GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1909

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1909

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1909

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agos. 1908	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	135*	359
24 nov. 1908	R. decreto n. 756 che approva il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili. . .	12*	17
10 dic. 1908	R. decreto n. 788 che approva varianti al regolamento per il servizio e per la contabilità dei fondi e delle spese dell'esercito mobilitato.	96	267
10 »	R. decreto n. 789 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra.	97	269
10 »	R. decreto n. 790 che approva varianti al regolamento per il servizio postale in tempo di guerra.	98	270
10 »	R. decreto n. 791 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra.	99	271

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 dic 1908	Legge n. 720 sul richiamo di capitani dalla posizione ausiliaria per servizi contabili. .	13	38
24 »	Legge n. 730 che apporta modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito	1	1
24 »	R. decreto di nomina di un consulente scientifico del R. polverificio sul Liri	54	131
1 gen. 1909	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1909.	2	2
2 »	Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1909	3	6
2 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari.	4	9
7 »	Decreto ministeriale che concede un indennizzo agli ufficiali che erano in forza ai comandi, corpi ed uffici stanziati nelle località di Calabria e di Sicilia danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	5	9
7 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B (irlandesi)	6	10
7 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (puro-sangue)	7	13
7 »	Reclutamento dei capitani commissari. . .	8	14
7 »	R. decreto n. 24 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1909.	62	137
8 »	Conteggio di materiali e delle somministrazioni fatte ai danneggiati dal terremoto. – Materiali di corredo: di servizio generale e da cucina; e pel servizio sanitario, spediti nei luoghi del terremoto o ceduti a comitati, squadre di soccorso ecc.	9	14

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 gen. 1909	Corso geodetico-topografico per ufficiali di artiglieria.	10	15
8 »	Istituzione presso l'84° reggimento fanteria a Catania del corso allievi ufficiali di complemento che doveva costituirsi presso l'89° reggimento a Messina.	11	16
10 »	R. decreto che modifica il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone	28	65
11 »	Viaggi delle famiglie di ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio. .	14	39
11 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento delle infermerie avanzate.	15	39
12 »	Corsa militare « Premio Reale ».	16	40
12 »	Legge n. 12 concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.	29	66
13 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	17	41
14 »	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889.	18	41
14 »	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio. .	19	59
14 »	Attendenti per gli ufficiali addetti all'istituto geografico militare.	20	59
14 »	R. decreto n. 51 che modifica due articoli del regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare in data 8 agosto 1895. . .	81	243
15 »	Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe.	21	60

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 gen. 1909	Documenti pei trasporti in conto corrente di materiali delle amministrazioni militari. .	22	60
15 »	Ricovero dei sottufficiali convalescenti. . .	23	61
15 »	Riammissione in servizio di militari in congedo.	24	62
15 »	Decreto ministeriale 4 giugno 1908 e relativa istruzione circa le pubblicazioni militari e documenti di trasporto e di identificazione personale.	32*	83
16 »	Corso preparatorio ed esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato.	25	62
16 »	Norme per i concorsi a sottotenente medico in servizio attivo permanente.	26	62
16 »	Concorso per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio attivo permanente. . . .	27	65
16 »	Norme per il pagamento dell'indennizzo per ricostituire l'uniforme e l'equipaggiamento personale agli ufficiali danneggiati dal terremoto.	30	78
16 »	R. decreto n. 20 che proroga il termine per la presentazione dei rendiconti dei funzionari delegati nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.	33	92
17 »	R. decreto n. 23 contenente le norme per l'accertamento dei decessi avvenuti per causa del terremoto del 28 dicembre 1908. . .	34	93
18 »	Trasformazione di finimenti per carretta da battaglione tipo alpino.	31	80
21 »	R. decreto n. XXI (parte supplementare) che istituisce in ente morale il « Premio conte Gabriele Alberti della Briga » a favore del 4° reggimento alpini, e ne approva lo statuto	73*	159

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 gen. 1909	Addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12 a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.	35*	96
22 »	Dipendenza dell'officina del genio di Pavia e delle colombaie militari.	36*	97
22 »	Cariche speciali dei sottufficiali	37*	97
22 »	Adozione del berretto di fatica, di tela di cotone color bigio	38	99
22 »	Varianti all'istruzione sulle munizioni . . .	39	102
25 »	Corrispondenza postale e telegrafica. . . .	40	102
25 »	Preavviso per i cambi di guarnigione . . .	41	103
25 »	Concorso a cinque posti di capomusica nel R. esercito	42	103
26 »	Concorso al premio Henry.	43	106
26 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari aggiunti presso la scuola militare . . .	44	107
26 »	Proroga della presentazione alle armi degli aspiranti allievi ufficiali di complemento dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro (circondario di Monteleone) che dovrebbero iniziare il corso il 1° febbraio prossimo	45	107
28 »	Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia.	46*	109
28 »	Modificazione all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali . . .	47*	110
29 »	Seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) . . .	48	118
29 »	Limite di validità dei documenti compilati dalle commissioni d'avanzamento con l'intervento di membri trasferiti altrove. . .	49*	118

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 gen. 1909	Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica.	50	118
29 »	Adozione dello zaino di sanità modello 1908	51	122
29 »	Personale d'istruzione nei tribunali militari .	52*	123
1 febb. 1909	Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali.	53	125
2 »	Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio	55	132
2 »	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare . .	56	132
3 »	Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari. .	57	133
3 »	Gestione del servizio foraggio	58	134
3 »	Adozione dell'uniforme di campagna di panno grigio-verde	59*	135
4 »	Statistica sanitaria	60	135
4 »	Uso dei campi di tiro sociali e militari per parte dei riparti del corpo nazionale V. C. A.	61	135
7 »	R. decreto n. 62 contenente le norme per la pubblicazione degli elenchi dei decessi avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908	63	138
7 »	R. decreto n. 73 relativo alla denuncia da farsi da ciascun Ministero dei funzionari presunti morti nelle provincie di Reggio Calabria e Messina	74	162
7 »	R. decreto n. 74 che concede l'assegno della indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di quelli devastati dal terremoto.	75*	163

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febb. 1909	Piccozze disponibili	64	141
10 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari	65	141
11 »	Scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna	66	141
11 »	Note caratteristiche degli ufficiali.	67	141
12 »	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889	68	142
12 »	Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe	69	143
12 »	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta. . .	70	144
12 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1910	71	144
13 »	Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali	72	147
16 »	Variante all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali	76	164
18 »	Militari in licenza straordinaria in attesa di congedo che incorrono in reati	77	164
18 »	R. decreto n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito	129*	345
19 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento dello zaino di sanità mod. 1908	78	165
20 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910. — Preavviso . . .	79	165

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febb. 1909	Elenchi dei militari, impiegati ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra morti o irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908. – Denuncie agli ufficiali dello stato civile	80	167
23 »	Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare.	82	244
23 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	83	247
24 »	Specchio di caricamento n. 22, relativo alle dotazioni di materiale sanitario per piazze forti e sbarramenti	84	248
24 »	Norme amministrative per l'istituzione ed il conteggio di una scorta intangibile di materie prime, strumenti ed attrezzi di lavoro, presso le direzioni e stabilimenti di artiglieria	85*	249
25 »	Istruzione sul passaggio di piccoli corsi d'acqua	86	254
25 »	Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. . . .	87	254
25 »	Cavalli di carica.	88	256
26 »	Errori nella compilazione delle richieste d'anticipazioni d'assegni.	89	256
26 »	Esami d'ammissione al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra . .	90	257
26 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. – Disposizioni esecutive	91	257
26 »	Militari in licenza illimitata dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro. .	92	262
26 »	Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento e di allievi sergenti	93	264

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 febb. 1909	Indirizzo della corrispondenza diretta al distretto militare di Caserta	94	264
26 »	Ricovero nei manicomi di militari di truppa alienati	95*	265
28 »	Conferma dei membri sorteggiati del comitato centrale V. C. A. e nomina del segretario delegato dal Ministero della guerra nella presidenza del comitato stesso	100	273
2 mar. 1909	Varianti agli specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario. . . .	101	274
3 »	Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatari per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1909	102	274
3 »	Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1909	103	274
4 »	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi nel R. esercito	104*	275
4 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	105	300
5 »	Visite medico-legali ai sottufficiali della R. guardia di finanza	106	301
5 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	107	301
5 »	Corrispondenza postale con le truppe distaccate in Creta.	108	302
5 »	Ristampa del mod. 381-A del catalogo. . .	109	302
5 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti alle disposizioni esecutive	110	302
5 »	Nuovo impiego d'ufficiale d'ordine nel R. corpo delle miniere, devoluto agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti. . . .	111	303

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 mar. 1909	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili.	112	305
9 »	Quaderni dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio.	113	306
10 »	Corso di areonautica per ufficiali subalterni del genio presso la brigata specialisti. . . .	114	306
11 »	Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini. .	115	306
12 »	Viaggi a tariffa differenziale sulle ferrovie dello Stato.	116	307
12 »	Informazioni circa le somministrazioni di materiali e le spese fatte dalle varie amministrazioni militari in occasione del terremoto calabro-siculo	117	310
12 »	Esame di idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari. . . .	118	311
13 »	Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	119	313
13 »	Sottufficiali del corpo invalidi e veterani. . .	120	314
15 »	Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi d'artiglieria e genio. .	121	316
18 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile. .	122	316
18 »	R. decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza agli ufficiali generali. .	136*	463
19 »	Corso annuale d'istruzione per eliografisti delle truppe da montagna.	123	316
19 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910.	124	317
19 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali.	125	320

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mar. 1909	Oblazioni dell'esercito per i danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. . . .	126	321
19 »	Spese e somministrazioni di materiali fatte dalle varie amministrazioni in occasione del terremoto calabro-siculo.	127	322
22 »	Istruzione per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1889.	128	325
23 »	Istruzione per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare. . .	130	351
23 »	Istruzione sul materiale di servizio generale e da cucina. — Tavole di disegno. . . .	131	351
26 »	Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento e sottotenenti veterinari in servizio permanente. .	132	352
26 »	Esami di idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare.	133	354
27 »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	134	355
31 »	Contabilità della cessata impresa trasporti militari del IV lotto.	137	464
31 »	Ammissione alle cure kinesiterapiche. . .	138	464
31 »	Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1909-910.	139	465
31 »	Applicazione della legge 30 giugno 1908 numero 335.	140*	471
1 apr. 1909	R. decreto n. 166 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna.	141	475
2 »	Cure balneari.	144	494
3 »	Compilazione delle richieste d'anticipazioni di assegni mod. 218 pel mese di giugno . .	143*	493

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 apr. 1909	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1909 910.	145	495
5 »	Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1909-910.	146	497
5 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 3° trimestre dell'anno 1908	147	504
8 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	148	508
8 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*.	149	508
9 »	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	142	476
9 »	Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	150	509
9 »	R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, concernente le operazioni di leva nei circondari delle provincie di Messina e Reggio Calabria. — Istruzioni relative.	151	509
9 »	Cinquantenario della campagna del 59. . .	152	513
9 »	Norme per la prima applicazione del servizio sedentario	153	516
9 »	Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica .	154	519
9 »	Uniforme grigio-verde.	155	519
9 »	Uso delle stellette per parte del personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra	156	520
10 »	Fornitura dei combustibili occorrenti alle regie truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna	157	520

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 apr. 1909	Cavalli di carica	158*	523
12 »	Cessione di carbonella ai sottufficiali . . .	159	524
13 »	Partecipazione di ufficiali e sottufficiali a pubbliche feste d'armi	160*	524
14 »	Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna . . .	161	525
15 »	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 16 maggio 1909 . . .	162	526
15 »	Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio.	163	538
15 »	R. decreto col quale si stabiliscono speciali fregi per la divisa della brigata granatieri di Sardegna	164	538
15 »	R. decreto n. 221 che concede l'indennità di missione ridotta ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di quelli devastati dal terremoto	204	639
17 »	Ammissioni negli istituti militari per l'anno scolastico 1909-910	165	539
17 »	Decreto ministeriale col quale viene sostituita la tabella I annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	189	600
20 »	Aggiunte e varianti alla monografia sulle torrette corazzate per cannoni a caricamento rapido da 57	166	541
22 »	Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91, caricate in modo speciale	167	541
22 »	Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per più di sei mesi	168*	542

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1909	Scuole di tiro ed esercitazioni per l'artiglieria nell'anno 1909	169	545
22 »	Somministrazione straordinaria a pagamento di cognac e di rhum agli ufficiali ed impiegati civili	170	551
23 »	Ufficiali che hanno frequentato il 4° corso della scuola centrale di tiro da campagna . . .	171	551
23 »	Iscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia. . .	172	552
23 »	Concorso per la nomina a farmacista militare di 2ª classe	173	553
23 »	Regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) .	174	554
23 »	Preavviso per i cambi di guarnigione . . .	175	556
26 »	Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento	176	559
26 »	Quaderni di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio	177	559
27 »	Concorso a due posti di vicedirettore nel personale dei depositi cavalli stalloni . . .	178	560
27 »	Disposizioni complementari pel servizio della leva all'estero.	179	562
27 »	Elenchi degli impieghi ai quali possono aspirare i sottufficiali del R. esercito e del corpo reali equipaggi e gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina	180	581
29 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 4° trimestre dell'anno 1908.	181	594
29 »	Varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa.	182	598

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 apr. 1909	Varianti al regolamento n. 1 per la pubblicazione e la tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore pel R. esercito. . .	183	598
30 »	Equipaggiamento individuale ed armamento dei marescialli addetti al comando del corpo di stato maggiore	184*	598
30 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	185	599
30 »	Varianti all'istruzione sulla telegrafia a segnali (edizione 1904)	186	599
2 mag. 1909	R. decreto n. 220 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato. . .	190	603
3 »	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio	187	600
3 »	Servizio balneario militare.	188	600
4 »	Invio al Ministero dei rendiconti degli assegni ordinari mod. 22-A-B-C.	192*	620
5 »	Norme per le gare fra ufficiali e fra sottufficiali con annesso regolamento per la gara di scherma divisionale	193	621
5 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	194	623
5 »	Rilascio del nulla osta pel passaporto pei militari di 2ª categoria della classe 1888 . .	195	623
6 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909	191	612
6 »	Uniforme grigio-verde	196	624
6 »	Spese di mallenamento dei cavalli d'ufficiali destinati per la Sardegna	197*	624
6 »	Personale di governo dei depositi cavalli stalloni	198	625

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mag. 1909	R. decreto n. 272 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito	237	731
6 »	Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 273, col quale sono apportate varianti al regolamento sul reclutamento ed all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare	238	746
6 »	R. decreto n. 338 per la istituzione di attestati di benemerenza in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e in Sicilia	347	1031
10 »	Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91 caricate in modo speciale	199	627
10 »	Sostituzione di un membro della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone	203	636
12 »	Svincolo delle cauzioni per fornitura foraggi ai quadrupedi del R. esercito	200	627
13 »	Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, nel 1909	201	628
14 »	Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	202	636
16 »	R. decreto n. 303 per revoca di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	228	707
16 »	Concessione della medaglia d'argento alle bandiere del 51° e 52° reggimento fanteria. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo	205	640

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 mag. 1909	Commutazione in medaglie al valor militare d'oro e d'argento, di tre delle menzioni onorevoli ottenute dai bersaglieri nelle campagne di guerra del 1859 (7° battaglione) e del 1860 (23° e 25° battaglione). — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo.	206	642
18 »	Talloncini di varianti a varie istruzioni . .	207	645
18 »	Varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria	208	646
19 »	Ufficiali che hanno frequentato il 5° corso della scuola centrale di tiro da campagna . . .	209	647
20 »	Scuola di tiro per alcuni reggimenti di artiglieria	210	648
20 »	Conteggio di materiali e delle somministrazioni fatte ai danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908	211	649
20 »	R. decreto che stabilisce uno speciale soprassoldo per i carabinieri distaccati a Mongtsen	263	809
20 »	Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — volume I — per la truppa. . .	212	649
22 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria.	213	653
24 »	Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1880	214	654
24 »	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1882, di cavalleria	215	654
24 »	Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria	216	655
25 »	Corrispondenza postale e telegrafica. . . .	217	655
26 »	Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia	218	655

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 mag. 1909	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	219	656
26 »	R. decreto n. 266 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 dei militari di 2ª categoria della classe 1888 in congedo illimitato.	220	658
29 »	Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1888. . . .	221	659
30 »	Adozione dello specchio dimostrativo delle spese per le esercitazioni annuali mod. 1034 .	222	671
2 giug. 1909	Ufficiali che hanno frequentato il 6° corso della scuola centrale di tiro da campagna .	223	671
3 »	Ammissione gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1909-910.	224	673
4 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale	225	679
4 »	Disposizioni per l'attuazione del nuovo ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato.	226	702
5 »	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni di commissariato e per le compagnie di sussistenza	227	704
7 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	229	708
8 »	Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra, per l'esercizio 1908-909	230	709
8 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari aggiunti di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria	231	709

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 giug. 1909	Secondo elenco di militari ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra morti o irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908	232	710
10 »	Legge n. 314 che approva l'eccedenza di impegni per L. 60,811,28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 . . .	247	739
11 »	Libretti di viaggio degli ufficiali collocati in congedo provvisorio	233	728
11 »	Formazione di una sezione staccata d'artiglieria a Treviso	234	728
11 »	Ristampa del prospetto dei fondi mod. 303 .	235	728
11 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . . .	236	729
11 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	239	752
15 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	240	754
16 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	241	754
16 »	Aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra - parte II - servizio delle intendenze	242	755
16 »	Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa	243	755
17 »	Concessione della medaglia d'argento al valor militare alla bandiera della legione allievi carabinieri. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo.	244	756

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1909	Proposte d'avanzamento dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1909.	245	758
18 »	Varianti alle disposizioni per le esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	246	758
21 »	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma	248	760
23 »	Riparto del personale fra le direzioni, le sezioni staccate e gli uffici locali di commissariato	249	761
23 »	Falci fienaie disponibili presso la direzione di artiglieria di Torino	250	764
23 »	Concorsi annuali a premio per ufficiali inferiori delle armi combattenti.	251	764
23 »	Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio - Fascicolo III	252	766
24 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	253	767
24 »	Cessioni di materiali ad altre amministrazioni - Quietanze di tesoreria.	254	768
24 »	Cavalli di carica per gli ufficiali del treno di artiglieria e del genio e per gli ufficiali di artiglieria da montagna	255	771
24 »	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.	256	772
25 »	Militari congedandi che chiedono di essere avviati all'estero	257	773
25 »	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	258	774
25 »	Ammissione anticipata all'istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1889 . .	259	777

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giug. 1909	Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.	260	778
25 »	Miglioramenti alla razione viveri del soldato	261	803
25 »	Concorsi a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare . . .	262	804
27 »	Legge n. 388 che autorizza la spesa di L. 250 mila per provvedere all'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del palazzo del Ministero della guerra.	275	865
29 »	Resa dei conti delle spese, dei materiali e delle somministrazioni di qualsiasi natura fatte dalle varie amministrazioni in occasione del terremoto calabro-siculo	264	811
29 »	Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	265	824
29 »	Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi – Categoria I.	266	824
30 »	Legge n. 404 che approva maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra.	267	824
30 »	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1909-910	281	871
1 lugl. 1909	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . .	268	828
1 »	Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.	269	831
1 »	Amministrazione dei militari di 2ª categoria.	270	843
2 »	Nomina dei sottufficiali capi-fanfara di cavalleria	271	844

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lugl. 1909	Versamento dei congegni a riflessione per la verifica del puntamento delle armi portatili.	272	848
2 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio permanente sui quadri d'avanzamento per l'anno 1910	273	848
4 »	R. decreto col quale si apporta un'aggiunta al n. 5 del regolamento pel servizio territoriale.	282	894
6 »	Concorso a posti di ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare	274	851
6 »	Istruzione sui parchi del genio di corpo d'armata e di armata e sui depositi centrali del genio	276	866
6 »	Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio.	277	867
7 »	Compilazione delle note caratteristiche, degli specchi di proposta di avanzamento e degli specchi d'avanzamento degli ufficiali dei corpi che debbono cambiare di guarnigione.	278	869
7 »	Cavalli di carica per gli ufficiali	279	869
8 »	Esame complementare per l'ammissione alla accademia militare per l'anno scolastico 1909-910	280	870
11 »	Legge n. 457 che approva le maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909	295	927
11 »	Legge n. 469 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1889	296	932
13 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	283	895

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 luglio 1909	Specchio numerico dei militari, impiegati ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra periti nel terremoto del 28 dicembre 1908	284	895
13 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	285	898
14 »	Concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 2ª classe	286	898
14 »	Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe	287	904
14 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe	291	922
15 »	Legge n. 473 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	288	912
15 »	R. decreto che apporta modificazioni all'ordinamento degli alpini, della cavalleria e dell'artiglieria da montagna	289	914
15 »	R. decreto col quale l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria cessa di essere alla temporanea dipendenza dell'ispettorato generale del genio	308	955
16 »	Disposizioni esecutive per l'attuazione del nuovo ordinamento della cavalleria	290	918
16 »	Concorso a premio per gli ufficiali inferiori delle armi combattenti	292	922
16 »	Esami d'idoneità all'avanzamento a capitano dei tenenti contabili con quindici anni o più di spalline	293	924
16 »	Somministrazioni di fondi sul conto corrente col tesoro	294*	924
19 »	Legge n. 493 che apporta aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito	297	933

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 lugl. 1909	Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	298	935
19 »	Reclami all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per differenza di tasse o indennizzi in caso di ritardata resa	299	943
19 »	Legge n. 506 sulle rafferme per i militari del R. esercito.	309	956
20 »	Pubblicazioni in vendita presso l'Istituto geografico militare.	300	943
20 »	Viaggi degli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio	301	944
20 »	Concessione di ribasso agli ufficiali e sottufficiali sulle cure e sulla pensione nelle terme di Battaglia.	302	945
22 »	Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie	303	946
23 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.	304	946
23 »	Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare . .	305	948
23 »	Corso ferroviario di stazione	306	948
23 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1909	307	954
25 »	R. decreto n. 567 riguardante la commissione per il conferimento di una medaglia alle persone ed agli enti benemeriti per soccorsi ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e in Sicilia	348	1034
26 »	Invio in congedo dei sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 10 settembre 1908.	310	962

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 lugl. 1909	Richieste di anticipazioni per acquisto diretto della paglia per giacitura e dei combustibili occorrenti alle truppe	311	963
27 »	Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	312	963
29 »	R. decreto n. 547 per l'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 493, a favore degli ufficiali subalterni.	325	985
29 »	R. decreto n. 548 che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 251, sull'avanzamento nel R. esercito	326	990
29 »	R. decreto n. 621 che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari.	380	1147
30 »	Colori per la divisa degli ufficiali dei reggimenti di cavalleria di nuova formazione .	313	964
31 »	Disposizioni esecutive per l'attuazione del nuovo ordinamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna.	314	966
2 agos. 1909	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per otto posti di tenente medico nella R. marina	315	969
2 »	Sede dei comandi del genio (truppe) . . .	316	970
2 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari	317	970
2 »	Provvedimenti pel collocamento a riposo e in riforma e per l'accertamento delle infermità dei militari	318	970
3 »	R. decreto n. 702 che approva modificazioni al regolamento sullo stato dei sottufficiali .	470	1457
4 »	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1907-908	319	971

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 agos. 1909	Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia.	320*	982
5 »	Nuove pubblicazioni dell' istituto geografico militare.	321	982
5 »	Cure balneari.	322	983
5 »	Varianti al regolamento sul reclutamento del R. esercito ed elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare .	323	983
5 »	Decreto ministeriale col quale si determinano le somme assegnate alle direzioni ed agli stabilimenti di artiglieria per spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1909-910. .	368	1135
6 »	Ammissione al 3° corso dell'accademia militare.	324	984
9 »	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l' esercizio finanziario 1909-910. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.	349	1035
10 »	Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	327	992
10 »	Varianti al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito	381	1159
11 »	Varianti all'appendice II all'istruzione sul servizio delle batterie da costa (riservata). .	328	992
11 »	Varianti al manuale per i sottufficiali guarda batteria	329	993
11 »	Corrispondenza col reclusorio militare . .	330*	993
11 »	Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa.	360	1125
12 »	Regolamenti di esercizi per le sezioni di mitragliatrici (bozze di stampa)	331	993

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 agos. 1909	Stato sanitario del R. esercito durante il 1° trimestre dell'anno 1909	332	994
12 »	Esercitazioni dell'accademia militare al campo di S. Maurizio	333	998
12 »	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	334	998
12 »	Adozione di nuovi tipi di oggetti di vestiario e biancheria per infermi	335	999
13 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1910	336	1008
16 »	Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola di applicazione di sanità militare .	337	1011
16 »	Circa le riparazioni di grande entità alle armi mod. 91	338	1012
16 »	Istruzioni sull'uso dei forni rotabili a produzione continua modello Weiss (riservata) .	339	1012
17 »	Richieste suppletive di pubblicazioni militari	340	1013
18 »	Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio e da fortezza	341	1014
18 »	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma . .	342	1014
18 »	Manutenzione e rinnovazione dei mobili degli uffici militari e delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione	343	1015

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 agos. 1909	Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910	344	1016
20 »	Assistenti onorari alle cliniche universitarie .	345	1017
20 »	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, dei rivedibili di due leve arruolati con la classe 1888 ed invio in licenza straordinaria in attesa del congedo di militari della classe 1887. . .	346	1018
24 »	Prelevamento di ampollini per olio mod. 1907.	350	1037
24 »	Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	351	1037
25 »	Memoria descrittiva di un nuovo sistema di bagno a doccia per la truppa	352	1038
25 »	Compilazione delle note caratteristiche dei personali civili dipendenti pel 1909. . .	353	1038
25 »	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1909.	354	1039
25 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi nel R. esercito.	355	1051
26 »	Ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento e allievi farmacisti militari di complemento	356	1058
26 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile	357	1084
27 »	Ammissione ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° dicembre 1909 . .	358	1101
27 »	Norme ed istruzioni per l'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 506, che fissa le rafferme per i militari del regio esercito .	359	1115

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agos. 1909	R. decreto n. CCCXIX che istituisce in ente morale « l'oblazione fatta dal marchese Pietro Corsini di Lajatico » a favore della 4ª batteria del 13° reggimento artiglieria da campagna e ne approva lo statuto.	390	1313
30 »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.	361	1125
30 »	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie dello Stato degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa. . . .	362	1128
31 »	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici e dei tenenti medici	363	1129
31 »	Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie di taluni corpi eventualmente destinati ad operare in montagna.	369	1138
1° sett. 1909	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	364	1130
1 »	Servizio balneare	365	1130
2 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	366	1131
2 »	Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di mascalcia.	367	1134
9 »	Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910, dei capitani e tenenti veterinari	370	1138
9 »	Domande di pensione privilegiata	371	1138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1909	Trasporto a tariffa militare del bagaglio degli ufficiali e dei marescialli	372	1139
9 »	Corsi d'istruzione automobilistici presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma	373	1140
10 »	Servizio balneare	374	1141
10 »	Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari	375	1141
10 »	Avanzamento per merito degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.	376	1142
10 »	Disposizioni esecutive per l'attuazione del nuovo ordinamento della cavalleria	377	1144
10 »	Memoria descrittiva di un nuovo sistema di bagno a doccia per la truppa	378	1145
10 »	Formazione di una sezione staccata di artiglieria a Brindisi	379	1145
13 »	Attendenti di ufficiali inferiori, con diritto a razione foraggio, che cambiano di destinazione	381	1149
16 »	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del IX e X corpo d'armata . . .	382	1149
16 »	Formazione dei nuovi reggimenti di cavalleria.	383	1157
16 »	R. decreto che apporta modificazioni all'ordinamento degli alpini	391	1315
16 »	R. decreto n. 717 portante modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 dicembre 1904, n. 702, che stabilisce l'ordinamento amministrativo dei magazzini centrali militari e approva il regolamento per il servizio dei magazzini stessi	471	1471
22 »	Fanfare di cavalleria	385	1459

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 sett. 1909	Descrizioni e conti di costruzione degli oggetti di corredo costituenti l'uniforme da campagna di panno grigio-verde, e di quelli costituenti l'equipaggiamento mod. 1907, di tela grigia. — Adozione e modificazione di altri oggetti di corredo	386	1160
22 »	Adozione di una nuova cartuccia da esercitazione per armi mod. 91	387	1309
23 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato, per l'anno 1910. — Preavviso. . .	388	1310
23 »	Esami di idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti nel corpo veterinario militare.	389	1311
23 »	R. decreto n. 709 che costituisce una brigata autonoma del genio, con la denominazione di « Brigata specialisti »	464	1451
27 »	Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1909-910	467	1353
28 »	Varianti all'*Atto* 57 del *giornale militare* del 1906, parte 1ª, riflettente il corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo ed il corso militare di maniscalcia	392	1317
28 »	Varianti al regolamento pel servizio territoriale	393	1317
29 »	Amministrazione e contabilità. — Somministrazioni dei comuni alle truppe	394	1317
29 »	Stato degli ufficiali. — Permanenza degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario .	395*	1317
30 »	Relazione a S. M. il Re e R. decreto che apporta varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito	396	1318

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 sett. 1909	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1889 e dei militari di 1ª categoria della classe 1888 lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi .	397	1327
1 ott. 1909	Stato degli ufficiali. — Norme per la concessione delle aspettative speciali istituite coll'articolo 4 della legge 19 luglio 1909, n. 493	398	1345
1 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili . .	399	1346
1 »	Certificati d'iscrizione ai ruoli, copie di fogli matricolari o di stati di servizio da rilasciarsi nell'interesse d'inscritti della leva di mare sulla classe 1889.	400	1346
5 »	Militari di truppa da sottoporsi a visita diretta dell'ispettorato di sanità militare . .	401	1349
5 »	Adozione del tessuto di canape per l'allestimento delle cinghie di sella	402	1349
7 »	Concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 2ª classe	403	1350
7 »	Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe .	404	1350
8 »	Commissione centrale d'avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo	405	1351
8 »	R. decreto n. 701 che sostituisce l'art. 1° del R. decreto 30 gennaio 1908, n. 59, relativo al trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti	441	1433
9 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per alcuni capitani dell'arma di artiglieria	406	1351
12 »	Adozione di un nuovo zainetto di sanità per ciclisti, modello 1909, con telaio	408	1355

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 ott. 1909	Pubblicazione dello specchio di caricamento dello zainetto di sanità per ciclisti modello 1909.	409	1355
13 »	Istruzione e conto relativi alla chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi. . .	410	1356
13 »	Personale specialista permanente per impianti telemetrici delle batterie da costa . . .	411	1358
13 »	Acquisto di bufetterie	412	1365
14 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma	413	1365
14 »	Varianti al regolamento per la scuola di guerra.	414	1366
15 »	Chiamata alla armi della classe 1889 . .	415	1366
16 »	Notizie da fornirsi dai corpi circa il funzionamento delle cassule di cartucce per armi mod. 91, 74 e 89	416	1366
16 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	417	1367
19 »	Istruzioni amministrative sommarie per l'impianto dei servizi d'intendenza	418	1369
19 »	Bisacce di tela di olona coperte di pelo per i marescialli dei reggimenti di artiglieria da campagna e del treno del genio. . .	419	1370
20 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale ad ufficiali d'artiglieria . .	420	1370
20 »	Rendiconto mod. 346 delle spese per gli alloggi forniti dai comuni	421	1371
20 »	Corrispondenza riguardante bollettini di mobilitazione.	422	1372
21 »	Calo naturale dei generi depositati nei magazzini militari esistenti nei comuni chiusi del Regno.	423	1372

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 ott. 1909	2° corso d'istruzione automobilistico presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma	424	1373
22 »	Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1910	425	1374
22 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.	426	1343
22 »	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare	427	1396
23 »	Concorso per la nomina di insegnante militare aggiunto di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria.	428	1420
25 »	Statuto del museo storico dei bersaglieri. .	429	1421
25 »	Nomina del consiglio pel museo storico dei bersaglieri	430	1423
26 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	431	1424
27 »	Adozione di una borraccia di alluminio con coreggia per portaferiti.	432	1425
27 »	Adozione di un nuovo pacchetto da medicazione modello 1908	433	1425
27 »	Cassetta per contenere boccette di brodo concentrato.	434	1426
27 »	Adozione di una nuova coppia borse di sanità per armi a cavallo modello 1909 . .	435	1426
27 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento della coppia borse di sanità per armi a cavallo modello 1909	436	1426
28 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 2° trimestre dell'anno 1909	437	1427
28 »	Trasferimento di una compagnia dal 2° al 1° reggimento artiglieria da costa	438	1431

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 ott. 1909	Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare. .	439	1431
29 »	Personale specialista permanente per impianti telemetrici delle batterie da costa . . .	440	1434
30 »	Esercizio della ferrovia Camposampiero-Montebelluna	443	1435
31 »	Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	442	1435
31 »	Foglietti fac-simile dei bersagli mod. 943 occorrenti per una prima distribuzione. . .	444	1436
31 »	Iscrizione di sottufficiali nel ruolo degli aspiranti alla nomina di capo-operaio presso i laboratori reggimentali di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . .	445	1437
2 nov. 1909	Varianti alla istruzione sul servizio delle artiglierie da costa	446	1437
2 »	Varianti alle tavole di tiro del cannone da 149 G e 149 A a sfera	447	1437
2 »	Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, parte 1ª	448	1438
2 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	449	1438
3 »	Soldo dei puniti con la sala o con la prigione di rigore	450	1438
3 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C, presso i corpi.	451	1439
5 »	Norme per la distribuzione, custodia e manutenzione delle armi, bufetterie e munizioni per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti	452	1439
8 »	Istruzione sull'affardellamento del corredo per le truppe a piedi	453	1441

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 nov. 1909	Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	451	1442
8 »	Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria indigena del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	455	1443
8 »	Concorso per la nomina di insegnante militare aggiunto presso la scuola centrale di tiro di fanteria	456	1444
9 »	Adozione di nuovi tipi di materiali pel servizio sanitario di guerra	457	1444
9 »	Concorso al premio Henry	458	1445
9 »	Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	459	1447
11 »	Concorso a posti di ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare	460	1447
12 »	Corso speciale di istruzione per gli ufficiali al materiale dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo	461	1448
12 »	Ufficiali in posizione ausiliaria, in servizio temporaneo, ricollocati nella predetta posizione	462	1449
12 »	Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero	463	1449
15 »	Abolizione delle guaine per strumenti leggeri da zappatore, per fanteria.	465	1452
15 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	466	1453
17 »	Materiali del gruppo C perduti dai militari di truppa.	467	1454
17 »	Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria a Spilimbergo.	468	1454

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 nov. 1909	Avanzamento. — Commissioni di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio permanente	469	1451
18 »	R. decreto n. 738 che istituisce una commissione tecnico-amministrativa per la liquidazione d'indennità varie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	481	1527
26 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . .	472	1477
26 »	Bullettini e cartellini per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute .	473	1480
26 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza . . .	474	1503
30 »	Pubblicazione del fascicolo n. 15 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	475	1505
30 »	Liquidazione di conti dei militari della R. marina ricoverati negli stabilimenti sanitari	476	1505
2 dic. 1909	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie dello Stato degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato	477*	1506
2 »	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	478	1507
2 »	Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . .	479	1508
3 »	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.	480	1525
7 »	Visite mediche legali ad ex guardie di finanza aspiranti alla riammissione nel corpo . .	482	1529
7 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione tecnico-amministrativa incaricata della liquidazione d'indennità varie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 . .	511	1593

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1909	Invio in congedo illimitato di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1888 ed invio in licenza straordinaria in attesa di congedo di alcuni militari della classe 1887.	483	1529
9 »	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio .	484	1532
9 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per sette posti di tenente medico nella R. marina	485	1532
9 »	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	486	1533
10 »	Istruzione e conto relativi alla chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi.	487	1555
10 »	Trasporti di materiale della Croce rossa italiana.	488	1555
10 »	Corrispondenza postale e telegrafica. . . .	489	1556
14 »	Corsa militare « Premio Reale »	491	1567
15 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1889 e dei militari di 1ª categoria della classe 1888 lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi di alcuni comuni del circondario di Patti	490	1559
15 »	Domande di sussidio da parte di impiegati o di persone di loro famiglie danneggiati dal terremoto	492	1568
15 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reali equipaggi	493	1568
15 »	Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1909 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro . .	494	1569

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1909	Piastrino di riconoscimento per la truppa . .	495	1569
16 »	Pubblicazione del fascicolo n. 8 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.	496	1570
16 »	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1890.	497	1570
16 »	Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	498	1578
16 »	Risultato del concorso a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe	499	1579
16 »	Risultato del concorso a ragioniere geometra del genio militare di 2ª classe	500	1579
17 »	Distribuzione di cavalli di agevolezza della categoria speciale B.	501	1580
17 »	Adozione di una nuova cartuccia di salve per armi mod. 91.	502	1581
17 »	Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento	503	1581
18 »	Seconda serie di varianti al regolamento di esercizi per la fanteria.	504	1582
20 »	Berretto di fatica per i sottufficiali	505	1587
20 »	Rifornimento quadrupedi dei corpi di truppa a piedi	506	1588
21 »	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1910.	507	1588
21 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e l'accademia militare	508	1590
22 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1910. — Conferenze preliminari	509	1590
22 »	Preavviso per i cambi di guarnigione . . .	510	1591

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1909	Cartucce da adoperarsi nelle esercitazioni di tiro delle sezioni mitragliatrici.	512	1594
22 »	Varianti al manuale pei sottufficiali guarda batterie	513	1595
23 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola militare.	514	1595
23 »	Presentazione alle armi di militari residenti all'estero lasciati in congedo illimitato agli effetti dell' ultimo comma dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763 . . .	515	1596
26 »	Istruzione sull' apparato microtelefonico da campo mod. Anzalone	516	1597
26 »	Legge n. 780 che autorizza la spesa di lire 7.500.000 per sovvenzione alle masse interne dei corpi	517	1598
29 »	Cure kinesiterapiche	518	1600
31 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1910	519	1600
31 »	Proposte d'avanzamento dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1909 . .	520	1604
31 »	Soppressione di corsi allievi farmacisti militari di complemento e di allievi ufficiali di complemento	521	1604
31 »	Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari	522	1605

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1909

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
24 nov. 1908	R. decreto n. 756 che approva il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili	12*	17
15 genn. 1909	Concorsi a posti di farmacista militare di 2ª classe	21	60
29 »	Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica	50	118
12 febb. 1909	Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe	69	143
5 mar. 1909	Nuovo impiego d'ufficiale d'ordine nel R. corpo delle miniere, devoluto agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	111	303
13 »	Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	119	313
9 apr. 1909	Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica	154	519
23 »	Concorso per la nomina a farmacista militare di 2ª classe	173	553

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1909	Elenchi degli impieghi ai quali possono aspirare i sottufficiali del R. esercito e del corpo reali equipaggi e gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina	180	581
17 »	Decreto ministeriale col quale viene sostituita la tabella I annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.	189	600
25 giug. 1909	Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare. .	262	804
6 lugl. 1909	Concorso a posti di ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare	274	851
14 »	Concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 2ª classe	286	898
14 »	Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe	287	904
23 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	304	946
23 »	Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare. .	305	948
25 agos. 1909	Compilazione delle note caratteristiche dei personali civili dipendenti pel 1909 . .	353	1038
10 sett. 1909	Avanzamento per merito degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.	376	1142
7 ott. 1909	Concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 2ª classe	403	1350
7 »	Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe	404	1350
28 »	Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare. .	439	1431

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 ott. 1909	Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	442	1435
11 nov. 1909	Concorso a posti di ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare	460	1447
16 dic. 1909	Risultato del concorso a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe	499	1579
16 »	Risultato del concorso a ragioniere geometra del genio militare di 2ª classe	500	1579
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
8 genn. 1909	Conteggio dei materiali e delle somministrazioni fatte ai danneggiati dal terremoto. — Materiali di corredo; di servizio generale e da cucina e pel servizio sanitario, spediti nei luoghi del terremoto o ceduti a comitati, squadre di soccorso ecc.	9	14
16 »	R. decreto n. 20 che proroga il termine per la presentazione dei rendiconti dei funzionari delegati nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria	33	92
22 »	Addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12 a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	35	96
3 febb. 1909	Gestione del servizio foraggio	58	134
26 »	Errori nella compilazione delle richieste d'anticipazioni d'assegni	89	256
26 »	Ricovero nei manicomi di militari di truppa alienati	95*	265
10 dic. 1908	R. decreto n. 788 che approva varianti al regolamento per il servizio e la contabilità dei fondi e delle spese dell'esercito mobilitato.	96	267

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mar. 1909	Spese e somministrazioni di materiali fatte dalle varie amministrazioni in occasione del terremoto calabro-siculo	127	322
3 apr. 1909	Compilazione delle richieste d'anticipazioni d'assegni mod. 218 pel mese di giugno .	143*	493
10 »	Fornitura dei combustibili occorrenti alle regie truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna	157	520
22 »	Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per più di sei mesi	168*	542
22 »	Somministrazione straordinaria a pagamento di cognac e rhum agli ufficiali ed impiegati civili	170	551
4 mag. 1909	Invio al Ministero dei rendiconti degli assegni ordinari mod. 222 A-B-C. . . .	192	620
6 »	Spese di malleinamento dei cavalli d'ufficiali destinati per la Sardegna	197*	624
12 »	Svincolo delle cauzioni per fornitura foraggi ai quadrupedi del R. esercito	200	627
20 »	Conteggio dei materiali e delle somministrazioni fatte ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908	211	619
8 giug. 1909	Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra, per l'esercizio 1908-909	230	709
14 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.	239	752
10 »	Legge n. 314 che approva l'eccedenza di impegni per L. 60.811.28 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 36 « Spese di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908	247	597
24 giug. 1909	Cessioni di materiali ad altre amministrazioni. — Quietanze di tesoreria	254	768
25 »	Miglioramenti alla razione viveri del soldato	261	803
29 »	Resa dei conti delle spese, dei materiali e delle somministrazioni di qualsiasi natura fatte dalle varie amministrazioni in occasione del terremoto calabro-siculo . . .	264	811
30 »	Legge n. 404 che approva maggiori assegnazioni nella parte ordinaria e in quella straordinaria del bilancio del Ministero della guerra	267	824
1 lugl. 1909	Amministrazione dei militari di 2ª categoria	270	843
14 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	291	922
16 »	Somministrazioni di fondi sul conto corrente col tesoro.	294*	924
11 »	Legge n. 457 che approva le maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909	295	927
26 »	Richieste di anticipazione per acquisto diretto della paglia per giacitura e dei combustibili occorrenti alle truppe.	311	963
18 agos. 1909	Manutenzione e rinnovazione dei mobili degli uffici militari e delle biciclette in dotazione ai comandi di corpi d'armata e di divisione	343	1015
29 sett. 1909	Somministrazione dei comuni alle truppe .	394	1317

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 ott. 1909	Istruzione e conto relativo alla chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi. .	410	1356
14 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma	413	1365
20 »	Rendiconto mod. 346 delle spese per gli alloggi forniti dai comuni	421	1371
21 »	Calo naturale dei generi depositati nei magazzini militari esistenti nei comuni chiusi del Regno	423	1372
3 nov. 1909	Soldo dei puniti con la sala e con la prigione di rigore	450	1438
30 »	Liquidazione dei conti dei militari della R. marina ricoverati negli stabilimenti sanitari	476	1505
3 dic. 1909	Spese per il funzionamento del corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti .	480	1525
10 »	Istruzione e conto relativi alla chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi .	487	1555
26 »	Legge n. 780 che autorizza la spesa di lire 7.500.000 per sovvenzioni alle masse interne dei corpi.	517	1598
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
19 mag. 1909	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali	125	320
18 giug. 1909	Proposte di avanzamento dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1909	245	758
2 nov. 1909	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	449	1138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1909	Proposte d'avanzamento dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1909. . .	520	1604
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
22 apr. 1909	Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91 caricate in modo speciale.	167	541
10 mag. 1909	Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91 caricate in modo speciale.	199	627
2 lugl. 1909	Versamento dei congegni a riflessione per la verifica del puntamento delle armi portatili	272	848
16 agos. 1909	Circa le riparazioni di grande entità alle armi mod. 91	338	1012
24 »	Prelevamenti di ampollini per olio mod. 1907	350	1037
22 sett. 1909	Adozione di una nuova cartuccia da esercitazione per armi mod. 91.	387	1309
13 ott. 1909	Acquisto di bufetterie	412	1365
16 »	Notizie da fornirsi dai corpi circa il funzionamento delle cassule di cartucce per armi mod. 91, 74 e 89	416	1366
5 nov. 1909	Norme per la distribuzione, custodia e manutenzione delle armi, bufetterie e munizioni per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.	452	1439
15 »	Abolizione delle guaine per strumenti leggeri da zappatore, per fanteria.	465	1452
17 »	Materiali del gruppo *C* perduti dai militari di truppa	467	1454
17 dic. 1909	Adozione di una nuova cartuccia da salve per armi mod. 91	502	1581
22 »	Cartucce da adoperarsi nelle esercitazioni di tiro delle sezioni mitragliatrici	512	1594

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA.		
9 apr. 1909	Uso delle stellette per parte del personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra	156	520
10 dic. 1909	Trasporti di materiali della Croce rossa . .	488	1555
	AVANZAMENTO.		
14 gen. 1909	Esami di idoneità all'avanzamente al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio.	19	59
16 »	Corso preparatorio ed esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato	25	62
29 »	Limite di validità dei documenti compilati dalle commissioni di avanzamento con l'intervento di membri trasferiti altrove . .	49*	118
10 febb. 1909	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari . . .	65	141
12 »	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta . .	70	144
12 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1910	71	144
20 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910. — Preavviso. . .	79	165
26 »	Esami di ammissione al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra.	90	257

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 febb. 1909	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Disposizioni esecutive	91	257
5 mar. 1909	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti alle disposizioni esecutive	110	302
9 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili . .	112	305
15 »	Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi d'artiglieria e genio	121	316
18 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile.	122	316
19 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910	124	317
19 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali	125	320
26 »	Esami di idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare	133	354
3 mag. 1909	Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria a del genio	187	600
18 giug. 1909	Proposte di avanzamento dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1909	245	758
24 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici	256	772
1° lug. 1909	Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici	269	831

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lug. 1909	Limiti di anzianità per l'iscrizione dei maggiori generali e dei colonnelli in servizio permanente sui quadri d'avanzamento per l'anno 1910	273	848
7 »	Compilazione delle note caratteristiche, degli specchi di proposta di avanzamento e degli specchi di avanzamento degli ufficiali dei corpi che debbono cambiare di guarnigione	278	869
16 »	Esami d'idoneità all'avanzamento a capitano dei tenenti contabili con 15 anni o più di spalline.	293	924
19 »	Legge n. 493 che apporta aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito	297	933
23 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1909	307	954
29 »	R. decreto n. 547 per l'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 493, a favore degli ufficiali subalterni	325	985
29 »	R. decreto n. 548 che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito.	326	990
13 agos. 1909	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1910	336	1008
20 »	Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910	344	1016
31 »	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici e dei tenenti medici	363	1129

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1909	Varianti ai limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per il 1910, dei capitani e dei tenenti veterinari	370	1138
23 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1910	388	1310
23 »	Esami di idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare	389	1344
1° ott. 1909	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili . .	399	1346
8 »	Commissione centrale d'avanzamento. — Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo.	405	1351
9 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per alcuni capitani dell'arma di artiglieria.	406	1351
8 »	R. decreto n. 701 che sostituisce l'art. 1 del R. decreto 30 gennaio 1908, n. 59, relativo al trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti . .	441	1433
12 nov. 1909	Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e all'estero	463	1449
18 »	Commissioni di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio permanente	469	1454
9 dic. 1909	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio.	484	1532
22 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1910. — Conferenze preliminari.	509	1590

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1909	Proposte d'avanzamento dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1909 . .	520	1604
	CAVALLI.		
7 gen. 1909	Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B (irlandesi)	6	10
7 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (puro sangue)	7	13
29 »	Seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) . . .	48	118
25 febb. 1909	Cavalli di carica	88*	256
4 mar. 1909	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito	104*	275
8 apr. 1909	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A	149	508
12 »	Cavalli di carica	158*	523
6 mag. 1909	Spese di malleinamento dei cavalli d'ufficiali destinati per la Sardegna	197*	624
24 giug. 1909	Cavalli di carica per gli ufficiali del treno di artiglieria e del genio e per gli ufficiali di artiglieria da montagna	255	771
7 lug. 1909	Cavalli di carica per gli ufficiali	279	869
4 agos. 1909	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1907-908	319	971
16 sett. 1099	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del IX e X corpo d'armata . .	382	1149
20 ott. 1909	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale ad ufficiali d'artiglieria . .	420	1370
26 nov. 1909	Distribuzione di cavalli d'agevolezza . . .	474	1480
17 dic. 1909	Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B	501	1580

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 dic. 1909	Rifornimento quadrupedi dei corpi di truppa a piedi	506	1588
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
5 mar. 1909	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	107	301
8 apr. 1909	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	148	508
30 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	185	599
24 mag. 1909	Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria	216	655
7 giug. 1909	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	229	708
11 »	Formazione di una sezione staccata d'artiglieria a Treviso.	234	728
15 »	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	240	754
13 lugl. 1909	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	285	898
2 agos. 1909	Sedi dei comandi del genio (truppe) . . .	316	970
1° sett. 1909	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	364	1130
10 »	Formazione di una sezione staccata di artiglieria a Brindisi	379	1145
17 nov. 1909	Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria a Spilimbergo.	468	1454
	CONCORSI.		
2 gen. 1909	Concorso per la nomina di insegnanti militari	4	9

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 gen. 1909	Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe	21	60
16 »	Norme pei concorsi a sottotenente medico in servizio permanente	26	62
16 »	Concorso per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio permanente	27	65
25 »	Concorsi a cinque posti di capomusica nel R. esercito	42	103
26 »	Concorso al premio Henry	43	106
26 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari aggiunti presso la scuola militare. .	44	107
29 »	Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica.	50	118
12 febb. 1909	Concorsi a posti di farmacista militare di 2ª classe	69	143
23 »	Concorso per l'ammissione al corso di geodesia presso l'istituto geografico militare .	82	244
26 mar. 1909	Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio permanente. .	132	352
9 apr. 1909	Concorso per la nomina di maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica	154	349
15 »	Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio	163	538
23 »	Concorso per la nomina a farmacista militare di 2ª classe	173	353
27 »	Concorso a due posti di vicedirettore nel personale di depositi cavalli stalloni. . . .	178	560

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 mag. 1909	Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio permanente	202	636
26 »	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	219	656
8 giug. 1909	Concorso per la nomina di insegnanti militari aggiunti di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria.	231	709
23 »	Concorsi annuali a premio per ufficiali inferiori delle armi combattenti	251	764
25 »	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	258	774
25 »	Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare. .	262	804
6 lugl. 1909	Concorso a posti di ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare	274	851
14 »	Concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 2ª classe	286	898
14 »	Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe.	287	904
16 »	Concorso a premio per gli ufficiali inferiori delle armi combattenti	292	922
23 »	Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare. .	305	948
2 agos. 1909	Concorso per la nomina di insegnanti militari.	317	970
7 ott. 1909	Concorsi a posti di ragioniere d'artiglieria di 2ª classe.	403	1350
7 »	Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe.	404	1350

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ott. 1909	Concorso per la nomina d'insegnante militare aggiunto di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria	428	1420
28 »	Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare . .	439	1431
8 nov. 1909	Concorso per la nomina di insegnante militare aggiunto presso la scuola centrale di tiro di fanteria	456	1444
9 »	Concorso al premio Henry	458	1445
11 »	Concorso a posto di ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare	460	1447
9 dic. 1909	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	486	1533
16 »	Risultato del concorso a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe.	499	1579
16 »	Risultato del concorso a ragioniere geometra del genio militare di 2ª classe	500	1579
21 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e l'accademia militare . .	508	1590
23 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola militare	514	1596
	CORPO NAZIONALE V. C. A.		
4 febb. 1909	Uso dei campi di tiro sociali e militari per parte dei riparti del corpo nazionale V. C. A.	61	135
28 »	Conferma dei membri sorteggiati dal comitato centrale V. C. A. e nomina del segretario delegato dal Ministero della guerra nella presidenza del comitato stesso. . .	100	273

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1909	Norme per la distribuzione, custodia e manutenzione delle armi, bufetterie e munizioni per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.	452	1419
3 dic. 1909	Spese per il funzionamento del corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti.	480	1525
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
25 gen. 1909	Corrispondenza postale e telegrafica . .	40	102
26 febb. 1909	Indirizzo della corrispondenza diretta al distretto militare di Caserta	94	264
10 dic. 1908	R. decreto n. 790 che approva varianti al regolamento per il servizio postale in tempo di guerra	98	270
10 »	R. decreto n. 791 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra	99	271
5 mar. 1909	Corrispondenza postale con le truppe distaccate in Creta	108	302
25 mag. 1909	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	217	655
11 agos. 1909	Corrispondenza col reclusorio militare . .	330*	993
20 ott. 1909	Corrispondenza riguardante bollettini di mobilitazione	422	1372
10 dic. 1909	Corrispondenza postale e telegrafica. . . .	489	1556
	DISCIPLINA MILITARE.		
1° febb. 1909	Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali	53	125
11 »	Note caratteristiche degli ufficiali	67	141
13 »	Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali	72	147

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1909	R. decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza agli ufficiali generali .	136*	463
9 apr. 1909	Uniforme grigio-verde	155	519
9 »	Uso delle stellette per parte del personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra	156	520
13 »	Partecipazione di ufficiali e sottufficiali a pubbliche feste d'armi	160*	524
15 »	R. decreto col quale si stabiliscono speciali fregi per le divisa della brigata granatieri di Sardegna	164	538
6 mag. 1909	Uniforme grigio-verde	196	624
7 lug. 1909	Compilazione delle note caratteristiche, degli specchi di proposta di avanzamento e degli specchi di avanzamento degli ufficiali dei corpi che debbono cambiare di guarnigione	278	869
30 »	Colori per la divisa degli ufficiali dei reggimenti di cavalleria di nuova formazione	313	964
30 sett. 1909	Relazione a S. M. il Re e R. decreto che approva varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito	396	1318
	DISPOSIZIONI VARIE.		
12 gen. 1909	Corsa militare « Premio Reale »	16	40
10 »	R. decreto che modifica il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone	28	65

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 gen. 1909	Legge n. 12 concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	29	66
12 »	R. decreto n. 23 contenente le norme per l'accertamento dei decessi avvenuti per causa del terremoto del 28 dicembre 1908	34	93
22 »	Addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12 a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	35	96
25 »	Preavviso per i cambi di guarnigione . .	41	103
7 febb. 1909	R. decreto n. 62 contenente le norme per la pubblicazione degli elenchi dei decessi avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908	63	138
8 »	Piccozze disponibili	64	141
21 gen. 1909	R. decreto n. XXI (parte supplementare) che istituisce in ente morale il « Premio conte Gabriele Alberti della Briga » a favore del 1° reggimento alpini e ne approva lo statuto	73	159
7 febb. 1909	R. decreto n. 73 relativo alle denuncie da farsi da ciascun Ministero dei funzionari presunti morti nelle provincie di Reggio Calabria e Messina	74	162
7 »	R. decreto n. 74 che concede l'assegno della indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di quelli devastati dal terremoto	75	163
20 »	Elenchi dei militari, impiegati ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra morti o irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 — Denuncie agli ufficiali dello stato civile	80	167

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 mar. 1909	Ristampa del modello 381 A del catalogo .	109	302
12 »	Informazioni circa le somministrazioni di materiali e le spese fatte dalle varie amministrazioni militari in occasione del terremoto calabro-siculo.	117	310
19 »	Oblazioni dell'esercito per i danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . .	126	321
19 »	Spese e somministrazioni di materiali fatte dalle varie amministrazioni in occasione del terremoto calabro-siculo	127	322
9 apr. 1909	Cinquantenario della campagna del 59 . .	152	515
9 »	Uso delle stellette per parte del personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra	156	520
12 »	Cessione di carbonella ai sottufficiali. . .	159	524
13 »	Partecipazione di ufficiali e sottufficiali a pubbliche feste d'armi.	160*	524
15 »	R. decreto col quale si stabiliscono speciali fregi per la divisa della brigata granatieri di Sardegna	164	538
22 »	Somministrazione straordinaria a pagamento di cognac e di rhum agli ufficiali ed impiegati civili	170	551
23 »	Preavviso per i cambi di guarnigione. .	175	556
17 »	Decreto ministeriale col quale viene sostituita la tabella I annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.	189	600
10 mag. 1909	Sostituzione di un membro della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone	203	636

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 mag. 1909	Adozione dello specchio dimostrativo delle spese per le esercitazioni annuali, mod. 1034.	222	671
8 giug. 1909	Secondo elenco di militari ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra morti o irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908	232	710
11 »	Ristampa del prospetto dei fondi mod. 303	235	728
23 »	Falci fienaie disponibili presso la direzione d'artiglieria di Torino	250	764
25 »	Miglioramenti alla razione viveri del soldato	261	803
27 »	Legge n. 388 che autorizza la spesa di lire 250.000 per provvedere all'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del palazzo del Ministero della guerra . . .	275	865
13 lug. 1909	Specchio numerico dei militari, impiegati ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra periti nel terremoto del 28 dicembre 1908	284	895
19 »	Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.	298	935
19 »	Reclami all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per differenze di tasse o indennizzi in caso di ritardata resa	299	943
22 »	Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie	303	946
23 »	Corso ferroviario di stazione	306	948
30 »	Colori per la divisa degli ufficiali dei reggimenti di cavalleria di nuova formazione	313	964
2 agos. 1909	Sedi dei comandi del genio (truppe) . . .	316	970
18 »	Manutenzione e rinnovazione dei mobili degli uffici militari e delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione	343	1015

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 sett. 1909	Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari	375	1141
22 »	Fanfare di cavalleria	385	1159
28 agos. 1909	R. decreto n. CCCXIX che istituisce in ente morale « l'oblazione fatta dal marchese Pietro Corsini di Lajatico » a favore dei militari della 4ª batteria del 13° reggimento artiglieria da campagna e ne approva lo statuto	390	1313
5 ott. 1909	Adozione del tessuto di canape per l'allestimento delle cinghie da sella	402	1349
14 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma	413	1365
21 »	Calo naturale dei generi depositati nei magazzini militari esistenti nei comuni chiusi del Regno	423	1372
25 »	Statuto del museo storico dei bersaglieri. .	429	1421
25 »	Nomina del consiglio pel museo storico dei bersaglieri	430	1423
27 »	Cassetta per contenere boccette di brodo concentrato	434	1426
28 »	Trasferimento di una compagnia dal 2° al 1° reggimento artiglieria da costa	438	1431
26 nov. 1909	Bollettini e cartellini per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute	473	1480
18 »	R. decreto n. 738 che istituisce una commissione tecnico-amministrativa per la liquidazione d'indennità varie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 . .	481	1527
14 dic. 1909	Corsa militare « Premio Reale »	491	1567

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1909	Domande di sussidio da parte di impiegati o di persone di loro famiglia danneggiate dal terremoto	492	1568
22 »	Preavviso per i cambi di guarnigione	510	1591
7 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione tecnico-amministrativa incaricata della liquidazione d'indennità varie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	511	1593
31 »	Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio, per biciclette militari	522	1605
	EQUIPAGGIAMENTO.		
18 gen. 1909	Trasformazione di finimenti per carretta da battaglione tipo alpino	31	80
22 »	Adozione del berretto di fatica, di tela di cotone color bigio	38	99
29 »	Adozione dello zaino di sanità, mod. 1908	51	122
3 febb. 1909	Adozione dell'uniforme da campagna di panno grigio verde	59*	135
30 apr. 1909	Equipaggiamento individuale ed armamento dei marescialli addetti al comando del corpo di stato maggiore	184*	598
12 agos. 1909	Adozione di nuovi tipi di oggetti di vestiario e biancheria per infermi	335	999
22 sett. 1909	Descrizione e conti di costruzione degli oggetti di corredo costituenti l'uniforme da campagna di panno grigio-verde, e di quelli costituenti l'equipaggiamento mod. 1907 di tela grigia. — Adozione e modificazione di altri oggetti di corredo	386	1160
5 ott. 1909	Adozione del tessuto di canape per l'allestimento delle cinghie di sella	402	1349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 ott. 1909	Adozione di un nuovo zainetto di sanità per ciclisti, mod. 1909, con telaio	408	1355
13 »	Istruzione e conto relativi alla chiodatura pesante alternata dagli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi . .	410	1356
19 »	Bisacce di tela olona coperte di pelo pei marescialli dei reggimenti di artiglieria da campagna e del treno del genio. . . .	419	1370
27 »	Adozione di una borraccia di alluminio con coreggia per portaferiti	432	1425
27 »	Adozione di un nuovo pacchetto da medicazione, mod. 1908	433	1425
27 »	Cassetta per contenere boccette di brodo concentrato.	434	1426
27 »	Adozione di una nuova coppia borse di sanità per armi a cavallo, mod. 1909. . .	435	1426
10 dic. 1909	Istruzione e conti relativi alla chiodatura pesante alternata degli stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi. . .	487	1555
15 »	Piastrino di riconoscimento per la truppa .	495	1569
20 »	Berretto di fatica per i sottufficiali. . . .	505	1587
	GIUSTIZIA MILITARE.		
29 gen. 1909	Personale d'istruzione nei tribunali militari.	52*	123
3 febb. 1909	Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari. .	57	133
12 mar. 1909	Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari. .	118	311

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
2 gen. 1909	Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1909	3	6
8 »	Corso geodetico-topografico per ufficiali di artiglieria.	10	13
11 febb. 1909	Scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna	66	141
20 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910. — Preavviso . . .	79	165
23 »	Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare.	82	244
3 mar. 1909	Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1909	102	274
3 »	Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1909	103	274
4 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. . . .	105	300
10 »	Corso di areonautica per ufficiali subalterni del genio presso la brigata specialisti .	114	306
19 »	Corso annuale d'istruzione per eliografisti delle truppe da montagna.	123	316
19 »	Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910.	124	317
14 apr. 1909	Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna.	161	525

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1909	Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91 caricate in modo speciale.	167	541
22 »	Scuole di tiro ed esercitazioni per l'artiglieria nell'anno 1909	169	545
23 »	Ufficiali che hanno frequentato il 4° corso della scuola centrale di tiro da campagna.	171	551
5 mag. 1909	Norme per le gare fra ufficiali e fra sottufficiali con annesso regolamento per la gara di scherma divisionale.	193	621
10 »	Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91 caricate in modo speciale.	199	627
13 »	Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, nel 1909	201	628
19 »	Ufficiali che hanno frequentato il 5° corso della scuola centrale di tiro da campagna.	209	647
20 »	Scuola di tiro per alcuni reggimenti di artiglieria	210	648
2 giug. 1909	Ufficiali che hanno frequentato il 6° corso della scuola centrale di tiro da campagna.	223	671
18 »	Varianti alle disposizioni per le esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	246	758
23 lug. 1909	Corso ferroviario di stazione.	306	948
12 agos. 1909	Esercitazioni dell'accademia militare al campo di S. Maurizio	333	998
2 sett. 1909	Corso di perfezionamento nell'equitazione di sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di maniscalcia	367	1134
9 »	Corsi d'istruzione automobilistici presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma	373	1140

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 sett. 1909	Corso di perfezionamento nell'equitazione pei sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di mascalcia (Varianti all'*Atto* 57 del 1906)	392	1317
21 »	2° corso d'istruzione automobilistica presso il distaccamento della brigata ferrovieri in Roma	424	1373
31 ott. 1909	Foglietti fac-simile dei bersagli mod. 943 occorrenti per una prima distribuzione . .	444	1436
12 nov. 1909	Corso speciale di istruzione per gli ufficiali al materiale dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo.	461	1448
26 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . .	472	1477
2 dic. 1909	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	478	1507
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
12 gen. 1909	Legge n. 12 concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	29	66
	MATRICOLA.		
24 mag. 1909	Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria.	213	653
24 »	Passaggio alla milizia mobile di militari della classe 1880	214	654
24 »	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1882 di cavalleria	215	654

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° ott. 1909	Certificati d'inscrizione ai ruoli, copie di fogli matricolari o di stati di servizio da rilasciarsi nell'interesse d'inscritti della leva di mare sulla classe 1889.	400	1346
15 dic. 1909	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi	493	1568
15 »	Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1909 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro	494	1569
31 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1910	519	1600
	MILITARI DI TRUPPA.		
8 gen. 1909	Istituzione presso l'84° reggimento fanteria a Catania del corso allievi ufficiali di complemento che doveva costituirsi presso l'89° reggimento a Messina	11	16
14 »	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889	18	41
14 »	Attendenti per gli ufficiali addetti all'istituto geografico militare	20	59
15 »	Ricovero dei sottufficiali convalescenti . .	23	61
15 »	Riammissione in servizio di militari in congedo.	24	62
22 »	Cariche speciali dei sottufficiali	37	97
26 »	Proroga della presentazione alle armi degli aspiranti allievi ufficiali di complemento dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro (circondario di Monteleone) che dovrebbero iniziare il corso il 1° febbraio prossimo.	45	107

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 gen. 1909	R. decreto n. 24 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1909	62	137
12 febb. 1909	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889	68	142
18 »	Militari in licenza straordinaria in attesa di congedo che incorrono in reati	77	164
26 »	Militari in licenza illimitata dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro . .	92	262
26 »	Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento e di allievi sergenti.	93	264
26 »	Ricovero nei manicomi di militari di truppa alienati.	95*	265
13 mar. 1909	Sottufficiali del corpo invalidi e veterani .	120	314
22 »	Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1889.	128	325
27 »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	134	355
1° apr. 1909	R. decreto n. 166 di chiamata alle armi per istruzione nell'anno 1909 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	141	475
9 »	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	142	476
5 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1909-910	145	495
9 »	R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, concernente le operazioni di leva nei circondari delle provincie di Messina e Reggio Calabria. — Istruzioni relative.	151	509
9 »	Norme per la prima applicazione del servizio sedentario	153	516

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 apr. 1909	Ammissione ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 16 maggio 1909 . .	162	526
23 »	Iscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia. .	172	552
27 »	Disposizioni complementari pel servizio della leva all'estero.	179	562
27 »	Elenchi degli impieghi ai quali possono aspirare i sottufficiali del R. esercito e del corpo reali equipaggi e gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina	180	581
2 mag. 1909	R. decreto n. 220 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . .	190	603
6 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909.	191	612
5 »	Rilascio del nulla osta pel passaporto pei militari di 2ª categoria della classe 1888. .	195	623
6 »	Personale di governo dei depositi cavalli stalloni.	198	625
24 »	Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria	213	653
24 »	Passaggio alla milizia mobile di militari della classe 1880	214	654
24 »	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1882, di cavalleria	215	654
26 »	Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia	218	655
26 »	R. decreto n. 266 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 di militari di 2ª categoria della classe 1888 in congedo illimitato	220	658

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 mag. 1909	Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1888 . .	221	659
4 giug. 1909	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale	225	679
16 mag. 1909	R. decreto n. 303 per revoca di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	228	707
6 »	R. decreto n. 272 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito	237	731
21 giug. 1909	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.	248	760
25 »	Militari congedandi che chiedono di essere avviati all'estero	257	773
25 »	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	258	774
25 »	Ammissione anticipata all'istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1889 . .	259	777
25 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale	260	778
2 lugl. 1909	Nomina dei sottufficiali capifanfara di cavalleria.	271	844
11 »	Legge n. 469 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1889	296	932
23 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	304	946

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 lugl. 1909	Legge n. 506 sulle rafferme per i militari del R. esercito	309	956
18 agos 1909	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma . .	342	1014
20 »	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, dei rivedibili di due leve arruolati con la classe 1888 ed invio in licenza straordinaria in attesa del congedo di militari della classe 1887 .	346	1018
24 »	Ammissione di sottufficiali d'artiglieria nel ruolo degli aspiranti all' impiego di guarda batteria nei forti.	351	1037
25 »	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1909	354	1039
25 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	355	1051
26 »	Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento e allievi farmacisti militari di complemento	356	1058
26 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile	357	1084
27 »	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° dicembre 1909. .	358	1101
27 »	Norme ed istruzioni per l'applicazione della legge 19 luglio 1909, n 506, che fissa le rafferme per i militari del R. esercito. .	359	1115
30 »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	361	1125

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 sett. 1909	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	366	1131
2 »	Corso di perfezionamento nell'equitazione di sottufficiali delle armi a cavallo e corso militare di mascalcia	367	1134
13 »	Attendenti di ufficiali inferiori, con diritto a razione foraggio, che cambiano di destinazione	381	1149
30 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1889 e dei militari di 1ª categoria della classe 1888 lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi .	397	1327
5 ott. 1909	Militari di truppa da sottoporsi a visita diretta dell'ispettorato di sanità militare. .	401	1349
15 »	Chiamata alle armi della classe 1889. . .	415	1366
26 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	431	1424
31 »	Iscrizione di sottufficiali nel ruolo degli aspiranti alla nomina di capo-operaio presso i laboratori reggimentali di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . .	445	1437
3 agos. 1909	R. decreto n. 702 che approva modificazioni al regolamento sullo stato di sottufficiali .	470	1457
2 dic. 1909	Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . .	479	1508
9 »	Invio in congedo illimitato di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1888 ed invio in licenza straordinaria in attesa del congedo di alcuni militari della classe 1887.	483	1529

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1909	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1889 e dei militari di 1ª categoria della classe 1888 lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi di alcuni comuni del circondario di Patti .	490	1559
15 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi	493	1568
15 »	Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1909 hanno compiuto o compiono il 39° dell'età loro . .	494	1569
16 »	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1890.	497	1570
17 »	Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento	503	1581
23 »	Presentazione alle armi di militari residenti all'estero lasciati in congedo illimitato agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763 . . .	515	1596
31 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1910	519	1600
31 »	Soppressione di allievi farmacisti di complemento e di allievi ufficiali di complemento .	521	1604
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
10 dic. 1908	R. decreto n. 788 che approva varianti al regolamento per il servizio e la contabilità dei fondi e delle spese dell'esercito mobilitato.	96	267
10 »	R. decreto n. 789 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra	97	269

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 dic. 1908	R. decreto n. 790 che approva varianti al regolamento per il servizio postale in tempo di guerra	98	270
10 »	R. decreto n. 791 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra	99	271
	ONORIFICENZE.		
16 mag. 1909	Concessione della medaglia d'argento alle bandiere del 51° e 52° reggimento fanteria. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	205	640
16 »	Commutazione in medaglie al valor militare d'oro e d'argento, di tre delle menzioni onorevoli ottenute dai bersaglieri nelle campagne di guerra del 1859 (7° battaglione) e del 1866 (23° e 25° battaglione). — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo.	206	642
17 giug. 1909	Concessione della medaglia d'argento al valor militare alla bandiera della legione allievi carabinieri. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	244	756
6 mag. 1909	R. decreto n. 338 per la istituzione di attestati di benemerenza in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e in Sicilia	347	1031
25 lug. 1909	R. decreto n. 567 riguardante la commissione per il conferimento di una medaglia alle persone ed agli enti benemeriti per soccorsi ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e in Sicilia .	348	1034
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
25 agos. 1908	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	435	359

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1909	R. decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza agli ufficiali generali .	136*	463
15 lugl. 1909	Legge n. 473 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	288	912
15 »	R. decreto che apporta modificazioni all'ordinamento degli alpini, della cavalleria e dell'artiglieria da montagna	289	914
16 »	Disposizioni esecutive per l'attuazione del nuovo ordinamento della cavalleria	290	918
15 »	R. decreto col quale l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria cessa di essere alla temporanea dipendenza dell'ispettorato generale del genio.	308	955
31 »	Disposizioni esecutive per l'attuazione del nuovo ordinamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna	314	966
10 sett. 1909	Disposizioni esecutive per l'attuazione del nuovo ordinamento della cavalleria	377	1144
16 »	Formazione dei nuovi reggimenti di cavalleria	383	1157
16 »	R. decreto che apporta modificazioni all'ordinamento degli alpini	391	1315
28 ott. 1909	Trasferimento di una compagnia dal 2° al 1° reggimento artiglieria da costa	438	1431
8 »	R. decreto n. 701 che sostituisce l'art. 1 del R. decreto 30 gennaio 1908, n. 50, relativo al trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti . .	441	1433
23 sett. 1909	R. decreto n. 709 che costituisce una brigata autonoma del genio, con la denominazione di « Brigata specialisti ». . . .	464	1451

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PENSIONI.		
2 agos. 1909	Provvedimenti pel collocamento a riposo e in riforma e per l'accertamento delle infermità dei militari	318	970
9 sett. 1909	Domande di pensione privilegiata	371	1138
12 nov. 1909	Ufficiali in posizione ausiliaria, in servizio temporaneo, ricollocati nella predetta posizione	462	1449
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
11 gen. 1909	Specchio di caricamento delle infermerie avanzate	15	39
13 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	17	41
15 »	Decreto ministeriale 4 giugno 1908 e relativa istruzione circa le pubblicazioni militari e documenti di trasporto e di identificazione personale	32	83
22 »	Varianti all'istruzione sulle munizioni. . .	39	102
2 febb. 1909	Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio	55	132
2 »	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare .	56	132
16 »	Variante all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali	76	164
19 »	Specchio di caricamento dello zaino di sanità mod. 1908	78	165
23 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	83	247
24 »	Specchio di caricamento n. 22 relativo alle dotazioni di materiale sanitario per piazze forti e sbarramenti	84	248
25 »	Istruzione sul passaggio di piccoli corsi d'acqua	86	254

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
25 febb. 1909	Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. . . .	87
2 mar. 1909	Varianti agli specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario . . .	104
9 »	Quaderni dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	113
11 »	Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini .	115
23 »	Istruzione per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare . .	130
23 »	Istruzione sul materiale di servizio generale e da cucina. — Tavole di disegno . . .	134
9 apr 1909	Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	150
20 »	Aggiunte e varianti alla monografia sulle torrette corazzate per cannoni a caricamento rapido da 57.	166
23 »	Regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali)	174
26 »	Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento	176
26 »	Quaderni di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio	177
29 »	Varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa	182
30 »	Varianti al regolamento n. 1 per la pubblicazione e la tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore pel R. esercito	183
30 »	Varianti all'istruzione sulla telegrafia a segnali (edizione 1904)	186
5 mag. 1909	Norme per le gare fra ufficiali e fra sottufficiali con annesso regolamento per la gara di scherma divisionale.	193

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 mag. 1909	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	194	623
18 »	Talloncini di varianti a varie istruzioni	207	645
18 »	Varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria	208	646
22 »	Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume I — per la truppa	212	649
5 giug. 1909	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni di commissariato e per le compagnie di sussistenza	227	704
11 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.	236	729
16 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	241	754
16 »	Aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra — parte II — servizio delle intendenze	242	755
16 »	Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa	243	755
23 »	Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio. — Fascicolo III	252	766
24 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	253	767
29 »	Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	265	824
29 »	Aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I.	266	824
1° lugl. 1909	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.	268	828
6 »	Istruzione sui parchi del genio di corpo d'armata e di armata e sui depositi centrali del genio	276	866

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 lugl. 1909	Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	277	867
13 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	283	895
20 »	Pubblicazioni in vendita presso l'istituto geografico militare	300	943
27 »	Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	312	963
5 agos. 1909	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	321	982
5 »	Varianti al regolamento sul reclutamento del R. esercito ed elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare	323	983
10 »	Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	327	992
11 »	Varianti all'appendice II all'istruzione sul servizio delle batterie da costa (riservata)	328	992
11 »	Varianti al manuale per i sottufficiali guarda batteria	329	993
12 »	Regolamenti di esercizi per le sezioni di mitragliatrici (bozze di stampa)	331	993
16 »	Istruzione sull'uso dei forni rotabili a produzione continua modello Weiss (riservata)	339	1012
17 »	Richieste suppletive di pubblicazioni militari	340	1013
18 »	Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio e da fortezza	341	1014
25 »	Memoria descrittiva di un nuovo sistema di bagno a doccia per la truppa	352	1038
14 »	Varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa	360	1125

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 agos. 1909	Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul caricamento della salmerie di taluni corpi eventualmente destinati ad operare in montagna	369	1138
10 »	Memoria descrittiva di un nuovo sistema di bagno a doccia per la truppa.	378	1145
10 »	Varianti al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito	384	1159
28 sett. 1909	Varianti al regolamento pel servizio territoriale.	393	1317
12 ott. 1909	Pubblicazione dello specchio di caricamento dello zainetto di sanità per ciclisti modello 1909.	409	1355
14 »	Varianti al regolamento per la scuola di guerra	414	1366
16 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	417	1367
19 »	Istruzioni amministrative sommarie per l'impianto dei servizi d'intendenza	418	1369
27 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento della coppia borse di sanità per armi a cavallo modello 1909.	436	1426
2 nov. 1909	Varianti alla istruzione sul servizio delle artiglierie da costa.	446	1437
2 »	Varianti alle tavole di tiro del cannone da 149-G e 149-A a sfera.	447	1437
2 »	Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Parte I.	448	1438
3 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, presso i corpi	451	1439
8 »	Istruzione sull'affardellamento del corredo per le truppe a piedi	453	1441

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 nov. 1909	Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	454	1442
8 »	Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria indigena del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	455	1443
9 »	Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	459	1447
15 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	466	1453
30 »	Pubblicazione del fascicolo n. 15 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	475	1505
16 dic. 1909	Pubblicazione del fascicolo n. 8 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito	496	1570
16 »	Quaderno dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio	498	1578
18 »	Seconda serie di varianti al regolamento di esercizi per la fanteria	504	1582
21 »	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1910	507	1588
22 »	Varianti al manuale pei sottufficiali guarda batterie.	513	1595
26 »	Istruzione sull'apparato microtelefonico da campo mod. Anzalone	516	1597
	RECLUTAMENTO.		
24 dic. 1908	Legge n. 730 che apporta modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito . .	1	1
1° gen. 1909	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1909	2	2

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mag. 1909	Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 273 col quale sono apportate varianti al regolamento sul reclutamento ed all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare	238	746
	SCUOLE MILITARI.		
26 gen. 1909	Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola militare.	44	107
11 febb. 1909	Scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna	66	141
4 mar. 1909	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . .	105	300
31 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1909-910	139	465
5 apr. 1909	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1909-910	145	495
5 »	Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia per l'anno scolastico 1909-910 . .	146	497
17 »	Ammissione negli istituti militari per l'anno scolastico 1909-910	165	539
22 »	Scuole di tiro ed esercitazioni per l'artiglieria nell'anno 1909	169	545
13 mag. 1909	Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, nel 1909	201	628
20 »	Scuola di tiro per alcuni reggimenti di artiglieria.	210	648
26 »	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.	219	656

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 giug. 1909	Ammissione gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1909-910. . .	224	673
8 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari aggiunti di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria	231	709
21 »	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.	248	760
8 lug. 1909	Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1909-910.	280	870
2 agos. 1909	Concorso per la nomina d'insegnanti militari	317	970
6 »	Ammissione al 3° corso dell'accademia militare.	324	984
12 »	Esercitazioni dell'accademia militare al campo di S. Maurizio	333	998
22 ott. 1909	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	426	1393
22 »	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare.	427	1396
22 »	Concorso per la nomina d'insegnante militare aggiunto di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria.	428	1420
8 nov. 1909	Concorso per la nomina di insegnante militare aggiunto presso la scuola centrale di tiro di fanteria	456	1144
26 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . .	472	1477
21 dic. 1909	Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e l'accademia militare . .	508	1590
23 »	Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola militare.	514	1595

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
18 gen. 1909	Trasformazione di finimenti per carretta da battaglione tipo alpino	31	80
24 dic. 1908	R. decreto di nomina di un consulente scientifico del R. polverificio sul Liri . . .	54	131
8 febb. 1909	Piccozze disponibili	64	141
24 »	Norme amministrative per l'istituzione ed il conteggio di una scorta intangibile di materie prime, strumenti ed attrezzi di lavoro, presso le direzioni e stabilimenti d'artiglieria	85*	249
10 dic. 1908	R. decreto n. 789 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra	97	269
24 mag. 1909	Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria	216	655
11 giug. 1909	Formazione di una sezione staccata d'artiglieria a Treviso.	234	728
23 »	Falci fienaie disponibili presso la direzione d'artiglieria di Torino	250	764
2 lug. 1909	Versamento dei congegni a riflessione per la verifica del puntamento delle armi portatili	372	848
10 sett. 1909	Formazione di una sezione staccata d'artiglieria a Brindisi.	379	1145
5 ott. 1909	Adozione del tessuto di canape per l'allestimento delle cinghie di sella	402	1349
13 »	Personale specialista permanente per impianti telemetrici delle batterie da costa . . .	411	1358
13 »	Notizie da fornirsi dai corpi circa il funzionamento delle cassule di cartucce per armi mod. 91, 74 e 89	416	1366

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1909	Personale specialista permanente per impianti telemetrici delle batterie da costa . . .	440	1431
17 nov. 1909	Istituzione di una sezione staccata d'artiglieria a Spilimbergo	468	1454
	SERVIZIO DEL GENIO.		
22 gen. 1909	Dipendenza dell'officina del genio di Pavia e delle colombaie militari	36	97
14 »	R. decreto del n. 51 che modifica due articoli del regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare in data 8 agosto 1895	81	243
27 giug. 1909	Legge n. 388 che autorizza la spesa di lire 250,000 per provvedere all'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del palazzo del Ministero della guerra . . .	275	865
2 agos. 1909	Sedi dei comandi del genio (truppe). . .	316	970
4 »	Somministrazioni a pagamento immediato ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio di Pavia.	320*	982
10 sett. 1909	Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio per biciclette militari	375	1141
31 dic. 1909	Prezzo degli oggetti di gomma allestiti presso l'officina di costruzione del genio per biciclette militari	522	1605
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
7 gen. 1909	Reclutamento dei capitani commissari. . .	8	14
22 febb. 1909	Esami di ammissione al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra.	90	257

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 apr. 1909	Fornitura dei combustibili occorrenti alle regie truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna.	157	320
4 giug. 1909	Disposizioni per l'attuazione del nuovo ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato	226	702
23 »	Riparto del personale fra le direzioni, le sezioni staccate e gli uffici locali di commissariato	249	761
22 ott. 1909	Servizio dei viveri per la truppa durante l'anno 1910	425	1374
16 sett. 1909	R. decreto n. 717 portante modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 dicembre 1904, n. 702, che stabilisce l'ordinamento amministrativo dei magazzini centrali militari e approva il regolamento per il servizio dei magazzini stessi	471	1471
	SERVIZIO SANITARIO.		
11 gen. 1909	Pubblicazione dello specchio di caricamento delle infermerie avanzate	15	39
29 »	Adozione dello zaino di sanità, mod. 1908 .	51	122
4 febb. 1909	Statistica sanitaria	60	135
19 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento dello zaino di sanità mod. 1908	78	165
24 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento n. 22, relativo alle dotazioni di materiale sanitario per piazze forti e sbarramenti. .	84	248
5 mar. 1909	Visite medico-legali ai sottufficiali della R. guardia di finanza	106	301
31 »	Ammissione alle cure kinesiterapiche . . .	138	464

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 apr. 1909	Cure balneari	144	494
5 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 3° trimestre dell'anno 1908	147	504
9 »	Uso delle stellette per parte del personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra	156	520
29 »	Stato sanitario del R esercito durante il 4° trimestre dell'anno 1908	181	594
3 mag. 1909	Servizio balneario militare	188	600
20 lug. 1909	Concessione di ribasso agli ufficiali e sottufficiali sulle cure e sulla pensione nelle terme di Battaglia	302	945
2 agos 1909	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per otto posti di tenente medico nella R. marina	315	969
5 »	Cure balneari	322	983
12 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 4° trimestre dell'anno 1909	322	994
12 »	Adozione di nuovi tipi di oggetti di vestiario e biancheria per infermi	335	999
20 »	Assistenti onorari alle cliniche universitarie.	345	1017
1° sett. 1909	Servizio balneare	365	1130
10 »	Servizio balneare	374	1141
12 ott. 1909	Adozione di un nuovo zainetto di sanità per ciclisti, mod. 1909, con telaio.	408	1355
12 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento dello zainetto di sanità per ciclisti, mod. 1909	409	1355
27 »	Adozione di una borraccia di alluminio con coreggia per portaferiti	432	1425

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 ott. 1909	Adozione di un nuovo pacchetto da medicazione mod. 1908.	433	1425
27 »	Cassetta per contenere boccette di brodo concentrato	434	1426
27 »	Adozione di una nuova coppia borse di sanità per armi a cavallo mod. 1909. . .	435	1426
27 »	Pubblicazione dello specchio di caricamento della coppia borse di sanità per armi a cavallo modello 1909	436	1426
28 »	Stato sanitario del R. esercito durante il 2° trimestre dell'anno 1909	437	1427
9 nov. 1909	Adozione di nuovi tipi di materiale pel servizio sanitario di guerra	457	1444
7 dic. 1909	Visite mediche legali ad ex guardie di finanza aspiranti alla riammissione nel corpo . .	482	1529
9 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per sette posti di tenente medico nella R. marina	485	1532
20 »	Cure kinesiterapiche	518	1600
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
22 gen. 1909	Dipendenza dell'officina del genio di Pavia e delle colombaie militari.	36	97
4 lug. 1909	R. decreto col quale si apporta un'aggiunta al n. 5 del regolamento pel servizio territoriale.	282	894
	SERVIZIO VETERINARIO.		
2 mar. 1909	Pubblicazione di varianti agli specchi di caricamento regolamentari del materiale veterinario.	101	274

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mar. 1909	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito	104*	275
6 mag. 1909	Spese di malleinameuto dei cavalli d'ufficiali destinati per la Sardegna	197*	624
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
28 gen. 1909	Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia	46*	109
29 sett. 1909	Permanenza degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario	395*	1317
1° ott. 1909	Norme per la concessione delle aspettative speciali istituite coll'art. 4 della legge 19 luglio 1909, n. 493.	398	1345
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
7 gen 1909	Decreto ministeriale che concede un indennizzo agli ufficiali che erano in forza ai comandi, corpi ed uffici stanziati nelle località di Calabria e di Sicilia danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908. . .	5	9
16 »	Norme per il pagamento dell'indennizzo per ricostituire l'uniforme e l'equipaggiamento personale agli ufficiali danneggiati dal terremoto.	30	78
7 febb. 1909	R. decreto n. 74 che concede l'assegno della indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di quelli devastati dal terremoto	75	163
18 »	R. decreto n. 129 che stabilisce le indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito	129*	345
31 mar. 1909	Applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 335.	140*	471

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1909	Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per più di sei mesi	168*	542
15 »	R. decreto n. 221 che concede l'indennità di missione ridotta ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di quelli devastati dal terremoto	204	639
20 mag. 1909	R. decreto che stabilisce uno speciale soprassoldo per i carabinieri distaccati a Mongtsen	263	809
20 giug. 1909	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1909-910	281	871
9 agos. 1909	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1909-910. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	349	1035
5 »	Decreto ministeriale col quale si determinano le somme assegnate alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria per spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1909-910 .	368	1135
27 sett. 1909	Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1909-910.	407	1353
14 ott. 1909	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati da alcuni militari di truppa alloggiati fuori caserma.	413	1365
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
4 febb. 1909	Uso dei campi di tiro sociali e militari per parte dei riparti del corpo nazionale V. C. A.	61	135

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	TRASPORTI.		
11 gen. 1909	Viaggi delle famiglie di ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio.	14	39
15 »	Documenti pei trasporti in conto corrente dei materiali delle amministrazioni militari.	22	60
28 »	Modificazione all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia di materiali	47*	110
16 febb. 1909	Variante all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali.	76	164
12 mar. 1909	Viaggi a tariffa differenziale sulle ferrovie dello Stato	116	307
31 »	Contabilità della cessata impresa trasporti militari del IV lotto	137	464
11 giug. 1909	Libretti di viaggio degli ufficiali collocati in congedo provvisorio.	233	728
19 lug. 1909	Reclami all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per differenze di tasse o indennizzi in caso di ritardata resa	299	943
20 »	Viaggi degli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio	301	944
12 agos. 1909	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	334	998
30 »	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie degli impiegati ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, degli operai degli stabilimenti militari nonchè delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa	362	1128

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1909	Trasporto a tariffa militare del bagaglio degli ufficiali e dei marescialli	372	1139
29 lugl. 1909	R. decreto n. 624 che apporta varianti al regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari.	380	1147
30 ott. 1909	Esercizio della ferrovia Camposampiero-Montebelluna	443	1435
26 nov. 1909	Bollettini e cartellini per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute	473	1480
2 dic. 1909	Abbonamenti pei viaggi sulle ferrovie dello Stato degli impiegati delle ammistrazioni centrali e provinciali dello Stato . . .	477*	1506
10 »	Trasporti di materiali della Croce rossa italiana	488	1553
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
20 dic. 1908	Legge n. 720 sul richiamo di capitani dalla posizione ausiliaria per servizi contabili .	13	38
16 gen. 1909	Concorso per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio permanente	27	65
26 mar. 1909	Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio permanente .	132	352
1° apr. 1909	R. decreto n. 166 di chiamata alle armi per istruzione nell'anno 1909 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	141	475
9 »	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	142	476
22 »	Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per più di sei mesi.	168*	542

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mag. 1909	R. decreto n. 220 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . .	190	603
6 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909.	191	612
14 »	Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	202	636
4 giug. 1909	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale	225	679
16 mag. 1900	R. decreto n. 303 per revoca di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	228	707
25 giug. 1909	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale	260	778
26 lug. 1909	Invio in congedo di sottotenenti veterinari di complemento con anzianità 10 settembre 1908	310	962
13 agos. 1909	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1910.	336	1008
16 »	Invio in congedo dei sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare .	337	1011
26 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile	357	1084
29 sett. 1909	Permanenza degli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario	395*	1317

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 nov. 1909	Ufficiali in posizione ausiliaria in servizio temporaneo, ricollocati nella predetta posisione	462	1449
9 dic. 1909	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di fanteria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	486	1533

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali.	136
Pubblicazioni della scuola di guerra	156
Prezzo del volume I dell'*Annuario militare* del 1909 e dei relativi estratti.	157
Prezzo dei volumi II e III dell'*Annuario militare* del 1909 .	323
Cinquantenario della campagna del 59	637
Calendario generale del Regno pel 1909.	1010
Distribuzione straordinaria della circolare n. 386 del *Giornale militare* corrente anno	1347
Pubblicazioni del corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra	1440
Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1910	1556
Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1910	1557
Giornale militare e *bollettino ufficiale* per l'anno 1910 . . .	1584
Rivista militare italiana per l'anno 1910	1584

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale.

Numero delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Berretto di fatica di tela di cotone color bigio. . . .	38
1	Stelletta a 5 punte per il personale dell'associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.	156
1	Chiodatura pesante alternata da applicarsi agli stivaletti con gambaletto da militari delle armi a piedi	410

PREZZO DEL PRESENTE INDICE L. 0,55

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1909 — 9 gennaio

1908 DICEMBRE 24. — Legge n. 730 che apporta modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 1.

GENNAIO 1°. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1909, *pag.* 2.

- 2. — Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1909, *pag.* 6.
- 2. — Concorso per la nomina di insegnanti militari, *pag.* 9.
- 7. — Decreto ministeriale che concede un indenizzo agli ufficiali che erano in forza ai comandi, corpi e uffici stanziati nelle località di Calabria e di Sicilia danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, *pag.* 9.
- 7. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), *pag.* 10.
- 7. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (puro-sangue), *pag.* 13.
- 7. — Reclutamento dei capitani commissari, *pag.* 14.
- 8. — Conteggio dei materiali e delle somministrazioni fatte ai danneggiati dal terremoto. — Materiali di corredo; di servizio generale e da cucina; e pel servizio sanitario, spediti nei luoghi del terremoto o ceduti a comitati, squadre di soccorso ecc., *pag.* 14.
- 8. — Corso geodetico-topografico per ufficiali d'artiglieria, *pag.* 15.
- 8. — Istituzione presso l'84° reggimento fanteria a Catania del corso allievi ufficiali di complemento che doveva costituirsi presso l'89° reggimento a Messina, *pag* 16.

CIRCOLARE N. 1. — **Legge n. 730 che apporta modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.** — 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655, è sostituito il seguente:

I militari in congedo possono essere chiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma di assegnazione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio o per distretto militare.

Ogni chiamata avrà luogo per decreto reale; ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

A scopo d'istruzione, i militari ascritti alla seconda categoria possono essere chiamati alle armi una o più volte, ma per un tempo non superiore, in complesso, a sei mesi.

Il ministro della guerra ha facoltà di concedere dispense da dette chiamate a coloro che coprano determinati impieghi e si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE. CASANA.

N. **2. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1909.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° gennaio.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1909, avvertendo:

a) che sebbene v'abbiano classi per le quali non venne pel passato stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alla medesima uomini provenienti da altre precedenti leve, i quali, in ragione del numero d'estrazione, conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

b) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, rimangono ascritti all'esercito permanente, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 e 1875.

Tutte le armi.

1ª categoria	}	Milizia territoriale.
2ª id.		
3ª id.		

CLASSE DI LEVA 1876.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	Esercito permanente.
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi . . .	Milizia mobile.
	Carabinieri reali (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26	
2ª categoria	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	Milizia territoriale.
3ª categoria	. . . . .	

CLASSI DI LEVA 1877 e 1878.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	Esercito permanente.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi . . .	Milizia mobile.

1ª categoria	Carabinieri reali (meno i sottufficiali)	Milizia territoriale.
2ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26	Esercito permanente.
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1877.

1ª categoria	Carabinieri reali (meno i sottufficiali).	Esercito permanente.
	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi). .	Milizia mobile.
2ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	Esercito permanente.
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA

1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888.

Tutte le armi.

1ª	categoria.	Esercito permanente.
2ª	id.	
3ª	id.	Milizia territoriale.

Riassumendo, la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:

Armi e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Militari delle compagnie operai d'artiglieria	1ª	1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876.	—	1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870.
Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali)	1ª	1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879.	—	1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870.
Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni)	1ª e 2ª	1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880.	1879, 1878, 1877, 1876.	1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870.
Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	1ª e 2ª	1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877.	—	1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870.
Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	3ª	—	—	1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sotto prefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione, di fronte agli obblighi del servizio militare.

Il Ministro — CASANA.

N. 3. — **Corsi d'istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1909.** — (Gabinetto militare). — 2 gennaio.

1. Nell'anno corrente avranno luogo, presso la suddetta scuola, i seguenti corsi sui lavori da zappatore:

Corsi di truppa.

1° corso — dal 25 febbraio al 28 aprile.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) per ciascuno dei reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi d'armata IX, X, XI e XII; più gli zappatori (graduati o soldati che non abbiano frequentato il corso zappatori presso la suddetta scuola) delle compagnie ciclisti dei reggimenti bersaglieri stanziati nei territori degli ultimi sei corpi d'armata.

Questi ultimi (zappatori ciclisti, che non possono aspirare al grado di caporale maggiore zappatore), dovendo prender parte solo alle istruzioni sulle comunicazioni telefoniche ed alle esercitazioni sull'impiego degli esplosivi, si presenteranno alla scuola centrale di tiro la sera del 15 aprile. I comandanti dei reggimenti bersaglieri interessati, notificheranno al comando della scuola il numero dei ciclisti che interverranno al corso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la loro presentazione, affinchè detto comando possa, in tempo, provvedere per il loro alleggiamento e vettovagliamento.

2° corso — dall'11 maggio al 12 luglio.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi di armata I, II, III, VI e per ciascuno dei battaglioni alpini a qualsiasi circoscrizione appartengano.

3° corso — dal 5 ottobre al 7 dicembre.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi di armata IV, V, VII, VIII; più gli zappatori (graduati e sol-

dopo la distribuzione del 18 corrente, parteciperanno gli altri ufficiali indicati di seguito e classificati coi numeri d'ordine dal 47 al 60.

Ambedue le distribuzioni saranno effettuate sotto l'osservanza delle norme contenute nella circolare sopra ricordata e di quelle stabilite nell'*Atto* 179 del 1899, modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

I cavalli potranno esaminarsi nel giorno precedente alla distribuzione e saranno presentati agli ufficiali con le norme stabilite dal n. 22 del citato *Atto* 179 del 1899.

Terminata l'una e l'altra distribuzione, gli ufficiali che intendessero concorrere al prelevamento dei cavalli, tuttora rimasti disponibili, potranno rivolgere domanda al proprio comandante di corpo o capo di servizio.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Elenco nominativo degli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) presso la scuola di cavalleria.

1ª DISTRIBUZIONE.

1.	Cap. S. M.	Garbasso Alberto, Ministero guerra.
2.	Id.	Magnino Giovanni, II corpo armata.
3.	Id.	Asinari di S. Marzano cav. Enrico, IX id.
4.	Mag. S. M.	Poggi cav. Rosolino, divisione militare Torino.
5.	Ten. gen.	Goggia comm. Vincenzo, id. id. Chieti.
6.	Id.	Cadorna conte Luigi, id. id. Napoli.
7.	Magg. gen.	Guerrero comm. Edoardo, brigata Forlì.
8.	Id.	Panizzardi comm. Alessandro, id. Como.
9.	Capitano	Tosti di Valminuta cav. Luigi, ispettorato di cavalleria.
10.	Tenente	Brugnoli Pio, Nizza cavalleria (1°).
11.	Id.	Calosi Luigi, id. id.
12.	Id.	Arconati Carlo, id. id.
13.	Id.	Sgarzi Giovanni, Savoia cavalleria (3°).
14.	Capitano	Cerio Ernesto, Genova id. (4°).
15.	Ten. col.	Speck cav. Davide, lancieri di Novara (5°).
16.	Sottoten.	Bosio Antonio, id. id.
17.	Colonn.	Federzoni cav. Alberto, lancieri di Milano (7°).
18.	Tenente	Grego Guido, id. id.

19. Tenente Spada Roberto, lancieri di Milano (7°).
20. Capitano Anti Arturo, id. di Montebello (8°).
21. Id. Fainardi Roberto, id. di Firenze (9°)
22. Tenente Garibaldi cav. Alfredo, id. id.
23. Id. Verrone Roberto, id. id.
24. Colonnello Mossolin cav. Evaristo, id. Vittorio Emanuele II (10°).
25. Capitano Paveri marchese Lionello, id. id. id.
26. Tenente Barni Antonio, id. id. id.
27. Capitano Diotaiuti Roberto, cavalleggeri di Foggia (11°).
28. Tenente Pancamo Salvatore, id. id.
29. Id. Martorana Felice, id. id.
30. Id. Maresca Francesco, id. id.
31. Maggiore Ripanti cav. Luigi, id. di Lodi (15°).
32. Capitano Itzinger Arturo, id. di Lucca (16°).
33. Tenente Boccini Pietro, id. id.
34. Colonnello Bianchi-Mina cav. Giacomo, id. di Caserta (17°).
35. Tenente Zarone Tomaso, id. di Padova (21°).
36. Ten. colon. Clivio cav. Luigi, id. di Catania (22°).
37. Capitano Biasoli Aldo, id. id.
38. Tenente Strano Natale, id. id.
39. Id. Valsecchi Giulio, id. id.
40. Id. Palieri Alfredo, id. id.
41. Colonnello Nasalli-Rocca cav. Saverio, scuola guerra.
42. Tenente Puppini Torquato, id. id.
43. Maggiore D'Ayala-Godoy cav. Carlo, id. militare.
44. Id. Persico Matteo, id. id.
45. Capitano Agnoli cav. Luigi, id. di cavalleria.
46. Tenente Ortona Luigi, id. id.

2ª DISTRIBUZIONE.

47. Tenente Seyssel Alberto, Piemonte reale cavalleria (2°).
48. Id. Theodoli Clemente, Genova cavalleria (4°).
49. Id. Bacci Enrico, lancieri di Aosta (6°).
50. Id. Audenino Amedeo, id. di Milano (7°).
51. Capitano Florio Carlo, id. Firenze (9°).
52. Tenente Berrino Giovanni, id. Vitt. Em. II. (10°).
53. Capitano Paladini Guido, cavalleggeri di Foggia (11°).
54. Tenente Volpini Gio. Battista, id. di Lodi (15°).
55. Maggiore Lavagna cav. Francesco, id. di Lucca (16°).
56. Capitano Marazzani Corrado, id. id.
57. Maggiore Campeis cav. Enrico, id. di Caserta (17°).

58. Capitano Velini Gio. Battista, cavalleggeri di Caserta (17°).
59. Tenente D'Agata Ugo, id. id.
60. Id. Tappi Carlo, scuola militare.

N. 7. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro-sangue).** — (Direzione degli affari generali). — 7 gennaio.

Questo Ministero partecipa che gli ufficiali ammessi alla distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale *B* (puro-sangue) sono quelli indicati nel seguente elenco.

Tale distribuzione, sotto l'osservanza delle vigenti norme, avrà luogo in Pinerolo presso la scuola di cavalleria la mattina del 23 corrente.

I cavalli saranno colà visibili nei tre giorni precedenti la distribuzione e potranno anche, dietro richiesta al comandante della scuola, essere provati dagli ufficiali che aspirano al loro acquisto.

La concessione di essi però avrà luogo senza alcuna garanzia, ed in nessun caso ne sarà consentita la restituzione.

Per il Ministro — G. Prudente.

Elenco nominativo degli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro-sangue) presso la scuola di cavalleria.

1. Tenente Civalieri Pietro, Piemonte Reale cavalleria (2°).
2. Id. Salazar Diego, id. id.
3. Maggiore Calderari cav. Guglielmo, lancieri di Novara (5°).
4. Capitano Filippini Arnaldo, cavalleggeri di Lodi (15°).
5. Tenente Vatta Alfredo, id. di Piacenza (18°).
6. Capitano De Gresti Carlo, id. di Padova (21°).
7. Tenente Cardassi Vittorio, id. id.
8. Sottoten. Cerame Giuseppe, cavalleggeri di Vicenza (24°).
9. Tenente Barberis Enrico, scuola di guerra.
10. Mag. gen. Pugi comm. Rodolfo, scuola cavalleria.
11. Capitano Fè d'Ostiani conte Alfredo, id.
12. Tenente Iones Adriano, id.
13. Id. Agazzotti Camillo, id.
14. Id. Coeli Silvio, id.

N. 8. — **Reclutamento dei capitani commissari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 7 gennaio.

Colle norme di cui agli articoli 1 e 5 della legge 24 dicembre 1899, n. 399, che approva il regolamento pel reclutamento dei capitani commissari, sono aperte le ammissioni al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra per 15 tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo contabile militare, con almeno sei anni di anzianità di grado.

Il Ministro — CASANA.

N. 9. — **Conteggio dei materiali e delle somministrazioni fatte ai danneggiati dal terremoto. — Materiali di corredo; di servizio generale e da cucina; e pel servizio sanitario, spediti nei luoghi del terremoto o ceduti a comitati, squadre di soccorso ecc.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 8 gennaio.

I. Richiamandosi alla circolare 30 dicembre 1908, n. 495, il Ministero determina che i materiali e le vettovaglie che le varie amministrazioni hanno *spedito fino a tutto il 4 gennaio* per i danneggiati dal terremoto siano dimostrati separatamente da quelli *spediti dopo quel giorno*. Perciò le dimostrazioni ed i rendiconti prescritti da quella circolare saranno: una dimostrazione ed un rendiconto per il periodo 28 dicembre-4 gennaio; una dimostrazione per quello dal 5 al 31 gennaio, ed un rendiconto come fu prescritto con la stessa circolare, per il tempo dal 5 gennaio in poi.

Nelle dimostrazioni per il periodo 5-31 gennaio e in quelle successive dovranno essere indicate, in righe distinte:

a) le indennità di pubblica sicurezza (R. decreto 19 aprile 1907, n. 202);

b) le spese di trasporto di persone, cavalli, carri e bagagli;

c) le mercedi di lavoro.

II. Le amministrazioni militari che hanno spedito e spediranno in seguito sui luoghi colpiti dal terremoto e nelle località destinate come centri di rifornimento, o che hanno ceduto o cederanno a comitati, squadre di soccorso ecc. dei materiali di corredo, di servizio generale e da cucina dovranno inoltrare subito al Ministero le richieste delle robe occorrenti per ricompletare le rispettive dotazioni.

In tali richieste verranno indicate la specie e la quantità dei materiali spediti, la quantità di quelli occorrenti per ripianare le dotazioni e, per gli oggetti di corredo, le quantità di stoffe e d'accessori necessari per la loro costruzione.

Il Ministero avverte poi che per quanto riguarda i materiali di corredo e di servizio generale somministrati a comitati o squadre di soccorso dovranno seguirsi le stesse norme impartite pei materiali spediti ai luoghi del disastro con detta circolare 495 del 1908 (lettera *b*), rimettendo le richieste di scarico da quietanzarsi al distretto di Napoli, corredate delle ricevute rilasciate dai comitati o squadre cui le robe furono cedute.

Quando le ricevute comprendono oltre ai materiali predetti anche altri pel servizio sanitario e delle sussistenze, le richieste saranno corredate di una copia conforme delle ricevute stesse, facendo risultare in tale copia dove rimangono conservati gli originali.

Il Ministro — CASANA.

N. **10.** — **Corso geodetico-topografico per ufficiali di artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 8 gennaio.

A datare dal 1° febbraio p. v. avrà luogo, presso l'istituto geografico militare, un corso geodetico-topografico, per abilitare alcuni ufficiali d'artiglieria all'esecuzione di quei lavori di triangolazione sul terreno, che sono necessari per l'organizzazione della preparazione del tiro. Esso avrà la durata di tre mesi e sarà diviso in due parti: la prima teorica, la seconda pratica. Quest'ultima si svolgerà per due terzi nei dintorni di Firenze e pel rimanente a Spezia.

Ogni direzione d'artiglieria destinerà a frequentare tale corso un capitano proveniente dalla scuola d'applicazione, e ne farà conoscere il nome al Ministero per il 20 corrente.

Gli ufficiali comandati si presenteranno all'istituto il mattino del 1° febbraio e non porteranno seco nè cavallo nè attendente. Per questo ultimo servizio saranno destinati sette soldati, forniti dai reggimenti indicati dal comando dell'VIII corpo d'armata, fra quelli di guarnigione in Firenze.

Nel mese di maggio, il direttore dell'istituto geografico militare trasmetterà al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) un breve rapporto sull'andamento del corso, colle proposte e osservazioni che crederà utile formulare, unendovi l'elenco degli ufficiali che lo fre-

quentarono, classificati a seconda dell'abilità conseguita in: ottimi, buoni e mediocri. Per quelli classificati ottimi e buoni sarà inserito, nei documenti personali, l'annotazione:

« Ha frequentato il corso geodetico-topografico presso l'istituto geografico militare l'anno 1909 con risultato . . . ».

Il Ministro — CASANA.

N. **11.** — **Istituzione presso l'84° reggimento fanteria a Catania del corso allievi ufficiali di complemento che doveva costituirsi presso l'89° reggimento a Messina.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 gennaio.

Questo Ministero determina che il corso allievi ufficiali di complemento, della durata di nove mesi, da istituirsi, giusta le disposizioni contenute nella precedente circolare n. 351 del corrente anno, presso l'89° reggimento fanteria in Messina, sia istituito invece il 1° febbraio prossimo venturo presso l'84° reggimento fanteria a Catania.

Le ulteriori pratiche che occorresse compiere per quegli aspiranti, dei quali non fosse stata ancora decisa l'ammissione, dovranno pertanto essere compiute col comando dell'84° reggimento predetto, senza che occorra di riprendere le pratiche stesse dal loro inizio.

I documenti degli aspiranti allievi ufficiali, andati distrutti per i luttuosi avvenimenti sopravvenuti in Sicilia e in Calabria, non dovranno essere, di massima, nuovamente richiesti. Soltanto nel caso che, a giudizio del comando del XII corpo d'armata, fossero riconosciuti assolutamente necessari per decidere su domande ancora non risolute, dovranno essere richiesti d'ufficio, e in carta libera, dal comando stesso alle autorità incaricate di rilasciarli, dichiarando loro che servono per uso di leva.

I comandi di distretto militare porteranno senza indugio a conoscenza degli aspiranti all'ammissione nel corso dell'89° reggimento fanteria, il passaggio del corso stesso all'84° reggimento in Catania, invitandoli a dichiarare sollecitamente se gradiscano tale residenza e, in caso negativo, in quale altro corso di fanteria di linea desiderino di essere ammessi.

Il Ministro — CASANA.

Roma 1909 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1909 — 19 gennaio

1908 NOVEMBRE 24. — R. decreto n. 756 che approva il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, *pag.* 47.
« DICEMBRE 20. — Legge n. 720 sul richiamo dei capitani dalla posizione ausiliaria per servizi contabili, *pag.* 38.
GENNAIO 11. — Viaggi delle famiglie di ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio, *pag.* 39.
» 11. — Pubblicazione dello specchio di caricamento delle infermerie avanzate, *pag.* 39.
» 12. — Corsa militare « Premio Reale », *pag.* 40.
» 13. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 41.
» 14. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889, *pag.* 41.
» 14. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio, *pag.* 59.
» 14. — Attendenti per gli ufficiali addetti all'istituto geografico militare, *pag.* 59.
» 15. — Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe, *pag.* 60.
» 15. — Documenti pei trasporti in conto corrente dei materiali delle amministrazioni militari, *pag.* 60.
» 15. — Ricovero dei sottufficiali convalescenti, *pag.* 61.
» 15. — Riammissione in servizio di militari in congedo, *pag.* 62.
» 16. — Corso preparatorio ed esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato, *pag.* 62.
» 16. — Norme per i concorsi a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 62.
» 16. — Concorso per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio attivo permanente, *pag.* 65.
» 10. — R. decreto che modifica il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone, *pag.* 65.
» 12. — Legge n. 12 concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, *pag.* 66.
» 16. — Norme per il pagamento dell'indennizzo per ricostituire l'uniforme e l'equipaggiamento personale agli ufficiali danneggiati dal terremoto, *pag.* 78.
» 18. — Trasformazione di finimenti per carretta di battaglione tipo alpino, *pag.* 80.

CIRCOLARE N. **12** *. — **R. decreto n. 756 che approva il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.** — (Direzione degli affari generali). — 24 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col Nostro decreto del 22 novembre 1908;

ERRATA CORRIGE.

Circolare n. 484 del 1908, pag. 1290. — Nella 9ª riga in corrispondenza di « Commissariato », *invece di*: 1° ottobre 1902, *leggasi*: 21 dicembre 1900.

Circolare n. 2, pag. 4. — *Dove è detto*: CLASSE DI LEVA 1877, *deve dirsi*: CLASSE DI LEVA 1879.

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

TITOLO I.

CAPO I.

Disposizioni preliminari — Ammissione agli impieghi.

Art. 1.

I decreti coi quali vengono indetti concorsi ad impieghi retribuiti o gratuiti, ovvero esami di concorso o d'idoneità, per promozioni di grado, i decreti di nomina a volontario, alunno o simili, e, quando gli ordinamenti speciali non richiedano un R. decreto, quelli di nomina ad impiego di ruolo sono firmati personalmente dal ministro competente, ancorchè i provvedimenti si riferiscano ad impieghi in amministrazioni autonome.

Le promozioni di grado sono fatte con decreto Reale; quelle di classe con decreto firmato personalmente dal ministro; salvo le eccezioni stabilite nei regolamenti delle singole amministrazioni per determinati impieghi.

Art. 2.

La tabella di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili è approvata con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Il passaggio di un impiegato dal ruolo dell'amministrazione centrale in quelli delle amministrazioni provinciali, e viceversa, è disposto dal ministro, previo parere del Consiglio d'amministrazione. Sentito lo stesso Consiglio, il ministro esamina se sia opportuno, nei riguardi del servizio, fare la compensazione, mediante il passaggio di un altro impiegato in senso inverso, in conformità delle norme speciali di ciascuna amministrazione.

Non è ammesso ricorso se tale compensazione non è ritenuta opportuna nell'interesse del servizio.

Art. 3

L'età minima di 18 anni e quella massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione per l'ammissione agli esami di concorso sono calcolate alla data del decreto col quale gli esami stessi vengono banditi.

Nei regolamenti speciali delle singole amministrazioni è stabilito il termine minimo per la presentazione delle domande e dei documenti, a decorrere dalla pubblicazione del decreto.

Il requisito della regolare condotta è accertato da ciascuna amministrazione con tutti i mezzi di cui dispone. In ogni caso il candidato è tenuto a presentare il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale e il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune ove egli ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato. Entrambi i certificati debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso.

Con certificato medico, debitamente legalizzato, il candidato deve provare di avere l'attitudine fisica all'impiego a cui aspira, salvo all'amministrazione la facoltà di sottoporlo alla visita di un sanitario da essa delegato.

Il candidato deve infine dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione ai concorsi è definitivo.

Art. 4.

I programmi di esame sono stabiliti con decreto del ministro.

È pure determinato di volta in volta, con decreto del ministro, il numero dei posti pei quali è aperto il concorso.

Art. 5.

Gli esami possono consistere in prove scritte, orali o pratiche, secondo i regolamenti speciali di ciascuna amministrazione.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gl'incaricati della vigilanza o coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commissione esaminatrice, o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale, ed eventualmente i dizionari ed altre pubblicazioni che la commissione stabilisse con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari.

Art. 6.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 7.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone

entro una busta, unitamenta ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nel quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna al commissario presente o al più anziano dei membri presenti del comitato di vigilanza.

Il commissario vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna,

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 9.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I Comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, firmandolo come sopra.

Art. 10.

Il ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, pubblica i nomi dei vincitori del concorso, con la classificazione ottenuta, e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

I posti messi a concorso devono essere conferiti soltanto a coloro che sono compresi nella graduatoria, approvata dal ministro, esclusa in ogni caso la facoltà di sostituirli con altri che nello stesso concorso abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 11.

La formula del giuramento che deve prestarsi dagli impiegati di prima nomina, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria ».

Capo II.

Promozioni.

Art. 12.

Sono applicabili agli esami di promozione le norme contenute negli articoli 5, 6, 7, 9 e 10, del presente regolamento.

Quando si tratta di esami d'idoneità, il ministro pubblica l'elenco degli impiegati che risultarono idonei, secondo il loro ordine di anzianità, giusta l'ultimo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 13.

Agli effetti dell'art. 5, primo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, sono da considerare come appartenenti alla stessa amministrazione gli impiegati centrali e provinciali i quali, non ostante la separazione dei ruoli, abbiano comuni gli esami di ammissione in carriera e di promozione di grado in ciascuna categoria.

Nella tabella di cui all'art. 2 del citato testo unico verrà indicato se e per quali altri ruoli del personale centrale e provinciale sia consentito il cumulo degli anni di servizio, agli effetti del mentovato art. 5, primo capoverso.

Art. 14.

I regolamenti speciali di ciascuna amministrazione stabiliscono se e con quali norme possano ammettersi impiegati appartenenti ad una categoria agli esami di promozione in altra categoria.

Tale ammissione dev'essere subordinata, in ogni caso, al possesso di titoli di studio richiesti dai regolamenti anzidetti per entrare nella categoria a cui l'impiegato aspira.

Art. 15

I programmi per gli esami di promozione sono allegati al regolamento speciale di ciascuna amministrazione, e possono essere modificati prima che siano indetti gli esami, quando ne sia riconosciuta la necessità, con decreto del ministro, udito il Consiglio di Stato.

Art. 16.

Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto, ma raggiungono il minimo dei punti fissato dal regolamento speciale di ciascuna amministrazione, sono dispensati dall'esame di idoneità. Essi saranno classificati nella graduatoria degli impiegati della rispettiva categoria che supereranno il successivo esame di idoneità, secondo le rispettive anzianità di ruolo alla data del decreto che indice detto esame di idoneità.

Art. 17.

Il ministro, sentito il consiglio di amministrazione, può escludere dagli esami di promozione gli impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Può altresì, sentito lo stesso consiglio, escludere dagli esami di merito distinto gli aspiranti che non abbiano dato prova di capacità, diligenza e buona condotta.

Art. 18.

Nel procedere alle designazioni per le promozioni di classe, il consiglio di amministrazione deve seguire l'ordine di anzianità.

Se il ministro non approva una designazione per merito, il consiglio di amministrazione è riconvocato per una nuova designazione.

Art. 19.

Il regolamento speciale di ciascuna amministrazione stabilisce quali sono le notizie da comprendere nelle note informative degli impiegati dipendenti, i modi e i termini per compilarle e le formalità per controllarle.

Debbono essere comunicate agli impiegati le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Capo III.

Incompatibilità.

Art. 20.

L'impiegato civile che sia nominato alla carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o ad altra consimile in società non costituite a fine di lucro, quali le cooperative di risparmio, di consumo, di previdenza, o le associazioni di mutuo soccorso, deve notificare la sua nomina al capo dell'ufficio a cui appartiene nel termine di cinque giorni dalla nomina stessa.

L'amministrazione giudicherà se realmente si tratti di società non costituita a fine di lucro, e, qualora ritenga trattarsi di società che abbia direttamente o indirettamente fine di lucro, inviterà l'impiegato a non assumere quella carica. L'autorizzazione sarà revocata qualora si venga in seguito a scoprire che si tratti di società a scopo di lucro.

Il giudizio del consiglio di amministrazione, previsto dall'art. 7, primo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, è promosso dal ministro, su proposta fatta dal capo di ufficio, in base ad informazioni raccolte od in seguito a richiesta dello stesso impiegato.

I capi di ufficio sono responsabili per l'omessa denuncia dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, che siano venuti a loro conoscenza.

Art. 21.

L'impiegato civile, cui sia stato conferito dall'autorità giudiziaria l'incarico di perito, deve, immediatamente dopo la comunicazione del conferimento, richiedere per la via gerarchica l'autorizzazione del ministro, senza la quale egli, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, non può accettare l'incarico.

Capo IV.

Orario - Residenza.

Art. 22.

L'orario giornaliero normale è di sette ore.

Nelle amministrazioni centrali è diviso in due parti, con l'intervallo, fra l'una e l'altra parte, di almeno due ore.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

Art. 23.

L'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella dove l'impiegato esercita il suo ufficio è riservata al ministro, sentito il parere del capo dell'ufficio da cui l'impiegato dipende, e può essere revocata per ragioni di servizio.

TITOLO II.

Cumulo degli impieghi.

Art. 24.

Ogni concessione da parte del Governo di nuovo impiego, di assegno, di indennità fissa, o di pensione a chi copra già un impiego o fruisca di una pensione a carico dello Stato, e consti di coprire un impiego presso alcuna delle amministrazioni od alcuno dei corpi morali, di cui all'art. 10 del testo

unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, deve, nell'atto stesso con cui è fatta, venire giustificata mediante la citazione dello articolo di legge che consente il cumulo e con la indicazione del motivo di esso.

Art. 25.

Chi abbia un impiego retribuito a carico dello Stato, quando sia chiamato ad adempiere altre funzioni presso qualche pubblica amministrazione, siano temporanee o durature, deve farne immediatamente dichiarazione al suo capo d'ufficio, il quale ne dà subito comunicazione al ministro ed alla Corte dei conti. La omissione di siffatta dichiarazione, o il ritardo di essa di oltre un mese dall'accettazione delle nuove funzioni, è punibile disciplinarmente.

Uguale dichiarazione è obbligatoria ad ogni promozione o mutamento di condizione dell'impiegato, che all'impiego governativo ed al relativo stipendio unisca altri emolumenti ed altre funzioni pubbliche.

Art. 26.

I capi d'ufficio, di amministrazione o di istituti sono responsabili dell'esattezza e della regolare spedizione di tali dichiarazioni. Essi sono pure tenuti a riferire al ministro ed alla Corte dei conti i casi di cumulo dei propri dipendenti che non fossero stati dichiarati e dei quali fossero venuti a conoscenza.

Art. 27.

Ricevuta la dichiarazione, di cui nei precedenti articoli, il ministro esamina se il cumulo sia compatibile per legge e non trovi ostacolo nella seconda parte dell'art. 12 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Nel caso affermativo dichiara che nulla osta, e in quello contrario prende i provvedimenti necessari ad impedire il cumulo.

Di questi provvedimenti, come della dichiarazione che nulla osta viene data notizia alla Corte dei conti.

TITOLO III.

Aspettativa — Disponibilità — Congedi.

Capo I.

Aspettative.

Art. 28.

L'impiegato che domanda di essere collocato in aspettativa per infermità deve presentare il certificato medico, vidimato dal sindaco del comune ove il certificato è stato rilasciato, e debitamente legalizzato.

Il capo d'ufficio, al quale venga presentata l'istanza, deve inviarla al ministro con le sue informazioni ed osservazioni.

Art. 29.

Il capo d'ufficio, che di propria iniziativa propone il collocamento in aspettativa per infermità di un impiegato da lui dipendente, deve farne motivata relazione al ministro, sotto la propria responsabilità.

Tale relazione è comunicata al consiglio d'amministrazione agli effetti dell'art. 20 (capoverso) del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 30.

Quando l'impiegato durante lo stato di aspettativa per infermità domandi di rientrare in servizio attivo, deve presentare un certificato medico vidimato dal sindaco del comune ove il certificato è stato rilasciato, e debitamente legalizzato. Il capo dell'ufficio, nel trasmettere la domanda al ministro, comunica le sue informazioni ed osservazioni.

Ove il capo d'ufficio abbia ragione di ritenere che l'impiegato, da lui dipendente, posto in aspettativa sia in grado di riprendere servizio, ne riferisce al ministro.

Art. 31.

Il ministro può disporre che l'impiegato, il quale chiede il collocamento in aspettativa per infermità o il richiamo da essa, si sottoponga alla visita di uno o più medici all'uopo delegati; in caso di rifiuto dell'impiegato non si dà corso al provvedimento.

Art. 32.

Nel caso previsto dal comma 2° dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, nel decreto col quale si conferisce ad altri il posto dell'impiegato collocato in aspettativa, è indicato l'altro posto corrispondente che si lascia vacante per questo ultimo.

Art. 33.

L'impiegato in aspettativa per servizio militare deve partecipare all'amministrazione, da cui dipende, la cessazione di tale servizio, possibilmente con un preavviso di 15 giorni.

•

Capo II.

Disponibilità.

Art. 34.

Agli effetti del collocamento in disponibilità, si ha soppressione di ufficio quando, disciolta una amministrazione, cessano tutti gli impieghi da essa attinenti. Il semplice cambiamento di forma, il mutamento di titolo o di nome non può considerarsi come soppressione di ufficio.

Si ha riduzione di ruoli organici quando si restringe il numero degli impiegati di una amministrazione o si sopprime alcuno degli uffici che ne formano parte e dipendenza. Il solo mutamento dei nomi o dei gradi o la riduzione degli stipendi non può considerarsi come riduzione di ruoli organici.

Art. 35.

La disponibilità compete agli impiegati quando, in seguito a soppressione di ufficio od a riduzione di ruoli organici, il Governo non provveda alla loro condizione o col conferimento di altro impiego o mediante collocamento a riposo, salvo i casi di provvedimenti disciplinari.

Il Governo provvede alla condizione degl'impiegati entro un mese dalla soppressione dell'ufficio o dalla riduzione dei ruoli organici. Nell'intervallo gl'impiegati sono considerati come posti in disponibilità e godono del relativo assegno.

Art. 36.

Il periodo di due anni per la disponibilità non può essere prorogato nemmeno nel caso che l'impiegato presti temporaneamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato.

Art. 37.

L'impiegato in disponibilità, che ricusi di accettare la nomina ad un ufficio attivo, identico o analogo a quello a cui egli apparteneva, con stipendio corrispondente all'ultimo da lui goduto, è dichiarato dimissionario.

L'accettazione dell'impiegato dev'essere pura e semplice; il rifiuto deve essere dichiarato per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di nomina.

Se, entro tale termine, l'impiegato non abbia dichiarato di ricusare l'ufficio conferitogli, ma alla data stabilita dall'ordinanza di destinazione non abbia, senza giustificati motivi, raggiunto l'ufficio, è dichiarato dimissionario.

Art. 38.

L'impiegato dimissionario per le cause indicate nell'articolo precedente conserva il diritto alla pensione, qualora si trovi nelle condizioni volute dalla legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), per poter ottenere il collocamento a riposo.

Art. 39.

L'impiegato in disponibilità che, chiamato a prestare temporaneamente servizio in una amministrazione qualunque dello Stato, vi si rifiuti, è passibile delle punizioni stabilite per gli impiegati in attività di servizio.

Art. 40.

Cessata la disponibilità per qualsiasi causa prima dello scadere del biennio, l'impiegato non può più essere rimesso in tale posizione, salvo il caso che, dopo essere stato richiamato in attività di servizio, si faccia luogo ad una nuova soppressione di ufficio o riduzione di organici.

Art. 41.

La metà dei posti vacanti riservata alla riammissione degli impiegati in disponibilità si intende in rapporto al numero complessivo dei posti che risultano vacanti durante l'anno.

Nella detta metà non devono essere comprese le nomine di coloro che eventualmente avessero cessato dalla disponibilità allo scadere del biennio, ai quali, per quanto concerne l'anzianità, sono applicabili le norme stabilite dall'art. 29 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Occorrendo il caso di nomine d'impiegati che cessano dall'aspettativa, esse dovranno essere computate nella metà dei posti vacanti, non riservati agli impiegati in disponibilità.

Capo III.

Disposizioni comuni alla aspettativa e alla disponibilità.

Art. 42.

Gl'impiegati in aspettativa e quelli in disponibilità sono soggetti alle norme disciplinari delle varie amministrazioni in quella parte che può applicarsi anche agli impiegati che non sono in attività di servizio, ed essi hanno l'obbligo di far conoscere al Ministero, dal quale dipendono, il luogo della loro ordinaria dimora, nonchè i successivi eventuali cambiamenti.

Art. 43.

Nei decreti di collocamento in aspettativa o in disponibilità si debbono indicare le decorrenze, il motivo e, quando ne sia il caso, l'assegno accordato all'impiegato e la durata dell'aspettativa.

Art. 44.

Nel determinare l'assegno da concedersi agli impiegati in aspettativa per infermità ed a quelli in disponibilità si tiene conto di tutti i servizi computabili per il conseguimento della pensione.

Art. 45.

Le disposizioni speciali sulle aspettative e sulla disponibilità dei prefetti e degli agenti diplomatici e consolari sono demandate ai regolamenti dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri.

Capo IV.

Congedi.

Art. 46.

I regolamenti speciali di ciascuna amministrazione determinano quali capi d'ufficio siano abilitati a dare congedi agli impiegati da essi dipendenti, per quale durata, entro i limiti stabiliti dalla legge, e in quali casi i congedi accordati debbano essere partecipati al Ministero.

Art. 47.

I congedi possono essere revocati o interrotti dalla autorità che li concede, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richieggano.

Gli impiegati in congedo hanno l'obbligo di indicare al rispettivo capo il luogo a cui si possa far loro giungere, dove occorra, la comunicazione degli ordini superiori.

Art. 48.

L'impiegato in congedo per servizio militare, non più tardi di cinque giorni dopo la cessazione da tale servizio, deve ritornare all'ufficio al quale appartiene, presentando un certificato del comandante del corpo cui era addetto, indicante il giorno del suo congedamento dalle armi.

TITOLO IV.

Capo I.

Dispensa dal servizio.

Art. 49.

L'impiegato avente grado effettivo o parificato di direttore generale, il quale sia proposto per la dispensa dal servizio, è preavvisato, a cura della segreteria del Consiglio dei ministri, del giorno in cui il Consiglio stesso sarà chiamato a deliberare su tale proposta. Ove desideri di essere sentito personalmente, deve, almeno 24 ore prima, informarne detta segreteria.

Agli impiegati di grado inferiore è dato preavviso della riunione del consiglio di amministrazione ed essi possono chiedere di essere sentiti personalmente, ovvero inviare per iscritto le loro deduzioni nel termine che sarà loro prefisso.

Capo II.

Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Art. 50.

Il consiglio di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, ha competenza anche per le amministrazioni autonome, quando per esse non siano istituiti, da altre leggi, speciali consigli di amministrazione e di disciplina.

Agli effetti del citato articolo i funzionari parificati al grado di direttore o vice direttore generale fanno parte del consiglio di amministrazione e di disciplina, quando siano preposti ad uffici centrali non dipendenti da direzioni generali.

I membri del consiglio sono, in caso di vacanza del posto, di assenza o di impedimento, sostituiti dai funzionari che ne fanno le veci, purchè abbiano grado superiore a quello di capo divisione. Quando però manchi il capo del personale, lo sostituisce il funzionario che ne fa le veci, anche se non abbia grado di capo divisione, purchè non abbia grado inferiore a quello di capo sezione.

TITOLO V.

Disciplina.

Art. 51.

I regolamenti delle singole amministrazioni designano i capi di ufficio che hanno facoltà di infliggere la censura.

Art. 52.

La sospensione dallo stipendio è inflitta, udite le giustificazioni dell'impiegato, il quale ha diritto di chiedere che esse sieno annotate nel suo stato di servizio e allegate al medesimo

Art. 53.

Alla famiglia dell'impiegato sospeso in uno dei casi previsti dagli articoli 51 e 52 del testo unico della leggi sullo stato degli impiegati civili può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore al terzo dello stipendio di cui l'impiegato è fornito.

Nel caso di revoca della sospensione l'impiegato è tenuto alla restituzione di quanto la famiglia di lui avesse percepito come assegno alimentare.

Art. 54.

All'impiegato sospeso a tempo indeterminato e poi punito con la sospensione dallo stipendio o dal grado e dallo stipendio, è computato il periodo della sospensione già sofferta. Ove questo

superi la sospensione inflittagli, egli ha diritto agli stipendi non percepiti, tenuto a calcolo quanto la famiglia dell'impiegato avesse percepito a norma dell'articolo precedente.

Art. 55.

Il Consiglio dei ministri, quando esercita le funzioni di consiglio di disciplina, delibera esclusivamente sulle punizioni disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio da infliggere agli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale, osservate le norme dell'art. 49, primo comma, del presente regolamento.

Per gl'impiegati di grado inferiore il consiglio di disciplina procede in conformità delle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 56.

S'intende sottoposto a procedimento disciplinare l'impiegato deferito dal ministro al consiglio di disciplina, in quanto egli, per la mancanza ascrittagli, si presuma passibile di una punizione più grave della sospensione dallo stipendio.

Il procedimento disciplinare s'inizia con la comunicazione, eseguita a cura del Ministero, dei fatti che sono oggetto di imputazione e delle prove raccolte.

Art. 57.

L'incolpato ha dieci giorni di tempo dalla data della avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni del Ministero, consegnatogli o fattogli consegnare dal capo d'ufficio.

Il capo d'ufficio partecipa al Ministero il giorno e l'ora della eseguita consegna, e trasmette la ricevuta dell'incolpato o riferisce l'eventuale rifiuto a rilasciarla. Se per qualunque ragione la consegna non è possibile, la comunicazione viene eseguita mediante l'invio del foglio anzidetto in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Il ministro, in caso di giustificata necessità, può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Se l'incolpato intende valersi del diritto di esporre verbalmente al consiglio di disciplina le sue ragioni, deve, nel termine di cui sopra, dichiararlo per iscritto, indicando il suo recapito.

Art. 58.

Se non è noto dove l'incolpato abbia la sua dimora, la comunicazione del foglio di contestazioni si fa mediante la pubblicazione di un sunto delle medesime nel bollettino ufficiale del Ministero, o, quando l'amministrazione non pubblichi un proprio bollettino, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Il termine di dieci giorni decorre in tal caso dalla pubblicazione nel bollettino o nella *Gazzetta ufficiale*.

L'inserzione nella *Gazzetta ufficiale* è esente de spesa.

Art. 59.

Qualora l'incolpato nelle sue difese designi specificatamente persone che potrebbero deporre a suo discarico, il consiglio di disciplina, se ne riconosca la necessità, può richiedere un'inchiesta o un supplemento d'inchiesta.

È anche in facoltà del consiglio di procedere ad esami testimoniali.

Art. 60.

Ove il consiglio, prima di pronunciare il suo parere, ritenga necessario che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferiti i fatti che furono fondamento dell'accusa.

Art. 61.

Trascorso il termine di cui agli articoli precedenti od avvenuta la dichiarazione di rinuncia da parte dell'incolpato, il ministro, od in sua assenza il sottosegretario di Stato, fissa la data di adunanza del consiglio di disciplina, facendone dare all'incolpato, quando abbia chiesto di essere udito personalmente, un preavviso di cinque giorni, mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 62.

Qualora il consiglio riconosca provati in tutto o in parte i fatti dedotti nel foglio di contestazioni, se esistano più proposte di punizione, il presidente mette ai voti la proposta più grave, e successivamente quelle meno gravi.

La votazione avviene in ordine inverso dell'anzianità dei componenti del consiglio.

Art. 63.

L'impiegato che si è presentato al consiglio di disciplina per esporre le sue ragioni, e contro il quale non è stato poi emesso alcun provvedimento disciplinare, ha diritto alle indennità di missione e di viaggio, così per l'andata come per il ritorno.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 64.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento gli impiegati che si trovano in uno dei casi di incompatibilità stabiliti dall'art. 7, primo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, dovranno fornire al capo dell'ufficio, al quale appartengono, la prova di aver cessato dall'impiego, dalla professione, dal commercio, dall'industria o dalla carica che li rendeva incompatibili. I capi di ufficio ne daranno subito comunicazione al ministro.

Nello stesso termine i capi d'ufficio sono tenuti a trasmettere al ministro un elenco degli impiegati, che risultassero trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge od avere un'occupazione che ritengano non conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'amministrazione.

L'autorizzazione di cui all'art. 7 del citato testo unico, in relazione con l'art. 20, primo comma, del presente regolamento, deve essere richiesta nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento medesimo.

Art. 65.

I regolamenti speciali di ciascuna delle amministrazioni nelle quali non esistano i gradi di primo segretario, di primo ragioniere o di archivista nella carriera d'ordine, stabiliscono per quale grado o classe gli impiegati debbano sostenere gli esami di promozione.

Art. 66.

Agli effetti dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, costituisce titolo per la promozione senza esame al grado di primo segretario, primo ragioniere o ai gradi corrispondenti:

a) il possesso, al 30 giugno 1908, del grado per cui era richiesto l'esame di promozione dagli ordinamenti speciali in vigore a quella data;

b) l'aver già superato l'esame per la promozione di grado o altro ritenuto equivalente, secondo gli ordinamenti anzidetti;

c) l'iscrizione, conseguita anteriormente al 30 giugno 1908, nelle liste di merito in posti utili per avere il diritto di essere nominati interpolatamente con i vincitori degli esami.

Gli impiegati di cui al comma *a*) saranno promossi secondo l'ordine di anzianità; quelli di cui ai comma *b*) e *c*) secondo le norme e le proporzioni stabilite dai regolamenti speciali in vigore al 30 giugno 1908.

Art. 67.

Restano ferme, per quanto riguarda le attribuzioni del Consiglio per gli archivi del Regno, le disposizioni del R. decreto 26 marzo 1874, n. 1861 emanato in forza della legge 28 giugno 1866, n. 2987 e approvato dal Parlamento con la legge 21 marzo 1875, n. 2042.

Il Consiglio medesimo e la relativa giunta continueranno, conseguentemente, ad esercitare le funzioni di consiglio di amministrazione e di disciplina pel personale degli archivi di Stato, secondo la rispettiva competenza, a norma degli ordinamenti in vigore.

Art. 68.

Quando si tratti di impieghi d'indole esclusivamente tecnica, per l'esercizio dei quali si richiedano studi speciali, possono i regolamenti delle singole amministrazioni disporre che quei po-

sti, anche se di grado superiore, si considerino come iniziali di carriera, allorchè fra gl'impiegati inferiori non si trovino, a giudizio del consiglio di amministrazione, persone idonee agli uffici di cui si tratta. In tal caso i detti posti possono essere conferiti mediante pubblico concorso, anche soltanto per titoli.

Art. 69.

Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti speciali delle singole amministrazioni in quanto siano contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Entro tre mesi dalla pubblicazione di questo regolamento le singole amministrazioni procederanno alla riforma dei loro regolamenti speciali in applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e del presente regolamento generale.

Visto, d'ordine di Sua Maetà:

Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

N. **13**. — **Legge n. 720 sul richiamo di capitani dalla posizione ausiliaria per servizi contabili.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 20 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È data facoltà al ministro della guerra di richiamare dalla posizione ausiliaria capitani delle varie armi e corpi per coprire i posti di consegnatario di magazzino presso i corpi di truppa (legioni carabinieri, reggimenti di fanteria, alpini, bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio) nonchè per altri servizi contabili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **14**. — **Viaggi delle famiglie di ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 gennaio.

Ad evitare inesatta applicazione del § 18 comma 1° del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie nei casi di viaggi delle famiglie degli ufficiali, i quali abbiano contratto regolare matrimonio dopo il collocamento in posizione ausiliaria e siano richiamati in servizio, questo Ministero fa noto che, non trovandosi nel citato paragrafo alcuna distinzione tra famiglie costituite prima o dopo il collocamento in detta posizione degli ufficiali, le seconde, allorquando il rispettivo capo sia richiamato in servizio, possono viaggiare a tariffa ridotta sulle ferrovie.

Le competenti autorità militari dovranno pertanto rilasciare i relativi documenti di viaggio (richieste mod. D) dopo essersi accertate della legalità dello stato di famiglia dell'ufficiale.

Il Ministro — CASANA.

N. **15**. — **Pubblicazione dello specchio di caricamento delle infermerie avanzate.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 gennaio.

È stato pubblicato lo specchio n. 21 (dicembre 1908), indicante gli oggetti componenti il caricamento regolamentare delle infermerie avanzate.

Tale specchio è riservato e sarà distribuito gratuitamente, per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, alle sottonotate autorità militari.

Al comando del corpo di stato maggiore. . .	copie	12
Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione	»	1
All'ispettorato di sanità militare	»	5
Ad ogni direzione di sanità militare.	»	2
Ad ogni direzione di ospedale militare	»	2
Alla scuola di applicazione di sanità militare .	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	5

Il Ministro — CASANA.

N. **16**. — **Corsa militare « Premio Reale »**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 12 gennaio.

S. M. il Re si è degnata concedere alla società degli Steeple-Chases d'Italia, anche per l'anno 1909 un premio di lire quattromila per una corsa ordinaria militare che s'intitola « Premio Reale ».

Tale corsa si effettuerà il giorno di domenica 28 marzo 1909 nell'ippodromo delle Capannelle sul percorso dello Steeple-Chases nazionale (distanza metri 4000) esclusa la riviera in voltata.

La chiusura delle iscrizioni è fissata presso la segreteria della società delle corse di Roma per le ore quindici del 9 marzo prossimo.

A detta corsa non sono applicabili le disposizioni contenute nel n. 12 lettera *b*) del regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici; e le disposizioni della lettera *a*) del citato n. 12 s'intenderanno modificate nel senso che alla corsa suaccennata potranno essere inscritti cavalli che siano stati riconosciuti di servizio anche da meno di tre mesi e che siano montati dai proprietari o da altri ufficiali.

È abrogata la disposizione della circolare n. 398 del 15 febbraio 1901, diretta ai comandi di corpo d'armata, secondo la quale a questa corsa si possono inscrivere solo quegli ufficiali che, avendo preso parte a precedenti corse militari (military) od a corse ad ostacoli, riconosciute dalla società degli Steeple-Chases, giunsero col cavallo proprio o di proprietà altrui classificato (placè).

Si seguiranno inoltre le altre norme contenute nella circolare n. 26/186 del 24 gennaio 1908, diretta ai comandanti di corpo d'armata.

Si rammenta infine ai comandanti di corpo che per la partecipazione degli ufficiali dipendenti alla corsa in parola, occorre che essi facciano regolare invio della dichiarazione comprovante che i cavalli sono, al momento della loro inscrizione, nei ruoli di servizio, inviandola prima del 9 marzo 1909 all' ispettorato di cavalleria.

Il Ministro — CASANA.

N. **17**. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 13 gennaio.

È stato pubblicato l'8° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1904, ed un fascicolo di foglietti a stampa, contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica, da incollarsi nei volumi. — Parte 1ª e 2ª.

La distribuzione sarà fatta dall' ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale, pertanto, i corpi, uffici e stabilimenti interessati, richiederanno il numero di copie loro occorrente.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,30; quello del fascicolo di foglietti per le aggiunte è di L. 0,25.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **18**. — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 gennaio.

Disposizioni generali.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1889 e determina:

Che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 1° del mese di febbraio p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 20 febbraio e sia compiuta senza ritardo;

Che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitive ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 8 aprile;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 22 settembre p. v.

Per le provincie di Messina e Reggio Calabria questo Ministero si riserva speciali comunicazioni.

2. I prefetti e sottoprefetti del Regno (**ad eccezione di quelli delle provincie di Messina e Reggio Calabria**) convocheranno pel detto giorno 1° febbraio i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui nei paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva, che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare, sarà conforme al modello annesso alla presente circolare (*Allegato n. 1*), e dovrà essere pubblicato colla data del 1° febbraio 1909.

Le stesse autorità prefettizie dovranno assicurarsi, prima dell'inizio delle operazioni dell'estrazione a sorte, che la pubblicazione sia avvenuta regolarmente in tutti i dipendenti Comuni.

3. Il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di volersi attenere alle disposizioni dei capi III, IV e VI della *Istruzione permanente per le operazioni della leva* in data 7 marzo 1904 per quanto concerne la *compilazione della tabella* indicante i giorni in cui dovranno aver luogo le operazioni della estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti; la *comunicazione* al comando del corpo di armata del *manifesto per l'ordine della leva* e le norme da seguire nella *costituzione del Consiglio di leva.*

Nello stabilire i giorni per l'esame definitivo ed arruolamento i prefetti e sottoprefetti vorranno tenere presente che le *sedute ordinarie* dei consigli di leva non dovranno protrarsi oltre il 1° luglio p. v. e che, a modificazione del § 17, comma *b*), della predetta istruzione permanente, *non potranno in nessun caso essere visitati in ciascuna seduta più di 80 inscritti, o più di 160* nei circondari ai quali siano destinati due ufficiali medici come periti sanitari.

Con la stessa tabella inclusa nel manifesto, verranno inoltre prestabilite le sedute suppletive in numero proporzionato ai presunti bisogni, avvertendo però che tali sedute dovranno tenersi parte in prossimità della chiusura della sessione (22 settembre), e parte, con adeguati intervalli, nel periodo di tempo

compreso tra la fine delle sedute ordinarie ed il mese di settembre.

4. Quanto alla convocazione dei consigli di leva per le sedute straordinarie -- le quali possono indirsi non solo nel 2° periodo della leva, ma anche durante la sessione ove ciò sia necessario per provvedimenti di carattere urgente —, si avverte che il § 68 del regolamento sul reclutamento deve, razionalmente, interpretarsi nel senso che la richiesta di un secondo ufficiale, per l'assenza dei consiglieri provinciali, è ammessa solo nel caso eccezionale che nessuno dei quattro consiglieri provinciali, membri effettivi o supplenti del consiglio di leva, possa intervenire per circostanze di forza maggiore. Non verificandosi queste circostanze, i consiglieri provinciali hanno il dovere di prendere parte alle sedute straordinarie, come a quelle ordinarie.

Essendosi invece rilevato che in molti circondari le suaccennate richieste di ufficiali vengono fatte con eccessiva frequenza, si pregano i signori prefetti di fare uffici presso la presidenza del rispettivo consiglio provinciale, affinchè raccomandi vivamente ai consiglieri designati come membri effettivi o supplenti dei consigli di leva, di voler curare l'adempimento dell'incarico loro affidato dalla rappresentanza provinciale, tanto per le sedute ordinarie come per quelle straordinarie, e nel caso di assoluta impossibilità di corrispondere agli inviti, di volerne prevenire in tempo il prefetto o sottoprefetto, per ovviare agli inconvenienti dei rinvii delle sedute, e al danno che ne può derivare agli interessi degli inscritti di leva e delle loro famiglie.

Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici ai consigli di leva — Istruzioni agli ufficiali delegati.

5. Quando avranno ricevuto dai prefetti e sottoprefetti i manifesti per l'ordine della leva, i comandi di corpo d'armata procederanno, giusta le norme contenute nel capo I della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, alla destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva; e designeranno pure i sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati, avendo cura che essi posseggano buona calligrafia e gli altri requisiti necessari per tale delicato incarico.

Nella designazione degli ufficiali e nelle istruzioni da impartire ai medesimi, si dovrà avere di mira l'importanza delle funzioni che vengono loro affidate, e la necessità che essi vi adempiano col maggior interessamento e con assidua oculatezza, a maggior garanzia della retta applicazione della legge.

Si rinnova pure la raccomandazione di voler procurare che durante la sessione i mutamenti nel personale militare adibito ai Consigli di leva siano limitati ai casi di assoluta, imprescindibile necessità.

6. Per rendere più spedita la convocazione dei consigli di leva in seduta straordinaria presso le sottoprefetture, a norma del § 3 della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, i comandi di corpo d'armata vorranno provvedere a che siano fin da ora autorizzati gli ufficiali comandanti di distaccamento di stanza nei capoluoghi di sottoprefettura, purchè di grado non inferiore a quello di capitano, ad intervenire, ogni qualvolta ne siano richiesti dai presidenti dei consigli stessi, alle sedute straordinarie di cui sopra nella qualità di ufficiali delegati.

Per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati potranno essere destinati militari di truppa anche in occasione di sedute straordinarie, sempre quando però il numero delle decisioni da adottarsi dal Consiglio di leva, in tali sedute, sia tale da rendere indispensabile l'opera degli scritturali militari.

7. I comandanti dei distretti militari avranno cura di desumere dalla *Istruzione permanente per le operazioni della leva* (7 marzo 1904) e dalla *Istruzione pel servizio della leva all'estero* (edizione 1907 — capo XXVI, lettera *d)*, §§ 394-396. tutte le norme che interessano la speciale competenza degli ufficiali delegati alle sedute dei consigli di leva, per le istruzioni da darsi agli ufficiali stessi ai termini del § 5 della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.*

Tanto gli ufficiali delegati, quanto gli ufficiali dei carabinieri che assistono alle sedute dei consigli di leva, dovranno tener presente, nell'interesse del buon andamento delle operazioni della leva, che essi hanno facoltà, come è detto nel § 462 del regolamento sul reclutamento del R. esercito, di appellarsi direttamente al ministro della guerra per quelle decisioni che reputassero emesse in violazione della legge.

Essi poi dovranno vigilare a che per parte del consiglio di leva e dei vari membri di esso sieno scrupolosamente osservate tutte le norme della legge e del regolamento concernenti la procedura delle operazioni di leva: ed in caso di inosservanza ne riferiranno direttamente al Ministero della guerra.

Precetto per gli inscritti di leva

8. Per il precetto che i sindaci dei comuni debbono mandare agli inscritti di leva a norma del capoverso del § 130 del regolamento sul reclutamento, viene adottato il nuovo modello annesso alla presente circolare (*allegato n. 2*).

Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.

9. Come nella scorsa leva, il Ministero si riserva di diramare a tempo opportuno le istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.

Inscritti della leva sulla classe 1888 residenti all'estero che regoleranno la loro posizione entro il 31 marzo 1909.

10. Si rammenta che le decisioni che i consigli di leva prenderanno, ai termini del n. 1 e del n. 4 della circolare litografata n. 68 del 28 novembre u. s., sul conto degli inscritti residenti all'estero che regoleranno la loro posizione entro il 31 marzo 1909, debbono considerarsi, in via eccezionale per la leva sulla classe 1889, come prese durante le operazioni della leva sulla classe *1888* e quindi saranno riportate *soltanto* sulle liste e sul registro sommario della *leva stessa* e non sulle liste e sul registro sommario della leva sulla classe 1889.

Il Ministro — CASANA.

ALLEGATO N. 1

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1889

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1889 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Si avverte a tale riguardo che i giovani stati dati in nota per la inscrizione sulle liste di leva dalle regie autorità diplomatiche o consolari, e dei quali le autorità stesse non poterono indicare il comune del regno a cui apparteneva la loro famiglia, furono inscritti sulle liste di leva del comune di Roma.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del *12 febbraio corrente*, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

In caso di assenza dei giovani medesimi, la richiesta di cui sopra dovrà essere fatta dalle loro famiglie: avvertendosi che i reclami presentati posteriormente non potranno in nessun caso essere assecondati.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera stati inscritti sulle liste di leva possono far domanda di esserne cancellati al prefetto o sottoprefetto, producendo copia autentica, debitamente legalizzata, dell'atto di nascita

del padre loro (o, se il padre sia ignoto, della madre) ed un certificato *dell'autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato a cui appartengono, debitamente legalizzato dalla regia autorità competente, comprovante che il padre (o la madre) è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. Qualora il padre (o la madre) fosse per origine cittadino italiano, il certificato di cui sopra dovrà indicare la data in cui gli fu conferita la cittadinanza estera. Le dichiarazioni delle autorità municipali estere non possono tener luogo del certificato medesimo. I documenti da prodursi a corredo delle domande di cancellazione dalle liste di leva per ragione di cittadinanza, che fossero redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, fatta da un perito interprete e debitamente autenticata dalla regia autorità competente.

5. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

6. Le condizioni di famiglia che conferiscono diritto, secondo i casi, all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, sono quelle contemplate nella legge 15 dicembre 1907, n. 763, salvi i diritti precedentemente acquisiti ai termini del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 6 agosto 1888.

L'articolo 7 di detta legge ammette che i titoli d'esenzione possano essere comprovati sino alla chiusura della leva o, se trattasi di titoli verificatisi nell'ultimo trimestre della leva, sino al 90° giorno da quello in cui si sono verificati. Siccome però questa disposizione non ha per effetto di far sospendere l'arruolamento in 1ª categoria o la chiamata sotto le armi di quegli inscritti che non avessero ancora regolarmente comprovato, al momento della visita sanitaria innanzi al consiglio di leva o della presentazione alle armi della classe, i diritti invocati, così rendesi manifesta l'opportunità che la prova di tali diritti sia pienamente costituita, avanti al Consiglio di leva, all'atto stesso della visita ed arruolamento, o al più presto possibile se trattasi di titoli verificatisi posteriormente, mediante i documenti prescritti pei singoli casi.

7. Per dimostrare l'esistenza di detti titoli sono in genere necessari, oltre alla situazione di famiglia compilata secondo il prescritto modello, i certificati di nascita o di morte dei membri della famiglia dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto, e il certificato comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori dell'inscritto (quando

non trattisi di figlio naturale riconosciuto) e, se occorre, quello comprovante il matrimonio legale fra gli avi.

Gli interessati dovranno pertanto iniziare a tempo le pratiche occorrenti per raccogliere tali documenti; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dall'autorità giudiziaria la formazione o rettificazione.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando sono richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di esenzione, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

8. Gli inscritti e le loro famiglie, che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest'ufficio.

9. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, faranno sospendere gli effetti dell'arruolamento soltanto quando siano stati fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statuì sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

10 Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Tali domande debbono essere presentate con tutta sollecitudine, non appena aperte le sedute del consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento (*8 aprile*); e ad ogni modo non più tardi del giorno *2 settembre*.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

11. In applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23, che ha modificato gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento, gli inscritti residenti all'estero che non intendano di presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per essi stabilito, potranno regolare all'estero la loro posizione di fronte alla leva fra il giorno *1° febbraio* ed il giorno *31 agosto p. v.*

A tale scopo essi — qualunque sia la classe di leva a cui appartengono — dovranno chiedere nel termine anzidetto *alla regia autorità diplomatica o consolare* più vicina al luogo di loro dimora di farsi visitare all'estero per essere, se del caso, riformati o mandati rivedibili: ovvero di essere arruolati nella categoria che loro spetta

producendo, qualora invochino l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, i documenti comprovanti che hanno diritto all'assegnazione medesima, ovvero fornendo le indicazioni necessarie a che i documenti stessi possano essere chiesti d'ufficio alle autorità municipali del Regno.

Le famiglie residenti nel Regno di inscritti residenti all'estero possono far domanda verbale al prefetto o sottoprefetto competente perchè gli inscritti medesimi siano visitati all'estero o, se ne abbiano il diritto, arruolati nella 2ª ovvero nella 3ª categoria.

Gli inscritti residenti all'estero, dei quali la posizione non fosse stata regolata in uno dei modi sovra indicati, avranno facoltà di presentarsi personalmente al Consiglio di leva, senza incorrere nella renitenza, fino al *1° dicembre p. v.*

12. Le spese per la visita all'estero sono a carico di chi la chiede.

Però nelle località toccate da navi della regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione la visita sarà eseguita gratuitamente dai medici della regia marina imbarcati sulle navi stesse.

13. Gli inscritti residenti all'estero che *nacquero in qualsiasi paese estero* e quelli che, essendo nati nel regno, *espatriarono prima di aver compito il 16° anno di età per recarsi in America, Oceania, Asia* (esclusa la Turchia) ed *Africa* (esclusi i dominii ed i protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) e che siano arruolati in una qualsiasi categoria, potranno chiedere — provando di trovarsi nelle condizioni suddette — alla regia autorità diplomatica o consolare di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero, salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando compiranno il 32° anno di età.

A tale riguardo si avverte che gli inscritti che saranno rimpatriati dall'estero per regolare la loro posizione di leva davanti al consiglio di leva, se intendono di ottenere la dispensa provvisoria, a cui abbiano diritto, dovranno farne domanda al Consiglio di leva *all' atto del loro arruolamento, provando di essere rientrati in Italia da meno di due mesi.*

14. Ai termini dell'art. 16 della citata legge del 15 dicembre 1907, n. 763, *i capilista della classe 1889 provenienti dalla classe 1888 ed i renitentidella classe 1888 i quali risiedevano all'estero anteriormente al 1° dicembre 1907 ed avrebbero avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria per alcuno dei titoli contemplati nella legge preesistente* e che, in forza delle disposizioni della detta legge 15 dicembre 1907, saranno invece arruolati nella *1ª categoria*, verranno lasciati in congedo illimitato fin che duri la loro residenza all'estero.

Essi potranno, in casi eccezionali, ottenere dalle RR. autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi.

Qualora rientrassero nel Regno senza il permesso di cui sopra o vi si trattenessero oltre il termine consentito, saranno tenuti a compiere sotto le armi la ferma loro spettante.

Potranno tuttavia ottenere dal Ministero della guerra di essere inviati in congedo illimitato dopo un periodo di istruzione della durata di almeno otto mesi, qualora provino di avere assoluta necessità di far ritorno all'estero.

15. Ai termini della citata disposizione, i capilista della classe 1889 provenienti dalla classe 1888 ed i renitenti della classe 1888 *i quali risiedevano all'estero anteriormente al 1° dicembre 1907 ed avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per alcuno dei titoli contemplati nella legge preesistente* e che, in forza delle disposizioni della detta legge 15 dicembre 1907, saranno invece arruolati nella *2ª categoria*, verranno lasciati in congedo illimitato.

Essi però, qualora rientrassero nel Regno, saranno obbligati a rispondere alle chiamate alle armi che dopo il loro rimpatrio venissero indette pei militari di 2ª categoria della classe 1889.

16. Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno, anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, compiendo le necessarie pratiche innanzi ai regi agenti diplomatici o consolari.

Coloro che seguono corsi di studi superiori presso istituti stranieri da considerarsi assimilati alle università del Regno, possono ottenere di rimandare al 26° anno la prestazione del servizio militare in applicazione dell'art. 120 della legge sul reclutamento del regio esercito.

17. Gli inscritti residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi e con le norme stabilite nelle convenzioni vigenti con la Società « Navigazione Generale Italiana » e con le Società « La Veloce » e « Puglie », fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi delle dette società.

Quelli poi fra i detti inscritti che siano indigenti hanno diritto, a senso della legge 22 aprile 1893, n. 195, sulle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi ed a senso della citata convenzione, al *passaggio gratuito*, escluso però il vitto, *dall'estero in Italia e viceversa* sui piroscafi della menzionata Società « Navigazione Generale Italiana » i quali toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Per gli opportuni schiarimenti e per ottenere i documenti necessari per fruire dei detti vantaggi, gli inscritti suddetti potranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari.

18. Le reclute residenti all'estero che *siano emigrate anteriormente al 18° anno di età e che* trovandosi nelle altre condizioni tassativamente stabilite coi §§ 202 e seguenti della Istruzione pel servizio della leva all'estero, aspirino ad ottenere di essere rimpatriate gratuitamente per soddisfare ai loro obblighi di servizio militare, ovvero una dilazione a presentarsi alle armi, dovranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari, ai quali è deferita la esclusiva competenza di decidere al riguardo.

Contro il diniego che venisse loro opposto dagli agenti medesimi non è ammesso ricorso al Ministero della guerra.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi addì 1° febbraio 1909.

19. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria dalla classe 1876 alla classe 1888 compresa;

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali dalla classe 1879 alla classe 1888 compresa, meno i sottufficiali;

Tutti i militari di 1ª categoria dell'arma di cavalleria con ferma di quattro anni (non compresi i sottufficiali) stati trasferiti alla classe 1879 ed alle successive da classi di leve anteriori;

Altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) dalla classe 1880 alla classe 1888 compresa;

Gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato stati trasferiti dalla Regia marina al Regio esercito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1° febbraio 1900, dalla classe 1877 alla classe 1888 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1877 alla classe 1888 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1888 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1888 che siano stati arruolati prima del giorno *1° febbraio 1909* fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1889.

Partenza anticipata per le armi degli inscritti musicanti.

20. Gli inscritti possono essere ammessi alla partenza anticipata per le armi con assegnazione alle musiche militari dei reggimenti di fanteria di linea e di granatieri, in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti e senza vincolo di ferma speciale, sempre quando diano prova di possedere la necessaria abilità artistica a disimpegnare subito la parte di uno strumento di prescrizione e vi siano vacanze nelle musiche dei reggimenti da essi prescelti, avvertendo che per l'ammissione nei granatieri è necessario abbiano la statura di almeno m. 1,76 e che coloro i quali raggiungano o superino questa statura possono tuttavia, a loro domanda, essere assegnati anche ai reggimenti di fanteria di linea.

Le relative domande potranno essere presentate in qualunque tempo, ma non più tardi del 1° ottobre, ai comandi dei distretti o dei corpi nei quali gli inscritti stessi intendono prestar servizio.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

. . . . . , addì 1° febbraio 1909.

Il Prefetto (o *Sottoprefetto*).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

Estrazione a sorte.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Esame definitivo ed arruolamento.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive

Chiusura della sessione.

ALLEGATO N. 2. Mod. n. 7 (§ 130 del regol. sul reclut.).

REGNO D'ITALIA

Circondario di. . . . . . .

Comune di . . . . . .

PRECETTO

per presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento

Il Sindaco del comune suddetto invita. . . . . .
. . . . . figlio di . . . . . .
nscritto della leva in corso sulla classe . . . . cui toccò in sorte il n. . . . di estrazione al mandamento di . . . . . .
a presentarsi il giorno . . . del mese di. . . . . alle ore . .
nnanzi al consiglio di leva nel sovra indicato capoluogo del circondario per essere esaminato, e, se idoneo, arruolato.

Rammenta al medesimo che, disobbedendo, incorrerebbe nella dichiarazione di renitenza.

Lo avverte infine che, se ritiene di trovarsi nelle condizioni di famiglia che, a norma della legge 15 dicembre 1907, danno diritto all'assegnazione in 2ª o in 3ª categoria, o se in tali condizioni verrà a trovarsi durante la presente leva, potrà richiedere tale assegnazione al consiglio di leva, presentando *al più presto* e possibilmente all'atto del suo arruolamento i documenti comprovanti il diritto.

Se i documenti non saranno prodotti in quell'occasione, o se il diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria sorgerà posteriormente, l'inscritto suddetto potrà far valere il diritto stesso con i necessari documenti dinanzi al consiglio di leva fino alla chiusura della presente leva.

Se il diritto si verificherà nell'ultimo trimestre della leva, potrà esser fatto valere nei modi anzidetti anche dopo la chiusura di questa, ma non oltre il 90° giorno da quello nel quale si è verificato.

Trascorsi tali termini, il diritto non potrà più essere fatto valere e l'inscritto resterà arruolato in 1ª categoria.

I documenti necessari per comprovare il diritto all'assegnazione in 2ª o in 3ª categoria sono in genere i certificati di nascita e di morte dei membri della famiglia dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto suddetto ed il certificato rilasciato dalle competenti autorità, comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori, ed, ove occorra, fra gli avi.

Trattandosi di termini perentori è opportuno che i detti documenti vengano richiesti subito, per evitare di incorrere nella decadenza dall'esercizio dei diritti di esenzione: tanto più che, se qualche atto dello stato civile mancasse o contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dall'autorità giudiziaria la formazione o la rettificazione in guisa che questa possa essere ordinata prima dei termini anzidetti.

Addì . . . . . 190 . .

Il Sindaco

. . . . . .

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

1. Gli inscritti della corrente leva nati o residenti all'estero devono regolare la loro posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare da cui dipendono *fra il giorno 1° febbraio ed il 31 agosto del corrente anno:* e, mancando di farlo, incorrono nella nota di renitenza, la quale può essere revocata solamente se essi si presentino personalmente *al Consiglio di leva nel Regno entro il successivo giorno 1° dicembre; giorno nel quale, ove dovessero essere arruolati nella 1ª categoria, dovrebbero presentarsi alle armi per compiere la ferma loro spettante.*

2. Gli inscritti che si ritengono inabili al servizio militare possono chiedere all'autorità medesima di essere visitati per essere, secondo i casi, riformati o mandati rivedibili alla leva ventura od arruolati. Le spese per la visita sono a carico di chi la richiede; però nelle località toccate da navi della Regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione, le visite sono eseguite gratuitamente dai medici della Regia marina o del Regio esercito imbarcati sulle navi stesse.

Gli inscritti residenti in località remote e disagiate ove non sia possibile di affidare ad uno speciale delegato dell'autorità diplomatica o consolare il servizio della leva potranno, quando si ritengano inabili al servizio militare, far presente per lettera all'autorità suddetta, *prima del 31 agosto*, questa circostanza per ottenere di essere rimandati di leva in leva fino a quando non sia scorso il periodo della rivedibilità: cioè fino alla seconda leva successiva a quella a cui appartengono per ragione di età. Scorso questo periodo dovranno presentarsi alla visita, oppure chiedere, anche per lettera, all'autorità diplomatica o consolare di essere arruolati.

3. Gli inscritti che si ritengono idonei al servizio militare possono chiedere alla detta autorità di essere arruolati nella categoria che loro spetta anche senza visita, ma la visita è obbligatoria ogni qualvolta possa essere eseguita gratuitamente come sopra è detto.

4. Gli inscritti che si trovano nelle condizioni volute dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge sul reclutamento 15 dicembre 1907 per aspirare all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria (cioè gli inscritti che si trovano *al giorno 1° febbraio dell'anno in corso o che durante la leva in corso vengano a trovarsi in alcuna delle condizioni enumerate nei seguenti numeri 5, 6, 7, 8 e 9*) devono produrre i documenti necessari a comprovare il loro diritto, ovvero fornire precise indicazioni, affinchè possa curarsene il rilascio per parte delle autorità del Regno.

5. *Ha diritto all'assegnazione in 2ª categoria* chi si trova nelle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre vivente, che non sia entrato nel 65° anno di età;

b) figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di età e che non abbia figli maggiori di 12 anni;

c) nipote unico di avo, che non sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) fratello consanguineo di militare che sia *sotto le armi* per effetto di *arruolamento volontario ordinario* od obbligato alla *ferma di anni 5*, purchè nessun altro fratello vivente si trovi assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria;

e) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o riformato o morto per infermità dipendenti dal servizio, purchè nessun altro fratello vivente si trovi assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

6. *Ha diritto all'assegnazione in 3ª categoria* chi si trova nelle seguenti condizioni:

a) figlio unico o primogenito di padre, che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia inabile al lavoro proficuo;

b) figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

c) nipote unico o primogenito di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

d) sostegno di fratelli e sorelle orfani di padre e di madre *nelle condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907.*

7. L'inscritto il quale abbia un fratello ascritto all'esercito permanente od al Corpo Reali equipaggi che, pur trovandosi nelle condizioni di ottenere l'assegnazione o il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, *vi abbia rinunciato*, avrà diritto di essere *egli stesso assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.*

8. *I figli naturali*, se riconosciuti entro 10 anni dalla loro nascita e purchè non esistano in famiglia figli legittimi, hanno diritto di conseguire l'*assegnazione in 2ª categoria* se si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere *a* e *b* del n. 5, e l'*assegnazione alla 3ª* se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a* e *b* del n. 6; in quest'ultimo caso anche se la madre sia nubile. Agli effetti dell'assegnazione in 2ª o 3ª categoria il riconoscimento sarà efficace anche se fatto dopo il 10° anno della nascita, purchè in tal caso esso abbia avuto luogo non oltre il 31 gennaio 1909.

9. Per accertare se un inscritto abbia diritto all'assegnazione in 2ª o in 3ª categoria devono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che per assenza dichiarata dal Tribunale, condanna od infermità, *si trovino nelle condizioni per ciò stabilite dalla legge 15 dicembre 1907.*

10. Gli inscritti i quali, *posteriormente al loro arruolamento nella 1ª categoria e prima del giorno 1° dicembre stato come sopra fissato per la loro presentazione alle armi*, siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di cui sopra, dovranno, se intendono di rimanere all'estero, chiedere *subito* alla Regia autorità diplomatica o consolare di essere assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria.

11. I militari residenti all'estero, i quali, all'atto della chiamata alle armi della classe alla quale sono ascritti, abbiano un fratello alle armi per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo illimitato provvisorio finchè il fratello stesso abbia compiuta la ferma, ai termini dell'art. 6, ultimo capoverso, della legge 15 dicembre 1907, semprequando le rispettive famiglie ne facciano domanda al comando

del distretto militare pel tramite del sindaco del comune di loro residenza, o, se all'estero, per mezzo delle Regie autorità diplomatiche o consolari.

12. Gli inscritti che, per malattia o per altro legittimo impedimento, non possono presentarsi personalmente, dovranno provare alla detta autorità, *prima del 31 agosto*, l'impedimento medesimo per conseguire il rimando alla leva ventura.

13. Gli inscritti che possono provare mediante produzione della copia dell'atto di nascita di essere nati in qualsiasi paese estero e quelli che provino con regolari documenti di essere emigrati *prima di aver compiuto il 16° anno di età* nelle *Americhe*, in *Oceania*, nell'*Asia* (esclusa la Turchia), o nell'*Africa* (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco), possono chiedere di essere provvisoriamente dispensati dal servizio alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero; salvo ad essere prosciolti definitivamente da qualsiasi obbligo di servizio se al compimento del 32° anno di età risiederanno ancora all'estero.

Qualora l'autorità diplomatica o consolare od il consiglio di leva avessero rifiutato di ammetterli alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi o di assegnarli alla 3ª categoria, essi potranno ricorrere al Ministero della guerra. Se il ricorso sia stato presentato all'autorità diplomatica o consolare non appena abbiano ricevuta notificazione della relativa decisione, gli inscritti ricorrenti potranno rimanere all'estero fino a che il Ministero non siasi pronunziato in ordine al ricorso medesimo

Gli inscritti i quali, pure avendo diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, abbiano omesso di farlo valere in tempo utile avanti l'autorità diplomatica o consolare e si presentino alle armi, si intenderanno decaduti dal diritto medesimo.

14. Gli inscritti residenti all'estero possono pure, ove ne abbiano i requisiti, essere ammessi alla surrogazione di fratello, all'arruolamento volontario di un anno anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età od all'arruolamento volontario ordinario con ascrizione ai corsi *allievi sergenti* od *allievi ufficiali di complemento*. Possono pure conseguire il ritardo del servizio, qualora siano studenti di università straniere o di istituti assimilati ad università.

15. Coloro che rimpatriano per soddisfare agli obblighi di leva o di servizio militare hanno diritto, pel viaggio fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della *Società generale di navigazione italiana*, e delle Società *La Veloce* e *Puglia*, a speciali facilitazioni che verranno loro fatte conoscere dalla regia autorità diplomatica o consolare.

16. Gli inscritti la cui permanenza all'estero si renda indispensabile o perchè stiano imparando un mestiere, un'arte o una professione, o

per il governo di uno stabilimento agricolo o industriale o commerciale a cui attendono per conto proprio o della loro famiglia o per altre eccezionali ragioni, potranno chiedere una dilazione a presentarsi alle armi: e quelli che si trovino in condizioni di assoluta indigenza potranno chiedere i mezzi di viaggio per recarsi nel Regno per imprendere il servizio militare. Per aspirare a queste concessioni gli inscritti dovranno provare di essere espatriati prima di aver compiuto il 18° anno di età, dovranno essere stati arruolati alla 1ª categoria e dovranno farne domanda alla regia autorità suddetta (sola competente a decidere in merito) *abbastanza in tempo perchè, se la domanda non potesse essere assecondata, essi possano far ritorno nel Regno in tempo per potersi presentare alle armi non dopo il giorno 1° dicembre p. v.*

N. **19.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 14 gennaio.

Trovandosi alcuni degli ufficiali d'artiglieria e genio, chiamati agli esami indetti colla circolare n. 462 del 1908, nelle zone colpite dal terremoto, la data d'inizio degli esami stessi viene protratta ad epoca da determinarsi.

Il Ministro — CASANA.

N. **20.** — **Attendenti per gli ufficiali addetti all'istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare). — 14 gennaio.

Con riserva d'introdurre l'opportuna modificazione alla relativa istruzione, il Ministero determina che, d'ora innanzi, i reggimenti ai quali sono effettivi gli ufficiali comandati a prestare servizio presso l'istituto geografico militare, forniscano gli attendenti agli ufficiali stessi anche nelle eventuali sostituzioni, rimanendo di ciò esonerati i corpi di truppa della divisione militare di Firenze.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **21. — Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 15 gennaio.

In seguito ai recenti luttuosi avvenimenti si determina, a parziale modificazione della circolare n. 374 del 1908 relativa al concorso per i posti di farmacista militare di 2ª classe, che gli esami pel concorso stesso, anzichè nel mese di gennaio corrente, abbiano principio il 10 marzo prossimo.

Il Ministro — CASANA.

N. **22. — Documenti pei trasporti in conto corrente dei materiali delle amministrazioni militari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 15 gennaio.

I documenti pel trasporto in *conto corrente* sulle ferrovie dello Stato dei materiali delle amministrazioni militari, cioè:

le richieste di spedizione mod. 444 (*bianche*);
» » » 445 (*camoscio*);
le note di spedizione per trasporti a grande velocità mod. 446 A (*verdi*);
le lettere di porto per trasporti a piccola velocità mod. 446 B (*gialle*),

saranno, d'ora in poi, stampati e distribuiti dal reclusorio militare di Gaeta.

Al comando di detto reclusorio dovranno perciò essere mandate le richieste mod. 311 in doppio esemplare.

Il Ministero avverte che le richieste che furono da alcuni corpi già fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in base alla circolare 182 del 1908 sono state trasmesse al citato comando e non occorrerà quindi vengano rinnovate.

Le amministrazioni che, in attesa della distribuzione che il reclusorio farà, venissero a trovarsi sprovviste dei detti documenti di trasporto, se li faranno imprestare da altre del presidio o dei presidi vicini che ne abbiano disponibili.

La circolare n. 182 del 1908 è abrogata.

Il Ministro — CASANA.

N. **23.** — **Ricovero dei sottufficiali convalescenti.** (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). 15 gennaio.

Allo scopo di rimuovere alcuni inconvenienti verificatisi in seguito all'accentramento di tutti i sottufficiali convalescenti sprovvisti di mezzi di sostentamento nel deposito di convalescenza di Monteoliveto, com'è disposto dal 3° comma del § 513 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, modificato dall' *Atto* 42 del 1904, questo Ministero determina quanto segue:

1. I sottufficiali affetti da malattie nervose o mentali in atto — salvo il caso che si renda necessario il loro ricovero in un manicomio — anzichè essere inviati al deposito di Monteoliveto, passeranno la licenza di convalescenza presso l'ospedale militare che loro concede la licenza stessa (se trattasi di militari già ricoverati in un ospedale militare), oppure presso l'ospedale militare principale nella cui circoscrizione risiede il corpo cui appartengono (se trattasi di militari non ancora ricoverati in un ospedale militare).

Tali sottufficiali saranno amministrati dagli ospedali secondo le norme comuni a tutti gli altri ricoverati.

2. I sottufficiali ricoverati in Monteoliveto i quali si mostrino irrequieti, indisciplinati, o turbino in qualsiasi modo la tranquillità degli altri, saranno allontanati con determinazione del comandante dell'VIII corpo d'armata in seguito a motivato rapporto del direttore dell'ospedale militare principale di Firenze.

Essi saranno inviati al deposito di convalescenza nella cui circoscrizione si trova il corpo cui appartengono e continueranno a rimanere nella forza effettiva del corpo stesso, passando aggregati, ai soli effetti disciplinari, colle forme di cui al § 1274 del regolamento d'amministrazione, all'ospedale militare principale dal quale dipende il deposito nel quale sono trasferiti.

I sottufficiali medesimi riceveranno dal deposito presso il quale sono trasferiti lo stesso trattamento degli altri ricoverati, contro ritenuta della quota giornaliera di L. 1,40. Però, se essi lo preferiscano, e il direttore di convalescenza lo consenta, potranno essere autorizzati a provvedersi del vitto per loro conto e allora riceveranno interamente alla mano l'intero assegno (soldo e quota vitto).

Il Ministro — CASANA.

N. **24**. — **Riammissione in servizio di militari in congedo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 gennaio.

Risulta al Ministero che alcune autorità hanno negato la riammissione in servizio a sottufficiali in congedo che, per ottenere tale riammissione, avrebbero rinunciato al grado di sottufficiale.

Per opportuna norma avvertesi che il § 14 del regolamento sullo stato dei sottufficiali non consente la riammissione in servizio di sottufficiali in congedo, ma nulla osta a che, ove rinuncino al grado di sottufficiale, i detti militari siano riammessi in servizio come caporali o caporali maggiori.

In tal caso però non potranno essere promossi sergenti se non dopo trascorsi tre mesi almeno dalla data della riammissione.

Il Ministro — CASANA.

N. **25**. — **Corso preparatorio ed esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo di commissariato.** — (Gabinetto militare). — 16 gennaio.

A parziale modifica delle prescrizioni contenute nella circolare n. 484 dello scorso anno, ed a conferma di disposizioni già date con telegramma del 5 corrente diretto ai comandi di corpo d'armata, nella considerazione che molti ufficiali si trovano attualmente trattenuti per motivi di servizio nelle provincie devastate del terremoto, si determina che i corsi preparatori per i capitani delle quattro armi combattenti e del corpo di commissariato chiamati agli esperimenti di idoneità all'avanzamento si svolgano dal 1° febbraio p. v. al 15 marzo, e gli esperimenti abbiano inizio nella seconda quindicina di marzo.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **26**. — **Norme per i concorsi a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 16 gennaio.

1. I concorsi per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, hanno luogo fra i sottotenenti medici di complemento che abbiano frequentato il corso alla scuola di sanità militare e ne abbiano superato gli esami finali

o che abbiano superato un esame equivalente a quello finale della predetta scuola (§ 75 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito).

2. Tale esame, equivalente a quello finale della scuola, avrà luogo annualmente presso la scuola stessa, in occasione degli esami finali degli allievi. Per essere ammessi a questi esami gli aspiranti rivolgeranno la loro domanda in carta bollata da cent. 50 alla direzione della scuola che li informerà del giorno che dovranno presentarsi.

La direzione della scuola, compiuti gli esami, ne comunicherà il risultato al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali combattenti).

3. I concorrenti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 30 all'epoca che sarà fissata, volta per volta, dalla circolare che indice il concorso; essere celibi o, se ammogliati, obbligarsi a presentare, in caso di esito favorevole, entro il termine di tre mesi dalla nomina a sottotenente medico effettivo, i titoli legali per la costituzione, a favore della moglie e della prole nata o nascitura, dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali.

Coloro i quali, essendo ammogliati, non ottemperassero alle prescrizioni della citata legge, saranno, al termine di tre mesi, considerati senz'altro dimissionari.

4. Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire una, dovranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali in servizio ai comandanti di corpo da cui dipendono; per quelli in congedo al comandante del corpo cui sono effettivi) nel termine stabilito dalla circolare che bandisce il concorso, e dovranno essere corredate da un certificato, rilasciato da un ufficiale medico in effettività di servizio di grado non inferiore a quello di tenente, comprovante che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo a tutti i servizi di pace e di guerra, compreso quello nelle colonie.

Alle domande i concorrenti dovranno unire i titoli che posseggono: memorie scientifiche (purchè pubblicate a stampa), titoli accademici, concorsi e simili.

5. Per gli aspiranti in servizio, i corpi cui essi appartengono inoltreranno le domande corredate di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note ca-

ratteristiche, dal quale dovrà pur risultare la classificazione (ottimo, buono con punti 1, 2 o 3, mediocre, cattivo) assegnatagli come giudizio complessivo.

Pe gli aspiranti in congedo illimitato, i corpi ai quali sono effettivi inoltreranno le domande unendovi copia degli stati di servizio dei medesimi.

6. I documenti detti ai numeri 4 e 5 dovranno prima essere trasmessi alla direzione di sanità del corpo d'armata, nella cui giurisdizione il concorrente presta o prestò servizio; e questa vi aggiungerà uno speciale rapporto indicante le qualità scientifico-pratiche, i servizi prestati ecc,, che valgano a dinotare l'attitudine e la prova già data dai concorrenti durante il servizio di complemento; e, poscia, inoltrerà tutti i documenti al Ministero (Direzione generale personali ufficiali combattenti) per via gerarchica.

7. Il concorso è per titoli e la commissione che li esamina è composta degli ispettori di sanità militare riuniti sotto la presidenza dell'ispettore capo. In assenza di uno degli ispettori il colonnello medico segretario dell'ispettorato entrerà a far parte della commissione.

I punti di cui dispone ciascun membro della commissione sono da 0 a 20, e, restàndo inalterato il punto di merito riportato negli esami subiti al termine della scuola d' applicazione di sanità militare, o negli esami a questi equivalenti, saranno oggetto di successiva votazione prima i rapporti sul servizio prestato dal candidato. durante il servizio di complemento poscia i titoli scientifici. Al punto degli esami suddetti sarà assegnato il coefficiente di 60, al punto della votazione relativa al servizio prestato il coefficiente di 25; al punto infine della terza votazione di coefficiente di 15. La somma dei tre prodotti, divisa per cento, costituirà la classificazione definitiva del candidato.

8. I candidati saranno classificati in ordine di merito, ed i primi classificati, nel limite numerico dei posti stabiliti dalla circolare che indice il concorso, saranno nominati sottotenenti medici effettivi.

La nomina sarà annunciata nel *bollettino ufficiale*, e 20 giorni dopo la pubblicazione, i nuovi nominati, che si troveranno in congedo illimitato, dovranno raggiungere la destinazione che sarà stata loro assegnata.

L'*Atto* 295 del 1908 è abrogato.

Per il Ministro — G. Prudente.

N. **27.** — **Concorso per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 16 gennaio.

È aperto il concorso per titoli per la nomina di 30 sottotenenti medici in servizio attivo permanente, fra i sottotenenti medici di complemento del corpo sanitario militare.

Le norme per il concorso sono indicate dalla circolare n. 26 del corrente anno.

Gli aspiranti dovranno non aver oltrepassata l'età di anni 30 il giorno 15 aprile 1909.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti fino a tutto il 6 febbraio e da queste trasmesse al Ministero non più tardi del 13 stesso mese.

Le domande che non riuniscano tutte le condizioni indicate nella circolare suddetta non saranno trasmesse al Ministero.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **28.** — **R. decreto che modifica il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone.** — (Gabinetto civile). — 10 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 9 aprile 1908 relativo all'istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari della amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero stesso riguardanti le loro persone;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della commissione stessa in modo che indifferentemente possa farne parte un tenente generale o un maggiore generale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 2 del R. decreto 9 aprile 1908 *è sostituito il seguente:*

La commissione è composta:

di un tenente generale o maggiore generale in servizio attivo od in posizione di servizio ausiliario;

di un consigliere di Stato;

di un capo divisione del Ministero.

Farà le funzioni di segretario un ufficiale o un funzionario civile del Ministero.

La nomina delle persone componenti la commissione sarà fatta dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.

N. **29.** — **Legge n. 18 concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 12 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È assegnata la somma di lire trenta milioni, da prelevarsi dalle eccedenze di cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere ai bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei comuni che saranno indicati in un elenco da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governo del Re è autorizzato a ripartire le dette somme fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze.

Per tutti i lavori di cui nel primo comma, il Governo è autorizzato a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata, od anche in economia.

Per i pagamenti, il *mandato di anticipazione* non può superare L. 50,000 e il *mandato a disposizione* non può essere emesso per somma maggiore di L. 100,000.

L'approvazione dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sarà data dall'ispettore compartimentale del genio civile ovvero dal capo dell'ufficio che per decreto del ministro dei lavori pubblici sarà istituito per un determinato servizio, ed essa avrà effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico sia di convenienza amministrativa.

Art. 2.

A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni indicati nell'articolo precedente, viene stabilita, per cinque anni solari a cominciare dal 1909, una addizionale di un cinquantesimo (centesimi 2 per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione (A^2) della categoria *A*, e delle categorie *B*, *C*, *D*, nonchè alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo di importo inferiore a una lira,

Allo stesso scopo, è raddoppiata la tassa di bollo pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato o dall'industria privata, nonchè sulle linee di navigazione esercitate da società italiane.

Sono esclusi dalla sovrattassa tutti i biglietti semplici di 3ª classe per le percorrenze non superiori a 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3ª classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.

Il governo del Re è autorizzato a ripartire l'ammontare di tali proventi fra le provincie e i comuni, tenendo presente:

1° le somme occorrenti a pareggiarne i bilanci;

2° la necessità di provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi e al riattamento di opere pubbliche comunali e provinciali.

Le somme derivanti dai detti proventi saranno inscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro.

Art. 3.

Le occupazioni temporanee dei beni immobili, che possano occorrere per l'esecuzione di opere urgenti nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè per la costruzione di baracche e di edifizi, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dai prefetti o sottoprefetti ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificati da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata delle occupazioni può essere fissata per cinque anni e s'intenderà protratta di anno in anno fino al termine di un altro quinquennio decorrente dal giorno in cui ebbero luogo, quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima.

Quando l'indennità offerta non sia stata accettata, essa sarà determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Qualora occorresse rendere definitive le occupazioni temporanee, l'indennità dovuta ai proprietari sarà fissata giusta le prescrizioni del 1° e 2° comma dell'art. 46 precitato, computando il sessennio per quanto riguarda i fitti coacervati dal giorno 28 dicembre 1908.

Art. 4.

Sono applicabili a tutte le opere da eseguirsi per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908 le disposizioni dell'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 5.

I comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, qualunque sia il numero dei loro abitanti, potranno entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge fare un piano regolatore delle costruzioni con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Sono estese ai piani regolatori di cui al precedente comma le disposizioni dell'art. 10 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e le indennità dovranno essere determinate in base alle condizioni in cui i beni espropriati si trovavano nel dicembre 1908, anteriormente al terremoto.

Le facilitazioni concesse dalla presente legge per la formazione dei piani regolatori e per le espropriazioni sia temporanee che definitive, potranno essere con decreto Reale estese ai corpi morali che per scopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei comuni danneggiati dal terremoto.

Art. 6.

È data facoltà al governo del Re di dare, pei comuni considerati nella presente legge, provvedimenti eccezionali allo scopo:

1° di garantire provvisoriamente la tutela dei minorenni orfani o abbandonati, e dei dementi, e di assicurare il recupero, la conservazione e il possesso dei beni, salve sempre le quistioni di proprietà secondo il diritto comune;

2° di stabilire l'accertamento legale dei decessi anche sulla base di presunzioni;

3° di ricostituire i registri di stato civile;

4° di ricostituire i registri delle ipoteche e delle trascrizioni;

5° di prorogare i termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie;

6° di prorogare i termini utili per la denunzia delle successioni e per la registrazione degli atti civili e giudiziari;

7° di ricostituire i ruoli esecutivi per la riscossione di censi e canoni dovuti ad enti morali;

8° di stabilire in via provvisoria le circoscrizioni e giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, anche annettendole, sempre temporaneamente, ad altra giurisdizione, modificando in relazione le tabelle del personale, ed ove occorra altresì la competenza per materia e valore;

9° di nominare, ove occorra, commissari regi, per un periodo di tempo anche superiore al normale:

per l'amministrazione dei comuni, coi poteri del consiglio comunale; per l'amministrazione della provincia di Messina e di quella di Reggio, coi poteri della deputazione e del consiglio provinciale; e per l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di altri enti di ragione pubblica, col mandato di procedere altresì al loro riordinamento;

10° di prorogare le operazioni di leva di terra e di mare;

11° di prorogare o tenere sospeso qualunque termine attinente all'esercizio di azioni o diritti in materia civile, commerciale, penale o amministrativa;

12° di assicurare il funzionamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 7.

Il governo del Re stabilirà le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e degli edifici privati, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. All'uopo sarà costituita una speciale commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, che sieno fatte secondo tali norme, sono accordati i seguenti beneficî:

1° l'esenzione dalla imposta fabbricati per quindici anni, dal giorno in cui l'edificio sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione;

2° la concessione ai privati e agli istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, da parte delle Casse di risparmio degli istituti di credito fondiario e degli istituti ordinari e cooperativi di credito, di mutui ipotecari al saggio d'interesse non superiore al 4 per cento, ammortizzabili in trent'anni e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentate di un decimo per tener sollevati dalle eventuali perdite gli istituti mutuanti. La presente concessione non si applica ai privati, il cui reddito imponibile complessivo, agli effetti delle imposte dirette, supera L. 5000 dopo applicate le esenzioni disposte dalla presente legge.

Per i mutui considerati nel comma precedente sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge per i danneggiati dal terremoto del 1905 in Calabria in data 25 giugno 1906, n. 255, e gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

La spesa a carico dello Stato come al comma 2° sarà scritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Nei comuni indicati nell'elenco di cui all'art. 1, è sospesa la riscossione dell'imposta erariale e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati, per tutto l'anno 1909.

Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati, si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale, con effetto del giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1910 al 1917.

A carico dello Stato sarà corrisposta alle provincie di Messina e di Reggio Calabria e ai comuni già indicati, per i cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata negli anni suddetti.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Nei comuni indicati nell'art. 1, la riscossione della imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli è sospesa per tutto l'anno 1909.

I contribuenti dell'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C*, avranno il diritto di chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una revisione straordinaria.

Le quote d'imposta delle quali è stata sospesa la riscossione, in quanto non siano sgravate, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1910 e 1911.

Art. 10.

Per i comuni di Messina e di Reggio Calabria è sospesa, dal 1° gennaio 1909, la riscossione dei canoni di abbonamento per il dazio di consumo governativo.

Per gli altri comuni considerati nella presente legge, saranno sospesi o ridotti, nella stessa epoca, i canoni di abbonamento per il detto dazio, come verrà stabilito dalla commissione cen-

trale di cui all'art. 101 della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248.

A siffatto scopo sono immediatamente devoluti i fondi pervenuti allo Stato dal 1° luglio 1908 e quelli che gli perverranno sino al 30 giugno 1909, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 87, 88, 89 e 110 del citato testo unico. La somma che ancora occorresse oltre l'ammontare di tali proventi farà carico al bilancio dello Stato.

È annullato il debito arretrato del comune di Messina per canone daziario governativo.

Art. 11.

La cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie di Messina e Reggio Calabria e ai comuni indicati nell'art. 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto l'anno 1908.

Le quote di sovraimposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della cassa dei depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1910 al 1917.

Art. 12.

Tutti i funzionari dello Stato, così civili che militari, compresi i militari di truppa dell'esercito e della marina, gli appartenenti ai corpi organizzati dello Stato e gli operai della guerra e della marina, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, si reputano morti o feriti in servizio, agli effetti degli articoli 2, 82, 100, 101, 110, 119 e seguenti della legge sulle pensioni (testo unico) 21 febbraio 1895, n. 70.

La stessa disposizione è estesa anche al personale delle ferrovie dello Stato, qualunque sia l'istituto di previdenza al quale era ascritto, concedendo agli agenti resi inabili al servizio in seguito al terremoto ed alle famiglie dei morti, con meno di 25 anni di servizio utili per la pensione, il tratta-

mento eccezionale a' sensi dell'art. 16 dello statuto della cessata Cassa pensioni, considerando, cioè, come se avessero compiuti i 25 anni di servizio.

Art. 13.

Sono convertiti in legge i tre RR. decreti allegati alla presente, e cioè:

1° Il R. decreto 1° gennaio 1909, n. 6, che proroga fino al 30 giugno 1909 le scadenze delle obligazioni cambiarie e commerciali a debito di persone residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, e sospende per lo stesso periodo il corso delle prescrizioni e delle perenzioni;

2° il R. decreto 3 gennaio 1909, n. 4, che aumenta di L. 2,000,000 la dotazione del capitolo n. 126 « Fondo di riserva per le spese impreviste » inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esecizio 1908-909;

3° il R. decreto 6 gennaio 1909, n. 7, col quale venne autorizzato il prelevamento dal predetto fondo di riserva della somma di L. 95,000, in complesso, per aumenti ai capitoli 13, 15, e 36 del bilancio della guerra oltre la cifra consolidata.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909 (1).

Art. 14.

Qualora nei comuni considerati dalla presente legge si manifestasse l'urgenza dei provvedimenti eccezionali non preveduti dalla legge stessa, anche nell'interesse della proprietà, dell'industria e del commercio, è data facoltà al Governo, entro l'anno corrente, di provvedere con decreti Reali da essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 15.

La presente legge avrà effetto dal giorne della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(1) Non si riporta la tabella perchè riguarda altri Ministeri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
ORLANDO.
LACAVA.
CARCANO.
CASANA.
MIRABELLO.
RAVA.
BERTOLINI.
COCCO-ORTU.
SCHANZER.

ALLEGATO N. 1
(all'art. 13).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC, RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro e col ministro di agricoltura e commarcio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scadenze delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine, pagabili da debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, che siano avvenute dopo il 25 dicembre 1908, o che si maturassero durante il primo semestre del 1909, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1909.

La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per il rimborso di mutui commerciali, da eseguirsi nelle dette provincie.

Art. 2.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 25 dicembre 1908 sino al 30 giugno 1909, sono sospesi nelle provincie di Messina e Reggio Calabria sino a tutto il giorno 30 giugno predetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Messina, addì 1° gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.
COCCO-ORTU.
CARCANO.

V.° d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
CARCANO.

ALLEGATO n. 2
(all'art. 13).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 28 maggio 1908, n. 213, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1908-909;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 126: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 è aumentato di lire due milioni (L. 2,000,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

V.° d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
CARCANO.

ALLEGATO N. 3
(all'art. 13).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull' amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto per L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, aumentato di L. 2,000,000 in virtù del R. decreto 3 gennaio 1909, n. 4, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 998,955, rimane disponibile la somma di L. 2,001,045;

Considerata la natura eccezionale delle spese cui l'amministrazione della guerra ha dovuto e deve provvedere in conseguenza dei disastri che colpirono le provincie di Reggio e di Messina, e la conseguente necessità di aumentare oltre la cifra stabilita dalla legge del consolidamento, i capitoli ai quali le spese stesse devono essere imputate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di lire novantacinquemila (lire 95,000) da portarsi in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario predetto:

Cap. 13. Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio.	L. 15,000
Cap. 15. Spese casuali.	» 30,000
Cap. 36. Materiale sanitario.	» 50,000
	L. 95,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

V.° d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
CARCANO.

N. **30.** — **Norme per il pagamento dell'indennizzo per ricostituire l'uniforme e l'equipaggiamento personale agli ufficiali danneggiati dal terremoto.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 gennaio.

Per l'applicazione del decreto 7 gennaio 1909 (circolare n. 5), che concede un indennizzo agli ufficiali che erano in forza ai comandi, corpi e uffici stanziati nelle località di Calabria e di Sicilia danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, si avverte quanto segue:

1. Le indennità speciali per le perdite del bagaglio alle truppe del R. esercito in campagna, richiamate nel citato decreto del 7 gennaio, sono stabilite dal R. decreto 17 febbraio 1887 (tabella I) nella misura seguente:

tenente generale	L. 3000
maggiore generale	» 2000
colonnello	» 900
tenente colonnello o maggiore. .	» 700
capitano, tenente e sottotenente .	» 400

2. Gli ufficiali che in causa del terremoto del 28 dicembre abbiano perduto i loro effetti di uniforme e di equipaggiamento personale rimetteranno una dichiarazione, conforme al modulo che fa seguito alla presente circolare, al comandante del corpo o capo dell'ufficio cui appartenevano.

Il comandante del corpo o capo dell'ufficio, dopo averla munita del *visto per conferma*, provvederà pel pagamento della somma dovuta.

3. Le dichiarazioni dei comandanti di corpo o capi di ufficio e quelle degli ufficiali generali saranno vistate per conferma dalle autorità immediatamente superiori.

4. Agli ufficiali che appartenevano a corpi le cui amministrazioni non sono state ricostituite, il pagamento sarà fatto dalle amministrazioni che saranno designate dai comandanti dell'XI e del XII corpo d'armata a seconda che si tratti di ufficiali che risiedevano in Calabria od in Sicilia. A tal uopo, le dichiarazioni di cui sopra, munite del relativo *visto*, saranno rimesse ai suindicati comandi di corpo d'armata.

5. Le somme pagate verranno poi dai corpi addebitate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari al quale essi rimetteranno le dichiarazioni e le relative ricevute rilasciate dagli ufficiali.

L' ufficio d' amministrazione di personali militari vari, fattone il riepilogo, le conteggerà in apposito rendiconto mod. 400 a carico del capitolo 15 del bilancio della guerra, sul quale rendiconto si farà subito anticipazioni all'uopo ricevute sul capitolo stesso.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Il sottoscritto (*nome, cognome, grado e corpo od ufficio di cui l'ufficiale faceva parte*) dichiara che in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 trovandosi a . . . . . ha perduto gli effetti di uniforme ed equipaggiamento personale per il valore di lire. . . . . e chiede gli sia perciò corrisposto l'indennizzo relativo, giusta il decreto del ministro della guerra in data 7 gennaio 1909.

A . . . . . addì (*data e firma*).

Visto per la conferma:

IL COMANDANTE DEL . . . . . .

. . . . . .

bollo d'ufficio

N. **31**. — **Trasformazione di finimenti per carretta da battaglione tipo alpino.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 18 gennaio.

Con la graduale introduzione in servizio delle carrette da battaglione tipo alpino (II-6211) in sostituzione di quelle da battaglione (II 57, occorre provvedere, volta a volta, alla trasformazione dei finimenti relativi.

Trattandosi di un lavoro di poco rilievo, il Ministero dispone che venga effettuato direttamente dai corpi: presso il laboratorio sellai per i reggimenti di artiglieria da campagna, per mezzo dell'industria privata, o dai reggimenti di artiglieria viciniori per quelli di fanteria.

Allo scopo di facilitarne l'esecuzione si comunica, per norma dei corpi che in avvenire dovranno effettuare la trasformazione di cui trattasi, la relativa istruzione.

La spesa occorrente dovrà essere posta a carico del capitolo *Approvvigionamenti di mobilitazione* del bilancio straordinario articolo 1°, richiedendo, con le consuete norme, il relativo assegno.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Sunto descrittivo per la riduzione dei finimenti a stanghe e di rinforzo per carretta da battaglione (VIII-138 e VIII-140 in finimenti a stanghe e di rinforzo per carrette da battaglione tipo alpino.

Finimento a stanghe.

La riduzione del finimento a stanghe (VIII-138) in finimento per carrette da battaglione tipo alpino consiste:

1. Nel togliere le maglie oblunghe e le catene delle stecche del collare, sostituendovi *due* ganci per tirelle e *due nuove tirelle* con catene.

Le tirelle sono costituite da un tratto di funicella di ralinga del diametro di millimetri 15, colle estremità ripiegate ad occhiello rivestito di cuoio nero e da una catena composta di n. 16 maglie oblunghe aventi le dimensioni interne di mil-

limetri 42 × 22. La lunghezza totale d'ogni tirella è di millimetri 2080.

Le catene di collare che si tolgono dai finimenti da ridurre servono per allestire le catene delle nuove tirelle. Da un paio di dette catene di collare si ricavano n. 3 catene di tirelle.

2. Togliere alla briglia il filetto di ferro ed il guinzaglio ed aggiungere invece:

n. 1 barbazzale (VIII-1);
n. 1 morso snodato (VIII-155);
n. 1 redina corta di finimenti a stanghe per carrette da munizioni (VIII-170);
n. 1 redina lunga di finimenti per carrette da munizioni (VIII-175),

Conto di riduzione per un finimento a stanghe.

Importo di n. 2 tirelle, utilizzando le catene di collare	L.	4,00
» della modificazione del collare (provvista dei ganci e relativa mano d'opera)	»	1,70
» di n. 1 barbazzale	»	0,50
» di n. 1 morso snodato	»	2,40
» di n. 1 redina corta	»	1,40
» di n. 1 redina lunga	»	8,90
» della mano d'opera per scomporre e ricomporre la briglia	»	0,10
Importo della riduzione del finimento a stanghe.	L.	19,00

Finimento di rinforzo.

Per ridurre un finimento di rinforzo (VIII-140) in finimento di rinforzo per carrette da battaglione tipo alpino occorre:

Togliere alla briglia il filetto di ferro, il guinzaglio ed aggiungere:

n. 1 barbazzale (VIII-1).
n. 1 morso snodato (VIII-155).
n. 1 coreggia d'unione di finimenti per carretta da munizioni (VIII-110).
n. 1 redina corta di finimenti da rinforzo per carretta da munizioni (VIII-171).

Conto di riduzione per un finimento di rinforzo.

Importo di	n. 1 barbazzale	L. 0,50
»	n. 1 morso snodato	» 2,40
»	n. 1 coreggia d'unione di finimenti per carretta da munizioni. . .	» 1,50
»	n. 1 redina corta di finimenti di rinforzo ecc. ecc.	» 1,80
»	mano d'opera per scomporre e ricomporre la briglia	» 0,10
Importo della riduzione di un finimento di rinforzo		L. 6,30

N. B. Il finimento di rinforzo così ridotto diventa identico al finimento di rinforzo per carretta per munizioni categoria (VIII-141).

I filetti di ferro (VIII-124), le catene di collare ed i guinzagli che rimarranno disponibili, in seguito ad eseguita trasformazione, saranno versati alla direzione dell'arsenale di costruzione di Torino, la quale utilizzerà nel modo più conveniente le parti buone e dichiarerà fuori servizio le rimanenti.

Roma, 1909 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1909 — 27 gennaio

GENNAIO 15. — Decreto ministeriale 4 giugno 1908 e relativa istruzione circa le pubblicazioni militari e documenti di trasporto e di identificazione personale, *pag.* 83.

» 16. — R. decreto n. 30 che proroga il termine per la presentazione dei rendiconti dei funzionari delegati nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, *pag.* 92.

» 17. — R. decreto n. 23 contenente le norme per l'accertamento dei decessi avvenuti per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, *pag.* 93.

» 22. — Addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita dalla legge 12 gennaio 1909 n. 12 a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, *pag.* 96.

» 22. — Dipendenza dell'officina del genio di Pavia e delle colombaie militari, *pag.* 97.

» 22. — Cariche speciali dei sottufficiali, *pag.* 97.

» 22 — Adozione del berretto di fatica, di tela di cotone color bigio, *pag.* 99.

» 22. — Varianti all'istruzione sulle munizioni, *pag.* 102.

» 25. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 102.

» 25. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 103.

» 25. — Concorso a cinque posti di capomusica nel R. esercito, *pag.* 103.

» 26. — Concorso al premio Henry, *pag.* 106.

» 26. — Concorso per la nomina di insegnanti militari aggiunti presso la scuola militari, *pag.* 107.

» 26. — Proroga della presentazione alle armi degli aspiranti allievi ufficiali di complemento dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro (circondario di Monteleone), che dovrebbero iniziare il corso il 1° febbraio prossimo, *pag.* 107.

CIRCOLARE N. 32.* — **Decreto ministeriale 4 giugno 1908 e relativa istruzione circa le pubblicazioni militari e documenti di trasporto e di identificazione personale.** — (Gabinetto militare). — 15 gennaio.

Sciogliendo la riserva espressa nella circolare 241 del 27 giugno u. s. il Ministero rende noto il seguente decreto colla relativa istruzione, circa la distribuzione delle pubblicazioni militari ufficiali e dei documenti di trasporto e di identificazione personale:

Decreto ministeriale.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Considerata la convenienza di regolare dal 1° luglio 1908, con apposite norme, la distribuzione degli atti ufficiali e dei moduli pei documenti di trasporto e di identificazione personale;

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti norme amministrative dirette a regolare, dalla data predetta, la distribuzione degli atti ufficiali e dei moduli pei documenti di trasporto e di identificazione personale.

Art. 2.

Il Ministero della guerra provvede, a carico del bilancio, per la pubblicazione degli atti ufficiali seguenti:

a) Giornale militare;

b) Bollettino delle nomine e promozioni;

c) Annuario militare;

d) Regolamenti, istruzioni, prontuari, ecc.;

e) Raccolte, cataloghi ed indici di atti, regolamenti ed istruzioni.

Art. 3.

Provvede, pure coi fondi del bilancio, per l'acquisto:

a) Dei libretti di viaggio (copertine in pelle o tela e relative custodie — cartoncini e fascicoli scontrini) per i personali civili e militari e per le loro famiglie;

b) Delle tessere di riconoscimento per le persone non munite di libretto, o che temporaneamente non possono valersene;

c) Dei libretti di riconoscimento per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa e per quelli in congedo;

d) Dei bollettini e cartellini pel trasporto dei pacchi postali contenenti gli abiti civili dei militari chiamati o richiamati alle armi;

e) in generale di tutti i documenti di viaggio e di trasporto alla stampa dei quali non possa provvedere il reclusorio militare di Gaeta.

Art. 4.

Alla stampa degli atti ufficiali ed alla provvista dei libretti, delle tessere ecc. si procede mediante contratti da stipularsi e da approvarsi a senso di legge.

Art. 5.

Il Ministero distribuisce gratuitamente alle amministrazioni dipendenti le pubblicazioni di cui all'art. 2 e soddisfa le richieste suppletive che esse gli facessero.

Le pubblicazioni da spedirsi alle amministrazioni dipendenti e quelle da distribuirsi agli uffici del Ministero sono richieste al tipografo a misura del bisogno.

Gli esemplari delle pubblicazioni occorrenti per uso personale, devono essere chiesti, a pagamento, direttamente al tipografo.

Art. 6.

I libretti, le tessere, ecc., di cui all'art. 3, sono distribuiti a pagamento in base alle richieste che i corpi faranno al Ministero. Il ricavato dalla vendita è trimestralmente versato in tesoreria, con imputazione all'apposito capitolo del bilancio d'entrata.

Art. 7.

I libretti, le tessere, ecc., anzidetti sono dati in carico al l'economo cassiere del Ministero, che ne risponde personalmente.

Egli può farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da impiegati del Ministero, i quali rispondono del loro operato esclusivamente verso di lui.

Art. 8.

L'economo-cassiere si darà scarico dei libretti, delle tessere, ecc. divenuti inservibili, i quali saranno distrutti o venduti a favore dell'erario.

Art. 9.

Il carico e lo scarico dei libretti, delle tessere, ecc. saranno dall'economo-cassiere fatti risultare trimestralmente con apposite richieste e trascritti in un registro analitico-riassuntivo.

Art. 10.

Il capo ragioniere estenderà alla gestione dei libretti, delle tessere, ecc. di cui all'articolo precedente le verifiche prescritte col R. decreto 26 novembre 1896 n. 513.

Art. 11.

Alla fine dell'esercizio l'economo-cassiere presenterà alla Corte dei conti il conto giudiziale costituito dallo stesso registro analitico-riassuntivo di cui all'art. 9. Al conto saranno unite le richieste di carico e di scarico corredate delle quietanze di tesoreria e delle dichiarazioni di eliminazione (art. 8).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 4 giugno 1908.

Il Ministro — CASANA.

Istruzioni per la stampa, distribuzione ed acquisto delle pubblicazioni indicate nel decreto ministeriale 4 giugno 1908.

1. Le tipografie alle quali sono affidate le varie pubblicazioni militari sono la tipografia editrice Voghera e quella del reclusorio militare di Gaeta.

Alla prima sono affidate le pubblicazioni del *giornale militare, bollettino delle nomine e promozioni, regolamenti ed istruzioni* (eccettuati quelli affidati alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta), *raccolte, cataloghi, prontuari, indici di regolamenti e di istruzioni ecc.*

Alla seconda, *i regolamenti ed istruzioni* relativi al servizio delle scuole militari, a quello sanitario e di commissariato, ed *i fascicoletti di aggiunte e varianti* ai regolamenti ed istruzioni militari.

2. Tanto la tipografia editrice Voghera, quanto quella del reclusorio militare di Gaeta, sono autorizzate a vendere ai privati le pubblicazioni militari da loro edite, ai prezzi che verranno, di volta in volta, stabiliti dal Ministero, escluse quelle di carattere riservato.

3. Il *giornale militare* contiene:

a) le disposizioni di durata temporanea;

b) gli annunci della pubblicazione di leggi, decreti, regolamenti, istruzioni varie e relative varianti;

c) disposizioni di carattere transitorio;

d) avvisi vari.

4. Del *giornale militare* saranno conservate da ciascun comando corpo od ufficio le due ultime annate.

5 Il *bollettino delle nomine* pubblica i decreti di nomina e di promozioni del personale dell'amministrazione della guerra, le concessioni di onorificenze e ricompense, gli ordini del giorno all'esercito, gli autografi reali e le altre partecipazioni riguardanti il personale.

6. L'*annuario militare* è pubblicato in tre distinti volumi:

Volume I. — Ufficiali in servizio permanente ed impiegati civili (Parte 1ª — Ruoli di anzianità degli ufficiali ed impiegati — Parte 2ª — Riparto degli ufficiali e degli impiegati civili fra i diversi comandi, corpi ed uffici).

Volume II. — Ufficiali in congedo.

Volume III. — Ufficiali che hanno cessato di appartenere ai ruoli del R. esercito conservando il grado colla relativa uniforme.

Della parte 1ª del volume I potranno essere pubblicati gli estratti che saranno messi in vendita al pubblico ai prezzi fissati dal Ministero.

7. Le inesattezze che venissero rilevate nel *bollettino delle nomine* o nell'*annuario* saranno dai comandi, corpi ed uffici, dopo riscontrati gli stati di servizio, segnalate al Ministero.

Gli ufficiali in servizio permanente ed in congedo e gli impiegati, sono tenuti ad avvertire il rispettivo comandante di corpo o capo di servizio delle inesattezze che li riguardano e da loro riscontrate.

Le rettificazioni da apportarsi al *bollettino delle nomine* saranno segnalate al Ministero (ufficio competente) appena avvertito.

Quelle da farsi nell'*annuario* saranno raccolte e notate nell'elenco mod. 51-A, da spedirsi al Ministero (Direzione generale leve e truppa — divisione matricole) in duplice originale, non più tardi del 20 aprile d'ogni anno.

Negli elenchi mod. 51-A dei comandi di divisione militare e di distretto, saranno comprese anche le inesattezze delle indicazioni relative agli ufficiali non più inscritti nei ruoli.

8. È vietata qualsiasi spesa di rilegatura del *giornale militare* del *bollettino delle nomine* e dell'*annuario*.

9. La spedizione del *giornale militare* e del *bollettino delle nomine* ai comandi, corpi ed uffici è fatta direttamente dalla tipografia editrice secondo le istruzioni del Ministero.

I comandi corpi ed uffici però, che hanno sede in Roma, dovranno ritirare direttamente dall'editore, il *giornale militare* ed il *bollettino delle nomine*.

Ogni qualvolta che, per cambio di sede o per qualsiasi altro motivo, occorrano mutamenti d'indirizzo, o si debba variare il numero delle copie da spedirsi alle varie sedi, i comandi, corpi ed uffici ne informeranno subito l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale, alla sua volta, ne darà partecipazione alla tipografia editrice del Ministero.

10. I corpi chiederanno al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi — divisione casermaggio e trasporti) i libretti di viaggio, i libretti e le tessere di riconoscimento, i bollettini ecc. provveduti dalla industria privata.

I corpi si asterranno dal chiedere i detti stampati dopo il 10 giugno e le richieste che pervenissero posteriormente saranno soddisfatte nel luglio successivo.

La spedizione di questi documenti è fatta dal Ministero con elenco in doppio esemplare, indicante il numero dei singoli documenti spediti ed il loro importo. Uno degli esemplari è restituito al Ministero con la dichiarazione di accettazione dell'addebito.

Il Ministero riassume le dichiarazioni di cui sopra e le comunica all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale provvede, con operazioni di conto corrente, ai conseguenti addebiti.

Appena scaduto il trimestre l'ufficio predetto rimette all'economo-cassiere del Ministero la somma corrispondente all'ammontare degli addebiti che si riferiscono ai documenti spediti nel trimestre. Per il quarto trimestre il versamento dovrà essere fatto entro il 28 giugno.

D'accordo con l'economo-cassiere lo stesso ufficio può anche provvedere direttamente al versamento di detta somma in tesoreria; in tal caso consegna all'economo la relativa quietanza.

11. I documenti che sono provveduti dal reclusorio militare gli sono richiesti dai corpi, e da esso distribuiti, con le norme

prescritte per tutti gli altri stampati, forniti dallo stabilimento.

12. Il Ministero (gabinetto militare) determina per ciascuna pubblicazione il numero degli esemplari da spedirsi gratuitamente ai vari comandi, corpi ed uffici, i quali quindi non dovranno fare alcuna richiesta, salvo per i fascicoletti di aggiunte e varianti pei quali, fino a nuovo ordine, è lasciata facoltà alle singole amministrazioni di provvedersene nel numero di copie necessarie per la tenuta al corrente delle pubblicazioni che hanno in carico.

13. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari è incaricato della spedizione delle pubblicazioni edite dalla tipografia Voghera, secondo il quantitativo stabilito di volta, in volta, dal Ministero e che esso ufficio riceverà dalla tipografia medesima.

Il reclusorio militare di Gaeta provvede per la spedizione delle pubblicazioni ad esso affidate. Il quantitativo di tali pubblicazioni, meno quello relativo ai fascicoletti di aggiunte e varianti, sarà parimenti stabilito dal Ministero (gabinetto militare).

14. Le pubblicazioni regolamentari che, dopo la prima distribuzione, potessero ancora occorrere ai comandi, corpi ed uffici, saranno chieste al Ministero (gabinetto militare).

La sostituzione delle copie andate perdute per incuria sarà fatta a pagamento, con richiesta da inviarsi direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali vari od al reclusorio militare di Gaeta, a seconda che trattasi di pubblicazioni edite dalla tipografia Voghera o dal reclusorio.

15. La tipografia editrice Voghera consegnerà, di volta in volta, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero complessivo di esemplari ordinati dal Ministero per ogni singola pubblicazione, eccettuati il *giornale militare* ed il *bollettino*.

Il predetto ufficio assumerà in carico tali pubblicazioni sul registro mod. 328 A alla categoria 27ª e se ne darà scarico mano mano che li distribuirà alle amministrazioni militari.

Le copie che rimarranno disponibili dopo eseguita la distribuzione, verranno tenute a disposizione del Ministero. L'ufficio stesso tutte le volte che si pubblicano fascicoletti di aggiunte e varianti che interessano i regolamenti e le istruzioni che ha in carico, dovrà provvedersene del numero necessario di copie in modo da poter distribuire le pubblicazioni sempre al corrente.

16. Il reclusorio militare di Gaeta assumerà in carico sul registro mod. 328 A alla categoria 27ª, tutte le pubblicazioni da esso allestite e, dopo eseguito l'invio ai corpi, comandi ed uffici, degli esemplari per ciascuno fissati (dei quali si darà scarico sul registro medesimo) terrà a disposizione del Ministero le rimanenti copie. Queste dovranno essere munite dei necessari fascicoletti di aggiunte e varianti per poter essere distribuite al corrente, come è prescritto per l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel precedente numero.

17. Le pubblicazioni regolamentari distribuite ai comandi, corpi ed uffici sono da questi conservate e dimostrate, a numero e per titolo, nel registro di carico mod. 328 A, alla categoria 27ª.

Le amministrazioni che non sono tenute ad avere il predetto registro mod. 328 A, dimostreranno le suindicate pubblicazioni in apposito registro tracciato a mano.

Le dispense del *giornale militare* saranno inscritte nel registro di carico solo quando verrà pubblicata l'ultima dispensa dell'annata.

Alla detta categoria saranno subito passate anche tutte le pubblicazioni acquistate dai corpi anteriormente al 1° luglio 1908 e che sono dimostrate ora nella categoria 2ª del registro medesimo.

Rimane stabilito che di ogni pubblicazione, si debba assumere in carico la sola ultima edizione, escluse cioè quelle abrogate.

Alla fine di ciascun anno solare i corpi uffici e comandi invieranno al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni — divisione pensioni ecc.) l'elenco delle pubblicazioni presso di loro esistenti.

18. Dell'ammontare delle pubblicazioni affidategli, il reclusorio militare di Gaeta chiederà trimestralmente rimborso al Ministero (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni — divisione pensioni ecc.).

19. I corpi, uffici e comandi che non hanno sede in Roma, potranno incaricarsi dell'acquisto per conto privato degli ufficiali, per la truppa e per le sale di ritrovo, delle pubblicazioni regolamentari (*giornale militare*, *bollettino*, *annuari*, *regolamenti ed istruzioni*) stampate dalla tipografia del giornale militare, facendone domanda all'ufficio di amministrazione di personali militari vari mediante l'invio di apposita richiesta mod. 310.

Con la richiesta è trasmessa pure la corrispondente contromatrice, nella quale sono parimenti indicate tutte le pubblicazioni che si domandano.

Provveduto per l'acquisto delle pubblicazioni, l'ufficio predetto ne dispone la spedizione alle amministrazioni richiedenti, includendo nel pacco la contromatrice della richiesta, sulla quale saranno depennate le pubblicazioni non spedite, indicandone la ragione.

Il pagamento delle pubblicazioni acquistate è fatto alla tipografia editrice per cura del predetto ufficio al termine di ciascun trimestre.

L'importo della spesa è, nello stesso tempo, addebitato, mediante operazioni di conto corrente, ai corpi od uffici, per conto dei quali furono fatti gli acquisti.

20. Le pubblicazioni regolamentari edite dal reclusorio militare di Gaeta occorrenti agli ufficiali, alla truppa ed alle sale di ritrovo, saranno chieste dai corpi, uffici e comandi al reclusorio con norme analoghe a quelle indicate al n. 19, modificando opportunamente la richiesta mod. 310.

Le somme introitate pel suindicato motivo, saranno, dal reclusorio militare, versate trimestralmente in tesoreria a reintegro del capitolo del bilancio della guerra, in cui è stanziato il fondo per la provvista delle pubblicazioni.

21. Il pagamento delle pubblicazioni richieste dagli ufficiali verrà eseguito o all'atto della loro consegna, o mediante ritenuta sullo stipendio.

Il pagamento delle pubblicazioni acquistate per conto della truppa è fatto con le norme stabilite dal § 1235 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito.

22. I comandi, uffici e stabilimenti non aventi amministrazione propria, si rivolgeranno per la provvista di pubblicazioni, per conto privato, al comando od ufficio dal quale amministrativamente dipendono.

23. All'infuori dei casi indicati nei nn. 19 e 20 i comandi, corpi ed uffici non potranno incaricarsi dell'acquisto di alcuna altra pubblicazione per uso privato.

In conseguenza, i privati, che vogliano acquistare pubblicazioni di qualunque genere, delle quali sia consentita la vendita, dovranno rivolgersi alla tipografia editrice in Roma od al reclusorio militare di Gaeta e pagare loro direttamente l'importo.

Anche le somme introitate per tale motivo, saranno dal reclusorio di Gaeta, versate in tesoreria insieme con quelle indicate al 2° capoverso del n. 20.

Sono abrogati gli *Atti* 57 del 1901 (disposizione 1ª del fascicolo n. 10 della raccolta — bozze di stampa), 183 del 1896 e 99 del 1901 (disposizione 93 del fascicolo n. 2 della raccolta stessa).

Il Ministro — CASANA.

N. **33**. — **R. decreto n. 20 che proroga il termine per la presentazione dei rendiconti dei funzionari delegati nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria**. — (Direzione degli affari generali). — 16 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 49 e 53 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per la contabilità generale dello Stato, i quali stabiliscono il termine per la presentazione, da parte dei funzionari delegati, dei conti delle somme erogate sui mandati a disposizione o di anticipazione;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i funzionari delegati delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, è prorogato di mesi tre il termine per la presentazione dei conti di cui agli articoli 49 e 53, primo e secondo comma, della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

N. **31.** — **R. decreto n. 23 contenente le norme per l'accertamento dei decessi avvenuti per causa del terremoto del 28 dicembre 1908.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 17 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 6, n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che contiene provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei comuni di Messina, di Reggio Calabria ed in quegli altri che saranno compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 18, l'accertamento dei decessi avvenuti per causa del terremoto del 28 dicembre 1908 sarà fatto con le norme del presente decreto.

Art. 2.

Oltre che nei modi indicati nel libro 1°, titolo 12, cap. IV del codice civile la prova della morte può altresì essere fatta con i seguenti mezzi:

a) per quanto riguarda i feriti morti sia sul luogo del disastro, sia durante il viaggio o trasporto con dichiarazione dell'autorità civile o militare o con dichiarazione giurata di un medico, a cui fu affidata la cura e l'assistenza dei feriti medesimi, o di tre cittadini aventi il godimento dei diritti civili e politici;

b) per i feriti morti dopo il trasporto in luoghi di ricovero diversi da quelli indicati nell'art. 388 del codice civile, mediante dichiarazione giurata del funzionario o medico preposto alla loro assistenza in detto luogo, o mediante l'attestazione giurata di tre cittadini secondo il disposto dell'ultima parte del comma precedente, ovvero mediante la direzione giurata del capo della famiglia presso cui furono accolti:

c) per coloro estratti morti dalle macerie o identificat con dichiarazione delle autorità civili e militari, le quali fa

ranno altresì menzione nella dichiarazione stessa, dei mezzi di identificazione del cadavere di cui si siano eventualmente serviti;

d) per tutti coloro di cui il cadavere non si fosse potuto ritrovare o identificare, e per feriti che siano morti senza poter essere identificati, nei modi e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Le dichiarazioni giurate di cui nel presente articolo potranno essere ricevute da qualunque sindaco od ufficiale di pubblica sicurezza che le trasmetterà al competente ufficio di stato civile.

Art. 3.

Gli ufficiali dello stato civile dei comuni indicati nell'art. 1 riceveranno tutte le denunzie che loro saranno fatte circa le persone che si presumono morte nell'occasione del disastro, e ne compileranno elenchi con tutte le possibili indicazioni, dopo avere accertato con sommarie indagini la dimora di tali persone nel comune.

Iscriveranno altresì negli elenchi le persone che per indagini istituite d'ufficio dall'autorità comunale si presumano parimenti morte.

Non saranno comprese negli elenchi, e ne saranno radiate, le persone delle quali pervenga all'ufficiale dello stato civile la prova della morte nei modi previsti all'art. 2. Se questa pervenga dopo redatto l'atto di morte di cui nel seguente articolo, ne sarà fatta annotazione a margine di esse.

Art. 4.

Gli elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, per due volte, con intervallo di quindici giorni, senza alcuna spesa. Le norme per la pubblicazione degli elenchi saranno stabilite con decreto reale proposto dal ministro di grazia e giustizia.

Scorso il termine di novanta giorni dall'ultima pubblicazione, per le persone di età superiore a sei anni, e di un anno per i fanciulli che non abbiano superata quell'età senza che si abbia alcuna notizia sicura della loro esistenza, ne sarà presunta la morte e si redigerà d'ufficio l'atto relativo.

Le morti stabilite con gli atti suindicati si presumono avvenute il 28 dicembre 1908.

Art. 5.

Le autorità e tutti coloro che abbiano notizie relative alle persone indicate negli elenchi le comunicheranno per lettera, e per mezzo dei sindaci agli ufficiali di stato civile che fecero eseguire le pubblicazioni.

Chi intende opporsi alla formazione degli atti di morte deve farne dichiarazione motivata nei termini stabiliti nel primo capoverso del precedente articolo.

L'opposizione ha effetto sospensivo.

Su di essa delibera il pretore del mandamento a cui appartiene l'ufficio di stato civile; contro il suo provvedimento è ammesso il reclamo alla commissione istituita con R. decreto 13 gennaio 1909 n. 13 che decide in collegio di tre membri, con decreto non soggetto ad impugnazione.

Tanto il pretore che la commissione, quando l'opposizione non sia accolta, possono stabilire che il termine per la redazione dell'atto di morte sia prorogato.

Con decreto reale proposto dal ministro di grazia e giustizia, saranno determinate le forme dell'opposizione e tutte le altre regole per il procedimento relativo.

Dopo redatto l'atto di morte non è ammessa istanza di annullamento o di rettificazione se non presentandosi la persona nella quale esso si riferisce, ovvero producendosi dagli interessati l'estratto autentico di un registro dello stato civile che ne comprovi legalmente il luogo ed il tempo del decesso. In quest'ultimo caso si procederà alla rettificazione in conformità degli articoli 401 e seguenti del codice civile, 845, 846 del codice di procedura civile.

Art. 6.

Salvo nei casi di cui alla prima parte e alle lettere *a*), *b*), dell'art. 2, per tutti coloro che sono morti nel disastro del 28 dicembre 1908, si ritiene, ai fini dell'art. 924 del codice civile, che la morte sia stata contemporanea, e non si ammette prova in contrario.

Art. 7.

Tutti gli atti contemplati nelle precedenti disposizioni sono esenti da tassa e spese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

N. 35*. — **Addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita dalla legge 12 gennaio 1909 n. 12 a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 gennaio.

In applicazione dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909 n. 12 (circolare n. 29) che stabilisce, tra l'altro, per cinque anni solari a cominciare dal 1909, a favore delle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 una addizionale di un cinquantesimo (2 centesimi per ogni lira) sulla imposta di ricchezza mobile, si avverte quanto segue:

1. L'addizionale va applicata a tutti gli assegnamenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile, sui quali perciò invece del 7,50 per cento, dovrà essere ritenuto, complessivamente, il 7,65 per cento;

2. Dovendo i proventi a favore dei danneggiati essere tenuti distinti dagli altri, i corpi continueranno a dedurre nei rendiconti, come fanno attualmente, l'imposta ordinaria di ricchezza mobile (7,50 per cento), e sotto a questa conteggeranno l'addizionale in ragione del 2 per cento sul suo ammontare complessivo (1). L'addizionale sarà inscritta in *inchiostro rosso* con la voce: « addizionale all'imposta di ricchezza mobile a favore dei danneggiati dal terremoto (legge 12 gennaio 1909, n. 12) »;

3. Uguale deduzione, e nelle stessa forma, dovrà essere fatta nelle richieste d'anticipazione d'assegni, avvertendo che

(1) Esempio: Supposto che l'imposta normale di ricchezza mobile (7,50 per cento) di un corpo sia, in un trimesrre, di L. 1425, a questa somma dovrà aggiungersi in *rosso*, l'addizionale di $\frac{1425 \times 2}{100} = 28{,}50$.

nelle richieste per il prossimo marzo dovranno essere dedotte anche le quote riguardanti il mese di gennaio e febbraio;

4. Pei pagamenti a carico delle masse dei corpi (§ 153 del Regolamento d'amministrazione e contabilità) l'addizionale calcolata nel modo indicato al n. 1, sarà pure inscritta in *inchiostro rosso* nei relativi *prospetti* dei versamenti sotto la cifra dell'imposta di ricchezza mobile ordinaria;

5. L'addizionale va applicata sugli assegni dovuti dal 1° gennaio 1909 al 31 dicembre 1913.

Il Ministro — CASANA.

N. **36***. — **Dipendenza dell'officina del genio di Pavia e delle colombaie militari.** — (Gabinetto militare). — 22 gennaio.

Con riserva d'introdurre la relativa modificazione nel regolamento pel servizio territoriale, il Ministero, in considerazione delle varianti avvenute per effetto della nuova circoscrizione territoriale dell'arma del genio, determina che, tanto la direzione dell'officina del genio di Pavia per tutto ciò che si riferisce al suo speciale servizio, quanto le direzioni del genio per la sola parte relativa al servizio delle colombaie militari, dipendano direttamente dall'ispettorato delle truppe, al quale dovranno per conseguenza essere deferite tutte le attribuzioni tecniche ed amministrative che ora sono di spettanza dei comandi del genio.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **37***. — **Cariche speciali dei sottufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 gennaio.

In conformità dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 luglio 1906, n. 372, il § 42 del regolamento sullo stato dei sottufficiali stabilisce che le cariche speciali fuori corpo siano di preferenza concesse ai sottufficiali esonerati d'autorità o a domanda dai servizi attivi per menomate condizioni fisiche, purchè siano idonei alle cariche in parola.

Al riguardo conviene far presente che le menomate condizioni devono essere rigorosamente accertate, occorrendo, nei casi dubbi, anche mediante visita collegiale, poichè lo scopo della suindicata disposizione è quella di eliminare dai servizi

attivi gli elementi meno atti, per utilizzarli in cariche speciali nell'interesse stesso del servizio, e non già di favorire gli individui a detrimento degli altri ai quali spetterebbe altrimenti la precedenza per anzianità di servizio.

Inoltre, nel caso di esonerazione sia d'autorità sia a domanda dai servizi attivi, le commissioni d'avanzamento devono innanzi tutto esaminare e determinare per quali delle cariche speciali i sottufficiali abbiano la voluta idoneità e quindi segnalare i sottufficiali in parola alle autorità competenti a conferire le cariche medesime. Gli interessati potranno far domanda per essere destinati all'una piuttosto che all'altra di queste cariche e designare anche la residenza che preferiscono. Ma queste domande devono intendersi come una semplice espressione di desiderio, che non può impedire alle autorità competenti di destinare i sottufficiali alle cariche che si rendano vacanti e per le quali abbiano l'idoneità, ancorchè non siano di loro gradimento. Non si potrebbe infatti ammettere che, limitandosi a chiedere cariche di difficile conseguimento ed in località dove non si prevedono vacanze, i sottufficiali di cui trattasi rimanessero per lungo tempo inoperosi presso i corpi.

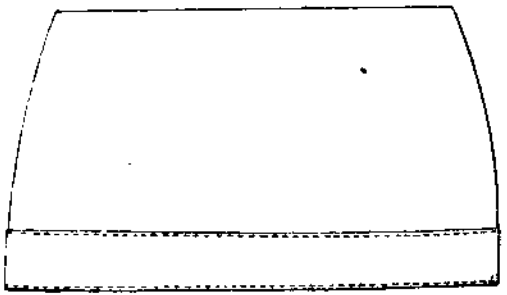
Tuttavia, qualora i sottufficiali stessi siano nominati ad una carica speciale d'autorità, ad essi non sarà applicabile il disposto del § 53 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, che vieta a coloro che hanno ottenuto una carica a loro domanda di chiederne un'altra se non dopo due anni di permanenza in quella ottenuta. Ma, ove chiedano altra carica di loro gradimento, non potranno più invocare la precedenza assoluta nella nomina di cui al § 42, e dovranno concorrervi con quelli che ne hanno fatto domanda per anzianità di servizio.

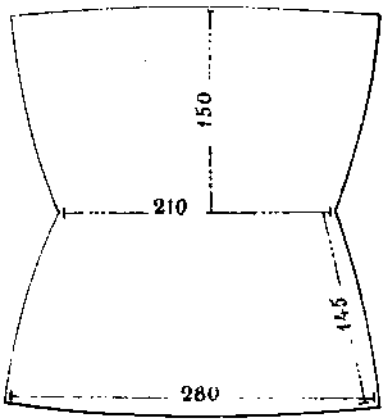
Avvertesi infine che, in attesa di ottenere una carica speciale fuori corpo, i sottufficiali che si trovino in menomate condizioni fisiche non dovranno essere collocati in soprannumero nè potranno essere sostituiti. Nel frattempo essi disimpegneranno nei riparti cui sono addetti i servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, rimanendo esonerati da quelli per cui non hanno la voluta idoneità.

Coll'occasione rammentasi che i sottufficiali musicanti, tamburini, trombettieri e capi armaiuoli non possono aspirare a cariche speciali fuori corpo, perchè, appartenendo alla categoria dei sottufficiali raffermati con premio, essi non possono occupare che quelle cariche a cui le rafferme con premio sono connesse a senso dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1906, n. 372.

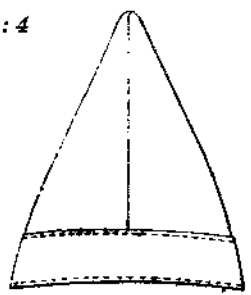
Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Berretto di fatica di tela di cotone color bigio.

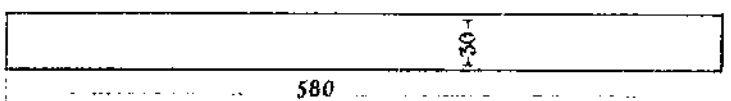




Scala 1 : 4



Scala 1 : 6



Lab. foto-lit. Minist. Guerra

N. **38**. — **Adozione del berretto di fatica, di tela di cotone color bigio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — (Con una tavola di disegno) (1). — 22 gennaio.

Questo Ministero ha determinato di adottare un berretto di fatica, di tela di cotone color bigio, da conservare esclusivamente nelle dotazioni di mobilitazione di tutti i corpi delle varie armi e specialità. Gli uomini sotto le armi continueranno a far uso del berretto di panno con visiera ora prescritto.

Descrizione del berretto di fatica, di tela di cotone color bigio.

È costruito con tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71, e si compone di un corpo, di una sopraffascia e di una fodera.

Il corpo è formato, normalmente, di un sol pezzo piegato lungo la linea della sua minore larghezza; però, quando occorra utilizzare scampoli, può essere composto anche di due pezzi uguali fra loro, cuciti insieme lungo la linea medesima.

La sopraffascia pure è costruita normalmente in un sol pezzo ma può essere anche divisa in due parti uguali; nel primo caso la cucitura che unisce le estremità della sopraffascia deve corrispondere con la cucitura anteriore del corpo del berretto, nel secondo caso le due cuciture della sopraffascia corrisponderanno con quelle anteriore e posteriore del corpo medesimo.

Il berretto è fornito internamente di una fodera di tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64, confezionata come è detto pel corpo.

È privo di visiera e di distintivi di grado.

All'atto della distribuzione viene completato con un fregio uguale a quello usato, in tempo di pace, sui berretti di fatica, in panno.

I berretti di fatica sono di quattro diverse taglie.

(1) La tavola di disegno verrà pubblicata con una prossima dispensa.

SPECCHIO *delle misure dei berretti di fatica di tela di cotone color bigio.*

TAGLIE	Sviluppo interno	ALTEZZA della parte anteriore e posteriore	ALTEZZA del centro	ALTEZZA della supraffascia	LUNGHEZZA massima della estremità superiore
	cent.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	60	150	155	30	230
2	58	150	155	30	220
3	56	145	150	30	210
4	54	145	150	30	200

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei berretti di fatica di tela di cotone color bigio.*

TAGLIA	Sviluppo interno	Da costruirsi su 400	Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0 71 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0 71 — Quantità per ogni taglia	Tela di lino cruda per asciugatoi, alto m. 0.64 — Quantità per ogni capo	Tela di lino cruda per asciugatoi, alto m. 0.64 — Quantità per ogni taglia	ANNOTAZIONI
1	60	10	0 21	2 10	0 17	1 70	
2	58	20	0 21	4 20	0 17	3 40	
3	56	50	0 20	10 00	0 16	8 00	
4	54	20	0 20	4 00	0 16	3 20	
Totali		100		20 30		16 30	
			Media	0 20		0 163	

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di fatica di tela di cotone color bigio.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone colore bigio per vestiario, alta m. 0,71.	M	0 203	0 90	0 183
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 163	0 57	0 093
Mano d'opera.	—	—	—	0 120
Prezzo di costo . . . L.				0 396
Prezzo di conteggio . . . L.				0 40

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata provvederà affinchè dal dipendente magazzino centrale militare siano rimessi a tutte le amministrazioni che devono costruire berretti di fatica il campione tipo del nuovo copricapo, i modelli (*patrons*) e le tavole grafiche per il taglio delle stoffe.

I nuovi berretti di fatica adottati colla presente circolare sono destinati a sostituire nelle dotazioni di mobilitazione, quelli di panno ora esistentivi, i quali, come è stato accennato, continueranno a rimanere in uso per gli uomini sotto le armi. A questi ultimi berretti sarà applicata la visiera a misura che anderanno in distribuzione, secondo le norme impartite con la circolare 469 dello scorso anno.

Le amministrazioni dovranno procedere alla lavorazione dei nuovi berretti di fatica regolandola in modo da avere sempre tra berretti di panno e berretti di tela la dotazione di mobilitazione al completo e quindi per ora dovranno limitarsi ad allestire quelli mancanti alla dotazione stessa continuando poi l'allestimento a misura che quelli di panno vengono esitati e ciò fino a quando tutta la dotazione sarà costituita con berretti di tela.

Il Ministro — CASANA.

N. **39.** — **Varianti all'istruzione sulle munizioni.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 22 gennaio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 3ª serie di varianti all'istruzione sulle munizioni.

Sarà distribuito dal reclusorio militare di Gaeta, al quale le autorità interessate rivolgeranno domanda del numero di esemplari loro necessari.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **40.** — **Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 25 gennaio.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha partecipato essere a sua cognizione che gli agenti di una compagnia telegrafica privata, esercente di cavo transatlantico, hanno fatto stampare e distribuire a diversi uffici governativi dei modelli 25 *bis* (stampati per la scritturazione dei telegrammi di Stato in franchigia) che portano l'indicazione della via da tenere per l'istradamento dei telegrammi diretti in America.

Tenuto presente che l'ammettere l'uso di simili modelli per detta scritturazione, equivarrebbe a stabilire un trattamento di favore per determinata compagnia, a danno di altre proprietarie ed esercenti di cavi telegrafici transatlantici, il prefato Ministero ha disposto che vengano senz'altro respinti i telegrammi di Stato in franchigia non scritti sui modelli 25 *bis* editi dall'economato generale o su altri a questi perfettamente identici.

Le autorità militari terranno presente quanto sopra nella compilazione dei telegrammi di Stato in franchigia.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **41.** — **Preavviso per i cambi di guarnigione.** — (Gabinetto militare). — 25 gennaio.

1. Il Ministero — tenuto conto delle conseguenze del recente disastro — ha determinato di apportare le seguenti varianti alla circolare n. 440, in data 14 novembre u. s.

Fanteria.

Comando della brigata Cremona	— da Reggio Calabria a Pisa (anzichè a Napoli).
21° reggimento	— da Monteleone a Spezia (anzichè a Napoli N. II).
22° id.	— da Reggio Calabria a Pisa (anzichè a Napoli B).
Comando della brigata Bologna	— da Aquila a Napoli (anzichè a Pisa).
39° reggimento	— da Aquila a Napoli N. II (anzichè a Spezia).
40° id.	— da Foggia a Napoli B. (anzichè a Pisa).

2. Il Ministero ha inoltre determinato che i cambi relativi alle brigate Acqui e Cremona abbiano luogo ai primi di maggio p. v. — anzichè nell'autunno — e che quelli relativi alla brigata Bologna avvengano nell'epoca già stabilita.

Il Ministro — CASANA.

N. **42.** — **Concorso a cinque posti di capomusica nel R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 25 gennaio.

1. È aperto un concorso per titoli e per esami a cinque posti vacanti di capomusica nel R. esercito, con l'annuo stipendio di lire 2000, aumentabile ad ogni triennio di servizio, da computarsi a norma di legge, di lire 300, fino allo stipendio massimo di lire 3200.

2. Gli aspiranti dovranno entro il messe di febbraio p. v. presentare regolare domanda al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali combattenti) in carta bollata da lire una, indicando in essa il proprio domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti qui appresso indicati:

a) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

b) certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

c) documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studi e simili);

d) certificato dell'esito della leva o di inscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune di domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, in cui l'aspirante abbia dimorato negli ultimi dodici mesi; attestazione che dovrà essere vidimata per conferma dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

g) certificato penale, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

h) certificato di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare. La firma dell'ufficiale dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione dell'avviso di concorso.

3. Pei militari sotto le armi basterà che sieno prodotti i documenti di cui al comma *c*) e *h*) e che sia unita alla domanda, per cura del comandante del corpo;

pei sottufficiali, copia del foglio caratteristico mod. 961;

pei caporali e soldati, copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59.

4. Nelle domande di ammissione al concorso sarà fatta espressa dichiarazione che gli aspiranti accettano, se nominati, qualunque destinazione.

5. Nelle domande stesse gli aspiranti, non militari, dovranno anche dichiarare se desiderino usufruire pel trasporto personale a Roma e ritorno, di riduzioni sulle tariffe stabilite per i viaggi in ferrovia e sui piroscafi della società di navigazione generale italiana, ed il Ministero, in base ai documenti artistici prodotti, deciderà su tale concessione di riduzioni.

6. A suo tempo verranno annunziati ai concorrenti ammessi agli esami il giorno ed il luogo di presentazione alla commissione esaminatrice.

7. Gli esami avranno luogo in Roma, alla presenza della commissione costituita a tenore dell'art. 3 del R decreto 3 agosto 1908, n. 572, e consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori, su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) sviluppare e strumentare, per banda, un tema di marcia militare;

b) armonizzare a quattro voci un basso;

c) armonizzare per quattro strumenti, una melodia;

d) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte.

Per lo svolgimento del tema *a*) è assegnato un termine massimo di ore 12; per il tema *b*) di ore 8; per il tema *c*) di ore 6 e per il tema *d*) di ore 12.

I candidati che nella prova scritta riporteranno un punto di merito inferiore a 12/20 non saranno ammessi alle prove orali e pratiche.

La prova orale consisterà nel dar saggio della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;

b) organizzazione di bande e fanfare;

c) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

Per questa prova il termine massimo fissato è di ore una complessivamente.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo che verrà designato dalla commissione e che sarà lasciato in esame ai candidati per un tempo conveniente stabilito dalla commissione stessa.

Per le prove suddette sono stabiliti i seguenti coefficienti di importanza:

Prova scritta	di cui alla	lettera	*a*)	30.
	id.	id.	*b*)	30.
	id.	id.	*c*)	30.
	id.	id.	*d*)	25.

Prova orale 20.

Prova pratica 25.

Per essere classificato fra gli idonei occorre che il candidato riporti, nel risultato finale, almeno 12/20 in ogni singola prova scritta e una media non inferiore a 12/20 nella prova orale e nella pratica, tra le quali è quindi ammessa la compensazione.

8. I militari sotto le armi durante la loro permanenza in Roma rimarranno aggregati al comando del deposito dell'81° fanteria.

9. Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso a tutti i concorrenti.

10. I candidati prescelti saranno, prima della nomina, fatti sottoporre a visita medico-collegiale presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

11. I candidati prescelti, se ammogliati o vedovi con prole, dovranno prima della nomina a capomusica, costituire e vincolare a favore della moglie o della prole nata o nascitura, l'annuo reddito prescritto dalla legge sui matrimoni degli ufficiali.

12. Non potrà conferirsi la nomina a capomusica a coloro che nel momento della nomina stessa avessero superato l'età di 35 anni stabilita dall'art. 4 della legge sull'avanzamento.

13. I concorrenti dichiarati idonei, ma per i quali non vi siano posti disponibili acquisteranno il diritto di conseguire la nomina per coprire le eventuali vacanze, in ordine di graduatoria, per il termine di due anni dal giorno in cui sarà loro notificata l'idoneità, purchè all'atto della nomina non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

14. Dopo trascorsi i due anni di diritto, il Ministero ha facoltà di nominare, secondo l'ordine di graduatoria, ai posti di capomusica che si rendessero in seguito vacanti, quei concorrenti idonei che non poterono essere nominati, purchè essi vi acconsentano e all'atto della nomina si trovino nella condizione di età suaccennata.

Il Ministro — CASANA.

N. **43**. — **Concorso al premio Henry**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 26 gennaio.

In conformità del disposto del n. 6 delle norme per il concorso al premio Henry pubblicate nella circolare n. 140 del *giornale militare* 1907, si partecipa che, nel limite di tempo prescritto, sono pervenute al Ministero due memorie contrassegnate entrambe col motto « Theleafar », relative l'una al primo, l'altra al secondo dei temi messi a concorso.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **44.** — **Concorso per la nomina di insegnanti militari aggiunti presso la scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 26 gennaio.

A seguito della circolare n. 466 del 1908 si rende noto che, oltre ai posti di insegnanti militari aggiunti, già messi a concorso presso la scuola militare, è aperto il concorso anche per un posto d'insegnante aggiunto di storia dell'arte militare (1° corso).

Il termine per la presentazione delle relative domande resta quello già fissato con la precedente circolare n. 427 del 1908 e cioè non oltre il 31 marzo p. v.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **45.** — **Proroga della presentazione alle armi degli aspiranti allievi ufficiali di complemento dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro (Circondario di Monteleone) che dovrebbero iniziare il corso il 1° febbraio prossimo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 gennaio.

Questo Ministero determina che gli aspiranti allievi ufficiali di complemento dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro (limitatamente per quest'ultimo a quelli del circondario di Monteleone), provvisti del prescritto titolo di studio e che dovrebbero iniziare il corso il 1° febbraio prossimo, siano lasciati, **ove ne facciano domanda**, in congedo illimitato provvisorio fino all'inizio dei successivi corsi allievi ufficiali di complemento.

Identico trattamento sarà fatto pure a quegli aspiranti dei suddetti distretti sprovvisti del titolo di studio e che abbiano testè superato o superino gli esami di coltura generale.

Quelli invece che non abbiano superato o non superino detti esami e non possano quindi conseguire l'ammissione nei corsi suddetti, saranno inviati in licenza illimitata, **sempre che lo domandino**, analogamente a quanto è stato già fatto per i militari dei cennati distretti che si trovavano in servizio sotto le armi.

Nell'un caso e nell'altro dovrà essere richiamata la presente circolare nella relativa variazione matricolare.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1909 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1909 — 2 febbraio

GENNAIO 28. — Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia, *pag.* 109
» 28. — Modificazione all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali, *pag.* 110.
» 29. — Seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (brandesi), *pag.* 118.
» 29. — Limiti di validità dei documenti compilati dalle commissioni d'avanzamento con l'intervento di membri trasferiti altrove, *pag.* 118.
» 30 — Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica, *pag.* 118.
» 29. — Adozione dello zaino di sanità modello 1908, *pag.* 122.
» 29 — Personale d'istruzione nei tribunali militari, *pag.* 123.
FEBBRAIO 1°. — Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali, *pag.* 125.

CIRCOLARE N. **46***. — **Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 28 gennaio.

Si verifica spesso l'inconveniente che le domande di proroga della posizione di aspettativa per motivi di famiglia giungano al Ministero quando, essendo già trascorso il termine assegnato all'aspettativa medesima, si sia già dato corso al decreto con cui si provvede al richiamo in servizio degli ufficiali interessati.

Ad ovviare ad un fatto che, o danneggia gli ufficiali, quando le domande di proroghe sono inoltrate troppo tardivamente, o costringe il Ministero a provocare l'annullamento di decreti già firmati da S. M. il Re, determino che d'ora innanzi, gli ufficiali che desiderano di fruire di una proroga della posizione di aspettativa per motivi di famiglia, debbano presen-

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 479 del 1908, pag. 1285, relativa alla distribuzione delle tavole di tiro del mortaio da 210.

Righe 18ª e 19ª, *cancellare*: Accademia militare — Scuola di guerra Scuola militare.

Riga 20ª, *cancellare*: Scuola centrale di tiro d'artiglieria.

Riga 21ª, *aggiungere*: Comando in 2° dell'accademia militare — Scuola di guerra

Riga 36ª, *mettere*: 29, *invece di*: 20.

In fondo alla pagina, *aggiungere*:

Comando in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 3

tare la relativa domanda all'autorità militare da cui essi dipendono, *otto giorni prima, almeno*, che scada l'aspettativa.

Non saranno prese in considerazione le domande di proroga presentate dopo tale limite di tempo. Solo per quelle motivate da fatti non preveduti nè prevedibili sopravvenuti negli ultimi otto giorni di aspettativa, il Ministero si riserva di decidere volta per volta se sia o meno il caso di fare un'eccezione, sempre che, beninteso, la proroga sia stata richiesta prima della scadenza effettiva dell'aspettativa.

Le autorità militari cui venga presentata una delle domande suddette, dovranno, nello stesso giorno del recapito dell'istanza, avvertirne direttamente, *con telegramma*, il Ministero curando poi la trasmissione dell'istanza medesima alle superiori autorità con la maggiore sollecitudine possibile.

Il Ministro — CASANA.

N. **47** — **Modificazione all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 gennaio.

Al n. 64 dell'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali (circolare 243 del 1908) è sostituito il seguente:

« 64. In base al verbale di cui al numero precedente le amministrazioni militari chiederanno a quella delle ferrovie dello Stato la somma che ritengono sia dovuta per le mancanze ed i danni accertati, avendo per base, nel calcolarla, il costo dei materiali indicato nei modelli per gli inventari o nei registri di caricamento. La domanda dovrà essere fatta non appena compilato il verbale o dopo compiuti gli accertamenti eventuali per la determinazione del danno.

« Tale domanda sarà rivolta con lettera raccomandata alla *Sezione del movimento e traffico* sotto la cui giurisdizione si trova la stazione di arrivo, se la somma da chiedere non superi le L. 500, ed alla *Divisione del movimento e traffico* da cui la sezione dipende, se la somma superi la cifra suddetta.

« La circoscrizione delle divisioni e delle sezioni del movimento e traffico risulta dall'allegato *E* ».

Al n. 65, comma *a*), nell'ultima riga, alle parole: « competente direzione compartimentale », sostituire le parole: « competente sezione o divisione del movimento e traffico »;

Dopo l'allegato *D* aggiungere il seguente allegato *E*.

Il Ministro — CASANA.

ALLEGATO **E**
(alla circolare n. 47).

CIRCOSCRIZIONE *delle divisioni e delle sezioni del movimento e traffico delle ferrovie dello Stato.*

N.B. — L'indicazione (*e*) posta accanto al nome di una stazione indica l'esclusione di questa

DIVISIONI	SEZIONI	LINEE ASSEGNATE A CIASCUNA
Torino	Torino I	Torino-Trofarello-Chieri. Torino-Bardonecchia. Bussoleno-Susa. Torino-Torre Pellice. Bricherasio-Barge. Airasca-Cuneo-Vievola. Cuneo-Bastia. Carmagnola-Cuneo. Moretta-Bra. Saluzzo-Savigliano. Trofarello-Savona. Ceva-Ormea.
	Torino II	Vercelli-Rho (*e*). Novara Borgomanero-Domodossola (*e*). Vignale-Varallo. Novara-Torreberretti (*e*). Mortara-Vercelli. Mortara-Corsico. Mortara-Cava Manara (*e*). Chivasso-Aosta. Torino (*e*)-Vercelli. Santhià-Arona (*e*).

Divisioni	Sezioni	Linee assegnate a ciascuna
Segue Torino	Alessandria	Alessandria-Torreberretti-Pavia (*e*). Alessandria-Bra (*c*). Cantalupo-S. Giuseppe (*e*). Asti-Mortara (*e*). Vercelli (*e*)-Valenza. Chivasso (*e*)-Casale. Trofarello (*e*)-Alessandria. Asti-Castagnole. Asti-Acqui.
Genova	Genova	Genova-Ronco (vie Busalla e Mignanego). Sampierdarena-Acqui (*e*) Genova-Spezia (*e*). Sampierdarena-Savona (*e*)-Ventimiglia.
	Voghera	Rogoredo (*e*)-Voghera. Pavia-Casalpusterlengo (*e*). Alessandria (*e*)-Piacenza (*e*). Bressana-Broni. Ronco (*e*)-Alessandria (*e*). Novi-Tortona.
Milano	Milano 1	Stazione di Rogoredo. Milano-Chiasso. Milano-Gallarate-Arona. Gallarate-Laveno.

DIVISIONI	SEZIONI	LINEE ASSEGNATE A CIASCUNA
Segue Milano	*Segue* Milano I	Gallarate-Varese. Vignale (*e*)-Iselle. Oleggio-Luino.
	Milano II	Monza (*e*)-Lecco. Albate C (*e*)-Lecco. Lecco-Sondrio. Colico-Chiavenna. Calolzio-Rovato. Seregno (*e*)-Ponte S. Pietro. Bergamo-Treviglio. Palazzolo-Paratico. Milano (*e*)-Verona (*e*).
	Piacenza	Rogoredo (*e*)-Parma (*e*). Codogno-Cremona. Cremona-Treviglio (*e*). Olmeneta-Brescia (*e*). Cremona-Mantova. S. Zeno-Parma (*e*).
Venezia	Venezia	Venezia-Mestre. Padova-Mestre-Portogruaro. Casarsa-Udine-Pontebba. Spilimbergo-Casarsa-Portogruaro. Udine-Cormons. Mestre-Belluno. Treviso-Casarsa.

Divisioni	Sezioni	Linee assegnate a ciascuna
Segue Venezia	*Segue* Venezia	Treviso-Motta di L. Padova-Bologna (*e*). Rovigo-Chioggia.
	Verona	Verona-Padova (*e*). Ala-Modena (*e*). Padova (*e*)-Bassano. Vicenza-Schio. Vicenza-Treviso (*e*). Dossobuono-Rovigo (*e*). Mantova-Monselice (*e*).
Firenze	Firenze	Firenze-Faenza (*e*). Pisa (*e*)-Pistoia-Firenze. Viareggio (*e*)-Lucca-Bagni di Lucca. Firenze-Chiusi. Empoli (*e*)-Chiusi. Asciano-Montepescali (*e*).
	Pisa	Spezia-Sarzana. Parma (*e*)-Vezzano. S. Stefano-Sarzana. Sarzana-Pisa. Avenza-Carrara. Livorno-Pisa. Empoli-Firenze (*e*). Pisa-Grosseto.

Divisioni	Sezioni	Linee assegnate a ciascuna
Segue Firenze	*Segue* Pisa	Colle Salvetti-Livorno. Cecina–Volterra. Campiglia M.-Piombino.
	Bologna	Bologna-Pistoia (*e*). Bologna-Poggio Rusco. Parma-Bologna.
Roma	—	Roma-Chiusi (*e*) Attigliano-Viterbo. Orte-Terni (*e*). Roma-Cassino. Roma-Grosseto (*e*). Palo-Ladispoli. Ponte Galera–Fiumicino. Ciampino-Cecchina-Velletri. Segni-Velletri-Terracina. Ciampino-Frascati. Roma-Sulmona-Pescara (*e*). Avezzano–Roccasecca. Sulmona–Isernia–Caianello (*e*).
Ancona	—	Ferrara (*e*)–Rimini. Castelbolognese-Ravenna. Lugo-Lavezzola. Bologna (*e*)-Ancona-Foggia (*e*). Falconara-Terni. Fabriano-Urbino.

Divisioni	Sezioni	Linee assegnate a ciascuna
Segue Ancona	—	Civitanova-Albacina. Foligno-Terontola (*e*). Terni-Sulmona (*e*). Ascoli-P. d'Ascoli. Giulianova-Teramo.
Napoli	Napoli	Napoli-Cancello-Cassino (*e*). Sparanise-Gaeta. Napoli-Potenza-Metaponto-Taranto (*e*). Cancello-Torre Annunziata-Gragnano. Codola-Nocera. Napoli-Caserta-Benevento. Benevento-Avellino. Cancello-Mercato San Severino-Avellino-Rocchetta (*e*). Mercato S. Severino-Salerno. Sicignano-Lagonegro.
	Foggia	Foggia-Benevento (*e*). Foggia-Lucera. Foggia-Manfredonia. Cervaro-Potenza (*e*). Rocchetta-Spinazzola. Foggia-Bari (*e*). Barletta-Spinazzola. Cerignola-Cerignola città.

Divisioni	Sezioni	Linee assegnate a ciascuna
Segue Napoli	*Segue* Foggia	Ofantino-Margherita di Savoia. Termoli (*e*)-Benevento (*e*). B. Bosco Redole-Carpinone (*e*).
	Bari	Bari-Taranto. Spinazzola (*e*)-Gioia del Colle. Bari-Gallipoli. Zollino-Otranto. Taranto-Brindisi Francavilla-Lecce. Novoli-Nardò.
Reggio C	—	Battipaglia (*e*)-Reggio Calabria. Metaponto (*e*)-Reggio-Calabria. Sibari-Cosenza-Pietrafitta. Catanzaro M.-S. Eufemia biforcazione.
Palermo	—	Messina-Siracusa. Valsavoia-Caltagirone. Siracusa P.-Licata (porto). Messina-Termini Imerese. Palermo-S. Caterina Xirbi-Catania. Palermo-Marsala-Trapani. S. Caterina-Canicattì-Aragona Caldare. Roccapalumba-Porto Empedocle. Canicattì-Licata.

N. **48.** — **Seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi).** — (Direzione degli affari generali). — 29 gennaio.

A seguito della circolare del *giornale militare* in data 7 corrente n. 6, questo Ministero partecipa che la seconda distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) avrà luogo in Pinerolo presso la scuola di cavalleria il giorno 10 febbraio p. v. alle ore 10.

Tale distribuzione comprenderà 26 cavalli, dei quali 14 non inclusi nella precedente e 12 rimasti dopo questa disponibili, e vi potranno partecipare esclusivamente gli ufficiali designati nella seconda parte dell'elenco annesso alla sovracitata circolare e classificati coi numeri dal 47 al 60.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **49*.** — **Limite di validità dei documenti compilati dalle commissioni di avanzamento con l'intervento di membri trasferiti altrove.** (Gabinetto militare) — 29 gennaio.

Sentito il parere del Consiglio di Stato, si informano le autorità dipendenti, che dovranno ritenersi come nulli gli atti compilati dalle commissioni d'avanzamento con l'intervento di membri trasferiti altrove, per promozione o per cambio di destinazione, a partire dal giorno nel quale le relative disposizioni vengono rese di pubblica ragione, e cioè inserte nel *bollettino ufficiale delle nomine*, o comunicate dal Ministero agli interessati con lettera che, per esplicita dichiarazione nella medesima contenuta, sostituisca la inserzione predetta.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **50.** — **Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 29 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 29 marzo 1900 n. 141, che stabilisce le norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale insegnante civile nelle scuole e nei collegi militari;

Vista la circolare n. 373 del 9 settembre 1908 inserta nella dispensa 44ª del *giornale militare*, con la quale era indetto un concorso per la nomina a maestro civile aggiunto di ginnastica;

Ritenuto che le condizioni del concorso non vennero stabilite in conformità delle disposizioni prescritte dal R. decreto anzidetto e che perciò fa d'uopo annullare il concorso;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto del 24 novembre 1908, n. 756;

Ritenuta la necessità di coprire le vacanze esistenti nei posti di insegnanti civili di ginnastica presso le scuole e i collegi militari;

DECRETA:

1. Il concorso per la nomina a maestro aggiunto civile di ginnastica, bandito con la circolare n. 373 del 9 settembre 1908 è annullato.

2. Il nuovo concorso, indetto per tre posti di maestro civile aggiunto di ginnastica, sarà per esami e per titoli; avrà principio il 15 marzo p. v. e seguirà nei giorni successivi presso la scuola magistrale militare di scherma in Roma, sul programma annesso al presente decreto e dinanzi ad una speciale commissione che sarà nominata dal Ministero.

3. Potranno prender parte al concorso i sottufficiali del R. esercito aspiranti al detto impiego, i quali debbono avere 8 anni di anzianità da sottufficiale al 31 gennaio corrente, essere classificati ottimi o almeno buoni con punti 3 negli ultimi due anni e forniti del diploma di maestro, conseguito presso la R. scuola normale di ginnastica.

A termini del disposto del n. 24 delle norme stabilite col R. decreto 29 marzo 1900, n. 141, non potranno prendere parte al concorso coloro i quali:

a) abbiano già concorso due volte per la nomina suddetta;

b) abbiano rinunciato ad altro concorso per la nomina stessa, a meno che siano stati impediti da circostanze di forza maggiore;

c) non abbiano conseguito l'idoneità in un precedente concorso oppure siano stati classificati con una media inferiore a 14 20.

4. I sottufficiali i quali intendono di prendere parte al concorso dovranno farne domanda su carta da bollo da L. 1,20 al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili di

pendenti e pensioni) unendovi il diploma, di cui al numero precedente, e tutti gli altri titoli che servissero a comprovare la loro capacità ed attitudine professionale.

Pei sottufficiali, che già presero parte al concorso, come sopra annullato, e che riuniscono le condizioni tassativamente richieste dal n. 3 del presente decreto, è sufficiente una dichiarazione, da trasmettersi per mezzo del proprio comandante di corpo, con la quale essi facciano conoscere di essere disposti a prendere parte nuovamente al concorso di cui è parola.

5. I comandanti di corpo, ricevute le domande, i diplomi e gli altri titoli dei sottufficiali, che per la prima volta intendono di concorrere al posto anzidetto, convocheranno la commissione di avanzamento, di cui al n. 43 del regolamento sull'avanzamento, per la compilazione di un verbale, dal quale dovrà risultare che il candidato per condotta in servizio e fuori servizio, per il complesso delle sue qualità morali e fisiche, è meritevole di conseguire l'impiego cui aspira.

I documenti predetti, con la copia del foglio matricolare e con l'originale del foglio caratteristico saranno trasmessi direttamente al Ministero in modo che vi giungano non più tardi del 15 febbraio 1909.

6. Il Ministero presa conoscenza delle carte personali dei sottufficiali concorrenti, comunicherà agli interessati la loro ammissione al concorso.

7. L'esame consisterà nelle prove seguenti:

a) esperimento scritto, della durata di 4 ore, di ginnastica teorica su tema dato dal Ministero;

b) esperimento pratico, della durata di minuti 20. Consisterà nello svolgimento di una lezione pratica di ginnastica;

c) esperimento teorico della durata di minuti 30. Consisterà nelle interrogazioni su tre tesi degli annessi programmi, sorteggiate alla presenza della commissione.

I candidati giudicati non idonei nell'esame scritto, e in quello pratico saranno esonerati dall'esame teorico, e rientreranno al proprio corpo.

8. Ai candidati dichiarati idonei verrà assegnato dalla commissione esaminatrice un punto dal 10 al 20, su ciascuno degli esperimenti; e i punti riportati, insieme agli altri punti di attitudine da conferirsi in base all'esame dei titoli di ciascun concorrente, serviranno a stabilire la media complessiva, non inferiore a 14/20, per la classificazione dei concorrenti e l'ordine che spetterà a ciascuno nella graduatoria I non idonei non si classificano.

9. Ultimati gli esami la commissione esaminatrice manderà al Ministero il verbale sull'andamento e sull'esito del concorso insieme ad uno specchio delle classificazioni riportate dai concorrenti idonei e ad una nota dei dichiarati non idonei.

10. La graduatoria degli idonei determina l'ordine di precedenza per la nomina a maestro civile aggiunto di ginnastica.

Per quanto concerne il diritto a pensione, si avverte che rimane ancora da stabilire se saranno loro applicabili le leggi attualmente in vigore sulle pensioni, oppure quelle che regoleranno in avvenire la materia. All'atto della nomina essi dovranno quindi dichiarare per iscritto di assoggettarsi a tale riserva.

Programma di ginnastica.

1. Significato ed importanza della educazione fisica — Della ginnastica in generale — Della ginnastica militare.
2. Classificazione degli esercizi — Esercizi ordinativi.
3. Esercizi di locomozione — Salto.
4. Esercizi degli attrezzi.
5. Gare — Giuochi ginnastici.
6. Valore educativo e pratico degli esercizi e dei giuochi.
7. Palestre ginnastiche e campi di giuochi.
8. Ginnastica tedesca — Ginnastica francese — Ginnastica svedese.
9. La ginnastica negli eserciti moderni.
10. Storia della ginnastica.

Programma di pedagogia.

1. Pedagogia generale — Scopo ed importanza della pedagogia — Definizione della pedagogia.
2. Attività — Stimoli — Come si acquistano le idee fondamentali.
3. Metodo intuitivo — Intuizione diretta — Intuizione indiretta — Insegnamento parlato.
4. Metodi di insegnamento — Metodo deduttivo — Metodo induttivo — Applicazione degli stimoli secondo l'età, le condizioni, il carattere e lo stato d'animo degli individui.
5. Esercizio — Suoi effetti sugli organi e sulla volontà — Abitudine.
6. Pedagogia militare — Sua necessità — Suoi scopi.
7. Dell'istruttore — Sue doti — Necessità di formare buoni istruttori.

8. Del comando — Sua importanza — Analisi del comando — Esercizio del comandare.

9. Della disciplina — Come va intesa — Modo di ottenere la disciplina.

10. Premio e punizione — Norme per l'uso del premio — Applicazione delle punizioni.

Programma di anatomia, fisiologia, igiene.

1. Scopo ed importanza degli studi di anatomia, fisiologia ed igiene applicate all'esercizio fisico.

2. Anatomia — Nozioni generali anatomiche del corpo umano.

3. Scheletro — Articolazioni — Muscoli — Nervi.

4. Fisiologia — Funzioni organiche — Digestione — Circolazione del sangue — Respirazione.

5. Ricambio organico — Calore animale — Lavoro muscolare.

6. Sistema nervoso — Funzione del cervello, del cervelletto, del midollo spinale e dei nervi — Educazione delle funzioni nervose ed influenza dell'esercizio fisico sulle medesime.

7. Organi dei sensi — Classificazione fisiologica degli esercizi.

8. Meccanismo degli esercizi — Lavoro di coordinazione dell'esercizio — Automatismo degli esercizi.

9 Igiene dell'esercizio — Norme igieniche — Allenamento — Danni dell'esercizio — Stanchezza — Riposo.

10. Soccorsi di urgenza — Scopo ed importanza dell'insegnamento — Ferite — Fratture — Contusioni — Svenimenti ecc. — Trasporto dei feriti.

Il Ministro — CASANA.

N. **51.** — **Adozione dello zaino di sanità modello 1908.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 29 gennaio.

È adottato un nuovo zaino di sanità modello 1908, di pelle color grigio, in sostituzione di quello modello 1878-904, il quale continuerà ad essere adoperato fino a consumazione.

Le richieste per la sostituzione degli zaini di sanità dichiarati fuori servizio dovranno essere rivolte a questo Ministero (Divisione vestiario, equipaggiamento e materiale sanitario).

Il prezzo di ogni zaino completo è di L. 225.

Il Ministro — CASANA.

N. 52*. — **Personale d'istruzione nei tribunali militari**. — (Direzione degli affari generali). — 29 gennaio.

§ 1. Presso ogni tribunale militare del Regno (1) funziona un ufficio d'istruzione, composto di un ufficiale istruttore e di un sostituto ufficiale istruttore o sostituto ufficiale istruttore aggiunto.

L'istruttore è capo dell'ufficio; il sostituto istruttore, che viene nominato soltanto presso i tribunali di maggiore importanza, coadiuva permanentemente l'istruttore; il sostituto istruttore aggiunto supplisce l'istruttore in caso di licenza, di malattia o di assenza (R. decreto 30 giugno 1872).

Gli istruttori ed i sostituti istruttori costituiscono il personale d'istruzione effettivo dei tribunali militari, e fanno parte degli ufficiali *fuori quadro*; i sostituti istruttori aggiunti invece, nella loro qualità di supplenti, continuano a rimanere effettivi ad un corpo di stanza nella città sede del tribunale, ed a prestarvi, all'infuori di tale incarico, i servizi inerenti al loro grado.

§ 2. La prima nomina nel personale d'istruzione dei tribunali militari non può aver luogo che nella carica di sostituto istruttore od in quella di sostituto istruttore aggiunto.

L'idoneità a tali cariche viene accertata mediante esame, al quale, sino a nuova disposizione ministeriale, saranno ammessi i capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano non meno di un anno di grado, risultino ben classificati e siano giudicati possedere le attitudini alle funzioni istruttorie.

Sono materia d'esame:

a) lo statuto fondamentale del Regno;

b) il codice penale per l'esercito;

c) il codice penale militare marittimo;

d) il regolamento organico per il servizio nei tribunali militari;

e) le leggi sull'ordinamento dell'esercito e sulla circoscrizione territoriale militare;

f) la legge e il regolamento sul reclutamento dell'esercito;

---

(1) Per la Colonia Eritrea e per la Colonia della Somalia italiana provvedono i relativi regolamenti giudiziari

g) la legge sullo stato degli ufficiali;
h) il regolamento di disciplina militare;
i) nozioni generali sulle leggi organiche dell'armata.

§ 3. Le nomine a sostituto istruttore od a sostituto istruttore aggiunto hanno luogo, per massima, secondo l'ordine della classificazione di esame; è però in facoltà del Ministero di non seguire strettamente tale ordine, quando concorrano circostanze, delle quali esso si riserva l'apprezzamento.

§ 4. La nomina ad ufficiale istruttore non è conferita se non a chi abbia lodevolmente esercitato, per un anno almeno, una delle cariche inferiori. Normalmente la nomina stessa avviene seguendo l'ordine di anzianità di carica, ma può il Ministero non attenervisi, ove concorrano circostanze da esso solo apprezzabili.

§ 5. Il periodo massimo di permanenza nel personale d'istruzione effettivo dei tribunali militari è fissato ad anni cinque, ma l'ufficiale deve in ogni caso cessarne entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si verifichi per lui la possibilità di essere inscritto sul quadro d'avanzamento.

Nessun limite massimo è stabilito per la permanenza nella carica di sostituto ufficiale istruttore aggiunto; l'ufficiale deve però cessare dalla carica stessa all'atto della promozione al grado superiore.

Ai sostituti istruttori ed ai sostituti istruttori aggiunti non è lecito rinunciare al loro turno di nomina ad ufficiale istruttore, se non temporaneamente e per gravi motivi.

§ 6. È consentita la riammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari a quegli ufficiali che non ne abbiano già dovuto cessare per una delle cause di cui al precedente paragrafo, o per effetto di provvedimenti disciplinari, o per ragioni concernenti l'attitudine e la capacità all'esercizio della carica.

Le riammissioni hanno luogo soltanto nella carica precedentemente coperta, e su domanda degli interessati, da inoltrarsi per la via gerarchica; ma non possono, normalmente, avvenire se non trascorso l'anno, almeno, dalla esonerazione.

In caso di riammissione, l'anzianità di carica, agli effetti di cui ai §§ 4 e 5, è determinata dalla durata del servizio antecedentemente prestato nella carica stessa.

§ 7. È in facoltà degli ufficiali del personale d'istruzione di inoltrare in ogni tempo domanda di trasferimento ad altro tribunale o di manifestare comunque i propri desideri circa le sedi preferite.

Analoga facoltà è concessa all'atto della prima ammissione nel personale stesso od in caso di riammissione.

Di tale facoltà non è lecito valersi che per la prescritta via gerarchica.

Ove però non riesca possibile di soddisfare le aspirazioni dei richiedenti, questi dovranno accettare le destinazioni che fossero loro assegnate, ed in caso di rifiuto, salvo che adducano motivi eccezionali, incorreranno nella esonerazione definitiva.

§ 8. La presente circolare abroga la disposizione 4 del fascicolo n. 12 della Raccolta (bozze di stampa), ed ha effetto dal giorno della pubblicazione.

Per altro, gli ufficiali subalterni che già appartengono al personale d'istruzione dei tribunali militari, continueranno a restare in carica sino a che non debbano cessarne per causa indipendente dal loro grado; e gli ufficiali che, già dichiarati idonei alle funzioni di sostituto istruttore aggiunto, non abbiano ancora potuto ottenere la nomina alla carica, saranno, fino a consumazione, ammessi a concorrere, ancorchè subalterni, ai posti disponibili.

Il Ministro — CASANA.

N. **53**. — **Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali**. — (Gabinetto militare). — (Con tavole di disegno) (1). — 1° febbraio.

I. È adottata per tutti gli ufficiali, ad eccezione di quelli dei carabinieri reali, dei commissari, dei contabili, degli invalidi e veterani, una uniforme di panno grigio-verde.

A) La suddetta uniforme si compone:

a) di un berretto di panno grigio-verde con visiera e sottogola di cuoio grigio-verde. La forma di esso, i distintivi di grado ed i fregi sono uguali a quelli del berretto attualmente di prescrizione;

b) di una giubba di panno grigio-verde ad un petto (vedi fig. 1ª e 2ª).

La giubba ha una bottoniera centrale costituita da 7 bottoni di osso. Sotto il lembo anteriore della parte sinistra è cucita una striscia di stoffa identica a quella della giubba, ove è

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

sono praticati 7 occhielli in corrispondenza dei bottoni, per modo che questi restino nascosti quando la giubba è indossata. Su ciascun lato del petto, con l'apertura all'altezza del terzo bottone, sono sovrapposte due tasche, della forma risultante dalla figura. Altre due tasche inferiori praticate nel panno della giubba hanno l'apertura obliqua, con l'estremità interna all'altezza dell'ultimo bottone.

Il bavero diritto, con le due punte leggermente arrotondate, con le stellette come nella giubba attualmente di prescrizione, porta ornamenti speciali per le diverse armi e corpi, come è in appresso indicato.

Le controspalline di gallone d'argento filettate di panno scarlatto per gli ufficiali generali, e di panno uguale a quello della giubba per gli altri ufficiali, sono assicurate come nell'attuale giubba da campagna, e portano gli stessi distintivi di grado.

Posteriormente la giubba ha uno spacco diritto dalla cintola all'orlo inferiore.

Le maniche hanno la manopola a risvolto, dello stesso panno.

Al pari della giubba a due petti, dalla quale non diversifica nè per taglio nè per lunghezza, questa giubba ha la parte inferiore interna foderata di stoffa di lana o di seta grigio-verde, per un'altezza di 20 a 25 centimetri;

c) di pantaloni corti.

La forma di questi pantaloni è quella descritta dalla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito al n. 122.

In luogo della banda attuale, essi avranno una filettatura dello stesso panno di 3 millimetri di larghezza.

Inoltre i pantaloni di cui al 2° comma del numero citato, avranno applicate nella parte rivolta all'interno, all'altezza del ginocchio apposite pezze di rinforzo dello stesso panno grigio-verde;

d) coll'uniforme suddetta si fa uso della calzatura attualmente di prescrizione.

B) Gli ornamenti da applicarsi al bavero della giubba sono:

Ufficiali generali. — Gli ufficiali generali comandanti di brigata di fanteria di linea, quelli comandanti od ispettori degli alpini, dell'artiglieria, del genio ed i medici porteranno le mostrine speciali per ciascun'arma o corpo.

Tutti gli altri avranno il colletto di panno grigio verde senza ornamenti;

Stato maggiore — Mostrine dello stesso gallone d'oro delle bande attuali (fig. 3).

Granatieri — Alamari d'argento, come gli attuali.

Fanteria di linea e distretti — Mostrine per le brigate come le attuali.

Bersaglieri — Fiamme di panno cremisi come le attuali.

Alpini — Fiamme di panno verde, come le attuali.

Cavalleria — L'intiero bavero è della medesima stoffa e porta gli stessi ornamenti delle giubbe di prescrizione.

Artiglieria. — Mostrine (vedi fig. 4) di velluto nero, filettate di panno giallo.

Genio. — Mostrine (vedi fig. 4) di velluto nero, filettate di velluto cremisi.

Medici. — Mostrine (vedi fig. 5) di velluto amaranto.

Veterinari. — Mostrine (vedi n. 5) di panno turchino.

C) I distintivi di cui al n. 14 del regolamento sulla uniforme ed al § 28 dell'istruzione sulla divisa rimangono anche per la uniforme grigio-verde.

II. È adottata per gli ufficiali (esclusi gli ufficiali dei carabinieri reali, dei commissari, dei contabili, degli invalidi e dei veterani) una mantellina di panno grigio-verde, con bavero dello stesso panno, senza ornamenti, di forma uguale a quella attualmente di prescrizione, lunga da coprire appena il ginocchio.

III. E' adottato per gli ufficiali (esclusi gli ufficiali dei carabinieri reali, dei commissari, dei contabili, degli invalidi e dei veterani) un cappotto di panno grigio-verde, specialmente atto per essere indossato a cavallo, la cui forma risulta dalle figure 6-7.

IV. La uniforme grigio-verde sarà obbligatoria:

a) nei casi in cui è obbligatoria l'uniforme di marcia (tabella *B* del regolamento sull'uniforme). Con questa uniforme porteranno il berretto anche i granatieri e l'artiglieria a cavallo. I bersaglieri metteranno una copertina grigio-verde al cappello. Per gli alpini e per la cavalleria, che avrà un elmetto di panno grigio-verde il Ministero si riserva di fare ulteriori comunicazioni;

b) in servizio esterno, in luogo dell'attuale piccola uniforme (tabella *D* del regolamento predetto).

In servizio interno essa sarà facoltativa.

V. Il cappotto di panno grigio-verde è obbligatorio (eccezione fatta per gli ufficiali dei bersaglieri, degli alpini, dell'artiglieria da montagna) per gli ufficiali che hanno diritto a ra-

zioni foraggio o che fanno uso in modo permanente di cavalli di carica o di servizio; è facoltativo per gli altri. Per questi sarà invece obbligatoria la mantellina grigio-verde che sarà facoltativa per i primi.

Per gli alpini e per l'artiglieria da montagna è obbligatoria la mantellina grigio-verde, facoltativo il cappotto grigio-verde.

Per i bersaglieri è obbligatoria la mantellina grigio-verde e facoltativa fuori servizio, la mantellina di panno turchino scuro, già di prescrizione.

Per l'uso della nuova mantellina ed il nuovo cappotto valgono le norme stabilite dal regolamento sulla uniforme, per il cappotto e la mantellina attuale.

VII. In conseguenza risulteranno per tutti gli ufficiali, ad eccezione sempre dei carabinieri reali, dei commissari, dei contabili, degli invalidi e dei veterani le seguenti specie di uniforme:

A) *Grande uniforme* — Quella attualmente di prescrizione.

B) *Uniforme di marcia* — La nuova uniforme di panno grigio-verde. (La cavalleria con elmetto, i bersaglieri con cappello coperto, gli altri con berretto).

C) *Uniforme ordinaria* — Quella attualmente di prescrizione.

D) *Piccola uniforme*:
- In servizio esterno la nuova uniforme di panno grigio-verde.
- In servizio interno facoltative sia la piccola uniforme attualmente di prescrizione, sia la nuova uniforme di panno grigio-verde. Fuori servizio, in tutti gli altri casi facoltativa la piccola uniforme, o l'uniforme ordinaria.

VII. Coll'uniforme di marcia e con la piccola uniforme (soltanto in servizio esterno) gli ufficiali (eccettuati quelli di cavalleria) non porteranno la sciabola, ma avranno sempre la pistola.

All'infuori dei casi sopraindicati e di quelli contemplati nella nota 3 della tabella *D*) del regolamento sulla uniforme gli ufficiali porteranno sempre la sciabola, anche con l'uniforme di panno grigio-verde.

VIII. Il Ministero si riserva di adottare quanto prima uno speciale cinturone per il porto della pistola, della sciabola e della borsa a zaino per gli ufficiali.

XI. Saranno inviate ai corpi, cartelle contenenti campioni di panno grigio-verde. I comandanti di corpo esigeranno che gli ufficiali si attengano nel modo più assoluto alla tonalità di colore data dai campioni.

X. La mantellina corta, di cui al n. 18 del regolamento sulla uniforme, dovrà essere di panno grigio-verde. — Lo spencer è facoltativo in servizio interno e fuori servizio. — Tutte le altre prescrizioni vigenti in materia rimangono invariate. Il Ministero si riserva di diramare disposizioni speciali per gli ufficiali in congedo e di apportare in seguito le conseguenti varianti al regolamento sulla uniforme, ed alla istruzione per la divisa degli ufficiali.

Disposizioni transitorie.

I. La nuova uniforme di panno grigio-verde è facoltativa alla data della presente circolare, sarà obbligatoria contemporaneamente per tutti gli ufficiali residenti nel territorio di ogni divisione, allorquando la uniforme grigio-verde viene distribuita alle truppe della divisione stessa.

II. La mantellina ed il cappotto grigio-verde sono pur essi facoltativi alla data della presente circolare, obbligatori al 1° gennaio 1915.

III. È assolutamente vietato l'uso promiscuo degli oggetti ora adottati di panno grigio-verde con quelli attualmente di prescrizione, ad eccezione della mantellina e del cappotto.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1909 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1909 — 6 febbraio

1908 DICEMBRE 24. — R. decreto di nomina di un consulente scientifico del R. polverificio sul Liri, *pag.* 131.
FEBBRAIO 2. — Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio *pag.* 132.
» 2. — Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare, *pag.* 132.
» 3. — Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari, *pag.* 133
» 3. — Gestione del servizio foraggio, *pag.* 134.
» 3. — Adozione dell'uniforme di campagna di panno grigio-verde, *pag.* 135.
» 4. — Statistica sanitaria, *pag.* 135.
» 4. — Uso dei campi di tiro sociali e militari per parte dei riparti del corpo nazionale V. C. A., *pag.* 135.
Avviso — Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali, *pag.* 136.

CIRCOLARE N. **54**. — **R. decreto di nomina di un consulente scientifico del R. polverificio sul Liri**. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'onorevole senatore prof. Emanuele PATERNÒ DI SESSA, presidente della commissione centrale per gli esplosivi presso il Ministero dell'interno, è nominato consulente scientifico del R. polverificio sul Liri.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **55**. — **Quaderni e fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 2 febbraio.

Sono stati pubblicati due quaderni e alcuni fascicoli di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio, che saranno distribuiti alle autorità sottosegnate:

Comandi di corpo d'armata;
Id. di divisione militare;
Comando del corpo di stato maggiore;
Ispettorato d'artiglieria da campagna;
Id. id. da costa e da fortezza;
Id. delle costruzioni d'artiglieria;
Comandi d'artiglieria da costa e fortezza;
Ufficio comando d'artiglieria da costa e fortezza presso il comando del V corpo d'armata;
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria;
Sezione per le esperienze d'artiglieria di Ciriè;
Comando della scuola centrale di tiro d'artiglieria;
Id. id. d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare;
Reggimenti d'artiglieria da costa;
Id. id. da fortezza;
Direzione d'artiglieria di Alessandria;
Id. id. di Piacenza;
Id. id. di Mantova.

Le altre autorità, che ritenessero necessario possederli, potranno rivolgere domanda motivata al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio), che si riserva di decidere.

Uguale domanda dovrà essere rivolta al Ministero per le copie da sostituirsi per incuria.

Le suddette pubblicazioni non sono vendibili al pubblico.

I due quaderni hanno i numeri d'ordine 45 e 46.

Il Ministro — CASANA.

N. **56**. — **Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 2 febbraio.

È stato pubblicato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare, approvato con R. decreto in data 5 novembre 1908, n. 724.

Di tale regolamento, saranno distribuite gratuitamente:
N. 12 copie alla farmacia centrale militare;
» 3 copie all'ispettorato di sanità militare;
» 2 copie a ciascuno ospedale militare.
Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,30.
La pubblicazione ha il numero d'ordine 47.

Il Ministro — CASANA.

N. **57. — Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari.** — (Direzione degli affari generali). — 3 febbraio.

È indetto un esame di idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari, sul programma stabilito al § 2 della circolare 52* del corrente anno.

La prova scritta sarà data presso la sede di ogni tribunale militare del Regno, nella seconda quindicina di marzo p. v., nel giorno e nelle ore che verranno a suo tempo annunziati; la prova orale sarà data in Roma, presso il tribunale supremo di guerra e marina.

Potranno prender parte all'esame i capitani in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano almeno un anno di anzianità di grado, alla data della presente circolare.

Gli aspiranti dovranno all'uopo inoltrar domanda in carta bollata da una lira non oltre il 1° marzo p. v., e potranno corredare la domanda stessa dei titoli di studio ed accademici che ritengano opportuno di produrre.

Le domande dovranno pervenire al Ministero (Direzione degli affari generali — divisione personale ecc.) per la debita via gerarchica, col parere motivato delle competenti autorità militari.

La commissione esaminatrice sarà composta dell'avvocato generale militare, presidente, di due giudici o giudici supplenti, non militari, del tribunale supremo di guerra e marina, membri, e di un funzionario di segreteria dei tribunali militari, segretario. Essa preparerà il tema per la prova scritta e ne trasmetterà copia, sotto sigillo, agli avvocati fiscali presso i singoli tribunali militari.

Gli avvocati fiscali militari dovranno in tempo provvedere i locali, invigileranno alla regolarità della prova, e cureranno

la sollecita trasmissione all'avvocato generale militare dei lavori firmati e suggellati dai candidati.

L'avvocato generale militare, ricevuti tutti i lavori, convocherà la commissione per l'esame dei medesimi, e farà pervenire al Ministero, con un elenco generale di tutti i concorrenti, una nota speciale di quelli fra essi che saranno risultati idonei e che dovranno quindi essere chiamati alla prova orale.

Le nomine in carica avranno poi luogo secondo le norme dettate dalla su ricordata circolare.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **58**. — **Gestione del servizio foraggio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 febbraio.

Come risulta dalla circolare n. 483 del 26 dicembre 1908, i pagamenti per le somministrazioni foraggio saranno dal 1° gennaio corrente fatti direttamente dal Ministero.

Dovendo quindi ritenersi, per gli ordinari bisogni, definitivamente cessato il sistema delle richieste di fondi mediante il modello 217 *B*, sono da considerarsi come annullate le richieste inviate per il 3° trimestre 1908-909.

Siccome poi la liquidazione dei rendiconti modello 432 *C* riguardanti la cessata gestione del foraggio non potrà essere fatta prima della fine dell'esercizio in corso, così, in analogia alle disposizioni contenute nel n. 6 dell'*Atto* 245 del 1906, quei corpi che, per effetto delle maggiori anticipazioni avute, in confronto con le spese sostenute, si trovassero con un forte debito verso lo Stato, dovranno pareggiare i rendiconti stessi mediante congrui versamenti in tesoreria.

Resta inteso che il versamento di cui si tratta dovrà imputarsi di capitolo 105. — bilancio entrata — (ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa inscritti in bilancio sulla parte ordinaria della categoria I — spesa effettiva), trasmettendo subito a questo Ministero (Divisione ragioneria) la relativa quietanza, unitamente al corrispondente certificato mod. 181 *T* prescritto dall'*Atto* 190 del 1907.

Il Ministro — CASANA.

N. **59***. — **Adozione dell' uniforme di campagna di panno grigio-verde**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 febbraio.

Al primo comma della circolare 458 inserta nel *giornale militare* dello scorso anno (pag. 1222) dovrà essere sostituito il seguente:

« È adottata un'uniforme da campagna di panno grigio-verde per i corpi di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria e genio ».

Il Ministro — CASANA.

N. **60**. — **Statistica sanitaria**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 4 febbraio.

Questo Ministero, in seguito a proposta dell'ispettorato di sanità militare, ha determinato, che a cominciare dal gennaio 1909, sia compilato in aggiunta al modello 3 della statistica sanitaria, un modello 3 *bis*, allo scopo di facilitare la distinzione degli ammalati usciti durante il mese, secondo il mese in cui entrarono negli stabilimenti di cura.

Detto modello sarà compilato a cura delle direzioni di sanità, per ognuna delle divisioni appartenenti al corpo d'armata, e trasmesse insieme ai documenti mensili della statistica sanitaria.

Le norme per la compilazione risultano dalle avvertenze apposte al modello stesso.

Il Ministro — CASANA.

N. **61**. — **Uso dei campi di tiro sociali e militari per parte dei riparti del corpo nazionale V. C. A.** — (Direzione degli affari generali). — 4 febbraio.

Le società di tiro a segno, previ accordi con i comitati provinciali o locali del corpo nazionale V. C. A. sono autorizzate ad ammettere nei propri campi di tiro gli appartenenti al corpo stesso per tenervi esercitazioni di tiro e gare. Tali esercitazioni, ove le condizioni del campo lo permettano, potranno essere eseguite anche contemporaneamente a quelle sociali.

Quando le esercitazioni dei soci del tiro a segno e quelle dei volontari sono contemporanee, la direzione delle medesime spetta alla direzione del tiro delle società; quando sono eseguite

separatamente è in facoltà delle presidenze sociali di stabilire a chi spetti tale direzione.

Ove l'organizzazione del campo di tiro lo consenta, i volontari useranno i moschetti che costituiscono la loro dotazione d'armamento; in caso diverso potranno adoperare i fucili modello 1891 delle società, o quelli dei corpi militari locali, previa autorizzazione rispettivamente delle presidenze sociali o dei comandi di presidio.

Le cartucce occorrenti per tali esercitazioni saranno dalle società cedute a pagamento immediato ai riparti di volontari ai prezzi stabiliti per il tiro a segno.

I riparti V. C. A. dovranno concorrere alle spese della ordinaria manutenzione dei campi in ragione del numero dei colpi sparati, e provvedere eziandio alle riparazioni che occorressero alle armi, nonchè al risarcimento dei danni in genere derivanti dalle loro esercitazioni e ad essi imputabili.

Spetta ai presidî militari di provvedere al personale occorrente per dette esercitazioni, analogamente a quanto viene praticato per le società di tiro a segno.

Quando invece le esercitazioni dei riparti V. C. A. vengono eseguite in campi di tiro militari, i preventivi accordi saranno presi con i comandanti di presidio, i quali provvederanno ugualmente al servizio dei campi, ed allo eventuale prelevamento delle armi e cartucce alle condizioni suindicate, ed infine alla manutenzione dei campi stessi, le cui eventuali riparazioni saranno eseguite con i fondi del minuto mantenimento.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

AVVISO

Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali. — Essendo incorso in qualche errore od omissione di stampa nella pubblicazione della circolare n. 53 sull'adozione dell'uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali, si avverte che la circolare predetta sarà ripubblicata insieme alle tavole, nella prossima puntata del *giornale militare*.

Roma, 1909 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1909 — 13 febbraio

GENNAIO 7. — R. decreto n. 24 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1909, *pag.* 137.
FEBBRAIO 7. — R. decreto n. 62 contenente le norme per la pubblicazione degli elenchi dei decessi avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, *pag.* 138.
» 8. — Piccozze disponibili, *pag.* 141.
» 10. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari, *pag.* 141.
» 11. — Scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna, *pag.* 141.
» 11. — Note caratteristiche degli ufficiali, *pag.* 141.
» 12. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889, *pag.* 142.
» 12. — Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe, *pag.* 143.
» 12. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta, *pag.* 144.
» 12. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1910, *pag.* 144.
» 13. — Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali, *pag.* 147.
Avviso. — Pubblicazioni della scuola di guerra, *pag.* 156.
——— Avviso. — Prezzo del volume I dell'*Annuario militare* del 1909 e dei relativi estratti, *pag.* 157.

CIRCOLARE N. **62**. — **R. decreto n. 24 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1909.** — (Direzione generale leve e truppa). 7 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 16 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito per l'anno 1909 è stabilita in lire duemila per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire milleeinquecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **63.** — **R. decreto n. 63 contenente le norme per la pubblicazione degli elenchi dei decessi avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 7 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 6, n. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 che contiene provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1909, n. 23, concernente le norme per l'accertamento dei decessi avvenuti per causa del terremoto del 28 dicembre 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le norme per la pubblicazione degli elenchi dei decessi avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 e per le opposizioni ai relativi atti di morte.

Le dette norme, annesse al presente decreto, saranno firmate d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

ORLANDO.

Norme per la pubblicazione degli elenchi dei decessi avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 e per le opposizioni ai relativi atti di morte.

Art. 1.

Gli elenchi di cui nell'art. 3 del R. decreto 17 gennaio 1909, n. 23, saranno pubblicati mensilmente, ovvero anche a più breve termine, quando siano iscritti in essi almeno cinquanta nomi, nei comuni capoluoghi di circondario, o ventincinque negli altri.

La iscrizione negli elenchi sarà fatta per ordine alfabetico, e dovrà contenere, per quanto possibile, le indicazioni del cognome e nome di ogni persona, dell'età, della professione, del luogo di nascita e domicilio, del suo stato di coniuge, celibe, o vedovo; quando si possano sapere, si aggiungeranno anche i nomi del padre e della madre.

Gli ufficiali dello stato civile trasmetteranno alle rispettive prefetture una copia degli elenchi suddetti conservando l'originale. La copia sarà dal prefetto inviata per la pubblicazione alla *Gazzetta ufficiale*. Gli ufficiali dello stato civile cureranno inoltre che sia tenuto affisso nell'albo pretorio una copia dell'elenco per tutta la durata del termine di cui al primo capoverso dell'art. 4 del suddetto decreto.

I numeri della *Gazzetta ufficiale* contenenti l'inserzione saranno direttamente trasmessi ai singoli uffici di stato civile.

Art. 2.

Gli atti di opposizione saranno ricevuti dagli ufficiali di stato civile che pubblicarono gli elenchi o dai sindaci dei comuni dove dimorano gli opponenti. I residenti all'estero proporranno l'opposizione avanti il funzionario consolare che ha le attribuzioni di ufficiale di stato civile.

Ciascun atto di opposizione contiene l'indicazione precisa dell'opponente, ed i motivi dell'opposizione, con l'enunciazione dei fatti, documenti e testimoni che possano comprovarli. L'opponente deve sottoscriversi o dichiarare le ragioni per cui non sottoscrive.

I sindaci e funzionari consolari trasmettono immediatamente l'atto ricevuto al competente ufficiale di stato civile, coi documenti che vi siano allegati.

L'ufficiale di stato civile, assunte le informazioni che ritenga convenienti, quando non riconosca senz'altro provata l'esistenza della persona di cui trattasi, rimette l'atto di opposizione al pretore del mandamento col proprio parere motivato.

Art. 3.

Il pretore può sentire personalmente l'opponente che risieda nel mandamento ed eseguire d'ufficio ogni altra indagine. Indi pronuncia decreto che è comunicato d'ufficio in copia autentica all'ufficiale dello stato civile e da questi comunicato per estratto all'opponente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4.

Dalla data di spedizione della lettera, se l'opponente è nel Regno, o da quella della ricevuta di ritorno, se è all'estero, egli può nel termine di trenta giorni proporre reclamo al tribunale contro la deliberazione del pretore. Il reclamo è presentato nelle forme stabilite per l'opposizione nel precedente articolo 2. Il reclamo con gli atti che lo hanno preceduto sono trasmessi al presidente del tribunale per cura dell'ufficiale di stato civile.

Se il tribunale riconosca necessaria una ulteriore istruzione delega all'uopo uno dei suoi membri.

Art. 5.

Qualora il pretore deliberi di prorogare il termine per la redazione dell'atto di morte, non è ammesso il reclamo al tribunale.

Tanto il pretore che il tribunale, deliberando la proroga del termine, ne stabiliscono la durata, che in ogni caso non può essere maggiore di un anno.

Art. 6.

Gli atti tutti ed i provvedimenti giudiziari di cui nel presente decreto sono esenti da tassa, conformemente alla generale disposizione dell'art. 7 del citato R. decreto 17 gennaio 1909.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro guardasigilli

ORLANDO.

N. **64**. — **Piccozze disponibili.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 8 febbraio.

Sono disponibili presso la direzione d'artiglieria di Torino n. 153 piccozze *pesanti* e 350 piccozze *diverse*, in buono stato di servizio.

I corpi cui occorressero, per impiegarle nei servizi di quartiere, cucina, od altro, potranno direttamente richiederle alla direzione predetta che le cederà alla metà del prezzo stabilito dal modello per gli inventari.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **65**. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 10 febbraio.

A senso della circolare n. 62 del 1908, si fa noto che gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari, da inscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1910, avranno principio il 14 giugno p. v.

Il Ministro — CASANA.

N. **66**. — **Scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 11 febbraio.

Il Ministero ha determinato che non abbia più luogo il corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria da campagna, che doveva svolgersi dal 23 febbraio al 14 marzo a senso della circolare n. 418 dello scorso anno e si riserva di emanare ulteriori disposizioni a riguardo dei corsi successivi.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **67**. — **Note caratteristiche degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 11 febbraio.

Questo Ministero ha rilevato che, contrariamente a quanto è tassativamente prescritto dal n. 75 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche in data 21 luglio 1907,

qualche volta si trascura di dare agli ufficiali partecipazione, nei modi voluti, dei giudizi caratteristici che li riguardano.

Poichè una tale omissione, oltre ad essere una grave irregolarità in sè stessa, è anche sorgente di deplorevoli inconvenienti, questo Ministero si propone di adottare, d'ora innanzi, severi provvedimenti disciplinari a carico di coloro che fossero per rendersene responsabili.

Intanto, per avere in ogni momento la prova sicura che gli ufficiali tutti siano a conoscenza delle proprie note caratteristiche, questo Ministero determina:

1° che per le note compilate negli anni 1907, 1908, si faccia senza indugio sottoscrivere a ciascun ufficiale un modulo conforme a quello di cui è parola nel n. 76 della già citata istruzione; modulo che dovrà subito essere trasmesso al Ministero per essere attaccato agli specchi o specchietti che fan parte della copia del libretto personale da esso conservata;

2° che lo stesso modulo si faccia sottoscrivere agli ufficiali, e si trasmetta al Ministero, tutte le volte che si procederà alla compilazione di nuovi giudizi caratteristici; salvo che venga in seguito diversamente disposto.

I moduli di cui sopra è cenno saranno trasmessi direttamente al Ministero dalle autorità che hanno in consegna i libretti degli ufficiali che da esse dipendono.

Il Ministro — CASANA.

N. **68.** — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 febbraio.

Con la circolare n. 18 del 14 gennaio p. p., contenente l'ordine per la leva sui nati nel 1889, si è stabilito che l'estrazione a sorte abbia a cominciare il giorno 20 corrente e sia compiuta senza ritardo.

Col R. decreto 8 andante, n. 52, essendo state indette le elezioni politiche pel 7 marzo p. v. (prima votazione), accadrebbe che nel maggior numero dei circondari le operazioni della verificazione definitiva delle liste di leva e dell'estrazione a sorte si svolgerebbero in parte nel periodo più intenso delle operazioni elettorali.

Ciò potrebbe dar luogo a qualche difficoltà in rapporto al prescritto intervento delle autorità governative e comunali, e degli interessati, all'uso dei locali, ecc.

Ad evitare inconvenienti, questo Ministero ha pertanto determinato di dar facoltà ai prefetti e ai sottoprefetti del Regno di modificare la tabella già pubblicata col manifesto del 1° corrente, per l'ordine della leva, nel senso di rimandare la verificazione definitiva delle liste di leva e l'estrazione a sorte, ove lo credano opportuno, pei mandamenti che sarebbero stati chiamati a compiere tali operazioni nei giorni immediatamente precedenti o susseguenti quelli della convocazione dei collegi elettorali, senza variare però il tempo fissato per gli altri mandamenti e purchè l'estrazione a sorte venga poi compiuta al più presto possibile.

Tali rinvii potranno essere determinati, ove ne sia riconosciuta la convenienza, anche dopo la prima votazione elettorale, pei mandamenti appartenenti a collegi nei quali debba aver luogo la seconda votazione, indetta pel 14 marzo p. v.

Se in conseguenza dei rinvii di cui sopra, le operazioni dell'estrazione non potessero eventualmente compiersi, in qualche circondario, prima dell'8 aprile, giorno stabilito per l'inizio dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di leva, i prefetti o sottoprefetti avranno pure facoltà di prorogare tale inizio, al massimo fino al 19 aprile p. v., rimandando ad altro tempo la chiamata degli inscritti che avrebbero dovuto presentarsi al consiglio di leva prima del 19 aprile; senza variare i giorni fissati per gli altri mandamenti. In tal caso s'intenderà prorogato dal 1° al 10 luglio il termine delle sedute ordinarie.

Dei rimandi di operazioni, che venissero deliberati in base alle facoltà come sopra conferite, i prefetti e sottoprefetti dovranno dare pronta notizia non solo ai sindaci dei comuni interessati, per la immediata notificazione ai loro amministrati, ma anche ai competenti comandi militari e a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa).

Il Ministro — CASANA.

N. **69. — Concorso a posti di farmacista militare di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 12 febbraio.

A modificazione della circolare n. 21 del 15 gennaio corrente anno, si determina che gli esami di concorso per la nomina a farmacista militare di 2ª classe sono prorogati al 22 marzo prossimo.

Il Ministro — CASANA.

N. **70**. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta.** — (Gabinetto militare). — 12 febbraio.

1. Gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi, di cui nel R. decreto 8 marzo 1900, n. 89, e alla circolare n. 53 del 1908 avranno luogo, per il corrente anno, alle date sottoindicate:

A) Esami preliminari: nei giorni 19, 20, 21, 22 aprile e nell'ordine indicato nel citato R. decreto n. 89;

B) Esami definitivi;

a) prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio: 15 settembre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi: 15 ottobre e seguenti.

2. Possono concorrere agli esami per la loro sede di anzianità i tenenti:

a) dei carabinieri reali, fino al tenente Lacchini Aristodemo compreso;

b) di fanteria, fino al tenente Muscari Tomaioli Attilio compreso;

c) di cavalleria, fino al tenente Lamba Doria Vittorio compreso;

d) di artiglieria fino al tenente Tortora Gabriele compreso;

e) del genio fino al tenente Verduzio Rodolfo compreso.

3. Le domande dirette dagli aspiranti ai rispettivi comandanti di corpo, o capi di servizio, od autorità da cui direttamente dipendono, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 15 marzo prossimo venturo. *Il Ministro* — Casana.

N. **71**. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1910**. — (Gabinetto militare). — 12 febbraio.

A mente del § 151 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti d'anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio permanente dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1910.

Per il Ministro — G. Prudente.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità.				
Carabinieri reali	29 giug. 1905	8 agos. 1903	23 nov. 1899	8 agos. 1899	11 mag. 1905
Fanteria	31 dic. 1905	28 feb. 1906	26 agos. 1897 *10 agos. 1898	7 mag. 1899	a tutto il 1907
Cavalleria	30 dic. 1906	16 dic. 1906	29 sett. 1900	4 ott. 1899	a tutto il 1907
Artiglieria	15 mar. 1906	29 sett. 1904	24 dic. 1896	6 sett. 1900	a tutto il 1907
Genio	15 mar. 1906	29 sett. 1904	30 genn. 1896	3 sett. 1900	a tutto il 1907
Personale permanente dei distretti	a tutto il 1903	a tutto il 1903	a tutto mar. 1894	a tutto dic. 1897	—
Personale delle fortezze	a tutto il 1905	a tutto il 1903	a tutto il 1895	a tutto il 1899	—
Corpo sanitario militare	31 dic. 1905	29 dic. 1904	24 nov. 1898	Saia Giacomo	—
Corpo di commissariato militare	16 dic. 1906	5 apr. 1905	21 dic. 1900	—	—
Corpo contabile militare	29 giug. 1905	5 apr. 1905	29 dic. 1898	15 marz. 1896	a tutto il 1907
Corpo veterinario militare	17 genn. 1904	28 sett. 1905	31 dic. 1899	18 dic. 1898	a tutto il 1907

* Per i capitani di stato maggiore promovibili a senso dell'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito.

ARMI E CORPI	CAPITANI	TENENTI
	Ultima promozione, od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento a scelta.	
Carabinieri reali	—	3 maggio 1900.
Fanteria	Marsucco Nicola	20 gennaio 1901.
Cavalleria	—	6 giugno 1901.
Artiglieria	Douhet Giulio (1)	8 novembre 1901.
Genio	—	8 novembre 1901.
Corpo sanitario militare	21 dicembre 1902	31 agosto 1905.
Corpo contabile militare	—	27 ottobre 1897.
Corpo veterinario militare	—	10 giugno 1900.

(1) Per la promozione nell'arma di fanteria.

N. 72. — **Adozione della uniforme di panno grigio-verde per gli ufficiali.** — (Gabinetto militare). — 13 febbraio.

I. È adottata per tutti gli ufficiali, ad eccezione di quelli dei carabinieri reali e degli invalidi e veterani, una uniforme di panno grigio-verde.

A) La suddetta uniforme si compone:

a) di un berretto di panno grigio-verde con visiera e soggolo di cuoio grigio-verde. La forma di esso, i distintivi di grado, i bottoncini ed i fregi sono uguali a quelli del berretto di panno turchino scuro. I bottoncini però sono di metallo ossidato.

La sopraffascia, la filettatura e i filetti sono pure di panno grigio-verde.

b) di una giubba di panno grigio-verde ad un petto (fig. 1 e 2).

Fig. 1.

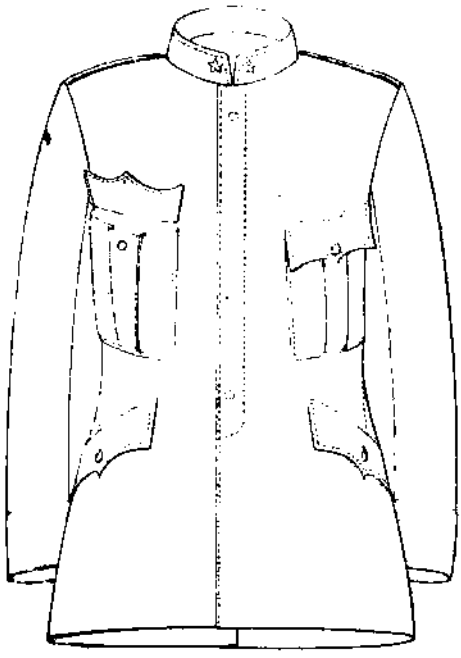
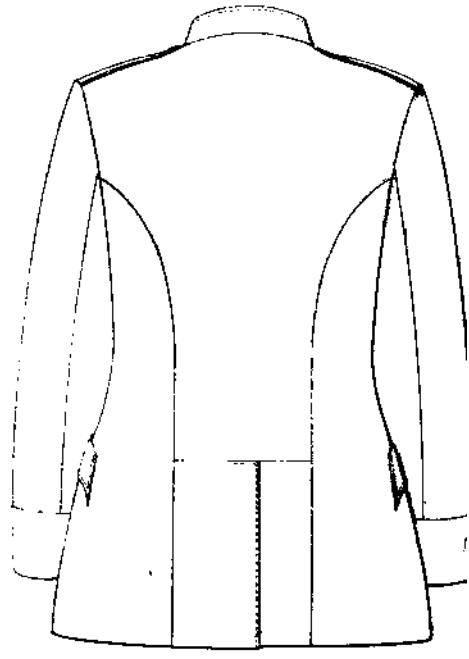


Fig. 2.



La giubba ha una bottoniera centrale costituita da 7 bottoni di osso. Sotto il lembo anteriore della parte sinistra è cu-

cita una striscia di stoffa identica a quella della giubba, ove sono praticati 7 occhielli in corrispondenza dei bottoni, per modo che questi restino nascosti quando la giubba è abbottonata. Su ciascun lato del petto, con l'apertura all'altezza del terzo bottone, sono sovrapposte due tasche. Altre due tasche inferiori praticate nel panno della giubba, hanno l'apertura obliqua, con l'estremità interna all'altezza dell'ultimo bottone.

Il bavero diritto colle due punte leggermente arrotondate, è di panno grigio-verde ad eccezione di quello per la cavalleria. (Vedasi comma *B* seguente). Porta ornamenti speciali per le diverse armi e corpi come è in appresso indicato, e le stellette come nelle giubbe attualmente di prescrizione.

Le controspalline di gallone d'argento, filettate di panno scarlatto per gli ufficiali generali, e di panno uguale a quello della giubba per gli altri ufficiali, sono assicurate come nell'attuale giubba da campagna, e portano gli stessi distintivi di grado. I bottoncini coi quali si fissano le controspalline degli ufficiali generali sono di metallo ossidato.

Posteriormente la giubba ha uno spacco diritto dalla cintola all'orlo inferiore.

Le maniche hanno la manopola a risvolto, dello stesso panno.

Al pari della giubba a due petti, dalla quale non diversifica nè per taglio nè per lunghezza, questa giubba ha la parte inferiore interna foderata di stoffa di lana o di seta grigio-verde, per un'altezza di 20 a 25 centimetri.

c) di pantaloni corti.

La forma di questi pantaloni è quella descritta dalla istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito al n. 122.

In luogo della banda attuale, essi avranno una filettatura dello stesso panno, grigio-verde di 3 millimetri di larghezza.

Inoltre i pantaloni di cui al 2° comma del numero citato, avranno applicate nella parte rivolta all'interno, all'altezza del ginocchio, apposite pezze di rinforzo dello stesso panno grigio-verde.

B) Gli ornamenti da applicarsi al bavero della giubba, e per taluni reggimenti di cavalleria alle controspalline, sono:

Ufficiali generali. — Gli ufficiali generali comandanti di brigata di fanteria di linea porteranno le mostrine speciali della dipendente brigata. Tutti gli altri avranno il colletto di panno grigio-verde senza ornamenti;

Stato maggiore. — Mostrine dello stesso gallone d'oro delle attuali bande dei pantaloni (fig. 3).

Fig. 3.



Granatieri. — Mostrine di panno scarlatto e alamari d'argento come gli attuali.

Le due mostrine, alte come il bavero, sono applicate su questo in modo da coprirlo per una lunghezza di 165 millimetri, misurati dalle punte arrotondate. Posteriormente terminano parallelamente agli alamari a distanza da questi di tre millimetri.

Fanteria di linea e distretti. — Mostrine per le brigate come le attuali.

Bersaglieri. — Fiamme di panno cremisi come le attuali.

Alpini. — Fiamme di panno verde, come le attuali.

Cavalleria. — L'intiero bavero è della medesima stoffa e porta gli stessi ornamenti delle giubbe attualmente di prescrizione.

I reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Savoia, Genova cavalleria porteranno sulle controspalline una filettatura di panno di colore uguale a quello del bavero. Il reggimento cavalleggeri Foggia, avrà le controspalline filettate di panno rosso scarlatto.

Artiglieria. — Mostrine di velluto nero, filettate di panno giallo (fig. 4).

Genio. — Mostrine di velluto nero, filettate di velluto cremisi (fig. 4).

Fig. 4.



Commissari. — Mostrine di velluto azzurro filettate di panno nero (fig. 4).

Contabili. — Mostrine di velluto nero filettate di panno azzurro (fig. 4).

Medici. — Mostrine di velluto amaranto (fig. 5).

Veterinari. — Mostrine di panno azzurro (fig. 5).

Fig. 5.



C) I distintivi di cui al n. 14 del regolamento sulla uniforme ed al § 28 dell'istruzione sulla divisa rimangono anche per la uniforme grigio-verde.

II. È adottata per gli ufficiali (esclusi gli ufficiali dei carabinieri reali e degli invalidi e dei veterani) una mantellina di panno grigio-verde, con bavero dello stesso panno, senza ornamenti, di forma uguale a quella finora di prescrizione, lunga da coprire appena il ginocchio.

III. È adottato per gli ufficiali (esclusi gli ufficiali dei carabinieri reali e degli invalidi e dei veterani) un cappotto di panno grigio-verde, specialmente atto per essere indossato a cavallo, la cui forma risulta dalle figure 6-7.

I bottoni sono delle stesse dimensioni di quelli del cappotto finora di prescrizione, ma di metallo ossidato.

Fig. 6.

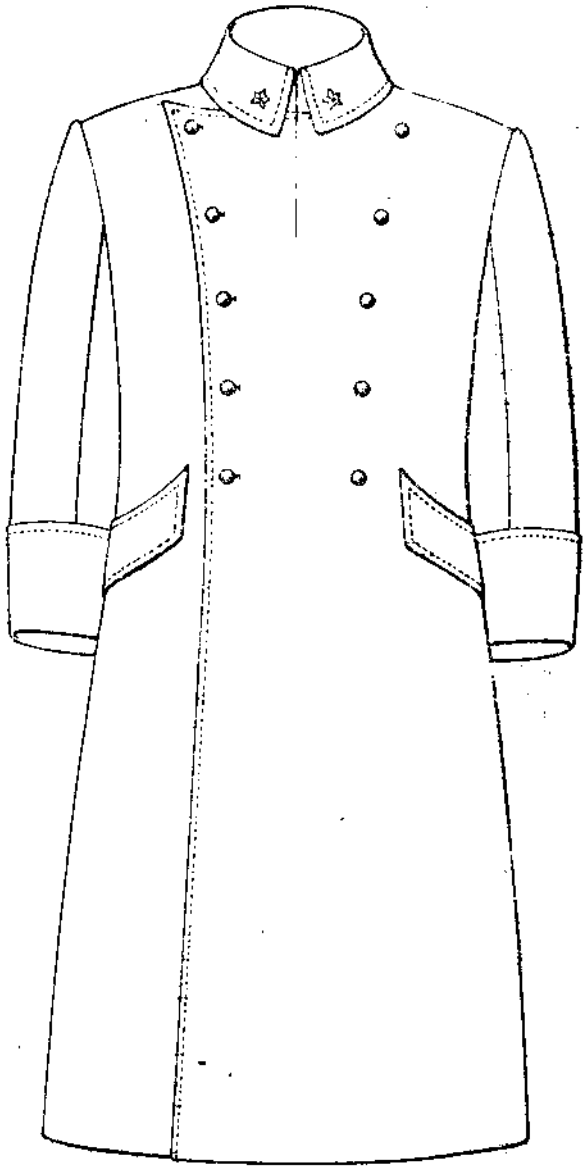
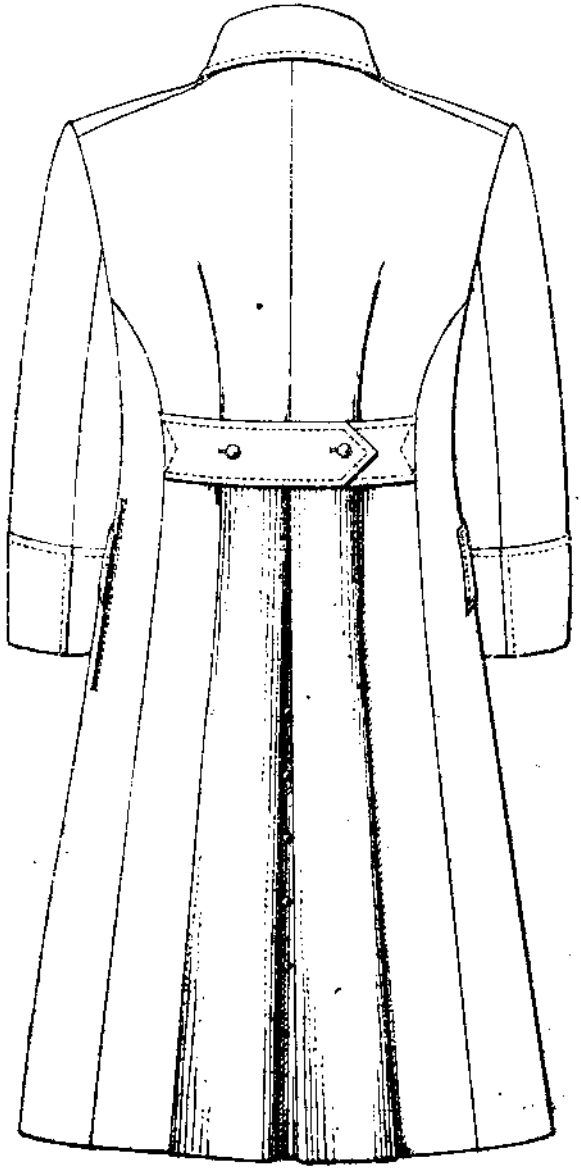


Fig. 7.



IV. Coll'uniforme di panno grigio-verde si fa uso della calzatura attualmente di prescrizione.

V. L'uniforme suddetta sarà obbligatoria:

a) nei casi in cui è obbligatoria l'uniforme di marcia (tabella *B* del regolamento sull'uniforme). Con questa uniforme porteranno il berretto anche i granatieri e l'artiglieria a cavallo. I bersaglieri metteranno una copertina grigio-verde al cappello. Per gli alpini e per la cavalleria, che avrà un elmetto di panno grigio-verde, il Ministero si riserva di fare ulteriori comunicazioni;

b) in servizio esterno, in luogo dell'attuale piccola uniforme (tabella *D* del regolamento predetto).

In servizio interno essa sarà facoltativa.

VI. L'uniforme di panno grigio-verde dovrà essere indossata solo in servizio, recandosi ad assumerlo o ritornandone.

VII. Il cappotto di panno grigio-verde è obbligatorio (eccezione fatta per gli ufficiali dei bersaglieri, degli alpini e dell'artiglieria da montagna) per gli ufficiali che hanno diritto a razioni foraggio o che fanno uso in modo permanente di cavalli di carica o di servizio; è facoltativo per gli altri. Per questi sarà invece obbligatoria la mantellina grigio-verde che sarà facoltativa per i primi.

Per gli alpini e per l'artiglieria da montagna è obbligatoria la mantellina grigio-verde, facoltativo il cappotto grigio-verde.

Per i bersaglieri è obbligatoria la mantellina grigio-verde e facoltativa, fuori servizio, la mantellina di panno turchino scuro, già di prescrizione.

Per l'uso della nuova mantellina e del nuovo cappotto valgono le norme stabilite dal regolamento sulla uniforme, per il cappotto e la mantellina attuale.

VIII. Per conseguenza risulteranno per tutti gli ufficiali, ad eccezione sempre dei carabinieri reali e degli invalidi e dei veterani, pei quali nulla è variato, le seguenti specie di uniforme:

A) *Grande uniforme* — Quella attualmente di prescrizione. Sarà indossata in tutti i casi previsti dalla tabella *A* del regolamento sull'uniforme.

B) *Uniforme di marcia.* — La nuova uniforme di panno grigio-verde. (La cavalleria e gli alpini, per ora, con l'attuale copricapo, i bersaglieri con cappello coperto, gli altri con berretto).

Sarà indossata in tutti i casi previsti dalla tabella *B* del regolamento predetto.

C) *Uniforme ordinaria.* — Quella attualmente di prescrizione.

Sarà indossata in tutti i casi previsti dalla tabella *C* del regolamento predetto e nelle visite di dovere non contemplate nella tabella *A*.

D) *Piccola uniforme.* — Costituiscono la piccola uniforme tanto la piccola uniforme, di cui alla tabella *D* del regolamento sull'uniforme, *che diventa facoltativa*, quanto la nuova uniforme di panno grigio-verde.

Esse saranno indossate secondo le seguenti prescrizioni:

a) in servizio esterno, la nuova uniforme di panno grigio-verde.

b) in servizio interno, facoltative entrambe.

IX. Fuori servizio l'uniforme ordinaria, quando non è d'obbligo, è sostituibile con la piccola uniforme finora di prescrizione.

X. Nelle esercitazioni o nei servizi esterni (esclusi quelli di pubblica sicurezza) gli ufficiali che indossano l'uniforme grigio-verde (eccettuati quelli di cavalleria) non porteranno la sciabola, ma avranno sempre la pistola.

XI. Il Ministero si riserva di adottare quanto prima uno speciale cinturone per il porto della pistola, della sciabola e della borsa a zaino per gli ufficiali.

XII. Saranno inviate ai corpi, cartelle contenenti campioni di panno grigio-verde. I comandanti di corpo esigeranno che gli ufficiali si attengano nel modo più assoluto alla tonalità di colore data dai campioni.

XIII. La mantellina corta, di cui al n. 18 del regolamento sulla uniforme, dovrà essere di panno grigio-verde. — Lo spencer è facoltativo in servizio interno e fuori servizio per gli ufficiali attualmente autorizzati a portarlo.

Tutte le altre prescrizioni vigenti in materia rimangono invariate. Il Ministero si riserva di diramare disposizioni speciali per gli ufficiali in congedo e di apportare in seguito, le conseguenti varianti al regolamento sulla uniforme ed alla istruzione per la divisa degli ufficiali.

Disposizioni transitorie.

I. La nuova uniforme di panno grigio-verde è facoltativa alla data della presente circolare, sarà obbligatoria contemporaneamente per tutti gli ufficiali di cui è detto al n. 1, residenti nel territorio di ogni divisione, allorquando la uniforme grigio-verde sarà distribuita alle truppe della divisione stessa.

II. La mantellina ed il cappotto grigio-verde sono pur essi facoltativi alla data della presente circolare, obbligatori al 1° gennaio 1915.

A questa data non sarà più permesso l'uso delle mantelline e dei cappotti attuali, ad eccezione come si è dètto, della mantellina dei bersaglieri.

III. È assolutamente vietato l'uso promiscuo degli oggetti ora adottati di panno grigio-verde con quelli attualmente di prescrizione, ad eccezione della mantellina e del cappotto.

Però quando s'indossano contemporaneamente mantellina e cappotto, essi devono essere dello stesso panno.

La precedente circolare n. 53 è abrogata.

Il Ministro — CASANA.

AVVISI

Pubblicazioni della scuola di guerra. — Durante il mese di febbraio la scuola di guerra farà le seguenti pubblicazioni:

1° Tenente colonnello FELICE SANTANGELO. — Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali negli eserciti italiano-francese-tedesco e austro ungarico . . . L. 1,90

2° Tenente colonnello GIACINTO SACHERO. — La guerra d'assedio. . . . . L. 1,85

Queste pubblicazioni furono preavvisate inviando schede di sottoscrizione, con circolare litografata della scuola di guerra n. 804 ris. del 30 novembre 1908, diretta a tutti i comandi e corpi.

Man mano che le dette pubblicazioni saranno allestite, esse verranno inviate ai sottoscrittori delle schede annesse alle anzidette circolari litografate.

Le ulteriori richieste dovranno essere dirette al comando della scuola di guerra (ufficio d'amministrazione).

Il pagamento, per tutti, dovrà effettuarsi per mezzo di cartolina-vaglia, intestata al direttore dei conti della scuola di guerra.

Prezzo del volume I dell'*Annuario militare* del 1909 e dei relativi estratti. — Con riferimento alla circolare n. 467 del 1908, si avverte che il prezzo del volume I dell'*Annuario militare* del corrente anno già pronto per la vendita è stabilito in L. 4,50.

Il prezzo dei singoli estratti, che saranno in vendita fra qualche giorno, è il seguente:

1°	Ufficiali generali e corpo di stato maggiore .	L. 0,25
2°	Carabinieri reali e cavalleria	» 0,35
3°	Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani	» 0,70
4°	Artiglieria, genio, personale delle fortezze .	» 0,40
5°	Medici, veterinari, farmacisti	» 0,30
6°	Commissari, contabili	» 0,30
7°	Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante. . . .	» 0,30
8°	Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capi tecnici, disegnatori	» 0,25
9°	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari, assistenti del genio militare, personale del deposito allevamento cavalli	» 0,30

Roma, 1900 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1909 — 20 febbraio

GENNAIO 21. — R. decreto n. XXI (parte supplementare) che istituisce in ente morale il « Premio conte Gabriele Alberti della Briga » a favore del 1° reggimento alpini, e ne approva lo statuto, *pag.* 159.

FEBBRAIO 7. — R. decreto n. 73 relativo alla denuncia da farsi da ciascun Ministero dei funzionari presunti morti nelle provincie di Reggio Calabria e Messina, *pag.* 162.

» 7. — R. decreto n. 74 che concede l'assegno della indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di quelli devastati dal terremoto, *pag.* 163.

» 16. — Variante all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali, *pag.* 164.

» 18. — Militari in licenza straordinaria in attesa di congedo che incorrono in reati, *pag.* 164.

» 19. — Pubblicazione dello specchio di caricamento dello zaino di sanità mod. 1908, *pag.* 165.

» 20. Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1909. — Preavviso, *pag.* 165.

CIRCOLARE N. 73. — **R. decreto n. XXI (parte supplementare) che istituisce in ente morale il « Premio conte Gabriele Alberti della Briga » a favore del 1° reggimento alpini, e ne approva lo statuto.** — (Direzione degli affari generali). — 21 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la donazione fatta dalla contessa Amelia Alberti della Briga, per la concessione in perpetuo di premi in danaro ai militari di truppa del 1° reggimento alpini che conseguano medaglie al valor militare o al valor civile;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 32, relativa alle pubblicazioni militari e documenti di trasporto e di identificazione personale.

Pag. 89, righe 3ª e 23ª *al posto di:* (Gabinetto militare), *porre:* (Direzione generale od ufficio competente).

Visti gli articoli 1 e 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Visto l'articolo 2 del R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni circa le formalità da seguirsi per la costituzione di corpi morali;

Visto il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 18 dicembre 1908;

Visto lo statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'oblazione di due cartelle di rendita consolidate al 3,75 % del valore nominale complessivo di L. 1500, fatta il 26 settembre 1908 dalla contessa Amelia Alberti della Briga, a favore del 1° reggimento alpini per la concessione di premi in danaro ai militari di truppa di detto reggimento che conseguano medaglie al valor militare o al valor civile, è eretta in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detta fondazione, composto di 7 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

Statuto organico
del « Premio conte Gabriele Alberti della Briga ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Premio conte Gabriele Alberti della Briga » la oblazione di due cartelle di rendita consolidata al 3,75 % del valore nominale complessivo di L. 1500 fatta il

26 settembre 1908 dalla contessa Amelia Alberti della Briga, a favore del 1° reggimento alpini.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 1500, investito in cartelle di rendita consolidata intestata « Premio conte Gabriele Alberti della Briga » e depositato presso il comando del 1° reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione dell'ente è affidata al comandante del predetto reggimento.

Art. 4.

Le rendite dell'ente saranno annualmente impiegate dal comandante del corpo nella concessione di premi da assegnarsi, a cominciare dal 1908, a quel militare o a quei militari di truppa che abbiano conseguito nell'anno medaglie al valor militare od al valor civile.

Art. 5.

Le somme che eventualmente rimanessero indistribuite in un anno, saranno cumulate con la rendita dell'anno successivo.

Art. 6.

Qualora in uno stesso anno due o più militari del reggimento avessero conseguito medaglie al valore di diverso grado o natura, la somma disponibile per la concessione dei premi sarà ripartita tra i decorati nella misura stabilita volta per volta dal comandante del reggimento.

Art. 7.

Alle spese per la costituzione in ente morale del premio sarà fatto fronte con le prime rendite dell'ente.

Roma, 21 gennaio 1909.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

N. 74. — R. decreto n. 73 relativo alla denuncia da farsi da ciascun Ministero dei funzionari presunti morti nelle provincie di Reggio Calabria e Messina. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 7 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 12 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto l'articolo 3 del Nostro decreto 17 gennaio 1909, n. 23;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro e col ministro guardasigilli:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ciascun Ministero farà, per i propri funzionari già in servizio nelle provincie di Reggio Calabria e Messina che si presumono morti nell'occasione del disastro del 28 dicembre 1908, le denuncie agli ufficiali dello stato civile prescritto dall'articolo 3 del R. decreto 17 gennaio 1909, n. 23.

Art. 2.

Dopo fatta la denuncia di cui al precedente articolo, con decreto del ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione dalla quale il funzionario dipendeva, sarà concesso un acconto mensile alla di lui vedova od agli orfani, in misura non superiore ai tre quarti, sull'importo della pensione o dell'assegno presumibile dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

I funzionari che dopo la denuncia della loro presunta morte risultassero superstiti, saranno riammessi in servizio e gli acconti di pensione, concessi alle loro famiglie, saranno ricuperati ratealmente, mediante ritenuta da operarsi sugli stipendi dovuti ai funzionari medesimi.

Art. 3.

Dopo fatta la denuncia di cui all'art. 1, sarà in facoltà dell'amministrazione, quando le esigenze del servizio lo richie-

dano, di sostituire nel ruolo il funzionario del quale è presunta la morte.

I funzionari, che dopo la denuncia della loro presunta morte risultassero superstiti, saranno ricollocati nel ruolo al posto precedentemente da loro occupato. Nel caso di avvenuta sostituzione ai sensi del precedente comma, l'ultimo nominato nel ruolo rimane in soprannumero.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
ORLANDO.

N. **75**. — **R. decreto n. 74 che concede l'assegno della indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di quelli devastati dal terremoto**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 7 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I funzionari civili dello Stato che prestano servizio, o saranno destinati a prestarlo, nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, saranno considerati in missione fino a nuova disposizione, e saranno loro corrisposte le indennità di missione regolamentari fino al 31 marzo 1909.

Con altro decreto sarà provveduto per il tempo successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

N. **76**. — **Variante all'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia dei materiali**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 16 febbraio.

A datare dal 1° gennaio u. s. anche il tronco ferroviario *Iseo-Breno* della linea *Brescia-Edolo*, esercitata dalla società nazionale di ferrovie e tramvie, è stato ammesso al servizio cumulativo con le stazioni delle ferrovie dello Stato per i trasporti in conto corrente di materiali dell'amministrazione militare.

Perciò al n. 12 dell'istruzione provvisoria pei trasporti ad economia (circolare 243 del 1908) deve essere cancellata la modificazione statavi apportata con la circolare 454 del 3 dicembre dello scorso anno.

Il Ministro — CASANA.

N. **77**. — **Militari in licenza straordinaria in attesa di congedo che incorrono in reati**. — (Direzione generale leve e truppa). — 18 febbraio.

A soluzione di alcuni quesiti pervenuti al Ministero, si avverte che i militari in licenza straordinaria in attesa di congedo a senso della circolare 354 del 1908, i quali incorrano in reati di carattere comune, non dovranno esser fatti rientrare al corpo cui appartengono, nè essere avviati al corpo o centro di mobilitazione a cui sono stati assegnati all'atto dell'invio in licenza, ma dovranno esser deferiti, per cura del comando del locale distretto, all'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove commisero il reato.

Il Ministro — CASANA.

N. **78**. — **Pubblicazione dello specchio di caricamento dello zaino di sanità mod. 1908**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 19 febbraio.

È stato pubblicato l'indice alfabetico degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità mod. 1908 — specchio n. 5 (gennaio 1909).

Tale specchio sarà distribuito gratuitamente, per cura dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, alle sottonotate autorità militari:

Al comando del corpo di stato maggiore .	copie	12
Ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione	»	1
All'ispettorato di sanità militare . . .	»	5
Ad ogni direzione di sanità militare . . .	»	2
Ad ogni direzione di ospedale militare . .	»	2
Alla scuola di applicazione di sanità militare	»	5
Alla farmacia centrale militare	»	5

Per il Ministro G. PRUDENTE.

N. **79**. — **Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910. — Preavviso**. — (Gabinetto militare). — 20 febbraio.

Per opportuna norma degli interessati si informa che, analogamente a quanto fu praticato nello scorso anno (circolari 224, 315, 367 e 386 del 1908) nella 2ª quindicina del prossimo maggio avrà inizio una manovra coi quadri, alla quale saranno chiamati a partecipare tutti i tenenti colonnelli di stato maggiore, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del corpo di commissariato e del corpo sanitario da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910.

Il Ministro — CASANA.

Roma, 1909 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1909 — 22 febbraio

FEBBRAIO 20. — Elenchi dei militari, impiegati ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra morti o irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908. — Denuncie agli ufficiali dello stato civile, *pag.* 167.

CIRCOLARE N. 80. — **Elenchi dei militari, impiegati ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra morti o irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908. — Denuncie agli ufficiali dello stato civile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 20 febbraio.

In applicazione dell'art. 1 del R. decreto 7 febbraio corrente, n. 73 (Circolare n 74), i comandi dei corpi, per delegazione del Ministero, faranno subito agli ufficiali dello stato civile le denuncie prescritte dall'art. 3 del R. decreto 17 gennaio 1909, n. 23, per tutti i militari, impiegati ed operai di cui sia stata accertata la morte ed anche per i militari, impiegati ed operai che risultino tuttora irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

A tal uopo il Ministero pubblica qui di seguito, gli elenchi dei militari, impiegati ed operai, che secondo le notizie raccolte, rimasero vittime del terremoto o risultano irreperibili. Date tutte le cautele poste per l'accertamento delle perdite il Ministero ha ragione di ritenere che gli elenchi, per quanto le specialissime contingenze lo permettevano, siano riusciti esatti; ad ogni modo i comandi dei corpi nel far le denuncie suddette, procederanno a tutti quegli ulteriori controlli che eventualmente ritenessero necessari. Delle denuncie date trasmetteranno poi esatto elenco al Ministero perchè sia possibile provvedere, se del caso, in conformità agli altri articoli del sopracitato R. decreto del 7 corrente.

I comandi delle divisioni militari di Catanzaro e di Messina provvederanno alle denuncie per tutti gli ufficiali in congedo e per tutti i militari che trovavansi in licenza nelle località colpite dal terremoto e che rimasero vittime del disastro.

Per i militari aggregati di altri corpi provvederanno i comandi dei corpi presso i quali i militari stessi erano aggregati.

*
* *

Nel dare pubblica notizia delle gravi e numerose perdite subite dall'esercito nell'immane disastro, il Ministero della guerra, mentre rivolge un mesto pensiero a tante giovani vite sottratte dalla cieca natura alle speranze della Patria, manifesta ancora una volta alle famiglie, improvvisamente private dei loro cari, il proprio cordoglio vivissimo per il lutto loro, che è lutto dell'esercito e del Paese.

Il Ministro – CASANA.

ELENCO *nominativo dei militari, impiegati ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra* **morti** *nel disastro del 28 dicembre 1908.*

NB. Sono compresi in questo elenco, oltre ai militari, impiegati ed operai dei quali è stato rinvenuto il cadavere, anche coloro per i quali i singoli corpi, in base a testimonianze o ad altri elementi positivi, hanno ritenuta certa la morte.

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
			Comando della divisione	
—	—	Capitano applicato	De Martini Carlo . . .	Luigi
—	—	Id.	Masseo Vincenzo . .	Domenico
—	—	Capitano di stato magg.	Prunas Pietro	Raffaele
—	—	Capitano	Rossi Ettore	Carlo
			Arma dei carabinieri	
—	—	Tenente	Molino Cerino	Carmelo
1089-86	1868	Maresciallo	Gai Luigi	Tommaso
1025-80	1865	Id.	Spiznocco Paolo	David
71-25	1870	Brigadiere	Donato Bernardino . .	Gioacchino
124-18	1872	Id.	Romano Raimondo . .	Lutterio
4873-21	1877	Vice-brig.	Zema Antonino	Matteo
1884-87	1876	Appuntato	Greco Salvatore. . . .	Giovanni
28-18	1873	Id.	Bonaccorsi Angelo. . .	Antonio
18241-18	1881	Carabiniere	Spampinato Vito . . .	Giuseppe
18481-20	1884	Id.	Sangari Giuseppe . . .	Antonio
19847-18	1882	Id.	Toscano Angelo. . . .	Vincenzo
24619-18	1884	Id.	Gambera Salvatore . .	Giuseppe
22715-59	1883	Id.	Lacognata Vincenzo . .	Antonino
6928-20	1878	Id.	Caffarelli Francesco .	Natale
16151-20	1883	Id.	Percacciuolo Antonino .	Pietro

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
militare di Messina.				
Benevento	27.12.64	Si	No	
Augusta	7. 5.65	Si	No	
Bosa	14. 2.68	Si	No	
Brescia	13.10.70	Si	No	
reali (Sicilia).				
San Fratello	27.11.68	—	—	Trovavasi in licenza a Messina.
Piovà	14.10.69	No	No	Stazione Arcivescovado.
Camposano	13. 1.67	No	No	Id. Chiaramonte Gulfi.
Apolloso	1. 5.70	No	No	Id. Montalbano d'Elicona.
Scordia	12.12.72	No	No	Id. Messina principale.
Gallina	23. 2.76	No	No	Id. id.
Roccapalumba	15. 4.76	No	No	Id. id.
Acireale	29.11.73	No	No	Id. S. Teresa di Riva.
Nicolosi	20.12.83	No	No	Id. Messina principale.
Librizzi	2. 8.84	No	No	Id. Francavilla S.
Belpasso	7. 2.82	No	No	Id. Furnari.
Scordia	30. 8.14	No	No	Id. Messina principale.
Ragusa Inferiore	19. 2.83	No	No	Id. id.
S. Pietro Patti	15. 7.78	No	No	Id. id.
Caprileone	5. 8.82	No	No	Id. id.

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
17974-29	1883	Carabiniere	Dogo Oreste	Pietro
16866-45	1883	Id.	Beccaletto Cesare . . .	Giovanni
5652-59	1877	Id.	Giamminoto Giovanni . .	Paolo
30312-33	1886	Id.	Gulisano Andrea . . .	Michele
14131-20	1882	Id.	Foti Antonino	Filippo
14362-59	1880	Id.	Lopresti Salvatore. . .	Orazio
13798-20	1882	Id.	Ruvolo Giovanni . . .	Michelangelo
23199-59	1883	Id.	Fede Emanuele. . . .	Francesco
17395-20	1883	Id	Merenda Benedetto . .	Carmelo
26062-18	1884	Id.	Salemi Carmelo. . . .	Sebastiano
14778-54	1884	Id.	Natale Pasquale. . . .	Giuseppe
30501-59	1886	Id.	Prepotente Mario . . .	N. N.
21909-20	1885	Id.	Nastasi Cosimo. . . .	Santi

Arma dei carabinieri

2632-41	1876	Brigadiere	Spada Luigi	N. N.
13411-3	1881	Carabiniere	Cavalluzzi Giuseppe . .	Nicola
7490-26	1879	Id.	Evangelista Marco . .	N. N.
887-21	1874	Id.	Protetti Rocco	Giuseppe
14343-21	1882	Id.	Maggiolini Pasquale. .	N. N.
18543-21	1884	Id.	Laredo Ermanno . . .	Domenico
17052-22	1882	Carabiniere aggiunto	Introzzi Alfredo . . .	Giovanni

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Villafranca Padovana	1. 3.83	No	No	Staz. Messina principale.
Casaleone	1. 6.83	No	No	Id. id.
Chiaramonte Gulfi	15.12.77	Si	Si	Id. id.
Palermo	16.10.86	Si	Si	Id. id.
Basicò	12. 3.82	Si	Si	Id. id.
S. Marco d'Alunzio	22.12.75	No	No	Id. id.
Patti	12. 4 83	No	No	Id. id.
Noto	24. 5.83	No	No	Id. id.
S. Antonio	20. 3.84	No	No	Id. Tusa.
Zaffarana Etnea	21. 6.84	No	No	Id. Messina principale.
Vigevano	6. 4.85	No	No	Id. id.
Vittoria	30. 8.86	No	No	Id. id.
Monforte S. Giorgio	24.11.85	No	No	Id. Castroreale.

reali (Calabria).

Chieri	4. 7.77	Si	Si	Staz. di Reggio C.
Grumo Appula	28. 9.83	Si	Si	Id. id.
Caserta	25. 4.81	Si	Si	Id. Gallico.
Terranova	21.11.74	Si	Si	Id. Sbarre.
S. Eufemia	22. 5.82	Si	Si	Id. Pellaro.
Stilo	3. 1.84	Si	Si	Id. id.
Bulgorello	25.10.82	Si	Si	Id. Gallico.

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
				Comando della
—	—	Maggior generale	Cotta Giovanni	Francesco
				21° reggimento
15052-39	1887	Caporale	Lamberti Alfonso . . .	Giovanni
				22° reggimento
—	—	Maggiore	Guida Giuseppe	Antonio
—	—	Capitano	Buniva Ettore	Giuseppe
—	—	Id.	Paolucci Salvatore . .	Francesco
—	—	Tenente aiutante maggiore	Monesi Giovanni . . .	Francesco
—	—	Tenente	Crispi Nicolò	Nicolò
—	—	Sottotenente	De Leo Carmelo . . .	Domenico
—	—	Sottotenente di complem.	Leotti Tommaso . . .	Angelo
?-54	1878	Maresciallo	Codegoni Emilio . . .	Angelo
5628-2	1878	Id.	Nebel Lorenzo	Giovanni
9280-15	1880	Id.	Pasquali Carlo	Carlo
12906-9	1882	Sergente maggiore	Mattucci Guglielmo . .	Giacomo

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
brigata Salerno.				
Casale	15. 1.53	Si	No	
fanteria				
Cava dei Tirreni	1.4.86	Si	No	Era aggregato al 22° reggimento fanteria.
fanteria.				
Napoli	16. 9.62	Si	No	
Pinerolo	9.10.59	Si	No	
Colle Sannita	30. 4.64	Si	No	
Modena	13. 8.77	Si	No	
Ribera	7.12.70	Si	No	
Siderno Marina	20. 6.85	Si	No	
Reggio Calabria	20. 1.86	Si	No	
Pavia	11. 4.80	Si	No	
Piacenza	5. 9.80	Si	No	
Paulilatino	29.12.81	No	No	
Canosa Sannita	5.12.83	Si	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
16058-7	1886	Caporale maggiore	Maccagni Augusto . .	Antonio
23494-21	1886	Id.	Porchi Vincenzo . . .	Salverio
23496-21	1886	Id	Argirò Ilario	Luigi
36485-30	1886	Id.	Bianchini Umberto . .	Carlo
? - 76	1886	Id.	Civati Giuseppe. . . .	Lorenzo
37239-30	1886	Id.	Rizzotti Antonio . . .	Massimo
12704-77	1886	Caporale	Dallà Rosa Augusto . .	Angelo
14069-77	1887	Id.	Argenta Candido . . .	Giovanni
14266-77	1887	Id.	Capraro Carlo	Giovanni
18156-31	1886	Id.	Mancuso Alfredo . . .	Giuseppe
12535-76	1887	Id	Motta Giuseppe. . . .	Giovanni
22520-19	1886	Id.	Nisticò Giuseppe . . .	Antonio
13582-76	1887	Id.	Pozzoli Marco	Giovanni
38483-30	1886	Id.	Globba Pietro	Giuseppe
25302-21	1887	Id.	Geria Antonino. . . .	Paolo
13198-76	1887	Id.	Marchesi Luigi. . . .	Alessandro
? - 76	1887	Id.	Perego Battista. . . .	Giovanni
14010-77	1887	Id.	Roccon Gioacchino . .	Giuseppe
? - 21	1887	Id. volont. di 1 anno	Speziale Salvatore. . .	Vincenzo
? - 76	1887	Caporale	Tagliabue Cesare . . .	Giovanni
23700-21	1886	Id.	Vantini Eusebio . . .	Paride

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Golese	14. 7.86	No	No	
Reggio Calabria	28. 4.87	No	No	
Caulonia	10. 4.88	No	No	
Morsano al Tagliamento	5. 1.86	No	No	
Venegono Superiore	25.12.86	No	No	
Artegna	17.10.86	No	No	
Feltre	26. 1.86	No	No	
Sospirolo	30. 9.87	No	No	
Trichiana	30.11.87	No	No	
Caltanissetta	27. 1.89	No	No	
Besana Brianza	19.10.86	No	No	
Cardinale	2. 4.84	No	No	
Monza	8.10.87	No	No	
Udine	15.11.86	No	No	
Reggio Calabria	24. 2.89	No	No	
Vimercate	4. 5.86	No	No	
Lesmo	13. 3.87	No	No	
Belluno	1.10.87	No	No	
Siderno Marina	1. 1.87	No	No	
Monza	5. 8.86	No	No	
Sondrio	17. 8.88	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
18009-7	1887	Caporale conducente	Tiberti Pietro	Giuseppe
?	1887	Appuntato musicante	La Foresta Carmelo . .	?
23529-21	1886	Id. id.	Pirazzo Pietro	Angelo
15681-39	1886	Trombettiere	Iannone Alfonso . . .	Michele
? -87	—	Id.	Abate Pietro	Francesco
14937-39	1886	Tamburino	Alfani Antonio	Michele
?	1886	Soldato allievo armaiuolo	Mazzitelli Antonio . . .	?
22136-19	1888	Soldato	Accorinti Celestino . .	Onofrio
45068-30	1888	Id.	Aita Enrico	Giuseppe
14381-76	1888	Id.	Asnaghi Carlo	Giovanni
? -39	—	Id.	Acconcia Elia	Crescenzo
24254-19	1888	Id.	Aristide Antonio . . .	N. N.
30704-6	1888	Id.	Armaroli Celso	Giuseppe
27594-21	1888	Id.	Arilotta Rocco	Francesco
19840-7	1888	Id.	Alessandrini Giuseppe .	Cipriano
30835-6	1888	Id.	Ansaloni Luigi	Raffaele
16478-39	1887	Id.	Bisogno Giuseppe . . .	Giuseppe
34722-11	1888	Id.	Bonci Adolfo	Fortunato
30856-6	1888	Id.	Biagini Alberto	Cassio
19400-7	1888	Id.	Bolzoni Gino	Angelo
14915-77	1888	Id.	Brini Carlo	Gaetano
12559-76	1888	Id.	Berretta Carlo	Giuseppe

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Casalmaggiore	18.10.87	No	No	
Messina	?	No	No	
Reggio Calabria	26.11.88	No	No	
Mercato S. Severino	19. 8.86	No	No	
Petralia Soprana	23. 4.86	No	No	
S. Cipriano Picentino	26. 6.86	No	No	
?	?	No	No	
Parghelia	6. 1.85	Si	No	
Osoppo	30. 9.88	No	No	
Meda	1.11.88	No	No	
Mercato S. Severino	28. 7.87	No	No	
Magisano	22. 9.86	No	No	
Bazzano	2. 4.88	No	No	
Reggio Calabria	27. 8.89	No	No	
Parma	7. 8.88	No	No	
Crespellano	11. 4.88	No	No	
Cava dei Tirreni	18. 6.87	No	No	
Signa	3.12.87	No	No	
Bazzano	10. 1.88	No	No	
Collecchio	2.12.88	No	No	
Belluno	10. 6.88	No	No	
Truggio	3. 1.87	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
24744-6	1888	Soldato	Bottazzi Mauro. . . .	Agostino
34520-11	1888	Id.	Boni Emilio	Ferdinando
? - 76	1888	Id.	Bai Natale.	Luigi
24744-19	1888	Id.	Bianco Pasquale	Antonio
43595-30	1888	Id.	Bertoni Gio. Battista. .	Giuseppe
? - 76	1888	Id.	Barlassina Angelo . .	Enrico
43270-30	1888	Id.	Briz Sebastiano. . . .	Valentino
34275-11	1888	Id.	Bandinelli Armido. . .	Angelo
15644-77	1888	Id.	Bridda Vincenzo . . .	Domenico
15584-77	1888	Id.	Bona Paolo	Rocco
30422-6	1888	Id.	Bergami Aldo	Cesare
49943-30	1888	Id.	Buzzolo Alessandro . .	Leonardo
20598-87	1888	Id.	Bruneo Rocco	Giovanni
17706-39	1888	Id.	Cerra Ferdinando . . .	Giuseppe
24231-19	1888	Id.	Caruso Francesco. . .	Giovanni
14999-77	1888	Id.	Carbogno Felice . . .	Ambrogio
15253-77	1888	Id.	Colotto Eugenio . . .	Francesco
? - 39	1888	Id.	Campitiello Angelo . .	Salvatore
46269-30	1888	Id.	Colussi Celeste	Giacomo
23702-19	1888	Id.	Colloca Giuseppe . . .	Pasquale
? - 20	1888	Id.	Cicala Orazio	Custode
26159-21	1888	Id.	Curatola Carmelo . . .	Lorenzo
? - 76	1887	Id.	Colombo Gaetano . . .	Massimo
?	?	Id.	Cerrito Antonio. . . .	?
? - 76	1888	Id.	Caprotti Samuele . . .	Ambrogio

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Budrio	30. 1.88	No	No	
Lastra a Signa	25.12.88	No	No	
Muggiò	4. 10.88	No	No	
Catanzaro	5. 2.86	No	No	
Tarcento	3. 9.88	No	No	
Cologno	14. 4.88	No	No	
Torreano	27. 4.87	No	No	
Greve	8. 6.88	No	No	
Belluno	29. 1.88	No	No	
Sedico	3. 8.88	No	No	
S. Pietro in Casale	15. 1.88	No	No	
S. Giorgio di Nogara	15. 7.88	No	No	
S. Stefano Camastra	6. 2.88	Si	No	
Castiglione dei Genovesi	25. 1.88	No	No	
Vallelonga	2. 4.86	No	No	
Comelico Superiore	10.11.87	No	No	
Castello Lavazzo	11.10.88	No	No	
Pagani	21.12.88	No	No	
Frisanco	25. 7.88	No	No	
Cessaniti	12. 4.86	No	No	
Mistretta	2. 7.88	No	No	
S. Lorenzo	11. 3.88	No	No	
Busnago	22.12.86	No	No	
?	?	No	No	
Monza	3. 7.88	Si	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
23723-19	1888	Soldato	Colosimo Nicola . . .	Raffaele
?	?	Id.	Caramico Antonio. . .	?
45023-30	1888	Id.	Carminutti Leone . . .	Giovanni
26153-21	1888	Id.	Curotola Carmelo . . .	Giuseppe
23963-19	1888	Id.	Cilurso Giuseppe . . .	Antonio
23790-19	1888	Id.	Cimino Federico . . .	Vincenzo
?	1888	Id.	Corradini Calogero . .	?
30414-6	1888	Id.	Cavazza Albino. . . .	Giuseppe
14478-76	1888	Id.	Cazzaniga Pietro . . .	Carlo
45440-30	1888	Id.	Cattaruzzo Ernesto . .	Osvaldo
14796-77	1888	Id.	Casanova Antonio. .	Gio. Batt.
15543-77	1888	Id.	Cibien Giovanni . . .	Giacomo
24064-19	1888	Id.	Critelli Antonio. . . .	Vincenzo
24123-19	1888	Id.	Curcillo Francesco . .	Antonio
24256-19	1888	Id.	Capicotto Giuseppe . .	Domenico
20269-87	1888	Id.	Campisi Giovanni . . .	Francesco
30747-6	1888	Id.	Cavanni Arnaldo . . .	Francesco
20795-87	1888	Id.	Catarella Giuseppe . .	Salvatore
14945-76	1888	Id.	Curioni Pietro	Luigi
19916-7	1888	Id.	Canali Gualtiero . . .	Alessandro
15661-77	1888	Id.	Calvi Luigi	Bortolo
16705-39	1887	Id.	D'Antonio Salvatore . .	Deodato
18086-39	1888	Id.	D'Andrea Giuseppe . .	Carmine
15514-77	1888	Id.	De Michei Domenico .	Giacomo
11871-76	1886	Id.	Daelli Domenico . . .	Serafino
17047-39	1888	Id.	D'Angelo Angelo . .	Vincenzo

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Conflenti	6.10.86	No	No	
?	?	No	No	
Gemona	3 1.88	No	No	
Bagaladi	27. 6.88	No	No	
Parghelia	29. 1.86	No	No	
Feroleto Antico	17. 1.86	No	No	
?	?	No	No	
S. Pietro in Casale	13. 8.88	No	No	
Vimercate	5. 7.88	No	No	
S. Quirico Pordenone	2.11.88	No	No	
S. Pietro in Cadore	3. 9.87	No	No	
Trichiana	16·11.88	No	No	
Simeri e Crichi	31. 1.86	No	No	
Valleflorita	13.10.86	No	No	
Pentone	3. 5.86	No	No	
Caccamo	17. 9.88	No	No	
Crespellano	3. 5.88	No	No	
Lercara Friddi	7. 3.88	No	No	
Monza	8. 4.84	No	No	
S. Lazzaro Parmense	12. 5.88	No	No	
Ponte nelle Alpi	29. 1.88	No	No	
Angri	19. 6.87	No	No	
Castel S. Giorgio	2. 4.88	No	No	
Cesio Maggiore	3. 3.88	No	No	
Carugate	21. 1.86	No	No	
Giffoni Valle Piana	2. 3.87	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
17075-39	1888	Soldato	Di Giacomo Geremia. .	Antonio
13377-77	1887	Id.	De Bortoli Lorenzo . .	Vittore
15068-77	1888	Id.	De Marchi Mario . . .	Vittorio
15703-77	1888	Id.	De Valerio Giovanni. .	Stefano
17713-87	1886	Id.	Demma Salvatore . . .	Pietro
15695-77	1888	Id.	De Villa Antonio . . .	Luigi
23527-19	1888	Id.	De Giorgi Nicola . . .	Giuseppe
30708-6	1888	Id.	Donini Probo Agostino.	Nicola
47368-30	1888	Id.	De Bertoli Gio. Battista	Giuseppe
15562-77	1888	Id.	De Min Antonio . . .	Giovanni
20990-87	1888	Id.	Dispensa Giacomo . .	Antonino
30090-6	1888	Id.	Del Bosco Ettore . . .	N. N
14801-77	1888	Id.	De Martin Benedetto .	Benedetto
47377-30	1888	Id.	Di Giusto Emidio . .	Valentino
17830-7	1887	Id.	Dotti Aniceto	Eugenio
20506-7	1888	Id.	Dalla Fiore Luigi. . .	Giacomo
15570-77	1888	Id.	De Zordo Ezelino . .	Bernardino
20088-7	1888	Id.	Del Rio Giuseppe. . .	Pietro
15098-77	1888	Id.	De Marco Giovanni . .	Domenico
17731-39	1888	Id.	Di Muro Antonio . . .	Angelo
23849-19	1888	Id	Dominianni Giuseppe .	Bruno
15611-77	1888	Id.	Frescura Pietro . . .	Giovanni
30402-6	1888	Id.	Fioresi Adolfo	Luigi
13758-76	1888	Id.	Fumagalli Giacomo . .	Pietro
15614-77	1888	Id.	Follin Eugenio . . .	David

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Salerno	18.10.87	No	No	
Sovramonte	30. 8.87	No	No	
Arsiè	30. 7.87	Si	No	
Castello Lavazzo	6. 6.88	No	No	
Termini Imerese	28. 3.86	No	No	
S. Pietro di Cadore	20.11.88	No	No	
Cardinale	11. 5.86	No	No	
Zocca	28. 8.87	No	No	
Aviano	13. 3.88	No	No	
Belluno	22. 2.88	No	No	
Collesano	29. 3.88	No	No	
Lojano	15. 2.88	No	No	
Comelico Sup.	13. 8.87	No	No	
Treppo Grande	12. 3.88	No	No	
Busseto	23. 7.87	No	No	
Compiano	18. 9.88	No	No	
Cibiana	5. 2.88	No	No	
Palanzano	30. 7.88	No	No	
Zoldo Alto	12.10.87	No	No	
Montecorvino Pugliano	12. 6.87	No	No	
S. Andrea Apostolo dell' Ionio	11.12.86	No	No	
Domegge	18.10.88	No	No	
S. Giorgio di Piano	14. 5.88	No	No	
Carate Brianza	25. 6.88	No	No	
Enville (Francia)	14. 9.88	No	No	Iscritto del comune di Tambre d'Alpago.

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
? -30	1888	Soldato	Facchin Leone	Antonio
30510-6	1888	Id.	Ferraro Agostino . . .	Luigi
18793-39	1888	Id.	Fantasia Giovanni. . .	Ferdinando
31269-6	1888	Id.	Fanti Eframo	Marcello
15488-39	1886	Id.	Frammenta Natale . .	Filippo
20274-87	1888	Id.	Fragale Francesco Salvatore	Nicasio
24067-19	1888	Id.	Fratto Giovanni . . .	Giuseppe
44530-30	1888	Id.	Favret Andrea	Matteo
36735-11	1888	Id.	Francalanci Mario . .	Lorenzo
44003-30	1888	Id.	Fanoni Giovanni . . .	Luigi
32066-6	1888	Id.	Fabiani Filiberto . . .	Pio
14584-77	1888	Id.	Funes Antonio. . . .	Lorenzo
19621-7	1888	Id.	Ferrari Beniamino . .	Augusto
31675-6	1888	Id.	Foresti Guglielmo. . .	Celso
19359-7	1888	Id.	Grossi Ferdinando . .	Sante
? -76	1887	Id.	Geroni Antonio. . . .	Giovanni
13813-76	1888	Id.	Galbiati Alberto . . .	Domenico
10435-7	1888	Id.	Giulianotti Tarquinio. .	Nicodemo
18593-7	1887	Id.	Gardoni Luigi	Ferdinando
35309-11	1888	Id.	Galanti Giuseppe . .	Massimo
23524-19	1888	Id.	Garito Felice	Antonio
24235-19	1888	Id.	Galati Gregorio. . . .	Saverio
24012-19	1888	Id.	Graziano Luigi. . . .	Francesco
20086-7	1888	Id.	Guardaschi Carlo . . .	Luigi
23225-19	1888	Id.	Gualtieri Giuseppe. . .	Vincenzo

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Socchieve	18.11.88	No	No	
S. Agata Bolognese	22. 4.88	No	No	
Angri	18. 8.88	No	No	
Lojano	9.10.88	No	No	
Pagani	31. 7.86	No	No	
Sciara	26. 9.88	No	No	
Sellia	16. 6.86	No	No	
Polcenigo	6. 4.88	No	No	
Firenze	11.10.88	No	No	
Ragogna	17. 7.87	No	No	
Bologna	10. 9.88	No	No	
Chies d'Alpago	31. 1.87	No	No	
Soragna	8. 1.88	No	No	
Monte S. Pietro	19. 3.88	No	No	
S. Lazzaro Parmense	18. 5.88	No	No	
Sesto S. Giovanni	12. 1.86	Si	No	
Carate Brianzia	14. 6.88	No	No	
Borgotaro	19. 7.88	No	No	
Tizzano Val Parma	17. 9.87	No	No	
S. Casciano in Val di Pesa	10. 2.87	No	No	
Argusto	30. 8.86	No	No	
S. Nicola da Crissa	11. 1.86	No	No	
Carlopoli	7. 4.86	No	No	
Medesano	1. 4.87	No	No	
Maida	30. 9.86	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
? - 76	1887	Soldato	Galli Enrico	Carlo
45856-30	1888	Id.	Grandin Antonio . . .	Osvaldo
19968-7	1888	Id.	Gervasi Elviro	Battista
13976-76	1888	Id.	Giussani Ottavio . . .	Luigi
15160-77	1888	Id.	Gavaz Augusto. . . .	Antonio
21209-87	1888	Id.	Grasso Tommaso . . .	Lorenzo
16889-39	1887	Id.	Guerra Marcellino. . .	N. N.
? - 39	1888	Id.	Gambardella Umberto .	Pantaleone
34381-11	1888	Id.	Innocenti Antonio . . .	Giuseppe
? - 87	?	Id.	Imbraguglia Stefano . .	Antonio
20807-87	1888	Id.	Loiacono Rosario . . .	N. N.
? - 87	1888	Id.	Lo Mauro Antonino . .	Gandolfo
? - 87	?	Id.	La Barbera Giuseppe .	Ignazio
44996-30	1888	Id.	Londero Giovanni . . .	Francesco
44990-30	1888	Id.	Londero Giuseppe. . .	Francesco
24463-19	1888	Id.	La Croce Vincenzo . .	Pasquale
24458-19	1888	Id.	Lungo Luigi	Carlo
13031-76	1887	Id.	Mornatta Pietro. . . .	Marco
12709-77	1886	Id.	Mondin Antonio . . .	Giacomo
15643-39	1887	Id.	Mancuso Carmine . . .	Francesco
16589-39	1887	Id.	Maiellaro Antonio . .	Alfonso
17373-30	1888	Id.	Minisini Fortunato .	G. Batta
45469-30	1888	Id.	Mio Giuseppe	Arcangelo
37133-11	1888	Id.	Magnolfi Antonio . . .	Fedele
23961-19	1888	Id.	Mumoli Michele. . .	Michele
?	—	Id.	Miceli Francesco . .	N. N.

Comune di nascita	Data di nascita	Se s.a stato trovato d cadaver	Se sia stato redatto l'atto di morte	Annotazioni eventuali
Vizzola Ticino	22.12.87	No	No	
Meduno	11. 3.88	No	No	
Neviano Arduini	14. 7.88	No	No	
Seregno	30. 9.88	No	No	
Voltago	22. 5.88	No	No	
Reitano	22. 2.88	No	No	
Cava dei Terreni	2. 6.87	No	No	
Salerno	28.10.88	Si	Si	Morto all'ospedale militare di Napoli.
Dicomano	25. 5.88	No	No	
Cefalù	6.11.86	No	No	
Lercara	10. 8.88	No	No	
Petralia Sottana	27. 4.88	No	No	
Trabia	29. 3.85	No	No	
Gemona	28.10.87	No	No	
Gemona	30.12.87	No	No	
Catanzaro	10. 4.86	No	No	
Catanzaro	2.10.86	No	No	
Cesano Ma lerno	28. 7.86	No	No	
Alano di Piave	3. 2.86	No	No	
Montecorvino Pugliano	25. 9.86	No	No	
Fisciano	4.11.87	No	No	
Maiano	21. 1.88	No	No	
Azzano Decimo	18. 3.86	No	No	
Cantagallo	17. 1.88	No	No	
Spilinga	26.12.86	No	No	
Caltavuturo	23. 5.86	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
13246-77	1887	Soldato	Mazzocco Celeste . .	Francesco
23326-19	1888	Id.	Miceli Vincenzo. . . .	Vincenzo
23804-19	1888	Id.	Mirarchi Giovanni . . .	Domenico
19213-7	1888	Id.	Marchesi Erminio . . .	Angelo
46641-30	1888	Id.	Michelizza Giovanni . .	Valentino
27704-21	1888	Id.	Musarella Giuseppe . .	Giorgio
24446-19	1888	Id.	Montalbano Oldone . .	N. N.
17569-39	1888	Id.	Maresca Paolo	Gennaro
45224-30	1888	Id.	Menegoz Sante. . . .	Giacomo
30711-6	1888	Id.	Magni Angelo	Pietro
30821-6	1888	Id.	Magni Leonido	Luigi
30830-6	1888	Id	Monetti Amedeo . . .	Annibale
43030-30	1888	Id.	Metus Pietro	Luigi
20559-7	1888	Id.	Miodini Giovanni . . .	Costante
30738-6	1888	Id.	Mongiorgi Lodovico . .	Giovanni
?-39	1888	Id.	Massa Pasquale . . .	Antonio
13950-76	1888	Id.	Malberti Francesco . .	Agostino
32056-6	1888	Id.	Mazzetti Alberto . . .	Gaetano
13193-76	1888	Id.	Maggiolini Angelo . .	Carlo
30814-6	1888	Id.	Minelli Natale	Pietro
23531-19	1888	Id.	Manteilo Nicola. . . .	Domenico
29597-6	1888	Id.	Manfredini Francesco .	Raffaele
24465-19	1888	Id.	Marino Giuseppe . . .	Francesco
35050-11	1888	Id.	Nencini Antonio . . .	Jacopo
16367-39	1887	Id.	Nigro Erminio . . . ,	Nicola
36824-11	1888	Id.	Nesi Egisto	Salvatore

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Quero	5. 1.87	No	No	
S. Pietro a Maida	3.10.86	No	No	
Davoli	26. 2.86	No	No	
Vigatto	28. 1.88	Si	No	
Platischis	17. 8.88	No	No	
Reggio Calabria	12.11.90	No	No	
Catanzaro	26. 5.86	No	No	
Salerno	26. 3.88	No	No	
Aviano	9. 6.87	No	No	
Crespellano	9. 2.87	No	No	
Crespellano	20. 2.88	No	No	
Monte San Pietro	6. 6.88	No	No	
Bertiolo	13. 5.87	No	No	
Corniglio	23. 7.88	No	No	
Bazzano	20. 8.88	No	No	
Cava dei Tirreni	22. 8.88	No	No	
Desio	27. 8.88	No	No	
Bazzano	31. 1.88	No	No	
Concorezzo	10. 9.86	No	No	
Savigno	23.12.88	No	No	
Cardinale	13. 2.86	No	No	
Budrio	14. 2.87	No	No	
Catanzaro	2. 2.86	No	No	
Scarperia	24. 5.88	No	No	
S. Cipriano Picentino	1.11.85	No	No	
Firenze	29. 9.88	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
?-76	1887	Soldato	Oriani Giuseppe . . .	Carlo
36221-11	1888	Id.	Ottanelli Settimo . . .	Serafino
44078-30	1888	Id.	Pascol Costantino. . .	Pietro
13864-76	1888	Id.	Panzeri Andrea . . .	Giuseppe
20714-87	1888	Id.	Partera Liborio . . .	Vincenzo
?	?	Id.	Prachin Cesare. . . .	?
14306-77	1887	Id.	Pissan Giuseppe . . .	Antonio
00000-21	1888	Id. vol. 1 anno	Postorino Giuseppe . .	Giuseppe
30868-6	1888	Soldato	Pallotti Adolfo	Pasquale
46128-30	1888	Id.	Pezzano Giulio	Giacomo
15544-77	1888	Id.	Pianon Abramo . . .	Gaetano
16755-7	1886	Id.	Pellegrini Ferdinando .	Gaetano
15635-77	1888	Id.	Poloni Antonio	Luigi
36660-11	1888	Id.	Pecchioli Antonio. . .	Carlo
27643-21	1888	Id.	Putorti Giuseppe . . .	Giovanni
18192-39	1888	Id.	Padovano Meschino . .	Michele
40989-30	1888	Id.	Polese Vittorio. . . .	Giuseppe
14301-77	1887	Id.	Riva Vittorio	Francesco
20671-87	1888	Id.	Rampulla Francesco. .	Battista
13739-76	1888	Id.	Rigamonti Clemente. .	Francesco
18208-39	1888	Id.	Rispoli Vincenzo . . .	Antonio
20794-86	—	Id.	Ruffinengo Agostino . .	Luigi
19401-17	1888	Id.	Roncaglia Roberto . .	Giuseppe
15321-77	1888	Id.	Recch Fortunato . . .	Antonio

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato eseguito l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Balsamo	21.5.87	No	No	
Pontassieve	2.9.88	No	No	
Ragogna	18.8.88	No	No	
Besana Brianza	19.3.88	No	No	
Mistretta	2.11.88	No	No	
?	?	No	No	
Alano di Piave	16.1.87	No	No	
Salice Calabro	11.1.89	No	No	
Castel di Serravalle	23.8.88	No	No	
Raccolana	21.9.88	No	No	
Tambre d'Alpago	30.4.88	No	No	
Parma	6.6.86	No	No	
Sospirolo	5.3.88	No	No	
Sesto Fiorentino	21.1.88	No	No	
Reggio Calabria	9.5.90	No	No	
Angri	17.9.88	No	No	
Polcenigo	10.2.87	Si	Si	Morto ospedale militare Napoli il 13 gennaio 1909.
Belluno	20.11.87	Si	No	
Mistretta	8.8.87	No	No	
Besana Brianza	22.3.87	No	No	
Cava dei Tirreni	15.12.88	No	No	
Asti	24.7.87	No	No	
S. Lazzaro Parmense	20.7.88	No	No	
Alano di Piave	2.2.88	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
20640-7	1888	Soldato	Riva Anacleto	Serafino
13477-76	1887	Id.	Santinelli Carlo. . . .	Matteo
13394-76	1887	Id.	Sala Giuseppe	Felice
1943-67	1888	Id.	Strina Giovanni . . .	Pietro
45640-30	1888	Id.	Scian Giuseppe. . . .	Antonio
14572-76	1888	Id.	Sala Eustorgio. . . .	Serafino
24155-19	1888	Id.	Saulle Michele. . . .	Giuseppe
20531-87	1888	Id.	Schimenti Gandolfo . .	Domenico
17665-39	1888	Id.	Sorgente Luigi. . . .	Sabato
?-87	1888	Id.	Siragusa Antonino . .	Francesco
30709-6	1888	Id.	Sambuco Luigi. . . .	N. N.
35927-11	1888	Id.	Storai Giuseppe. . . .	Spirito
15639-77	1888	Id.	Scotto Luigi.	Giuseppe
?-76	1887	Id.	Soglio Luigi	Giovanni
31773-6	1888	Id.	Stefanini Lodovico . .	Antonio
15709-77	1888	Id.	Savaris Antonio . . .	Giuseppe
14968-77	1888	Id.	Staduan Gio. Battista .	Fortunato
32115-6	1888	Id.	Stefanelli Ernesto. . .	Giuseppe
17652-7	1887	Id.	Tedeschi Odoardo. . .	Angelo
12448-77	1886	Id.	Tonet Pietro.	Antonio
46277-30	1888	Id.	Tramondin Giuseppe. .	Gio. Batt.
15254-77	1888	Id.	Tavarner Pietro . . .	Enrico
23853-19	1888	Id.	Trapasso Giuseppe Antonio.	Vincenzo
30718-6	1888	Id.	Tazzi Vincenzo. . . .	Giuseppe
30710-6	1888	Id.	Tegoli Vincenzo . . .	N. N.

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Corniglio	10.7.88	Si	Si	Morto ospedale militare Napoli.
Treviglio	20.10.87	Si	No	
Velate Milanese	14. 1.86	No	No	
Solignano	3. 6.88	Si	No	
Cordenons	10. 6.86	No	No	
Bernareggio	20. 9.88	No	No	
Serra S. Bruno	9. 5.86	No	No	
Petralia Sottana	15. 9.88	No	No	
S. Cipriano Picentino	21. 1.88	Si	No	
Caltavuturo	1. 9.88	No	No	
Budrio	15. 5 87	No	No	
Vernio	15.10.88	No	No	
Ponte nelle Alpi	22. 1.88	No	No	
Concorezzo	29. 1.87	No	No	
Gaggio Montano	9. 4.88	No	No	
Sospirolo	29. 2.88	No	No	
S. Pietro di Cadore	24. 7.88	No	No	
Piano del Vaglio	14. 8.88	No	No	
Borgo S. Donnino	26. 2.87	No	No	
Pedavena	14. 6.86	No	No	
Cavasso Nuovo	4.11.88	No	No	
Lamon	6. 8.87	No	No	
Gimigliano	4. 4.86	No	No	
Marzabotto	13. 2.87	No	No	
Castelfranco Em.	18. 6.87	Si	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
?-76	1888	Soldato	Tremolada Giovanni . .	Giuseppe
13267-77	1887	Id.	Urchetti Mario	Vittore
13330-76	1887	Id.	Villa Luigi	Gaetano
18604-7	1887	Id.	Vignali Giuseppe . . .	Francesco
?-87	?	Id.	Vilardi Andrea	Giuseppe
46964-30	1888	Id.	Ventoruzzo Agostino. .	Luigi
34475-11	1888	Id.	Viciani Umberto . . .	Baldassare
14551-76	1888	Id.	Vergani Vincenzo. . .	Carlo
35301-11	1888	Id.	Vegni Serafino	Luigi
14354-76	1888	Id.	Villa Giuseppe	Giacomo
14152-76	1888	Id.	Villa Enrico	Carlo
47254-30	1888	Id.	Vitulio Vincenzo . . .	N. N.
43250-30	1888	Id	Vincenzutti Antonio . .	Antonio
24576-19	1888	Id.	Veraldi Francesco . .	Domenico
45370-30	1888	Id.	Verolin Vittorio . . .	Antonio
15604-77	1888	Id.	Zancanaro Carità . . .	Giacomo
44484-30	1888	Id.	Zambon Carlo	Basilio
14005-77	1887	Id.	Zandonella Liborale . .	Igino
44390-30	1888	Id.	Zucchetti Luigi. . . .	G. Battista
13036-76	1887	Id.	Zappa Giuseppe . . .	Stefano

48° reggimento

43434-21	1887	Caporale	Nicoletti Arturo . . .	Pietro

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Vedano al Lambro	21.7.88	No	No	
Pedavena	24.8.87	No	No	
Agrate	24.5.87	No	No	
Felino	30.10.87	No	No	
Petralia Soprana	30.11.86	No	No	
S. Vito al Tagliamento	27.6.88	No	No	
Casellina e Torri	3.2.88	No	No	
Vimercate	17.11.88	No	No	
Barberino Val d'Elsa	14.1.87	No	No	
Cesano Maderno	5.10.88	No	No	
Macherio	31.1.88	No	No	
Aviana	20.2.88	No	No	
Moinacco	24.8.87	No	No	
Catanzaro	25.1.84	No	No	
Zoppola	2.5.88	No	No	
Arsiè	24.8.88	No	No	
Budoia	15.8.88	No	No	
Comelico Superiore	9.10.87	No	No	
Morsano	1.8.88	No	No	
Triuggio	18.8.86	No	No	

fanteria

Milano	12.2.87	No	o	Aggregato al 22° reggim. fanteria.

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
			83° reggimento	
—	—	Maggiore	Tajani Francesco . . .	Domenico
—	—	Tenente	Pilotti Tommaso . . .	Emanuele
—	—	Id.	Barba Alfredo	Antonio
—	—	Tenente contabile	Filippi Vincenzo . . .	Filippo
—	—	Tenente	Tuccari Luigi	Emanuele
630-31	1873	Maresciallo	Lauricella Michele Girolamo.	Cataldo
6955-21	1878	Furiere	Renda Francesco . . .	Domenico
17307-61	1886	Caporale	Belforte Francesco . .	Abramo
17271-72	1888	Soldato	Baiocco Antonio . . .	Matteo
30505-62	1888	Id.	Crestani Giov. Maria .	Gregorio
15190-48	1886	Id.	Di Ventura G. Ventura	Angelosante
30141-62	1888	Id.	Gheno Federico . . .	Bartolomeo
32452-11	1887	Id.	Mazzante Primo . . .	Natale
26290-15	1888	Id.	Cucca Eugenio	Salvatore
18310-61	1887	Id.	Savioli Onorio	Domenico
31828-62	1888	Id.	Caneva Antonio . . .	Carlo
			86° reggimento	
?	1886	Soldato	Lampis Francesco . .	Giov. Pietro
			89° reggimento	
—	—	Capitano	Petrucciano Pasquale .	Salvatore
—	—	Id.	Censuales Emmanuele .	Vincenzo
—	—	Id	Albanese Federico . .	Teodoro
	—	Id.	Muscarà Michele . . .	Carmelo
—	—	Id.	Losardo Ignazio . . .	Salvatore
—	—	Sottotenente	Ruffo Luigi	Salvatore

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
fanteria.				
Vietri sul mare	25. 5.61	Si	No	
Milazzo	18. 6.81	Si	No	
Nola	23. 2.70	Si	No	
Palermo	30.11.77	Si	No	
Messina	30. 8.76	Si	No	
S. Cataldo	6. 2.73	Si	No	
Polistena	11. 7.77	Si	No	
Ferrara	11. 5.86	Si	No	
Trevi	23. 3.88	Si	No	
Conco	20. 9.88	Si	No	
Tornimparte	27. 5.86	Si	No	
San Jacob (Austria)	3. 6.88	Si	No	
Carmignano	4. 9.87	Si	No	
Simala	5. 8.87	Si	No	
Ostiglia	20. 3.87	Si	No	
Recoaro	3. 9.88	Si	No	
fanteria.				
Arbus	15. 3.87	Si	Si	Era aggregato al 3° reggimento genio.
fanteria.				
Maddaloni	8.11.64	No	No	
Palermo	3. 6.63	Si	No	
Cinquefronde	3. 2.70	Si	No	
S. Angelo di Brolo	26.11.66	Si	No	
Naso	23. 2.59	Si	No	
Catania	1. 7.83	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
—	—	Capo musica	Barcone Francesco . .	Ciro
3302-57	1877	Furiere maggiore	Magnani Silvio	Pio
26583-62	1886	Caporale maggiore	Morelato Arturo . . .	Annibale
30273-11	1886	Id.	Mannini Adolfo. . . .	Pietro
22839-13	1887	Caporale	Bigini Sigifredo . . .	Giuseppe
14960-72	1886	Soldato	Angelini Angelo . . .	Lorenzo
30331-11	1886	Id.	Billi Cesare	Antonio
23085-13	1887	Id.	Batini Ferdinando. . .	Domenico
36976-59	1888	Id.	Barresi Salvatore. . .	Biagio
24811-5	1888	Id.	Bodrugno Donato. . .	Salvatore
25357-13	1888	Id.	Bigazzi Giuseppe . . .	Pietro
17560-72	1888	Id.	Bernardini Rinaldo . .	Vittore
30271-62	1888	Id.	Bellin Girolamo. . . .	Giuseppe
19766-61	1888	Id.	Botturi Rosolino . . .	Angelo
20136-61	1888	Id.	Borghi Enrico	Andrea
36116-11	1888	Id.	Barbetti Agostino. . .	Michele
28353-61	1887	Id.	Bellodi Antonio. . . .	Domenico
20410-61	1888	Id.	Carnevali Giuseppe . .	Luigi
26225-15	1888	Id.	Carbone Giuseppe. . .	Vincenzo
28142-50	1888	Id.	Casarella Rocco . . .	Antonio
27346-50	1888	Id.	Citro Alberto	Donato
17667-48	1888	Id.	Cutilli Umberto. . . .	Francesco
25425-5	1888	Id.	Cesari Salvatore . . .	Francesco
22342-5	1888	Id.	Chirfi Giuseppe. . . .	N. N.
36597-59	1888	Id.	Castello Giacomo . . .	N. N.

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato prelevato il cadavere	Se sia stato rilevato l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Sulmona	13. 2.49	Si	No	
Reggio Emilia	21. 6.80	No	No	
Torri di Quartesolo	28. 8.86	Si	No	
Fiesole	3. 2.86	No	No	
Vecchiano	16. 3.87	No	No	
Terni	17. 9.86	No	No	
Marradi	17. 2.86	Si	No	
Pontedera	31. 8.87	No	No	
Chiaramonte Gulfi	20. 8.86	No	No	
Muro Leccese	27. 5.88	No	No	
Peccioli	5. 3.88	No	No	
Otricoli	6. 3.88	No	No	
Campiglia	30. 9.88	No	No	
Canneto sull'Oglio	14. 1.88	No	No	
Sermide	15. 4.88	No	No	
Figline Valdarno	19. 8.88	No	No	
S. Felice sul Panaro	27. 2.87	No	No	
Viadana	15. 3.88	No	No	
Senis	25.10.87	No	No	
Bisaccia	21. 2.88	No	No	
Montoro Inferiore	15.10.88	No	No	
Aquila	3. 7.88	No	No	
Neviano	22. 9.88	No	No	
Presicce	22. 1.87	No	No	
Caltagirone	15. 2.86	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
37134-59	1888	Soldato	Cavallo Pietro	Benedetto
21124-61	1888	Id.	Cena Erminio	Luigi
19222-37	1888	Id.	Caruso Luigi	Francesco
38890-59	1888	Id.	Farace Sebastiano . .	Luciano
25889-18	1888	Id.	Garozzo Andrea . . .	Salvatore
20144-61	1888	Id.	Furio Silvio	Gino
17937-72	1888	Id.	Luciani Genesio . . .	Celestino
36513-11	1888	Id.	Lamperi Natale . . .	Emilio
31160-62	1888	Id.	Lovato Beniamino . .	Giovanni
18457-48	1888	Id.	Lattanzio Domenico . .	Luigi
20796-61	1888	Id	Lavagnini Annibale . .	Ermmio
31412-62	1888	Id.	Lorisetti Giacomino . .	N. N.
17830-61	1887	Id.	Marinoni Olivo. . . .	Giuseppe
11981-61	1887	Id.	Martini Evaristo . . .	Vincenzo
28704-50	1888	Id	Maffettone Annibale . .	Achille
25375-62	1886	Id.	Pilon Albino.	Andrea
19799-37	1888	Id	Panza Pietro.	Giuseppe
23924-5	1888	Id.	Palmisano Vincenzo. .	Cataldo
21879-5	1887	Id.	Peschiulli Leonardo . .	Leonardo
30748-62	1888	Id.	Rompato Urbano . . .	Domenico
17712-72	1888	Id.	Sarti Attilio	Fortunato
17341-48	1888	Id.	Santimarocchi Gioacchino.	Angelo
24617-5	1888	Id.	Suriano Luigi	Francesco
30900-62	1888	Id.	Segalla Paolo	Paolo
30230-62	1888	Id.	Trento Pierantonio . .	Domenico
19836-61	1888	Id.	Trivini Giovanni . . .	Giuseppe

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Modica	7. 1.86	No	No	
Sorga	23. 3.88	No	No	
S. Vincenzo la Costa	25. 9.88	No	No	
Floridia	22. 4.86	No	No	
Giarre	16. 5.86	No	No	
Quistello	30. 7.88	No	No	
Terni	28.12.88	No	No	
Firenze	25.12.87	No	No	
Isola Vicentina	16. 5.88	No	No	
Petrella Salto	5. 5.87	No	No	
Castelderio	12. 6.88	Si	Si	Morto all'inferm. presid. di Siracusa il 7-1-09.
Vicenza	27. 7.88	No	No	
Piubega	1. 4.87	No	No	
Urbana	26.10.86	No	No	
Lauro	29. 8.84	No	No	
Bassano	29.12·86	No	No	
S. Pietro Guarano	18. 2.88	No	No	
Ceglie Messapica	2. 9.88	No	No	
Taviano	9. 2.86	No	No	
Schio	7. 3.88	No	No	
Orvieto	1.10.88	No	No	
Antrodoco	24.11.88	No	No	
Presicce	31. 1.88	No	No	
Lugo di Vicenza	15. 3.88	No	No	
Tezze	27. 6.88	No	No	
Cavriana	19. 9.88	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
26865-15	1888	Soldato	Vacca Salvatore . . .	Pietro
31883-62	1888	Id.	Zanotto Giov. Battista .	Giuseppe
16835-48	1887	Id.	D'Ascenzo Giacinto . .	Giovanangelo
22009-5	1887	Id.	Detrane Liberato . . .	Giovanni
15371-48	1886	Id.	Dell'Orso Giuseppe . .	G. Batt.
20075-61	1888	Id.	Dal Seno Giuseppe . .	Pietro
18752-61	1887	Id.	Soregotti Alcibiade . .	Attilio
28015-50	1888	Id.	Liloia Michele	Nicola
				Reggimento caval
—	—	Sottotenente	Gugliotta Giuseppe . .	Cosimo
				22° reggimento arti
—	—	Capitano	Sciascia Carlo	Giacinto
—	—	Tenente	Maffioli Giuseppe . . .	Antonio
—	—	Id.	Pentimalli Antonino . .	Luigi
				3° reggimento
18742-31	1887	Caporale	Carruba Marco. . . .	Onofrio
20238-31	1888	Soldato	Anzalone Cataldo . . .	Salvatore
16880-78	1888	Id.	Bruno Ruggero . . .	Carlo
27385-20	1888	Id.	Buzzanca Francesco. .	Salvatore
15737-37	1886	Id.	Cosco Raffaele	Giovanni
15660-78	1887	Id.	Caló Giuseppe	Cosimo
18590-31	1887	Id.	Carrubba Giuseppe . .	Rosario

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Tiana	9. 6.87	No	No	
Sovizzo	26. 5.88	No	No	
Ofena	3.10.87	No	No	
Leverano	6. 7.86	No	No	
Ofena	16. 8.86	Si	Si	Morto il 31-12-08 nell'ospedale Vittorio Emanuele in Catania.
Ostiglia	18. 5.88	No	No	
Goito	8. 7.87	Si	No	
Teora	6. 6.88	Si	No	

leggeri di Lodi (15°).

Messina	16. 3.84	Si	Si	Trovavasi a Messina in licenza. È morto a bordo della « Regina Elena » il 29 dicembre 1908.

glieria campagna.

Trani	3. 5.67	Si	No
Palermo	12.12.73	Si	Si
Laureana di Borello	9.12.80	Si	No

artiglieria costa

Lucera	12. 1.87	Si	No
S. Cataldo	28. 5.88	Si	No
Stigliano	10. 2.87	Si	No
Gioiosa	5. 5.88	Si	No
Figline Vegliaturo	13. 3.86	Si	No
Sava	1. 5.87	Si	No
S. Cataldo	29. 9.86	Si	No

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
34067-33	1888	Soldato	Cracchiolo Salvatore. .	Girolamo
35406-33	1888	Id.	Ferro Beniamino . . .	Michele
34626-33	1888	Id.	Ferruggia Franc. Paolo.	Francesco
26750-21	1888	Id.	Fondacaro Giuseppe. .	Giuseppe
26536-21	1888	Id.	Giovinazzo Antonio . .	Girolamo
16879-78	18 8	Id.	Giordano Francesco . .	Prospero
24575-19	1888	Id.	Giglio Alberto	Rocco
26098-21	1888	Id.	Indica Giuseppe . . .	Domenico
28591-20	1888	Id.	Isaia Matteo.	Orazio
34883-33	1888	Id	Lentini Pietro	Giuseppe
16974-37	1887	Id.	Mazzei Adolfo	Pietro
27934-20	1888	Id.	Mundo Salvatore . . .	Francesco
36106-18	1888	Id.	Militi Salvatore. . . .	Franc. Paolo
36122-18	1888	Id.	Panissidi Gaetano . . .	Pietro
29378-16	1888	Id.	Peri Vittorio.	Emanuele
26627-21	1888	Id.	Passalacqua Giuseppe .	Giovanni
29580-16	1888	Id.	Paragallo Gio Battista.	Luigi
?	1888	Id.	Russo Carmine . . .	Giovanni
34490-33	1888	Id	Saitta Andrea	Girolamo
36151-18	1888	Id.	Spinelli Giuseppe . . .	Girolamo
26935-21	1888	Id.	Siciliano Domenico . .	Giuseppe
20690-31	1888	Id.	Spanò Ernesto	Antonino
29819-16	1888	Id.	Traverso Samuele. . .	Girolamo
23303-20	1886	Id.	Di Dio Natichella Antonino	Domenico
21202-31	1888	Id.	Di Pasquale Giuseppe .	Salvatore
26247-20	1888	Id.	Di Maio Francesco . .	Emiliano

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
Balestrate	9. 6.88	Si	No	
Nicosia	10. 4.88	Si	No	
Palermo	20. 4.88	Si	No	
S. Luca	20.11.87	Si	No	
Iatrinoli	12. 5.88	Si	No	
Stigliano	14. 1.87	Si	No	
Catanzaro	23. 7.85	Si	No	
Cinquefronde	26. 5.88	Si	No	
Messina	12. 8.88	Si	No	
Palermo	14. 7.88	Si	No	
Fuscaldo	28. 8.87	Si	No	
Rometta	1. 7.87	Si	No	
Randazzo	25.12.88	Si	No	
Randazzo	23. 5.88	Si	No	
Rossiglione	25. 2.88	Si	No	
Salice	14. 2.88	Si	No	
Camogli	3. 4.88	Si	No	
Grimaldi	4.12.81	Si	No	
Palermo	9. 5.87	Si	No	
Adernò	17.11.88	Si	No	
Antonimina	6. 6.88	Si	No	
Piazza Armerina	10. 3.88	Si	No	
Torriglia	7. 2.88	Si	No	
Ucria	11. 4.86	Si	No	
Riesi	16. 1.88	Si	No	
S. Filippo del Mela	26. 6.87	Si	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
				Direzione d'arti
—	—	Capitano	Laganà Domenico. . .	Antonino
—	—	Ragioniere principale	Del Noce Augusto. . .	Vincenzo
—	—	Ufficiale d'ordine	Salvo Giovanni	Giovanni
				1° reggimento
—	—	Maggiore	Curcio Luigi.	Antonio
—	—	Tenente	Festa Umberto. . . .	Alfonso
18857-54	1887	Caporale	Serafini Siro.	Giovanni
17137-87	1887	Soldato	Costa Enrico.	Vincenzo
26154-20	1887	Id.	Gerace Girolamo . . .	Salvatore
35509-85	1887	Id.	Tollis Francesco . . .	Vincenzo
				3° reggimento
20585-56	1887	Soldato	Calandrini Giuseppe Stefano.	Giovanni
26375-30	1887	Id.	Orlando Fernando . .	Francesco
25446-20	1887	Id.	Terragna Domenico Giuseppe.	Antonino
				Direzione del
—	—	Tenente colonnello	Ceschi Gaetano	Giuseppe
—	—	Ragioniere geometra	Laudanna Raffaele . .	Giovanni
—	—	Id.	Miceli Biagio.	Giovanni

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
glieria di Messina.				
Motta S. Giovanni	17. 2.70	No	?	
Messina	24. 9.71	No	?	
Messina	9. 9.54	No	?	
genio.				
Canicatti	1. 2.58	Si	No	
Foggia	19. 7.79	Si	No	
Garlasco	21. 8.86	Si	No	
Grotte di Castro	23. 4.87	Si	No	
Messina	1. 8.87	No	No	
Sora	2. 1.87	Si	No	
genio				
Cesena	26.12.87	Si	Si	
Patti	8. 5.88	Si	Si	
Milazzo	13. 5.87	Si	Si	
genio di Messina.				
Imola	21. 4.58	No	No	
Atina	18. 2.56	No	No	
Messina	8. 4.69	No	No	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
				Distretto militare
?	1888	Recluta	Zingales Giuseppe. . .	Calogero
				Personale
—	—	Maggiore	Cinti Umberto	Vincenzo
—	—	Capitano	Munafò Giuseppe . . .	Antonino
				Ospedale militare
—		Ten. colon. medico	Scaldara Giuseppe . .	Francesco
—	—	Sottotenente contabile	Iappelli Ernesto. . . .	Oreste
—	—	Sottotenente medico di complem.	Fugazzotto Salvatore .	Antonio
—	—	Farmacista	Lojacono Pasquale . .	Antonio
—	—	Ufficiale d'ordine	Ciaccio Enrico	Luigi
—	1878	Furiere	Carbonari Giovanni . .	Bonaventura
—	1879?	Sergente maggiore	Natali Alighiero. . . .	Francesco

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
di Messina.				
S. Agata di Militello	?	Si	Si	Morto nell'ospedale militare di Napoli il 7 gennaio 1909.
delle fortezze.				
Amelia	28. 3.61	Si	No	
Barcellona	14. 6.58	Si	No	
di Messina				
Limina	30. 1.53	Si	?	
Napoli	19. 8.82	Si	?	Estratto vivo il 28, morto 4 ore dopo.
Barcellona	15. 5.78	No	No	
Tropea	6. 8.60	No	?	
Monteleone Calabro	20. 2.46	No	?	
Siddi	8. 6.78	No	?	
Pescia	18.10.78	No	?	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
				12° compagn
—	—	Tenente contabile	Parisi Francesco . . .	Giuseppe
—	—	Maresciallo	Longo Pietro.	Pasquale
				Sezione di commissaria
—	—	Capitano commiss.	Azzolina Giacinto . . .	Giuseppe
—	—	Id.	Pirandello Guglielmo .	Luigi
				Collegio milita
—	—	Allievo	Bargoni Arnaldo . . .	Attilio
				Ufficiale del
—	—	Colonnello	Rivera Giuseppe . . .	Alessandro

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
di sussistenza.				
Gibellina	26. 8.63	No	?	
Caprarica	21.11.63	Si	?	
militare di Messina.				
Caltagirone	29. 1.62	Si	?	
Messina	17. 7.71	Si	Si	
di Roma				
Venezia	20. 1.91	Si	?	Trovavasi in licenza a Messina
riserva.				
Isola della Maddalena	27. 3.51	Si	?	Morto con la moglie e i figli

RIEPILOGO NUMERICO dei militari, impiegati ed operai che risultano morti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

GRADI	Comando della divisione militare di Messina	Carabinieri (Sicilia)	Carabinieri (Calabria)	Comando della brigata Salerno	21° fanteria	22ª fanteria	48° fanteria	83° fanteria	86ª fanteria	87ª fanteria	Cavalleggeri Lodi (13)	22ª artiglieria	3ª artiglieria costa	Direzione artiglieria	1° genio	3° genio	Direzione genio	Distretto militare di Messina	Personale delle fortezze	Ospedale Messina	12ª comp. sussistenza	Sezione commissariato militare	Collegio militare Roma	Ufficiali riserva	Totale
Generali	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Colonnelli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti colonnelli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Maggiori	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Capitani	4	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	9
Tenenti	»	1	»	1	»	2	»	4	»	»	»	»	»	»	2	»	1	»	1	»	1	»	»	»	13
Sottotenenti	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	5
Capi musica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
TOTALE UFFICIALI	4	1		1	»	7	»	5	»	7	1	3	»	1	3	»	1	»	2	3	1	2	»	1	42
Marescialli	»	2	»	»	»	3	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	7
Furieri maggiori	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Furieri	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2
Sergenti maggiori e brigadieri Reali carabinieri	»	3	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	5
Sergenti e vice-brigadieri Reali carabinieri	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Caporali maggiori ed appuntati Reali carabinieri	»	2	»	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10
Caporali e carabinieri	»	20	3	»	1	16	1	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47
Appuntati musicanti	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Soldati	»	»	4	»	»	241	»	8	1	53	»	»	32	»	3	3	»	1	»	»	»	»	1	»	345
TOTALE TRUPPA	»	27	7	»	1	269	1	11	1	58	»	»	33	»	4	3	»	1	»	2	1	»	1	»	420
Impiegati civili ed operai	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	2	»	»	2	»	»	»	»	6
TOTALE GENERALE	4	28	7	1	1	276	1	16	1	65	1	3	33	3	6	3	3	1	2	7	2	2	1	1	468

ELENCO *nominativo dei militari, impiegati ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra* **irreperibili** *dopo il disastro del 28 dicembre 1908.*

NB. Sono stati compresi in questo elenco i militari, impiegati ed operai dei quali non è stato possibile avere alcuna notizia certa.

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
			Comando della divisione	
—	—	Ufficiale d'ordine	Allavena Carmelo . .	Stefano
			Arma dei Cara	
	?	Carabiniere	Verducci Giovanni. . .	?
			9° reggimento	
?	?	Caporale musicante	Fontana Santi	?
			22° Reggimento	
—	1886	Soldato	Valtorta Ambrogio . .	Angelo
—	—	Id.	De Boni Emilio. . . .	Celestino
			33° reggimento	
—	—	Capitano	Raimondi Antonio. . .	Giovanni
2307-33	1883	Serg. magg.	Amoroso Arturo . . .	Giacomo
21560-86	1886	Caporale	Marsili Ugo	Amedeo
			34° reggimento	
?	?	Soldato	Floris Giuseppe . . .	Giuseppe
			83° reggimento	
—	—	Capitano	Pagnini Edoardo . . .	Raffaello
—	—	Sottotenente di complemento	Micalizzi Tommaso . .	Pasquale

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
militare di Messina.		
Messina	16. 4.42	
binieri Reali.		
Motta S. Giovanni	—	Era ricoverato nel manicomio di Messina.
fanteria		
?	?	Trovavasi in licenza a Messina (Via Camiciotti 55).
fanteria.		
Sovico	4. 8.86	Affermasi che rimase ferito e fu trasportato in un luogo di medicazione della croce rossa. Se ne ignora ancora la sorte.
Cesio Maggiore	26. 7.88	Affermasi che rimase ferito e fu trasportato a bordo di una nave. Se ne ignora ancora la sorte.
fanteria.		
Agnona	12. 2.60	Trovavasi in licenza a Messina.
Palermo	3. 7.86	Trovavasi in licenza a Messina.
Livorno	20. 6.86	Aggregato al 3° reggimento genio.
fanteria.		
Guspini	?	Era degente nell'ospedale militare di Messina. Se ne ignora ancora la sorte.
fanteria.		
Volterra	19. 8.69	
Messina	2. 5.82	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
—	—	Ufficiale d'ordine	Condemi Giov. Andrea .	Bruno
411-18	1872	Maresciallo	Marcenò Giovanni . .	Salvatore
5463-26	1877	Id.	Schiavo Ciro.	Vincenzo
813-18	1863	Id.	Spacchetto Giuseppe . .	Carmelo
26548-20	1887	Serg. all. ufficiale	Calogero Giorgio . . .	Alberto
34290-18	1886	Id	Cuffari Ambrogio . . .	Giuseppe
20815-5	1886	Trombett.	Talò Giuseppe	Francesco
18668-61	1887	Zappatore	Bianchi Silvestro . . .	Giovanni
31413-11	1887	Soldato	Anichini Ottavio . . .	Eugenio
? - 13	1886	Id.	Berti Paolo	Giuliano
?	1888	Id.	Crestani Benvenuto .	Antonio
15032-48	1886	Id.	Cavalli Sabatino. .	Nicola
25213-5	1888	Id.	Carcagni Carlo. . . .	Vincenzo
24297-5	1888	Id.	Carone Giuseppe . . .	Salvatore
24986-13	1888	Id.	Cateni Francesco . . .	Luigi
25134-5	1888	Id.	Candelieri Belisario . .	Leonardo
31740-62	1888	Id.	Dal Toso Giuseppe . .	Francesco
30778-62	1888	Id.	Facci Angelo.	Antonio
38478-59	1888	Id.	Gozzo Salvatore . . .	Giuseppe
20276-61	1888	Id.	Meazzoni Arrigo . . .	Raffaele
35629-11	1888	Id.	Mammoli Donatello . .	Egidio
16905-72	1888	Id.	Mancinelli Antonio . .	Eugenio
26008-15	1888	Id.	Murgia Fortunato . . .	Efisio
19143-61	1887	Id.	Marchini Adone . . .	Ernesto
16236-48	1887	Id.	Nocente Gregorio . . .	Giuseppe
24592-5	1888	Id.	Occhilupo Giacomo . .	Salvatore
22610-15	1886	Id.	Secchi Pietro-Paolo . .	Antonio
15037-72	1887	Id.	Scriboni Vittorio . . .	Agostino
25034-13	1888	Id.	Vanni Alfredo	Marco

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Bova	24.10.71	
Piedimonte Etneo	20. 2.78	Addetto al comando militare della stazione ferroviaria di Messina.
Caserta	12. 1.80	
Catania	25. 4.62	
Monforte S. Giorgio	28. 2.88	
Cerami	27. 1.87	
S. Marzano di S. Giuseppe	24.10.86	
Goito	18. 9.87	
S. Casciano	2. 5.87	
Lari	1. 1.86	Fu ricoverato ferito a bordo di una nave. Se ne ignora tuttora la sorte.
Conco	17. 6.88	
Roio-Piano	15. 5.86	
Galatina	6. 2.88	
Otranto	17. 3.88	
Cecina	12. 7.88	
Martignano	1. 4.88	
Montecchio Precalcino	20.10.88	
S. Orso	16. 4.88	
Canicattini	18. 3.86	
Magnacavallo	15. 7.88	
Prato	22. 6.88	
Foligno	9.12.88	
Samassi	17. 4.88	
Poggio Rusco	3. 6.87	
Goriano Sicoli	18. 6.87	
Acquarica del Capo	2. 7.87	
Sindia	28. 2.86	
Otricoli	20. 9.88	
Castagneto Carducci	18. 3.88	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
25817-5	1888	Soldato	Vergallo Giovanni . . .	Antonio
17534-72	1888	Id	Varni Ercole.	N. N.
35867-11	1888	Id.	Betti Carlo	Martino
15702-72	1887	Id.	Brama Filippini Lodovico	Agostino
18657-61	1887	Id.	Messedaglia Amedeo. .	Giuseppe
			84° reggimento	
? - 20	?	Caporale all. sergente	Montanari Alessandro .	Pietro
? - 61	?	Soldato	Aguzzi Anselmo . . .	Domizio
? - 5	?	Id.	De Fazio Cosimo . . .	Antonio
? - 11	?	Id.	Masi Raffaello . . .	Costantino
? - 62	?	Id.	Simoni Marco	Donato
			89° reggimento	
19604-20	1887	Sergente	De Salvo Arturo . . .	Rosario
16467-61	1886	Caporale maggiore	Bonati Alessandro. . .	Guerrino
21053-13	1886	Id.	Del Colombo Giuseppe .	Martino
17275-61	1886	Id.	Genesini Vincenzo . .	Gioacchino
20280-5	1886	Id.	Silvestro Michele . . .	Angelo
16063-48	1887	Caporale	Bontempi Matteo . . .	Vincenzo
16017-48	1887	Id.	Di Luzio Italo	Giocondo
26351-20	1887	Id.	Lo Re Attilio.	Pietro
15066-48	1887	Id.	Torrecchia Felice . . .	Giuseppe

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Surbo	10.10.88	
Terni	28. 5.88	
Cantagallo	23. 3.88	
Sellano	9. 9.87	
Rovigo	10. 4.87	
fanteria		
?	?	Si trovavano in Messina per ragioni diverse.
?	?	
?	?	
?	?	
?	?	
fanteria.		
Messina	24. 5.88	
Bozzolo	18.10.86	
Volterra	19. 3.86	
Belluno	24. 3.86	
Cavallino	29. 3.86	
Borgo Colle Fegato	10. 2.87	
Amatrice	17. 8.87	
Brolo	22. 8.89	
Poggio Picenze	18. 9.86	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
18950-32	1887	Caporale allievo uff.	Terranova Giuseppe . .	Vito
21797-5	1887	Trombett.	Fiorito Pantaleo . . .	Giovanni
23250-13	1886	Zappatore	Testi Silvio	Giuseppe
18425-61	1887	Id.	Rossi Ugo.	Edoardo
26729-21	1888	Allievo musicante	Caratozzolo Annunziato	Domenico
24215-20	1886	Id.	De Gregorio Antonio. .	Pietro
26096-20	1887	Id.	Gentile Rosario. . . .	Giacomo
28959-20	1888	Id.	Giuliano Giovanni . . .	Placido
24286-5	1888	Id.	Russo Giacinto	Giambattista
25983-20	1886	Id.	Raffa Salvatore. . . .	Carmelo
24941-20	1887	Id.	Vinciguerra Pancrazio .	Giuseppe
28663-20	1888	Id.	Zagami Giovanni . . .	Giuseppe
25074-20	1887	Id.	De Blasio Onofrio. . .	Giovanni
25275-62	1886	Aspirante allievo musicante	Bogoni Aurelio. . . .	Benvenuto
30527-11	1886	Id.	Capretti Achille. . . .	Guido
28452-50	1888	Soldato	Argenio Costantino .	Sabino .
28313-20	1888	Id.	Aragona Giuseppe. . .	Francesco
29942-62	1888	Id.	Bonetto Modesto . . .	Francesco
18450-48	1888	Id.	Cruciani Giuseppe . . .	Arcangelo
17789-72	1888	Id.	Canale Virginio. . . .	Giuseppe
28182-50	1888	Id.	Celo Donato	Vito
37650-59	1888	Id.	Curcio Giuseppe . . .	Salvatore
15045-72	1888	Id.	Capponi Giovanni . . .	Tommaso
23052-13	1887	Id.	Casigliani Nello. . . .	Raffaello
29958-62	1888	Id.	Cantarella G. Battista .	Gerardo

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Trapani	16.10.87	
Gallipoli	12. 9.87	
Collesalvetti	20. 6.87	
Quistello	15. 4.87	
Scilla	9. 2.88	
S. Lucia del Mela	11. 3.88	
Tortorici	13. 8.88	
Messina	15. 4.90	
Nardò	24. 9.88	
Tortorici	4. 6.87	
Taormina	14.11.87	
Messina	22. 9.88	
Casalvecchio	27. 1.87	
Albettone	19. 4.86	
Dicomano	9.12.86	
Avellino	19. 1.88	
Meri	19.11.88	
Nanto	23.10.88	
Città Ducale	21. 5.88	
Terni	18. 3.88	
Bisaccia	25. 1.88	
Spaccaforno	31. 8.86	
Collescipoli	18. 7.86	
Cascina	15. 8.86	
Albettone	29. 5.88	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
30325-62	1888	Soldato	Candeo Giuseppe . . .	Luigi
28002-50	1888	Id.	Casciano Antonio . . .	Vitantonio
27559-50	1888	Id.	Conte Nicola	Alfonso
23325-13	1887	Id.	Callai Giulio	Giuseppe
16836-48	1887	Id.	D'Addario Domenico. .	Agostino
18683-37	1888	Id.	Di Rende Nicola . . .	Rosario
24668-5	1888	Id.	D'Amico Francesco . .	Raffaele
20891-61	1888	Id.	Dugoni Antonio. . . .	Anselmo
17483-48	1888	Id.	Di Carlo Sebastiano . .	Francesco
18250-48	1888	Id.	Desideri Emilio	Pasquale
16190-48	1887	Id.	De Laurentis Francesco	Casimiro
24182-20	1886	Id.	Foti Placido	Salvatore
23183-13	1887	Id.	Fumajoli Emilio. . . .	Ottavio
27750-15	1888	Id.	Farris Fabio	Raimondo
28564-50	1888	Id.	Fuschetto Pasquale . .	Carmine
17645-48	1885	Id.	Fracassi Agostino. . .	Angelo Antonio
21104-61	1888	Id.	Froldi Cesare.	Luigi
27427-50	1888	Id.	Fabrizio Gius Antonio	Michele
?	1888	Id.	Filio Iginio	?
15575-48	1886	Id.	Fontana Giuseppe. . .	Filippo
36840-50	1888	Id.	Gulizzia Salvatore . . .	Ignazio
28066-50	1888	Id.	Galanti Antonio. . . .	Francesco
22304-5	1887	Id.	Greco Paolo	Francesco
25094-13	1888	Id.	Gucci Donato.	Francesco
39206-59	1888	Id.	Giglio Salvatore . . .	Giovanni
37035-11	1888	Id.	Gasparini Adolfo . . .	Giuseppe

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Campiglia dei Borici	14. 5.88	
Teora	16. 5.88	
Quadrelle	6. 5.88	
Volterra	19. 7.87	
Ofena	8. 3.87	
Fiumefreddo Bruzio	5. 2.88	
Ostuni	6. 4.88	
Ronco Ferraro	13. 6.88	
Sassa	25. 5.88	
Pósta	12. 2.88	
Carapelle Calvisio	10. 9.87	
Itala	17. 3.87	
Pomarance	7. 2.87	
Collinas	13.12.88	
S. Angelo dei Lombardi	25. 9.88	
Aquila	28. 8.87	
Sabbioneta	11.10.88	
S. Angelo all'Esca	1. 3.87	
Fiamignano	2. 4.86	
Palagonia	10. 6.86	
Lioni	26. 8.88	
Ceglie Messapica	18. 9.86	
Pomarance	5. 4.87	
Comiso	7. 1.86	
Vicchio	19.11.88	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
20341-37	1888	Soldato	Gagliardi Pasquale. . .	Vincenzo
20339-37	1888	Id.	Gallo Giuseppe	N. N.
27785-20	1888	Id.	Gully Vincenzo. . . .	Biagio
37601-59	1888	Id.	Iudica Salvatore . . .	Michele
37019-11	1888	Id.	Lotti Luigi.	Antonio
22748-5	1887	Id.	Leuzzi Valeriano . . .	Clemente
18732-61	1887	Id.	Lazzarini Giusto . . .	Giuseppe
21102-61	1888	Id.	Madasi Primo	Giacomo
19819-37	1888	Id.	Mancino Luigi	Salvatore
25206-5	1888	Id.	Mangia Giuseppe . . .	Leonardo
25467-13	1888	Id.	Marconcini Arideo . .	Francesco
30336-62	1888	Id.	Martella Giuseppe. . .	Angelo
19674-61	1888	Id.	Mariotti Eugenio . . .	Giovanni
27460-50	1888	Id.	Moscatiello Nicola. . .	Antonio
19898-37	1888	Id.	Mazzucco Raffaele . .	Carmine
14288-48	1887	Id.	Marcocci Francesco . .	Clemente
25039-62	1886	Id.	Molon Alessandro. . .	Celeste
24847-20	1886	Id.	Mangiò Giovanni . . .	Giuseppe
28042-20	1888	Id.	Mirenda Ignazio . . .	Domenico
20525-51	1888	Id.	Nobis Giuseppe. . . .	Santo
21811-5	1887	Id.	Napoli Donato	Quintino
31852-62	1888	Id.	Novello Alessio. . . .	Bartolo
22773-5	1887	Id.	Papara Vito	Natale
16910-48	1887	Id.	Pocetta Gasparo. . . .	Pietrantonio
30269-62	1888	Id.	Pizzoli Angelo	Felice
21917-5	1888	Id.	Pasquale Vito-Salvatore	N. N.
23196-13	1887	Id.	Pineschi Emilio. . . .	Enrico

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Malito	11. 6.85	
Acquaformosa	? 86	
S. Pier Niceto	1. 7.87	
Caltagirone	9. 4.86	
Vicchio	10. 7.88	
Salice	13.10.86	
Bagnolo S. Vito	11. 2.87	
Viadana	26. 9.87	
S. Giovanni in Fiore	19. 9.85	
Corigliano	28.10.88	
Pontedera	26. 2.88	
Poiana Maggiore	5. 8.88	
Marcaria	17. 8.88	
Cervinara	19. 1.88	
Cosenza	13.12.87	
Camarda	30.12.85	
Orzignano	3. 2.86	
Raccuia	21. 6.87	
S. Filippo del Mela	14. 2.88	
Volta	20. 1.88	
Alliste	6. 9.87	
Vicenza	10. 6.88	
S. Pancrazio	26. 6.87	
Pescorocchiano	25. 7.87	
Noventa	15.12.88	
Casarano	6. 1.87	
Pomarance	15. 5.87	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
23958-5	1888	Soldato	Pastore Angelo	Carmine
36648-11	1888	Id.	Perico Dante	Angelo
25326-13	1888	Id.	Panichi Torquato . . .	Antonio
26000-15	1888	Id.	Pidia Filiberto	Giuseppe
20917-34	1888	Id.	Pellegrino Mario . . .	Salvatore
28570-50	1888	Id.	Russomanno Donato Vito	Alfonso
27907-50	1888	Id.	Ragionato Mauro . . .	Angelo
36977-59	1888	Id.	Rosso Giovanni. . . .	Rosario
25602-13	1888	Id.	Rocchi Fortun. Ulderico.	Ferdinando
22791-5	1887	Id.	Rizzo Vincenzo	Ippazio
20396-5	1886	Id.	Saracino Vito	Salvatore
24509-11	1888	Id.	Scotti Brunetto	Eugenio
31720-62	1888	Id.	Stefanello Giovanni . .	Giuseppe
23095-13	1887	Id.	Scacciati Gisberto . . .	Giuseppe
27677-20	1888	Id.	Scarcella Vincenzo. . .	Bernardo
24479-5	1888	Id.	Schiena Giovanni . . .	Vincenzo
37047-18	1888	Id.	Scarpinelli Giovanni . .	Vincenzo
29378-20	1888	Id.	Spadaro Attilio	Cosimo
27504-20	1888	Id.	Scalzo Angelo	Giuseppe
20660-61	1888	Id.	Siliprandi Ciro	Pietro
24351-5	1888	Id.	Tramacere Salvatore. .	Pietro
20853-61	1888	Id.	Villani Ferruccio . . .	Antonio
35418-11	1888	Id.	Vanni Dante	Ottavio

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Lizzanello	12. 4.87	
Torre Boldone	15.12.88	
Peccioli	5. 4.88	
S. Basilio	25. 8.88	
Monte S. Giuliano	6.10.88	
Caposele	20. 9.85	
Aquilonia	12. 5.88	
Chiaramonte Gulfi	27. 6.86	
Collesalvetti	24. 7.88	
Tricase	21. 1.86	
Ortelle	4. 7.86	Rimase ferito e fu trasportato in luogo di cura che non si è potuto precisare. Se ne ignora tuttora la sorte.
Casellina e Torri	17. 9.88	
Montecchio Magg.	22. 8.88	
Cascina	17. 2.87	
S. Teresa di Riva	17.10.88	
Francavilla F.	27. 9.88	
Catania	5. 5.86	
Messina	20. 1.89	
Taormina	18. 2.88	
Bigarello	18. 5.88	
S. Pietro in Lama	5. 5.88	
Porto Mantovano	29. 1.88	
S. Casciano	10. 6.88	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternita
				90° reggimento
14268-72	1886	Soldato	Salari Domenico Simone.	Simone
				22° reggimento arti
—	—	Capitano	Bellone Angelo . . .	Luigi
—	—	Tenente	Mastrobisi Luigi . . .	Francesco
—	—	Tenente veterinario	Di Miceli Attilio. . .	Giacomo
—	—	Ufficiale d'ordine	Ialacqua Santo	Paolo
701-3	1875	Sergente maniscalco	Tancorra Raffaele . . .	Vincenzo
38674-59	1888	Soldato	Bonafede Sebastiano . .	Alfio
35735-18	1888	Id.	Scudieri Salvatore . . .	Giuseppe
				3° reggimento
—	—	Capitano	Barbaro Giuseppe. . .	Carlo
—	—	Id.	De Cornè Alfredo. . .	Michele
—	—	Id.	Fiaccavento Vincenzo .	Giuseppe
—	—	Id.	Picone Federico . . .	Paolo
—	—	Id.	Scudieri Gustavo . . .	Antonio
—	—	Tenente	Bagnoli Pio	Cesare
—	—	Tenente medico	D'Amore Francesco . .	Filippo

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
fanteria.		
Assisi	4 . 7.86	Era aggregato al 1° regg. genio. Dormiva in casa del generale Cotta di cui era attendente.
glieria campagna		
Foiano Valfortore	18. 3.66	Scomparso con tutta la famiglia
Foggia	19. 6.77	
Girgenti	9. 5.68	Scomparso con tutta la famiglia.
Spadafora S. Martino	24.12.55	Scomparso con la moglie.
Polignano a mare	1. 8.75	Scomparso con tutta la famiglia.
Carlentini	15. 4.88	Trovavasi all'ospedale militare di Messina dall'11-12-1908.
Acireale	23.11.88	Id. id dall'8-12-1908.
artiglieria costa.		
Messina	5. 8.61	
Genova	25. 2.67	
Noto	26. 8.64	
Bivona	19. 4.71	
Reggio Calabria	20.11.70	
Roma	7. 6.71	
Messina	30. 7.73	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
—	—	Tenente contabile	Favaloro Umberto . .	Salvatore
—	—	Sottotenente di compl.	Mandalaro Silvestro . .	Domenico
—	—	Sottotenente contabile	Curreri Gioacchino . .	Giuseppe
—	—	Ufficiale d'ordine	Lucà Raffaele	Antonio
—	—	Id.	Nencini Alfredo . . .	Raffaele
—	—	Id.	Pannuti Alessandro . .	Giuseppe
236-8	1869	Maresciallo capo armaiuolo	Nocera Guglielmo. . .	Antonio
3867-59	1876	Maresciallo	Di Stefano Lucio . . .	Gesualdo
4310-59	1876	Furiere	Porcù Giovanni. . . .	Salvatore
24335-26	1887	Sergente	Piccirillo Alfredo . . .	Gustavo
23640-32	1886	Caporale maggiore	Grimaldi Ernesto . . .	Antonino
36046-18	1888	Soldato	Leonardi Mariano .	Lorenzo
21184-18	1886	Id.	Nicolosi Giuseppe. . .	Carmelo
34706-33	1888	Id.	Tramuto Domenico . .	Salvatore
16030-78	1887	Id.	Di Bari Angelo. . . .	Pietro
			Direzione d'artiglieria	
—	—	Ufficiale d'ordine	Aimo Antonio	Giovanni
—	—	Id.	Cusumano Tommaso .	Giovanni

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Messina	15. 1.78	
Castrogiovanni	28.11.85	
Francavilla Sicilia	18.10.82	
Messina	29. 2.64	
Genova	18. 3.75	
Bagaladi	1. 2.58	
Novara	20. 5.71	
Chiaramonte Gulfi	13.12.76	
Pozzallo	16. 7.78	
Capua	18. 3.90	
Messina	12.10.86	
Piedimonte Etneo	25. 1.87	Trovavasi ricoverato all'ospedale militare di Messina; ignorasi tuttora la sorte.
Pedara	26. 5.86	Id.
Palermo	17.10.88	Id.
Mottola	9. 2.89	

di Messina.

Niscemi	5.11.69
Lipari	15.12.63

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
—	—	Uff. d'ordine	Solari Giuseppe . .	Giovanni
—	—	Capo lavorante	Campagna Salvatore . .	Carmelo
—	—	Id.	Sapienza Rosario . . .	Candeloro
—	—	Capo operaio	Pisani Luigi	Vincenzo
—	—	Lavorante	Cavallaro Luigi . . .	Giuseppe
—	—	Fucinatore comune	Bambaci Giovanni . .	Antonio
—	—	Lavorante	Lanfranchi Luigi . . .	Gaetano
—	—	Id.	Del Prete Antonio . .	Luigi
—	—	Id.	Romeo Diego	Giuseppe
—	—	Id.	Bagalà Antonino . . .	Giuseppe
—	—	Id.	Sturiale Andrea . . .	Placido
—	—	Operaio	Amodeo Felice	Antonio
—	—	Id.	Anastasi Filippo . . .	Francesco
—	—	Id.	Puglisi Alberto	Giuseppe
—	—	Id.	Amendolia Giovanni . .	Giuseppe
—	—	Id.	Pattania Letterio . . .	Salvatore
—	—	Id.	Ferrito Giuseppe . . .	Vincenzo
—	—	Id.	Rizzo Letterio	Nazzareno
—	—	Id.	Marra Vincenzo . . .	Pietro
—	—	Id.	Argurio Antonino. . .	Tommaso
				3° reggi
—	—	Capitano	Saya Moleti Giuseppe .	Scipione
23508-45	1886	Soldato	Baroni Amleto	Domenico

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Prato Carnico	1.11.68	
Messina	10. 8.67	
Id.	25. 3.62	
Napoli	6. 2.58	
Messina	1.10.65	
Id.	30.12.64	
Id.	6. 1.82	
Casoria	27. 8.54	
Messina	2. 1.76	
Palmi	9.11.54	
Messina	1. 8 68	
Conca Marini	23.10.74	
Spadafora S. Martino	16. 2.53	
Messina	16.11.55	
Messina	2. 8.55	
Messina	7. 8.86	
Messina	2. 2.84	
Messina	30. 9.65	
Gallico	20. 4.64	
Messina	19. 8.70	
mento genio.		
Messina	10. 1.63	
Rivoltella	13.10.87	Era degente nell'ospedale militare di Messina. Se ne ignora ancora la sorte.

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
19273-38	1888	Soldato	Giacummo Rocco . . .	Nicola
22698-48	1887	Id.	Pianegiani Pietro . . .	Savino
95955-5	1888	Id.	Sigonolfi Domenico . .	Leopoldo
			Direzione del Genio	
—	—	Disegnatore capo	Zappalà Giovanni . . .	Cosimo
—	—	Capo lavorante	Scotto Nicola	Gasperi
—	—	Assistente	Alvaro Angelo	Pasquale Raffaele
—	—	Id.	Berlinghieri Guiscardo .	Odoardo
—	—	Id.	Gallo Giovanni	Ignazio
—	—	Id.	Saltalamacchia Giuseppe	Antonino
—	—	Ufficiale d'ordine	Pandullo Onofrio . . .	Antonio
—	—	Id.	Lucchese Rosario . .	Antonino
—	—	Id.	Perrone Giovanni . .	Giuseppe
			Distretto militare	
—	—	Colonnello	Di Donato Antonio . .	Giulio
—	—	Capitano	De Marco Luigi . . .	Francesco
—	—	Tenente	Alessi Giuseppe . . .	Liborio
—	—	Capitano contabile	Maresca Angelo . . .	Francesco
—	—	Sottotenente contabile	Lo Presti Umberto . .	Giuseppe

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Potenza	16. 8.88	Era degente all'ospedale militare di Messina. Se ne ignora ancora la sorte.
S. Quirico d'Orcia	31. 3.87	Id.
Tricase	18. 8.88	Id.

di Messina.

Messina	8. 4.53
Messina	16. 9.61
Giffone	13. 6.63
Piombino	14.12.54
Acerra	17. 2.56
Palmi	12. 6.66
Palmi	3. 7.59
Messina	3. 9.62
Napoli	25. 9.60

di Messina

Calvizzano	19. 8.50
Palmi	17. 2.65
Valguarnera	12. 9.66
Itala	11.11.58
Barcellona-Pozzo di Gotto	23. 4.79

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
—	—	Ufficiale d'ordine	Amore Antonio . . .	Francesco
—	—	Id.	Ferrarini Fiorenzo . .	Germano
—	—	Id.	Schepisi Angelo . . .	Nicolò
28683-20	1888	Inscritto di leva	Mondello Giuseppe . .	?
			Distretto militare	
—	—	Tenente colonnello	Failetti Candido . . .	Pietro
			Ospedale militare	
—	—	Tenente medico	Arcarisi Giuseppe. . .	Michele
—	—	Id.	Ingoglia Antonio . . .	Isidoro
? - 20	1887	Caporale aiutante di sanità	Milazzo Antonio . . .	Giuseppe
? - 18	1887	Soldato porta feriti	Tomasello Salvatore. .	Salvatore
			Sezione di commissariato	
—	—	Ufficiale d'ordine panificio Messina	Caracino Giosuè . . .	Michele

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
Reggio Calabria	14.11.57	
Brescia	31. 5.61	
Messina	16. 4.69	
Messina	?	Il 28 dicembre trovavasi ricoverato all'ospedale militare di Messina. Se ne ignora ancora la sorte.

di Cefalù.

Torino	28. 8.56	Trovavasi in licenza a Messina.

di Messina.

Caltanissetta	2. 8.78
Girgenti	21.10.78
Mazzarà Sant'Andrea	20.12.87
Misterbianco	12.10.87

militare di Messina.

Rosello	19. 3.66

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
			Collegio mili	
—	—	Allievo	Olivieri Vincenzo . . .	Antonio
—	—	Id.	Raymo Gaetano . . .	Francesco
			Collegio mili	
—	—	Allievo	Giorgiani Salvatore . .	Pietro
—	—	Id.	Musarra Giovanni . .	Francesco
			Comando militare	
—	—	Capitano P. A.	Sciarra Giuseppe . . .	Luigi

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
tare di Roma.		
Palermo	4.11.93	Trovavasi in licenza a Messina
Messina	10. 3.91	Id.
tare di Napoli.		
Messina	18.10.91	Trovavasi in licenza a Messina
Messina	13. 2.89	Id.
di stazione di Messina.		
Roma	10. 1.63	

RIEPILOGO NUMERICO dei militari, impiegati ed operai che risultano tuttora irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

GRADI	Comando divisione Messina	Carabinieri	9° fanteria	32° fanteria	33° fanteria	34° fanteria	83° fanteria	84° fanteria	89° fanteria	90° fanteria	22° artiglieria	3° artiglieria costa	Direzione artiglieria Messina	3° genio	Direzione genio Messina	Distretto Messina	Distretto Cefalù	Ospedale militare Messina	Sezione di commissariato Messina	Colleri militari	Comando stazione	Totale
Colonnelli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Tenenti colonnelli	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Capitani	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	1	5	»	1	»	2	»	»	»	»	1	12
Tenenti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	»	»	»	1	»	2	»	»	»	8
Sottotenenti	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	4
TOTALE UFFICIALI	»	»	»	»	1	»	2	»	»	»	3	10	»	1	»	5	1	2	»	»	1	26
Marescialli	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Furieri	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Sergenti maggiori	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Sergenti	»	»	»	»	»	»	2	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Caporali e carabinieri	»	1	1	»	1	»	»	1	5	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	10
Soldati	»	»	»	2	»	1	28	4	100	1	2	4	»	4	»	1	»	1	»	1	»	152
TOTALE TRUPPA	»	1	1	2	2	1	33	5	110	1	3	9	»	4	»	1	»	2	»	1	»	179
Impiegati civili ed operai	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	3	22	»	9	3	»	»	1	»	»	41
TOTALE GENERALE	1	1	1	2	3	1	36	5	110	1	7	22	22	5	9	9	1	4	1	1	1	246

Roma, 1909. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1909 — 27 febbraio

GENNAIO 14. — R. decreto n. 51 che modifica due articoli del regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare in data 8 agosto 1895, *pag.* 243.
FEBBRAIO 23. — Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare, *pag.* 244.
» 23. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 247.
» 24. — Specchio di caricamento n. 22 relativo alle dotazioni di materiale sanitario per piazze forti e sbarramenti, *pag.* 248.
» 24. — Norme amministrative per l'istituzione ed il conteggio di una scorta intangibile di materie prime, strumenti od attrezzi di lavoro, presso le direzioni e stabilimenti d'artiglieria, *pag.* 249.
» 25. — Istruzione sul passaggio di piccoli corsi d'acqua, *pag.* 254.
» 25. — Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 254.
» 25. — Cavalli di carica, *pag.* 256.
» 26. — Errori nella compilazione delle richieste d'anticipazioni d'assegni, *pag.* 256.
» 26. — Esami di ammissione al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra, *pag.* 257.
» 26. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Disposizioni esecutive, *pag.* 257.
» 26. — Militari in licenza illimitata dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, *pag.* 263.
» 26. — Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento e di allievi sergenti, *pag.* 264.
» 26. — Indirizzo della corrispondenza diretta al distretto militare di Caserta, *pag.* 264.
» 26. — Ricovero nei manicomi di militari di truppa alienati, *pag.* 265.

CIRCOLARE N. 81. — **R. decreto n. 51 che modifica due articoli del regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare in data 8 agosto 1895.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 14 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto n. 588 dell'8 agosto 1895 che approva il regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, fatta d'accordo col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. L'art. 82 del regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare, approvato con R. decreto 8 agosto 1895, n. 588, *è così modificato:*

« Ai comandanti territoriali del genio spetta la collaudazione di tutti i lavori sia ordinari che straordinari. Hanno però facoltà di delegarvi uno qualunque dei direttori o sotto direttori autonomi dipendenti quando si tratti di lavori il cui importare non superi le L. 40,000, purchè esso non abbia preso parte alla redazione del progetto, alla sorveglianza o direzione dei lavori da collaudare.

Per i lavori di somme non eccedenti le L. 6000 si potrà omettere la collaudazione facendo apporre sul conto finale dal direttore dei lavori la speciale dichiarazione di cui all'art. 89.

La suddetta dichiarazione dovrà essere controfirmata dal direttore territoriale del genio.

Occorrendo procedere alla collaudazione di qualche lavoro quando si trovi assente il titolare del comando territoriale, il comando stesso ne avvertirà il Ministero per le opportune determinazioni ».

2. Nell'art. 84 è soppresso il primo alinea, e nel secondo e terzo, *alle parole:* « comandante territoriale » *è sostituita l'altra:* « collaudatore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
CARCANO.

N. **82**. — **Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare**. — (Gabinetto militare). — 23 febbraio.

1. Con riferimento alle circolari n. 18 e 161 del *giornale militare*, anni 1902 e 1905, questo Ministero ha stabilito che il 1° ottobre prossimo venturo abbia principio presso l'istituto geografico militare un terzo corso di geodesia.

2. Le materie che formeranno oggetto dell'insegnamento sono quelle indicate nel programma, che fa seguito alla presente circolare.

3. Al corso saranno ammessi soltanto ufficiali inferiori in servizio permanente, in numero non superiore a sei, scelti per concorso fra quelli del corpo di stato maggiore (o che abbiano ultimato, con buon esito, il corso di esperimento per la ammissione nel corpo) o delle armi di artiglieria e genio. Saranno pure ammessi ufficiali di fanteria e cavalleria, purchè muniti di laurea in ingegneria od equipollente.

4. Il concorso consisterà nella compilazione di una memoria sul seguente argomento: « Come devono essere distribuite le misure di gravità per consentire una razionale soluzione del problema geodetico, il quale ha lo scopo di determinare la forma e le dimensioni della terra ».

Le domande corredate dalla memoria di cui sopra e dalle risposte al questionario, di cui in appresso, dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto militare, sezione 1ª), per via gerarchica, non più tardi del 15 luglio p. v.

Il questionario relativo ai concorrenti, cui devono rispondere le autorità proponenti, è il seguente:

a) risultati degli studi compiuti negli istituti militari superiori (accademia, scuola militare, scuola di applicazione di artiglieria e genio, scuola di guerra) da richiedersi ai comandi delle scuole stesse;

b) notizie sugli studi fatti oltre quelli compiuti negli istituti militari;

c) lavori compiuti (editi ed inediti) trasmettendo, possibilmente, copia dei medesimi;

d) gradi accademici, nazionali ed esteri, ottenuti;

e) incarichi eseguiti per lavori geodetici, astronomici ed affini;

f) giudizio sul grado di passione per gli studi di matematica in genere.

Le autorità stesse trasmetteranno poi direttamente alla direzione dell'istituto geografico militare il libretto personale dei proposti non appena lo avranno ricevuto di ritorno dalle autorità gerarchiche.

5. Le memorie degli ufficiali ammessi al concorso saranno dal Ministero sottoposte all'esame di una commissione nominata e presieduta dal direttore dell'istituto stesso, la quale presa cognizione delle carte personali e delle risposte al questionario, dovrà, prima, pronunziare voto d'idoneità o di non

idoneità per ciascuno dei concorrenti, e quindi classificare gli idonei in una graduatoria di merito.

In base a tale classificazione il Ministero deciderà quali sieno gli ufficiali da ammettersi al corso e ne pubblicherà i nomi nel bollettino ufficiale, indicando il giorno di presentazione all'istituto ove rimarranno comandati durante il periodo del corso.

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO.

PARTE I — *Teorica.*

(Durata 10 mesi).

Esposizione generale del problema geodetico.

Teoria delle coordinate curvilinee — Linea geodetica sulla sfera e trigonometria sferica — Astronomia sferica — Linea geodetica sull'ellissoide e trigonomia ellissoidica — Carte geografiche — Misura di un arco terrestre.

Geodesia operativa — Delle triangolazioni — Strumenti e metodi di misura.

Livellazione trigonometrica e barometrica.

Determinazione del potenziale approssimato della gravità — Livellazione geometrica.

Teoria degli errori — Applicazione alla compensazione delle reti geodetiche ed alla ricerca delle costanti elissoidiche.

Teoria delle maree — Analisi armonica.

PARTE II — *Lavori di campagna e calcoli relativi.*

(Durata: da otto a dieci mesi).

Gli ufficiali comandati al corso eseguiranno, in unione agli ufficiali ed impiegati dell'istituto geografico militare, determinazioni per la triangolazione geodetica e per la livellazione di precisione dello stato, nonchè i calcoli relativi a tali determinazioni eseguite in campagna.

Verrà inoltre insegnato loro come si compiono le determinazioni di latitudine, di differenze di longitudine e di azimut e le determinazioni di gravità.

Il Ministro — CASANA.

N. **83.** — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare) — 23 febbraio.

L'Istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1:100000, edizione con tratteggio.

Foglio 169 (Isola Caprera).
Prezzo L. 1,50 — montatura su tela L. 0,75.

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1:100000, edizione con le curve di livello senza tratteggio e senza sfumo:

Foglio 8 (Bormio).
Id. 9 (Monte Cevedale).
Id. 11 (Monte Marmolada).
Id. 19 (Tirano).
Id. 20 (Monte Adamello).
Id. 22 (Feltre).
Id. 34 (Breno).
Id. 35 (Gargnano).
Id. 36 (Schio).
Id. 37 (Bassano).
Id. 38 (Conegliano).
Id. 47 (Brescia).
Id. 48 (Peschiera).
Id. 49 (Verona).
Id. 50 (Padova).

Foglio 127 (Piombino).
Id. 135 (Orbetello).
Id. 136 (Toscanella).
Id. 137 (Viterbo).
Id. 138 (Terni).
Id. 139 (Aquila).
Id. 142 (Civitavecchia).
Id. 143 (Bracciano).
Id. 144 (Palombara).
Id. 145 (Avezzano).
Id. 149 (Cervèteri).
Id. 150 (Roma).
Id. 151 (Alatri).
Id. 158 (Cori).
Id. 159 (Frosinone).
Id. 170 (Terracina).

Prezzo di ciascun foglio L. 0,50.
Montatura su tela di ciascun foglio L. 0,75.

N. B. — I sopraindicati fogli sostituiscono i corrispondenti senza tratteggio e senza sfumo dell'edizione tutta in nero, i quali, di conseguenza, rimangono aboliti.

Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1:25000:

54 I N E — Colle Moncenisio.
54 I S E — Colle piccolo Moncenisio.

54	II	N E	Exilles.
»	II	S E	Oulx.
»	II	S O	Savoulx.
»	II	N O	Rochemolles.
»	III	N E	Punta del Fréjus.
»	III	S E	Bardonecchia.
»	III	S O	Rocca Gran Tempesta.
»	III	N O	Monte Tabor.
66	I	N E	Sauze di Cesana.
»	I	S E	Colle di Turras.
»	I	S O	Col Bousson.
»	I	N O	Cesana Torinese.
253	I	S E	Rometta.
»	I	S O	Milazzo.
»	II	N E	S. Pier Niceto.
»	II	S E	Ali.
»	II	S O	Mandanici.
»	II	N O	Castroreale.
254	III	S O	Scaletta Zanglea.
»	III	N O	S. Stefano di Briga.
»	IV	S E	Villa S. Giovanni.
»	IV	S O	Messina.
»	IV	N O	Castanèa delle Furie.

Prezzo di ciascuna tavoletta L. 0,50.
Montatura su tela di ciascuna tavoletta L. 0,75.

N. B. — Le sopraindicate tavolette sostituiscono i corrispondenti quadranti al 50000 e relativi ingrandimenti fotomeccanici al 25000: foglio 54 I (Moncenisio); 54 II (Oulx); 54 III (Bardonecchia); 66 I (Cesana Torinese); 253 I (Milazzo); 253 II (Castroreale); 254 IV (Messina) i quali, di conseguenza, rimangono aboliti. — Restano pure aboliti gli ingrandimenti fotomeccanici al 25000 SO e NO del quadrante III (Reggio di Calabria) del foglio 254.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **84**. — **Specchio di caricamento n. 22, relativo alle dotazioni di materiale sanitario per piazze forti e sbarramenti**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 24 febbraio.

È stato pubblicato lo specchio n. 22 (febbraio 1909), indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare del materiale sanitario per piazze forti e sbarramenti.

Tale specchio è riservato ed i comandi, direzioni ed uffici seguenti ne riceveranno il numero di copie per ciascuno indicato:

Comandi di corpo d'armata. - Comandi di divisione militare . . . . . N. 1
Direzioni di sanità militare. — Direzioni di ospedale militare. — Scuola di applicazione di sanità militare » 2
Ispettorato di sanità militare. — Farmacia centrale militare . . . . . » 5
Comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 12

Inoltre ogni amministrazione che abbia in carico le suddette dotazioni richiederà all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari gli specchi occorrenti in ragione di 2 per ogni dotazione.

Il Ministro — CASANA.

N. 85*. — **Norme amministrative per l'istituzione ed il conteggio di una scorta intangibile di materie prime, strumenti ed attrezzi di lavoro, presso le direzioni e stabilimenti d'artiglieria**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 24 febbraio.

1. Presso ciascuna direzione d'artiglieria e di stabilimento è costituita una *scorta* di materie prime, di strumenti ed attrezzi di lavoro, da servire unicamente in caso di bisogni eccezionalissimi. Tale scorta è pertanto *intangibile* nei riguardi dei servizi normali ordinari e straordinari.

Le direzioni, per altro, potranno proporre al Ministero il prelevamento dalla scorta di quelle materie prime, strumenti ed attrezzi che — essendo indispensabili per non incorrere nell'interruzione dei lavori — non sia stato possibile provvedere in tempo utile per cause sulla cui valutazione il Ministero si riserva ogni giudizio.

I materiali così prelevati dovranno dalle direzioni essere però sostituiti subito nella scorta, a carico degli stessi assegni che avrebbero dovuto servire per le mancate provviste.

2. La scorta *intangibile* di cui sopra sarà custodita in uno, o più magazzini, separati da quelli che contengono i materiali in carico al consiglio, e sarà assunta in carico dal vice direttore, che la conteggerà sul proprio conto giudiziale, costituito dal mod. 21, il cui tracciato sarà variato in conformità di quello unito alle presenti norme.

3. Detta scorta è stabilita, per ciascuna direzione e per ciascun stabilimento, nel quantitativo risultante dallo apposito specchio che sarà pubblicato con foglio d'ordine. Per costituirla, le direzioni si avvarranno dei fondi che man mano saranno loro

posti a disposizione del Ministero e delle disponibilità che, o per risparmi sui preventivi di lavorazione, o per altre cause, venissero ad aversi nei magazzini.

4. Man mano che verranno provveduti i materiali per costituire la scorta, o che vi saranno disponibilità da incamerarvi, il vice direttore ne eseguirà i prelevamenti dai magazzini del consiglio, con richiesta a parte 5ª, inscrivendoli sul giornale e riepilogandoli poscia sul mod. 21, in apposita classe della *parte*, distinta colla lettera *A*. Ad altra classe della *parte* medesima, distinta colla lettera *B*, saranno conteggiati invece gli altri prelevamenti fatti nell'interesse delle lavorazioni.

5. Le materie che costituiscono *la scorta intangibile dovranno essere rinnovate*, ogni qual volta è possibile sostituirle, con quelle di più recente acquisto, o preparazione, e quindi di più sicura conservazione, che vengono prelevate dal consiglio per gli ordinari lavori.

Spetta al vice direttore — sotto l'immediato controllo del direttore — la responsabilità di tale *continuata rinnovazione delle materie della scorta intangibile* e specialmente di quelle che, essendo maggiormente soggette a deperimento, debbano, di preferenza, impiegarsi nei lavori, in luogo di quelle all'uopo prelevate dai magazzini.

6. Spetta al consiglio di vigilare alla esatta tenuta della *scorta intangibile*, di riconoscerne semestralmente la consistenza, di assicurarsi che le rinnovazioni delle materie vengano fatte semprechè possibile e di proporre al Ministero, alla fine di ogni anno finanziario, i provvedimenti per la sostituzione delle robe di minore consumo e di più facile deperimento che accennassero ad avariarsi.

7. Spetta al Ministero:

a) controllare, sulla base del conto giudiziale, che le direzioni costituiscano e tengano poi al completo la scorta intangibile e che non vi facciano riduzioni, se non nei limiti e con le autorizzazioni prescritte;

b) assicurarsi che il consiglio abbia adempiuto agli obblighi di cui al n. 6.

A tal uopo, al conto giudiziale mod. 21, dovrà essere annessa una dichiarazione del consiglio, attestante che la scorta è effettivamente costituita nelle precise qualità e quantità dimostrate dal conto. Con la medesima sarà altresì dichiarato se i materiali si trovano o no tutti in buone condizioni, tenuto presente lo scopo pel quale sono conservati.

Il Ministro — CASANA.

Mod. 21
del Regolamento per il servizio
del materiale di artiglieria.

DIREZIONE DI . . . . . .

Ufficio tecnico

SPECCHIO *indicante il movimento per specie e quantità dei materiali impiegati od in fondo all'officine nell'esercizio finanziario 19. . .-19. . . a corredo del rendiconto mod. 20 sul quale il movimento è espresso soltanto a valore.*

Categoria	Numero d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DELLE ROBE	Unità di misura	Prezzo regolamentare delle unità	RIMANENZA al 1° luglio 1907			AUMENTI				
					Quantità		Importo	Materie prime, parti di lavoro e strumenti prelevate dal consiglio come dal giornale degli aumenti a parte			Acquistate con fondi delle minute spese e residui delle lavorazioni come da giornali	Materie risultanti dai cambi indicati a casella 10
					per la scorta infungibile	per i lavori in corso		3ª A.	3ª B.	1ª		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
9	109	Tavole di abete del n. 2 . . .	M²	2 50	80	8 —	220 —	20	10	—	—	—

| | | |

N. **86**. — **Istruzione sul passaggio di piccoli corsi d'acqua**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 25 febbraio.

È stata pubblicata l'istruzione sul passaggio di piccoli corsi d'acqua, la quale costituisce il volume 6° della nuova raccolta delle istruzioni pratiche del genio, e sostituisce l'istruzione pubblicata il 12 maggio 1897, la quale rimane abolita.

I comandi, corpi ed uffici seguenti ne riceveranno il numero di copie per ciascuno indicato:

Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione militare. — Comandi del genio. — Direzione dell'officina di costruzione del genio. — Direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio. . .	N.	1
Ispettorato generale del genio. — Ispettorato delle costruzioni del genio. — Ispettorato delle truppe del genio. — Servizio del genio d'Africa	»	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	10
1° reggimento genio (zappatori). .	»	92
2° reggimento genio (zappatori) .	»	92
3° reggimento genio (telegrafisti) .	»	31
4° reggimento genio (pontieri) . .	»	36
5° reggimento genio (minatori) . .	»	90
Brigata ferrovieri	»	15

Da ripartirsi, per cura dei reggimenti, nel modo indicato nell'elenco delle pubblicazioni in vigore non riservate costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace (15 aprile 1903).

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,65.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 48.

Per il Ministro — G. Prudente

N. **87**. — **Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 25 febbraio.

È stato pubblicato un nuovo regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 411.

I comandi, corpi ed uffici seguenti ne riceveranno il numero di copie per ciascuno indicato:

Ispettorato di sanità militare. — Comandi dei reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza. — Distaccamenti dei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza. — Distaccamenti dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna — Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto. — Sezioni staccate di artiglieria (meno quelle di Bologna, Ancona, Firenze, Capua e Gaeta). — Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria. - Sezioni staccate del genio. — Distretti militari. — Direzioni di sanità militare. — Ospedali militari principali e succursali. — Tribunali militari. — Biblioteche militari. — Direzioni di commissariato militare. — Scuola centrale di tiro d'artiglieria in Nettuno. — R. corpo di truppe coloniali d'Eritrea. — Depositi di allevamento cavalli. N. 1

Comando del corpo di stato maggiore. — Comandi di corpo d'armata. — Comandi di divisione militare. — Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza. — Comandi del genio (truppe e territoriali). — Ispettorati d'artiglieria. — Ispettorati del genio. — Comandi dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Sezioni staccate di artiglieria di Bologna, Ancona, Firenze, Capua e Gaeta. — Sottodirezioni del genio. — Comandi dei reggimenti del genio. — Distaccamenti dei reggimenti del genio. — Brigata ferrovieri del genio. — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari. — Collegi militari. — Scuola militare. — Scuola di guerra . . . » 2

Sezione d'artiglieria per le esperienze, in Ciriè. — Direzioni del genio. — Sottodirezioni autonome del genio. — Magazzini centrali militari. — Istituto geografico militare. — Farmacia centrale militare . . » 3

Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare. — Comando degli stabilimenti militari di pena . . . . . » 4

Direzioni di artiglieria. — Direzioni degli stabilimenti d'artiglieria. — Officina di costruzione del genio di Pavia. . . . . » 5

Il prezzo di ogni copia è di L. 0,85.
La pubblicazione ha il numero d'ordine 49.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **88***. — **Cavalli di carica.** — (Direzione degli affari generali) — 25 febbraio.

Al 1° comma del n. 7 dell'*Atto* 89 del 1906 *sostituire il seguente :*

« 7. L'ufficiale avente in consegna il cavallo di carica e che, per cambiamento di posizione o trasferimento, venga a perderne il diritto, pur conservando il diritto a razione foraggio, potrà, dietro domanda, essere autorizzato ad acquistare d'agevolezza il cavallo di carica che sia a lui assegnato da non meno di sei mesi. »

Il Ministro · CASANA.

N. **89**. — **Errori nella compilazione delle richieste d'anticipazioni d'assegni.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 febbraio.

Avviene frequentemente che le richieste d'anticipazioni d'assegni debbano dal Ministero essere respinte perchè errate nei computi o incomplete pel fatto che molti corpi non si tengono al corrente delle disposizioni che vengono emanate.

Inoltre, non ostante le prescrizioni regolamentari ed i richiami fatti in più occasioni, le richieste spesso giungono dopo i termini stabiliti senza neppure essere accompagnate dalle giustificazioni del ritardo. (Vedansi circolare 167 del 1904 — *Atto* 197 del 1907 — circolare 408 del 1908, § 3, 6, 15 e 16).

Così, nelle richieste mod. 218 pel mese di marzo si è dovuto constatare che la maggior parte dei corpi ha omesso di conteggiare l'addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita dalla legge 12 gennaio 1909 a sollievo dei danneggiati dal terremoto, o l'ha calcolata in modo errato, nonostante le chiare disposizioni della circolare n. 35 del *giornale militare* e l'esempio pratico in essa contenuto.

Così pure, quando occorre riscuotere i mandati prima delle date stabilite, i corpi non sempre si attengono alle prescrizioni del § 205 del regolamento d'amministrazione, nè danno le giustificazioni di cui alla circolare 211 del 1908.

Tali irregolarità, oltre a causare un carteggio e una duplicazione di lavoro che devono essere evitati, recano ritardo nell'emissione dei mandati, i quali, in conseguenza, non possono giungere in tempo debito presso gli uffici pagatori, e i corpi si trovano spesso senza fondi per spese indilazionabili.

Mentre si richiama ancora una volta l'osservanza delle norme che regolano la compilazione delle richieste d'anticipazioni d'assegni, si avverte essere fermo l'intendimento di questo Ministero, che tale stato di cose abbia a cessare.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **90**. — **Esami di ammissione al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) — 26 febbraio.

Questo Ministero ha determinato di rinviare al 10 ed 11 aprile venturo gli esami scritti per l'ammissione al corso speciale di commissariato, di cui alla circolare n. 8 del corrente anno.

In conseguenza i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, del genio e del corpo contabile che aspirino alla ammissione al corso potranno presentarne domanda ai comandanti di corpo o ai capi di servizio fino al 20 marzo p. v., nel qual giorno scadrà il tempo utile agli effetti dell'anzianità minima di sei anni di grado fissata con la citata circolare.

Il Ministro — CASANA.

N. **91**. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Disposizioni esecutive.** — (Gabinetto militare). — 26 febbraio.

In base alle prescrizioni contenute nel n. 10 della circolare n. 62, e nel n. 2 della circolare n. 484 del *giornale militare ufficiale*, scorso anno, si comunicano le seguenti disposizioni esecutive per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle quattro armi combattenti. I comandi di corpo d'armata sono autorizzati a proporre al Ministero quei passaggi di candidati da un gruppo ad un altro che fossero suggeriti da gravi e bene accertati motivi privati o di servizio.

§ 1.

1. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria avranno luogo presso il comando del IX corpo d'armata (Roma).

2. La commissione esaminatrice sarà composta come segue: *Presidente* — Tenente generale Caneva cav. Carlo.

Membri effettivi	Maggiore generale	Camerana nob. dei conti cav. Vittorio.
	Id.	de Chaurand de Saint Eustache cav. Felice.
	Id.	Zoppi cav. Gaetano.
	Colonnello di S. M.	D'Avanzo cav. Nicola.
	Id. di fant.	Molajoni cav. Agostino.
	Ten. col. d'artigl.	Sosso cav. Carlo.
	Id. di cavall.	Viti cav. Roberto.
	Id. di fant.	Spinelli cav. Arturo.
Membri supplenti	Id. di S. M.	Petitti di Roreto cav. Carlo.
	Id. d'artigl.	De Bru cav. Adriano.
	Id. di cavall.	Del Poggio nob. e patrizio di Pavia cav. Alessandro.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 16 marzo alle ore 10.

3. Gli ufficiali da esperimentare saranno suddivisi in 4 gruppi.

Essi si presenteranno al comando del IX corpo d'armata, vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del giorno precedente l'inizio dell'esperimento.

1° GRUPPO

DAL 21 MARZO AL 12 APRILE

Fanteria.

Chiaramella cav. Carlo.	Nazzani cav. Adriano.
Heusch cav. Gino.	Florio cav. Adolfo.
di Aichelburg cav. Errardo.	Pizzorno cav. Luigi.
Francia cav. Carlo.	De Paolis cav. Raffaele.
Angherà cav. Annibale,	Nannini cav. Antonio.
Ottolenghi cav. Vittorio.	Collino cav. Luigi.
Corradi cav. Giulio.	D'Errico cav. Angelo.
Butera cav. Antonino.	Adami cav. Cesare.
Scoffo cav. Ettore.	Latil cav. Luigi.
Semproni cav. Emanuele.	Tranese cav. Paolo.
Gallucci cav. Paolo.	Amato cav. Luigi.
Cardelli cav. Emilio.	D'Onofrio cav. Alessio.
Scardino cav. Carmelo.	Richieri cav Giovanni.
Rossi cav. Michele.	Grossi cav. Federico.
Lajolo cav. Gio. Battista.	Gioppi dei conti Gioppi nob. cav. Antonio.
Novara cav. Emilio.	

Cavalleria.

Cuturi Guglielmo.
Gelmi Giovanni.
Turri patrizio di Reggio nob. Domenico.

Artiglieria.

Infante cav. Luigi.
San Giusto di Teulada cav. Orazio.
Pagano cav. Guglielmo.
Cocozza cav. Ernesto.
Gasti cav. Nicola.

2° GRUPPO.

DAL 19 APRILE ALL'11 MAGGIO.

Fanteria.

Farano cav. Giovanni.
Gamba cav. Vittorio.
Folco cav. Ottavio.
Viano cav. Giovanni.
Gregori cav. Eugenio.
Cartegni cav. Italo.
Longagnani cav. Virgilio.
Albertazzi cav. Giovanni.
Rocca cav. Giovanni.
Mamini cav. Domenico.
Costa cav. Vittorio.
Fabrizi De-Biani cav. Icilio.
Noferi cav. Salvatore.
Raselli cav. Enrico.
Ratti cav. Giuseppe.
Galasso cav. Vincenzo.
Tisi cav. Vittorio.
Gattola cav. Francesco.
Gallichi cav. Raffaele.
Zanatta cav. Francesco.
Pettinati cav. Luigi.
Lombardi cav. Michele.
Peyron cav. Stanislao.
Fanelli cav. Riccardo.
Corradi cav. Corrado.
Borrelli cav. Vittorio.
Adorni cav Giacinto.
Ziliani cav. Antonio.
Zanotti dei conti Zanotti nobile cav. Onorato.
Colbertaldo cav. Cesare.

Cavalleria.

Bono Cristoforo.
Sereno Giovanni.
Picasso Francesco.

Artiglieria.

Zerbi cav. Giuseppe.
Mascaretti nob. cav. Francesco.
Moraglia cav. Vittorio.
Gazzini cav. Attila.
Bedeschi cav. Giuseppe.

3° GRUPPO.

DAL 18 MAGGIO AL 9 GIUGNO.

Fanteria.

Da Vico cav. Vittorio.
Ottini cav. Balbo.
Campolieti cav. Nicola.
Pastorini cav. Ferruccio.
Tamagni cav. Francesco.
Colarusso cav. Pasquale.
Spano cav. Paolo Francesco.
Rodino Angelo
Furlani cav. Alberico.
Ragni Aristide.
Gastaldi cav. Claudio.
Errera cav. Giovanni.
Fiocca cav. Cesare.
Pecci cav Giovanni.
La Penna cav. Giuseppe.
Bosoni cav. Desiderio.
Ghisolfi cav. Adolfo.
Molina cav. Luigi.
Bonetti cav. Gustavo.
Mayer cav. Alfredo.
Mililotti cav. Antonio.
Buelli cav. Gaetano.
Bartoli cav. Perugino.
Migliaccio cav. Luigi.
Stanzani cav. Carlo.
Omegna cav. Giovanni.
Cosci cav. Giuseppe.
Bonajuto cav. Sebastiano.
Testoni cav. Augusto.
Derege Donato cav. Alessandro.

Cavalleria.

Zandrino Carlo.
Della Volta Alessandro.
Cattaneo Luigi.

Artiglieria.

della Peruta cav. Luigi.
Clericetti cav. Guido.
Gaspari cav. Emilio.
Salvaggi cav. Vittorio.
Antonietti cav. Anselmo.

4° GRUPPO.

DAL 16 GIUGNO ALL'8 LUGLIO.

Fanteria.

Piano cav. Achille.
Bini cav. Enrico.
Cajani cav. Bonifacio.
Magliulo cav. Angelo.
Pratesi cav. Virgilio.
Tarabelli cav. Alfredo
Paoletti cav. Eugenio.
Cora cav. Vincenzo.
Petrucciano cav. Pasquale.
Cusmano cav. Paolino.
Marini cav. Ferruccio.
Ciacci cav. Augusto.
Bellotti-Bon cav. Luigi.
Marescotti cav. Guglielmo.
Malliani cav. Emanuele.

Cavalleria.

Itzinger Arturo.
Levi Marco.
Martignoni nob. Francesco.

Artiglieria.

Tinozzi cav. Luigi.
De Falco cav. Eduardo.
Garrone cav. Alessandro.
Carlesimo cav. Vincenzo.
Serina cav. Stefano.

4. È sospesa fino a nuovo ordine la chiamata agli esperimenti dei seguenti capitani d'artiglieria:

Martinengo cav. Stefano.
Canonica cav. Giuseppe.
Barbaro cav. Giuseppe.
Ansaldi cav. Luigi.
Monni cav. Luciano.
Salazar cav. Francesco.
de Sauteiron de Saint Clément nob. cav. Carlo.
Bernardelli cav. Enrico.

§ 2.

5. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio, avranno luogo presso l'ispettorato generale del genio.

6. La commissione esaminatrice per le prove prima, seconda, terza e quarta sarà composta come segue:

Presidente. — Maggiore generale Buffa cav. Carlo.

Membri effettivi	Colonnello	d'artigl.	Castellani cav. Giovanni Battista.
	Id.	di fant.	Queirolo cav. Giuseppe.
	Id.	del genio	Marantonio cav. Enrico.
	Ten. col.	id.	Marieni cav. Giovanni Battista.
Membri supplenti	Id.	id.	Pirro cav. Egidio.
	Id	id.	Maggiorotti cav. Andrea.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 1 giugno alle ore 10.

7. Ove qualcuno dei candidati dovesse essere sottoposto alla prova quinta, l'ispettore generale del genio ne avvertirà in tempo il Ministero, proponendo i nomi dei componenti della relativa sottocommissione.

8. Gli ufficiali da esperimentare saranno riuniti in un solo gruppo, essi si presenteranno all'ispettorato generale del genio, vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del 3 giugno.

Il termine dell'esperimento sarà fissato dalla commissione.

GRUPPO UNICO.

Ferraro cav. Emilio.
Cugini cav. Ottorino.
Ricci cav. Edoardo.
Gasca cav. Achille.
Ruffo cav. Alberto.
Carpinteri cav. Mario.
Caputi cav. Silvio.
Echaniz cav. Francesco.
Roggero cav. Edoardo.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **92**. — **Militari in licenza illimitata dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro.** — (Direzione generale leve e truppa) — 26 febbraio.

Il Ministero determina che a datare dal giorno 10 marzo prossimo i militari dei distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro (circondario di Monteleone) inviati in licenza illimitata per effetto del telegramma-circolare in data 29 dicembre 1908 siano, per cura delle autorità locali, fatti rientrare ai corpi cui appartengono, fatta eccezione pei soldati dei corpi indicati nell'unito specchio, i quali continueranno a rimanere in licenza finchè non sia deciso quali di loro dovranno invece essere trasferiti al 22° ed all'89° reggimento fanteria, per compensare le perdite subite dai corpi stessi in seguito al terremoto.

A questo riguardo si avverte che la designazione degli individui da trasferirsi, dovrà esser fatta, mediante sorteggio e nella misura indicata nello specchio suddetto, per parte dei corpi cui appartengono.

L'estrazione dei nomi sarà presenziata dai rispettivi comandanti di brigata.

L'elenco dei sorteggiati che dovranno far passaggio nl 22° od all'89° fanteria dovrà esser trasmesso con la maggior sollecitudine ai rispettivi distretti di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, affinchè provvedano per la immediata presentazione ai nuovi corpi dei militari sorteggiati e pel ritorno a quelli di provenienza dei rimanenti.

I distretti stessi dovranno fornire a tutti i militari richiamati dalla licenza i mezzi di viaggio e le relative indennità per raggiungere i corpi.

Il Ministro — CASANA.

SPECCHIO NUMERICO *dei militari in licenza illimitata da trasferirsi ai reggimenti 22° e 89° fanteria per compensare le perdite di uomini verificatesi in seguito al terremoto.*

Reggimento	Uomini da trasferire al 22° fanteria	Uomini da trasferire all'89° fanteria	Reggimento	Uomini da trasferire al 22° fanteria	Uomini da trasferire all'89° fanteria	Reggimento	Uomini da trasferire al 22° fanteria	Uomini da trasferire all'89° fanteria
3° fanteria	7	2	*Riporto*	97	58	*Riporto*	205	133
7° id.	1	—	37° fanteria	10	15	54° fanteria	10	9
13° id.	15	10	38° id.	5	5	59° id.	2	—
14° id.	10	5	41° id.	1	—	60° id.	5	5
16° id.	20	15	43° id.	15	10	65° id.	10	5
18° id.	7	—	44° id.	15	10	66° id.	10	—
23° id.	9	—	45° id.	1	—	71° id.	1	—
24° id.	5	5	48° id.	7	5	77° id.	1	—
25° id.	5	5	49° id.	15	15	78° id.	5	—
26° id.	15	16	50° id.	25	5	87° id.	10	3
27° id.	2	—	51° id.	4	—	92° id.	10	15
35° id.	1	—	53° id.	10	10	94° id.	1	—
A riportarsi	97	58	*A riportarsi*	205	133	TOTALE	270	170

N. **93**. — **Soppressione di corsi allievi ufficiali di complemento e di allievi sergenti.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 febbraio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nei manifesti che fanno seguito alle circolari del 27 e 28 agosto 1908, n. 351 e 357, si avverte che furono soppressi i corsi allievi ufficiali di complemento ed i corsi allievi sergenti istituiti presso i seguenti corpi:

Corsi allievi ufficiali della durata di sei mesi:

6° reggimento alpini in Verona,
21° id. artiglieria da campagna in Piacenza,
22° id. id. id. in Palermo (*batteria da montagna*),
Brigata artiglieria da montagna del Veneto in Conegliano.

Corsi allievi ufficiali della durata di nove mesi:

48° reggimento fanteria in Catanzaro,
2° id. alpini in Cuneo.

Corsi allievi sergenti:

3° reggimento artiglieria da costa in Messina,
22° id. id. da campagna (*batterie da montagna in Messina*).

Il Ministro — CASANA.

N. **94**. — **Indirizzo della corrispondenza diretta al distretto militare di Caserta.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 febbraio.

Per evitare che la corrispondenza da inviarsi al distretto militare di Caserta subisca notevoli ritardi, si avverte che d'ora innanzi la corrispondenza stessa dovrà avere il seguente indirizzo:

Al comando del distretto militare di Caserta in Casagiove.

Il Ministro — CASANA.

N. **95.*** — **Ricovero nei manicomi di militari di truppa alienati.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 febbraio.

A complemento delle disposizioni contenute nei §§ 1401 e 2585 del regolamento d'amministrazione, questo Ministero, avverte che, quando si presenti la necessità di far ricoverare nei manicomi i militari di truppa colpiti da alienazione mentale, i corpi o gli ospedali militari in cui questi si trovano devono prima provocare un'apposita ordinanza del pretore o dell'autorità di pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904 n. 36 sui manicomi e sugli alienati (1). Poscia, appena avvenuto il ricovero, gli ospedali militari che assumono o che già hanno in forza i militari di cui si tratta dovranno informarne l'amministrazione provinciale nel cui territorio si trova il manicomio, avvertendola che l'obbligo del pagamento della retta verrà meno nell'amministrazione militare dal giorno in cui il ricoverato cesserà dal servizio militare per riforma, invio in congedo, od altra causa.

Quando poi avvenga l'effettiva cessazione dal servizio gli ospedali militari ne daranno subito avviso all'amministrazione provinciale nella cui circoscrizione si trova il manicomio che ricovera in quel momento il militare.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

(1) Art. 2 della legge 14 febbraio 1906, n. 36:

« L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e può esserlo da chiunque altro nell'interesse degli infermi o della società.

Essa è autorizzata, in via provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico o di un atto di notorietà, redatti in conformità delle norme stabilite dal regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in camera di consiglio sull'istanza del pubblico ministero in base alla relazione del direttore del manicomio e dopo un periodo di osservazione che non potrà eccedere in complesso un mese.

Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può, in caso di urgenza, ordinare il ricovero, in via provvisoria, in base a certificato medico, ma è obbligata a riferirne entro tre giorni al procuratore del Re, trasmettendogli il cennato documento . . . . . ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(8235) Roma, 1909 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1909 — 6 marzo

1908 DICEMBRE 10. — R. decreto n. 788 che approva varianti al regolamento per il servizio e per la contabilità dei fondi e delle spese dell'esercito mobilitato, *pag.* 267.

» » 10. — R. decreto n. 789 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra, *pag.* 269.

» » 10 — R. decreto n. 790 che approva varianti al regolamento per il servizio postale in tempo di guerra, *pag.* 270.

» » 10. — R. decreto n. 791 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra, *pag.* 271.

FEBBRAIO 28 — Conferma dei membri sorteggiati dal comitato centrale V. C. A. e nomina del segretario delegato dal Ministero della guerra alla presidenza del comitato stesso, *pag.* 273.

MARZO 2. — Varianti agli specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario, *pag.* 274.

» 3. — Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1909, *pag.* 274.

» 3. — Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1909, *pag.* 274.

» 4. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito, *pag.* 275.

» 4. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 300.

» 5. — Visite medico-legali ai sottufficiali della R. guardia di finanza, *pag.* 301

» 5. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 301.

» 5. — Corrispondenza postale con le truppe distaccate in Creta, *pag.* 302.

» 5. — Ristampa del mod. 1381-A del catalogo, *pag.* 302.

» 5. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Variante alle disposizioni esecutive, *pag.* 302.

» 5. — Nuovo impiego di ufficiale d'ordine nel R. corpo delle miniere, devoluto agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, *pag.* 303.

CIRCOLARE N. **96**. — **R. decreto n. 788 che approva varianti al regolamento per il servizio e per la contabilità dei fondi e delle spese dell'esercito mobilitato.** — (Gabinetto militare). — 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 20 maggio 1897, n. 219, col quale venne approvato il regolamento per il servizio e per la contabilità dei fondi e delle spese dell'esercito mobilitato;

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1908, n. 77, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore, e dell'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento di cui il sopracitato R. decreto 20 maggio 1897, n. 219:

Art. 3:

quinto comma: *alle parole:* « Ministero della guerra (segretariato generale) », *sostituire:* « comando del corpo di stato maggiore »;

sesto comma: *alle parole:* « ministro della guerra », *sostituire:* « comando del corpo di stato maggiore » *ed in fine del comma stesso alle parole:* « a quello della guerra », *sostituire:* « al comando del corpo di stato maggiore. »;

settimo comma: *alle parole:* « ministro della guerra », *sostituire:* « comando del corpo di stato maggiore ».

Art. 4:

quarto comma: *alle parole:* « Ministero della guerra », *sostituire:* « comando del corpo di stato maggiore »;

sesto comma: *alle parole:* « degli occorrenti scontrini di viaggio (mod. 194 e mod. 196 color rosa), » *sostituire:* « della richiesta mod. *B* color rosa (n. 195 del catalogo) e della richiesta mod. *C* parte 2ª color rosa (n. 196 del catalogo) ».

Art. 6: *alle parole:* « salvo a richiedere per mezzo del Ministero della guerra a quello del tesoro » *sostituire:* « salvo a richiedere al Ministero del tesoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
CARCANO.

N. 97. — **R. decreto n. 789 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra.** — (Gabinetto militare) — 10 dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 5 maggio 1907, n. 262, col quale venne approvato il regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra:

n. 14, alla fine dell'ultimo comma, *dopo le parole:* « ufficio trasporti », *porre la chiamata* « (1) » ed a piè di pagina *aggiungere la seguente nota:*

« (1) Presso alcuni dei depositi di rifornimento quadrupedi da tiro vengono raccolti anche un certo numero di militari dei plotoni requisizione ed un certo numero di carri e finimenti di requisizione, a disposizione delle intendenze d'armata, per l'eventuale costituzione di speciali colonne di traino »;

n. 19, quinto comma, *cancellare le parole:* « e artificieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Casana.

N. **98.** — **R. decreto n. 790 che approva varianti al regolamento per il servizio postale in tempo di guerra.** — (Gabinetto militare). — 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto del 13 giugno 1901, n. 366, col quale venne approvato il regolamento per il servizio postale in tempo di guerra;

Visto il Nostro decreto del 19 aprile 1907, n. 274, col quale vennero approvate delle varianti al regolamento medesimo;

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1908, n 77, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al n. 2 del regolamento per il servizio postale in tempo di guerra:

primo comma, *alle parole:* « Ministero della guerra », *sostituire:* « comando del corpo di stato maggiore » ed *alle parole:* « Ministero stesso », *sostituire:* « comando stesso »;

secondo comma, *alle parole:* « e del periodo di tempo entro il quale avranno obbligo di partire », *sostituire:* « e che essi dovranno partire per la loro destinazione del tempo di guerra entro quattro giorni dalla partecipazione avutane »;

sesto comma, *alle parole:* « degli scontrini mod. 194 e delle dichiarazioni mod. 196, color rosa », *sostituire:* « della richiesta mod. *B* color rosa — n. 195 del catalogo — e della richiesta mod. *C* parte 2ª, color rosa — n. 196 del catalogo »;

ottavo comma, *alle parole:* « mod. 198 color rosa », *sostituire:* « richiesta mod. *B* color rosa - - n. 195 del catalogo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Casana.
Schanzer.

N. **99.** — **R. decreto 791 che approva aggiunte e varianti al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra.** — (Gabinetto militare). — 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto del 5 marzo 1899, n. 114, col quale venne approvato il regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra;

Visto il Nostro decreto del 10 giugno 1906, n. 423, col quale vennero approvate delle aggiunte e varianti al regolamento medesimo;

Visto il Nostro decreto 5 marzo 1908, n. 77, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2° del corpo di stato maggiore e dell'ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra:

§ 7:

primo comma, *alle parole*: « Ministero della guerra », *sostituire*: « comando del corpo di stato maggiore », ed *alle parole*: « Ministero stesso », *sostituire*: « comando stesso »;

terzo comma, *alle parole*: « e del periodo di tempo entro il quale essi dovranno partire », *sostituire*: « e che essi dovranno partire per la loro destinazione del tempo di guerra entro quattro giorni dalla partecipazione avutane. »;

quarto comma, *sostituirlo col seguente*:

« All'atto della mobilitazione il comando del corpo di stato maggiore, in base all'ultimo ruolo, indicherà al Ministero delle poste e telegrafi i singoli impiegati da destinarsi al gran quartier generale e ai vari commissariati telegrafici, e i siti presso l'esercito mobilitato che gl'impiegati stessi dovranno raggiungere, tenuto conto della loro residenza in tempo di pace ».

§ 8:

terzo comma, *alle parole*: « degli scontrini mod. 194 e delle dichiarazioni mod. 196 color rosa) », *sostituire*: « della

richiesta mod. *B* color rosa (n. 195 del catalogo) e della richiesta mod. *C*, parte 2ª, color rosa (n. 196 del catalogo) »;

quinto comma, *alle parole*: « (mod. 198 color rosa) », *sostituire*: « richiesta mod. *B* color rosa - n. 195 del catalogo) ».

§ 11, all'ultimo comma *sostituire*:

« Agli impiegati ed agenti suddetti verrà inoltre pagata dal Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico del proprio bilancio, la differenza fra il soprassoldo di guerra e l'indennità giornaliera di missione che loro competerebbe a norma dell'articolo 93 e rispettivo allegato 2 del regolamento organico per l'amministrazione delle poste e telegrafi, approvato con Nostro decreto del 14 ottobre 1906, n. 546 ».

§ 23, nell'ultimo comma, *sostituire*:

« Al gran quartiere generale dell'esercito, ad ogni armata e ad ogni corpo d'armata infine è assegnata una compagnia telegrafisti con parco telegrafico, il cui comandante dirige il servizio telegrafico militare disimpegnato dalla compagnia stessa ».

§ 24, secondo comma, *dopo la parola*: « assegnate », *sostituire*: « all'armata rispettiva e ai corpi d'armata componenti l'armata stessa ».

§ 25, secondo comma, *dopo la parola*: « assegnate », *sostituire*: « all'armata e ai corpi di armata componenti l'armata stessa ».

§ 26:

secondo comma, *sostituirlo col seguente*:

« A tal uopo ogni parco ha il materiale occorrente per l'impianto di 12 stazioni telegrafiche elettriche, 12 stazioni microtelefoniche e di 64 chilometri di linea, dei quali 30 di filo pesante, 33 di filo volante ed 1 di filo subacqueo. »;

terzo comma, *al numero*: « 5 », *sostituire*: « 7 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
SCHANZER.

N. **100**. — **Conferma dei membri sorteggiati del comitato centrale V. C. A. e nomina del segretario delegato dal Ministero della guerra nella presidenza del comitato stesso.** — (Direzione degli affari generali). — 28 febbraio.

In esecuzione dell'art. 7 dello statuto del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti, approvato con R. decreto n. 142 in data 19 marzo 1908, ed a norma dell'art. 119 del regolamento per l'applicazione dello statuto stesso, si è proceduto al sorteggio della metà dei membri del comitato centrale V. C. A. scaduti di carica, col seguente risultato:

Commissione centrale del tiro a segno nazionale.

On. prof. Luigi Credaro.
On. dott. comm. Gesualdo Libertini.
Dott. comm. Alberto Pironti.
Dott. cav. Adolfo Pollio Salimbeni.

Touring Club italiano.

Generale comm. Ernesto Chiarla.
Tenente colonnello ing. cav. Andrea Maggiorotti.
Capitano dott. cav. Emilio Guglielmotti.
Dott. cav. Gildo Guastalla.

Audax italiano.

Generale comm. Ernesto Falangola.
Cav. uff. Carlo Alberto Pirzio-Biroli.
Carlo Arioli.
Cav. Carlo Sandoni.

Automobile Club d'Italia.

Conte Gastone di Mirafiori.
Conte Orazio Oldofredi.
Ing. Cesare Gamba.
Ugo Gregorini Binghem.

I predetti membri sorteggiati sono stati dalle rispettive associazioni tutti riconfermati.

Il dott. Francesco Graziosi, segretario presso l'ufficio tiro a segno ed educazione fisica, è nominato segretario delegato dal Ministero della guerra nella presidenza del comitato centrale V. C. A.

Per il Ministro - G. PRUDENTE.

N. **101.** — **Varianti agli specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). — 2 marzo.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di varianti agli specchi dei caricamenti regolamentari del materiale veterinario.

I prelevamenti saranno fatti colle norme di cui nella circolare 32 del corrente anno.

Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 0,10.

Per il Ministro G. PRUDENTE.

N. **102.** — **Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri per l'anno 1909.** — (Direzione generale personali ufficiali combattenti). — 3 marzo.

In conformità del disposto del § 9 della disposizione 16 fascicolo 13 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa) ed in analogia a quanto fu prescritto con circolare 61 inserta nel *giornale militare* del 1907, avranno luogo nel corrente anno presso le colombaie militari dal 1° al 15 aprile e dal 15 al 30 dello stesso mese, due corsi d'istruzione per graduati di truppa dell'arma di cavalleria e dei reggimenti bersaglieri, sull'impiego dei colombi viaggiatori.

I primi dodici reggimenti di cavalleria invieranno al primo di tali corsi e gli altri dodici al secondo, presso la colombaia militare più vicina, quel numero di graduati (non più di sei) che sarà ritenuto necessario per mantenere al completo il numero di sei istruttori prescritto dalla disposizione sopra citata e per sopperire alle deficienze che presumibilmente si verificheranno nel corso dell'anno per congedamento o per altri motivi.

Parimenti, i primi sei reggimenti bersaglieri invieranno al primo e gli altri sei al secondo dei corsi d'istruzione di cui sopra, presso la colombaia militare più vicina, due graduati per ciascuna compagnia ciclisti.

Il Ministro - CASANA.

N. **103.** — **Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1909.** — (Direzione generale personali ufficiali combattenti). — 3 marzo.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria, dal 15 marzo al 15 giugno, un corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria invieranno, a tempo opportuno, a detto corso tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella circolare n. 3 del corrente anno, riflettente i « corsi di istruzione sui lavori da zappatore presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1909 » le cui disposizioni, salvo quelle del 1° comma, sono applicabili al corso suddetto.

Durante tutto il corso i militari stessi avranno diritto alla indennità di marcia.

Il Ministro — CASANA.

N. **104**. — **Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — (Ufficio d'ispezione veterinaria). 4 marzo

Disposizioni generali.

1. I quadrupedi di nuova rimonta, provenienti dai depositi d'allevamento, potranno essere ammessi nelle scuderie comuni, ma tenuti separati dagli altri e giornalmente visitati da un ufficiale veterinario, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, allo scopo di sorprendere, fin dall'inizio, i casi di malattie diffusibili che dovessero insorgere, e prendere le relative misure sanitarie.

2. L'isolamento dovrà essere, invece, per lo stesso periodo di tempo, rigorosamente praticato per le rimonte di pronto servizio nazionali ed estere.

3. I quadrupedi di nuova rimonta non potranno essere distribuiti che ad unità immuni da malattie diffusibili.

4. Gli equini dei privati ammessi, per imprescindibili servizi del corpo, ad entrare e rimanere per qualche tempo nelle caserme, saranno frequentemente visitati dall'ufficiale veterinario e sarà vietato siano abbeverati negli abbeveratoi della caserma o con recipienti in uso per quelli del corpo. Detti quadrupedi, inoltre, non dovranno, per nessun motivo, essere introdotti nelle scuderie, nè, tanto meno, attaccati o lasciati in prossimità dei muri delle scuderie stesse.

5. In occasione di campi, marce e manovre non si dovranno ricoverare i quadrupedi negli stallaggi, ma saranno per tal uso preferibilmente adibite le tettoie e, meglio ancora, l'accampamento.

6. Nei reggimenti a cavallo ogni unità dovrà avere un abbeveratoio per suo uso esclusivo.

7. Ogni infermeria cavalli, oltre una scuderia per le malattie mediche comuni, ed una per le malattie chirurgiche, dovrà averne una terza *di isolamento* per le malattie di natura diffusibile, escluse le morvo-farcinose o sospette di esserle.

I quadrupedi che vi saranno stati ricoverati, non potranno, dopo la guarigione, rientrare ai rispettivi riparti, se non dopo essere stati convenientemente disinfettati con lavature antisettiche. Così dicasi dei loro oggetti di governo e scuderia.

8. Di massima, la *scuderia d'isolamento* sarà impiantata fuori della caserma, in località non troppo lontana; e se, per circostanze di forza maggiore, essa fosse annessa alla caserma, dovrà avere apposita entrata dall'esterno, e le finestre che fossero rivolte all'interno della caserma stessa, dovranno essere munite d'inferriata e rete metallica.

9. In caso di nuovo impianto, la *scuderia d'isolamento* dovrà essere costruita sempre fuori della caserma, in luogo recintato ed a sistema cellulare. Le celle dovranno essere completamente intonacate di cemento, con pavimento impermeabile, mangiatoie e chiusure metalliche.

Le singole celle dovranno avere una cubatura di 50 metri cubi almeno, e nel recinto delle stesse dovranno esservi tanti colonnini di ghisa quante sono le celle, messi a debita distanza, nonchè un locale adatto per il ricovero del personale di guardia, e quelli per custodirvi fieno, aveva, paglia, attrezzi, medicinali, ecc.

Morva.

10. Presso i reggimenti, depositi d'allevamento, scuole di cavalleria e d'applicazione d'artiglieria e genio, tutti i cavalli di nuova rimonta, nazionale ed estera, verranno, a scopo profilattico, sottoposti alla prova della malleina, fatta eccezione per quelli inviati ai corpi dai depositi e presso i quali abbiano già subita detta prova.

Tale provvedimento dovrà essere praticato non appena i cavalli di nuovo acquisto siano giunti a destinazione, escludendo quelli che presentassero sintomi di malattie d'acclimatazione o prodromi di esse, per i quali la malleinazione verrà rimandata a guarigione ottenuta e prima che siano ammessi ai relativi riparti o branchi.

Per quei puledri che per causa di forza maggiore non avessero potuto subire la malleinazione presso i depositi, dovrà esserne fatto cenno nei relativi stati segnaletici all'atto del

loro invio ai corpi, affinchè presso questi ultimi siano isolati e sottoposti alla prova diagnostica.

11. Quando in una unità o scuderia si sia verificato un solo caso di morva clinicamente constatato, gli equini ad essa appartenenti saranno ritenuti sospetti e non da dichiararsi nuovamente immuni se non dopo trascorsi almeno sei mesi dall'unico caso verificatosi, oppure dopo un malleinamento generale, da praticarsi quando vi sia motivo di ritenere che l'equino infetto abbia sparso il germe dell'infezione fra quelli coi quali ha coabitato.

Quando, invece, i casi clinicamente constatati siano due o più, l'unità o scuderia suaccennata sarà considerata infetta, e gli equini ad essa appartenenti non saranno nuovamente dichiarati immuni se non dopo un malleinamento generale.

12. Ai poligoni di tiro, i cavalli dei reggimenti o delle unità di essi, nelle quali si siano manifestati da meno di sei mesi casi di morva, e non siano state epurate col malleinamento generale, saranno tenuti all'addiaccio.

13. Per gli equini anche lontanamente sospetti di malattie morvo-farcinose, si farà uso di capanne individuali, in località appartata, recintata e lontana dalla caserma, da costruirsi con la maggior economia possibile, in considerazione del loro impiego precario e dell'opportunità di distruggere quelle che hanno ricoverato quadrupedi confermati morvosi.

Allo scopo d'impedire che i cavalli isolati, liberandosi della cavezza, possano uscire dalle capanne e mettersi in contatto fra loro, le capanne stesse saranno, nella parte posteriore, chiuse da due paracinte mobili.

14. L'infermeria cavalli cesserà di funzionare per quelle unità nelle quali si sia manifestato qualche caso di morva, ed i quadrupedi di esse, affetti da malattie comuni, saranno curati presso le stesse unità, finchè queste non siano state dichiarate immuni dall'accennata infezione.

15. Per i cavalli sospetti di morva, con o senza sintomi manifesti, verrà espletata la diagnosi nel più breve tempo possibile con i mezzi all'uopo indicati, cioè con le iniezioni diagnostiche di malleina, e con le inoculazioni sull'asino o sulla cavia maschio, quando si possa disporre del materiale patologico occorrente.

16. Verificandosi un caso sospetto di morva, tanto il cavallo sospetto, quanto i suoi vicini di posta, verranno subito isolati sotto capanna, per essere assoggettati, come è detto al n.15, alle prove diagnostiche, e le relative poste, tanto dentro che fuori

delle scuderie, come anche gli oggetti di bardatura e di governo, saranno tosto disinfettati.

17. Quando in un riparto si siano verificati contemporaneamente od a breve distanza l'uno dall'altro, due o più casi sospetti, il riparto verrà isolato e proposto al Ministero (Ufficio d'ispezione veterinaria) per un malleinamento generale e le scuderie lasciate vuote dal riparto stesso saranno sottoposte ad una accurata disinfezione, per essere poi rioccupate dai cavalli che dall'accennato esperimento malleinico risulteranno immuni.

18. I cavalli di una unità ritenuta sospetta, anche dietro la manifestazione di un caso isolato di morva, non potranno passare ad altri riparti e saranno sottoposti tutti i giorni a visita sanitaria. Per detta unità verranno usati dei mastelli, da vuotarsi volta per volta, non appena compiuta l'abbeverata, quando non sia possibile di poter disporre per essa di apposito abbeveratoio.

19. Salvo imprescindibili necessità, anche nei riparti immuni da morva, si osserverà, a scopo profilattico, che ciascun cavallo usi sempre i propri oggetti di bardatura e di governo e che conservi, dentro e fuori della scuderia, la posta assegnatagli.

Mediante tale disposizione, riesce possibile di praticare con speditezza, efficacia ed economia le disinfezioni parziali, ogni qualvolta si presenti qualche caso isolato di malattia diffusibile (1).

20. Nei riparti sospetti è proibito l'uso delle spugne per il governo dei cavalli ed in loro vece s'impiegherà la stoppa, i cui batuffoli, dopo essere stati usati, saranno, volta per volta, messi in apposito recipiente con soluzione di cresosol al 4 % prima di essere gettati nel letamaio.

21. Per i riparti di cui è oggetto il numero precedente, saranno sospesi i cambi di distaccamento ed il loro intervento in comune nelle esercitazioni con altri riparti a cavallo, finchè non siano stati riammessi in libera pratica.

22. Quando le condizioni di salute dei quadrupedi di un reggimento o distaccamento si presentano normali, la visita sanitaria dovrà, dall'ufficiale veterinario incaricato, esser regolarmente praticata due volte alla settimana.

(1) Per le disinfezioni parziali e generali, in attesa di nuove istruzioni, rimangono in vigore le norme contenute nel compendio d'ippologia.

23. Allo scopo di tutelare le condizioni sanitarie degli equini della Sardegna, rimasti fino ad ora immuni dalla morva, si prescrive che i cavalli militari di ufficiali e di truppa, destinati in quell'isola, non vi debbano essere importati se non previo malleinamento, per accertare che siano immuni dalla infezione in parola.

Per i cavalli d'ufficiali che abbiano risposto tipicamente alla malleina e che, perciò, occorresse di abbattere, i relativi proprietari potranno, in tal caso, chiedere l'indennità prevista dal regolamento per le indennità eventuali (edizione 1907).

Affinchè alla suaccennata disposizione debba uniformarsi la legione carabinieri reali di Cagliari, il comando generale dell'arma disporrà che la rimonta per i carabinieri dell'isola sia fatta nel continente, in località che il comando stesso crederà di stabilire, e che i cavalli incettati non siano inviati in Sardegna se non dopo riconosciuti immuni da morva per mezzo della malleina.

Malleina.

24 La *malleina* è l'estratto delle culture sterilizzate del bacillo della morva, la quale, inoculata sotto la cute dei cavalli mocciosi, determina diversi fenomeni reattivi. La inoculazione, invece, dello stesso preparato, anche a dosi maggiori, nei cavalli sani, non determina la medesima reazione, la quale fu, perciò, indicata caratteristica o specifica; atta, cioè, a svelare la esistenza della morva latente negli equini.

In pratica si dà, giustamente, la preferenza alla malleina liquida o bruta, la quale viene diluita, poco prima di essere usata, in una soluzione fenica al 0,50 %, nella proporzione di una parte di malleina bruta con nove di soluzione fenica.

Di questa diluzione, si iniettano, in ogni cavallo sospetto, centimetri cubici 2 e mezzo, che corrispondono a cmc. 0,25 di malleina concentrata, la quale, preparata convenientemente, e mantenuta al riparo dalla luce, dal calore e da ogni inquinamento, conserva la sua efficacia per un tempo variabile fra sei mesi, un anno ed anche due.

La soluzione fenicata, invece, perde in poco tempo della sua azione, anche se tenuta con le debite cautele, per cui sarà buona regola di usare la malleina recentemente diluita.

Azione della malleina.

25. L'iniezione di malleina, alla dose suaccennata, è seguita da reazione termica, la quale, *anche se elevata, non è indizio sufficiente per stabilire la diagnosi della morva, quando si pre-*

senti da sola; quando, cioè, non sia accompagnata da reazione organica.

La *reazione termica* consiste nella febbre malleinica che, di ordinario, incomincia a manifestarsi circa otto ore dopo l'iniezione, ed il suo valore diagnostico è subordinato al grado di intensità, alla durata di essa ed a seconda che si abbia o no doppia curva termica.

La *reazione organica* si appalesa con fenomeni che possono essere soltanto locali o associati a disturbi generali. I fenomeni locali consistono in un edema nel punto di iniezione, il cui valore diagnostico varia pur esso a seconda del volume, della sensibilità, della durata, ed a seconda che sia accompagnato da ingorgo dei linfatici vicini o determini zoppia all'arto anteriore corrispondente al punto d'iniezione.

I *fenomeni generali* consistono nella perdita dell'appetito, tristezza, abbattimento, orripilazioni, tremori muscolari, ed hanno molto valore diagnostico.

Quando alla reazione termica si associa la reazione organica locale e generale, allora la reazione è *completa, tipica o positiva*, che si distingue dalla *incompleta od atipica*, nella quale predomina o la ipertermia o la reazione locale, senza che i fenomeni generali vi partecipino in maniera sensibile. Quando, invece, questi ultimi vi partecipano con qualche intensità, allora la reazione atipica ha valore positivo

Non potendosi stabilire tassativamente i singoli fattori del responso malleinico, in ciascun esperimento si applicheranno i seguenti criteri:

1° Si dirà che il malleinamento è risultato *negativo* quando la febbre malleinica non ha oltrepassato di gr. 1.4,o, eccezionalmente, di gr. 1.5 la temperatura rettale media e che, con la mancanza assoluta di reazione organica generale, mancarono i fatti locali o furono insignificanti. In seguito a tale esperimento il cavallo malleinato si riterrà sano e potrà essere messo in libera pratica.

2° Il malleinamento è risultato *dubbio* quando la reazione malleinica si è presentata incompleta od atipica, cioè:

a) quando si ebbe in campo la sola ipertermia accentuata, oppure d'intensità modica ma persistente o a curva irregolare;

b) quando, con la febbre malleinica che non ha oltrepassato il grado, l'edema locale è stato alquanto voluminoso, dolente e persistente, o quando, senza essere stato tale, si è ac-

compagnato ad ingorgo dei linfatici vicini o ha dato luogo a claudicazione dell'arto corrispondente;

c) quando l'ipertermia fu moderata e non molto persistente, con fatti locali lievi, ma si ebbe la manifestazione fugace di qualche fenomeno generale.

In ciascuno di tali casi si dirà che il cavallo è sospetto, e si provvederà per la sua segregazione, secondo le norme in appresso indicate, e ciò in attesa di un secondo malleinamento, che verrà praticato dopo 30 giorni.

Se il risultato di quest'ultimo sarà negativo, dovrà il medesimo essere confermato con un altro esperimento, *imperocchè un cavallo che abbia reagito in modo dubbio, non potrà essere messo in libera pratica se non dopo due prove successive con esito negativo.*

Se, invece, il predetto secondo esperimento risultasse ancora dubbio, si ricorrerà ad una terza prova, dal risultato della quale, tenendo conto anche degli elementi tratti dalle due prove antecedenti, si avrà modo di stabilire circa l'opportunità, o meno, di ricorrere ad un ultimo esperimento, oppure di proporre l'abbattimento del quadrupede al Ministero (Ufficio d'ispezione veterinaria) il quale, volta per volta, si riserva di decidere.

Quando nei malleinamenti di grandi unità sia piuttosto rilevante il numero dei quadrupedi che non hanno risposto subito con risultato negativo, si isoleranno cumulativamente, in locale da destinarsi, quelli che hanno reagito solo con l'inalzamento non eccessivo della temperatura, segregando, invece, sotto capanna quelli che presentarono la febbre ad alto fastigio od altri fatti reattivi, per i quali si ritenga necessario il provvedimento di una più rigorosa segregazione. Negli specchi termografici da spedire al Ministero, a corredo delle relazioni riguardanti i malleinamenti eseguiti, verranno indicati i quadrupedi segregati sotto capanna.

Tecnica delle iniezioni.

26. I cavalli sui quali occorre esperire la malleina, saranno tenuti a riposo e sottoposti, nei due giorni che precedono le iniezioni, a quattro esplorazioni termometriche, due per ciascun giorno, mattina e sera, con un termometro ben campionato ed a debita distanza dai pasti. Nei casi in cui, in una o più delle suaccennate esplorazioni, venisse segnata una temperatura uguale o superiore ai 39 gradi, il malleinamento verrà procrastinato.

Per tutti i cavalli sui quali si debba praticare un primo esperimento malleinico, a scopo profilattico, verrà adottata la temperatura preventiva convenzionale unica di gradi 38, mentre nei successivi malleinamenti, da ripetersi sopra soggetti *dubbi*, si conserverà la pratica di tener conto della temperatura preventiva reale, risultante dalla media delle sei termometrie prese nei due giorni che precedono le iniezioni di malleina. Anche sopra i cavalli clinicamente sospetti, le malleinazioni verranno praticate in base alla temperatura preventiva reale.

È buona pratica misurare la temperatura rettale immediatamente prima della iniezione e, dopo di questa, la termometria dovrà essere eseguita di due in due ore, fin che dura la febbre malleinica. Anche quando la temperatura sembrerà rientrata nei limiti normali, verranno fatte in seguito, ed a debita distanza, altre esplorazioni, onde rilevare una possibile ripresa della febbre, la quale, in tal caso, per la irregolarità della sua curva, avrebbe un valore diagnostico significante.

Poichè l'ipertermia d'ordinario incomincia a manifestarsi otto ore dopo la iniezione, questa dovrà essere eseguita alle ore 22 o alle 24, onde aver modo d'iniziare le esplorazioni termometriche alle 6 o alle 8 del mattino successivo.

L'iniezione verrà fatta ai lati del collo, preferibilmente a sinistra, previa sterilizzazione con acqua bollente della siringa e dei relativi aghi, ed accurata antisepsi del punto d'innesto.

Impiego della malleina.

27. Allo scopo di rendere più sollecite le operazioni riguardanti l'impiego della malleina, quale mezzo di diagnosi delle affezioni morvo-farcinose, viene fatta facoltà ai direttori delle infermerie reggimentali e di distaccamento, ed agli ufficiali veterinarii addetti ai presidi, di servirsi delle iniezioni di malleina, nei casi *isolati* sospetti di morva o di farcino.

Per ogni singolo caso, detti ufficiali veterinari, a mezzo dei loro comandi di reggimento o di distaccamento, dovranno *sempre*, ed a tempo utile, darne avviso ai rispettivi comandi di corpo d'armata, con la indicazione della località e del giorno in cui avrà luogo il malleinamento, affinchè possa, quando ne sia riconosciuta la opportunità, intervenire l'ufficiale superiore veterinario.

Per i casi sospetti che si verificassero nei distaccamenti, i rispettivi comandanti daranno avviso del malleinamento da

eseguirsi al comando del proprio reggimento e contemporaneamente a quello del corpo d'armata, nella cui circoscrizione i distaccamenti si trovano.

Per le deduzioni pratiche, circa l'esito di ciascun malleinamento, gli ufficiali veterinari si atterranno alle istruzioni suindicate, e qualora in qualche quadrupede la prova diagnostica sia risultata tipicamente positiva, *i consigli d'amministrazione daranno subito le disposizioni per l'abbattimento.*

Per i malleinamenti collettivi (e come tali si devono ritenere quelli superiori al numero di tre) l'autorizzazione dovrà essere chiesta al Ministero (Ufficio d'ispezione veterinaria) per il tramite dei comandi di corpo d'armata e saranno sempre praticati sotto la direzione dei capi servizio veterinari addetti a questi ultimi Tale autorizzazione sarà, con maggior ragione, richiesta per il malleinamento generale di un riparto, quando questo si trovi nelle condizioni accennate al n. 17.

Di ogni malleinamento, qualunque sia il risultato ottenuto dovrà esserne fatta, per cura dell'ufficiale veterinario che dirige l'operazione, relazione al comando del corpo d'armata (ufficio del capo servizio veterinario) che ne darà comunicazione al Ministero (Ufficio d'ispezione veterinaria).

Adenite equina.

28. Si presenta comunemente nelle nuove rimonte, ma non risparmia i cavalli anziani. È malattia di facile diffusibilità fra i puledri, ed in certi anni decorre con caratteri gravi dando luogo a perdite piuttosto rilevanti, motivo per cui all'importanza dei provvedimenti di polizia sanitaria, atti ad impedirne la diffusione, quali l'isolamento, le disinfezioni ecc., si aggiunge quella del trattamento curativo mediante il *siero antiadenitico*, con l'impiego del quale la malattia viene abbreviata nel decorso e facilitata la guarigione.

Qualunque ne sia la forma, i cavalli ammalati verranno curati nella *scuderia d'isolamento*, od in altro locale appartato se quella non bastasse, e ciò perchè le forme lievi possono assumere, da un giorno all'altro, carattere grave e diffusibile anche ai cavalli anziani.

Al riguardo, giova ricordare che l'infezione adenitica può decorrere anche senza la caratteristica tumefazione dei gangli linfatici sottomascellari, con o senza suppurazione, come, per esempio, nella *grippe*, malattia in cui predominano i fatti catarrali (rinite, laringo-faringite, bronchite) su quelli suppurativi.

È ovvio il dire che, oltre alle cure igieniche ed alle iniezioni del siero suaccennato, si ricorrerà a quegli altri aiuti terapeutici che fossero richiesti dal caso.

Il siero antiadenitico, preparato dal gabinetto batteriologico militare, verrà richiesto, dai direttori d'infermeria cavalli e dagli ufficiali veterinari addetti ai presidi, all'ufficio d'ispezione veterinaria, pel tramite dei rispettivi comandi.

Il siero viene spedito in boccette contenenti ciascuna 15 cmc. di liquido.

Per l'uso di tale siero si osserveranno le seguenti norme:

L'iniezione si fa sotto la cute con una comune siringa del Pravaz o del Lüer.

Se l'adenite equina non è molto grave, si inoculerà ogni giorno il contenuto di due o tre boccette in diverse ore della giornata. Nei giorni successivi, se la malattia è stazionaria, si continuerà con la stessa dose giornaliera. Se vi è miglioramento notevole si diminuirà gradatamente la dose.

Se la malattia è grave, si inoculerà il contenuto di 4, 6 boccette nel primo giorno, regolandosi nei giorni successivi a seconda del decorso della malattia.

In ogni caso, converrà non praticare le iniezioni sempre nella stessa regione, ma scegliere diversi punti egualmente adatti.

Nei casi benigni, in cui si annunzia una pronta guarigione spontanea, è inutile fare uso del siero.

Si deve tener conto che l'azione di questo siero è sopratutto antibatterica; essa provoca, cioè, la fagocitosi degli streptococchi per mezzo di leucociti. Per far sì che la fagocitosi acquisti il suo maximum di energia, è necessario di intervenire con dosi proporzionate al bisogno.

Il siero diventa inattivo se usato in periodo troppo avanzato d'intossicazione, e l'intervento ha tanta più probabilità di buon esito, quanto più è rapido.

Per cura delle direzioni infermerie cavalli, saranno restituite le boccette coi relativi tappi di gomma e le cassette di spedizione.

Per sopperire alle spese cui deve sottostare il gabinetto di batteriologia veterinaria militare per la produzione del siero antiadenitico, le amministrazioni dei corpi rimborseranno trimestralmente al 13° reggimento artiglieria, dal quale amministrativamente dipende l'accennato gabinetto, lire 0,50 per ogni boccetta di siero prelevato, e lire 1 per ogni spedizione, a rimborso di spese d'imballaggio.

I corpi saranno inoltre autorizzati a prelevare dal gabinetto in parola la malleina al prezzo di L. 0,30 per dose e L. 1 per ogni spedizione, a rimborso di spese d'imballaggio.

Tali spese dovranno dai corpi essere conteggiate a carico della massa cavalli fra quelle dei medicinali (§ 2210-f del regolamento d'amministrazione).

Il 13° reggimento artiglieria verserà, ogni trimestre, al gabinetto di batteriologia le somme che vennero ricavate dalla cessione del siero, dell'impiego delle quali il gabinetto stesso darà la dimostrazione con rendiconto trimestrale a parte.

Carbonchio.

29. Nei quadrupedi dei reggimenti ed anche nei puledri dei depositi d'allevamento, la malattia si palesa non di frequente, e, per lo più, con casi isolati.

La forma ematica non è sempre di facile diagnosi, per le sue manifestazioni cliniche in parte comuni ad altre malattie a rapida e grave evoluzione, motivo per cui l'accertamento di essa, nella maggioranza dei casi, si desume dalla natura delle lesioni riscontrate all'autopsia e dall'esame microscopico, il quale dovrà essere praticato con la maggiore sollecitudine possibile, ricorrendo, per le ulteriori ricerche batteriologiche, al più vicino gabinetto di batteriologia o d'igiene, od a quello di batteriologia veterinaria militare

È bene ricordare che l'esame microscopico, per la constatazione nel sangue del bacillo carbonchioso, non può essere fatto utilmente che sull'animale ancora vivente o appena morto.

Quando il risultato di detto esame non si possa avere con sollecitudine, basterà il dubbio sorto in seguito alla natura delle lesioni rilevate sul cadavere, per adottare subito i provvedimenti necessari, come se si trattasse di carbonchio confermato.

I quadrupedi che furono vicini di posto a quello colpito da carbonchio, verranno segregati nella scuderia d'isolamento e tenuti in osservazione per 10 giorni.

Dalla scuderia ove il caso di carbonchio si è manifestato, verrà con precauzione asportata la lettiera, evitando ogni dispersione di materie organiche atte a diffondere il contagio.

Poichè è nota la grande resistenza delle spore del carbonchio, occorrerà che sia praticata alla scuderia una diligente disinfezione sporicida, senza di che il provvedimento riuscirebbe inefficace. A tal uopo, potrà essere usata, in soluzione al 5 %, la

miscela del Laplace, composta in parti eguali di acido fenico impuro ed acido solforico del commercio.

Anche gli arnesi di bardatura e di governo del quadrupede carbonchioso e di quelli stati isolati, saranno sottoposti a conveniente disinfezione.

Per ciò che riguarda il trasporto e la distruzione della lettiera e del cadavere, occorrerà attenersi a quanto è stabilito dalla *ordinanza di polizia veterinaria* del 3 marzo 1904, e ciò col concorso dei mezzi forniti dalle autorità civili locali.

Quando si verificasse più d'un caso accertato di carbonchio, si dovrà ricorrere prontamente alla vaccinazione anticarbonchiosa degli equini del riparto o scuderia in cui i casi si sono manifestati.

Nei depositi d'allevamento cavalli, quando un caso di carbonchio si manifesti in un branco che trovasi al pascolo, i puledri di esso verranno messi a pascolare in altra località, e si ricorrerà alla vaccinazione anticarbonchiosa di tutto il branco, quando si siano avuti due o più casi accertati, a breve distanza l'uno dall'altro.

I pascoli sui quali si siano verificati casi di carbonchio, verranno dissodati ed adibiti a coltivazione per due anni almeno, salvo che, per ragioni di opportunità, non si ritenesse più conveniente di immunizzare colle vaccinazioni gli animali destinati a pascolarvi.

Tetano.

Norme circa la tecnica e le modalità delle iniezioni di antitossina Tizzoni.

30. L'antitossina è siero disseccato di cavallo immunizzato; si presenta sotto forma di frammenti di colore giallo scuro, si altera in contatto di agenti chimici o sotto l'azione di temperature elevate; ma, viceversa, si conserva indefinitamente alla temperatura ordinaria se tenuta ben chiusa fuori del contatto dell'aria e della luce; a tal uopo viene fornita in boccette di vetro colorate ben chiuse con tappo smerigliato e paraffina. Ogni boccetta per uso veterinario ne contiene per 2,000,000 di U. I. (unità immunizzanti) che si sciolgono in non meno di 50 cent. cubici di acqua distillata e sterilizzata coll'ebollizione, quindi lasciata raffreddare.

L'antitossina secca è piuttosto lenta a sciogliersi, per cui, messala in recipiente di vetro sterilizzato, si deve versarvi sopra

l'acqua e lasciarla per tre quarti d'ora od un'ora, finchè si rigonfia e prende l'aspetto di colla; allora con una bacchetta o pestello di vetro sterilizzato si agita e si stempera contro le pareti del recipiente finchè sia tutta sciolta, presentando l'aspetto di un liquido perfettamente identico al siero di sangue: è così pronta per l'iniezione. Sarà facilitata la dissoluzione dell'antitossina, polverizzandola preventivamente a mezzo di pestello sterilizzato.

Si può praticare la iniezione tracheale, endovenosa od ipodermica.

Qualunque sia la via preferita per la iniezione, tanto gli oggetti che servono per sciogliere l'antitossina, quanto l'apparecchio che si usa per iniettarla, devono essere scrupolosamente sterilizzati al calore.

L'apparecchio per le iniezioni tracheali è il seguente: (1)

Un ago ordinario della siringa di Pravaz, un poco più grosso di quello delle siringhe di uso comune in veterinaria, unito ad un tubo di gomma di circa 7 cent. di lunghezza; l'ago è attraversato da uno stiletto che può mettersi e levarsi attraverso il tubo di gomma e che serve a liberare l'ago stesso, una volta introdotto in trachea, dagli zaffi di cartilagine che frequentemente l'otturano; una boccia di vetro a doppia tubulatura della capacità di cento centimetri cubi circa; un tubo di gomma che si attacca all'estremo esterno di quello dei due tubi di vetro che pesca fino al fondo della boccia; un piccolo tubo di vetro che serve a mettere in comunicazione, una volta introdotto l'ago e constatatane la permeabilità, il tubo della boccia con quello dell'ago; finalmente un apparecchio che è in comunicazione colla branca corta della boccia e che serve a far pressione sul liquido in essa contenuto, apparecchio che può essere o il doppio soffiatore adoperato per il termo-cauterio Paquelin, oppure la siringa degli aspiratori Potain o Dieulafoy, o un'altra siringa premente qualunque.

L'uso di questo apparecchio è semplicissimo e comodo: ripiena prima la boccia del liquido da iniettare, tappata (essendo già unito il tubo corto di vetro col soffiatore o siringa premente) s'introduce l'ago in trachea, se ne cura la libertà del lume collo stiletto che quindi si estrae, e si introduce piuttosto a forza il tubetto di vetro nel tubo di gomma fissato al-

(1) Stante l'urgenza dell'uso di questo apparecchio, sarà bene che ogni infermeria-cavalli lo abbia sempre pronto.

l'ago. Facendo quindi agire l'apparecchio premente, il liquido, spinto nel tubo che pesca nel fondo, va a sgorgare in trachea con moto uniforme e regolare. Ad evitare movimenti o colpi di tosse dell'animale, è bene pungere la trachea piuttosto in basso: ad ogni modo, se uno o due colpi di tosse si producono, sono più utili che nocivi, poichè provocano l'espulsione di una quantità di muco, saliva, sostanze alimentari ferme in bocca e nella retrobocca, per la diminuita o cessata azione dei vari gruppi muscolari della masticazione e della deglutizione.

L'azione dell'antitossina si comincia a notare nel cavallo tetanico circa 24 ore dopo la iniezione e la risoluzione dei fenomeni tetanici si verifica in ordine inverso a quello della loro comparsa.

Circa la quantità di antitossina da iniettare, è opportuno adoperare al più presto, una intera dose contenente 2,000,000 di U. I. da ripetersi nelle 24 ore, se del caso.

Sarà opportuno di ricorrere ad altre dosi:

quando non si sia più al principio della malattia, ma siano passati più di tre o quattro giorni dal momento in cui si manifestarono i primi fenomeni;

quando la ferita sia estesa tanto da aver dato luogo ad assorbimento di maggior quantità di veleno;

quando i fenomeni si siano presentati subito gravi e si siano succeduti rapidamente;

quando dalla prima iniezione non si ottenga un progressivo decrescere della malattia.

Occorrerà tener presente che è indispensabile riprendere le iniezioni di antitossina ogni qual volta la risoluzione dei fenomeni tetanici presenti una sosta qualsiasi.

Trattandosi di tetano da caudotomia, il mezzo di cura decisivo e, si direbbe, radicale consiste nella sollecita amputazione della parte ferita, asportando così il focolaio tetanico, e ciò sempre quando la lunghezza del moncone e la sovraeccitazione dell'animale lo permettano.

Nei casi di tetano acuto ed acutissimo, assunto da ferite esistenti alla superficie del corpo o da soluzioni di continuo del tubo digerente, si ha spesso a notare che l'effetto antitossico immediato, ottenuto colle prime iniezioni, in dose di 2 milioni, 2 ½ di U-I, comunemente usate, si appalesa soltanto con una temporanea, e relativamente breve, diminuzione delle contrazioni tetaniche dei muscoli masticatori e d'altre regioni del corpo; mentre nessun miglioramento si avverte, in generale, sull'alterazione del respiro e sugli accessi ricorrenti di sovra-

eccitazione. Successivamente soltanto e dopo ripetute dosi di antitossina, iniettate anche a brevi intervalli, si possono rilevare effetti più spiccati ed estesi di attenuazione dell'intossicazione, che poscia, lentamente, si rendono permanenti. In molti casi però, anche dopo ottenuto un miglioramento tale da far ritenere l'ammalato in via di guarigione, basta una leggera causa eccitante per vederlo ricadere in accessi gravi.

Anche durante la cura antitossica, conviene spesso di mitigare lo stato di eccitamento, in alcuni momenti eccessivo, con ripetuti clisteri di cloralio od iniezioni ipodermiche di morfina, cogliendo il momento di calma relativa, prodotta dal narcotico, per praticare una accurata disinfezione del focolaio tetanico, quando esso sia accessibile.

Oltre alla quiete ed all'oscurità della scuderia, nella quale deve essere tenuto l'equino tetanizzato, venne trovata assai utile l'applicazione dell'apparecchio di sospensione, allo scopo di impedire che il malato cada o si getti sulla lettiera o nella corsia retrostante; nel qual caso i sintomi generali si aggravano repentinamente ed in grado così intenso da provocare, in breve, la morte per asfissia.

La tetanizzazione dei muscoli addominali, che non manca mai nel tetano acuto, dà luogo, per sè stessa, ad una cuprostasi spesso completa, per vincere la quale è molto più vantaggioso ricorrere allo svotamento manuale del retto, nei momenti di minor eccitazione, anzichè all'uso dei purganti, i quali, oltre al disturbo ed al grave eccitamento che arrecano al cavallo nel somministrarli, spesso aggravano lo stato generale del malato, coll'eccitazione prodotta dalle frequenti e dolorose defecazioni.

Si è finalmente osservato che nel periodo di risoluzione e di convalescenza di alcuni casi gravi, curati coll'antitossina, quando cioè il cavallo si alimenta già con facilità ed abbondantemente, e la rigidità tetanica è ridotta a pochi gruppi di muscoli, si accentua una atrofia generale della muscolatura, associata a debolezza generale.

Questo fatto però non è da attribuirsi alla quantità elevata d'antitossina, impiegata nei casi gravi, ma bensì alla intossicazione molto intensa, specialmente quando non può essere convenientemente trattata fin dal suo primo esordire. Tale marcatissima denutrizione, che può far ritenere il cavallo in preda a marasma, vien però lentamente a scomparire colle cure igienico-dietetiche successive a quella antitossica.

Per quest'ultima considerazione, sarà quindi conveniente che gli ufficiali veterinari curanti attendano gli effetti del tratta-

mento dietetico-ricostituente, prima di proporre per la riforma o per l'abbattimento quei cavalli che, per avere sofferto di una grave infezione tetanica, si trovassero eccessivamente denutriti e debilitati.

È pure della massima importanza l'attenta osservazione del focolaio tetanico e la sua scrupolosa disinfezione, frequentemente praticata con soluzione di nitrato d'argento all'1 % onde evitare che durante la cura si formi o si assorba nuova tossina del tetano.

Ogni infermeria cavalli che sia lontana dalla sede dell'ospedale, dovrà tenere a disposizione due dosi di antitossina per evitare ritardi nell'iniziare la cura.

Di ogni cura di tetano dovrà essere trasmessa al Ministero (Ufficio d'ispezione veterinaria) una breve relazione con l'esito ottenuto.

Linfangite criptococcica.

31. È malattia frequente nei quadrupedi del R. esercito ed è trasmissibile soltanto agli equini.

Si manifesta di preferenza nei puledri dei depositi d'allevamento e, per lo più, in corrispondenza della testa, del collo e delle estremità, regioni nelle quali, ordinariamente, la malattia esordisce. Essa tende a diffondersi, ma in maniera piuttosto lenta, motivo per cui con l'intervento chirurgico praticato a tempo, si riesce quasi sempre a mantenerla localizzata ed a vincerla completamente.

L'affinità dei caratteri della linfangite criptococcica col farcino morvoso, e la possibilità della coesistenza dei germi delle due infezioni in uno stesso soggetto, consigliano, per ogni singolo caso, la prova diagnostica con la malleina, la quale non provoca reazione alcuna quando si tratta di linfangite criptococcica.

Ogni qualvolta si abbia la manifestazione di un caso di questa malattia, si isolerà subito il quadrupede ammalato sotto capanna e si procederà nel tempo istesso ad una efficace disinfezione della posta già dal medesimo occupata e delle due laterali, usando antisettici adatti a distruggere il virus che è molto resistente.

I cavalli vicini di posto a quello stato isolato, non saranno segregati se non nel caso in cui la prova malleinica sul linfangitico abbia condotto ad un risultato non negativo.

Poichè l'agente specifico si trasmette ordinariamente per mezzo delle soluzioni di continuità, è raccomandato anche per

questa malattia il provvedimento profilattico di usare individualmente gli arnesi da governo, contrassegnandoli in modo da evitare le promiscuità.

L'abbattimento per linfangite criptococcica deve essere proposto nei casi non frequenti in cui la malattia si è generalizzata o in quelli nei quali la malattia stessa, pur rimanendo circoscritta, interessa i linfatici profondi e le articolazioni in maniera da rendere vano ogni tentativo di trattamento chirurgico.

Rabbia.

32. I casi di morsicature prodotte nei cavalli del R. esercito da cani affetti o sospetti d'idrofobia, non sono infrequenti.

Se il cane che ha morsicato venne ucciso per sospetto di rabbia, si avrà cura d'inviare la testa in cassetta ben chiusa ad un istituto antirabbico, onde stabilire se si tratta o non di animale idrofobo e qualora le esperienze all'uopo istituite abbiano avuto esito negativo, il cavallo segregato verrà messo in libera pratica.

Quando non sia possibile disporre della testa del cane morsicatore, come è detto più sopra, oppure che le accennate esperienze abbiano condotto ad un risultato positivo, il cavallo morsicato verrà tenuto nella scuderia d'isolamento con le debite precauzioni, per un periodo non minore di quattro mesi, semprechè non si ritenga opportuno nel secondo caso, per speciali considerazioni d'indole tecnica, di ricorrere all'abbattimento.

Quest'ultima misura profilattica sarà sempre da preferirsi quando il cavallo sospetto si trova nelle stesse condizioni di quelli per i quali viene proposta la riforma.

Nei cavalli di valore, morsicati da cani nei quali sia stata accertata la idrofobia, si potrebbe praticare la vaccinazione antirabbica, sempre quando sia possibile ottenere dall'istituto omonimo il materiale adatto per istituire una tale cura.

Altri morbi d'infezione.

33. Per altri morbi d'infezione più comuni nei cavalli del R. esercito, quali la *piroplasmosi*, la *polmonite infettiva*, l'*influenza*, l'*affezione tifoide* ecc. si fa cenno complessivamente dei provvedimenti profilattici principali, lasciando che, in cia-

scun caso speciale, ne siano suggeriti altri, per circostanze di tempo e di luogo ritenuti necessari.

Poichè vi è affinità di forma clinica fra i morbi accennati, sarà opportuno, in caso di dubbio della diagnosi, di ricorrere all'esame del sangue, per stabilire se trattasi, o meno, di *piroplasmosi*, non essendo spesso possibile di stabilire tale diagnosi col semplice aiuto delle manifestazioni cliniche.

La *separazione* immediata dei cavalli ammalati dai sani, costituirà il primo provvedimento da adottarsi, raccomandabile anche nei casi di piroplasmosi, per la possibilità che i parassiti che innestano la malaria passino dagli ammalati ad altri cavalli sani che siano vicini.

A proposito di ciò, è bene fare osservare che i puledri inviati ai reggimenti, specie se provenienti dai depositi di Grosseto, di Persano e delle isole, portano seco in quantità considerevole delle zecche, le quali sono sospettate come ospite intermedio e quali trasmettitori del piroplasma.

Per la ragione suesposta, il provvedimento profilattico più efficace sarà, in tal caso, diretto a tenere i puledri il più possibilmente discosti dagli altri cavalli, ed a distruggere i parassiti che col governo della mano si distaccano, esercitando una disinfezione insetticida.

Nella *polmonite contagiosa* l'infezione assume sempre una certa gravità per le conseguenze che ne derivano, donde la necessità che all'accertamento della diagnosi debbano tener dietro provvedimenti radicali e decisivi.

Poichè è da ammettere che il contagio, di cui non si conosce ancora l'elemento specifico, è insito nell'ambiente dove si è manifestato, occorrerà che il provvedimento della separazione dei cavalli ammalati sia praticato in senso inverso a quello che si usa comunemente; si toglieranno, cioè, e si trasporteranno altrove, in località possibilmente lontana, tutti i cavalli non colpiti dall'infezione, giudicati sani previo esame clinico e termometrico, che verrà giornalmente ripetuto, onde sorprendere allo stato iniziale l'insorgenza di qualche caso latente che fosse sfuggito al primo esame.

I cavalli ammalati verranno ricoverati nella scuderia d'isolamento, quando questa si trovi fuori della caserma, o, per lo meno, nelle altre condizioni stabilite al n. 8. In caso contrario, occorrerà ricoverare i quadrupedi ammalati in locale appartato fuori della caserma, dopo di che, il locale infetto, rimasto vuoto, verrà sottoposto ad una diligente disinfezione che dovrà estendersi anche ai canali di scolo delle adiacenze.

Se la scuderia ha il ciottolato permeabile, la disinfezione del pavimento dovrà essere praticata in maniera da riuscire veramente efficace, a meno che per il suo stato di conservazione, non sia il caso di proporne addirittura la rinnovazione, sostituendolo con altro impermeabile.

Sia che si presenti una delle enumerate malattie od altra di natura diffusibile, alla separazione immediata dei cavalli ammalati, dovrà tenere dietro la pronta disinfezione delle loro poste e delle due laterali, come pure degli arnesi di bardatura e di governo, quando anche per questi ultimi il caso lo richiede.

Qualora si tratti di piroplasmosi, e sia possibile una diagnosi sollecita, basterà la disinfezione delle poste, allo scopo, più specialmente, di distruggere i parassiti che si presume siano annidati nella lettiera, e così impedire che i medesimi passino sul corpo di altri cavalli.

Tenuto presente che la piroplasmosi si affaccia di preferenza nei reggimenti che trovansi ai poligoni di tiro o in marcia, come pure durante le manovre od altre esercitazioni di campagna, una cura profilattica vera, in tali periodi, consisterà nel passare ripetutamente, ogni giorno, dopo il lavoro, sul corpo dei cavalli una soluzione di estratto di tabacco al 3 %, procurando d'insistere specialmente nelle parti più riposte, come il canale delle ganascie, la faccia inferiore dell'addome, gli inguini, il prepuzio, il perineo, la faccia interna delle coscie ecc. ove i parassiti di preferenza s'impiantano.

Ogni qualvolta si verificano casi di malattia infettiva avente carattere diffusibile, oltre ai principali provvedimenti di profilassi più sopra accennati, ed altri che per ciascun caso speciale venissero indicati, occorrerà badare alla rigorosa applicazione delle più importanti regole igieniche comunemente adottate, quali: l'alimentazione scelta, le abbeverate speciali, il buon governo della mano, la moderazione del lavoro, l'aereazione delle scuderie, le passeggiate igieniche, la prolungata esposizione dei cavalli all'ambiente esterno in ore e località opportune ecc.

Rogna.

34. La rogna, nelle sue tre specie, è qualche volta l'espressione della miseria organica degli individui su cui si presenta, oppure può essere la conseguenza delle poche cure igieniche, e più specialmente dell'insufficiente governo della mano.

Si presenta in tutte le stagioni, ma di preferenza quando il pelo è più lungo e più fitto. Non è infrequente nei cavalli militari ed è temibile per la sua rapida diffusibilità e per la lentezza con la quale si lascia vincere, motivo per cui intere unità infette devono talora rimanere segregate ed immobilizzate per un periodo di tempo piuttosto lungo, prima di poter essere rimesse in libera pratica.

Per tali ragioni, e per le spese talora ingenti richieste in operazioni di disinfezione, la rogna è malattia che riveste un carattere piuttosto grave, donde la necessità che l'ufficiale veterinario vigili per poterla, all'uopo, sorprendere nelle sue prime manifestazioni e così non darle tempo di diffondersi.

La diffusione avviene non solo per contatto diretto fra cavallo e cavallo, ma anche indirettamente per mezzo della lettiera, degli oggetti di bardatura e di governo, non che per mezzo dell'uomo, al quale pure la *rogna sarcoptica* si trasmette.

Questa, delle tre specie suaccennate, è la più grave, imperocchè assume spesso la forma epizootica, ed anche perchè, oltre all'opporre resistenza ai provvedimenti messi in opera per sradicarla, guarisce talvolta solo apparentemente, donde la facilità delle recidive.

Gli acari, dopo il loro passaggio sul corpo del cavallo, non determinano subito alterazioni della pelle, ma vi impiegano parecchi giorni, durante i quali la malattia mantiensi allo stato d'incubazione. Peraltro, in questo periodo si presenta un prurito insistente, che aumenta nelle ore più calde del giorno, mantenendosi vivo anche durante la notte, e tale manifestazione può essere sufficiente a far nascere il sospetto che si possa trattare di rogna, e giustificare, perciò, i provvedimenti di polizia sanitaria che potranno avvedutamente essere subito adottati.

Si procurerà di stabilire la diagnosi microscopica della malattia nel minor tempo possibile, e nel frattempo, si procederà alla separazione dei cavalli sospetti o dell'intera unità colpita, al cambio della lettiera, alla disinfezione della scuderia, degli arnesi di bardatura e di governo, alle lavature con soluzioni di estratto di tabacco al 3 %, da usarsi, a scopo preventivo, su tutti i cavalli del riparto, anche quando si sia proceduto soltanto a segregazioni parziali.

È fuor di dubbio che uno dei principali provvedimenti per combattere la malattia è la tosatura, con la quale, oltre la facile pulizia degli ammalati, si ottiene una più immediata medica-

zione delle parti lese e si previene altresì la diffusione dei parassiti che sarebbe altrimenti inevitabile col distacco del pelo, durante il governo della mano.

Circa le modalità da seguirsi per la raccolta del materiale da esaminare a scopo di diagnosi, converrà attenersi a quanto è indicato nelle annesse *norme generali per la spedizione di materiali patologici.*

Erpete tonsurante.

35. Si presenta con una certa frequenza sui cavalli di nuova rimonta e preferibilmente su quelli di provenienza estera.

La malattia si propaga per contatto diretto od indiretto ed è possibile che si trasmetta all'uomo. Dopo uno stadio d'incubazione di parecchi giorni, si presentano sul corpo delle chiazze circolari alquanto rilevate ove il pelo, dapprima irto e scolorato, si rompe a livello della cute. Per tali manifestazioni, la malattia, il più delle volte, è diagnosticabile a prima vista, e quando dovessero sorgere dei dubbi sulla sua natura, potranno i medesimi essere tolti facilmente con l'esame microscopico dei peli e delle squame epiteliali raccolti nelle chiazze suddette.

Al primo manifestarsi della malattia, si dovrà subito provvedere all'immediato isolamento dei cavalli ammalati, alla disinfezione delle relative poste, previa asportazione della lettiera; e ad impedire che con gli arnesi di bardatura e di governo, che hanno servito per i soggetti colpiti dall' erpete tonsurate, possa la malattia estendersi ad altri cavalli.

La tosatura è ottimo provvedimento che concorre ad abbreviare il periodo della malattia, la quale, di solito, cede abbastanza facilmente ai mezzi curativi e profilattici comunemente impiegati per combatterla.

Nella cura sono da ritenersi preferibili, alle pomate, le soluzioni antisettiche, per la facilità di poterle usare su tutto il corpo dei quadrupedi ammalati, e così impedire il succedersi dei trapianti del parassita da un punto all'altro della pelle, coi quali, talora, la malattia prolunga considerevolmente il suo decorso.

Denuncia delle malattie infettive ed infestive.

36. Allo scopo di uniformarsi alle disposizioni contenute nella « Ordinanza di polizia sanitaria » del 3 marzo 1904, emanata dal Ministero dell'interno, direzione generale della sanità pub-

blica, si prescrive che tutte le malattie infettive e diffusive o sospette di esserle, che si verificano nei quadrupedi di truppa o d'ufficiali del R. esercito, siano immediatamente denunziate dall'autorità militare al sindaco della località nella quale la malattia si è sviluppata, e ciò in conformità dell'articolo 1° della citata ordinanza.

Per conseguenza, oltre al carbonchio, moccio, farcino, vaiuolo, rabbia, rogna, afta epizootica, adenite equina e piroplasmosi, si dovrà denunziare anche la tifoidea, febbre d'influenza, polmonite infettiva o pasteurellosi del cavallo, non che tutte le altre malattie infettive e diffusive o sospette di esserle degli animali.

Ogni qualvolta occorra per ragioni sanitarie di accantonare od accampare i cavalli di un riparto, per allontanarli dalla loro sede, non potrà tale provvedimento essere attuato se non previ accordi con le autorità sanitarie locali, alle quali dovrà essere notificata la malattia per la quale il provvedimento si rende necessario.

Contemporaneamente alla denunzia, come è detto più sopra, i capi di corpo, riparto, stabilimento ecc. informeranno dei casi occorsi per il tramite gerarchico il Ministero della guerra (Ufficio d'ispezione veterinaria) riferendo pure sulle misure profilattiche e repressive adottate al riguardo.

In casi eccezionali, le sovrindicate informazioni potranno anche essere date direttamente al Ministero, informandone contemporaneamente le superiori autorità gerarchiche.

Infine, le autorità militari dovranno, in ogni circostanza, coadiuvare quelle civili nella lotta contro le malattie diffusibili fra gli equini del R. esercito, nella ricorrenza delle quali le dette autorità militari si atterranno strettamente alle disposizioni di leggi, regolamenti ed ordinanze vigenti in materia sanitaria.

Norme per la spedizione dei materiali patologici.

Norme generali.

37. I direttori delle infermerie cavalli, spediranno al gabinetto di batteriologia di veterinaria militare i materiali per l'accertamento della diagnosi, ogni volta che la causa della malattia sia dubbia od ignota.

In tutti i casi in cui può essere richiesto l'esame batteriologico per l'accertamento della diagnosi, il prelevamento dei

materiali morbosi *deve essere fatto in vita o immediatamente dopo la morte, senza attendere il trasporto del cadavere alla sardigna.*

Infatti, come è detto più oltre, per tutte le malattie, il prelevamento dei materiali in parola può farsi in vita, meno che per la morva occulta, nel qual caso i detti materiali verranno prelevati dall'ufficiale veterinario che assiste all'abbattimento del cavallo moccioso.

Gli strumenti per prelevare i pezzi, devono essere passati alla fiamma ad alcool prima di essere adoperati. I recipienti devono essere sterilizzati mediante bollitura per mezz'ora in acqua; essi, dopo introdottivi i materiali, saranno chiusi con tappo di vetro adatto, ravvolti in mussola inumidita con soluzione di sublimato al $^1/_2$ per mille, e spediti, in cassetta di legno o di latta, in mezzo a cotone, come *campione senza valore, raccomandato espresso.*

I singoli pezzi di organi saranno ravvolti anch'essi, prima di venire introdotti nei recipienti, in mussola inumidita con soluzione di sublimato al $^1/_2$ per mille. La mussola si deve bagnare e poi spremere in modo che non vi resti eccesso di soluzione, e questa avvertenza vale per tutti i casi.

I pezzi patologici avranno, in generale, le dimensioni di un cubo di 2 centimetri di lato.

In nessun caso, pezzi di mucosa o d'intestino, devono essere messi nello stesso recipiente, insieme con altri materiali che si presumono sterili.

Il peso complessivo dei singoli campioni, imballaggio compreso, non deve superare i 350 grammi.

Norme speciali.

Morva. — Per la diagnosi di morva in vita, i materiali più adatti sono lo scolo nasale ed il contenuto dei bottoni o noduli farcinosi. Per raccogliere lo scolo nasale si seguirà la tecnica seguente:

a) si ravvolga un batuffolo di cotone alla estremità di una bacchetta e s'introduca in una larga provetta, in modo che l'estremità libera della bacchetta rimanga fuori della bocca del vetro, che verrà chiusa con tappo di cotone;

b) si riscaldi il fondo della provetta alla fiamma a spirito, fino a che il batuffolo che vi è contenuto incominci ad assumere un colore leggermente bruno;

c) si tolga il tappo che chiude la provetta, e, facendo girare la estremità della bacchetta, si estragga il batuffolo, che si farà passare, strisciando, sul setto nasale, onde raccogliere quanto più è possibile di materiale morboso;

d) si rimetta il batuffolo nella provetta, si sterilizzi alla fiamma la bocca di questa, e si chiuda di nuovo col tappo di ovatta.

Nello stesso modo potrà essere raccolto il secreto delle ulceri farcinose (cosidetto olio di farcino).

Per la diagnosi della morva, spedire preferibilmente pezzi ulcerati di mucosa nasale, laringea, tracheale, e quando questi non esistano, noduli recenti polmonari, bronchiali, epatici e pezzetti di glandole linfatiche sottomascellari, bronchiali, retroperitoneali.

Carbonchio. — In casi sospetti di carbonchio, prelevare durante l'agonia, o subito dopo la morte, tre o quattro gocce di sangue da un orecchio, facendole scorrere sopra un foglio di carta bianca, far disseccare il sangue all'aria, piegare a più doppi la carta, ravvolgerla in mussola idrofila e spedirla entro apposita scatoletta; oppure, recidere con le forbici un tratto d'orecchio, a quattro centimetri dalla punta, avvolgerlo in mussola inumidita con soluzione di sublimato al ½ per mille e spedire come è detto più sopra.

Polmonite infettiva. — Spedire sangue liquido od essudato pleurico, prelevati in vita o subito dopo la morte.

Rabbia. — Spedire porzioni di midollo allungato in glicerina neutra, da servire per inoculazione nei conigli; porzione del cervelletto (corteccia) e la circonvoluzione di ippocampo, o corno di Ammone, in soluzione all'1 per mille di sublimato corrosivo, da usarsi per la prova istologica.

Malattie generali di natura ignota. — I pezzi da scegliere, quando non esistano lesioni specifiche, devono essere di glandule linfatiche o di milza.

Sangue. — Nel prelevare il sangue per ricerche batteriologiche, si avrà l'avvertenza di usare vetrini coprioggetti ben tersi (passati prima in acido cloridrico, poi in alcool od etere). Fatta una accurata pulizia al labbro superiore del cavallo malato, lavandolo con acqua e sapone e poi con alcool, si pungerà la superficie cutanea con un grosso spillo, e si darà tempo al formarsi della goccia di sangue, che si raccoglierà appoggiandovi sopra leggermente un vetrino, senza con questo toccare la pelle. Si bagna di questo sangue l'orlo di un coprioggetto, che si striscia a mano leggera su altri coprioggetti,

avendo cura di adoperare successivamente altre gocce, che intanto fuoriescono dalla puntura, in modo da usare sangue fresco, non coagulato. Si preparano così 8-10 vetrini, che si lasciano disseccare all'aria e si spediscono.

Se il sangue deve servire per cultura sui vari terreni nutritivi, o per inoculazione negli animali, si aspirerà dalla giugulare (previa rasatura ed accurata disinfezione della pelle) mediante pipetta Tursini o siringa del Pravaz bene sterilizzate. Si invierà la pipetta stessa o si verserà con precauzione il sangue in provetta sterilizzata.

Essudati. — Prelevarli dall'animale vivente. È utile spedirli nella stessa pipetta o siringa con cui furono aspirati, oppure in provetta sterilizzata, chiusa alla lampada, o con turacciolo di gomma.

Pus. — In provetta sterilizzata, o, per le piccole quantità, sopra 8-10 vetrini coprioggetti, preparati per strisciamento ed essiccati all'aria.

Squame e croste cutanee. — Nei casi sospetti di scabbia, saranno raccolte croste massiccie, spesse, brune o giallognole, prelevandole da lesioni cutanee non ancora medicate, raschiando fino a sangue, previa tosatura del pelo e pulizia superficiale della cute. Sarà utile esporre il cavallo alcune ore al sole prima della raccolta, o ricoprirlo con coperta di lana, allo scopo di riscaldare la cute e richiamare i parassiti alla superficie.

Nei casi sospetti di erpete tonsurante, sarà sufficiente raschiare qualche tratto di cute malata, mai medicata, e raccogliere le squame epidermiche e i peli con le loro radici.

Urine. — Bottiglie pulite, ben chiuse, con tappo smerigliato o di sughero, della capacità di 100 cmc.

Escrementi. In vasetti a larga imboccatura, con tappo smerigliato.

38. Le richieste di siero, di vaccino antiadenitico, di malleina e le spedizioni a scopo diagnostico di materiali patologici, dovranno essere rivolte: *Al direttore del gabinetto batteriologico di veterinaria militare, Piazza S. Calisto - Roma.*

L'*Alto* 101 del 1907 e le relative aggiunte e varianti sono abrogati.

Della presente circolare verranno fatti estratti e i comandi, corpi ed uffici seguenti ne riceveranno il numero di copie per ciascuno indicato:

Comandi di divisione militare — Reggimenti del genio . . . . . N. 1
Comandi di corpo d'armata. . . . . » 2
Legioni dei carabinieri reali - - Reggimenti di cavalleria — Reggimenti di artiglieria da campagna — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Presidi di Genova, Modena, Mantova, Piacenza, Cuneo, Livorno, Spezia, Sassari Depositi di allevamento cavalli — R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . » 3
Scuola militare . . . . . » 4
Reggimento artiglieria da montagna - - Reggimento artiglieria a cavallo — Scuola di cavalleria . . » 6

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **105. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 4 marzo.

A modificazione dei numeri 1 e 2 della circolare n. 418 del 1908 e sciogliendo la riserva contenuta in quella n. 66 del corrente anno, i quattro ultimi corsi d'istruzione della scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo, e da montagna avranno luogo nelle epoche sottoindicate:

3° corso — dal 16 marzo al 30 stesso mese.
4° id. — dal 1° aprile all'8 id.
5° id. — dal 14 id. al 30 id.
6° id. — dal 4 maggio al 20 id.

A frequentare il 3°, 5° e 6° corso saranno destinati ufficiali dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna e alcuni capitani di stato maggiore; al 4° interverranno ufficiali dei reggimenti da costa e da fortezza, delle direzioni e stabilimenti, pei quali le proposte, da farsi dagli ispettorati competenti, dovranno pervenire al Ministero pel 15 marzo.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **106**. — **Visite medico-legali ai sottufficiali della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). 5 marzo.

Come è noto, il paragrafo 826 del regolamento del servizio sanitario militare territoriale stabilisce che le visite contemplate dal comma *a*) del precedente paragrafo 820 debbano essere obbligatorie e gratuite.

Ora questo Ministero è venuto nella determinazione che, per analogia, anche le visite alle quali vengono sottoposti i sottufficiali della R. guardia di finanza, onde accertarne l'idoneità prima del concorso per l'ammissione alla scuola dei sottufficiali di Caserta, debbano rientrare in quelle contemplate dal citato comma *a*) del paragrafo 826, e non dare quindi diritto ad alcuna retribuzione agli ufficiali medici visitanti.

Il Ministro — CASANA.

N. **107**. **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 5 marzo.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899 e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900 ed altri successivi, sono apportate le seguenti varianti per quanto riguarda la direzione del genio militare di Bologna.

SOTTODIREZIONI	SEZIONI	UFFICI LOCALI	DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
—	1ª Bologna .	Ferrara . .	Bologna (11ª), distretti di Bologna, Modena e Ferrara.
—	2ª Bologna .	Modena . .	
Ravenna . .	3ª Ravenna .	—	Ravenna (12ª).
	4ª Forlì . .	Rimini-Faenza. . . .	

Il Ministro — CASANA.

N. **108**. — **Corrispondenza postale con le truppe distaccate in Creta**. — Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 5 marzo.

Previ accordi presi tra questo Ministero, quello delle poste e dei telegrafi e quello della marina, è stato stabilito che, a datare dal 15 corrente, il contingente delle truppe italiane distaccate in Creta possa di nuovo spedire e ricevere la corrispondenza privata affrancata in base alla tariffa interna, con le stesse norme fissate per le lettere dirette ai marinai imbarcati sulle R. navi all'estero, o da questi inviate in Italia.

Eppertanto dovranno al riguardo essere osservate le norme che furono in passato date per la corrispondenza postale con le truppe in Oriente (disposizione n. 12 del fascicolo n. 8 della raccolta del *giornale militare* - bozze di stampa); avvertendo però che, a differenza di quanto venne in allora stabilito, non avranno corso le lettere dirette in Italia che non siano affrancate o lo siano insufficientemente.

Il Ministro — CASANA.

N. **109**. — **Ristampa del mod. 381-A del catalogo**. — (Direzione generale leve e truppa). — 5 marzo.

Dalla tipografia del 2° reclusorio militare è stata eseguita, nello scorso anno, una ristampa della situazione ed elenco dei militari a cui sono dovuti premi e soprassoldi di rafferma, mod. 381-A del catalogo.

Il Ministero avverte le amministrazioni militari che, a cominciare dal trimestre in corso, il predetto documento dovrà essere compilato facendo uso dello stampato di nuova edizione.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **110**. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti alle disposizioni esecutive**. — (Gabinetto militare). — 5 marzo.

A parziale modificazione di quanto fu prescritto con la circolare n. 91 del *giornale militare ufficiale* corrente anno si determina che il maggior generale Airaldi cav. Giovanni par-

tecipi alla commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle quattro armi combattenti, in qualità di membro effettivo in sostituzione del pari grado Camerana nobile dei conti cav. Vittorio, divenuto indisponibile.

Per il Ministro. — G. PRUDENTE.

N. **111**. — **Nuovo impiego d'ufficiale d'ordine nel R. corpo delle miniere, devoluto agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti**. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 5 marzo.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha segnalato a questo Ministero un nuovo impiego, « Ufficiale d'ordine nel R. corpo delle miniere con lo stipendio annuo di L. 1500 » non ancora inscritto nell'elenco *B* annesso al regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi civili e al quale possono concorrere per metà dei posti disponibili, gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti.

Si fa parimente noto che l'impiego di applicato nell'amministrazione della pubblica sicurezza, di cui alla circolare n. 181 del 1901, che era stato concesso ai sottufficiali perchè retribuito con lo stipendio di L. 1200, essendo ora, per effetto della legge n. 304 del 30 giugno 1908 retribuito con L. 1500, viene devoluto agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Così pure non sono più devoluti ai sottufficiali, ma agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, i seguenti altri impieghi pei quali colla legge ora citata e con quella dell'8 luglio 1908, n. 403, gli stipendi iniziali annui vennero elevati da L. 1200 a L. 1500.

Per norma di coloro che intendono aspirare ai detti impieghi si trascrivono gli organici per essi stabiliti:

Ministero dell'interno. — Amministrazione della pubblica sicurezza.

N.	346	applicati di	3ª	classe	a L. 1500	in qualsiasi residenza.
»	293	»	2ª	»	» 2000	
»	160	»	1ª	»	» 2500	
»	61	archivisti di	2ª	»	» 3000	
»	62	»	1ª	»	» 3500	
»	18	archivisti capi			» 4000	

Ministero delle finanze. -- Uffici tecnici di finanza.

N. 50	applicati nel personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza di 5ª classe. . . .	a	L.	1500	in qualsiasi residenza.
» 50	id. id. id. id. 4ª » . . .	»		2000	
» 50	id. id. id. id. 3ª » . . .	»		2500	
» 16	id. id. id. id 2ª » . . .	»		3000	
» 14	id. id. id. id. 1ª » . . .	»		3500	

Ministero dei lavori pubblici. — R. corpo del genio civile.

N 76	ufficiali d'ord. di 3ª cl.	a	L.	1500	in qualsiasi residenza.
» 76	» 2ª »	»		2000	
» 78	» 1ª »	»		2500	
» 25	archivisti di 2ª classe	»		3000	
» 25	» 1ª »	»		3500	

Ministero di agricoltura, industria e commercio. — R. corpo delle miniere.

N. 3	ufficiali d'ordine di 3ª cl.	a	L.	1500	in qualsiasi residenza.
» 4	» 2ª »	»		2000	
» 5	» 1ª »	»		2500	
» 4	archivisti	»		3000	

Gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti che dalla commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888 sopra citato siano già stati giudicati idonei agli impieghi d'ordine in genere nelle varie amministrazioni dello Stato, e che intendano conseguire la nomina ad alcuno dei suddetti impieghi potranno far pervenire a questo Ministero -- Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni — per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio, non oltre il 1° aprile p. v., la relativa domanda in carta libera per essere inscritti fra i concorrenti agli impieghi medesimi.

Il Ministro — CASANA.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(8249) Roma, 1909 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1909 — 13 marzo

MARZO 9. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili, *pag.* 305.
» 9. — Quaderni dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio, *pag.* 306.
» 10. — Corso di areonautica per ufficiali subalterni del genio presso la brigata specialisti, *pag.* 306.
» 11. — Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini, *pag.* 306.
» 12. — Viaggi a tariffa differenziale sulle ferrovie dello Stato, *pag.* 307.
» 12. — Informazioni circa le somministrazioni di materiali e le spese fatte dalle varie amministrazioni militari in occasione del terremoto calabro-siculo, *pag.* 310.
» 12. — Esami d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari, *pag.* 311.

CIRCOLARE N. **112**. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 marzo.

Nel mese di giugno del corrente anno, ed in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901 n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902):

a) gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità pei tenenti contabili con anzianità a tutto il 15 marzo 1896, che a senso della circolare n. 71 del 12 febbraio corrente anno, possono essere inscritti sul quadro di avanzamento pel 1910;

b) gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta ai quali potranno concorrere i tenenti contabili inscritti a ruolo con anzianità 5 aprile 1905, fino al tenente Sgambati Ludovico incluso.

Le domande, con le relative dichiarazioni prescritte dal § 147 del regolamento sull'avanzamento, dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta dovranno essere presentate entro il mese di marzo e dovranno, come le proposte d'avanzamento ad anzianità pervenire al Ministero entro il successivo mese di aprile.

Il Ministro — CASANA.

N. **113.** — **Quaderni dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 9 marzo.

Allo scopo di completare e sistemare le dotazioni dei quaderni dei caricamenti del parco di artiglieria d'assedio (edizioni posteriori al 1904), i comandi ed uffici, che sono provvisti di questa pubblicazione, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio), pel 31 marzo, una nota indicante a quali unità si riferiscono i volumi che già furono loro distribuiti.

Il Ministro — CASANA.

N. **114.** — **Corso di areonautica per ufficiali subalterni del genio presso la brigata specialisti.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 10 marzo.

Questo Ministero ha determinato che a datare dal 1° aprile p. v. abbia luogo, presso la brigata specialisti del 3° reggimento genio in Roma, un corso di areonautica per ufficiali subalterni del genio, della durata di tre mesi.

A tale corso sono comandati i sottoindicati tenenti:

Levi Ugo, della brigata ferrovieri,
Rimediotti Alberto, del 5° genio,
Interlandi Pizzuti Rosario, del 1° id.,
Tacconi Edoardo, del 5° id.,
D'Alfonso Augusto, del 5° id.,
Vece Francesco di Paola, del 2° id.

Detti ufficiali dovranno presentarsi al comando della brigata specialisti il mattino del 1° aprile e dovranno esser fatti partire per rientrare alle loro sedi il 30 giugno p. v.

Il Ministro — CASANA.

N. **115.** — **Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini.** (Gabinetto militare). — 11 marzo.

Si è pubblicata una seconda serie di aggiunte e varianti alla istruzione riservata n. 26 sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini.

I comandi, corpi ed uffici ai quali venne distribuita la suddetta istruzione si provvederanno dei necessari fascicoletti di aggiunte e varianti dal reclusorio militare di Gaeta.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,15.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **116**. — **Viaggi a tariffa differenziale sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 12 marzo.

In dipendenza della legge 6 luglio 1908 n. 406 e del R. decretto 23 maggio 1907 n. 428, le *tariffe, norme e condizioni pei trasporti degli impiegati civili dello Stato sulle ferrovie* (disposizione n. 4 della Raccolta — fascicolo n. 29 — Trasporti — bozze di stampa) sono modificate come segue:

Avvertenze.

a) Alla 2ª, *sostituire:*

« 2ª) Agli impiegati dello Stato è applicabile la tariffa di cui all'art. 3 delle *Norme per l'applicazione della concessione speciale C.* »

Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.

b) All'art. I, quinto capoverso, *dopo le parole*: « di corsa semplice » *aggiungere*: « salvi i casi predeterminati nei quali si rilasciano biglietti di andata e ritorno. »

c) All'art. VII *sostituire:*

« Art. VII. *Via da percorrersi.* — I biglietti si rilasciano per la via chilometricamente più breve, ovvero per quella fra le *vie facoltative* o le *deviazioni* ammesse che fosse indicata sulla richiesta o sullo scontrino.

« Le *vie facoltative* sono concesse senza pagamento del relativo maggior percorso; invece nei casi di *deviazioni* il prezzo dei biglietti è stabilito in base alla distanza corrispondente al percorso effettivo.

« Le *vie facoltative* e le *depiazioni* possono essere chieste anche nel corso del viaggio, ma prima di abbandonare l'itinerario della via più breve. In tal caso, per le *vie facoltative* le stazioni apporranno una semplice annotazione sul biglietto

e per le *deviazioni* riscuoteranno il prezzo ridotto pel maggior percorso considerato isolatamente, col minimo di L. 0,50 per ogni biglietto (individuale o collettivo).

« Le *vie facoltative* e le deviazioni ammesse risultano dall'allegato n. 2 » (1).

d) All'art. XI, *sostituire*:

« Art. XI. *Servizi cumulativi.* — Il servizio cumulativo è ammesso, ma col computo separato delle distanze, con le amministrazioni minori e le linee secondarie a contatto con la rete dello Stato, entro i limiti e nei modi risultanti dalle convenzioni ed istruzioni in vigore.

« Pei trasporti fra amministrazioni non collegate da servizio cumulativo debbonsi usare separati documenti per il percorso di ogni amministrazione interessata, da presentarsi singolarmente a ciascuna di esse.

« Pei trasporti da e per le linee — della rete dello Stato — esercitate a servizio economico, valgono norme speciali ».

Concessione speciale C.

e) Nell'intestazione *sopprimere*: « (N. 3 dell'appendice n. 1 all'allegato *E* dei capitolati d'esercizio). »

f) Al primo e secondo capoverso dell'art. 1, *sostituire:*

« Art. 1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, ed alle loro famiglie, pei viaggi — in 1ª, 2ª e 3ª classe (1) — che effettuano, per congedo, per diporto, per ragioni di famiglia, per missione o per trasferimento (2). »

g) Alla nota (2) all'art. 1, *sostituire:*

« (2) Nei casi di viaggi per causa di missione o trasferimento *con indennità*, dovendo gli impiegati governativi giustificare l'acquisto fatto dei biglietti ferroviari, per ottenere dai competenti uffici il rimborso della spesa sostenuta, le stazioni dovranno completare e bollare lo scontrino che, nei casi stessi ed all'atto della partenza, sarà loro presentato dagli interessati, indicandovi gli estremi del biglietto rilasciato a tariffa differenziale *C.* »

Avvertenze — I. Per i viaggi compensati con indennità sulle ferrovie secondarie veggasi la circolare 162 del 1908.

II. Per gli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra resta fermo il diritto del trasporto personale a tariffa militare (Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, § 17 e allegato n. 4).

h) All'art. 3, *sostituire*:

(1) Pubblicato con la circolare n. 494 del 1908.

« Art. 3. *Prezzi.* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sulle linee dello Stato sono quelli della *tariffa differenziale C* (allegato n. 3) (1).

Pei viaggi sulle linee della compagnia Reale SS. FF. Sarde si applicano i prezzi per viaggiatore e chilometro già in vigore sulla Rete dello Stato, cioè:

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
pel percorso fino a . . .	200 km.	L. 0,074	0,052	0,034
pel successivo percorso da 201 a 400	»	» 0,061	0,043	0,028

Pei viaggi sulle ferrovie secondarie, anche se esercitate dallo Stato, sono dovuti invece i prezzi seguenti:

		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Per viaggiatore e per chilometro:				
pel percorso fino a .	200 km.	L. 0,072	0,05	0,033
pel percorso da 201 fino a	400 »	» 0,06	0,042	0,027

Tanto sulle ferrovie dello Stato quanto sulle altre precedentemente indicate, i ragazzi di età compresa fra i *tre* ed i *sette* anni pagano la metà dei prezzi suddetti.

i) *Sopprimere* l'art. 11. L'art. 12 prende il n. 11.

k) All'art. 13, *sostituire*:

« Art. 12. *Rilievi.* — Nel caso di rifiuto al pagamento di rilievi a debito, l'amministrazione ferroviaria potrà sospendere la concessione agli interessati fino ad avvenuto pagamento dei rilievi stessi. »

l) Nell'art. 14. — *Reclami* — righe 1ª e 2ª, *sopprimere le parole*: « in carta semplice — alle amministrazioni ferroviarie. »

m) All' allegato n. 1, *aggiungere*:

« Peri confine-Ala — treni diretti — III classe: *per adulti* L. 0,90; *per ragazzi* L. 0,45. »

Le modificazioni di cui sopra e le tabelle pubblicate con la circolare n. 494 del 1908 saranno introdotte nell'edizione definitiva del fascicolo n. 29 — *Trasporti.*

In dipendenza di quanto precede saranno apportate le necessarie varianti al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* (ed. 1903).

Il Ministro — CASANA.

---

(1) Pubblicato con la circolare n. 494 del 1908.

N. **117**. -- **Informazioni circa le somministrazioni di materiali e le spese fatte dalle varie amministrazioni militari in occasione del terremoto calabro-siculo.** -- (Direzione generale revisione dei conti). — 12 marzo.

Questo Ministero, desiderando di accertare il più presto possibile le somme occorrenti per ripristinare le dotazioni delle quali l'amministrazione militare si valse per venire in aiuto alle popolazioni danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per riparare ai danni da essa stessa subiti per la medesima causa, determina che tutte le amministrazioni, che hanno fatto somministrazioni o comunque sostenute spese, mandino d'urgenza alla direzione generale revisione dei conti, indipendentemente da qualsiasi altra comunicazione già fatta alla stessa o ad altra direzione od ufficio:

a) una nota, distinta per servizio (artiglieria, genio, sanità, sussistenze, casermaggio, vestiario, equipaggiamento ecc.) dei *materiali*, *vettovaglie*, *derrate*, *medicinali* ecc., concentrati in Napoli o spediti sui luoghi del disastro o ceduti per soccorsi ai danneggiati e non avuti in restituzione od altrimenti ricuperati, coll'indicazione dell'importo a prezzo regolamentare, considerando le robe *usate* come *nuove*. I materiali dello Stato saranno indicati separatamente da quelli delle masse e le amministrazioni incaricate di rispedire le robe ricevute dai corpi non compileranno, per queste robe, la nota predetta;

b) una nota degli oggetti ricuperati e dei quali pertanto non occorre la sostituzione.

Le amministrazioni che abbiano ricevuto o comunque preso in consegna i materiali di cui al comma *a*), invieranno una nota di quelli non stati impiegati, o comunque ricuperabili, purchè in condizione di poter essere ripristinati nelle dotazioni.

Per le deficienze che le amministrazioni, di stanza nei luoghi del disastro, hanno constatato nelle loro dotazioni di materiali, derrate ecc., e nel corredo in distribuzione, perchè rimasti distrutti e resi inservibili (esclusi quindi quelli ricuperabili in condizioni di prestare ancora utile servizio), le amministrazioni stesse ne riferiranno con nota analoga a quella indicata al comma *a*).

Le varie amministrazioni faranno conoscere altresì le spese sostenute o che prevederanno di dover sostenere per:

c) trasporto dei materiali e delle truppe inviate sui luoghi danneggiati, comprendendovi le spese del trasporto del bagaglio e del noleggio dei piroscafi;

d) acquisto dal commercio di materiali e mano d'opera di operai borghesi, escluse quelle occorse per provviste o lavori riguardanti le costruzioni di baraccamenti definitivi per alloggiamenti di truppe, di ufficiali ed impiegati e per la sistemazione di uffici e stabilimenti militari;

e) mercedi di lavoro alla truppa;

f) indennizzi per bagaglio, uniforme ed altro agli ufficiali;

g) consumo di vestiario degli uomini di truppa impiegati nei lavori di soccorso;

h) sussidi;

i) le riparazioni ai materiali, distinguendo quelle per i materiali dello Stato, da quelle per i materiali delle masse;

l) qualsiasi altra spesa, danno o perdita, che siano diretta conseguenza del terremoto.

Avvertenza. — A scopo di controllo le amministrazioni che non dovessero fornire alcuno dei dati sopra specificati, ne informeranno il Ministero (Direzione generale revisione dei conti).

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **118. — Esame d'idoneità per ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari.** — (Direzione degli affari generali). — 12 marzo.

Il termine utile alla presentazione delle domande per l'esame d'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari, esame bandito con circolare n. 57 del corrente anno, è prorogato al 15 aprile p. v.; e la prova scritta dell'esame stesso sarà quindi data nella seconda metà dell'aprile detto, nel giorno e nelle ore che saranno a suo tempo annunziati.

I comandanti di corpo avranno cura che tutti i capitani da essi dipendenti, i quali si trovino in condizione di poter prender parte all'esame di cui trattasi, abbiano notizia della proroga stabilita colla presente circolare.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(8278) Roma, 1909 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1909 — 20 marzo

MARZO 13. — Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 313.
• 13. — Sottufficiali del corpo invalidi e veterani, *pag.* 314.
• 15. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e genio, *pag.* 316.
• 18. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento all'anzianità dei capitani del corpo contabile, *pag.* 316.
• 19. — Corso annuale d'istruzione per eliografisti delle truppe da montagna, *pag.* 316.
• 19 — Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910, *pag.* 317.
• 19. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 320.
• 19. — Oblazioni dell'esercito per i danneggiati dal terremoto dal 28 dicembre 1908, *pag.* 321.
• 19. — Spese e somministrazioni di materiali fatte dalle varie amministrazioni in occasione del terremoto calabro-siculo, *pag.* 322.
——— Avviso. — Prezzo dei volumi II e III dell'*Annuario militare* del 1909, *pag.* 323.

CIRCOLARE N. **119. — Riparto del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — (Gabinetto militare). — 13 marzo.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 1908, relativo all'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

DECRETA:

Articolo unico.

L'amministrazione dei farmacisti militari di complemento, a datare dal 16 marzo 1909, passerà dalla *direzione generale personale ufficiali combattenti* alla *direzione generale personali civili dipendenti e pensioni*, divisione personali civili dipendenti, sezione 2ª.

In tal senso deve ritenersi modificato il riparto delle attribuzioni per divisioni, sezioni ed uffici del Ministero della guerra, pubblicato sul *giornale militare ufficiale* del 1908 con circolare n. 253.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1909.

Il Ministro — CASANA.

N. **120**. — **Sottufficiali del corpo invalidi e veterani**. — (Direzione generale leve e truppa). — 13 marzo.

Allo scopo di regolare con norme precise il servizio del corpo invalidi e veterani e per disciplinare definitivamente la posizione dei sottufficiali del corpo in dipendenza della legge 2 luglio 1908, n. 328, il Ministero avverte:

1. È fatto espresso divieto ai sottufficiali stessi di attendere ad occupazioni presso privati, il che è assolutamente incompatibile con le esigenze del servizio e con la posizione di militare. In caso di disobbedienza il comandante del corpo o le autorità militari, presso cui i sottufficiali prestano servizio, dovranno applicare a loro riguardo severe sanzioni disciplinari, proponendoli anche, ove occorra, pel collocamento a riposo di autorità, se si tratti di individui con 20 o più anni di servizio, o, in caso diverso, per la dispensa dal servizio.

2. Il passaggio dei sottufficiali dalla categoria veterani alla categoria invalidi è ammesso soltanto per coloro che siano riconosciuti *assolutamente inabili a qualsiasi occupazione* prima di raggiungere il 20° anno di servizio. Il trasferimento stesso non è definitivo, ma può essere revocato dal Ministero, su proposta del comandante del corpo invalidi e veterani e sulla base degli atti medico-legali di cui al titolo IV del regolamento sulle pensioni, ogni qualvolta cessino le cause che lo determinarono.

3. I sottufficiali trasferiti negli invalidi debbono, di regola, essere presenti alla sede del corpo ed esentati dal prestare servizio, eccezione fatta per il servizio interno disarmato. Essi non potranno ottenere le licenze speciali di cui al § 15 del regolamento sulle licenze se non per motivi di salute o per specialissime circostanze di famiglia, debitamente e rigorosamente accertate dal comandante del corpo, che dovrà pertanto revocarle a coloro che vi si trovino attualmente per motivi diversi da quelli sopra specificati. Al compimento del 20° anno di servizio, ove non siano in grado di essere ritrasferiti nella categoria veterani e di disimpegnare un utile impiego, dovranno essere collocati a riposo. Questa ultima disposizione non riguarda, beninteso, coloro che hanno ottenuto o che ottenessero, in seguito agli atti sanitari in corso, di essere trattenuti nel corpo a vita, per effetto della disposizione transitoria di cui all'articolo 9 (penultimo comma) della legge 2 luglio 1908.

4. I sottufficiali veterani, trasferiti negli invalidi anteriormente a detta legge, e che, non ostante tale loro posizione,

sono invece risultati idonei a prestare servizio ed occupano cariche sedentarie, continueranno, in via eccezionale, ad appartenere alla categoria invalidi ai soli effetti dei vantaggi economici che ne derivano. Lo stesso trattamento di favore spetterà a quei pochi sottufficiali del corpo, pei quali erano state compiute le pratiche occorrenti pel passaggio negli invalidi anteriormente alla legge stessa, seguendo gli antichi criteri di proporre per tale trasferimento anche individui idonei a servire, e pei quali il Ministero tenne sospesa ogni decisione in vista della imminenza della nuova legge.

5. Le autorità preposte ad uffici ove prestano servizio sottufficiali del corpo invalidi e veterani, pure esigendo da loro un'opera produttiva ed utile, non devono però dimenticare che tali individui sono di menomate condizioni fisiche e che non possono quindi spiegare la stessa attività ed energia dei sottufficiali in servizio attivo.

6. Per evitare inutili viaggi e spese ai sottufficiali del corpo, gli atti sanitari che eventualmente occorrano a loro riguardo per collocarli a riposo, trasferirli negli invalidi ecc., debbono essere compiuti per parte delle autorità presso cui prestano servizio e non già presso il corpo. Per le stesse ragioni non dovranno essere rinviati al corpo invalidi e veterani i sottufficiali che, pur conservando l'idoneità per un'altra carica, non siano più in grado di disimpegnare quella che coprono, ma bensì essere trattenuti ove si trovano fino a che venga data loro nuova destinazione dal comandante del corpo stesso, cui spetta di provvedere in merito.

A questo riguardo si avverte che, siccome la scelta dei posti da devolversi ai sottufficiali del corpo invalidi e veterani è riservata al Ministero, così i comandi di corpo d'armata dovranno segnalare al Ministero stesso, perchè possa, se del caso, informarne il comando del corpo suddetto, tutti quegli altri impieghi, di carattere sedentario e non presso i riparti attivi, che ritenessero in seguito occupabili da sottufficiali veterani oltre quelli già segnalati al Ministero in relazione alla circolare litografata del 21 aprile 1908, n. 20261. Dal comando del corpo invalidi e veterani dovrà poi essere trimestralmente rimessa al Ministero una situazione nominativa, graduale e numerica dei sottufficiali del corpo, conforme al modello n. 986 del catalogo, da cui risulti anche, con precisione, a quale carica e presso quale ufficio i sottufficiali siano adibiti e in quale altra posizione si trovino e per quale motivo.

Si raccomanda, infine, alle autorità militari sanitarie di seguire criteri di ben'intesa equanimità e di attenersi scrupo-

losamente alle risultanze tecniche nel pronunciarsi sul passaggio dei veterani agli invalidi, sui collocamenti a riposo, ecc. in modo da evitare quegli inconvenienti che ebbero a verificarsi in passato, e da garantire non solo gli interessi degl'individui, ma anche quelli dell'amministrazione.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **121.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi d'artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 15 marzo.

La data d'inizio degli esami indetti colla circolare n. 462 del 1908 stata protratta ad epoca da determinarsi colla circolare 19 del 1909, viene fissata al 1° maggio p. v.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **122.** — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo contabile.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) — 18 marzo.

Gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani contabili da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1909, avranno luogo nella seconda metà di giugno, colle norme e programma stabilito dalla circolare n. 266 del *giornale militare* del 1908.

Il Ministro — CASANA.

N. **123.** — **Corso annuale d'istruzione per eliografisti delle truppe da montagna.** — (Gabinetto militare). — 19 marzo.

1. Per abilitare le truppe da montagna a valersi con speditezza ed uniformità degli apparati per la telegrafia ottica in uso, questo Ministero — su conforme proposta del comando del corpo di stato maggiore — determina che alcuni eliografisti di tali truppe, scelti fra quelli che hanno più spiccata attitudine a siffatto servizio, prendano parte ad un corso d'istruzione; ultimato il quale essi impartiranno a loro volta l'istruzione agli eliografisti del proprio corpo.

2. Il corso, con carattere essenzialmente pratico, avrà luogo presso il 3° reggimento genio.

3. A tale corso ogni reggimento alpini e quello di artiglieria da montagna invieranno:

2 ufficiali subalterni,

2 sottufficiali,

4 soldati,

1 apparato ottico Faini da mm. 45,

e ciascuna delle due brigate d'artiglieria da montagna, del Veneto e del XII corpo d'armata:

1 ufficiale subalterno,

1 sottufficiale,

2 soldati.

4. Il personale suddetto dovrà presentarsi al comando del 3 reggimento genio il mattino del 1° aprile p. v. e sarà da questo fatto ripartire per le proprie sedi il mattino del 1° maggio p. v.

5. A corso ultimato:

a) nei libretti personali degli ufficiali sarà, a cura dei corpi, inserita (e comunicata conseguentemente al Ministero) l'annotazione: *Frequentò il corso di telegrafia ottica con gli apparati Faini, l'anno . . . . . ;*

b) ogni militare di truppa sarà classificato *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *cattivo*, a seconda del profitto ricavato; e notizia di tale classificazione sarà dal 3° reggimento genio comunicata ai rispettivi comandi di corpo (o di brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e del XII corpo d'armata). Questi ultimi provvederanno a fare la prescritta annotazione sugli specchi *C* dei fogli matricolari dei militari di che si tratta, conforme la disposizione n. 39 del fascicolo n. 5 della Raccolta.

6. Il comando della divisione di Firenze disporrà perchè agli ufficiali siano forniti dai corpi del presidio (escluso il 3° reggimento genio) gli attendenti provvisori (uno ogni due ufficiali).

7. Lo stesso comando disporrà pure per l'alloggiamento dei militari di truppa comandati al corso (data l'insufficienza dei locali della caserma del 3° reggimento genio).

Il Ministro — CASANA.

N. **124**. — **Manovra coi quadri per i tenenti colonnelli da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento per il 1910**. — (Gabinetto militare). — 19 marzo.

A complemento delle comunicazioni fatte sul medesimo argomento colla circolare n. 79 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno si stabiliscono con la presente le norme esecutive per la manovra coi quadri alla quale saranno chiamati i tenenti colonnelli di stato maggiore, fanteria, cavalleria, ar-

tiglieria, genio, corpo di commissariato e corpo sanitario da inscriversi ex-novo sui quadri d'avanzamento pel 1910.

1. La direzione della manovra sarà assunta da S. E. il tenente generale Alberto Pollio, capo di stato maggiore dell'esercito, il quale avrà a sua disposizione i seguenti ufficiali generali:

Tenente generale Giuseppe Della Noce, comandante divisione militare Firenze.
Id. Camillo Tommasi, id. id. Bari.
Maggior generale Giorgio De Viry, id. brigata Verona.
Id. Giuseppe Corradini, id. 7ª brigata cavalleria.
Id. Gio. Battista Gamerra, id. brigata Pinerolo,
Id. Ottavio Briccola, id. id. Pavia.
Id. Luigi Segato, id. id. Palermo.
Id. Pio Spaccamela, id. truppe genio Torino.
Id. Paolo Morrone, id. brigata Sicilia.
Id. Carlo Ruelle, id. id. Lombardia.
Id. Enrico Campi, id. id. Marche.
Id. Guglielmo Lang, id. artiglieria da costa e fortezza Roma.
Id. Oscar Roffi, id. brigata Brescia.

Essi si presenteranno al comando del corpo di stato maggiore, il mattino del giorno 15 maggio, alle ore 9, vestendo l'uniforme ordinaria.

2. Gli ufficiali che parteciperanno alla manovra sono i seguenti:

Fanteria.

Mortara Cesare.
Martellucci Lodovico.
Lavallea Giuseppe.
Bettoni Alessandro.
Romanelli Augusto.
Lerenzi Emilio.
Boeri Adolfo.
Gilardelli Giovanni.
Gherardini Vincenzo.
Ghirelli Giovanni.
Costanzia di Costigliole Giuseppe.
Fornaseri Angelo.
Tricoli Francesco.
Selvaggio Guglielmo.
Pisani Gaetano.
Sozzani Luigi.
Fioretta Pietro.
Negri Alfonso.
Tardini Giuseppe.
Orgera Aurelio.
Belluzzi Secondo.
Diaz Armando.
Caputo Eugenio.
Vanzo Augusto.
Sottili Luigi.
De Gennaro Francesco.
Uboldi Carlo.

Baldini Giuseppe.
De Albertis Vittorio.
Cresta Vincenzo.
Scoti Oreste.
Curatolo Gioacchino.
Destino Costantino.
Grillo Vittorio.
Fara Gustavo.
Satta-Semidei Francesco.
Geranzani Alessandro.
Spinelli Arturo
Jung Aldo.
Serra Teodorico.
Moccagatta Giuseppe.
Sardagna Filiberto.
Bernardoni Alberto.
Corrado Adolfo.
Rostagno Gustavo.
Ricolfi Carlo.
Ferella Gaetano.
Casana Giacomo.
Ferrarini Francesco.
Giglio Domenico.
Fabbri Augusto.
Spina Francesco.
Littardi Camillo.
Pastorelli Giovanni.
Terzi Alfredo.
Ravazza Edoardo.
Feltri Ermenegildo.
Bosio Zosimo.
Rubiolo Michele.
Menardi Giulio.

Cavalleria.

Mazza Enrico.
Giacometti Amilcare.
Pontoglio Leonida.
Appiotti Ezio
Coulant Adolfo.

Artiglieria.

Bruscagli Alessandro.
Talamo Raffaele.
Sabato Claudio.
Prunas Severino.
Battaglini Attilio.
Calvi Gaetano.
Cadoni Antonio.
Catalano Giuseppe.
Locurcio Antonio.
Levi Bonaiuto.
Parodi Carlo.
Del Bono Giovanni.

Genio.

D'Emilio Raffaele.
Ricca Carlo.
Marocco Antonio.
Bignami Cesare.
Poleschi Antonio.
Perizzi Teobaldo.
Conti Giacomo.
Vessichelli Gaetano.
Gariboldi Silvio.
Cantoni Ernesto.

Corpo sanitario.

D'Ajello Raffaele.
Minici Eugenio.
Pesadori Egidio.
Fregni Arnaldo.
Bonavoglia Luigi.
Cametti Silvio.

Corpo di commissariato

Galbusera Winkler Giuseppe. | De Nicola Ernesto.
Coleschi Ugo. |

Essi pure si presenteranno al comando del corpo di stato maggiore, il mattino del giorno 15 maggio, alle ore 9, vestendo l'uniforme ordinaria.

3. La manovra si svolgerà nei dintorni di Roma dal 15 maggio al 4 giugno p. v.

4. Prima dell'inizio della manovra il Ministero (direzione generale o ufficio competente) trasmetterà al comando del corpo di stato maggiore le carte personali dei tenenti colonnelli.

5. Al termine della manovra saranno compilati per tutti gli ufficiali che vi avranno preso parte i rapporti personali di cui al n. 80 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

Il direttore della manovra li riunirà, e li trasmetterà colle annotazioni che credesse opportune, al Ministero ed alle altre autorità che conservano i vari esemplari dei libretti personali.

6. Il personale ed i cavalli di truppa occorrenti saranno forniti dal comando del presidio di Roma, su richiesta del comando del corpo di stato maggiore. Quest'ultimo comando provvederà la cancelleria occorrente, chiedendone il rimborso al Ministero della guerra.

7. Agli ufficiali che partecipano alla manovra, provenienti da località diversa da quella nella quale ha sede la rispettiva unità di manovra, è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e pei primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di 2ª categoria nei successivi.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **125**. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dell'arma dei carabinieri reali**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 19 marzo.

1. Gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità stabiliti dalla circolare 62 del 1908, avranno principio per i capitani dei carabinieri reali da inscriversi nel quadro d'avanzamento del 1910 (costituenti un solo gruppo) il 15 giugno

prossimo venturo presso la legione allievi e in conformità delle disposizioni contenute nella circolare stessa.

2. Prima dell'inizio degli esperimenti i candidati saranno chiamati, a cura del comando generale dell'arma, ad assistere ad una serie di conferenze sul servizio speciale dei carabinieri, che si terranno presso il comando generale medesimo.

3. Il Ministero comunicherà ai comandi di corpo d'armata interessati i nomi dei capitani da essi dipendenti che sono chiamati agli esperimenti affinchè questi vengano individualmente avvertiti.

4. I comandi di corpo d'armata faranno conoscere al Ministero (direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 15 maggio prossimo venturo il nome dei capitani che rinunziassero agli esperimenti, inviando le singole dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti stessi e all'avanzamento, e ponendo a corredo di quelle per malattia, il prescritto certificato medico (n. 5 circolare 62 del 1908).

5. Il Ministero trasmetterà quindi al presidente della commissione i documenti e le informazioni specificate al n. 14 della circolare 62 sovracitata.

6. Gli ufficiali della commissione e quelli chiamati agli esperimenti non porteranno seco cavalli; quando occorrerà saranno loro assegnati cavalli di truppa.

Il Ministro — CASANA.

N. **126**. — **Oblazioni dell'esercito per i danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908**. — (Gabinetto militare). — 19 marzo.

Le oblazioni raccolte nell'esercito per sottoscrizione volontaria a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 hanno raggiunto la rilevante somma di L. 259,395.38, la quale è stata versata alla banca d'Italia, a disposizione del Comitato centrale di soccorso.

Ho veduto l'esercito all'opera di soccorso in Calabria e in Sicilia ed un vero sentimento di ammirazione ho provato per tutti, dall'ufficiale all'ultimo soldato. Questo nuovo attestato di solidarietà nella comune sventura mi conferma l'alto spirito che sempre aleggia nell'esercito, pronto a portare tutto il contributo dell'opera propria, ispirata ad abnegazione e patriottismo, ad accorrere sempre, spesso con sacrifizio individuale, a lenire le sventure nazionali.

Il Ministro — CASANA.

N. **127.** — **Spese e somministrazioni di materiali fatte dalle varie amministrazioni in occasione del terremoto calabro-siculo.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 19 marzo.

Perchè la segnalazione dell'importo delle mercedi di lavoro pagate alle truppe nei luoghi devastati dal terremoto, delle quali è parola nel comma *e*) della circolare n. 117 del 12 corrente, corrisponda ai criteri secondo i quali la relativa spesa dovrà essere imputata ai bilanci dei Ministeri interessati, questo Ministero determina che l'importo anzidetto sia indicato secondo la seguente ripartizione:

a) mercedi per lavori di interesse militare (costruzione di baraccamenti pel presidio definitivo, ecc.);

b) mercedi per lavori d'interesse locale comunale (scavi negli uffici pubblici comunali, sgombro di macerie dalle vie, ecc.);

c) mercedi per lavori d'interesse generale (costruzione di baraccamenti per ricovero delle popolazioni; scavi negli uffici pubblici governativi od adibiti a servizi d'interesse generale).

I rendiconti speciali mod. 224 per ciascuna delle tre specie di mercedi anzi indicate saranno inviati al Ministero:

subito, dai corpi che hanno cessato dal corrisponderle;

appena scaduto il corrente trimestre, da quelli che continuano a corrisponderle.

Si determina inoltre:

1° che i corpi, nella nota indicata nella lettera *a*) della succitata circolare 117, oltre ad indicare l'importo dei materiali ecc. a prezzo regolamentare, *considerandoli tutti come nuovi*, facciano risultare anche il valore che i medesimi potevano avere all'atto in cui furono distribuiti;

2° che nella nota indicata alla lettera *b*) sia aggiunto quanto si presume potrà essere ricavato dalla vendita degli oggetti resi inservibili;

3° che le spese di cui alle lettere *d*, *f*, *g*, *h*, *i*, e *l* siano indicate fino a tutto il 20 marzo corrente.

Avvertenza. — Sarà cura del Ministero di rimandare subito le note che avesse già ricevuto in conformità alla circolare 117, affinchè i corpi possano completarle o riformarle in corrispondenza alle prescrizioni di questa circolare.

Tutte le amministrazioni dovranno far qui pervenire le note, fatte o corrette secondo queste prescrizioni, entro il 28 corrente.

Il Ministro — Casana.

AVVISO

Prezzo dei volumi II e III dell'Annuario militare del 1909. — Con riferimento alla circolare n. 467 del 1908, si partecipa che il prezzo dei volumi II e III dell'*Annuario militare* del corrente anno, testè pubblicati, è il seguente:

Volume II	L. 3,50
Id. III	» 0,60

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(8296) Roma 1909 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª 1909 23 marzo

MARZO 22. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1889, *pag.* 325

CIRCOLARE N. **128**. — **Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1889.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 marzo.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Giusta gli ordini già impartiti con la circolare n. 18 del 14 gennaio u. s., le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1889 dovranno aver principio col giorno 8 aprile p. v., salvo i casi di rinvio ammessi (non oltre il 19 aprile) pei circondari che venissero a risultare nelle condizioni previste dal penultimo capoverso della successiva circolare n. 68 del 12 febbraio p. p.

Nell'eseguimento delle suddette operazioni si dovranno tener presenti:

il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito (6 agosto 1888) ed il relativo regolamento 2 luglio 1890, rispettivamente modificati, in alcune parti riguardanti specialmente le esenzioni dal servizio militare di 1ª categoria, dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763, e dalle « Norme per la prima applicazione » della legge stessa, approvate con determinazione ministeriale 12 marzo 1908, « Norme » che dovranno essere applicate anche per la leva in corso, in attesa della definitiva ricompilazione del regolamento sul reclutamento;

l'istruzione permanente per le operazioni della leva (7 marzo 1904);

l' istruzione per il servizio della leva all' estero (edizione 1907);

e le particolari istruzioni ed avvertenze contenute nella presente circolare, nonchè quelle che verranno separatamente impartite per il servizio della leva all'estero.

Si richiama particolarmente l'attenzione dei prefetti e sottoprefetti e delle autorità comunali sulle prescrizioni dei seguenti nn. 8 a 14 relativi alle operazioni che, a cominciare da questa leva, vengono affidate ai consigli di leva, ai rispettivi presidenti ed ai periti sanitari, per la formazione dell'elenco degli inscritti obbligati a frequentare le scuole serali e festive per adulti analfabeti, in applicazione dell'art. 14 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e degli articoli 48 e seguenti del regolamento generale per la istruzione elementare, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

Per quanto riguarda i circondari delle provincie di Messina e Reggio Calabria, pei quali l'ordine d'eseguimento della leva è rimasto sospeso, questo Ministero si riserva di annunciare quanto prima le determinazioni che verranno adottate, e di impartire le istruzioni relative.

Istruzioni agli uffici comunali.

1. La presente circolare verrà diramata anche ai sindaci dei comuni a cura del Ministero dell'interno, per mezzo del suo *Bollettino ufficiale*.

I prefetti e sottoprefetti dovranno però impartire agli uffici comunali le consuete istruzioni per assicurare la regolarità delle operazioni di leva. Raccomanderanno loro, anzitutto, di prendere esatta conoscenza delle disposizioni di legge e regolamentari che interessano i loro amministrati e riflettono le incombenze di essi uffici comunali e di voler usare la massima diligenza ed esattezza sia nel compilare i documenti richiesti per la prova dei diritti di esenzione, sia nell'indicare le generalità tutte degli inscritti di leva nelle schede personali mod. n. 9, e l'indirizzo dei residenti all'estero.

2. Malgrado le raccomandazioni ripetutamente fatte nelle scorse leve, continuano a giungere a questo Ministero, direttamente dalle autorità municipali, numerosi quesiti o domande — specie riflettenti il servizio della leva all'estero — la cui risoluzione è invece di competenza delle autorità prefettizie, o dei consigli di leva, o dei comandi di distretto militare.

In proposito si pregano i prefetti e sottoprefetti di ricordare ai sindaci che per le questioni attinenti alla leva essi debbono sempre rivolgersi, anzichè al Ministero, alla prefettura o sottoprefettura, alla quale spetta, ove le risoluzioni

non siano di competenza del Consiglio di leva, di promuovere le deliberazioni del Ministero, fornendogli tutti gli elementi necessari ai termini del capo V della istruzione permanente per le operazioni della leva. Anche per quanto riguarda gli inscritti residenti all'estero, tutte le pratiche debbono svolgersi, secondo le prescrizioni dell'istruzione pel servizio della leva all'estero, fra le regie autorità diplomatiche o consolari, quelle prefettizie e i comandi dei distretti militari.

L'inosservanza di detta norma per parte dei sindaci non può produrre che un'inutile corrispondenza e un ritardo nei provvedimenti, spesso con pregiudizio degli interessi dei loro amministrati.

3. Per la legalizzazione di atti dello stato civile rilasciati da autorità straniere, tanto i prefetti e sottoprefetti quanto i sindaci si rivolgeranno direttamente, per ragione di competenza, al Ministero degli affari esteri.

Arruolamenti in 1ª categoria. - Inscritti già arruolati volontari.

4. I Consigli di leva dovranno arruolare in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e che non saranno assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria per ragioni di famiglia.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto dal penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

5. Si rinnova ai comandi di corpo e di distretto la raccomandazione di provvedere a che sia fatta in tempo la trasmissione ai sindaci dei documenti prescritti dal § 131 del regolamento, per gli arruolati volontari, e di interessare i sindaci stessi a farne alla lor volta prontamente invio al proprio prefetto o sottoprefetto.

Le comunicazioni ora dette debbono farsi per tutti i giovani che si trovavano arruolati volontari all'atto dell' apertura della leva o che furono arruolati tali prima dell'estrazione a sorte

della leva stessa, anche se, avendo compiuta la ferma, si trovino in congedo illimitato, ed anche nel caso che, posteriormente all'apertura della leva, abbiano cessato di appartenere all'esercito.

Visite degli inscritti.
Rimandi alle sedute suppletive e straordinarie.

6. I Consigli di leva terranno presenti le disposizioni e raccomandazioni contenute nelle circolari litografate n. 66 del 6 aprile 1905, e n. 69 del 29 aprile 1906, per quanto concerne la visita degli inscritti e la scheda da compilarsi e da unirsi agli elenchi modelli nn. 12 e 15; disposizioni che debbono intendersi mantenute ferme anche per la leva sulla classe 1889.

Si ritiene ad ogni modo utile di richiamare ancora una volta l'attenzione dei periti sanitari e dei consigli di leva sulla necessità che la visita degli inscritti venga eseguita con ogni maggior possibile cura ed oculatezza al fine di prevenire l'inconveniente già lamentato, di un gran numero di inscritti dichiarati idonei alle armi che vengono invece a breve scadenza riformati o mandati rivedibili in rassegna speciale presso i distretti e presso i corpi, oppure di inscritti riformati o dichiarati rivedibili i quali sono in seguito riconosciuti pienamente idonei alle armi.

Quando si tratti di inscritti già arruolati come volontari ordinari o d'un anno e prosciolti dal servizio militare in rassegna di rimando prima dell'apertura della leva, l'ufficio di leva avrà cura di presentare al consiglio di leva le copie dei fogli di proposta a rassegna, che deve aver ricevuto dal comando del distretto militare, affinchè le tenga presenti nel pronunciarsi a riguardo degli inscritti medesimi, come fu disposto con la circolare litografata n. 114 del 21 luglio 1906.

7. Si raccomanda pure di limitare i rinvii alle sedute suppletive ai casi strettamente necessari, e di destinare, in questi casi, per le definitive decisioni del consiglio di leva, le sedute suppletive più prossime a quelle ordinarie, sempre quando la causa del rinvio lo consenta. Tale avvertenza dovrà osservarsi specialmente nei casi di rinvio pel completamento della prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

Qualora, nonostante detta avvertenza, la posizione di alcuni inscritti rimanesse ancora sospesa alla chiusura della sessione

della leva, si dovrà procurare in tutti i modi possibili che sia definita al più presto. A tal uopo si dovranno indire apposite sedute straordinarie, evitando però che queste abbiano luogo in prossimità della presentazione alle armi degli inscritti di 1ª categoria, e sopratutto durante le operazioni della presentazione, della visita e dell'assegnazione ai corpi delle reclute, per non creare perturbamenti nel corso di tali operazioni.

Operazioni inerenti alla formazione degli elenchi degli iscritti obbligati a frequentare le scuole serali o festive per adulti analfabeti (1).

8. All'atto della presentazione di ciascun inscritto all'esame definitivo ed arruolamento, il presidente del consiglio di leva lo invita a dichiarare se egli sappia leggere e scrivere. Se la risposta è negativa, ne fa prendere menzione sulla lista d'estrazione (colonna 8).

Qualora invece l'iscritto dichiari di sapere leggere e scrivere, il presidente lo invita a fornire la prova di tale dichiarazione, facendogli scrivere sotto dettatura un breve periodo e poscia leggerlo; ed a seconda del giudizio che su tale esperimento dà il consiglio di leva, fa risultare sulla lista d'estrazione se l'inscritto sa leggere e scrivere oppure no.

Dall'esperimento di cui al comma precedente sono dispensati gli inscritti, i quali presentino al consiglio di leva un regolare documento o certificato della competente autorità scolastica (in carta libera), da cui risulti che essi hanno superato l'esame di licenza elementare ovvero quello d'ammissione o promozione alla 3ª classe d'una scuola media inferiore o di altra equipollente.

9. I medici che assistono quali periti sanitari alle sedute dei consigli di leva, ogni qualvolta riconoscano che un inscritto da riformarsi è affetto da un'infermità tale da importare assoluta inabilità fisica od intellettuale a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti, devono farne apposita dichiarazione scritta da conservarsi negli atti degli uffici di leva.

(1) V. articoli 48 e seguenti del Regolamento generale per la istruzione elementare, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

Nel pronunciare tale giudizio essi terranno presente la seguente norma generale: che devono essere esenti dal frequentare dette scuole i giovani affetti da gravi infermità contagiose, o croniche, insanabili e non compatibili con alcun lavoro, nonchè quelli che, per essere affetti da vizi mentali, non potrebbero trarre dall'insegnamento delle scuole per adulti analfabeti nemmeno il beneficio di un'educazione terapica.

Delle dichiarazioni d'inabilità fisica od intellettuale a frequentare la scuola, il presidente del consiglio di leva fa prendere menzione sulle liste di estrazione.

10. Le annotazioni se l'inscritto sa leggere e scrivere e, in caso negativo, se egli è fisicamente o intellettualmente inabile a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti, devono in ogni caso essere trascritte subito sulle liste di leva tenute dai comuni.

11. I prefetti o sottoprefetti, in base alle risultanze delle liste di estrazione, fanno compilare per ciascun comune, entro un mese dalla chiusura della sessione della leva, l'elenco degli inscritti obbligati a frequentare la scuola serale o festiva per adulti analfabeti.

Nell'elenco stesso i prefetti o sottoprefetti devono comprendere tutti gl'inscritti residenti nel Regno i quali siano stati:

a) assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria;

b) mandati rivedibili alla ventura leva, eccezione fatta per coloro che per malattia non hanno potuto presentarsi personalmente al consiglio di leva e pei quali la decisione di rivedibilità è stata quindi pronunziata in base a semplici certificati medici;

c) riformati per motivi che non importino assoluta inabilità fisica o intellettuale a frequentare la scuola, fatta eccezione per coloro pei quali la decisione fosse stata pronunciata senza la visita medica.

Gl'inscritti residenti all'estero non devono essere compresi nell'elenco.

L'elenco medesimo deve essere subito trasmesso al sindaco del comune a cui esso si riferisce ed affisso all'albo pretorio per la durata di un mese.

Per i giovani, i quali risiedono in un comune diverso da quello a cui appartengono per fatto di leva, il sindaco del comune di leva comunica al sindaco del comune di residenza i nomi dei giovani stessi, affinchè li aggiunga nell'elenco del proprio comune.

12. I prefetti o sottoprefetti provvedono perchè i sindaci aggiungano nell'elenco, di cui al numero precedente, gl'inscritti analfabeti, sul conto dei quali il consiglio di leva abbia deciso nel secondo periodo della leva.

Qualora un iscritto analfabeta, dopo essere stato arruolato dal consiglio di leva nella 1ª categoria, sia trasferito alla 2ª o alla 3ª, il prefetto o sottoprefetto provvede perchè il sindaco del comune a cui il militare appartiene per fatto di leva, lo aggiunga subito nell'elenco degl'inscritti analfabeti.

13. In conseguenza delle prescrizioni di cui al n. 8, l'ufficiale delegato in 1ª presso il consiglio di leva rimane esonerato dall'incarico di cui al § 186 del regolamento sul reclutamento, per l'accertamento del grado d'istruzione letteraria dei giovani dichiarati idonei.

14. Nelle sedute, però, nelle quali sia considerevole il numero dei giovani chiamati, se il consiglio di leva riconosce la necessità di affrettare le sue operazioni per poterle compiere per tutti gli inscritti presentatisi in ciascuna seduta, potrà delegare uno dei suoi componenti a procedere separatamente alla interrogazioni, all'esperimento e relativo giudizio e all'esame dei titoli di studio, di cui nel detto precedente n. 8.

In tal modo, mentre il consiglio di leva procede alla visita e risolve la posizione di leva per una parte degli inscritti, il suo delegato potrebbe compiere gli altri incombenti suddetti per gli inscritti già sottoposti o da sottoporre nella stessa seduta alla visita sanitaria, salvo a far eseguire poi sulle liste di estrazione e di leva le annotazioni prescritte dai numeri 8 e 10.

Ritardo della presentazione alle armi delle reclute che hanno un fratello alle armi.

15. Per evitare i ritardi e gli inconvenienti verificatisi in occasione alla venuta alle armi delle reclute della classe 1888, e causati dalla non esatta cognizione di tutte le disposizioni della nuova legge sul reclutamento, si interessano i consigli di leva a porre in avvertenza gli inscritti riconosciuti idonei e arruolati in prima categoria, che essi potranno ottenere sia ritardata la loro chiamata alle armi, qualora al tempo della chiamata stessa abbiano un fratello in servizio per fatto di leva, fino al congedamento del fratello medesimo; che però potranno godere di tale beneficio soltanto qualora la domanda relativa

sia inoltrata nelle forme prescritte e giunga al comando del distretto militare competente, prima che essi siano stati assegnati e avviati ad un corpo.

Arruolamento degli inscritti appartenenti alla R. Guardia di Finanza.

16. Gli inscritti di leva che si trovino a prestar servizio nel corpo della R. Guardia di Finanza, potranno essere arruolati nella categoria loro spettante senza la personale presentazione al consiglio di leva, in base ai documenti che i prefetti o sottoprefetti riceveranno dal comando della legione allievi guardie, o dai comandi di circolo (copia del foglio matricolare, dichiarazione dell'interessato di presumersi idoneo al servizio militare, ed, eventualmente, documenti per la prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria).

Il relativo foglio di congedo dovrà essere inviato al comando della legione allievi o al comando di circolo dal quale dipende la guardia di finanza.

Abolizione della prenotazione per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

17. Come per le leve scorse, si avverte che non è più il caso di applicare le disposizioni dell'Istruzione permanente per le operazioni della leva, relative alla prenotazione per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

Visite per delegazione.

18. Nel n. 10 del manifesto per l'ordine della leva, allegato alla circolare n. 18 del 14 gennaio u. s., è stabilito, conformemente al disposto dal § 223 del regolamento, che il termine utile per le domande di visita per delegazione nel Regno scade il giorno 2 settembre p. v.

Qualora però dopo il termine suddetto pervenisse loro qualche domanda di visita per delegazione, i prefetti e sottoprefetti sono autorizzati ad assecondarla senza bisogno di riferirne al Ministero: purchè, bene inteso, le relative pratiche

possano essere definite e la visita possa essere eseguita prima del giorno 22 settembre fissato per la chiusura della sessione della leva.

Nastri metrici per la misurazione del torace degli inscritti.

19. Si fa ancora presente ai prefetti e sottoprefetti che, per l'eventuale sostituzione del nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti, essi debbano rivolgersi al *comando del distretto militare di stanza nella città ove ha sede il comando del corpo d'armata.*

Elenchi modelli nn. 12 e 15.

20. Negli elenchi mod. n. 12 dovranno essere segnate con la massima esattezza, dagli ufficiali delegati, tutte le indicazioni prescritte dal § 185 del regolamento, e i motivi del rimando d'inscritti dalle leve precedenti, con richiamo degli articoli della legge, o dei paragrafi del regolamento, o dell'istruzione pel servizio della leva all'estero o dell'istruzione permanente per le operazioni della leva, in base ai quali il rimando o la rivedibilità furono pronunciate.

21. Si raccomanda poi agli stessi ufficiali delegati di curare che gli elenchi mod. nn. 12 e 15 siano inviati al comando del distretto militare senza ritardo, tenuto presente il disposto dei §§ 189 e 190 del regolamento sul reclutamento, non però senza averli prima accuratamente controllati, specie in quanto concerne le decisioni del consiglio di leva, con le liste d'estrazione.

22. Per gli inscritti residenti all'estero, i consigli di leva cureranno altresì che, nel registro sommario e nelle liste di leva e di estrazione, sia chiaramente distinta la data in cui dalla competente autorità consolare fu pronunziata la relativa determinazione, dalla data della seduta in cui il consiglio di leva ne abbia preso atto, o abbia esso medesimo pronunziato una determinazione di sua competenza in base alle pratiche fatte all'estero.

Da tali indicazioni, che dovranno essere esattamente riprodotte negli elenchi modelli nn. 12 e 15, i comandi di distretto desumeranno la data del provvedimento da segnarsi, con la indicazione dell'autorità consolare che l'ha emesso, nella variazione relativa sui ruoli matricolari.

Partenza anticipata per le armi d'inscritti che aspirano all'assegnazione nelle musiche militari in qualità di allievi od aspiranti allievi musicanti.

23. Le disposizioni di cui nei §§ 158, 159 e 519 del regolamento sul reclutamento, relative alla visita ed alla partenza anticipata per le armi degli inscritti che aspirano all'assegnazione all'arma dei carabinieri reali od a corpi di altra arma in qualità di musicanti effettivi, sono applicabili anche agli inscritti che aspirano all'assegnazione alle musiche militari, in qualità di allievi ed aspiranti allievi musicanti: eccezione fatta pel vincolo della ferma di cinque anni, dovendo invece i giovani stessi assumere la ferma loro spettante per fatto di leva.

Gli aspiranti dovranno dar prova di possedere la necessaria abilità artistica a disimpegnare subito la parte di uno strumento di prescrizione: epperò i comandi dei distretti militari, prima di promuovere, anche su richiesta dei corpi, i provvedimenti per la visita avanti al consiglio di leva, o per l'assegnazione al corpo, avranno cura di richiedere al comando del reggimento, nel quale i giovani hanno chiesto l'ammissione, una dichiarazione da cui risulti accertata la loro idoneità professionale. Nel rilasciare tali dichiarazioni i comandanti dei reggimenti di fanteria di linea avranno presente che, coi giovani ammessi alla partenza anticipata, non si potrà in alcun modo oltrepassare l'organico stabilito.

Si avverte infine che non potranno essere ammessi alla partenza anticipata di cui sopra i giovani vincolati alla ferma di un anno, ed inoltre che ai reggimenti granatieri non potranno destinarsi giovani aventi statura inferiore a m. 1,76, e che coloro i quali raggiungano o superino questa statura possono tuttavia, a loro domanda, essere destinati anche ai reggimenti di fanteria di linea.

Le domande di ammissione alla partenza anticipata non saranno più accettate dopo il 1° ottobre.

Inscritti in osservazione all'ospedale o impossibilitati per malattia a presentarsi al consiglio di leva.

24. In applicazione del combinato disposto dai §§ 153, lettera *c*), e 155 del regolamento sul reclutamento, si rammenta che a riguardo degli inscritti appartenenti per ragione di età alla

leva sulla classe 1889 od a quella precedente sui nati nel 1888, i quali, a mente del § 334 del regolamento anzidetto, siano stati rimandati alla leva successiva perchè nel giorno stabilito per la chiusura della sessione si trovavano ancora in osservazione presso un ospedale militare, i prefetti ed i sottoprefetti, appena avranno ricevuto la relativa relazione medica del direttore dell'ospedale, dovranno subito provvedere onde il consiglio di leva, convocato in seduta straordinaria, revochi la decisione di rimando e pronunci, a seconda del caso, quella di arruolamento o di rivedibilità o di riforma in base alla mentovata relazione.

25. Si ricorda altresì che gli iscritti che per gravi ragioni di salute si trovino nella impossibilità di presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento, per i quali sia trascorso il periodo della rivedibilità, possono essere riformati dal consiglio stesso con le modalità indicate nel § 75 della citata *Istruzione permanente*.

Omessi che si presentano durante la leva.

26. Gli omessi e i cancellati per errore dalle liste della leva in corso e delle leve precedenti che si presentassero spontanei dopo le operazioni dell'estrazione a sorte e sino al momento della presentazione alle armi degli iscritti di 1ª categoria della leva sulla classe 1889, potranno essere aggiunti nelle liste della leva medesima e sottoposti senz'altro a visita, in analogia a quanto si pratica per gli omessi residenti o provenienti dall'estero. S'intende però che dovranno essere riportati essi pure nelle liste della leva ventura, per farli concorrere all'estrazione a sorte, agli eventuali effetti della designazione per la ferma di due anni, nel caso di arruolamento nella 1ª categoria o di rimando a leve successive per qualsiasi motivo.

Ogni qualvolta pertanto taluno degli omessi o cancellati di cui sopra si presentasse personalmente, o per mezzo d'interposta persona, per regolare la sua posizione, entro il termine suaccennato, il prefetto o sottoprefetto dovrà espressamente interpellarlo, o farlo interpellare per mezzo dell'autorità municipale, perchè dichiari se intenda soddisfare agli obblighi militari con la classe 1889, e nel caso affermativo provvederà in conformità del precedente capoverso; avvertendo l'interessato che, qualora fosse arruolato nella 1ª categoria e fosse già iniziata la partenza delle reclute, egli dovrà essere avviato subito sotto le armi, per seguire la sorte della classe predetta.

Nel caso invece che il giovane preferisse di ritardare la prestazione del servizio ed essere arruolato con la classe successiva, oppure fosse già avvenuta la partenza delle reclute, egli dovrà essere aggiunto senz'altro nelle liste della leva sulla classe 1890 a senso del § 39 del Regolamento sul reclutamento, e dovrà essere avvertito di presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento con gli inscritti di tale leva; facendogli ad ogni buon fine comprendere, nel primo caso, che non si potrà poi per nessuna ragione tener conto — nei riguardi dell'eventuale obbligo di servizio sotto le armi — del cennato ritardo, e che qualsiasi reclamo in questo senso per riduzione di ferma non sarebbe preso in esame.

Inscritti arruolati nel secondo periodo della leva.

27. A riguardo dei giovani che dovessero presentarsi al consiglio di leva nel 2° periodo della leva in corso, per essere stati rimandati a senso dei §§ 153, lettera *c)* e 155 del regolamento sul reclutamento, o per qualunque altra causa, si avverte che la nuova decisione da pronunciarsi dovrà essere presa in conto della leva stessa.

Surrogazioni di fratello.

28. Per effetto della soppressione del titolo all'assegnazione alla 3ª categoria di cui all'articolo 87 del testo unico delle leggi sul reclutamento, i militari ascritti alla 1ª categoria dell'esercito permanente non tramandano più diritto all'esenzione ai fratelli consanguinei, salvo che si trovino sotto le armi per avere contratto arruolamento volontario ordinario ai sensi dell'articolo 111 del testo predetto, nel qual caso i fratelli medesimi, ove non esistano in famiglia altre esenzioni, vengono assegnati alla 2ª categoria giusta l'articolo 6 della legge 15 dicembre 1907.

In conseguenza di ciò le surrogazioni di fratello, a differenza di quanto prima avveniva, non sono ora più idonee allo scopo per cui vengono normalmente richieste, quello cioè di esonerare da ogni obbligo di servizio di 1ª categoria l'inscritto che chiede di farsi sostituire, perchè il surrogante nel rappresentare in seguito il fratello surrogato nella leva della classe a cui questi appartiene per età a senso dell'articolo 102 della legge, non troverebbe disponibile alcun titolo all'esenzione e quindi sarebbe arruolato nella 1ª categoria.

Ogni qualvolta pertanto vengano presentate ai consigli di leva domande di surrogazione da parte di inscritti della leva in corso, sarà cura dei consigli medesimi di fare ben presente ai richiedenti che per le ragioni su esposte la surrogazione non avrebbe in ultima analisi altro effetto che quello di far loro ritardare la prestazione del servizio militare, cui sono obbligati, sino al tempo della chiamata alle armi dei giovani della classe a cui appartengono per età i fratelli che essi dovrebbero in seguito rappresentare tanto nei diritti quanto nei doveri.

Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva e altre questioni da sottoporsi all'esame del Ministero.

29. Si rinnova ai prefetti e sottoprefetti la raccomandazione di non inoltrare al Ministero i ricorsi contro le decisioni del consiglio di leva, se non dopo averli convenientemente istruiti e corredati di tutti i documenti e di tutte le informazioni necessarie, a norma di quanto è stabilito dal § 469 del regolamento sul reclutamento e dalle disposizioni del capo XII dell'*Istruzione permanente per le operazioni della leva.*

30. Si richiama pure la loro attenzione sulle norme contenute nel capo V della citata *Istruzione permanente*, specie per quanto riguarda la competenza nella risoluzione delle questioni di doppie inscrizioni e i documenti e le informazioni occorrenti per le questioni di anticipato concorso alla leva e di cittadinanza. Tanto per siffatte questioni, come per quelle di esclusione dal servizio militare (per le quali il capo VIII dell'*Istruzione* medesima contiene norme precise), e per ogni altra che debba essere deferita al Ministero, dovranno sempre essere uniti agli atti gli estratti delle liste d'estrazione relativi agli inscritti di cui si tratta.

Rinunzia alla nazionalità francese per parte di italiani nati in Francia o nelle colonie francesi.

31. I militari di 1ª categoria nati o residenti all'estero, ai quali venga concessa la dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero in applicazione dell'articolo 33 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, si trovano di fronte al servizio militare in posizione perfettamente regolare.

In conseguenza nulla osta che a quelli di essi i quali nacquero in Francia o nelle colonie francesi vengano dalle autorità prefettizie rilasciati i documenti necessari a che essi possan fare la formale dichiarazione di rinunzia alla nazionalità francese, giusta le norme stabilite nella circolare n. 7 delli 11 gennaio 1895, che nel testo definitivo trovasi riprodotta (allegato n. 9) nella citata *Istruzione permanente.*

32. A proposito di tali rinunzie, si fa presente che quando venga rifiutata dalla competente autorità francese l'accettazione della dichiarazione di rinuncia di un italiano, per motivi che non siano quello della scadenza del termine, e le regie autorità consolari ritengano sia il caso di promuovere la definizione della contestazione in via diplomatica, anzichè indicare agli interessati la via giudiziaria, le stesse autorità consolari dovranno rivolgersi non a questo Ministero, ma alla R. ambasciata in Parigi, alla quale spetta appunto di compiere le pratiche in via diplomatica sempre quando lo riconosca opportuno.

Certificati di cittadinanza estera.

33. Circa il contenuto dei certificati di cittadinanza da prodursi dagli inscritti che allegano la qualità di stranieri, e la loro validità in riguardo alle autorità che debbono rilasciarli, e circa le informazioni sul domicilio dei genitori di detti inscritti, si raccomanda ai prefetti e sottoprefetti di attenersi alle prescrizioni del § 37 della istruzione permanente per le operazioni della leva.

34. Riguardo ai predetti certificati, e ai documenti in genere rilasciati dai consoli esteri nel regno, o provenienti dall'estero e da essi consoli vidimati, si rammenta (a complemento di quanto avverte il § 40 della citata *Istruzione permanente*) che con circolare del 26 luglio 1906, n. 40153, il Ministero degli affari esteri ha esteso a tutte le prefetture del regno la delegazione, prima ristretta ad alcune di esse, a legalizzare la firma degli stessi consoli esteri, che abbiano giurisdizione nella provincia, negli atti specificati nelle sue precedenti circolari dell'8 marzo 1864 e 1° luglio 1881.

Certificati penali per gli inscritti arruolati in 1ª categoria.

35. Si raccomanda vivamente ai prefetti e sottoprefetti di richiedere all'autorità giudiziaria i certificati penali, prescritti dai §§ 213 e 218 del regolamento sul reclutamento per gli ar-

ruolati in 1ª categoria, subito dopo l'esame definitivo ed arruolamento e di sollecitarne, ove occorra, il rilascio, per modo che i comandi dei distretti abbiano a riceverli qualche tempo prima della presentazione delle reclute alle armi. Per tali richieste si terranno presenti le disposizioni contenute nella circolare del 20 maggio 1908, n. 178.

Prima di spedire detti certificati ai comandi di distretto, gli uffici di leva dovranno però verificare se da essi risultino condanne che importino l'esclusione del servizio militare, per riferirne, in tal caso, a questo Ministero.

Viaggi degli inscritti di leva.

36. Nell'applicazione del § 2 dell' *Atto* n. 144 del 1903, relativo alle *facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva*, tanto i sindaci quanto i presidenti dei consigli di leva terranno presente che il regolamento dei trasporti militari sulle ferrovie (ediz. febbraio 1903) permette agli inscritti di viaggiare a *tariffa militare* tanto isolatamente quanto in gruppi: cosicchè nulla impedisce che, nei casi in cui ciò si renda conveniente, i viaggi degli inscritti, sia di andata, sia di ritorno, possano essere fatti in gruppi più piccoli di quelli indicati al citato § 2 dell'*Atto* sovra menzionato, od anche isolatamente.

Perciò i detti sindaci e presidenti dei consigli di leva avranno cura di fare il raggruppamento degli inscritti nel modo che ravviseranno migliore, in relazione alle condizioni locali ed al servizio ferroviario; e potranno anche, ove ne sia il caso, provvedere perchè gli inscritti siano muniti di richieste di viaggio individuali.

Dovrà pure tenersi presente che la società esercente la ferrovia Bari-Locorotondo accorda agli inscritti di leva le facilitazioni di viaggio indicate nell'*Atto* suddetto.

37. Si avverte infine che le indennità di trasferta e di trasporto assegnate, a norma del § 335 del regolamento sul reclutamento richiamato dal § 18 dell'*Atto* n. 144 dell'anno 1903, modificato dall'*Atto* n. 51 del 1905 (*Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva*), agli inscritti inviati in osservazione in uno spedale militare, competono esclusivamente a quelli i quali per l'osservazione devono recarsi a città diversa da quella ove ha sede il consiglio di leva.

Istruzione permanente per le operazioni della leva.

38. Gli uffici di prefettura e sottoprefettura nella corrispondenza con le autorità diplomatiche o consolari non debbono richiamarsi alle disposizioni contenute nella *Istruzione permanente per le operazioni della leva* (che non è stata distribuita a quelle autorità) ma alla *Istruzione sul servizio della leva all'estero.*

Trascrizione sui registri dello stato civile degli atti di stato civile rilasciati da autorità estere.

39. I prefetti e sottoprefetti avranno cura di provvedere perchè tutti gli atti di stato civile rilasciati da autorità estere e che siano prodotti da inscritti di leva per conseguire l'assegnazione od il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria o per qualunque altro effetto, siano trascritti, ove già non vi figurino, sui registri dello stato civile del Regno.

SERVIZIO DELLA LEVA ALL'ESTERO.

40. Come si è accennato nelle *Disposizioni generali* della presente circolare, per quanto riguarda le operazioni di leva concernenti gli inscritti residenti all'estero verranno fra breve diramate alle autorità interessate apposite istruzioni, per l'applicazione della *Istruzione pel servizo della leva all'estero.*

Per la corrispondenza con le autorità diplomatiche e consolari i prefetti e sottoprefetti, i comandi dei distretti militari ed i sindaci si varranno dell'elenco delle autorità medesime, allegato alla circolare n. 73 del 29 febbraio 1908, avvertendo però che dovranno esservi apportate le varianti indicate nello specchio che fa seguito alla presente (allegato n. 3).

STATISTICA DELLA LEVA.

41. Entro cinque giorni dal termine delle sedute straordinarie gli uffici di leva delle prefetture e sottoprefetture compileranno e trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) i seguenti prospetti:

1° un prospetto conforme al modello *A*, annesso alla pre-

sente circolare (Allegato n. 1), rappresentante la situazione della leva sulla classe 1889 al termine delle sedute ordinarie;

2° un prospetto conforme al modello *B* annesso alla presente circolare (Allegato n. 2), rappresentante l'esito di leva al termine delle sedute ordinarie, avuto dagli inscritti nati negli anni 1887 e 1888 stati riportati in capo delle liste d'estrazione della leva sulla classe 1889 come provenienti dalla leva precedente nella quale furono dichiarati temporaneamente non idonei.

Detti modelli dovranno essere tracciati a mano a cura degli uffici di leva.

Il Ministro — CASANA.

MOD. A.

ALLEGATO N. 1.

CIRCONDARIO DI .....

SITUAZIONE *della leva sulla classe dei nati nel 1889 al termine delle sedute ordinarie*

MANDAMENTI	Inscritti sulle liste d'estr.			Rendiconto degli inscritti sulle liste d'estrazione								Annotazioni
	Nati prima del 1889	Nati nel 1889	Tota'e	Cancellati dalle liste dopo l'estrazione	Riformati	Rimandati	Arruolati in 1ª categoria	Arruolati in 2ª categoria	Arruolati in 3ª categoria	Dichiarati renitenti	Totale delle colonne 5, 6, 7, 8, 9, 10 + 11 eguale alla col. 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALE . . .												

Addì *19*

IL PREFETTO

Avvertenze. — Nella colonna 2 debbono essere dimostrati gli inscritti rimandati, omessi, renitenti, ecc., nati in anni antecedenti a quello in cui nacquero i giovani sui quali si eseguisce la leva. Questi giovani saranno dimostrati nella successiva colonna 3. Dalle colonne 2, 3 e 4 debbono essere eliminati gli omessi residenti all'estero stati aggiunti sulle liste della leva sulla classe precedente e poscia riportati in quelle della leva in corso ai soli effetti dell'estrazione a sorte. Il numero di questi omessi sarà indicato complessivamente per circondario nella colonna 13. Nella colonna 7 debbono figurare i rimandati perchè riconosciuti temporaneamente inabili nella visita medica, i rimandati alla leva ventura per legali motivi (in carcere, ammalati in patria, ecc.), i rimandati alle sedute suppletive e gli inscritti in osservazione allo spedale od ammessi a visita per delegazione della quale ancora non si conosce l'esito. Nella colonna annotazioni 13 dovrà indicarsi quanti sul numero totale degli inscritti dimostrati a colonna 7 furono mandati *riveduti*, quanti furono *rimandati per legali motivi* alla leva successiva, quanti furono *rimandati alle sedute suppletive* e quanti infine furono *rinviati alla chiusura della sessione salvo ad essere rinviati alla speciale seduta straordinaria del 1° dicembre perchè all'estero.*

Mod. B — **Allegato N. 2.**

CIRCONDARIO DI .....

ESITO DI LEVA *al termine delle sedute ordinarie avuto dagli inscritti nati negli anni 1887 e 1888 stati riportati in capo delle liste d'estrazione della leva sulla classe 1889 come provenienti dalla leva precedente nella quale furono dichiarati temporaneamente non idonei.*

MANDAMENTI	INSCRITTI NATI NEL 1887									INSCRITTI NATI NEL 1888									Annotazioni
	Numero dei rivedibili riportati in capo delle liste d'estrazione	Cancellati dalle liste d'estrazione	Riformati	Rimandati	arruolati in 1ª categoria	arruolati in 2ª categoria	arruolati in 3ª categoria	Renitenti	Totale delle col. dalla 3 alla 9 eguale alla col. 2	Numero dei rivedibili riportati in capo delle liste d'estrazione	Cancellati dalle liste d'estrazione	Riformati	Rimandati	arruolati in 1ª categoria	arruolati in 2ª categoria	arruolati in 3ª categoria	Renitenti	Totale delle col. dalla 12 alla 18 eguale alla col. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TOTALE . . .																			

Addì *19*

IL PREFETTO

Avvertenze. — Nel presente prospetto debbono essere dimostrati soltanto gli inscritti nati due anni prima o nell'anno immediatamente precedente a quello in cui nacquero i giovani sui quali si eseguisce la leva e che durante le operazioni della leva scorsa furono mandati rivedibili per essere stati riconosciuti di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili o di deficiente statura nella visita da essi subita *personalmente* o avanti al consiglio di leva o alla regia autorità diplomatica o consolare, o presso un ospedale militare, od infine avanti ad una autorità militare nel Regno. Non debbono esservi quindi dimostrati gli inscritti che nella leva precedente vennero rimandati per legali motivi alla leva in corso o furono dichiarati renitenti. Nelle colonne 5 e 14 debbono figurare i rimandati perchè riconosciuti temporaneamente inabili nella visita medica, i rimandati alla leva ventura per legali motivi (in carcere, ammalati in patria, ecc.), i rimandati alle sedute suppletive e gli inscritti in osservazione all'ospedale od ammessi a visita per delegazione della quale ancora non si conosce l'esito.

ALLEGATO N. 3

All'elenco delle RR. autorità diplomatiche e consolari incaricate del servizio della leva all'estero, allegato alla circolare n. 73 del 29 febbraio 1908, che conteneva le istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1888, debbono essere apportate le seguenti varianti:

Pagina 28. *Dopo le indicazioni relative al* Consolato di Florianopolis, *aggiungere:*

« Consolato Parà — Maranhão e Pará »

Sopprimere:

« Viceconsolato Parà (o Belem) — Lo Stato del Pará ».

Dalla circoscrizione del Consolato Pernambuco, *togliere gli Stati di:* « Amazonas, Maranhão e Parà ».

Pagina 31. Consolato Amburgo. *Dopo le parole:* « il granducato di Oldemburgo », *aggiungere:* « (meno il principato di Birkenfeld) ».

Consolato Königsberg. Nella seconda riga *sopprimere le parole:* « ed occidentale ».

Pagina 32. Consolato Saarbrüchen. *Dopo le parole:* « Treviri e la Lorena », *aggiungere:* « ed il principato di Birkenfeld ».

Ambasciata Londra. Nella seconda riga *sopprimere le parole:* « e del Viceconsole locale ».

Pagina 35. Montenegro. *Dopo le parole:* « Legazione Cettigne — Il territorio del principato » *aggiungere:* « Viceconsolato di Antivari — Le prefetture di Antivari, Powgorina, Niksic e Kolasciù ».

Pagina 37. *Sopprimere:* « San Marino — Consolato San Marino — Il territorio della Repubblica ».

Pagina 40. Consolato Damasco. *Dopo le parole:* « Il Vilayet di Damasco (Siria) » *sopprimere le parole:* « Bagdad e Bassora ».

Aggiungere immediatamente dopo: « Consolato di Bagdad — I vilayet di Bagdad, Bassora e Mossul ».

Pagina 41. *Dopo* « Uruguay » *aggiungere:*

« Legazione Montevideo ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**.

(8304) Roma, 1909 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª **1909** 27 marzo

FEBBRAIO 18. — R. decreto n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 345.

MARZO 23. — Istruzione per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare, *pag.* 351.

» 23 — Istruzione sul materiale di servizio generale e da cucina — Tavole di disegno, *pag.* 351.

» 26. — Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio permanente, *pag.* 352.

» 26 — Esami di idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare, *pag.* 354.

» 27. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 355.

CIRCOLARE N. **129***. — **R. decreto n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 18 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898 n. 380 e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, n. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, n. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7 e 6 luglio 1908, n. 362;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato col R. decreto 3 agosto 1908 n. 547;

Visto il R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, sul compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente;

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali comprende, per ciascuna persona, i seguenti compensi:

a) Per ogni chilometro fino a cento:

Sulle ferrovie	L. 0,16
Sui piroscafi	» 0,25
Sulle vie ordinarie	» 0,30

b) Per ogni chilometro oltre i primi cento:

Sulle ferrovie	L. 0,11
Sui piroscafi	» 0,15
Sulle vie ordinarie	» 0,25

Art. 2.

La indennità di tramutamento è dovuta:

a) per le famiglie degli ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, trasferiti definitivamente di sede;

b) per le famiglie degli ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, inviati in distaccamento o comandati in servizio temporaneo fuori della sede ordinaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, anche se, per ragioni impreviste, la durata dell'assenza dalla sede venga poi nel fatto a non raggiungere i sei mesi;

c) per le famiglie degli ufficiali di nuova nomina in servizio attivo permanente, che provengono dai sottufficiali e raggiungono la prima destinazione;

d) per le famiglie degli ufficiali richiamati dalla disponibilità, dall'aspettativa per motivi di salute, dall'aspettativa speciale o dall'aspettativa per riduzione di corpo, soppressione d'impiego o ritorno da prigionia di guerra;

e) per le famiglie degli ufficiali richiamati dall'aspettativa per sospensione dall'impiego e destinati in una sede diversa da quella che avevano prima del collocamento nella detta posizione.

Art. 3.

L'indennità di tramutamento è pure dovuta:

a) per le famiglie degli ufficiali collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in riforma od a riposo direttamente dal servizio attivo;

b) per le famiglie degli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, anche se, per ragioni imprevedute, la durata del richiamo venga poi nel fatto a non raggiungere i sei mesi;

c) per le famiglie degli ufficiali in posizione ausiliaria che, richiamati in servizio temporaneo per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, siano ricollocati nella stessa posizione od a riposo.

Art. 4.

È conservato il diritto alla indennità di tramutamento:

a) alle famiglie degli ufficiali morti in attività di servizio od in servizio temporaneo quali richiamati dalla posizione ausiliaria;

b) alle famiglie degli ufficiali morti entro l'anno dalla decorrenza del collocamento in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in riforma od a riposo direttamente dal servizio attivo, quando non si fossero ancora trasferite al domicilio eletto, e per le famiglie degli ufficiali che, richiamati dalla posizione ausiliaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, fossero morti entro l'anno dal ricollocamento nella detta posizione o dal collocamento a riposo, senza essersi ancora trasferiti al domicilio eletto.

Art. 5.

Le persone di famiglia per le quali è dovuta la indennità di tramutamento sono la moglie ed i figli conviventi con l'ufficiale ed a suo carico.

Art. 6.

Non è dovuta l'indennità di tramutamento:

a) per le famiglie degli ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, comandati fuori della sede ordinaria per un periodo di tempo indeterminato.

anche se, nel fatto, dovesse poi raggiungere o superare i sei mesi;

b) per le famiglie degli ufficiali di nuova nomina in servizio attivo permanente, i quali raggiungono la prima destinazione e non provengono dai sottufficiali;

c) per le famiglie degli ufficiali destinati presso le truppe mobilitate;

d) per le famiglie degli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa e degli ufficiali dimissionati, revocati dallo impiego o rimossi dal grado;

e) per le famiglie degli ufficiali richiamati dall'aspettativa per motivi privati, anche se trasferiti in una sede diversa da quella che avevano prima del collocamento nella detta posizione.

Art. 7.

Non è dovuta indennità per le persone che, alla data della pubblicazione del trasferimento o alla data del fatto che ne fu causa, non convivevano abitualmente con l'ufficiale, ancorchè lo raggiungano poi nella nuova residenza.

Art. 8.

Non è dovuta indennità per le seguenti persone di famiglia, anche se conviventi con l'ufficiale ed a suo carico:

a) per i figli d'età inferiore ai tre anni, o, se maschi, di età superiore ai venticinque;

b) per le figlie maritate, tranne se vedove;

c) per i figliastri.

Art. 9.

L'indennità di tramutamento è corrisposta soltanto a viaggio effettivamente compiuto.

Art. 10.

Nei casi preveduti nei comma *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 ed *a*) e *c*) dell'art. 3, gli ufficiali hanno facoltà di farsi raggiungere dalla famiglia, o da parte di questa, alla nuova sede o al domicilio eletto, entro un anno dal trasferimento.

Nei casi preveduti nei comma *b*) dell'art. 2 e *b*) dell'art. 3, gli ufficiali hanno facoltà di farsi raggiungere dalla famiglia, o

da parte di questa, alla nuova sede entro tre mesi dal trasferimento.

Le famiglie degli ufficiali morti conservano il diritto alla indennità per un anno dalla morte dell'ufficiale.

Art. 11.

In previsione del trasferimento, gli ufficiali possono farsi precedere dalla famiglia, o da parte di questa, alla nuova sede o al domicilio eletto, ma a tutto loro rischio pel caso che, per qualunque ragione, il trasferimento non dovesse più avvenire.

Art. 12.

Dall'importo della indennità di tramutamento non va dedotta alcuna quota per il risparmio conseguito sulle tariffe ordinarie di trasporto, nei casi in cui le famiglie degli ufficiali possono viaggiare, sulle ferrovie, sul mare e sui laghi, a prezzi ridotti.

Art. 13.

L'indennità è sempre computata in base all'itinerario ed al mezzo di trasporto che reca minore spesa allo Stato, indipendentemente dalla via seguita dalla famiglia o dal suo capo per recarsi alla nuova residenza o al domicilio eletto.

Art. 14.

L'indennità si computa sempre dall'antica alla nuova sede di servizio o al domicilio eletto, anche se, all'atto del trasferimento, la famiglia, o parte di essa, si trovi in luogo diverso.

Però, se il trasferimento avviene mentre l'ufficiale si trova temporaneamente in servizio fuori della sede ordinaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, l'indennità si computa dalla sede ordinaria o dalla sede temporanea, secondo che la famiglia risieda nell'una o nell'altra.

Così pure, se, all'atto del trasferimento o nei sei mesi successivi, l'ufficiale debba recarsi fuori della nuova sede ordinaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, l'indennità si computa sino alla nuova sede ordinaria o sino alla sede temporanea, secondo che la famiglia si trasferisca direttamente nell'una o nell'altra.

Art. 15.

Per le famiglie degli ufficiali collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in riforma od a riposo e per le famiglie degli ufficiali morti, l'indennità si computa dall'ultima sede di servizio dell'ufficiale al domicilio eletto.

Per le famiglie degli ufficiali richiamati dalla disponibilità, dall'aspettativa o dalla posizione ausiliaria, la indennità si computa dal luogo nel quale l'ufficiale riscuoteva gli assegni, alla sede in cui è destinato a prestare servizio.

Art. 16.

Per le famiglie degli ufficiali inviati fuori del Regno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, invece della indennità di tramutamento, spetta, per le persone, il rimborso del prezzo del biglietto di viaggio in 1ª classe per l'intero percorso; e per il bagaglio, il rimborso delle spese di trasporto di kg. 300, per le famiglie senza figli, e di kg. 600 per le famiglie con figli, in base all'itinerario più breve ed alle tariffe dei mezzi di trasporto occorsi sia nel Regno sia all'estero.

Art. 17.

Il trattamento personale degli ufficiali, nei casi preveduti per le loro famiglie dal presente decreto, è quello stabilito dal R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito, modificato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1908 e da questa data sono abrogate quelle del R. decreto 25 luglio 1899, n. 336, e del R. decreto 20 novembre 1904, n. 631, con tutte le altre che vi si connettono e vi si riferiscono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.
GIOLITTI.

N. **130**. — **Istruzione per l'amministrazione e la contabilità della farmacia centrale militare**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 marzo.

È stata pubblicata l'istruzione per l'amministrazione e la cotabilità della farmacia centrale militare.

L'ispettorato di sanità militare e gli stabilimenti seguenti ne riceveranno il numero di copie per ciascuno indicato:

Farmacia centrale militare.	N. 12
Ispettorato di sanità militare.	» 3
Ospedali militari principali e succursali	» 2

Il prezzo di ogni copia è di L. 0,50.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 51.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **131**. — **Istruzione sul materiale di servizio generale e da cucina - Tavole di disegno**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 marzo.

È pubblicato un volume di tavole di disegno per l'illustrazione dei materiali descritti nell'istruzione (n. 27) sul materiale di servizio generale e da cucina - Testo - Edizione 1908.

I comandi, corpi ed uffici seguenti ne riceveranno il numero di copie per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N. 10
Reggimenti alpini — Reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza	» 4
Reggimenti del genio — Magazzini centrali militari — R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea — Reggimento artiglieria da montagna — Brigata ferrovieri del genio — Comando degli stabilimenti militari di pena	» 3
Legioni carabinieri reali — Reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri — Reggimenti di cavalleria — Reggimenti di artiglieria da campagna — Reggimento artiglieria a cavallo — Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto — Brigata d'artiglieria da costa della Sardegna — Direzioni di commissariato — Officina di costruzione del genio - R. corpo di truppe coloniali del Benadir .	» 2

Comandi di corpo d'armata — Ispettorati vari — Comandi di divisione militare — Comando generale dell'arma dei carabinieri reali — Comandi di brigata di fanteria e di cavalleria — Comandi di gruppo alpini — Comandi di artiglieria — Comandi del genio — Scuole militari — Collegi militari — Direzioni di artiglieria — Direzioni e sottodirezioni autonome del genio — Distretti militari - Direzioni di sanità militare — Ospedali militari - Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria — Istituto geografico militare — Ufficio personali militari vari . . . N. 1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,85.

Il volume di tavole di disegno ha lo stesso numero del testo.

Il Ministro — CASANA.

N. **132**. — **Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio permanente**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 26 marzo.

1. È aperto un concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente nel corpo veterinario militare, attualmente vacanti ed agli altri, in numero non maggiore di sei, che potranno rendersi vacanti fino al 31 dicembre 1909.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti dovranno:

a) avere già ottenuta la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

b) non oltrepassare l'età di anni 28 al 1° agosto 1909;

c) essere celibi, o, se ammogliati, dimostrare di possedere un'annua rendita di L. 2000.

I sottotenenti veterinari di complemento, che aspirano ad essere ammessi a tali esami, presenteranno domanda su carta da bollo da L. 1 al rispettivo comando di corpo, se trovansi in servizio, ovvero al comando del distretto nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo, e vi uniranno i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale di laurea in zooiatria.

Il concorrente laureato all'estero proverà di avere ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno;

c) il certificato di stato libero, ovvero per gli ammogliati, i titoli legali comprovanti di poter assicurare a favore della moglie e della prole nata e nascitura l'annua rendita di L. 2000 da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1906, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito.

3. I comandanti di corpo e di distretto, daranno corso gerarchicamente a tali domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente e, per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sulla loro condotta in servizio, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Le domande di cui trattasi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del giorno 15 maggio 1909.

5. Gli esami saranno dati secondo i programmi e le norme pubblicate nell'*Atto* 53 del *giornale militare* del 1906.

L'esame scritto avrà luogo nella prima quindicina del mese di giugno 1909 presso il Ministero della guerra: i candidati riusciti idonei in tale esame, saranno chiamati alle ulteriori prove enunciate al n. 4 dell'*Atto* sopra citato.

6. I nomi degli ufficiali ammessi all'esame scritto saranno pubblicati nel *bollettino ufficiale*, ove sarà pure indicato il giorno e l'ora in cui l'esame stesso avrà principio.

7. Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato l'idoneità in tutti i singoli esami.

8. Ai posti di cui sopra saranno nominati quelli fra gli idonei che avranno riportato la migliore classificazione.

9. Gli aspiranti, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non avranno diritto ad alcun indennizzo, sia per recarsi dal luogo di residenza a Roma, sia per la loro permanenza in questa città: saranno però concessi scontrini di viaggio per l'andata e per il ritorno a quelli tra i concorrenti che si trovano in servizio temporaneo.

10. L'idoneità conseguita negli esami non costituirà titolo alla nomina a sottotenente veterinario in servizio permanente, qualora l'aspirante, al momento in cui potrebbe spettargli tale nomina, abbia superato il limite d'età di cui al n. 2 comma *b*) della presente circolare.

Il Ministro — CASANA.

N. **133**. — **Esami di idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 26 marzo.

Nel prossimo mese di giugno avranno luogo in Roma gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo veterinario militare e quelli d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti del corpo stesso.

Saranno ammessi agli esami d'avanzamento ad anzianità i capitani ed i tenenti veterinari compresi nei limiti d'anzianità stabiliti dalla circolare n. 71 del corrente anno, per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento pel 1910, che non subirono ancora gli esami in parola o che, avendoli subiti, non conseguirono l'idoneità.

Agli esami per la scelta possono concorrere i tenenti veterinari fino al tenente Buschetti Alberto compreso.

I programmi sui quali dovranno aver luogo gli esami di avanzamento ad anzianità sono quelli stabiliti dall'*Atto* 15 del *giornale militare* del 1902: gli esami di avanzamento a scelta pei tenenti veterinari si svolgeranno in conformità delle disposizioni contenute nell'*Atto* 14 del *giornale militare* di detto anno 1902.

I comandanti di corpo e capi di servizio i quali hanno alla loro dipendenza capitani veterinari nelle suaccennate condizioni faranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 30 aprile per la via gerarchica prescritta per la trasmissione dei libretti personali, gli elenchi nominativi di proposta di cui al n. 2 dell'*Atto* 15 sopra citato, redatti su deliberazione della commissione compilatrice delle note caratteristiche e corredati dal relativo verbale.

Allo stesso modo e per la stessa data dovranno pervenire gli elenchi di proposta di ammissione dei tenenti veterinari agli esami per l'avanzamento ad anzianità e le domande di quelli concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta (n. 2 e 3 dell'*Atto* 15 del 1902 corredati gli uni e le altre dalle dichiarazioni (anche negative) di cui al § 147 del regolamento sull'avanzamento.

Il Ministero si riserva di far conoscere a suo tempo ove si svolgeranno gli esami e il giorno e l'ora in cui dovranno aver principio.

Il Ministro — CASANA.

N. **134. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 marzo.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto dal § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile.

Col secondo comma dell'avviso stesso si è disposto, come nel decorso anno, che i militari i quali desiderano di essere ammessi alle rassegne semestrali possono farne domanda anche verbale ai sindaci; epperò i comandi di distretto considereranno le domande stesse valide agli effetti del § 523 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, a cui la cennata disposizione deroga.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono, i militari, che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti quanto per il ritorno alle loro case, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovesseró, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, saranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dei distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Per il Ministro — G. Prudente.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Avviso per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, anche verbale, ai sindaci dei luoghi in cui risiedono non più tardi del 15 aprile prossimo, presentando all'uopo il loro foglio di congedo illimitato ed un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I sindaci trasmetteranno poi subito ai comandi dei distretti viciniori un elenco dei militari che hanno chiesto d'essere proposti a rassegna ed i documenti da loro prodotti.

I militari suddetti si presenteranno ai detti comandi, per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato, con le limitazioni di cui appresso, ed al rimborso delle spese di trasporto sulle linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione di cui possano valersi, tanto per recarsi al distretto, quanto per tornare alle loro residenze.

Pertanto coloro che, per recarsi dal comune di residenza al distretto, abbiano da percorrere tratti di viaggio per ferrovia o sulle tramvie a motore meccanico o per acqua, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano per ricevere, occorrendo, le richieste pel trasporto a tariffa militare, quando cioè gli esercenti le linee ferroviarie, tramviarie o di navigazione accordino speciali facilitazioni all'amministrazione militare.

Se debbono viaggiare totalmente per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovino alla sede del distretto o che provengono

da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto alla indennità di trasferta. Gli altri, come sopra si è detto, riceveranno invece tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari i quali si ritenessero inabili al servizio militare, se non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione sia per mobilitazione.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(8313) Roma, 1909 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1909 — 3 aprile

1908 AGOSTO 25. — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 359.

MARZO 18 — R. decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza agli ufficiali generali *pag.* 463.

» 31. — Contabilità della cessata impresa trasporti militari del IV lotto, *pag.* 464.

» 31. — Ammissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 464.

» 31. — Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1909-910, *pag* 465.

» 31. — Applicazione della legge 30 giugno 1908, n 335. *pag* 474.

CIRCOLARE N. **135***. — **R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — (Gabinetto militare). — 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 — modificata con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908 e n. 328 del 2 luglio 1908;

Vista la legge 31 maggio 1908, n. 223, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909;

Visto il R. decreto 3 agosto 1903 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Le tabelle graduali e numeriche annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra, sostituiscono quelle annesse al sopracitato R. decreto 3 agosto 1903, le quali sono abrogate.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

TABELLA N. 1

Tabella graduale e numerica di formazione
delle **case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.**

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo (generale d'esercito o tenente generale).
2	Aiutanti di campo generali: 1 tenente generale o maggiore generale. 1 *vice ammiraglio* o *contr'ammiraglio*.
4	Aiutanti di campo: 3 ufficiali superiori del R. esercito (*) 1 *ufficiale superiore della R. marina*.
7	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.
1	Primo aiutante di campo (colonnello (*) o *capitano di vascello*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore (*) o *capitano di fregata*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito (*) o *della R. marina*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino.
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
1	Ufficiale d'ordinanza (ufficiale inferiore del R. esercito) (*).
2	Totale
	Casa militare di S. A R. il Duca degli Abruzzi.
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito (*) o *della R. marina*).

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N 2

Tabella graduale e numerica di formazione
del **comando del corpo di stato maggiore**

1	Capo di stato maggiore dell'esercito (generale d'esercito o tenente generale) comandante.
1	Tenente generale (comandante in 2°).
1	Tenente generale o maggiore generale (addetto).
3	Colonnelli di stato maggiore, capi d'ufficio.
3	Colonnelli e tenenti colonnelli di stato maggiore, capi d'ufficio.
8	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore.
25	Capitani di stato maggiore (1).
31	Capitani applicati di stato maggiore (*) (1).
1	Tenente o sottotenente di fanteria o di cavalleria (ufficiale di ordinanza) (2).
1	Tenente colonnello medico.
1	Tenente o sottotenente medico.
1	Tenente colonnello o maggiore commissario.
2	Capitani commissari.
1	Tenente colonnello o maggiore contabile.
1	Capitano contabile.
3	Tenenti contabili.
84	Totale ufficiali.
7	Disegnatori.
1	Sottufficiale per la disciplina delle ordinanze d'ufficio, ecc. (3).
52	Scritturali (sottufficiali) (3).
8	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti (4).

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria o di cavalleria.
(3) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.
(4) Per l'ufficio d'amministrazione.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di corpo d'armata.**

	Un comando	12 comandi
Comandanti (tenenti generali).	1	12
Colonnelli di stato maggiore (capi di stato maggiore).	1	12
Tenenti colonnelli e maggiori di stato maggiore	1	12
Capitani di stato maggiore.	1	(1) 14
Capitani applicati di stato maggiore (*) . . .	2	(2) 25
Tenenti e sottotenenti di fanteria e di cavalleria (ufficiali d'ordinanza) (3)	1	12
Tenenti colonnelli e maggiori veterinari . .	1	12
Totale ufficiali . . .	8	99
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	—	58
Sottufficiali addetti (4).	1	12
Sottufficiali portalettere (4).	1	12

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Due comandi di corpo d'armata hanno 2 capitani di stato maggiore.

(2) Un comando di corpo d'armata ha 3 capitani applicati di stato maggiore.

(3) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria e di cavalleria.

(4) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 4

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di divisione militare**.

	Un comando	25 comandi
Comandanti (tenenti generali)	1	25
Tenenti colonnelli e maggiori di stato maggiore (capi di stato maggiore)	1	25
Capitani di stato maggiore	1	(1) 35
Capitani applicati di stato maggiore (*)	2	(2) 54
Tenenti e sottotenenti di fanteria e di cavalleria (ufficiali di ordinanza) (3)	1	25
Capitani veterinari (4)	—	6
Tenenti o sottotenenti veterinari (5)	—	1
Totale ufficiali	6	171
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	—	117
Sottufficiali addetti (6)	2	50
Sottufficiali portalettere (6)	1	25

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Dieci comandi di divisione militare hanno 2 capitani di stato maggiore.

(2) Quattro comandi di divisione militare hanno 3 capitani applicati di stato maggiore.

(3) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria e di cavalleria.

(4) È assegnato un capitano veterinario a ciascuno dei seguenti comandi di divisione militare: Cuneo, Genova, Livorno, Piacenza, Verona e Bologna; però i due capitani veterinari, assegnati ai comandi delle divisioni di Verona e di Bologna, prestano rispettivamente servizio presso i presidi di Mantova e di Modena.

(5) Al comando della divisione militare di Cagliari è assegnato un ufficiale subalterno veterinario il quale presta servizio presso il presidio di Sassari.

(6) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 5

Tabella graduale e numerica di formazione del **comando generale dell'arma dei carabinieri reali.**

1	Comandante generale (tenente generale).
2	Maggiori generali (addetti).
1	Colonnello o tenente colonnello dei carabinieri reali (segretario).
3	Capitani dei carabinieri reali.
2	Tenenti dei carabinieri reali.
9	Totale ufficiali.
1	Maresciallo d'alloggio maggiore a piedi (1).
3	Marescialli d'alloggio ordinari a piedi (1).
11	Brigadieri a piedi (1).
2	Vice brigadieri a piedi (1).
3	Appuntati a piedi (1).
3	Carabinieri a piedi (1).
23	Totale truppa.

(1) Compresi nei quadri delle legioni territoriali di carabinieri reali.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 6

Tabella graduale e numerica di formazione delle **legioni territoriali di carabinieri reali.**

	Arma		11 legioni territoriali
	a piedi	a cavallo	
Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli)	»	»	11
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di divisione)	»	»	66
Maggiore o capitano (comandante lo squadrone carabinieri guardie del Re)	»	»	1
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	»	»	150
Tenenti (aiutanti maggiori in 2°, comandanti di tenenza e di sezione)	»	»	264
Sottotenenti	»	»	109
Capitani medici (1)	»	»	2
Tenenti colonnelli o maggiori contabili	»	»	11
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	33
Capitani veterinari (2)	»	»	7
Totale ufficiali	»	»	654
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti		»	58
Marescialli d'alloggio maggiori	59	20	79
Marescialli d'alloggio capi	22	1	23
Marescialli d'alloggio ordinari (3)	830	209	1039
Brigadieri e vicebrigadieri trombettieri	11	1	12
Brigadieri (3)	2829	357	3186
Vicebrigadieri	1519	398	1917
Appuntati	1004	149	1153
Carabinieri trombettieri	154	14	168
Carabinieri (3)	17541	2589	20130
Totale truppa	23969	3738	27707
Cavalli dei carabinieri reali		3738	

(1) Legioni di Roma e Cagliari.
(2) Legioni di Torino, Milano, Verona, Napoli, Palermo, Roma e Cagliari.
(3) Sono compresi quelli assegnati al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi, e quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 7

Tabella graduale e numerica di formazione della **legione allievi carabinieri reali**.

(La legione allievi comprende 1 stato maggiore, 2 battaglioni — 6 compagnie — 1 squadrone e 2 depositi).

	Stato maggiore	6 compagnie 1 squadrone		Deposito di Cagliari		Deposito di Palermo		Totale generale		
		a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	Totale generale
Comandante (colonnello)	1	»	»	»		»		1		1
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione e direttore della scuola allievi ufficiali)	3	»	»	»		»		3		3
Capitani (aiutante maggiore in 1ª, comandanti di compagnia e di squadrone e addetti alla scuola)	2	6	1	»		1		10		10
Tenenti (aiutanti maggiori in 2ª, ufficiali di compagnia e di squadrone e addetti alla scuola)	3	13	3	1		1		21		21
Sottotenenti	»	3	1	1		1		6		6
Capitano medico	1	»	»	»		»		1		1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»		»		1		1
Tenente colonnello o magg. contab.	1	»	»	»		»		1		1
Tenenti e sottotenenti contabili	3	»	»	»		»		3		3
Capitano veterinario	1	»	»	»		»		1		1
Capo musica	1	»	»	»		»		1		1
Totale ufficiali	17	24	5	2		3		51		
Maresciallo d'alloggio maggiore	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Marescialli d'alloggio capi	»	»	6	2	»	»	»	9	1	10
Marescialli d'alloggio ordinari	»	»	6	»	1	1	»	7	2	9
Sottufficiali musicanti	2	»	»	»	»	»	»	2	»	2
Sottufficiale maestro di scherma	»	1	»	»	»	»	»	»	1	1
Brigadier trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Brigadieri	9	»	18	14	3	3	4	1	64	18	82
Vicebrigadieri	10	»	36	12	»	»	7	15	53	14	67
Appuntati	5	»	»	»	»	»	»	»	5	»	5
Sergente maggiore o sergente o caporale maniscalco (3)	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	1
Soldati allievi maniscalchi (3)	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	2
Carabinieri musicanti	24	»	»	»	»	»	»	»	24	»	24
Carabinieri trombettieri	»	»	12	4	»	»	»	»	12	4	16
Carabinieri	(1)26	»	(2)30	12	2	2	13	3	71	17	88
Allievi	»	»	1400	198	50	50	200	50	1650	298	1948
Totale truppa	78	1	1538	245	57	56	226	56	1899	358	2257
Cavalli dei carabinieri reali	»	»	»	44	»	6	»	4	»	»	54
Cavalli di truppa	»	»	»	155	»	30	»	25	»	»	210
Totale cavalli		199			65			264		

(1) Sono compresi 20 allievi musicanti (carabinieri).
(2) Sono compresi 6 allievi trombettieri (carabinieri).
(3) Di cavalleria, d'artiglieria e del genio.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 8

Tabella graduale e numerica di formazione
*dell'***Ispettorato degli alpini.**

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Capitano di fanteria.
2	Totale ufficiali.
1	Ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
3	Sottufficiali addetti (1).

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti alpini

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 9

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi di brigata di fanteria.**

(Ciascuna brigata di fanteria è composta di 2 reggimenti).

	Un comando	48 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	48
Capitani di fanteria (aiutanti di campo) . . .	1	48
Totale ufficiali . . .	2	96
Sottufficiali addetti (1)	1	48

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 10

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti di fanteria di linea**.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni – 12 compagnie – e 1 deposito).

	UN REGGIMENTO				96 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	1	96
Tenenti colonnelli (comandanti di deposito e relatori)	»	»	1	1	96
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	96
Maggiori	2	»	»	2	192
Maggiori (a disposizione)	1	»	»	1	(1) 146
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia, al deposito e a disposizione)	4	12	1	17	1633
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia) (2)	3	30	»	33	3180
Capitani medici	1	»	»	1	96
Tenenti e sottotenenti medici (3)	1	»	»	1	48
Capitani contabili	»	»	1	1	96
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	(4) 217
Capi musica	1	»	»	1	96
Totale ufficiali	15	42	5	62	5992
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	»	2	2	(5) 192
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	»	»	2	2	(5) 194
Marescialli (di 1ª, 2ª e 3ª classe)	1	12	1	17	(10) 1634
Sottufficiali: portalettere	1	»	»	1	96
Sottufficiali: guarda magazzino	»	»	»	»	(6) 1
Sottufficiali con cariche speciali fuori corpo	»	»	»	»	(7) 689
Sottufficiali: maestri di scherma	1	»	»	1	96
Sottufficiali: musicanti	1	»	»	1	96
Sottufficiali: trombettieri	1	»	»	1	96
Sottufficiali: tamburini maggiori	1	»	»	1	96
Sottufficiali: zappatori	1	»	»	1	97
Sottufficiali: d'armamento (8)	1	»	»	1	96
Sottufficiali: di contabilità	»	»	2	2	192
Sergenti maggiori o sergenti	»	24	1	25	2404
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	4	36	»	40	3844
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	97
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	12	6	18	1729
Caporali maggiori musicanti	1	»	»	1	96
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	1	96
Caporali maggiori zappatori	1	»	»	1	97
Caporali maggiori e caporali tamburini	2	»	»	2	192
Caporali musicanti	8	»	»	8	768
Caporali trombettieri	2	»	»	2	192
Caporali zappatori	2	»	»	2	192
Caporali conducenti	1	»	»	1	96
Caporali	»	72	2	74	7113
Appuntati musicanti	5	»	»	5	480
Trombettieri	»	12	1	13	1254
Tamburini	»	12	»	12	1152
Zappatori	»	48	»	48	4632
Soldati (9)	20	1092	16	1128	108288
Totale truppa	59	1320	29	1408	135905
Quadrupedi	3	»	»	3	559

Segue TABELLA N. 10

(1) 50 reggimenti hanno 2 maggiori a disposizione invece di 1.

(2) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente, a titolo di preparazione, alle funzioni di ufficiale pagatore.

(3) Ai reggimenti senza subalterno medico effettivo è assegnato un ufficiale medico di complemento.

(4) 25 reggimenti aventi il deposito staccato hanno 3 ufficiali subalterni contabili invece di 2.

(5) I due depositi di stanza in Ozieri hanno ciascuno tre ufficiali d'ordine dei magazzini militari. In tutti i corpi l'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano occupa l'impiego di guarda magazzino d'arredamento.

(6) Assegnato al deposito in Roma del reggimento fanteria di Piacenza.

(7) Questi sottufficiali, in forza ai reggimenti di fanteria di linea, possono essere di qualsiasi arma o corpo. In questo numero sono compresi i sottufficiali addetti al comando del corpo di stato maggiore ed alle commissioni militari di linea, i maresciallo e i portalettere presso i comandi di corpo d'armata e di divisione, i sottufficiali presso i comandi di brigata, i sottufficiali addetti alle biglietterie militari, i sottufficiali maestri di scherma ed allievi della scuola magistrale militare di scherma, nonchè il sottufficiale addetto al riparto di detta scuola, i sottufficiali guardastazione ed i sottufficiali destinati ad impieghi in Roma non specificatamente indicati nelle presenti tabelle; vi sono pure compresi i sottufficiali guardamagazzino presso alcuni depositi speciali designati dal Ministero, e i sottufficiali custodi presso le direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio.

(8) I sottufficiali d'armamento sono nominati man mano che vengono a mancare i capi armaiuoli, i quali sono conservati fino ad estinzione.

(9) Dei 30 soldati assegnati allo stato maggiore, 15 sono allievi musicanti, 2 allievi armaiuoli da conservarsi sino ad estinzione del capo armaiuolo e 3 conducenti.

In ogni compagnia due soldati sono allievi trombettieri e uno è allievo tamburino.

(10) Il reggimento di guarnigione a Cagliari ha un maresciallo e due sergenti maggiori o sergenti in più per il distaccamento di Oristano, ed inoltre 1 maresciallo, 1 sottufficiale zappatore, 2 sergenti maggiori o sergenti, 1 caporale maggiore o caporale aiutante di sanità, 1 caporale maggiore o caporale di contabilità, 1 caporale maggiore zappatore, 6 caporali, 3 trombettieri, 24 zappatori, e 3 caporali o soldati meccanici per il servizio del nucleo ciclisti.

Note. — *a*) Nei reggimenti che hanno il deposito staccato:

In seguito ad autorizzazione del Ministero può essere assegnato temporaneamente al deposito un ufficiale in più, tratto dai maggiori a disposizione, se questi sono due, e altrimenti dai capitani a disposizione.

Un ufficiale subalterno contabile, l'ufficiale d'ordine dei magazzini militari guarda magazzino, ed uno dei 6 caporali maggiori e caporali di contabilità del deposito sono assegnati allo stato maggiore.

Per momentanee esigenze di servizio il comandante del deposito staccato rivolge la domanda del personale occorrente al comandante della divisione nel cui territorio risiede, il quale vi provvede con uomini tratti da riparti stanziati nello stesso presidio del deposito o in presidio viciniore. Per esigenze di carattere permanente, ma riflettenti *esclusivamente* il servizio interno del deposito stesso, la forza di truppa del deposito, su richiesta fatta dal comandante della divisione nel cui territorio risiede il deposito al comandante di divisione da cui dipende il reggimento, può essere aumentata, nei limiti dello stretto necessario, con uomini tratti dal reggimento, cui il deposito appartiene.

Segue TABELLA N. 10

b) Nei cambi di guarnigione, di massima, il personale del deposito segue il proprio reggimento. Con disposizione n. 33, fascicolo 10 della *Raccolta*, venne designato il personale del deposito stesso che dal reggimento partente è lasciato a quello subentrante.

c) I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza allo stato maggiore ed avranno 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

d) I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

e) Per disposizione ministeriale sono assegnati a taluni reggimenti n. 5 muli in più dell'organico, come nucleo per la costituzione delle salmerie: così pure a taluni reggimenti può essere assegnato un quadrupede in più per provvedere alle esigenze del servizio presso il deposito staccato, o eccezionalmente presso qualche distretto.

f) In caso di cambio di guarnigione, il nucleo ciclisti del reggimento di Cagliari viene integralmente ceduto, con tutto il suo personale ed il suo materiale, al reggimento subentrante.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 11

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti bersaglieri**.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni — 12 compagnie — e 1 deposito)

	UN REGGIMENTO					12 reggimenti
	Stato maggiore	1 compagnia ciclisti	11 compagnie	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di deposito e relatori)	»	»	»	1	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	»	1	12
Maggiori	2	»	»	»	2	24
Maggiori (a disposizione)	1	»	»	»	1	12
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia, al deposito e a disposizione)	6	1	11	1	17	204
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ed ufficiali di compagnia) (1)	3	3	27	»	33	396
Capitani medici	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici (2)	1	»	»	»	1	0
Capitani contabili	»	»	»	1	1	12
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	(3) 26
Totale ufficiali	14	4	38	5	61	728
Ufficiali d'ordine delle amministraz. dipendenti	»	»	»	2	2	24
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	»	»	»	2	2	24
Marescialli (di 1ª 2ª e 3ª classe)	1	1	11	1	17	204
Sottufficiali: portalettere	1	»	»	»	1	12
Sottufficiali: maestri di scherma	1	»	»	»	1	12
Sottufficiali: trombettieri	1	»	»	»	1	12
Sottufficiali: zappatori	1	1	»	»	2	24
Sottufficiali: d'armamento (4)	1	»	»	»	1	12
Sottufficiali: di contabilità	»	»	»	2	2	24
Sergenti maggiori o sergenti	»	2	22	1	5	300
Caporali maggiori di maggiorita e di compagnia	1	1	33	»	28	456
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	1	»	»	32	24
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	1	11	6	18	216
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	»	1	12
Caporali maggiori zappatori	1	1	»	»	2	24
Caporali trombettieri	2	»	»	»	2	24
Caporali zappatori	2	»	»	»	2	24
Caporali conducenti	1	»	»	»	1	12
Caporali	»	6	66	2	74	888
Trombettieri	»	3	33	1	37	444
Zappatori	»	14	44	»	68	816
Caporali o soldati meccanici	»	3	»	»	3	36
Soldati	(3) 5	36	990	46	1057	12564
Totale truppa	26	80	1210	29	1345	16140
Quadrupedi	3	»	»	»	3	66

Segue TABELLA N. 11

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente, a titolo di preparazione, alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Ai reggimenti senza subalterno medico effettivo è assegnato un ufficiale medico di complemento.

(3) 2 reggimenti aventi il deposito staccato hanno 3 ufficiali subalterni invece di 2.

(4) I sottufficiali d'armamento sono nominati mano mano che vengono a mancare i capi armaiuoli, i quali sono conservati sino ad estinzione.

(5) Dei 5 soldati assegnati allo stato maggiore, 2 sono allievi armaiuoli, da conservare sino ad estinzione del capo armaiuolo, e 3 conducenti.

Note. — *a*) Nei reggimenti che hanno il deposito staccato:

In seguito ad autorizzazione del Ministero può essere assegnato temporaneamente al deposito un ufficiale in più, tratto dai capitani a disposizione.

Un ufficiale subalterno contabile, l'ufficiale d'ordine dei magazzini militari guarda magazzino ed uno dei 6 caporali maggiori e caporali di contabilità del deposito sono assegnati allo stato maggiore.

Per momentanee esigenze di servizio il comandante del deposito staccato rivolge la domanda del personale occorrente al comandante della divisione nel cui territorio risiede, il quale vi provvede con uomini tratti da riparti stanziati nello stesso presidio del deposito o in presidio vicinore. Per esigenze di carattere permanente, ma riflettenti *esclusivamente* il servizio interno del deposito stesso, la forza di truppa del deposito, su richiesta fatta dal comandante della divisione nel cui territorio risiede il deposito al comandante di divisione da cui dipende il reggimento, può essere aumentata, nei limiti dello stretto necessario, con uomini tratti dal reggimento, cui il deposito appartiene.

b) Nei cambi di guarnigione, di massima, il personale del deposito segue il proprio reggimento Con disposizione n. 33, fascicolo 10 della *Raccolta*, venne designato il personale del deposito stesso che dal reggimento partente è lasciato a quello subentrante.

c) I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza allo stato maggiore, ed avranno 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

d) I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

e) Per disposizione ministeriale sono assegnati a taluni reggimenti n. 5 muli in più dell'organico, come nucleo per la costituzione delle salmerie; così pure a taluni reggimenti può essere assegnato un quadrupede in più per provvedere alle esigenze del servizio presso il deposito staccato, o eccezionalmente presso qualche distretto.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA

TABELLA N. 12

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti alpini**.

(7 reggimenti, 22 battaglioni, 75 compagnie, 7 depositi).

	Stato maggiore di reggimento	Stato maggiore di battaglione	Una compagnia	Un deposito	7 reggimenti 22 battaglioni 75 compagnie 7 depositi
Comandanti (colonnelli)	1	»	»	»	7
Tenenti colonnelli (comandanti di deposito e relatori)	»	»	»	1	7
Tenenti colonnelli, Maggiori (comandanti di battaglione e a disposizione)	1	1	»	»	7 / 22
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia, al deposito e a disposizione)	4	»	1	1	110
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia) (1)	»	1	3	»	247
Capitani medici	1	»	»	»	7
Tenenti e sottotenenti medici	»	1	»	»	22
Capitani contabili	»	»	»	1	7
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	3	21
Totale ufficiali	7	3	5	6	457
Ufficiali d'ordine delle amministraz. dipendenti	»	»	»	4	28
Marescialli (di 1ª 2ª e 3ª classe)	1	1	1	1	141
Sottufficiali addetti all'ispettorato degli alpini	»	»	»	»	3
Sottufficiali: portalettere	1	»	»	»	7
Sottufficiali: guarda magazzino	»	»	»	(2) 4	(3) 29
Sottufficiali: maestri di scherma	1	»	»	»	7
Sottufficiali: trombettieri	1	»	»	»	7
Sottufficiali: zappatori	»	1	»	»	22
Sottufficiali: d'armamento (4)	1	»	»	»	7
Sottufficiali: di contabilità	»	»	»	2	14
Sergenti maggiori o sergenti	»	»	3	1	232
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscalchi	1	»	»	»	7
Caporali maggiori di maggiorita e di comp.	1	1	5	»	404
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	»	»	1	»	75
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	»	1	6	(5) 117
Caporali trombettieri	»	1	»	»	(5) 22
Caporali zappatori	»	»	1	»	75
Caporali conducenti	1	»	1	»	82
Caporali	»	»	10	2	764
Trombettieri	»	»	3	1	232
Zappatori	»	»	10	»	750
Soldati	(6) 1	(6) 5	147	16	11254
Totale truppa	9	9	183	33	14321
Quadrupedi	1	1	8	»	620

Segue TABELLA N. 12

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente, a titolo di preparazione, alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Il 5° reggimento ha 5 sottufficiali guarda magazzino.

(3) Il numero dei sottufficiali guarda magazzino può essere variato per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

(4) I sottufficiali d'armamento sono nominati mano mano che vengono a mancare i capi armaiuoli, i quali sono conservati sino ad estinzione.

(5) Dei caporali trombettieri, uno per ciascun reggimento può essere caporale maggiore; dei caporali zappatori, può essere caporale maggiore uno per ciascun battaglione.

(6) Il soldato assegnato allo stato maggiore di reggimento è conducente; dei 5 soldati assegnati allo stato maggiore di battaglione, 2 sono allievi maniscalchi, 1 è allievo sellaio, 1 conducente ed 1 allievo armaiuolo. Quest'ultimo sarà conservato sino ad estinzione del capo armaiuolo.

Note. — *a)* Ad ogni magazzino di mobilitazione di battaglione è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

b) I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

c) I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA

TABELLA N. 13*

Tabella graduale e numerica di formazione dei **distretti militari**.

(88 distretti militari)

44	Comandanti	(colonnelli) (1).
44		(tenenti colonnelli) (1).
44	Maggiori addetti (1).	
176	Capitani addetti (1).	
88	Tenenti e sottotenenti addetti (1).	
25	Capitani contabili.	
130	Tenenti e sottotenenti contabili.	
551	Totale ufficiali.	
367	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.	
88	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	
150	Sottufficiali addetti (2).	

(1) Sono in massima ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. In nessun caso però vi saranno meno di 31 colonnelli e 44 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.

(2) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Note. — I distretti capoluoghi di divisione (di 1ª classe) amministrano anche gli altri compresi nella circoscrizione della divisione (di 2ª classe). Nei distretti di 1ª classe il maggiore addetto esercita le funzioni di relatore. In tutti i distretti uno dei capitani addetti od il subalterno addetto, a scelta del comandante del distretto, esercita le funzioni di ufficiale di matricola.

La forza di truppa che potrà occorrere presso i singoli distretti, variabile secondo le esigenze del servizio, dovrà essere somministrata dai reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini, del presidio o dei presidi viciniori, ed essere comandata temporaneamente presso i distretti stessi; detta forza, quando sia somministrata da più corpi, sarà aggregata al corpo più vicino al distretto. L'entità di tale forza e l'assegnazione ai vari corpi verrà stabilita dai comandi di divisione.

Per disposizione ministeriale, a qualche distretto potrà essere, in via transitoria, aggregato un capo armaiuolo, il quale sarà assegnato in soprannumero ad uno dei corpi destinati a fornire la forza di truppa al distretto stesso.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 14

Tabella graduale e numerica di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, sei compagnie di disciplina, un carcere militare, due reclusori militari, carceri militari preventive).

	Comando ed ufficio d'amministrazione	Compagnie di disciplina: di punizione	Compagnie di disciplina: speciali	Carcere militare	Carceri militari preventive	Reclusori	Totale
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (comandante in 2° e relatore del consiglio d'amministrazione	1	»	»	»	»	»	1
Maggiore (comandante di reclusorio)	»	»	»	»	»	1	1
Capitani (addetti al comando, comandanti di compagnia, del carcere e addetti ai reclusori)	2	2	2	1	»	2	9
Tenenti (addetti ai comandi, ufficiali di compagnia, comandanti di sezione e di carcere militare preventivo)	1	6	4	3	12	5	31
Maggior o capitano medico	»	»	»	»	»	1	1
Tenenti medici	»	»	»	1	»	»	1
Capitani contabili	2	»	»	»	»	»	2
Tenenti contabili	1	»	»	»	»	»	1
Totale ufficiali	11	8	6	5	12	9	51
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	17	»	»	»	»	2	19
Ufficiali d'ordine dei mag. milit.	1	»	»	»	»	»	1
Marescialli (di 1ª 2ª e 3ª classe)	2	»	2	3	»	9	16
Sottufficiali { guarda-magazzino	»	»	»	1	»	»	1
Sottufficiali { di contabilità	3	2	2	2	»	9	18
Sergenti maggiori o sergenti	»	12	8	5	11	17(*)	53
Caporali maggiori di maggiorità	»	»	»	»	»	1	1
Caporali maggiori	»	4	4	3	1	7	19
Caporali maggiori aiutanti di sanità	»	»	»	1	»	1	2
Caporali maggiori e caporali di contabilità	1	2	2	»	»	3	8
Caporali	»	22	18	20	94	60	214
Totale truppa	6	42	36	35	106	107	332

(*) Compresi i graduati invigilatori fissi di cui al § 756 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena.

Note. — 1. Il numero dei militari di truppa del personale di governo può essere variato per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio, cioè in relazione al variabile numero degli uomini in punizione.

2. Gli ufficiali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, sono scelti fra gli ufficiali di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 15

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **ispettorato di cavalleria**

1	Ispettore (tenente generale o maggiore generale).
1	Tenente colonnello o maggiore di cavalleria (*).
3	Capitani di cavalleria (*).
5	Totale ufficiali.
1	Sottufficiale per la disciplina delle ordinanze d'ufficio ecc.(**).
2	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

(*) Il tenente colonnello o maggiore ed uno dei capitani sono ufficiali fuori quadro.
(**) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 16

Tabella graduale e numerica di formazione
dei **comandi di brigata di cavalleria.**

(Ciascuna brigata di cavalleria è composta di 2, 3 o 4 reggimenti di cavalleria).

	Un comando	9 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	9
Capitani di cavalleria (aiutanti di campo) . .	1	9
Totale ufficiali. . .	2	18
Sottufficiali addetti (1)	1	9

(1) Effettivi ai reggimenti di cavalleria.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N 17

Tabella graduale e numerica di formazione *dei* **reggimenti di cavalleria.**

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 mezzi reggimenti — 6 squadroni — e 1 deposito).

	UN REGGIMENTO				24 reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti . . . colonnelli					12
colonnello o ten. colonnel. (1)	1	»	»	1	1
tenenti colonnelli					4
Tenenti colonnelli . (comand. di mezzo regg.) .	1	»	»	1	24
Maggiori	1	»	»	1	24
Maggiori (comandanti di deposito e relatori). . .	»	»	1	1	24
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di squadrone, al deposito e a disposizione). . . .	1	6	1	8	(2) 203
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, e ufficiali di squadrone e deposito) (3)	2	18	4	24	576
Capitani medici	1	»	»	1	24
Tenenti o sottotenenti medici.	1	»	»	1	24
Capitani contabili	»	»	1	1	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	48
Capitani veterinari	1	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti veterinari.	2	»	»	2	48
Totale ufficiali . . .	11	24	9	44	1089
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.	»	»	1	1	24
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari. . . .	»	»	1	1	24
Marescialli (di 1ª 2ª e 3ª classe).	3	6	1	10	240
Sottufficiali addetti ai comandi di brigata . . .	»	»	»	»	9
portaletlere.	1	»	»	1	24
maestri di scherma. . . .	1	»	»	1	24
di contabilità	»	»	2	2	48
Sottufficiali . . . . capi fanfara.	1	»	»	1	24
zappatori.	1	»	»	1	24
d'armamento (4)	1	»	»	1	24
Sergenti maggiori o sergenti	»	18	2	20	480
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscalchi.	»	6	»	6	144
Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone . .	3	18	»	21	504
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità . .	1	»	»	1	24
Caporali maggiori e caporali di contabilità . . .	»	6	6	12	288
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	1	24
Caporali trombettieri	1	»	»	1	24
Caporali zappatori	»	6	»	6	(5) 144
Caporali conducenti	1	»	»	1	24
Caporali	»	48	4	52	1248
Appuntati	»	48	»	48	1152
Trombettieri	»	24	2	26	624
Zappatori	»	54	»	54	1296
Sellai	»	6	»	6	144
Soldati	(6) 3	(7) 679	42	724	17376
Totale truppa . . .	18	919	59	996	23923
Cavalli di truppa	18	835	»	853	(8) 21056

Segue TABELLA N. 17

(1) Quando il comandante in 2° della scuola di cavalleria è un tenente colonnello, i comandanti di reggimento saranno rispettivamente 20 col grado di colonnello e 4 col grado di tenente colonnello.

(2) 13 reggimenti hanno 1 capitano a disposizione.

(3) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento, scelto preferibilmente fra quelli del deposito, può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(4) I sottufficiali d'armamento sono nominati mano mano che vengono a mancare i capi armaiuoli, i quali sono conservati sino ad estinzione.

(5) In ogni mezzo reggimento uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

(6) Dei 3 soldati assegnati allo stato maggiore, 2 sono allievi armaiuoli che saranno conservati sino ad estinzione del capo armaiuolo ed 1 conducente.

(7) In ogni squadrone 2 soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

(8) Sono compresi 576 cavalli di carica per gli ufficiali di cavalleria e di stato maggiore.

Nota. — Gli ufficiali subalterni d'ordinanza, quelli comandati alla scuola di cavalleria, o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito del reggimento.

Al magazzino di mobilitazione di Palermo è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Nella forza totale della truppa vennero compresi 40 sottufficiali istruttori d'equitazione che si conserveranno sino ad estinzione senza sostituirli perchè la carica è stata soppressa.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 18

Tabella graduale e numerica di formazione dei **depositi di allevamento cavalli.**

(4 depositi e 2 sezioni staccate).

	Un deposito	4 depositi
Direttori { tenenti colonnelli di cavalleria	1	2
Direttori { maggiori di cavalleria		2
Capitani di cavalleria (capi sezione o vice direttori)	1	(1) 6
Capitani contabili	»	1
Tenenti contabili	1	(1) 6
Capitani veterinari	1	(1) 7
Tenenti e sottotenenti veterinari	1	(1) 4
Totale ufficiali	5	28
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	11
Agenti		6
Sotto agenti	»	2
Sorveglianti e lavoranti	»	185

(1) Due depositi hanno 2 capitani di cavalleria, 2 tenenti contabili e 2 capitani veterinari, invece di uno, per provvedere al servizio della rispettiva sezione staccata. Al deposito di Persano è assegnato un capitano veterinario in più, il quale presta servizio presso la sede del deposito stesso.

Nota. — Quando presso taluno dei depositi il numero degli ufficiali veterinari assegnati in organico risulti insufficiente, il Ministero provvederà comandando ufficiali subalterni veterinari appartenenti ai reggimenti d'artiglieria.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 18 *bis*

Tabella graduale e numerica di formazione dei **depositi cavalli stalloni**

(7 depositi cavalli stalloni).

	Comando del personale	Un deposito	7 depositi
Direttore di 1ª classe e comandante del personale (tenente colonnello)	1	»	1
Direttori di 2ª classe (maggiori)	»	1	3
Direttori di 3ª classe (capitani)	»		4
Vicedirettori (tenenti o sottotenenti)	»	1	6
Totale ufficiali	1	2	14
Marescialli (di 1ª, 2ª e 3ª classe)	1	1	(1) 10
Sergenti maggiori o sergenti	1	3	22
Caporali maggiori di contabilità	1	1	8
Caporali maggiori	»	2	14
Caporali (2)	»	»	288
Soldati (2)	»	»	192
Totale truppa	3	7	534

(1) Ai due depositi di maggiore forza ed importanza sono assegnati due marescialli.
(2) Variano di numero secondo la quantità dei cavalli stalloni di ogni deposito.

Note. — 1. Tutto il personale segnato nella presente tabella è a carico del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

2. Al quadro organico di truppa possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni in relazione alle variabili esigenze del servizio.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 19

Tabella graduale e numerica di formazione
degl' **ispettorati d'artiglieria**

(Un ispettorato generale d'artiglieria, un ispettorato d'artiglieria da campagna, un ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza, un ispettorato delle costruzioni d'artiglieria)

1	Ispettore generale (tenente generale)
3	Ispettori (tenenti generali e maggiori generali).
1	Colonnello o tenente colonnello d'artiglieria (capo dell'ufficio dell'ispettore generale).
4	Tenenti colonnelli e maggiori d'artiglieria.
9	Capitani d'artiglieria.
1	Tenente d'artiglieria.
19	Totale ufficiali.
2	Ragionieri d'artiglieria.
2	Disegnatori.
16	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
1	Sottufficiale per la disciplina delle ordinanze d'ufficio ecc. (1).

(1) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 20

Tabella graduale e numerica di formazione della **direzione superiore delle esperienze d'artiglieria.**

1	Direttore superiore (tenente generale o maggiore generale).
2	Tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria.
5	Capitani d'artiglieria.
3	Tenenti d'artiglieria.
11	Totale ufficiali.
3	Ragionieri d'artiglieria.
1	Capotecnico d'artiglieria e del genio.
2	Disegnatori.
4	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S.ª M.
Il Ministro della guerra
CASANA

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi d'artiglieria.**

	Un comando	9 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	9
Tenenti colonnelli e maggiori d'artiglieria	1	9
Capitani d'artiglieria	1	9
Tenenti d'artiglieria (per tre soli comandi)	1	3
Totale ufficiali	4	30
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	(1) 1	12
Sottufficiali addetti	(2) 1	9
Caporali maggiori e caporali (scrivani) (3)	»	(2) 3

(1) Presso tre comandi sono in numero di due.
(2) Compresi nei quadri dei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza.
(3) Presso tre comandi.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 22

Tabella graduale e numerica di formazione delle **direzioni d'artiglieria**

(43 direzioni d'artiglieria).

13	Direttori (colonnelli e tenenti colonnelli d'artiglieria).
14	Tenenti colonnelli e maggiori d'artiglieria.
46	Capitani d'artiglieria (1)
12	Tenenti e sottotenenti d'artiglieria.
3	Colonnelli (ufficiali delle fortezze).
5	Tenenti colonnelli (ufficiali delle fortezze).
10	Maggiori (ufficiali delle fortezze)
23	Capitani (ufficiali delle fortezze).
22	Tenenti e sottotenenti (ufficiali delle fortezze).
148	Totale ufficiali.
76	Ragionieri d'artiglieria (1)
30	Capitecnici d'artiglieria e del genio.
16	Disegnatori.
129	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

Note. — Pei sottufficiali guarda batteria nei forti e pei guardaforti, nonchè pei quadrupedi destinati a prestare servizio nei forti di sbarramento, vedasi la tabella n. 26 dell'artiglieria da costa e da fortezza.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 23

Tabella graduale e numerica di formazione dei **reggimenti d'artiglieria da campagna**.

(Ogni reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate di batterie, 1 o 2 compagnie treno e 1 deposito).

	Stato maggiore	Una batteria	Una compagnia treno	Un deposito	24 reggimenti 186 batterie 36 comp. treno 24 depositi
Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli)	1	»	»	»	24
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di deposito e relatori)	»	»	»	1	24
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di brigata, ed 1 maggiore a disposizione presso il 22° reggimento)	3	»	»	»	73
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di batteria e compagnia treno, al deposito, ed 1 a disposizione presso il 22° reggimento)	2	1	1	1	205
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito, e 3 a disposizione presso il 22° reggimento) (1)	3	2	2	»	549
Capitani medici	1	»	»	»	24
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	24
Capitani contabili	»	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	48
Capitani veterinari	1	»	»	»	24
Tenenti e sottotenenti veterinari	1	»	»	»	24
Totale ufficiali	13	3	3	5	1103
Ragionieri d'artiglieria	1	»	»	»	24
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	»	»	3	72
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	»	»	»	2	(2) 48
Marescialli (dit[a], 2[a] e 3[a] classe)	4	1	1	1	342
Sottufficiali: portalettere	1	»	»	»	24
Sottufficiali: guarda selleria	1	»	»	»	24
Sottufficiali: guarda batteria	1	»	»	»	24
Sottufficiali capi operai del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	24
Sottufficiali: maestri di scherma	1	»	»	»	24
Sottufficiali: trombettieri	1	»	»	»	24
Sottufficiali: di contabilità	»	»	»	2	48
Sergenti maggiori o sergenti	»	3	3	2	(3) 715
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscalchi	5	»	»	»	120
Caporali maggiori di maggiorità, di batteria e di compagnia	4	3	3	»	762
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	1	1	(6) 6	366
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	24
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	»	24
Caporali trombettieri	2	»	»	»	48
Caporali maggiori o caporali operai	»	1	»	»	186
Caporali	»	6	6	4	(3) 1438
Appuntati	»	6	6	4	1437
Trombettieri	»	2	2	2	492
Sellai	»	1	1	»	228
Operai	»	2	»	»	426
Soldati (4)	»	65	67	17	(3) 14991
Totale truppa	23	91	90	38	21807
Quadrupedi di truppa	11	45	40	7	(5) 11197

Segue TABELLA N. 23

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente, a titolo di preparazione, alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) L'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano occupa l'impiego di guarda magazzino.

(3) La compagnia treno del 22° reggimento artiglieria ha in più dell'organico un sergente o sergente maggiore, un caporale e 10 soldati.

(4) In ogni batteria e compagnia treno 2 soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco. Nella batteria del 40° artiglieria distaccata in Sardegna, tre soldati dovranno essere abilitati al servizio di maniscalco.

(5) Sono compresi 400 quadrupedi di truppa ripartiti fra alcuni reggimenti per la costituzione di batterie speciali all'atto della mobilitazione, un certo numero di cavalli di carica per ufficiali d'artiglieria, escluso il treno, e 25 cavalli che la compagnia treno del 22° reggimento ha in più dell'organico.

(6) Uno dei caporali maggiori di contabilità del deposito può essere sostituito con un caporale operaio (N. 22 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore, fascicolo 15, comma 5).

Note. — Presso qualche reggimento taluna delle batterie o brigate può essere impiegata in servizio da montagna; l'organico di dette batterie o brigate è uguale a quello stabilito per le corrispondenti unità da montagna.

Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento sono in massima assegnati un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario ed un sottufficiale guarda magazzino.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Per disposizione ministeriale è assegnato ad alcuni reggimenti un sottufficiale d'armamento: tali reggimenti potranno avere anche un soldato di mestiere armaiuolo od affine, che farà parte della squadra per la manutenzione delle armi stabilita dall'*Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.*

Nella forza totale della truppa vennero compresi 22 sottufficiali istruttori d'equitazione che si conserveranno sino ad estinzione senza sostituirli perchè la carica è stata soppressa.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 24

Tabella graduale e numerica di formazione

del reggimento d'artiglieria a cavallo.

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate di batterie — 6 batterie — 1 brigata treno — 4 compagnie — e 1 deposito).

	Stato maggiore	6 batterie	4 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	1
Tenente colonnello o maggiore (comandante di deposito e relatore)	»	»	»	1	1
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di brigata di batterie)	3	»	»	»	3
Maggiori (comandante della brigata treno e pel materiale)	2	»	»	»	2
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	1	6	4	1	12
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito) (4)	4	18	8	»	30
Capitano medico	1	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	3	3
Capitano veterinario	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	3	»	»	»	3
Totale ufficiali	17	24	12	6	59
Ragioniere d'artiglieria	1	»	»	»	1
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	»	»	3	3
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	»	»	»	3	(2) 3
Marescialli (1ª, 2ª e 3ª classe)	4	6	5	1	16
Sottufficiali — portalettere	1	»	»	»	1
Sottufficiali — guarda sellería	1	»	»	»	1
Sottufficiali — guarda batteria	2	»	»	»	2
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	1
Sottufficiali — maestro di scherma	1	»	»	»	1
Sottufficiali — trombettiere	3	»	»	»	3
Sottufficiali — di contabilità	»	»	»	3	3
Sottufficiali — d'armamento (3)	1	»	»	»	1
Sergenti maggiori o sergenti	»	18	12	2	32
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscalchi	2	6	»	»	8
Caporali maggiori di maggiorita, di batteria e di compagnia	3	18	12	»	33
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	6	4	(6) 6	16
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	1
Caporali trombettieri	12	»	»	»	12
Caporali operai	»	6	»	»	6
Caporali	»	36	24	4	64
Appuntati	»	36	24	4	64
Trombettieri	»	12	8	2	22
Sellai	»	6	4	1	11
Operai	»	16	»	»	16
Soldati (5)	2	378	268	36	866
Totale truppa	23	726	360	59	4172
Cavalli di truppa	11	480	160	»	667 (5)

Segue TABELLA N. 24

(1) Un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente, a titolo di preparazione, alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) L'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano occupa l'impiego di guarda magazzino.

(3) Il sottufficiale d'armamento sarà nominato quando verrà a mancare il capo armaiuolo, la cui carica è conservata fino alla cessazione dal servizio del titolare.

(4) I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli e saranno conservati sino ad estinzione del capo armaiuolo. In ogni batteria e compagnia treno 2 soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco

(5) Sono compresi 16 cavalli di carica per ufficiali d'artiglieria, escluso il treno.

(6) Uno dei caporali maggiori di contabilità del deposito può essere sostituito con un caporale operaio (N. 22 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore, fascicolo 15, comma 5).

Note. — Al magazzino di mobilitazione di Verona è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario ed un sergente maggiore o sergente guarda batteria.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terra questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Nel totale della forza di truppa venne compreso un sottufficiale istruttore di equitazione che cessando dal servizio non verrà più sostituito essendo stata soppressa la carica.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 25

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'*artiglieria da montagna.

(Un reggimento composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di batterie — 12 batterie — e 1 deposito. — Una brigata del Veneto di 3 batterie).

	Reggimento				Brigata del Veneto			Totali generali
	Stato maggiore	12 batterie	Deposito	Totali del reggimento	Stato maggiore	3 batterie	Totale della brigata	1 st. mag. di reg 5 brigate 15 batterie 4 deposito
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	1	»	»	»	1
Tenente colonnello o maggiore (comandante di deposito e relatore)	»	»	1	1	»	»	»	1
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di brigata e a disposizione)	5	»	»	5	1	»	1	6
Capitani (aiutante maggiore in 1°, pel materiale, comandanti di batteria, al deposito e a disposizione)	4	12	1	17	1	3	4	21
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria e di deposito) (1)	4	32	»	36	1	8	9	45
Capitano medico	1	»	»	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	1	»	1	3
Capitano contabile	»	»	1	1	1	»	1	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	3	3	1	»	1	4
Capitano veterinario	1	»	»	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	3	»	»	3	1	»	1	4
Totale ufficiali	21	44	6	71	7	11	18	89
Ragioniere di artiglieria	1	»	»	1	»	»	»	1
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	»	4	4	1	»	1	5
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari (2)	»	»	2	2	1	»	1	3

(1) Un ufficiale subalterno nel reggimento e nella brigata del Veneto può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente, a titolo di preparazione, alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) L'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano occupa l'impiego di guarda magazzino.

Segue TABELLA N. 25.

	Reggimento				Brigata del Veneto			Totali generali
	Stato maggiore	12 batterie	Deposito	Totali del reggimento	Stato maggiore	3 batterie	Totale della brigata	1 st. mag di reg. 5 brigate 15 batterie 1 deposito
Marescialli (di 1ª, 2ª e 3ª classe)	5	12	1	18	4	3	4	22
Sottufficiali — portalettere	1	»	»	1	»	»	»	1
Sottufficiali — guarda magazzino	2	»	»	2	1	»	1	3
Sottufficiali — guarda selleria	1	»	»	1	»	»	»	1
Sottufficiali — guarda batteria	1	»	»	1	1	»	1	2
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	»	»	1	»	»	»	1
Sottufficiali — maestro di scherma	1	»	»	1	»	»	»	1
Sottufficiali — trombettiere	1	»	»	1	»	»	»	1
Sottufficiali — di contabilità	»	»	2	2	1	»	1	3
Sottufficiali — d'armamento (1)	1	»	»	1	»	»	»	1
Sergenti maggiori o sergenti	»	36	2	38	»	9	9	47
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscal.	»	12	»	12	»	3	3	15
Caporali maggiori di maggiorità e di batteria	5	48	»	53	1	12	13	66
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	12	(4) 6	18	1	3	4	22
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	»	12	»	12	»	3	3	15
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	1	»	»	»	1
Caporali trombettieri	3	»	»	3	(2) 1	»	1	4
Caporali zappatori	»	12	»	12	»	3	3	15
Caporali operai	»	12	»	12	»	3	3	15
Caporali	»	96	4	100	»	24	24	124
Appuntati	»	108	4	112	»	27	27	139
Trombettieri	»	36	2	38	»	9	9	47
Zappatori	»	96	»	96	»	24	24	120
Sellai	»	12	1	13	»	3	3	16
Operai	»	22	»	22	»	3	3	25
Soldati (3)	2	1274	47	1323	2	324	333	1646
Totale truppa	25	1800	69	1894	9	450	459	2354
Quadrupedi	»	840	24	864	2	210	212	1076

(1) Il sottufficiale d'armamento sarà nominato quando verrà a mancare il capo armaiuolo, la cui carica è conservata fino alla cessazione dal servizio del titolare.

(2) Può essere anche caporale maggiore.

(3) I soldati assegnati allo stato maggiore del reggimento sono allievi armaiuoli che saranno conservati sino all'assunzione del capo armaiuolo e i 2 soldati assegnati allo stato [illegible]

Segue TABELLA N. 25

maggiore della brigata del Veneto sono conducenti. In ogni batteria e nel deposito due soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

(4) Uno dei caporali maggiori di contabilità del deposito può essere sostituito con un caporale operaio (N. 22 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore, fascicolo 15, comma 5).

Note. — Al magazzino di mobilitazione della brigata del Veneto è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Quando il reggimento o la brigata del Veneto abbiano allievi ufficiali di complemento, o allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, avranno 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico. Presso il reggimento, il plotone sarà tenuto in forza al deposito.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Nella forza totale della truppa venne compreso un sottufficiale istruttore d'equitazione che non sarà sostituito, cessando dal servizio, perchè la carica stata è soppressa.

In ciascuna brigata, uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 26

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***artiglieria da costa e da fortezza.**

(Tre reggimenti d'artiglieria da costa, comprendenti: 3 stati maggiori, 11 brigate — 35 compagnie — e 3 depositi; tre reggimenti d'artiglieria da fortezza, comprendenti: 3 stati maggiori, 13 brigate — 37 compagnie — e 3 depositi; una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, composta di 1 stato maggiore e 6 compagnie. In totale: 6 stati maggiori di reggimento, 25 brigate — 78 compagnie — e 6 depositi)

	Tre reggimenti da costa				Tre reggimenti da fortezza				Brigata da costa della Sardegna			Totali generali
	3 stati maggiori	35 compagnie	3 depositi	Totali	3 stati maggiori	37 compagnie	3 depositi	Totali	Stato maggiore	6 compagnie	Totali	6 reggimenti 25 brigate 78 compagnie 6 depositi
Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli)	3	»	»	3	3	»	»	3	»	»	»	6
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di deposito e relatori)	»	»	3	3	»	»	3	3	»	»	»	6
Tenente colonnello (comandante di brigata)	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti id.)	11	»	»	11	13	»	»	13	»	»	»	24
Capitani (aiutanti maggiori in 1ª, a disposizione, comandanti di compagnia, al deposito)	6	35	3	44	6	37	3	46	1	6	7	97
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2ª, ufficiali di compagnia e di deposito) (1)	14	70	»	84	13	74	»	84	4	18	19	184
Capitani medici	3	»	»	3	3	»	»	3	»	»	»	6
Tenenti e sottotenenti medici	8	»	»	8	7	»	»	7	1	»	1	16
Capitani contabili	»	»	3	3	»	»	3	3	1	»	1	7
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	6	6	»	»	(2) 7	7	1	»	1	14
Totale ufficiali	43	105	15	162	45	111	16	169	6	24	30	361
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	»	9	9	»	»	9	9	2		2	20
Uffic. d'ord. dei m. m.(3)	3	»	3	6	3	»	3	6	2	»	2	14

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento e per la brigata della Sardegna può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente, a titolo di preparazione, alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Uno dei reggimenti da fortezza è incaricato dell'amministrazione delle compagnie operai d'artiglieria, ed ha perciò tre ufficiali subalterni contabili invece di due.

(3) In ciascun reggimento l'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano occupa l'impiego di guarda magazzino.

Segue TABELLA N. 26

	Tre reggimenti da costa				Tre reggimenti da fortezza				Brigata da costa della Sardegna			Totali generali
	3 stati maggiori	35 compagnie	3 depositi	Totali	3 stati maggiori	37 compagnie	3 depositi	Totali	Stato maggiore	6 compagnie	Totali	6 reggimenti 25 brigate 78 compagnie 6 depositi
Marescialli (di 1ª, 2ª e 3ª classe)	14	33	3	53	17	37	3	57	1	6	7	116
Sottufficiali addetti ai comandi d'artiglieria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Sottufficiali portalettere	3	»	»	3	3	»	»	3	1	»	1	7
Sottufficiali guarda batteria nei forti (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	229
Sottufficiali guarda forte (1)												
Sottufficiali guarda batteria	3	»	»	3	3	»	»	3	1	»	1	7
Sottufficiali maestri di scherma	3	»	»	3	»	»	6	3	1	»	1	7
Sottufficiali trombettieri	3	»	»	3	3	»	»	3	»	»	»	6
Sottufficiali: di contabilità	»	»	6	6	»	»	6	6	»	»	»	12
Sottufficiali: d'armamento (2)	3	»	»	3	3	»	»	3	»	»	»	6
Sergenti maggiori o sergenti	»	405	3	408	»	411	3	414	»	18	18	240
Sergente maggiore o sergente o caporale maniscalco	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	14	140	3	157	16	148	3	167	1	30	31	355
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	35	18	53	»	37	18	55	3	6	9	117
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	8	»	»	8	7	»	»	7	1	»	1	16
Caporali maggiori e caporali trombettieri	11	»	»	11	13	»	»	13	1	»	1	25
Caporali operai	»	11	»	11	»	13	»	13	»	2	2	26
Caporali	»	210	9	219	»	222	9	231	»	42	42	492
Trombettieri	»	70	6	76	»	74	6	80	»	12	12	168
Soldati e soldati operai (3)	17	3150	69	3236	19	3810	69	3898	6	540	546	7680
Totale truppa	79	3756	117	3952	87	4453	117	4656	17	656	673	9519
Quadrupedi (4)	11	»	»	11	24	»	»	24	8	»	8	43

(1) I sottufficiali guarda batteria nei forti e i sottufficiali guarda forti prestano servizio alla dipendenza tecnica delle direzioni d'artiglieria: il loro numero può essere variato per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Detti sottufficiali sono effettivi ai corpi di truppa che, per ragioni di vicinanza, debbono amministrarli.

(2) I sottufficiali d'armamento sono nominati man mano che vengono a mancare i capi armaiuoli, i quali sono conservati fino ad estinzione.

(3) Dei soldati assegnati agli stati maggiori di reggimento, due per ogni reggimento sono allievi armaiuoli e saranno conservati sino ad estinzione del capo armaiuolo; gli altri sono conducenti, in ragione di uno per ogni brigata; per la brigata della Sardegna i soldati assegnati allo stato maggiore sono conducenti.

(4) Ad ogni stato maggiore di reggimento sono assegnati tanti quadrupedi quante sono le brigate che costituiscono il reggimento.

Uno dei reggimenti da fortezza ha inoltre effettivi 11 quadrupedi pel servizio dei forti di sbarramento. A questi ultimi è aggiunto un limitato numero di asini, da assegnarsi per disposizione ministeriale, ed ai quali si provvede, sia per l'acquisto, sia pel mantenimento, con sovvenzione alla massa generale dei reggimenti da fortezza interessati.

I quadrupedi pel servizio dei forti di sbarramento sono a disposizione delle direzioni d'artiglieria.

Segue TABELLA N. 26

Note. — Ad ogni reggimento è assegnato un ufficiale, richiamato dalla posizione di servizio ausiliario, pel servizio di magazzino. Parimenti, ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento sono assegnati un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario ed un sottufficiale guarda magazzino.

Quando i reggimenti o la brigata della Sardegna abbiano allievi ufficiali di complemento, o allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, avranno 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico. Presso i reggimenti, i plotoni saranno tenuti in forza ai depositi.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabiliti dalla presente tabella.

Il reggimento da costa che fornisce il servizio alla torre corazzata Umberto I (Spezia) ha in più dell'organico 1 sergente maggiore o sergente, 4 caporali maggiori, 5 caporali e 23 soldati.

Il reggimento da costa che fornisce il servizio alla torre corazzata Vittorio Emanuele II (Taranto) ha in più dell'organico 1 sergente maggiore o sergente, 5 caporali maggiori, 9 caporali e 21 soldati.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 27

Tabella graduale e numerica di formazione
delle **compagnie operai d'artiglieria.**

	Una compagnia	5 compagnie
Comandanti (capitani)	1	5
Tenenti e sottotenenti	2	10
Totale ufficiali	3	15
Marescialli (di 1ª, 2ª e 3ª classe)	1	6
Sergenti maggiori o sergenti	6	30
Caporali maggiori	4	20
Caporali maggiori e caporali di contabilità	1	5
Caporali	12	60
Trombettieri	2	10
Soldati	74	370
Veterani d'ogni grado	indeterminato	
Totale truppa	100	501

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 28

Tabella graduale e numerica di formazione degl' **ispettorati del genio**.

Un ispettorato generale del genio, un'ispettorato delle truppe del genio, un ispettorato delle costruzioni del genio).

1	Ispettore generale (tenente generale).
2	Ispettori (tenenti generali o maggiori generali).
1	Colonnello o tenente colonnello del genio (capo dell'ufficio dell'ispettore generale).
2	Tenenti colonnelli o maggiori del genio.
5	Maggiori o capitani del genio.
2	Tenenti o sottotenenti del genio.
13	Totale ufficiali.
9	Ragionieri geometri del genio.
2	Disegnatori.
14	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Nota. — Presso l'ispettorato delle costruzioni del genio trovasi l'ufficio di revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA

TABELLA N. 29.

Tabella graduale e numerica di formazione dei **comandi del genio.**

	1 comando	6 comandi
Comandanti (maggiori generali)	1	6
Maggiori e capitani del genio.	1	6
Totale ufficiali . . .	2	12
Ragionieri geometri del genio	1	6
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti .	2	(1) 16
Sottufficiali addetti	1	(2) 6

(1) Quattro comandi del genio hanno 3 ufficiali d'ordine.
(2) Effettivi ai reggimenti del genio.

Nota. — La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potra essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 30

Tabella graduale e numerica di formazione delle **direzioni del genio.**

(15 direzioni del genio e 11 sottodirezioni autonome del genio).

26	Direttori e sottodirettori (colonnelli e tenenti colonnelli del genio).
9	Tenenti colonnelli e maggiori del genio.
8	Maggiori e capitani del genio.
67	Capitani del genio. (1)
37	Tenenti e sottotenenti del genio.
147	Totale ufficiali.
181	Ragionieri geometri del genio. (1)
50	Disegnatori.
270	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
200	Assistenti del genio. (2)

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra

(2) Fino alla completa eliminazione degli assistenti in eccedenza all'organico stabilito colla legge 14 luglio 1907, n. 479, il numero effettivo di questi impiegati risulterà superiore a quello qui indicato.

Nota. — La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 31

Tabella graduale e numerica di formazione del 1° e 2° reggimento del genio (zappatori).

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di zappatori — 12 compagnie — 2 compagnie treno e 1 deposito).

	UN REGGIMENTO					2 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie zappatori	2 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento	
Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli)	1	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di deposito e relatori, comandanti di brigata)	4	»	»	1	5	10
Maggiori o capitani (pel materiale)	1	»	»	»	1	2
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e al deposito)	1	12	2	1	16	32
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito) (1)	4	24	4	2	34	68
Capitani medici	1	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	1	1	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	4
Totale ufficiali	13	36	6	7	62	124
Ragionieri geometri del genio (6)	1	»	»	»	1	2
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	»	»	4	4	8 (5)
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari (2)	1	»	»	2	3	6
Marescialli (di 1ª, 2ª e 3ª classe)	5	12	2	1	20	40
Sottufficiali addetti ai comandi del genio	»	»	»	»	»	»
Sottufficiali: portalettere	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali: guarda magazzino (2)	2	»	»	»	2	4
Sottufficiali: guardia parco reggimentale	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali capi operai del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali: maestri di scherma	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali: trombettieri	1	»	»	»	1	2
Sottufficiali: di contabilità	»	»	»	2	2	4
Sottufficiali: d'armamento (3)	1	»	»	»	1	2
Sergenti maggiori o sergenti	»	36	6	2	44	88
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscalchi	1	»	»	»	1	2
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	3	36	6	»	47	94
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	1	2
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	12	2	6	20	40
Caporali maggiori trombettieri	1	»	»	»	1	2
Caporali trombettieri	3	»	»	»	3	6
Caporali	»	72	12	2	86	172
Appuntati	»	»	12	»	12	24
Trombettieri	»	24	4	1	29	58
Sellai	»	»	2	»	2	4
Soldati (4)	3	1098	174	27	1302	2604
Veterani d'ogni grado	Indeterminato					
Totale truppa	27	1290	220	41	1578	3156
Quadrupedi	»	»	88	»	88	176

Segue TABELLA N. 31

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando manchi taluno degli ufficiali contabili.

(2) L'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano ed i sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(3) I sottufficiali d'armamento sono nominati mano mano che vengono a mancare i capi armaiuoli, i quali sono conservati fino ad estinzione.

(4) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli, e saranno conservati sino ad estinzione del capo armaiuolo. In ogni compagnia treno due soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

(5) Il 2° reggimento genio ha 5 ufficiali d'ordine.

(6) Quando manchi il ragioniere, delle funzioni ad esso spettanti può essere incaricato un ufficiale inferiore, del genio o del corpo contabile, richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Note. — Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede dei reggimenti è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Quando i reggimenti hanno allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Alle brigate ed alle compagnie distaccate viene assegnato dal reggimento un distaccamento del treno, di forza adeguata alle esigenze del servizio.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 32

Tabella graduale e numerica di formazione del 3° **reggimento del genio (telegrafisti).**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate telegrafisti — 12 compagnie ed 1 sezione radio-telegrafica da campo — 1 brigata specialisti — 2 compagnie ed 1 sezione fotografica da campo — 2 compagnie treno e 1 deposito).

	Stato maggiore	12 compagnie telegrafisti	1 sezione radio-telegrafica da campo	1 sezione fotogr. da campo	2 compagnie specialisti	2 compagnie treno	Deposito	Totale
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (comandante di deposito e relatore, comandanti di brigata)	5	»	»	»	»	»	1	6
Maggiori o capitani (pel materiale e comandante la sezione fotografica da campo)	1	»	»	1	»	»	»	2
Capitani (aiutante maggiore in 1ª, comandanti di compagnia e al deposito)	1	12	1	»	2	2	1	19
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2ª, pel materiale, ufficiali di compagnia e deposito) (1)	6	28	3	»	6	4	2	49
Capitani medici	1	»	»	»	1	»	»	2
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	3	3
Totale ufficiali	16	40	4	1	9	6	8	84
Ragioniere geometra del genio (2)	1	»	»	»	»	»	»	1
Capotecnico d'artiglieria e del genio	»	»	»	1	»	»	»	1
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	»	»	»	»	»	4	4
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari (3)	1	»	»	»	»	»	12	13
Marescialli (di 1ª 2ª e 3ª classe)	5	12	1	»	3	2	1	24
Sottufficiali: portalettere	1	»	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali: guarda magazzino (3)	3	»	»	»	»	»	»	3
Sottufficiali: guarda parco reggimentale	1	»	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali guarda colombaia (4)	25	»	»	»	»	»	»	25
Sottuff. capi operai del laborat. di riparazione	1	»	»	»	1	»	»	2
Sottufficiale maestro di scherma	1	»	»	»	»	»	»	1
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali	»	»	»	2	»	»	»	2
Sottufficiali: di contabilità	»	»	»	»	»	»	3	3
Sottufficiali: d'armamento (5)	1	»	»	»	»	»	»	1
Sergenti maggiori o sergenti	»	47	4	»	6	6	4	67
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscalchi	2	»	»	»	»	»	»	2
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	6	44	2	1	6	6	»	65
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	12	»	»	2	2	»	16
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	1
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	»	»	4
Caporali	»	80	2	2	12	12	4	112
Appuntati	»	»	»	»	»	12	»	12
Trombettieri	»	24	»	»	4	4	2	34
Sellai	»	»	»	»	»	2	»	2
Soldati (6)	3	1400	32	16	252	174	53	1930
Totale truppa	56	1619	41	21	286	220	74	2317
Quadrupedi	»	»	»		»	140	»	140 (7)

Segue TABELLA N. 32

(1) L'ufficiale subalterno pel materiale è addetto alla brigata specialisti; un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative, quando manchi taluno degli ufficiali contabili.

La carica di ufficiale al materiale presso la brigata specialisti potrà essere affidata anche ad un capitano, quando ciò sia consigliato da speciali ragioni.

(2) Quando manchi il ragioniere geometra, delle funzioni ad esso spettanti può essere incaricato un ufficiale inferiore del genio o del corpo contabile, richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

(3) L'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano ed i sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(4) Il numero dei sottufficiali guarda colombaia può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

(5) Il sottufficiale d'armamento sarà nominato quando verrà a mancare il capo armaiuolo, la carica del quale è conservata sino alla cessazione dal servizio del titolare.

(6) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli e saranno conservati sino ad estinzione del capo armaiuolo. In ogni compagnia treno due soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

(7) La compagnia treno distaccata alla capitale ha la forza di 86 quadrupedi.

Note. — Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Il personale (ufficiali e truppa) che potesse occorrere per la sezione fotografica, oltre a quello stabilito nell'apposita colonna, è tratto dal complesso del reggimento.

Al quadro organico delle compagnie specialisti possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze di servizio.

Ogni compagnia specialisti può avere due caporali maggiori e due caporali in più dell'organico.

Le tre compagnie della 1ª brigata telegrafisti hanno formazione diversa da quella delle altre compagnie della stessa specialità. Il quadro organico della 1ª compagnia comprende 2 tenenti o sottotenenti, 5 sergenti e complessivamente 90 militari di truppa in più delle compagnie delle altre brigate. Il quadro organico di ciascuna delle compagnie 2ª e 3ª comprende 1 tenente o sottotenente, 3 sergenti e complessivamente 45 militari di truppa in più delle compagnie delle altre brigate.

Il quadro dei caporali maggiori e caporali delle compagnie telegrafisti potrà essere superato, per comprendere fra detti graduati i telegrafisti che, al termine del corso sul servizio telegrafico, risulteranno classificati buoni.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Alle brigate ed alle compagnie distaccate viene assegnato dal reggimento un distaccamento del treno di forza adeguata alle esigenze del servizio.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Nella forza totale di truppa venne compreso un sottufficiale istruttore d'equitazione, che non sarà sostituito cessando dal servizio, perchè la carica è stata soppressa.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 33

Tabella graduale e numerica di formazione del 4° **reggimento del genio (pontieri).**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate pontieri — 8 compagnie — 1 brigata lagunari — 2 compagnie — 3 compagnie treno e 1 deposito).

	Stato maggiore	8 compagnie pontieri	2 compagnie lagunari	3 compagnie treno	Deposito	Totale
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	»	1
Tenenti colonnelli o maggiori (comandante di deposito e relatore, comandanti di brigata)	4	»	»	»	1	5
Maggiore o capitano (pel materiale)	1	»	»	»	»	1
Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia e al deposito)	1	8	2	3	1	15
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, pel materiale, ufficiali di compagnia e deposito) (1)	5	16	6	6	2	35
Capitano medico	1	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	2	2
Totale ufficiali	14	24	8	9	7	62
Ragioniere geometra del genio (2)	1	»	»	»	»	1
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	»	»	»	3	3
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari (3)	1	»	»	»	2	3
Marescialli (di 1ª 2ª e 3ª classe)	5	8	2	3	1	19
Sottufficiali: portalettere	1	»	»	»	»	1
Sottufficiali: guardia magazzino (3)	2	»	»	»	»	2
Sottufficiali: guardia selleria reggimentale	1	»	»	»	»	1
Sottufficiali: guardia parco reggimentale	1	»	»	»	»	1
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	»	1
Sottufficiale: maestro di scherma	1	»	»	»	»	1
Sottufficiale: di contabilità	»	»	»	»	2	2
Sottufficiale: trombettiere	1	»	»	»	»	1
Sottufficiali macchinisti (4)	»	»	10	»	»	10
Sottufficiale d'armamento (5)	1	»	»	»	»	1
Sergenti maggiori o sergenti	»	24	6	9	2	41
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscalchi	2	»	»	»	»	2
Caporali maggiori di maggiorita e di compagnia	5	24	6	9	»	44
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	8	2	3	6	19
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	»	1
Caporali maggiori o caporali fuochisti (4)	»	»	2	»	»	2
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	»	1
Caporali trombettieri	3	»	»	»	»	3
Caporali	»	48	14	18	2	82
Appuntati	»	»	»	18	»	18
Trombettieri	»	16	4	6	1	27
Sella	»	»	»	3	»	3
Soldati (6)	3	752	206	231	27	1219
Totale truppa	30	880	270	300	41	1540
Quadrupedi	»	»	»	120	»	120

Segue TABELLA N. 33

(1) Un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative quando manchi taluno degli ufficiali contabili.

(2) Quando manchi il ragioniere geometra, delle funzioni ad esso spettanti può essere incaricato un ufficiale inferiore, del genio o del corpo contabile, richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

(3) L'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano ed i sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(4) Il numero dei sottufficiali macchinisti e dei caporali maggiori e caporali fuochisti potrà essere variato per disposizione ministeriale a seconda delle esigenze di servizio.

(5) Il sottufficiale d'armamento sarà nominato quando verrà a mancare il capo armaiuolo, la cui carica è conservata sino alla cessazione dal servizio del titolare.

(6) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli e saranno conservati sino ad estinzione del capo armaiuolo. In ogni compagnia treno due soldati possono essere abilitati od utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

Note. — Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Il tenente o sottotenente pel materiale è addetto alla brigata lagunari.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito, ed avrà 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

Alla brigata lagunari può essere assegnato un sottufficiale guardaparco.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dalla applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Nel totale della forza di truppa venne compreso un sottufficiale istruttore d'equitazione che non sarà più sostituito, venendo a cessare dal servizio, perchè la carica è stata soppressa.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 34

Tabella graduale e numerica di formazione del 5° **reggimento del genio (minatori).**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di minatori — 12 compagnie — 1 compagnia treno e 1 deposito).

	Stato maggiore	12 compagnie minatori	Una compagnia treno	Deposito	Totale
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (comandante di deposito e relatore, comandanti di brigata)	4	»	»	1	5
Maggiore o capitano (pel materiale)	1	»	»	»	1
Capitani (aiutante maggiore in 1ª, comandanti di compagnia e al deposito)	1	12	1	1	15
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito) (1)	4	24	2	2	32
Capitano medico	1	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	1
Capitano contabile	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	3	3
Totale ufficiali	13	36	3	8	60
Ragioniere geometra del genio (2)	1	»	»	»	1
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	»	»	»	3	3
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari (3)	»	»	»	3	3
Marescialli (di 1ª 2ª e 3ª classe)	3	24	4	1	34
Sottufficiali: portalettere	1	»	»	»	1
Sottufficiali: guarda magazzino (3)	1	»	»	»	1
Sottufficiali: guarda parco reggimentale	1	»	»	»	1
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	1
Sottufficiale maestro di scherma	1	»	»	»	1
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
Sottufficiali: di contabilità	»	»	»	3	3
Sottufficiali: d'armamento (4)	1	»	»	»	1
Sergenti maggiori o sergenti	»	54	3	2	59
Sergente maggiore o sergente o caporale maniscalco	1	»	»	»	1
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	3	36	3	»	44
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	12	1	6	19
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	1
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	1
Caporali trombettieri	3	»	»	»	3
Caporali conducenti	»	12	»	»	12
Caporali	»	72	6	2	80
Appuntati	»	»	6	»	6
Trombettieri	»	24	2	1	27
Sellaio	»	»	1	»	1
Soldati (5)	3	1116	77	27	1223
Veterani d'ogni grado	Indeterminato				
Totale truppa	26	1350	100	42	1518
Quadrupedi	»	72	40	»	112

Segue TABELLA N. 34

(1) Un ufficiale subalterno nel reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando manchi taluno degli ufficiali contabili.

(2) Quando manchi il ragioniere geometra, delle funzioni ad esso spettanti può essere incaricato un ufficiale inferiore, del genio o del corpo contabile, richiamato dalla posizione ausiliaria.

(3) L'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano ed i sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(4) Il sottufficiale d'armamento sarà nominato quando verrà a mancare il capo armaiuolo, la carica del quale è conservata fino alla cessazione dal servizio del titolare.

(5) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli e saranno conservati sino ad estinzione del capo armaiuolo. Nella compagnia treno due soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

Note. — Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito, ed avrà 1 o 2 sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La compagnia treno fornisce, in più del proprio organico, alla brigata ferrovieri un drappello treno composto di: 1 sottufficiale (capo drappello e guarda selleria presso la brigata), 1 caporale e 13 soldati tra i quali uno di professione sellaio.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della legge vigente sull'avanzamento nel R. esercito.

Sul complesso dei sottufficiali assegnati alle 12 compagnie minatori il reggimento provvederà al servizio di custodia delle interruzioni stradali predisposte fin dal tempo di pace.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA

TABELLA N. 35

Tabella graduale e numerica di formazione della **brigata ferrovieri del genio.**

(La brigata è composta di 1 stato maggiore, 6 compagnie ferrovieri, 1 sezione per esercizio di linea ed 1 sezione automobilistica).

	Stato maggiore	6 compagnie ferrovieri	Sezione per esercizio di linea	Sezione automobilistica	Totale
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (relatore, comandanti di gruppo di compagnie e ispettore di linea)	(4) 3	»	1	»	4
Maggiore o capitano (pel materiale)	1	»	»	»	1
Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia, addetti alla sezione linea ed alla sezione automobilistica ed allo stato maggiore)	2	6	(3) 2	1	11
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia, addetti alla sezione linea ed alla sezione automobilistica) (3)	2	20	(4) 3	2	27
Capitano medico	1	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico (7)	1	»	»	»	1
Capitano contabile	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contabili	3	»	»	»	3
Totale ufficiali	15	26	6	3	50
Ragioniere geometra del genio (5)	1	»	»	»	1
Capotecnico d'artiglieria e del genio	1	»	»	»	1
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	4	»	»	»	4
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari (8)	2	»	»	»	2
Marescialli (di 1ª 2ª e 3ª classe)	4	6	»	1	11
Sottufficiali capistazione, addetti alla sezione linea ed alla sezione automobilistica	»	»	11	1	12
Sottufficiali macchinisti e sergenti maggiori o sergenti fuochisti	»	»	(6)	»	»
Sottufficiali: portalettere	1	»	»	»	1
Sottufficiali: guarda magazzino	1	»	»	»	1
Sottufficiali: guarda parco	(10) 1	»	»	»	1
Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione	1	»	»	»	1
Sottufficiale maestro di scherma	1	»	»	»	1
Sottufficiali: di contabilità	2	»	»	»	2
Sottufficiali: d'armamento	1	»	»	»	1
Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
Sergenti maggiori o sergenti di compagnia, e sottufficiali capi conduttori, telegrafisti e addetti alla sezione automobilistica	»	26	15	3	44
Caporali maggiori di maggiorita, di compagnia, per la sezione linea e per la sezione automobilistica	5	24	40	6	75
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	»	»	1
Caporali maggiori o caporali di contabilità	4	6	2	1	13
Caporale maggiore trombettiere	1	»	»	»	1
Caporale trombettiere	1	»	»	»	1
Caporali	»	60	»	16	76
Trombettieri	»	13	»	»	13
Soldati	(9) 2	800	60	66	928
Totale truppa	27	935	128	94	1184
Quadrupedi	12	»	»	»	12

Segue TABELLA N. 35

(1) Le compagnie ferrovieri sono ordinate in due gruppi, l'uno di due compagnie a Roma, l'altro di quattro presso la sede.

(2) I due capitani addetti alla linea reggeranno la carica di ispettore al movimento e di ispettore alla trazione.

(3) Un ufficiale subalterno della brigata può essere incaricato di funzioni amministrative quando manchi taluno degli ufficiali contabili.

(4) I tre ufficiali subalterni addetti alla linea fungeranno da capi stazione.

(5) Quando manchi il ragioniere geometra, delle funzioni ad esso spettanti può essere incaricato un ufficiale inferiore, del genio o del corpo contabile, richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

(6) I sottufficiali macchinisti e fuochisti sono considerati fuori quadro ed il loro numero potrà essere variato, per disposizione ministeriale, a seconda delle esigenze di servizio.

(7) Il tenente medico è addetto al distaccamento di Roma.

(8) L'ufficiale d'ordine dei magazzini militari più anziano è assegnato al magazzino di mobilitazione alla sede della brigata.

(9) Sono di mestiere armaiolo od affine e fanno parte della squadra per la manutenzione delle armi stabilita dall'*Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi*.

(10) Per il magazzino di mobilitazione del distaccamento di Roma.

Note. — Al quadro organico della brigata ferrovieri possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze del servizio.

Al magazzino di mobilitazione del distaccamento di Roma può essere assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

La sezione per esercizio di linea è in forza allo stato maggiore.

Quando la brigata ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti in numero tale da formarne un plotone, terra questo in forza allo stato maggiore, ed avrà un sergente o sergente maggiore in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Allo stato maggiore della brigata ferrovieri è aggregato un drappello del treno fornito dalla compagnia treno del 5° reggimento genio, e composto di: 1 sottufficiale (capo drappello e guarda selleria), 1 caporale e 13 soldati, tra i quali uno di professione sellaio.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dalla applicazione dell'articolo 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 36

Tabella graduale e numerica di formazione

del **corpo invalidi e veterani**

(Il corpo invalidi e veterani si compone di 1 stato maggiore e 2 compagnie).

	Stato maggiore	2 compagnie	Totale
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	»	1
Capitani	»	2	2
Tenenti e sottotenenti (aiutante maggiore in 2° ed ufficiali di compagnia)	1	6	7
Capitano contabile	1	»	1
Totale ufficiali	3	8	11
Sottufficiali, caporali maggiori, caporali e soldati	indeterminato		

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 37

Tabella graduale e numerica di formazione
dell' **ispettorato di sanità militare.**

1	Ispettore capo di sanità militare (tenente generale medico).
3	Maggiori generali medici (ispettori di sanità militare).
1	Colonnello medico (segretario).
2	Tenenti colonnelli medici.
2	Maggiori o capitani medici.
9	Totale ufficiali.
1	Chimico farmacista ispettore.
1	Farmacista capo o farmacista.
9	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
1	Sottufficiale addetto (1)

(1) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 38

Tabella graduale e numerica di formazione
delle **direzioni di sanità militare.**

(12 direzioni di sanità militare).

12	Direttori di sanità militare (colonnelli medici).
12	Capitani medici.
24	Totale ufficiali.
12	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Roma, addì 25 agosto 1908

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 39

Tabella graduale e numerica di formazione delle **direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità.**

(27 direzioni di ospedali militari principali, 3 direzioni di ospedali succursali e 12 compagnie di sanità).

5	Colonnelli medici (direttori).
25	Tenenti colonnelli medici (direttori).
7	Tenenti colonnelli medici.
179	Maggiori e capitani medici.
53	Tenenti e sottotenenti medici.
12	Tenenti colonnelli o maggiori contabili.
27	Capitani contabili.
45	Tenenti o sottotenenti contabili.
363	Totale ufficiali.
83	Farmacisti capi e farmacisti.
88	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
12	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.
69	Marescialli (di 1ª, 2ª e 3ª classe).
89	Sergenti maggiori o sergenti.
12	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
31	Caporali maggiori aiutanti di sanità.
12	Caporali maggiori portaferiti.
110	Caporali aiutanti di sanità.
116	Caporali infermieri.
77	Caporali portaferiti.
229	Soldati aiutanti di sanità.
805	Soldati infermieri.
1094	Soldati portaferiti.
2644	Totale truppa.

Note. — I graduati di truppa volontari di un anno sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La forza degli uomini di truppa delle compagnie di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze di servizio.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 40

Tabella graduale e numerica di formazione
delle **direzioni** *e degli* **stabilimenti di commissariato**,
e delle **compagnie di sussistenza**.

(12 direzioni e numero vario di stabilimenti di commissariato,
12 compagnie di sussistenza)

12	Direttori (colonnelli commissari).
37	Tenenti colonnelli e maggiori commissari.
101	Capitani commissari.
13	Tenenti colonnelli e maggiori contabili.
49	Capitani contabili.
96	Tenenti e sottotenenti contabili
314	Totale ufficiali (1).
175	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
34	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.
51	Marescialli di (di 1ª, 2ª e 3ª classe).
69	Sergenti maggiori o sergenti.
26	Sottufficiali guardamagazzino foraggi (2).
12	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
68	Caporali maggiori.
81	Caporali maggiori, caporali e soldati meccanici.
269	Caporali.
1569	Soldati.
2145	Totale truppa.
12	Quadrupedi.

(1) Compresi gli ufficiali commissari a disposizione e quelli comandati al Ministero della guerra.

(2) Sono compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Segue TABELLA N. 40

Note. — Per il servizio di casermaggio potranno essere anche impiegati alcuni ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti delle compagnie di sussistenza, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La forza degli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

I 12 quadrupedi ed un corrispondente numero di soldati per il servizio di conducenti saranno ridotti di numero, sempre quando le esigenze dei panifici lo permetteranno.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 41

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di guerra**

	Comando	Plotone palafrenieri	Totale
Comandante (tenente generale o maggiore generale)	1	»	1
Colonnello (comandante in 2° e insegnante titolare) (*)	1	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (insegnanti titolari) (*)	10	»	10
Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*)	1	»	1
Tenente (aiutante maggiore in 2°) (*)	1	»	1
Tenente colonnello o maggiore di cavalleria (istruttore di equitazione)	1	»	1
Tenenti o sottotenenti di cavalleria (addetti al plotone palafrenieri)	»	2	2
Maggiore o capitano medico	1	»	1
Tenente colonnello o maggiore commissario (insegnante titolare)	1	»	1
Tenente colonnello o maggiore contabile (relatore)	1	»	1
Capitano contabile	1	»	1
Tenente contabile	1	»	1
Totale ufficiali	20	2	23
Professori di lettere e scienze	4	»	4
Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica	3	»	3
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	7	»	7
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	2	»	2
Maresciallo (di 1ª, 2ª o 3ª classe)	»	1	1
Sergenti maggiori o sergenti	»	2	2
Sergente maggiore o sergente o caporale maniscalco	»	1	1
Caporali maggiori	»	2	2
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	1
Caporali	»	4	4
Appuntati	»	3	3
Trombettieri	»	2	2
Sellai	»	1	1
Soldati	»	70	70
Totale truppa	»	88	88
Quadrupedi	»	115	115

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — 1. Altri professori e maestri civili possono inoltre essere incaricati dell'insegnamento.

2. Delle funzioni di insegnante aggiunto potranno eventualmente essere incaricati dei capitani da scegliersi fra quelli a disposizione del Ministero.

3. Nel totale della forza di truppa venne compreso un sottufficiale istruttore di equitazione che, cessando dal servizio, non verrà più sostituito perchè la carica è stata soppressa.

4. La forza del personale di truppa può essere variata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 42

Tabella graduale e numerica di formazione **del comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare**

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Capitano addetto (*).
2	Totale ufficiali.
1	Ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 43

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.**

	Comando	Riparto palafrenieri d'artiglieria	Totale
Colonnello (comandante in 2°) (1)	1	»	1
Tenenti colonnelli e maggiori (insegnanti titolari e direttori delle istruzioni pratiche) (1)	2	»	2
Tenenti colonnelli o maggiori o capitani (insegnanti titolari ed istruttori, aiutante maggiore in 1°, comandante il riparto palafrenieri d'artiglieria)	(1) 16	(2) 1	17
Tenenti (insegnanti titolari ed aggiunti, istruttori, addetti al riparto palafrenieri d'artiglieria)	(1) 11	(2) 3	14
Maggiore o capitano medico	1	»	1
Tenente colonnello o maggiore contabile (relatore)	1	»	1
Capitano contabile	1	»	1
Tenente contabile	1	»	1
Capitano veterinario	1	»	1
Totale ufficiali	35	4	39
Sottotenenti allievi	160	»	160
Totale generale ufficiali	195	4	199
Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica	2	»	2
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	5	»	5
Maresciallo (di 1ª, 2ª o 3ª classe)	»	1	1
Sottufficiale guardabatteria	1	»	1
Sottufficiali maestri di scherma	2	»	2
Sottufficiali di governo	(3) 6	»	6
Sergenti maggiori o sergenti	»	4	4
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscalchi	»	2	2
Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia	»	4	4
Caporali maggiori e caporali di contabilità	»	1	1
Caporali e caporali guardabatteria	4	»	4
Caporali	»	10	10
Appuntati	»	10	10
Trombettieri	»	3	3
Sellai	»	2	2
Soldati	»	150	150
Totale truppa	16	187	203
Cavalli di truppa	»	230	230

(1) Ufficiali fuori quadro.
(2) Sono compresi nei quadri dei reggimenti d'artiglieria.
(3) Un sottufficiale è addetto al riparto attendenti, ordinanze d'ufficio, ecc.

Note. — La forza del personale di truppa può essere variata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Nel totale della forza di truppa vennero compresi dei sottufficiali istruttori di equitazione che, cessando dal servizio, non saranno più sostituiti essendo stata soppressa la carica.

Alla scuola potrà essere addetto un ufficiale inferiore richiamato dal congedo per la disciplina del riparto attendenti, ordinanze d'ufficio, ecc. Il riparto palafrenieri assegnato alla scuola fa servizio alla scuola stessa ed all'accademia militare nel modo stabilito dal comando dei due istituti.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 44

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***accademia militare**.

1	Colonnello (comandante in 2°) (*);
1	Tenente colonnello o maggiore (comandante della brigata allievi) (*).
3	Capitani (comandanti di compagnia ed eventualmente insegnanti titolari) (*).
10	Tenenti (aiutante maggiore in 2°, ufficiali di compagnia ed insegnanti aggiunti) (*).
1	Tenente colonnello o maggiore contabile (relatore).
1	Maggiore o capitano medico.
1	Capitano contabile.
2	Tenenti contabili.
20	Totale ufficiali.
14	Professori di lettere e scienze.
1	Professore di disegno.
5	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
8	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
2	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.
1	Maresciallo (di 1ª, 2ª o 3ª classe).
2	Sottufficiali maestri di scherma.
2	Sottufficiali per l'istruzione di ginnastica.
13	Sottufficiali di governo.
1	Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità.
1	Caporale trombettiere.
1	Operaio (caporale o soldato d'artiglieria da campagna).
3	Trombettieri.
24	Totale truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Uno degli ufficiali contabili è insegnante titolare.

Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Altri ufficiali (tenenti colonnelli, maggiori o capitani) possono, per concorso (*Atto* 123 del 1906) o per disposizione ministeriale, venire destinati alle funzioni di insegnante titolare.

I capitani delle armi di artiglieria e del genio, aventi la carica di insegnante titolare, dal comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare saranno contemporaneamente assegnati al comando di una compagnia allievi, limitamente ai posti vacanti di tali comandi.

La forza del personale di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Al totale della forza di truppa va aggiunto un sottufficiale istruttore di equitazione il quale, venendo a cessare dal servizio, non sarà più sostituito perchè la carica è soppressa.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 45

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola militare**.

	Comando	Plotone palafrenieri	Totale
Comandante (tenente generale o maggiore generale)	1	»	1
Colonnello (comandante in 2°) (1)	1	»	1
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di battaglione e insegnanti titolari) (1)	2	»	2
Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia ed eventualmente insegnanti titolari) (1)	11	»	11
Tenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia, di squadrone e insegnanti aggiunti) (1)	25	»	25
Capitano di cavalleria (comandante di squadrone, direttore delle istruzioni di cavalleria e della scuola di equitazione, insegnante titolare)	1	»	1
Tenente o sottotenente di cavalleria (addetto al plotone palafrenieri)	»	1	1
Maggiore o capitano medico	1	»	1
Capitano commissario (insegnante titolare)	1	»	1
Tenente colonnello o maggiore contabile (relatore)	1	»	1
Capitano contabile (insegnante titolare)	1	»	1
Tenenti contabili (insegnanti aggiunti)	3	»	3
Tenente colonnello o maggiore veterinario	1	»	1
Totale ufficiali	49	1	50
Professori di lettere e scienze	14	»	14
Professori di disegno	3	»	3
Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica	14	»	14
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	18	»	18
Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	7	»	7
Maresciallo (di 1ª, 2ª o 3ª classe)	»	1	1
Sottufficiali maestri di scherma	4	»	4
Sottufficiali per l'istruzione di ginnastica	2	»	2
Sottufficiali di governo (2)	22	»	22
Sottufficiale d'armamento (3)	1	»	1
Sergenti maggiori o sergenti	»	3	3
Sergente maggiore o sergente o caporale maniscalco	»	1	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	1
Caporali maggiori	»	3	3
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	1
Caporale trombettiere	1	»	1
Caporale tamburino	1	»	1
Caporali	»	5	5
Appuntati	»	5	5
Trombettieri	8	3	11
Tamburini	4	»	4
Soldati infermieri	2	»	2
Sellai	»	1	1
Soldati	»	110	110
Totale truppa	38	133	179
Sottufficiali allievi	300	»	300
Quadrupedi	2	185	187

(1) Ufficiali fuori quadro.
(2) Fra i sottufficiali di governo è compreso il portalettere.
(3) Il sottufficiale d'armamento sarà nominato quando verrà a mancare il capo armaiuolo, la cui carica è conservata fino alla cessazione dal servizio del titolare.

Segue TABELLA N. 45

Note. — Altri professori o maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Altri ufficiali (tenenti colonnelli, maggiori o capitani) possono, per concorso (*Atto* 123 del 1906) o per disposizione ministeriale, venire destinati alle funzioni di insegnante titolare.

I capitani aventi la carica di insegnante titolare, dal comando della scuola saranno contemporaneamente assegnati al comando di una delle compagnie allievi, limitatamente ai posti vacanti di tali comandi.

La forza del personale di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 46

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di applicazione di sanità militare.**

1	Colonnello medico (direttore).
1	Tenente colonnello medico (vicedirettore).
5	Maggiori o capitani medici, insegnanti titolari ed aggiunti
8	Tenenti o sottotenenti medici
1	Capitano contabile.
1	Tenente contabile.
17	Totale ufficiali.
1	Maestro o maestro aggiunto di scherma e ginnastica.
4	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
1	Maresciallo (di 1ª, 2ª o 3ª classe).
1	Sottufficiale maestro di scherma.
2	Sottufficiali di governo. (*)
2	Caporali.
8	Soldati.
14	Totale truppa.
200	Caporali e soldati allievi.

(*) Uno è portalettere.

Nota. — La forza degli allievi è variabile in dipendenza del risultato del reclutamento.

Il tenente colonnello medico vicedirettore può anche essere incaricato dell'insegnamento.

La forza del personale di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 47

Tabella graduale e numerica di formazione dei **collegi militari**.

(2 collegi militari)

2	Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli) (1).
6	Capitani (aiutanti maggiori in 1ª e comandanti di compagnia) (1).
8	Tenenti (ufficiali di compagnia) (1).
2	Capitani medici.
2	Capitani contabili.
2	Tenenti contabili.
22	Totale ufficiali.
20	Professori di lettere e scienze.
4	Professori di disegno.
8	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
10	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
2	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.
2	Marescialli (di 1ª, 2ª o 3ª classe).
2	Sottufficiali per l'istruzione di ginnastica.
(2) 23	Sottufficiali di governo.
4	Caporali maggiori e caporali.
6	Trombettieri.
37	Totale truppa.

(1) Ufficiali fuori quadro.

(2) Il collegio militare di Roma ha un sottufficiale in più per il servizio della lavanderia economica.

Note. — Altri professori e maestri civili possono inoltre essere incaricati dello insegnamento.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali di ciascun grado e dei professori e maestri civili addetti ai collegi stessi.

La forza del personale di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 48

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola centrale di tiro di fanteria.**

1	Comandante (maggiore generale).
(1) 1	Colonnello (comandante in 2°).
(1) 3	Tenenti colonnelli o maggiori (insegnanti titolari e relatore).
(1)11	Capitani } (aiutanti maggiori, insegnanti titolari ed aggiunti,
(1)10	Tenenti } istruttori).
1	Maggiore o capitano medico.
1	Capitano contabile.
1	Tenente contabile.
29	Totale ufficiali.
2	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
1	Capotecnico d'artiglieria e del genio.
7	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
1	Ufficiale d'ordine dei magazzini militari, guardamagazzino.
4	Sottufficiali maestri di scherma.
4	Sottufficiali per l'istruzione di ginnastica.
(2)17	Sottufficiali di governo.
(3) 1	Sottufficiale d'armamento.
1	Caporale maggiore di maggiorità.
3	Caporali maggiori zappatori.
(4) 1	Caporale maggiore o caporale artificiere.
3	Caporali maggiori e caporali di contabilità.
1	Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità.
1	Caporale trombettiere.
5	Caporali zappatori.
8	Caporali di compagnia.
2	Caporali e soldati (armaiuoli).
6	Trombettieri.
10	Zappatori.
74	Soldati.
141	Totale truppa.
2	Quadrupedi.

Segue TABELLA N. 48

(1) Ufficiali fuori quadro.

(2) Tra i sottufficiali di governo sono compresi 3 sottufficiali zappatori ed 1 sottufficiale portalettere.

I sottufficiali zappatori sono considerati di governo ai soli effetti del reclutamento e dell'avanzamento.

(3) Il sottufficiale d'armamento verrà nominato quando cesserà il servizio il capo armaiuolo, che non sarà sostituito perchè la sua carica è soppressa.

(4) Il caporale maggiore o caporale artificiere è compreso nei quadri delle compagnie operai d'artiglieria.

Nota. — La forza del personale di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 49

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola di cavalleria**.

(Stato maggiore e 2 squadroni palafrenieri).

	Stato maggiore	Due squadroni palafrenieri	Totale
Comandante (maggiore generale)	1	»	1
Comandante in 2ª (colonnello o tenente colonnello)	1	»	1
Tenenti colonnelli o maggiori (insegnante titolare e relatore)	2	»	2
Capitani ((aiutanti maggiori, insegnanti titolari ed aggiunti,	6	2	8
Tenenti) istruttori, ufficiali di squadrone)	13	6	(1) 19
Maggiore o capitano medico	1	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	1
Capitano contabile	1	»	1
Tenenti contabili	3	»	3
Tenente colonnello o maggiore veterinario	1	»	1
Capitano veterinario	1	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	2
Totale ufficiali	33	8	41
Mastro e maestro aggiunto di scherma e ginnastica	2	»	2
Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	8	»	(2) 8
Maroscialli (di 1ª, 2ª o 3ª classe)	2	3	5
Sottufficiali (portalettere	1	»	1
Sottufficiali (custode dell'infermeria quadrupedi	1	»	1
Sottufficiali (di contabilità	1	»	1
Sottufficiali maestri di scherma	3	»	3
Sottufficiale d'armamento (3)	1	»	1
Sottufficiale zappatore (4)	1	»	1
Sergenti maggiori o sergenti	»	8	8
Sergenti maggiori o sergenti o caporali maniscalchi	»	4	4
Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone	2	10	12
Caporali maggiori e caporali di contabilità	4	2	6
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	»	1
Caporale maggiore o caporale trombettiere	1	»	1
Caporali zappatori (5)	2	»	2
Caporali conducenti	2	»	2
Caporali	»	16	16
Appuntati	»	24	24
Trombettieri	»	6	6
Sellai	»	3	3
Soldati (6)	2	387	389
Totale truppa	24	463	489
Cavalli di truppa	»	»	522

Segue TABELLA N. 49

(1) Le eventuali vacanze di ufficiali subalterni negli squadroni palafrenieri possono temporaneamente essere coperte da marescialli.

(2) Degli 8 ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, 5 sono in sostituzione di altrettanti sottufficiali di contabilità.

(3) Il sottufficiale d'armamento verrà nominato quando cesserà dal servizio il capo armaiuolo, che non sarà sostituito perchè la sua carica è soppressa.

(4) È considerato come sottufficiale di governo ai soli effetti del reclutamento e dell'avanzamento.

(5) Uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

(6) I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli, e saranno conservati sino ad estinzione del capo armaiuolo.

Note. — La forza del personale di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Dei sottufficiali degli squadroni, 4 sergenti possono essere promossi al grado superiore, pur continuando ad esercitare le stesse funzioni.

Nella forza totale di truppa furono compresi 2 sottufficiali istruttori d'equitazione che non verranno più sostituiti, cessando dal servizio, perchè la carica è stata soppressa.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 50

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola centrale di tiro d'artiglieria.**

1	Comandante (colonnello o tenente colonnello d'artiglieria).
1	Ufficiale superiore addetto (tenente colonnello o maggiore d'artiglieria).
1	Capitano d'artiglieria.
2	Tenenti d'artiglieria.
5	Totale ufficiali.
1	Sottufficiale guarda magazzino (1).

(1) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 51

Tabella graduale e numerica di formazione della **scuola magistrale militare di scherma.**

1	Direttore tecnico (maestro direttore di scherma).
2	Maestri di scherma e ginnastica (vice direttori tecnici).
3	Maestri di scherma e ginnastica (coadiutori).
6	Totale.
1	Sottufficiale addetto al riparto (1).
4	Sottufficiali maestri di scherma (coadiutori) (1).
60	Sergenti allievi (1).

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 52

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***ufficio d'amministrazione di personali militari vari.**

1	Colonnello contabile (direttore).
1	Tenente colonnello contabile (vice direttore).
7	Maggiori contabili.
35	Capitani contabili.
32	Tenenti contabili.
76	Totale ufficiali (1).
196	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti (2).
1	Sottufficiale per la disciplina delle ordinanze d'ufficio, ecc (3).

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra, di cui 3 ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti per la biblioteca centrale.
(3) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 53

Tabella graduale e numerica di formazione degli **stabilimenti militari**.

Stabilimenti d'artiglieria e del genio.

11	Colonnelli e tenenti colonnelli (13 d'artiglieria, 1 del genio) (direttori)
16	Tenenti colonnelli e maggiori (15 d'artiglieria, 1 del genio).
43	Capitani (40 d'artiglieria, 3 del genio).
1	Tenente o sottotenente medico (R. polverificio sul Liri).
74	Totale ufficiali.
61	Ragionieri d'artiglieri .
4	Ragionieri geometri del genio.
94	Capitecnici d'artiglieria e del genio (1).
41	Disegnatori (1).
495	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Stabilimenti di commissariato.

L'organico di questi stabilimenti è compreso nella tabella n. 40.

3 magazzini centrali militari.

3	Maggiori contabili (consegnatari).
13	Capitani commissari (2).
4	Capitani contabili (addetti).
4	Tenenti e sottotenenti contabili (addetti).
24	Totale ufficiali.
38	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Farmacia centrale militare.

1	Chimico farmacista direttore.
10	Farmacisti capi e farmacisti
11	Totale farmacisti.
1	Capitano contabile.
1	Tenente contabile.
2	Totale ufficiali.
3	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Compresi quelli della commissione centrale militare per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 54

Tabella graduale e numerica di formazione
del **tribunale supremo di guerra e marina.**

1	Presidente (tenente generale).	
8	Giudici	3 Ufficiali generali (1). 3 Consiglieri di Stato. 2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello.
5	Giudici supplenti . .	2 Ufficiali generali (1). 3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello.
1	Avvocato generale militare.	
2	Sostituti avvocati generali militari.	
2	Segretari principali e segretari.	
1	Sostituto segretario.	
6	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.	

(1) Sono ufficiali generali rivestiti di altro comando od incarico, e perciò compresi in tre tabelle, o i anche ufficiali generali richiamati dal congedo, o in congedo.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 55

Tabella graduale e numerica di formazione dei **tribunali militari**.

(13 tribunali militari).

13	Avvocati fiscali militari.
19	Sostituti avvocati fiscali militari.
13	Segretari principali e segretari.
26	Sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.
71	Totale.
15	Capitani, tenenti e sottotenenti (ufficiali istruttori e sostituti istruttori) (*).
23	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 56

Tabella graduale e numerica di formazione dell' **istituto geografico militare**.

1	Direttore (tenente generale o maggiore generale).
1	Colonnello (direttore in 2°) (*).
5	Capitani (*).
1	Tenente colonnello o maggiore contabile (relatore).
1	Capitano contabile.
2	Tenenti o sottotenenti contabili.
11	Totale ufficiali.
1	Geodeta capo
1	Ingegneri geografi principali di 1ª classe.
1	Ingegneri geografi principali di 1ª o di 2ª classe.
1	Ingegneri geografi principali di 2ª classe od ingegnere geografo di 1ª classe.
2	Ingegneri geografi di 1ª, 2ª, e 3ª classe.
6	Totale ingegneri geografi.
1	Primo topografo.
2	Topografi capi di 1ª classe.
4	Topografi capi di 2ª classe.
10	Topografi capi di 3ª classe.
15	Topografi principali di 1ª classe.
20	Topografi principali di 2ª classe.
24	Topografi di 1ª classe.
28	Topografi di 2ª classe.
104	Totale topografi.
8	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.
2	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 57

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dello stato maggiore generale.**

	Generali d'esercito	Tenenti generali	Maggiori generali	Totale
Casa militare di S. M. il Re	»	1	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	1	1	1	3
Comandi di corpo d'armata	»	12	»	12
Comandi di divisione militare	»	25	»	25
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	1	2	3
Ispettorato degli alpini	»	»	1	1
Comandi di brigata di fanteria	»	»	48	48
Ispettorato di cavalleria	»	»	1	1
Comandi di brigata di cavalleria	»	1	3	4
Ispettorati d'artiglieria	»	»	9	9
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	1	»	1
Comandi d'artiglieria	»	»	9	9
Ispettorati del genio	»	1	2	3
Comandi del genio	»	»	6	6
Scuola di guerra	»	1	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare	»	1	»	1
Scuola militare	»	1	»	1
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	1	»	1
Scuola di cavalleria	»	1	»	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	1	»	1
Istituto geografico militare	»	1	»	1
A disposizione	»	3	»	3
Totali	5	45	89	139
Ispettorato di sanità militare	»	1	3	4
Totali generali	5	46	92	143

Nota. — Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Quando uno o più comandi od uffici contemplati dalla presente tabella siano retti da Principi Reali, i quali non vanno computati nell'organico, si intende aumentato di altrettanti il numero degli ufficiali generali a disposizione.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 58

Tabella graduale e numerica riepilogativa
degli **ufficiali del corpo di stato maggiore.**

	Colonnelli	Colonnelli e tenenti colonnelli	Tenenti colonnelli e maggiori	Capitani	Totale
Comando del corpo di stato maggiore .	3	3	8	(1) 25	39
Comandi di corpi d'armata	12	»	12	14	38
Comandi di divisione militare	»	»	25	35	60
Totali . . .	15	3	45	74	137

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di stato maggiore effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 59

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	Totale
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.	1			3	2		6
Legioni territoriali di carabinieri reali.	11	66	(1) 1	150	264	109	601
Legione allievi carabinieri reali	1	3		10	21	(2) 9	44
Totali .	12	13	58	163	287	118	651

(1) È il comandante dello squadrone carabinieri guardie del Re.
(2) È compreso il capo musica.

Note. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che sono addetti al servizio degli arsenali marittimi.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con le leggi di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 60

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma di fanteria**.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorato degli alpini . . .	»	»	»	1	»	1
Comandi di brigata di fanteria.	»	»	»	48	»	48
Reggimenti di fanteria di linea	96	192	338	1653	(1)3276	5535
Reggimenti bersaglieri . . .	12	24	36	204	396	672
Reggimenti alpini	7	14	22	110	247	400
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . .	1	1	1	9	31	43
Totali . . .	116	231	397	2005	3950	6699

(1) Sono compresi i 96 capimusica.

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 61

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dei distretti militari**.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Distretti militari	44	44	44	176	88	396

Nota. — Questi ufficiali sono in massima richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. In nessun caso però vi saranno meno di 31 colonnelli e 14 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 62

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma di cavalleria.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorato di cavalleria . .	»	»	»	2	»	2
Comandi di brigata di cavall. .	»	»	»	9	»	9
Reggimenti di cavalleria . .	19	1 28	48	205	576	877
Depositi d'allevamento cavalli	»	2	2	6	»	10
Scuola di guerra	»		1	»	2	3
Scuola militare	»	»	»	1	1	2
Scuola di cavalleria		1 »	2	8	19	30
Totali	20	32	52	231	598	933

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA

TABELLA N. 63

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma d'artiglieria.**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorati d'artiglieria	1	4		9	1	15
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	»	2		5	3	10
Comandi d'artiglieria	»	9		9	3	21
Direzioni d'artiglieria	13	14		(1) 46	12	85
Reggimenti d'artiglieria da campagna	24	96	1	295	519	935
Reggimento d'artiglieria a cavallo	1	4	2	12	30	49
Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto	1	7		21	45	74
Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	6	1 30		97	184	318
Compagnie operai d'artiglieria	»	»	»	5	10	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi)	»	»	»	»	120	120
Scuola centrale di tiro d'artiglieria	1	1		1	2	5
Stabilimenti d'artiglieria	13	15		40	»	68
Totali	45	70	131	540	929	1715

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali d'artiglieria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuno delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 64

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali dell'arma del genio**

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Ispettorati del genio	1	2	5	»	2	10
Comandi del genio	»	»	6	»	»	6
Direzioni del genio	26	9	8	67 (1)	37	147
1° e 2° reggimento del genio (zappatori)	2	10	2	32	68	114
3° reggimento del genio (telegrafisti)	1	6	2	19	49	77
4° reggimento del genio (pontieri) .	1	5	1	15	35	57
5° reggimento del genio (minatori) .	1	5	1	15	32	54
Brigata ferrovieri del genio . . .	1	4	1	11	27	44
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi) . . .	»	»	»	»	40	40
Stabilimenti del genio	1	1		3	»	5
Totali . . .	18	24	45	177	290	554

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del genio effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 65

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali delle fortezze**.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Direzioni d'artiglieria	3	5	10	23	22	63

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 66

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo invalidi e veterani.**

	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore	1		»	1	2
2 compagnie	»	»	2	6	8
Totali . .	1		2	7	10

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 67

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo sanitario militare.**

	Colonnelli medici	Ten. colonnelli medici	Maggiori medici	Capitani medici	Tenenti e sottotenenti medici	Totale
Comando del corpo di stato maggiore	»	1	»	»	1	2
Legioni territoriali carabinieri reali (Roma e Cagliari)	»	»	»	2	»	2
Legione allievi carabinieri reali	»	»	»	1	1	2
Reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	(1) 48	144
Reggimenti bersaglieri	»	»	»	12	(1) 6	18
Reggimenti alpini	»	»	»	7	22	29
Compagnie di discip. stabil. militari di pena	»	»	1		1	2
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	24	24	48
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	24	48
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	1	2
Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artigl. da montagna del Veneto	»	»	»	1	3	4
Reggimenti d'artigl. da costa e da fortezza e brigata d'artigl. da costa della Sardegna	»	»	»	6	16	22
Reggimenti del genio	»	»	»	6	5	11
Brigata ferrovieri del genio	»	»	»	1	1	2
Ispettorato di sanità militare	1	2	» 2		»	5
Direzioni di sanità militare	12	»	»	12	»	24
Direzioni di ospedali militari principali e succursali, infermerie di presidio e speciali, compagnie di sanità	5	32	179		(2) 53	269
Scuola di guerra	»	»	1		»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	1		»	1
Accademia militare	»	»	1		»	1
Scuola militare	»	»	1		»	1
Scuola d'applicazione di sanità militare	1	1	5		8	15
Collegi militari	»	»	» 1	2	»	2
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	1		»	1
Scuola di cavalleria	»	»	1		1	2
Stabilimenti militari d'artiglieria (R. polverificio sul Liri)	»	»	»	»	1	1
Totali	19	36	445	273	216	659

(1) Possono essere in parte sostituiti da ufficiali medici di complemento.
(2) Per esigenze di servizio possono esservi adibiti ufficiali medici effettivi tolti dai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri.

Note. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero dei capitani medici addetti ai collegi stessi.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 68

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo di commissariato militare.**

	Colonnelli commissari	Tenenti colonnelli commissari	Maggiori commissari	Capitani commissari	Totale
Comando del corpo di stato maggiore . .	»	1		2	3
Direzioni e stabilimenti di commissariato (1).	12	37		101	150
Scuola di guerra.	»	1		»	1
Scuola militare	»	»	»	1	1
Magazzini centrali militari (2)	»	»	»	13	13
Totale . . .	12	12	97	117	168

(1) Compresi gli ufficiali commissari a disposizione e quelli comandati al Ministero della guerra.

(2) Compresi i capitani commissari presso la commissione centrale militare per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CABANA.

TABELLA N. 69

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo contabile militare.**

	Colonnelli contabili	Ten. colonnelli contabili	Maggiori contabili	Capitani contabili	Tenenti contabili	Tenenti e sottotenenti contabili	Totale
Comando del corpo di stato maggiore	»	1		1	3	»	5
Legioni territoriali di carabinieri reali	»	11		»	»	33	44
Legione allievi carabinieri reali	»	1		»	»	3	4
Reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	»	217	313
Reggimenti bersaglieri	»	»	»	12	»	26	38
Reggimenti alpini	»	»	»	7	»	21	28
Distretti militari	»	»	»	25	»	130	155
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	2	»	4	6
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	24	»	48	72
Depositi d'allevamento cavalli	»	»	»	1	»	6	7
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	»	48	72
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	»	3	4
Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto	»	»	»	2	»	4	6
Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	»	»	»	7	»	14	21
Reggimenti del genio	»	»	»	5	»	12	17
Brigata ferrovieri del genio	»	»	»	1	»	3	4
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	1	»	»	1
Direzioni di ospedali militari principali	»	12		27	»	45	84
Direzioni e stabilimenti di commissariato, e compagnie di sussistenza	»	19		49	»	96	164
Scuola di guerra	»	1		1	1	»	3
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	1		1	1	»	3
Accademia militare	»	1		1	2	»	4
Scuola militare	»	1		1	3	»	5
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	»	1	1	»	2
Collegi militari	»	»	»	2	2	»	4
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	»	1	1	»	2
Scuola di cavalleria	»	»	»	1	3	»	4
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari (1)	1	1	7	35	32	»	76
Magazzini centrali militari	»	»	3	4	»	4	11
Farmacia centrale militare	»	»	»	1	1	»	2
Istituto geografico militare	»	1		1	»	2	4
Totali	1	12	48	335	769		1165

(1) Compresi gli ufficiali contabili comandati al Ministero della guerra.

Nota — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali inferiori contabili addetti ai collegi stessi.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 70

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali del corpo veterinario militare.**

	Colonnelli veterinari	Tenenti colonnelli veterinari	Maggiori veterinari	Capitani veterinari	Tenenti e sottotenenti veterinari	Totale
Comandi di corpo d'armata.	»	12		»	»	12
Comandi di divisione militare.	»	»	»	6	1	7
Legioni territoriali di carabinieri reali. .	»	»	»	7	»	7
Legione allievi carabinieri reali	»	»	»	1	»	1
Reggimenti di cavalleria.	»	»	»	24	48	72
Depositi di allevamento cavalli	»	»	»	7	4	11
Reggimenti d'artiglieria da campagna. .	»	»	»	24	24	48
Reggimento d'artiglieria a cavallo . . .	»	»	»	1	3	4
Reggimento d'artiglieria da montagna. .	»	»	»	1	3	4
Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto	»	»	»	»	1	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	»	1	»	1
Scuola militare	»	1		»	»	1
Scuola di cavalleria.	»	1		1	2	4
A disposizione del Ministero pel servizio d'ispezione e d'igiene ippico militare (1)	1	2		2	»	5
Totali . . .	1	4	12	75	86	178

(1) Un tenente colonnello o maggiore veterinario ed un capitano funzioneranno: il primo come direttore ed il secondo come addetto del gabinetto di batteriologia veterinaria militare.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 71

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ufficiali fuori quadro**

(stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Casa militare di S. M. il Re		3		»	»	3
Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta	1	1		2	»	4
Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova	1	1		2	»	4
Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino	»	1		1	»	2
Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abruzzi	»	»	»	2	»	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	»	31	»	31
Comandi di corpo d'armata	»	»	»	25	»	25
Comandi di divisione militare	»	»	»	54	»	54
Ispettorato di cavalleria	»	1		1	»	2
Scuola di guerra	1	10		1	1	13
Comando della scuola d'applicaz. d'art. e genio, e dell'accademia militare	»	»		1	»	1
Scuola d'applicazione d'artigl. e genio	1	2	16		11	30
Accademia militare	1	1		3	10	15
Scuola militare	1	2		11	25	39
Collegi militari	2	»		6	8	16
Scuola centrale di tiro di fanteria	1	3		11	10	25
Tribunali militari	»	»		15		15
Istituto geografico militare	1	»		5	»	6
A disposizione del Ministero	19	9		24	6	58
Totali	18	23	23	202	76	342

Note. — Non sono compresi gli ufficiali del corpo od armi sopraindicati, effettivi al Ministero della guerra, i quali, a senso della legge di ordinamento del regio esercito, non sono contemplati nelle tabelle ed il cui numero viene stabilito secondo le esigenze del servizio.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali addetti.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 72

Tabella graduale e numerica riepilogativa del **personale della giustizia militare**

	Avvocato generale militare	Sostituti avvocati generali militari	Avvocati fiscali militari	Sostituti avvocati fiscali militari	Segretari principali e segretari	Sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti	Totale
Tribunale supremo di guerra e marina	1	2	»	»	2	1	6
Tribunali militari.	»	»	43	19	43	26	71
Totali . .	1	2	43	19	45	27	77

Nota — Ai tribunali sono addetti 45 capitani o tenenti (compresi nella tabella n. 71) per le funzioni di istruttori o sostituti istruttori.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 73

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli **ingegneri geografi e topografi.**

	Geodeta capo	Ingegneri geografi principali	Ingegneri geografi	Primo topografo	Topografi capi	Topografi principali e topografi	Totale
Istituto geografico militare . .	1	2	1	2	1	16	87	110

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 74

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **professori e maestri civili.**

	Professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze	Professori titolari ed aggiunti di disegno	Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica	Totale
Scuola di guerra.	4	»	3	7
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.	»	»	2	2
Accademia militare.	14	1	5	20
Scuola militare	14	3	14	31
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	1	1
Collegi militari	20	4	8	32
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	2	2
Scuola di cavalleria.	»	»	2	2
Scuola magistrale militare di scherma	»	»	(1) 6	6
Totali . . .	52	8	(2) 43	103

(1) Dei quali uno è il maestro direttore tecnico di scherma.

(2) La riduzione di 2 rispetto al numero stabilito dalla legge di ordinamento, è fatta in relazione alle diminuite esigenze dei collegi militari.

Nota. — Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero dei professori e maestri civili.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 75

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **farmacisti militari**.

	Chimico farmacista ispettore	Chimico farmacista direttore	Farmacisti capi	Farmacisti	Totale
Ispettorato di sanità militare	1	»	1		2
Direzioni di ospedali militari principali .	»	»	83		83
Farmacia centrale militare.	»	1	10		11
Totali . . .	1	1	34	60	96

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella i farmacisti che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 25 agosto 1908

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA

TABELLA N. 76

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **ragionieri d'artiglieria**.

	Primo ragioniere	Ragionieri capi	Ragionieri principali	Ragionieri	Totale
Ispettorati d'artiglieria			2		
Direzione superiore delle esperienze di artiglieria			3		
Direzioni d'artiglieria			(1) 76		
Reggimenti di artiglieria da campagna .			24		
Reggimento d'artiglieria a cavallo . . .			1		
Reggimento d'artiglieria da montagna .			1		
Stabilimenti d'artiglieria			61		
Totali . . .	1	6	83	78	168

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

Nota. – Non sono compresi nella presente tabella i ragionieri d'artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 77

Tabella graduale e numerica riepilogativa
dei **ragionieri geometri del genio.**

	Primo ragioniere	Ragionieri geometri capi	Ragionieri geometri principali	Ragionieri geometri	Totale
Ispettorati del genio			9		
Comandi del genio			6		
Direzioni e sottodirezioni autonome del genio			(1) 181		
Reggimenti del genio			5		
Brigata ferrovieri del genio			1		
Stabilimenti del genio			4		
Totali	1	16	114	75	206

(1) Compresi i ragionieri geometri comandati al Ministero della guerra.

Nota — Non sono compresi nella presente tabella i ragionieri geometri del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N. 78

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei **capitecnici d'artiglieria e del genio**.

	Capitecnici capi	Capitecnici principali	Capitecnici	Totale
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria			1	
Direzioni d'artiglieria			30	
Brigata specialisti del genio			1	
Brigata ferrovieri del genio			1	
Scuola centrale di tiro di fanteria			1	
Stabilimenti d'artiglieria e del genio		(1)	94	
Totali	3	60	65	128

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra

Note. — Non sono compresi nella presente tabella i capitecnici d'artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA.

TABELLA N.79

Tabella graduale e numerica riepilogativa
dei **disegnatori**.

	Disegnatori capi	Disegnatori	Totale
Comando del corpo di stato maggiore . . .		7	
Ispettorati d'artiglieria.		2	
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria		2	
Direzioni d'artiglieria		16	
Ispettorati del genio		2	
Direzioni e sottodirezioni autonome del genio.		50	
Stabilimenti d'artiglieria e del genio. . . .		(1) 41	
Totale . . .	16	104	120

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

Nota. — Non sono compresi nella presente tabella i disegnatori che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
CASANA

TABELLA N. 80

Tabella numerica riepilogativa
degli **ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti,**
degli **uff. d'ord. dei magazzini mil.** *e degli* **assistenti del genio.**

	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	Assistenti del genio
Comando del corpo di S. M. (ufficio d'amministrazione)	8	»	»
Comandi di corpo d'armata	58	»	»
Comandi di divisione militare	117	»	»
Legioni territoriali di carabinieri reali	58	»	»
Ispettorato degli alpini	1	»	»
Reggimenti di fanteria di linea e granatieri	192	194	»
Reggimenti bersaglieri	24	24	»
Reggimenti alpini	28	»	»
Distretti militari	367	88	»
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	19	1	»
Ispettorato di cavalleria	2	»	»
Reggimenti di cavalleria	24	24	»
Depositi d'allevamento cavalli	11	»	»
Ispettorati d'artiglieria	16	»	»
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	4	»	»
Comandi d'artiglieria	12	»	»
Direzioni d'artiglieria	129	»	»
Reggimenti d'artiglieria da campagna	72	48	»
Reggimento d'artiglieria a cavallo	3	3	»
Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto	5	3	»
Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e brigata d'artiglieria da costa	20	14	»
Ispettorati del genio	14	»	»
Comandi del genio	16	»	»
Direzioni del genio	270	»	200
Reggimenti del genio	19	15	»
Brigata ferrovieri del genio	4	2	»
Ispettorato di sanità militare	9	»	»
Direzioni di sanità militare	12	»	»
A riportarsi	1514	416	200

Segue TABELLA N. 80

	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	Assistenti del genio
Riporto . . .	1514	416	200
Direzioni di ospedali militari principali, succursali e infermerie di presidio	88	12	»
Direzioni e stabilimenti di commissariato e compagnie di sussistenza.	175	34	»
Scuola di guerra	7	2	»
Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	1	»	»
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio . .	5	»	»
Accademia militare	8	2	»
Scuola militare.	18	7	»
Scuola d'applicazione di sanità militare. . . .	4	»	»
Collegi militari	10	2	»
Scuola centrale di tiro di fanteria.	7	1	»
Scuola di cavalleria	8	»	»
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari (compresi i comandati al Ministero) . .	196	»	»
Stabilimenti d'artiglieria e del genio.	195	»	»
Magazzini centrali militari.	38	»	»
Farmacia centrale militare	3	»	»
Tribunale supremo di guerra e marina. . . .	6	»	»
Tribunali militari	23	»	»
Istituto geografico militare	8	2	»
Totale . . .	2314	478	200

NOTE.

1. Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali d'ordine che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

2. I sottufficiali in esperimento, in attesa della nomina ad ufficiali d'ordine, sono normalmente così ripartiti: 38 presso i distretti militari; 12 presso le direzioni e gli stabilimenti di commissariato e le compagnie di sussistenza; 3 presso i magazzini centrali militari; 3 presso l'istituto geografico.

3. Fino alla completa eliminazione degli assistenti del genio in eccedenza all'organico stabilito colla legge 14 luglio 1907, n. 479, il numero effettivo di tali impiegati risulterà superiore a quello indicato nella tabella.

Roma, addì 25 agosto 1908.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro del a guerra
CASANA.

N. **136***. — **R. decreto relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza agli ufficiali generali.** — (Gabinetto militare). — 18 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 10 febbraio 1895, relativo all'assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali, modificato dai regi decreti 11 giugno e 31 dicembre 1899;

Visti gli articoli 44 e 45 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con Nostro decreto 25 luglio 1907;

Visto il Nostro decreto 25 agosto 1908, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È assegnato un ufficiale d'ordinanza al ministro della guerra, ai generali d'esercito, ai generali comandanti designati delle armate in qualunque posizione si trovino, al capo di stato maggiore dell'esercito e ai comandanti di corpo d'armata.

Art. 2.

È abrogato l'art. 1 del R. decreto 10 febbraio 1895 ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 3.

Gli attuali ufficiali d'ordinanza dei comandanti di divisione militare cesseranno dalla carica il 1° luglio 1909, se appartenenti all'arma di cavalleria, il 1° gennaio 1910 se appartenenti all'arma di fanteria.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Casana.

N. **137**. — **Contabilità della cessata impresa trasporti militari del IV lotto.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 31 marzo.

In causa del terremoto che funestò Messina, e degli incendi che ne seguirono, il sig. Lo Preiato, titolare della cessata impresa trasporti militari nel IV lotto, comprendente il territorio del X, XI e XII corpo d'armata, ha perduto, fra altro, tutte le contabilità suppletive riferentisi al 1° semestre del 1908.

Per ricostruirle, si chiederanno i duplicati delle lettere di vettura riguardanti i trasporti non compresi nelle contabilità principali di tale periodo di tempo; ma, per riconoscere quali non furono conteggiati, necessita che le autorità militari, che si trovarono dal 1° gennaio al 30 giugno 1908 nel territorio suindicato, mandino sollecitamente al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) l'elenco *di tutti i trasporti affidati con lettera di vettura* (mod. 444 o mod. 445) alla impresa Lo Preiato. In tale elenco saranno specificati gli estremi principali di ogni lettera di vettura, e cioè: data e numero, luogo di presa, luogo di resa, quantità e qualità del materiale trasportato.

Per il Ministro — G. Prudente.

N. **138**. — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi. — 31 marzo.

L'ospedale militare di Venezia ha stipulata una convenzione con l'istituto kinesiterapico di Lido per l'ammissione alle cure dei militari di truppa, ufficiali, impiegati civili ed operai borghesi (e le famiglie di questi tre ultimi personali) appartenenti al presidio di Venezia ed agli altri presidi vicini.

Le condizioni speciali per l'ammissione potranno essere conosciute rivolgendosi all'ospedale militare suddetto.

Per le proposte di ammissione alle cure gli ufficiali si atterranno alle norme tecniche al riguardo emanate dall'ispettorato di sanità militare.

Il Ministro — Casana.

N. **139.** — **Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1909-910.** (Gabinetto militare). 31 marzo.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso non appena possibile un proporzionato numero di esemplari.

Fin d'ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare di cui riceveranno un competente numero di estratti per distribuirli anche, a richiesta, direttamente agli interessati.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandanti si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare (edizione 22 aprile 1903) messo in relazione con quanto è disposto nel manifesto. Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, e poi inviate a destinazione colla massima sollecitudine, specie se sfavorevoli, onde evitare che venga ammesso agli esami o in graduatoria per titoli qualchè giovane pel quale il Ministero debba poi pronunciare l'esclusione dal concorso.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, in analogia alle disposizioni dell'*Atto* 272 del 1903 (Disposizione n. 9 del fascicolo n. 10 della Raccolta — bozze di stampa), la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante. Tale richiesta, e fino a nuove disposizioni al riguardo, dovrà essere compilata secondo l'allegato n. 2 dell'*Atto* predetto, modello 42 *B* del vigente catalogo, colla differenza che nel secondo periodo, alla parola « militare », dovrà essere sostituita quella di « giovane », e alle parole « per poter conseguire l'avanzamento a un grado di truppa », si dovrà sostituire: « per poter essere ammesso in un collegio militare e conseguire quindi il grado di sottotenente di complemento nel R. esercito o il passaggio in una delle scuole di reclutamento degli ufficiali in effettivo servizio ». In tale richiesta si dovranno indicare, oltre al nome del padre del giovane, anche il cognome e il nome della madre. I documenti prodotti colla domanda di ammissione al concorso dovranno essere inviati al comando del collegio militare non appena siano presentati,

unendovi la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovane e colla espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero, unitamente alle informazioni di cui nel n. 13 del menzionato regolamento.

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, si fa presente ai comandanti di distretto la necessità di evitare che siano ammessi giovani, i quali poi, quando dovrebbero assumere in collegio, al 17° anno di età, l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare. Le autorità stesse dovranno quindi invigilare acchè si proceda alla visita col necessario rigore, tenendo sempre presente l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere come per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione e dell'ultimo capoverso del n. 4 del seguente manifesto. Relativamente a quest'ultima prescrizione, riguardante imperfezioni delle mani o dei piedi, si dovranno avere presenti i criteri accennati al n. 5 delle avvertenze al detto elenco, integrati dal criterio di massima che debbono escludersi soltanto le imperfezioni capaci di portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro — CASANA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1909-910.

1. Per l'anno scolastico 1909-910, che avrà principio il 16 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e di Roma.

In detti collegi la durata degli studi è di tre anni, durante i quali gli allievi potranno seguire o gli studi dell'istituto tecnico limitati alla 2ª, 3ª e 4ª classe della sezione fisico-matematica o gli studi dell'intero corso liceale con opzione per la matematica.

Tanto l'istituto tecnico quanto il liceo presso i collegi militari sono parificati ai governativi e quindi gli studi in essi compiuti corrispondono per tutti gli effetti legali a quelli fatti nelle scuole medie di ugual grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Coloro pertanto che intendessero interromperli prima del termine, avranno adito alla corrispondente classe di scuola media governativa o pareggiata.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio potrà essare il seguente:

Roma	Napoli	
50	25	alla 2ª classe di istituto tecnico
10	10	» 3ª » » »
60	40	» 1ª » di liceo
20	15	» 2ª » » con opzione per la matematica.

Non si fanno ammissioni all'ultima classe sia dell'istituto tecnico sia del liceo.

3. Le ammissioni avranno luogo per esami o per titoli secondo le norme vigenti per le scuole medie di grado corrispondente. (Regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598).

L'ammissione alla 1ª liceale ha luogo soltanto per titoli (licenza ginnasiale).

I concorrenti per titoli dovranno però, quando sia il caso, sottoporsi anch'essi ad una prova speciale per stabilirne il posto nella graduatoria di merito dei concorrenti; prova che consisterà in un esame scritto di italiano ed orale di matematica, nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella a cui aspira il candidato.

4. Gli esami d'ammissione avranno luogo non oltre il periodo concesso alle altre scuole governative per la 2ª sessione; gli esami di graduatoria avranno invece luogo in quei giorni del mese di ottobre che dai rispettivi comandanti saranno fatti conoscere ai singoli concorrenti. Non sono concessi esame di riparazione.

5. La graduatoria che dovrà servire di base all'ammissione, in relazione ai posti disponibili per ciascun corso, sarà formata inscrivendo gli aspiranti idonei in appositi elenchi a seconda del corso cui aspirano, con la media dei punti riportati negli esami di italiano e di matematica subiti presso il collegio. A parità di medie avranno la precedenza i più giovani d'età.

I concorrenti che per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione.

6. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono: aver compiuto 14 anni e non superato i 18 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso di istituto tecnico o al 1° di liceo.

Tali limiti saranno rispettivamente aumentati di un anno per i corsi superiori, e non saranno, in nessun caso, suscettibili di ulteriore estensione.

7. L'ammissione è anche subordinata all'accertamento della idoneità fisica, da farsi secondo le prescrizioni dei n. 6 (comma *c*), e 7 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903) e con una visita definitiva presso la sede del collegio a mente dell'art. 157 § 766 del regolamento pel servizio sanitario militare territoriale 1904.

Nei relativi giudizi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, si terrà per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare per gli inscritti di leva, colla differenza che debbono ritenersi non idonei anche i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

8. Nei collegi militari vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

9. Gli allievi dei collegi militari che al termine del corso otterranno la licenza e che soddisferanno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare (sostenendo soltanto apposito esame orale complementare di matematica) o anche presentarsi agli esami di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderassero possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e come questo valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e licei.

10. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

11. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col *non dissento* rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento*.

12. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso, scadrà irrevocabilmente il 1° ottobre p. v.

Gli aspiranti per titoli che alla data predetta non siano ancora provvisti del certificato di studi richiesto, ma abbiano la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale d'esami presso le scuole civili, potranno partecipare al concorso presentandone domanda entro il 1° ottobre, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito ed in ogni caso non più tardi del 31 ottobre p. v., termine ultimo delle ammissioni in collegio. Essi non avranno però diritto di far parte, qualunque sia la classificazione riportata, della graduatoria degli altri aspiranti, di cui al precedente n. 5, ma dovranno essere inscritti in una seconda graduatoria, formata con lo stesso criterio della prima.

13. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono contenere l'indicazione se il giovane stesso aspira all'ammissione al corso corrispondente all'istituto tecnico oppure a quello corrispondente al liceo ed essere presentate ai comandanti di distretto militare, unitamente ai seguenti documenti:

a) Atto autentico o certificato di nascita autenticato e bollato;

b) Atto di notorietà rilasciato dal sindaco e bollato, da cui consti per la firma di tre testimoni che il giovine è cittadino del Regno o tale considerato a termini del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovine ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) Documenti scolastici e cioè:

1° licenza ginnasiale o certificato d'ammissione o promozione alla seconda liceale se trattasi di aspiranti per titoli alla 1ª o 2ª classe del corso corrispondente al liceo;

2° certificato di ammissione o promozione alla 2ª o 3ª classe di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), se trattasi di aspiranti per titoli alla 2ª o 3ª classe del corso corrispondente all'istituto tecnico;

3° licenza ginnasiale o licenza di scuola tecnica (quest'ultima può essere sostituita dal certificato di ammissione al 1° corso di istituto tecnico) per gli aspiranti per esami, avvertendo che tali titoli dovranno essere stati conseguiti tanti anni prima quanti ne sarebbero stati necessari per giungere, in base alla durata normale dei corsi, alla classe cui aspirano.

I certificati di penalità e quelli di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

14. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

Lire 350 per primo corredo;
» 200 per retta trimestrale anticipata;
» 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;
» 0,10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che, oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandanti di collegio.

15. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il Ministro — CASANA.

N. **140***. — **Applicazione della legge 30 giugno 1908 n. 335.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 31 marzo.

Il Ministero del tesoro nel regolare l'applicazione della legge 30 giugno 1908 n. 335 sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche (circolare 283 del 1908) ha determinato quanto segue:

1. In nessun caso potrà ottenersi un duplicato del *nulla osta* già rilasciato all'impiegato che vuol fare la cessione del proprio stipendio, ma soltanto potrà provvedersi al rilascio di un nuovo *nulla osta* da parte del Ministero del tesoro, qualora, trascorso il termine di 30 giorni dalla emissione del primo senza che se ne sia fatto uso, l'impiegato ne rinnovi regolare domanda al Ministero predetto sul prescritto modello 192 *T*, corredandola dei necessari documenti di cui all'articolo 22 del regolamento 24 settembre 1908 n. 574 per l'applicazione della legge predetta.

Deve essere perciò cura dell'impiegato che riceve il *nulla osta* di procedere direttamente e senza indugio, in base al medesimo, alla stipulazione dell'atto di cessione con quell'istituto che egli avrà antecedentemente scelto; onde occorre raccomandare di non attendere, per la ricerca dell'istituto sovventore, il ricevimento del *nulla osta*, fatto questo che sin qui si è ripetuto di frequente facendo trascorrere infruttuosamente buona parte del tempo utile di 30 giorni di cui sopra.

I *nulla osta* vengono spediti in piego semplice, la cui affrancatura, ai sensi dell'articolo 56 della legge postale, rimane a carico del destinatario, che deve pagarne l'importo senza sopratasse all'atto del ricevimento, ed indirizzati personalmente all'impiegato presso l'ufficio in cui egli presta servizio. Occorre quindi, perchè non abbiano a verificarsi ritardi o disguidi nel recapito dei *nulla osta*, che nel modello 192 *T*, e precisamente sotto la firma del richiedente, sia esattamente indicato, non

soltanto il grado e l'amministrazione cui il richiedente stesso appartiene, ma anche l'ufficio presso il quale egli presta servizio, per modo che, apponendo sulla busta la detta indicazione, possa esservi la certezza che essa pervenga direttamente e senza indugio nelle mani del destinatario.

La spedizione del *nulla osta* viene di regola eseguita, come si è detto, in piego semplice, a tutto rischio e pericolo del destinatario, il quale, qualora desideri l'invio del *nulla osta* in piego raccomandato, e sempre a suo carico, dovrà dichiararlo espressamente nel modello 192 *T*, inviando in francobolli il relativo importo.

È infine opportuno avvertire che, di regola, il *nulla osta* sarà spedito entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, e che quindi non è incluso nel termine suddetto il tempo occorrente per l'arrivo della domanda al Ministero del tesoro e l'altro occorrente, dopo la materiale spedizione del *nulla osta*, per l'arrivo del piego all'interessato.

2. Quando la domanda del *nulla osta* venga trasmessa al Ministero del tesoro pel tramite dell'autorità da cui il funzionario gerarchicamente dipende, è necessario che dalle dichiarazioni dell'autorità medesima contenute nella seconda parte del modello 192 T siano fatte risultare, insieme con la data del decreto di prima nomina ad impiego, anche gli anni di servizio militare, computabili agli effetti della pensione, che il funzionario richiedente possa eventualmente vantare.

3. Allo scopo di semplificare il compito degli uffici incaricati del rilascio della dichiarazione mod. 182 *T* (nuovo) e di agevolare nel tempo stesso agli interessati la definizione delle pratiche iniziate per la cessione dello stipendio, è stato assegnato al detto modulo un termine di validità di tre mesi, a partire dalla data in cui esso fu rilasciato.

4. Come venne indicato al n. 2 delle *avvertenze* in calce alla circolare 413 del 1908, la ritenuta fissa del 2 % di cui all'articolo 9 della legge (art. 28 del regolamento) deve essere conteggiata nello stesso modo indicato dalla circolare 409 del 1908 per le ritenute proporzionali di cui all'art. 10 della legge (29 del regolamento); e però l'ammontare della ritenuta predetta va portato esso pure in detrazione sul rendiconto mod. 222*A* ma distintamente, con la indicazione « Ritenuta sugli stipendi ai sensi dell'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335 ».

5. Non è possibile modificare in alcuna guisa la decorrenza della cessione quale risulta nell'atto, ostandovi le disposizioni dell'art. 9 della legge.

Ove, pertanto, si verifichi il caso che, per ritardata comunicazione o per altra causa, gli uffici che provvedono al pagamento degli stipendi non abbiano potuto eseguire la prima rata di ritenuta con la decorrenza indicata nell'atto di cessione, la rata stessa dovrà, insieme con la seconda, essere ritenuta sullo stipendio del mese susseguente: e ciò in stretta analogia al disposto dell'articolo 434 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

6. Si ritiene opportuno poi di avvertire che per tutte le cessioni di stipendio consentite anteriormente alla legge 12 gennaio 1909, n. 12 concernente i provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto, la quota ceduta dovrà rimanere invariata non ostante la lieve riduzione subita dagli stipendi per effetto della legge medesima.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,75

(8355) Roma, 1909 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1909 — 10 aprile

APRILE 1°. — R. decreto n. 166 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna, *pag.* 475.

» 2. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna, *pag.* 476.

» 3. — Compilazione delle richieste d'anticipazioni d'assegni mod. 218 pel mese di giugno, *pag.* 493.

» 2. — Cure balneari, *pag.* 494.

» 5. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1909-910, *pag.* 495.

» 5. — Ammissione nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1909-910, *pag.* 497.

» 5. — Stato sanitario del R. esercito durante il 3° trimestre dell'anno 1908, *pag.* 504.

» 8. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 508.

» 8. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A, *pag.* 508.

» 9. — Varianti all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 509.

» 9. — R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, concernente le operazioni di leva nei circondari delle provincie di Messina e Reggio Calabria, *pag.* 509.

» 9. — Cinquantenario della campagna del 59, *pag.* 515.

» 9. — Norme per la prima applicazione del servizio sedentario, *pag.* 516.

» 9. — Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica, *pag.* 519.

» 9. — Uniforme grigio-verde, *pag.* 519.

» 9. — Uso delle stellette per parte del personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra, *pag.* 520.

» 10. — Fornitura dei combustibili occorrenti alle regie truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna, *pag.* 520.

CIRCOLARE N. **111**. — **R. decreto n. 166 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna**. — (Direzione generale leve e truppa). — 1° aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno, per un periodo di 25 giorni, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra:

1° i militari di 1ª categoria della classe 1884, ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che al tempo della chiamata si trovino nel territorio di questi due distretti;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che al tempo della chiamata si trovino nel territorio di questi due distretti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CASANA.

N. **142**. — **Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna**. — (Direzione generale leve e truppa). — 9 aprile.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 1° aprile 1909, n. 166 (circolare n. 141 del corrente anno), *il giorno 19 maggio p. v.*, saranno chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di giorni 25:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1884 ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1878, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari di Cagliari e di Sassari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti di Cagliari e di Sassari dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove ha sede il centro di mobilitazione, al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata, i due cennati distretti ricorderanno loro che, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali individui un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che, per qualsivoglia ragione, siano assenti dal paese. Aggiungeranno inoltre che per i richiamati i quali insieme alla famiglia risiedono in comune diverso dal proprio i precetti relativi debbono con la massima sollecitudine essere trasmessi agli interessati pel tramite dei sindaci dei rispettivi comuni di residenza, i quali così ne prenderanno nota per includere anche questi richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto più innanzi.

Faranno inoltre presente ai sindaci, che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al manifesto che fa seguito alla presente circolare, i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

5. Contemporaneamente i comandi dei distretti di Cagliari e di Sassari avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904, modificata dalla 1ª serie di varianti dell'aprile 1908*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci, per poterne effettuare subito la ritenuta.

6. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

7. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

8. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

9. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra precedente chiamata.

10. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva interessati a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

11. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

12. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale:*

a) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1878 e 1884, ascritti alla fanteria di linea, effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

b) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1878 e 1884, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

c) gli ufficiali medici, commissari e contabili di complemento nati nell'anno 1884, residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari che ottennero l'esenzione temporanea della chiamata alle armi per istruzione, stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino ufficiale.*

Per gli ufficiali richiamati, non assegnati a depositi o effettivi a depositi fuori dell'isola, verrà indicato sul *Bollettino ufficiale* il reggimento al quale dovranno presentarsi.

13. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, incorreranno nella sanzione della legge 1° luglio 1906, n. 298, della quale comunicheranno loro il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio alla autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Dispo-*

sizione n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), rivolgendosi in caso d'urgenza all'arma dei carabinieri reali.

14. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 166 del 1° aprile andante;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

15. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dall'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Al comando del IX corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali, i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

16. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte all'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da

visita medica militare e quando questa non sia loro possibile dovranno renderne avvisato subito il comando di corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione basate sulle straordinarie circostanze di famiglia al comando del IX corpo d'armata nonchè quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 14 direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sopra specificati; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale competente*) con elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 15 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

17. Tutti gli ufficiali richiamati si presenteranno *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa della rispettiva arma o specialità, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamente del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

18. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

19. I militari di fanteria di linea e bersaglieri ascritti alla milizia mobile richiamati alle armi saranno incorporati nei reggimenti o riparti dell'esercito permanente, secondo le disposizioni che saranno date dal comando del IX corpo d'armata.

Art. 4. — *Istruzione.*

20. I richiamati di fanteria di linea e bersaglieri appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati prenderanno parte a tutte le istruzioni del reggimento o riparto stesso, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro prima dell'inizio o durante le esercitazioni stesse.

I richiamati di sanità e sussistenza saranno impiegati per il funzionamento dei servizi di sanità e di commissariato secondo le disposizioni che saranno date dal comando del IX corpo d'armata.

Art. 5. — *Congedamento.*

21. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *12 giugno*.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dal comandante della divisione militare di Cagliari.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

22. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

23. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

24. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi il giorno 19 maggio p. v., e *per un periodo di giorni 25:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1884 ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità ed alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1878, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, appartenenti ai distretti suindicati e residenti nel territorio dei distretti stessi, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1878 e 1884, ascritti alla fanteria di linea, effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

d) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1878 e 1884, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera, e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

e) gli ufficiali medici, commissari e contabili di complemento nati nell'anno 1884, residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari.

Alle chiamate stabilite delle lettere *c*) *d*) ed *e*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità indicate,

effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari e di Sassari, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno suindicato.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale

impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono egualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla prima successiva chiamata quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con Regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presenta-

zione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

...., addì ... aprile 1909.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2.

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria Sanità Sussistenza	Bersaglieri
Asciugatoi	2	2
Berretti da campagna con fregio e copertura di tela bianca	1	»
Berretti per fatica, con fregio	1	»
Berretti (feltz) con fiocco	»	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Calzature (paia)	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1
Cappotti	1	»
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte per collo	2	2
Cucchiai	1	1
Fasce di lana	1	1
Fazzoletti	1	1
Gavette	1	1
Giubbe di panno	»	1
Giubbe di tela	1	1
Mantelline	»	1
Mutande	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	2	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (1)	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1
Tasche per pane con coreggia	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1
Zaini	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta	*	*

(1) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati saranno distribuiti i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato). Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficienza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori, tiratori scelti, ecc.).

2. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno egualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

7. Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta* potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **143***. — **Compilazione delle richieste d'anticipazioni d'assegni mod. 218 pel mese di giugno.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 3 aprile.

In applicazione del § 18 della *circolare* 408 del 1908 il Ministero determina quanto segue:

1. Le detrazioni o aggiunte da inscriversi nella *Richieste* mod. *218 A* e *B* pel mese di *giugno* di ogni anno avranno la seguente dicitura:

(*Per i corpi in debito*). — « Somma che si *detrae* perchè richiesta in *più* nel corso del corrente esercizio (§ 18 della circolare n. 408-1908) — L. . . . ».

(*Per i corpi in credito*). — « Somma che si *aggiunge* perchè richiesta in *meno* nel corso del corrente esercizio (§ 18 della circolare n. 408-1906) — L. . . . ».

2. Se, per effetto delle detrazioni, i fondi che verranno ad essere somministrati coi mandati d'anticipazione pel mese di *giugno* non risulteranno sufficienti ai bisogni, la somma ancora occorrente sarà domandata, a norma dell'art. 136 del regolamento d'amministrazione, con *Prospetto* mod. 303, nel quale verrà fatto richiamo alle corrispondenti partite dedotte nelle *richieste* mod. 218.

3. Se, per effetto delle aggiunte, il fondo totale venisse a costituire un'esuberanza di cassa, le somme eccedenti saranno assegnate, nel quadro *B* delle *richieste* mod. 218, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ancorchè risulti noinferiori alle lire 500 (§ 188 regolamento citato). Qualora invece sieno necessarie, in tutto od in parte, per altri bisogni prevedibili nel corso del mese di *giugno*, non se ne farà l'assegnazione al detto ufficio, ovvero questa sarà limitata alla parte esuberante, ma alle *richieste* mod. 218 sarà unita una *dimostrazione* delle spese alle quali devesi far fronte colle somme trattenute.

4. Le amministrazioni, alle quali non occorra applicare le presenti disposizioni, porranno in fondo al quadro *A* delle *richieste* mod. 218 l'annotazione seguente:

« Non occorrono le variazioni di cui al § 18 della circolare n. 408-1908 ».

5. I mandati debbono essere riscossi prima della scadenza del mese di *giugno* (§ 1084 del regolamento d'amministrazione),

epperò i comandanti di corpo cureranno che tale prescrizione sia pure rammentata ai dipendenti distaccamenti, affinchè non avvenga che i rispettivi mandati abbiano, come è spesso accaduto, da essere annullati.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **144**. — **Cure balneari**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 2 aprile.

Si fa noto che il proprietario dello stabilimento balneare dello « Scraio », presso Vico Equense, offre la riduzione del 25 % sui prezzi ordinari agli ufficiali ed agli impiegati dipendenti da questa amministrazione che volessero fruire della cura di bagni minerali in detto stabilimento.

L'acqua della sorgente « Scraio », denominata così dalla regione in cui nasce, nel territorio di Vico Equense, è di natura clorurata-jodica-sulfurea ed è indicata nelle dermatiti croniche (psoriasi, lichene, prurigini, eczema squamoso) anche parassitarie, nei catarri gastro enterici e nell'artritismo.

I prezzi di tariffa sono i seguenti:

Camerino doppio (bagno caldo o freddo) . . .	L.	5,50
Abbonamento:		
Per N. 20 bagni	»	100,00
» » 15 »	»	76,50
» » 10 »	»	52,00
» » 5 »	»	26,50
Camerino di 1ª classe (bagno caldo o freddo) .	»	2,25
Abbonamento:		
Per N. 20 bagni	»	40,00
» » 15 »	»	30,75
» » 10 »	»	21,00
» » 5 »	»	10,75
Camerino di 2ª classe (bagno caldo o freddo) .	»	1,70
Abbonamento:		
Per N. 20 bagni	»	30,00
» » 15 »	»	23,25
» » 10 »	»	16,00
» » 5 »	»	8,25

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **145.** — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1909-910.** — (Gabinetto militare). — 5 aprile.

1. In base a quanto è disposto dal n. 1 dell'*Atto* 36 del 1905, (Disposizione 15 del fascicolo n. 21 della Raccolta-bozze di stampa) il Ministero notifica che per l'anno scolastico 1909-910, il quale avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto 133 nuovi allievi, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, così ripartiti fra le varie armi:

90 per l'arma di fanteria,
12 per l'arma di cavalleria,
25 per l'arma di artiglieria,
6 per l'arma del genio.

Per il corpo contabile militare non si stabilisce alcun limite numerico di posti.

2 Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal n. 11 della precitata disposizione, dovranno essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero, Gabinetto militare, non più tardi del 31 maggio p. v.

3. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell'esprimere il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più adatti (arma propria o corpo contabile), dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al comma 2° del n. 7 della disposizione precitata; e nell'attribuire loro, poi, i punti di merito per le *qualità militari*, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti ed al giudizio sommario, quali risultano dalle carte personali. Per tal modo si eviteranno più facilmente anche quelle disparità di criteri che furono talvolta rilevate perfino nei giudizi riguardanti sottufficiali di uno stesso reggimento.

In proposito giova richiamare l'attenzione sull'importanza che assumono i punti di merito nelle qualità militari, pel fatto che essi concorrono, alla pari coi risultati degli esami di concorso, nella determinazione della media definitiva.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze *eccezionali*, tali da far mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod. F un verbale di modificazione alle note caratteristiche, in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni.

4. Allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalla scuola, per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, le commissioni d'avanzamento interessate dovranno accertarsi, prima di pronunciare il loro giudizio, che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia colle aspirazioni dei candidati, sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi agli altri documenti a corredo delle singole proposte.

5. Per gli aspiranti all'arma di cavalleria, le stesse commissioni d'avanzamento dovranno poi assicurarsi, anche con appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi nel cavalcare, affinchè non siano proposti quali concorrenti alla nomina ad ufficiale elementi che in seguito si appalesino troppo scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione.

Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da rimettersi al Ministero a corredo delle singole proposte.

Si avverte poi che gli aspiranti appartenenti all'arma di cavalleria che, in seguito al concorso, otterranno l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare quali aspiranti alla carriera nell'arma di provenienza, saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, con facoltà ai non idonei o di far ritorno al corpo o di far passaggio fra i sott'ufficiali allievi aspiranti al corpo contabile.

6. Tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quelli di concorso, scritto ed orali, si svolgeranno sugli appositi programmi annessi al regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 26 novembre 1899.

Per evitare, in quanto è possibile, che al concorso vengano ammessi, come gia si è avuto a deplorare in passato, aspiranti che, non offrono tutte le garanzie di riuscire nella prova finale, il Ministero non può a meno di ripetere ai comandanti di corpo la raccomandazione che l'esame preliminare venga dato con giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli, e risultino ben preparati a subire gli esami di concorso.

7. Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età o di anzianità di servizio prescritti.

Per Il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **146**. — **Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1909-910.** — (Gabinetto militare). — 5 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il seguente manifesto, del quale riceveranno a suo tempo un proporzionato numero di esemplari.

Intanto provvederanno perchè di esso sia data sommaria notizia agli interessati sia con brevi inserzioni sui giornali, sia con la diffusione degli estratti della presente circolare, che saranno loro trasmessi in conveniente numero, e di cui distribuiranno qualche copia a tutti gli istituti di istruzione, situati nel loro territorio, che conferiscono i titoli di studio necessari per prender parte al concorso.

Per le pratiche inerenti al concorso di cui si tratta, i predetti comandanti si atterranno, come di consueto, a quanto è stabilito dal regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande di ammissione al concorso, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 31 del regolamento stesso, e procurarsi sicure indicazioni sui precedenti morbosi, personali e di famiglia, specialmente in rapporto alle malattie nervose e mentali, dei concorrenti.

Tali informazioni, se sfavorevoli, dovranno essere inviate al Ministero con la massima sollecitudine, a fine di evitare che venga ammesso agli esami qualche giovane, pel quale debba poi pronunciarsi l'esclusione dal concorso; se favorevoli saranno inviate, a suo tempo, a destinazione, appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ammessi alla scuola ed all'accademia militare.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun concorrente. In tale richiesta si dovranno indicare, oltre al nome del padre del giovane, anche il cognome e il nome della madre.

Le domande d'ammissione al concorso con i documenti prodotti dovranno essere inviate al Ministero (Gabinetto militare), non appena siano presentate, con la espressa riserva di tra-

smettere poi anche la dichiarazione del casellario e curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del 6 agosto. Dovranno essere respinte le domande che non fossero corredate di tutti i documenti prescritti, o che non contenessero tutte le indicazioni richieste, come pure quelle che, per qualunque motivo, fossero presentate dopo il 5 agosto.

Per coloro che hanno compiuto gli studi in un liceo o istituto tecnico pareggiato, il diploma o il certificato di conseguita licenza dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

I concorrenti iscritti nelle liste della leva in corso, che al momento della presentazione della domanda abbiano prodotto il semplice certificato d'iscrizione in dette liste, per non essersi il consiglio di leva ancora pronunciato sul loro conto, dovranno poi presentare al comando del distretto, per l'invio al Ministero, anche il certificato d'esito di leva, non appena la decisione del consiglio, qualunque essa sia, verrà pronunciata.

In quanto all'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti, si avverte che « l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al servizio militare degli inscritti di leva » servirà solo di guida, dovendo le commissioni aver ben presente che esso rappresenta il minimo delle esigenze militari per soldati di leva, alcuni dei quali possono anche essere adibiti a speciali servizi richiedenti limitati requisiti fisici, e che è invece loro compito di scegliere giovani destinati a divenire ufficiali e che, come tali, devono anche dal lato della resistenza fisica essere di esempio ai loro subordinati.

Sarà quindi necessario che i candidati, per ottenere l'idoneità, siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità e da difetti dei vari organi e visceri, posseggano buona vista, sì da potere coi due occhi separatamente leggere caratteri di 1 millimetro alla distanza di 25 centimetri senza soccorso di lenti.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falange all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati, dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento nel prestare servizio militare in condizioni normali presso i corpi.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1909-910.

1. Per l'anno scolastico 1909-910, saranno fatte, per concorso, ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso della scuola militare;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno dei due istituti sarà di:

308 per la scuola militare, dei quali 270 per l'arma di fanteria e 38 per l'arma di cavalleria;

115 per l'accademia militare, dei quali almeno 25, al termine dei corsi, dovranno essere assegnati all' arma del genio per volontaria opzione, od in mancanza, anche d'autorità.

2. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v.

È esclusa qualsiasi eccezione a questi limiti d'età.

Dovranno essere provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico o delle R. scuole medie di commercio.

I giovani che non abbiano conseguita la licenza nella sessione d'esami del luglio p. v., ma abbiano la possibilità di conseguirla nella sessione autunnale, potranno prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del giorno della presentazione ai predetti istituti, la quale avrà principio il 3 novembre p. v. Essi non avranno, però, diritto di far

parte, qualunque sia il risultato dei loro esami di concorso, della graduatoria degli altri candidati, già in possesso della licenza, ma dovranno essere inscritti in apposita graduatoria, per essere chiamati all'ammissione, se idonei, soltanto nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria risulti insufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

I giovani stessi dovranno unire alla domanda di ammissione al concorso un certificato della competente autorità scolastica da cui risulti per quali cause non hanno ancora conseguita la licenza.

Quelli, fra essi, che non presenteranno a tempo il prescritto titolo di studio, non avranno diritto d'essere ammessi agli istituti militari cui aspirano, ancorchè abbiano superati gli esami di concorso e rimangano posti disponibili.

3. Tutti gli ammessi, come provvisti di una delle predette licenze, avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esami.

Per aspirare al beneficio di una seconda mezza pensione per benemerenza di famiglia (che si può concedere ai figli degli ufficiali od impiegati di carriera di nomina regia, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o della medaglia d'oro o d'argento al valor militare o ai giovani appartenenti a famiglie segnalate per speciali od eccezionali benemerenze patriottiche), occorre farne domanda apposita nei modi e termini prescritti dal regolamento per l' ammissione ai collegi, alla scuola ed all'Accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Per norma degli interessati si porta poi a notizia che oltre le suddette pensioni semigratuite concesse a carico del bilancio della guerra, esistono le seguenti speciali fondazioni che sussidiano i giovani aspiranti alla carriera militare:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II a favore di giovani di famiglie appartenenti per nascita e domicilio ad alcune provincie della Lombardia e del Veneto.

b) Fondazione Buri a favore di giovani di famiglie della città e provincia di Verona.

c) Legato Reccagni a favore di giovani della città e provincia di Brescia.

d) Opera Pia per l'istruzione militare dei giovani appartenenti all'ex Ducato di Parma.

4. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una sia per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere ap-

positi esami scritti, e gli aspiranti all'ammissione nell'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

Gli esami scritti consisteranno in un esperimento di lettere italiane, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutte le sedi d'esame.

5. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei negli esami scritti, non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

Tale esame complementare avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli, in quell'ordine ed in quei giorni che saranno fatti conoscere con apposita circolare.

6. Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 19, 20 e 21 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

7. Il giorno 18 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

Con tale visita che non lega affatto nè può modificare in alcun caso, il giudizio che sul giovane aspirante sarà pronunciato in sede di ammissione, si intende soltanto di agevolare quei concorrenti, che presentassero fondati motivi di non idoneità fisica, affinchè essi, fatti di ciò consapevoli possano provvedere in tempo alla cura di quelle infermità od imperfezioni suscettibili di guarigione, ovvero rinunciare al proposito di concorrere qualora queste infermità od imperfezioni non fossero guaribili od il giovane non intendesse di curarsele.

Perciò i giovani non riconosciuti idonei in detta visita dovranno essere verbalmente informati del risultato ed essere ammessi egualmente agli esami, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare.

8. Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 4 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi, tenuto però conto, per coloro che conseguiranno la licenza liceale o d'istituto tecnico nella sessione autunnale, della condizione espressa nel terz'ultimo capoverso del precedente n. 2.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare, tenuto pure conto del suaccennato disposto del n. 2.

A coprire il sopraindicato numero di posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, secondo la classificazione riportata nell'esame complementare di matematica se aspirano alla ammissione all'accademia militare, o con precedenza assoluta sugli altri concorrenti se aspirano alla scuola militare.

9. Si avverte che tanto per recarsi all'accademia o alla scuola militare, quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

10. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irrevocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande, in carta da bollo di lire una, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato, come sede d'esami scritti.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira *all'arma di fanteria*, oppure *all'arma di cavalleria*, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima arma, intenda o no d'essere assegnato, possibilmente, alla prima.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o no, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, e in quest'ultimo caso se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del Regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richieste, giusta quanto è disposto al precedente n. 2.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

11. Il Ministero della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

12. Il modo con cui debbono essere fatte le domande, i programmi d'esame, le disposizioni concernenti la pensione e le altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alla concessione

delle pensioni e mezze pensioni gratuite, e le altre condizioni e notizie che, oltre a quelle accennate nel presente manifesto, possano interessare gli aspiranti, sono contenute nel menzionato regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (1).

Tale regolamento è in vendita presso l'editore del *giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Via Po n. 3), e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **147**. — **Stato sanitario del R. esercito durante il 3° trimestre dell'anno 1908**. — (Gabinetto militare). — 5 aprile.

Qui di seguito si pubblicano gli specchi relativi allo stato sanitario del R. esercito durante i mesi di luglio, agosto e settembre del 1908.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

(1) Il n. 69 del regolamento è modificato nel senso che l'assegno di primo corredo da pagarsi dagli aspiranti alla cavalleria è ridotto da L. 450 a L. 400.

Il deposito di L. 2000 o del corrispondente titolo di rendita, prescritto per gli aspiranti medesimi dal n. 111 dello stesso regolamento, dovrà essere effettuato presso la scuola militare anzichè all'ufficio di amministrazione di personali militari vari in Roma.

Mese di luglio 1908.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	529	528	1057	2	»	»	2	7345	2848	10193	21.6	2.2
Novara .	247	231	478	1	»	»	1	2613	1435	4048	16.2	1.9
Alessandria.	302	537	839	1	»	»	1	4517	3806	8323	25.8	2.6
Cuneo . .	251	216	467	3	»	»	3	3393	1689	5082	18.2	1.7
Milano . .	376	266	642	»	»	»	»	5984	1703	7687	26.4	2.2
Brescia . .	243	159	402	»	»	»	»	3850	1164	5014	23.4	1.9
Genova. .	189	138	327	1	»	2	3	3539	1123	4662	20.3	1.4
Piacenza .	314	462	776	»	»	2	2	3883	2374	6257	20.2	2.5
Verona . .	486	433	919	»	»	2	2	5318	2007	7325	20.6	2.6
Padova . .	221	182	403	»	»	»	»	3531	1511	5042	20.5	1.6
Bologna .	672	487	1159	3	»	»	3	8235	2983	11218	24.0	2.5
Ravenna .	196	388	584	»	»	»	»	2141	1667	3808	21.5	3.3
Ancona. .	154	150	304	2	»	»	2	3624	1022	4646	27.8	1.8
Chieti . .	267	220	487	1	»	»	1	4224	1264	5488	23.6	2.1
Firenze. .	184	150	334	1	»	»	1	6186	1416	7602	37.1	1.6
Livorno. .	224	169	393	1	»	1	2	4118	2035	6153	21.6	1.4
Roma . .	669	698	1367	2	»	1	3	10220	4549	14769	27.3	2.5
Perugia. .	154	76	230	»	»	3	3	1829	514	2343	17.1	1.7
Cagliari. .	123	114	237	1	»	»	1	1736	786	2522	14.0	1.3
Napoli . .	715	755	1470	4	3	1	8	11772	5679	17451	43.1	3.4
Salerno. .	141	145	286	2	»	»	2	3300	1265	4565	36.3	2.3
Bari . . .	317	172	489	2	»	»	2	4802	1210	6012	30.1	2.5
Catanzaro .	209	123	332	1	»	1	2	2774	786	3560	26.8	2.5
Palermo .	551	183	734	5	»	»	5	5287	1242	6529	25.6	2.9
Messina .	522	93	615	»	»	1	1	5550	752	6302	27.6	2.7
TOTALI .	8256	7075	15331	33	3	14	50	119771	46830	166601	24.8	2.3

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,23.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di agosto 1908.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	381	278	659	1	»	»	1	5516	1741	7227	16.1	1.5
Novara . .	178	136	314	»	»	1	1	2413	1152	3565	15.3	1.4
Alessandria	251	241	492	1	»	2	3	3486	2413	5899	21.7	1.8
Cuneo .	201	165	366	2	»	»	2	3629	1484	5113	18.0	1.3
Milano . .	254	136	390	1	»	»	1	4749	868	5617	19.7	1.4
Brescia .	295	69	364	1	»	»	1	3435	589	4024	20.2	1.8
Genova . .	195	140	335	1	»	2	3	2459	1065	3524	15.0	1.4
Piacenza .	397	249	646	2	»	1	3	5084	1751	6835	20.7	1.9
Verona . .	584	155	739	3	»	1	4	5267	1104	6371	14.6	1.6
Padova . .	236	136	372	3	»	»	3	3201	1112	4313	16.3	1.4
Bologna .	786	373	1159	2	»	1	3	9499	2247	1174	19.2	1.9
Ravenna .	165	129	294	1	»	»	1	1823	764	2587	23.0	2.7
Ancona . .	191	90	281	2	»	»	2	3242	835	4067	26.7	1.8
Chieti . .	314	132	446	»	»	»	»	5296	863	6159	26.5	1.9
Firenze . .	230	164	394	»	»	»	»	5786	2081	7867	35.0	1.8
Livorno . .	205	133	338	1	»	1	2	2794	1506	4300	16.0	1.3
Roma . .	515	359	874	6	»	1	7	7355	2737	10092	21.8	1.9
Perugia .	238	224	462	2	»	»	2	3954	1873	5827	33.2	2.6
Cagliari .	101	107	208	1	»	1	2	1797	1093	2890	16.0	1.1
Napoli . .	641	565	1206	4	»	1	5	9801	4862	14663	35.0	2.9
Salerno . .	91	118	209	»	»	»	»	2564	939	3503	28.0	1.7
Bari . .	301	215	516	2	»	»	2	5046	1298	6344	30.0	2.5
Catanzaro .	243	106	349	»	»	1	1	3104	979	4083	30.8	2.6
Palermo . .	354	146	500	2	»	2	4	3398	873	4271	20.3	2.4
Messina . .	519	154	673	2	»	1	3	6136	1021	7157	27.0	2.6
TOTALI .	7866	4720	12586	40	»	16	56	110824	37220	148044	22.0	1.9

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,26.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di settembre 1908.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino . .	232	124	356	1	1	1	3	3048	792	3840	10.0	0.9
Novara . .	151	52	203	1	»	»	1	1961	417	2378	11.0	0.9
Alessandria.	130	111	241	2	»	»	2	2734	1285	4019	14.7	0.9
Cuneo . .	106	118	224	»	»	1	1	1709	1108	2817	10.3	0.8
Milano . .	227	108	335	2	»	»	2	4097	716	4813	15.8	1.1
Brescia . .	154	37	191	»	»	»	»	2145	153	2298	14.7	1.2
Genova . .	334	82	416	»	»	»	»	4681	456	5137	18.4	1.5
Piacenza .	187	61	248	»	»	»	»	3860	395	4255	14.4	0.8
Verona . .	216	104	320	3	»	»	3	3222	665	3887	12.6	1.0
Padova . .	132	72	204	3	»	»	3	2131	453	2584	12.2	1.0
Bologna. .	490	180	670	2	»	1	3	6189	913	7102	13.7	1.3
Ravenna .	75	43	118	1	»	»	1	843	215	1058	10.1	1.1
Ancona . .	125	26	151	2	»	1	3	2059	150	2209	13.6	0.9
Chieti . .	139	116	255	1	»	»	1	2906	763	3669	20.1	1.4
Firenze. .	143	91	234	1	»	1	2	4120	1267	5387	25.0	1.6
Livorno .	126	66	192	2	»	1	3	2459	774	3233	15.5	0.9
Roma . .	314	304	618	5	»	2	7	6167	1376	7543	19.6	1.6
Perugia .	106	86	192	1	»	»	1	1998	558	2556	19.5	1.5
Cagliari. .	76	76	152	»	»	1	1	1375	801	2176	13.9	0.9
Napoli . .	385	307	692	1	»	»	1	9173	3049	12222	29.9	1.7
Salerno . .	127	54	181	1	»	1	2	2398	671	3069	27.1	1.6
Bari . . .	191	133	324	»	»	»	»	2384	760	3144	16.8	1.7
Catanzaro .	105	62	167	1	»	»	1	1504	415	1919	16.5	1.5
Palermo .	198	106	304	»	»	»	»	2555	597	3152	16.3	1.6
Messina .	384	45	429	»	»	»	»	4976	748	5724	24.2	1.8
TOTALI .	4853	2564	7417	30	1	10	41	80694	19497	100191	16.6	1.2

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,20.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

N. **148**. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 8 aprile.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900 ed altri successivi, sono apportate le seguenti varianti, per quanto riguarda la direzione del genio militare di Roma.

Sottodirezioni	Sezioni	Uffici locali	Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio
—	1ª Roma 2ª Roma 3ª Roma	— Nettuno Fontana Liri	Roma (17ª)
Perugia	4ª Perugia	Foligno-Spoleto-Terni-Viterbo	Perugia (18ª)

Per il Ministro — G. Prudente.

N. **149**. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*.** — (Direzione degli affari generali). 8 aprile.

Questo Ministero ha determinato che, anche nel corrente anno, la distribuzione dei cavalli di categoria speciale *A* agli ufficiali generali venga fatta nel prossimo mese di maggio, anzichè in quello di giugno, com'è prescritto in via normale dal n. 12 dell'*Atto* 179 del 1899.

Conseguentemente le domande di prelevamento dovranno pervenire a questo Ministero non più tardi del 30 corrente mese.

Per il Ministro — G. Prudente.

N. **150.** — **Varianti all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — (Gabinetto militare). — 9 aprile.

È stata effettuata la ristampa del fascicoletto contenente la 4ª serie di varianti alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, la cui pubblicazione venne annunziata con la circolare n. 382 del giornale militare dello scorso anno.

I comandi, corpi ed uffici che eventualmente non avessero ricevuto delle varianti stesse il numero di copie loro occorrenti, potranno rinnovare la richiesta al comando del reclusorio militare di Gaeta.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,30.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **151.** — **R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, concernente le operazioni di leva nei circondari delle provincie di Messina e Reggio Calabria. — Istruzioni relative.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visto l'art. 6 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che dà facoltà al Governo di adottare provvedimenti eccezionali nel senso di prorogare le operazioni di leva pei comuni contemplati dalla legge stessa, come danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto che con l'ordine per l'eseguimento della leva di terra della classe 1889, emanato in data 14 gennaio 1909, fu fatta riserva di speciali disposizioni per le provincie di Messina e Reggio Calabria;

Ritenuto che nei circondari di Messina, Castroreale, Reggio di Calabria, Gerace e Palmi sono compresi i comuni più gravemente colpiti dal disastro;

Considerato che, per le eccezionali presenti condizioni di alcuni capiluoghi di quei circondari e di molti capiluoghi di mandamento, che dovrebbero essere sedi di operazioni di leva, e sopratutto per le condizioni anormali in cui versano in ge-

nerale le popolazioni di quelle circoscrizioni, si rende opportuno sospendere per l'anno in corso la leva di terra per tutti interi i circondari stessi;

Ritenuto, invece, che nei circondari di Mistretta e Patti, non essendovi comuni gravemente danneggiati, si può procedere alle operazioni della leva, il cui inizio non potrebbe d'altra parte essere ulteriormente protratto senza perturbare le successive operazioni preparatorie della chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1889;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni della leva di terra sulla classe 1889, per i comuni appartenenti ai circondari di Messina, Castroreale, Reggio Calabria, Gerace e Palmi sono rimandate al tempo della leva sui giovani nati nel 1890. È però consentito agli inscritti ed ai capilista della classe 1889 dei circondari predetti, che volontariamente lo richiedessero, di soddisfare fin da questo anno ai loro obblighi coscrizionali, col beneficio della ferma di due anni od anche di un solo anno se fossero stati già mandati rivedibili. La visita medica e l'arruolamento di questi inscritti potranno aver luogo anche innanzi al consiglio di leva di altri circondari.

Art. 2.

Il ministro della guerra ha facoltà di rimandare alla leva sulla classe 1890 anche quei giovani, che pur non essendo inscritti nelle liste di leva dei circondari di cui all'articolo precedente, abbiano avuto il domicilio o la residenza nei circondari stessi alla data del 28 dicembre 1908; previ gli accertamenti opportuni circa le condizioni in cui fossero venuti, essi inscritti o le rispettive famiglie, a trovarsi per effetto del terremoto.

Art. 3.

L'ordine per la leva sulla classe 1889 verrà esteso ai circondari di Mistretta e Patti. Se nell'elenco da approvarsi a norma dell'art. 1 della citata legge 12 gennaio 1909, n. 12, risulteranno compresi comuni appartenenti a questi o ad altri

circondari, il Ministero della guerra adotterà i provvedimenti necessari per rimandare, a norma dei precedenti articoli, l'esame definitivo o la chiamata alle armi degli inscritti o capilista della leva in corso appartenenti a tali comuni.

Art. 4.

I rimandi di cui sopra avranno, nei riguardi della ferma da compiere sotto le armi dai militari di 1ª categoria, gli stessi effetti finora attribuiti ai rimandi per rivedibilità.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CASANA.

Istruzioni per l'esecuzione del precedente R. decreto.

Ordine della leva sulla classe 1889 per i circondari di Mistretta e Patti.

1. In relazione alla riserva fatta con le circolari n. 18 del 14 gennaio u. s. e n. 128 del 22 marzo p. p., concernenti la chiamata alla leva dei giovani nati nel 1889, e visto l'art. 3 del R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, il Ministero della guerra ordina che sia eseguita la leva sulla classe 1889 nei circondari di Mistretta e Patti, e determina:

che anche in quei circondari la sessione della leva debba intendersi aperta il 1° febbraio u. s. e debba chiudersi il 22 settembre p. v.;

che l'estrazione a sorte abbia a cominciare il 4 maggio p. v. e sia compiuta senza ritardo;

e che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 25 maggio.

2. I sottoprefetti dei circondari medesimi convocheranno pel 20 aprile i consigli di leva, all'oggetto di dichiarare aperta dal 1° febbraio u. s. la sessione della leva attuale e di provvedere a tutte le altre operazioni. A tal uopo essi osserveranno le avvertenze contenute nella menzionata circolare n. 18 del 14 gennaio u. s., fatta eccezione per le preaccennate date d'inizio dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo, e tenuto conto che pei precetti da inviarsi agli inscritti di leva, i sindaci dei dipendenti comuni potranno valersi dei modelli fin qui usati, quando anche non interamente conformi all'allegato n. 2 della circolare medesima.

Il manifesto recante l'ordine della leva, da pubblicarsi secondo il modello che fa seguito alla predetta circolare, dovrà però portare la data del 20 aprile, e nei n. 2 e 10 del manifesto medesimo, *alle date 12 febbraio e 8 aprile, dovranno sostituirsi rispettivamente quelle del 26 aprile e 25 maggio.*

3. Il comando del XII corpo d'armata disporrà intanto per la destinazione degli ufficiali e dei militari di truppa occorrenti ai consigli di leva di Patti e Mistretta, e farà impartire agli ufficiali delegati le consuete istruzioni, tenendo presenti i n. 5, 6 e 7 della citata circolare n. 18 del 14 gennaio u. s.

4. Per tutte le operazioni inerenti all'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti le autorità prefettizie e comunali e le autorità militari osserveranno le prescrizioni contenute nella circolare n. 128 del 22 marzo p. p.

Rinvio delle operazioni di leva nei circondari di Messina, Castroreale, Reggio Calabria, Gerace e Palmi.

5. Giusta l'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, le operazioni della leva di terra sulla classe 1889 (verificazione definitiva delle liste di leva, estrazione a sorte, esame definitivo ed arruolamento) sono rinviate al tempo della ventura leva sui giovani nati nel 1890 per tutti i comuni dei circondari di Messina, Castroreale, Reggio Calabria, Gerace e Palmi, e tanto pei giovani nati nel 1889, quanto per gli omessi presentatisi spontanei e pei rimandati dalle leve precedenti per qualsiasi motivo.

Però i giovani che eventualmente desiderassero intraprendere fin da quest'anno il servizio militare a cui fossero tenuti (col beneficio della ferma di due o, se già rivedibili, di un solo anno, concesso dallo stesso R. decreto precitato), potranno domandare di essere sottoposti alla visita sanitaria ed all'arruolamento. La domanda dovrà essere inoltrata al Ministero della guerra.

6. Il beneficio del rimando alla leva sulla classe 1890 potrà essere concesso anche a quei giovani che, pur non essendo compresi nelle liste di leva dei comuni dei cinque circondari preindicati, appartengano a famiglie che abbiano avuto il domicilio o la residenza in uno di tali comuni alla data del 28 dicembre 1908. Queste concessioni saranno però subordinate, giusta l'art. 2 del R. decreto 18 marzo p. p., all'apprezzamento del Ministero della guerra, al quale pertanto dovranno rivolgersi le relative domande.

7. In conformità alle disposizioni di cui nei precedenti numeri 5 e 6, i prefetti e sottoprefetti dei circondari ivi indicati dovranno far pubblicare apposito avviso in tutti i dipendenti comuni.

8. I giovani di precedenti leve, stati dichiarati renitenti, che si presentassero spontanei a qualunque autorità, dovranno essere muniti dal prefetto o sottoprefetto, in base a semplice atto da cui risulti la volontaria costituzione, di un certificato di presentazione mod. 61 del regolamento sul reclutamento del R. esercito, modificato nel senso che il renitente rimanga precettato a presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento al tempo della leva sulla classe 1890.

Nel caso invece di arresto di renitenti, ed eventualmente in altri casi in cui risultino applicabili a giovani di precedenti leve le disposizioni penali e disciplinari del capo XIX del regolamento, i prefetti e sottoprefetti dovranno fare speciale rapporto al Ministero per i provvedimenti opportuni.

9. Per gli inscritti e pei capilista della classe 1889 che, in vista del rinvio delle operazioni di leva, chiedessero il passaporto per potersi recare all'estero, dovrà osservarsi la norma contenuta nel § 310 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero. Il passaporto potrà, cioè, concedersi soltanto dietro rilascio dell'atto di sottomissione mod. n. 34 (n. 43 del catalogo) per l'arruolamento nella categoria spettante al richiedente, con l'avvertenza che se questi sarà arruolato in 1ª categoria avrà obbligo di presentarsi alle armi non più tardi del 1° dicembre 1910, e solo per motivi di eccezionale gravità

potrà ottenere una ulteriore dilazione non mai superiore al periodo di un altro anno.

10. Nei circondari di Castroreale e Gerace potranno eseguirsi, nonostante il rinvio delle operazioni della leva sulla classe 1889, le visite per delegazione dei giovani appartenenti per fatto di leva ad altri circondari, i quali non siano in condizione di dover essere rimandati alla leva della classe 1890 a norma dei precedenti nn. 5 e 6. A tal uopo i sottoprefetti dei circondari di Castroreale e Gerace convocheranno espressamente il consiglio di leva in seduta straordinaria, con le ordinarie norme prescritte per tali sedute.

Pei circondari di Messina, Reggio Calabria e Palmi, invece, ove sianvi giovani di altri circondari che, per non aver diritto al rimando, chiedano la visita per delegazione, le domande dovranno essere inviate al Ministero.

11. Anche le regie autorità diplomatiche e consolari dovranno considerare come rinviate al 1910, per gli inscritti di leva dei circondari di Messina, Castroreale, Gerace e Palmi, le operazioni della leva sulla classe 1889 di loro competenza.

Se qualcuna di tali autorità avesse già pronunciato e notificato ai prefetti e sottoprefetti, prima di venire a conoscenza delle presenti disposizioni, decisioni sul conto di tali inscritti, i prefetti e sottoprefetti ne daranno loro ricevuta e le terranno poi presenti per sottoporle alle deliberazioni del consiglio di leva al tempo della leva sulla classe 1890.

Le decisioni consolari di arruolamento in 1ª categoria dovranno però essere partecipate dalle autorità prefettizie al comando del distretto militare, coll'avvertenza che, ove l'inscritto rimpatriasse, la chiamata alle armi dovrà essere rinviata al 1° dicembre 1910, sempre quando il giovane non desideri intraprendere subito servizio.

12. *Tutti i prefetti e sottoprefetti del Regno* dovranno prendere conoscenza delle disposizioni del R. decreto e delle norme che precedono, per poter dare le istruzioni che eventualmente fossero loro richieste nell'interesse di giovani a cui tali disposizioni si rendessero applicabili.

Ove si presentasse qualche dubbio sull'applicazione delle norme stesse, le autorità interessate potranno riferirne al Ministero.

Il Ministro — SPINGARDI.

N. **152. — Cinquantenario della campagna del 59.** — (Gabinetto militare). — 9 aprile.

Per l' attuazione di quanto è stabilito dal R. decreto 29 novembre u. s. (circolare n. 465 del *giornale militare* 1908), il Ministero determina quanto segue :

I.

1. Il giorno 30 maggio — ricorrenza della vittoria di Goito — sarà festeggiato presso tutti i corpi dell'esercito, con gare speciali fra militari di truppa.

Per queste gare :

a) ogni reggimento di fanteria, che nelle campagne dell'indipendenza e dell'unità d'Italia ebbe la bandiera decorata di medaglia d'oro, d'argento o di bronzo al valor militare, riceverà 2 medaglie d'oro e 15 d'argento; analogamente, i reggimenti bersaglieri che ebbero battaglioni decorati con la menzione onorevole (commutata in medaglia al valor militare), la legione allievi carabinieri reali, custode della bandiera dell'arma decorata di medaglie di bronzo al valor militare, nonchè il 2° reggimento genio, pel cui merito nella campagna del 1860-61 fu concessa al corpo del genio la medaglia di bronzo al valor militare, riceveranno lo stesso numero di tali medaglie; i reggimenti di cavalleria in simili condizioni ed i reggimenti di artiglieria da campagna, dei quali fanno parte batterie che parteciparono alle campagne del 48, 49 e 59 (ove l'arma o la bandiera venne decorata di medaglia al valor militare) disporranno di 1 medaglia d'oro e di 5 d'argento ;

b) tutti gli altri reggimenti dell'esercito riceveranno sole medaglie d'argento, nel numero per ogni arma suindicato.

Le modalità delle gare in parola verranno stabilite dai comandanti di corpo.

2. Inoltre, per cura del Ministero, ad ognuno dei corpi indicati alla precedente lettera *a*) verrà assegnata una speciale medaglia commemorativa in argento, a ricordo delle sacre memorie di cui ciascun corpo è custode.

3. Nello stesso giorno, avrà luogo in Roma una gara nazionale di scherma, indetta dall'ufficio centrale di educazione fisica, alla quale parteciperanno i due ufficiali, per ciascuna divisione, risultati primi classificati nelle gare di scherma divisionali, secondo norme che questo Ministero si riserva di emanare.

4. Per cura del comando del corpo di stato maggiore sarà infine tenuta agli ufficiali, al circolo militare della capitale, una conferenza sul generale Eusebio Bava.

II.

5. Nel giorno 24 giugno sarà commemorata solennemente, sul posto, lo ricorrenza cinquantenaria della battaglia di Solferino - S. Martino.

Vi interverranno riparti di truppa in rappresentanza dei corpi appartenenti ai presidi più vicini, e cioè:

a S. Martino: 1 battaglione fanteria con bandiera e musica, 1 squadrone di cavalleria, una batteria d'artiglieria, da Brescia — 1 battaglione bersaglieri, da Desenzano;

a Solferino: 1 battaglione fanteria con bandiera e musica, 2 squadroni cavalleria, da Mantova — 1 sezione d'artiglieria, da Brescia.

Inoltre, i corpi che presero parte alla battaglia di S. Martino, invieranno alla commemorazione in discorso una speciale rappresentanza, così composta:

1 colonnello od ufficiale superiore;
1 capitano;
1 portabandiera (con bandiera);
1 maresciallo;
2 caporali o soldati.

6. In detto giorno, presso tutti i corpi e riparti dell'esercito saranno tenute ai militari di truppa conferenze illustrative della battaglia di Solferino-S. Martino.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **153**. — **Norme per la prima applicazione del servizio sedentario.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 aprile.

1. I comandanti di corpo o capi di servizio inviteranno subito i sottufficiali che abbiano compiuto o compiano 30 anni di servizio entro il corrente anno a far domanda di passaggio nella posizione di servizio sedentario.

Potranno essere esonerati dal presentarne domanda i sottufficiali che occupino le cariche speciali *fuori corpo* enumerate nel § 16 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, nonchè i sottufficiali capi-armaiuoli.

2. Anche i sottufficiali del corpo invalidi e veterani, che abbiano compiuto o compiano 20 anni di servizio entro il corrente anno, avranno facoltà di far domanda di collocamento in servizio sedentario, eccezion fatta per quelli riconosciuti assolutamente inabili a qualsiasi occupazione di cui all'art. 9, penultimo comma, della legge 2 luglio 1908, n. 328.

3. Ricevute le suddette domande, i comandi di corpo o capi di servizio convocheranno le commissioni d'avanzamento perchè dichiarino, distintamente, se i sottufficiali:

a) siano meritevoli di passare al servizio sedentario;

b) siano idonei all'impiego nelle amministrazioni militari od a quello nei magazzini militari ovvero ad ambedue gli impieghi.

Per i sottufficiali del corpo invalidi e veterani, in luogo della commissione d'avanzamento, giudicherà sul merito e sulla idoneità il comandante del corpo o il capo dell'ufficio in cui prestano servizio.

4. Saranno giudicati idonei al servizio sedentario nelle amministrazioni militari (per occupare gli impieghi già devoluti agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti) i sottufficiali che soddisfino alle seguenti condizioni:

posseggano l'idoneità fisica per poter esercitare in modo efficace e continuativo le funzioni inerenti a tale impiego, idoneità da accertarsi, ove occorra, con apposita visita medica;

abbiano calligrafia chiara, sappiano scrivere correntemente e senza errori sotto dettatura, sappiano tracciare specchi e prospetti di vario genere, abbiano sufficiente pratica nei lavori di conteggio e contabilità; questi requisiti potranno nei casi dubbi essere accertati con un esperimento pratico.

Nelle deliberazioni sull'idoneità del sottufficiale sarà fatta espressa menzione delle altre cognizioni speciali che egli possieda, come quella di conoscere lingue estere, la dattilografia o il disegno.

5. Saranno giudicati idonei al servizio sedentario nei magazzini militari (per occupare gli impieghi già devoluti agli assistenti locali ora ufficiali d'ordine dei magazzini militari) i sottufficiali che soddisfino alle seguenti condizioni:

posseggano l'idoneità fisica richiesta per poter esercitare in modo efficace e continuativo le funzioni inerenti a tale impiego, avvertendo che l'impiego nei magazzini richiede un lavoro fisico maggiore che non quello sopraccennato; tale idoneità potrà essere accertata ove occorra, con visita medica;

dimostrino con apposita prova di saper tenere al corrente registri di carico e scarico ed abbiano in genere l'attitudine al servizio di custodia, conservazione e spedizione di materiale.

Anche in questo caso nel giudizio di idoneità si farà espressa menzione di altre cognizioni speciali eventualmente possedute dai sottufficiali.

6. Dopo che sarà stata presa una deliberazione sull'idoneità degli aspiranti al servizio sedentario, i comandanti di corpo o capi di servizio inoltreranno le domande per la via gerarchica al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

Le domande, in carta da bollo da lire una, saranno scritte dall'interessato, dovendo servire anche come saggio calligrafico.

In esse i sottufficiali potranno indicare le residenze preferite e se desiderino essere impiegati nelle amministrazioni militari dipendenti o nei magazzini militari, salvo, beninteso, la facoltà al Ministero di destinarli dove creda meglio, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle attitudini individuali.

A ciascuna domanda saranno allegati i seguenti documenti:

a) deliberazione della commissione d'avanzamento o (per i sottufficiali degli invalidi e veterani) del comandante del corpo o del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio;

b) copia del foglio matricolare modello 59;

c) copia del foglio caratteristico modello 961.

Le varie autorità trasmettenti esprimeranno il loro parere sulle domande stesse.

Insieme con le anzidette domande i comandanti di corpo o capi di servizio trasmetteranno un elenco dei sottufficiali che siano stati esonerati dal presentare la domanda a senso del secondo comma del n. 1 della presente circolare.

7. In via eccezionale potranno anche essere collocati in posizione di servizio sedentario i sottufficiali che contino meno di 30 anni di servizio ma più di 20, quando non siano più idonei, per menomate condizioni fisiche, al normale servizio dei corpi o nelle cariche speciali, pur soddisfacendo alle condizioni indicate nei precedenti numeri 3, 4 e 5.

I detti sottufficiali non saranno però ammessi a far domanda di servizio sedentario ma potranno essere proposti pel relativo passaggio dai comandanti di corpo o capi di servizio.

8. Pei sottufficiali da proporre per tale passaggio in via eccezionale, i comandanti di corpo o capi di servizio, dopo che dalla commissione d'avanzamento sarà stata presa una deliberazione sulla loro idoneità al servizio sedentario, inoltreranno

per la via gerarchica al Ministero apposita motivata proposta.

Le proposte saranno corredate da un certificato di visita medica collegiale, da cui risulti chiaramente lo stato di salute del sottufficiale proposto per il passaggio, nonchè da una dichiarazione scritta dagli interessati dovendo servire come saggio calligrafico, con la quale i sottufficiali indicheranno se desiderino essere impiegati nelle amministrazioni o nei magazzini militari e quale residenza preferiscano.

Queste dichiarazioni non conferiranno però alcun diritto di essere destinati all'impiego o alle residenze indicate.

Le proposte saranno corredate anche dai documenti di cui al precedente n. 6.

9. Le proposte di passaggio al servizio sedentario in via eccezionale potranno essere inoltrate in qualunque epoca dell'anno, man mano che se ne verifichi la necessità.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **154.** — **Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di ginnastica.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 9 aprile.

In seguito all'esito degli esami di concorso per tre posti di maestro civile aggiunto di ginnastica, indetto con decreto del 29 gennaio 1909, sono stati dichiarati vincitori con la classificazione sottoindicata i seguenti sottufficiali:

1° Mamberti Amedeo, maresciallo 2° reggimento granatieri, con punti 18,35.

2° De Luca Ulderico, maresciallo collegio militare Napoli, con punti 17,32.

3° Lucertini Tito, furiere maggiore 68° reggimento fanteria, con punti 16,47.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **155.** — **Uniforme grigio-verde.** — (Gabinetto militare). — 9 aprile.

Il Ministero determina che nella categoria degli ufficiali, pei quali con la circolare n. 72 del corrente anno venne stabilita d'obbligo la mantellina grigio-verde e facoltativo il cappotto grigio-verde, siano inclusi gli ufficiali del 5° reggimento genio (minatori).

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **156. — Uso delle stellette per parte del personale dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta pel servizio sanitario in guerra.** — (Gabinetto militare). — (Con una tavola di disegno) (1). — 9 aprile.

Il personale dell'associazione predetta è autorizzato a portare sul bavero dell'uniforme stellette a cinque punte, aventi al centro la croce dell'Ordine, in campo rosso come risulta dalla figura dell'unita tavola.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

(1) La tavola verrà pubblicata nella prossima dispensa.

N. **157. — Fornitura dei combustibili occorrenti alle regie truppe e della paglia pel casermaggio militare nel VII, XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna.** — Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 10 aprile.

1. Durante il venturo esercizio finanziario nel VII, XI e XII corpo d'armata e nell' isola di Sardegna gli acquisti dei combustibili e della paglia da pagarsi coi fondi del bilancio, capitolo casermaggio (1), continueranno a farsi per presidio in base al regolamento approvato con R. decreto 17 marzo 1901 (*Atto* 86), al capitolato apposito per fornitura per presidio dei detti generi (mod. 363-*G* del catalogo) ed alle norme impartite con la prima parte della circolare n. 90 del *giornale militare ufficiale* del 1907.

2. Se il deliberamento debba aver luogo in base a pubblico incanto, gli avvisi dovranno immancabilmente essere pubblicati pel giorno 22 aprile corrente servendosi del modello che fa seguito alla citata circolare, tenendo presente l'avvertenza fatta al n. 2 della circolare n. 148 del 1908.

(1) Combustibili occorrenti per la cottura del rancio dei caporali e soldati, per la mensa dei sottufficiali e pel riscaldamento dei locali delle caserme; paglia per la riempitura dei pagliericci nella giacitura ordinaria e per la giacitura a terra in accampamento ed in accantonamento, in quest'ultimo caso se non debba essere data dai comuni.

Stelletta a 5 punte per il personale dell'associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta.



Scala di 1 : 1

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

3. Gli uffici di commissariato ed i corpi, che debbono procedere al deliberamento delle provviste mediante asta pubblica, invieranno al Ministero un esemplare degli avvisi relativi.

Si raccomanda di non omettere l'invio degli specchi e dei prospetti di cui al n. 18 della circolare su ricordata n. 90 del 1907.

4. I capitoli d'oneri dovranno essere richiesti al 2° reclusorio militare con le norme consuete.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(8373) Roma. 1909 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — **1909** — 17 aprile

APRILE 12. — Cavalli di carica, *pag.* 523.
- 12. — Cessione di carbonella ai sottufficiali, *pag.* 524.
- 13. — Partecipazione di ufficiali e sottufficiali a pubbliche feste d'armi, *pag.* 524.
- 14. — Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna, *pag.* 525.
- 15. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati al 16 maggio 1909, *pag.* 526.
- 15. — Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio, *pag.* 538.
- 15. — R. decreto col quale si stabiliscono speciali fregi per la divisa della brigata granatieri di Sardegna, *pag.* 538.
- 17. — Ammissione negli istituti militari per l'anno scolastico 1909-910, *pag.* 539.

CIRCOLARE N. **158°** — **Cavalli di carica.** — (Direzione degli affari generali). — 12 aprile.

All'*Atto* 89 del 1906 sono apportate le seguenti modificazioni:

N. 1 (secondo comma), *sostituire il seguente:*

« Ufficiali superiori e inferiori di stato maggiore, di cavalleria, di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, dell'ispettorato generale d'artiglieria, dell'ispettorato e dei comandi d'artiglieria da campagna, del treno d'artiglieria e del genio, aiutanti di campo delle brigate di fanteria, ufficiali d'ordinanza, appartenenti all'arma di fanteria ».

N. 5, *aggiungere:*

« Ai cavalli di carica per gli ufficiali aiutanti di campo delle brigate di fanteria e per gli ufficiali d' ordinanza appartenenti all'arma di fanteria, provvederanno i reggimenti o di-

---

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 142. — Nel n. 12, comma *a)* e nel n. 1, comma *c)* del manifesto annesso alla circolare stessa, *cancellare le parole*: effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna.

Circolare n. 152 « Cinquantenario della campagna del 59 ». — Pag. 515, n. 1, alinea *a)*, riga 4ª, *invece di:* 15 d'argento, *pongasi:* 10 d'argento

staccamenti di cavalleria che verranno designati per ciascun corpo d'armata.

Per gli ufficiali d'artiglieria da montagna e del treno del genio saranno costituiti appositi nuclei di cavalli di carica presso i rispettivi riparti ».

Il Ministero si riserva di emanare quanto prima le norme per la prima assegnazione del cavallo di carica agli ufficiali a cui per effetto delle suaccennate disposizioni ne vien esteso il diritto.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **159. — Cessione di carbonella ai sottufficiali.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 12 aprile.

In applicazione al disposto dell'articolo 45 del regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare, il Ministero determina di estendere ai sottufficiali con famiglia la facoltà di prelevare, a pagamento, la carbonella che si produce nei panifici militari con quelle modalità (prezzo, rilascio dei buoni, limite dei prelevamenti, pagamenti, ecc.) che saranno stabilite dai rispettivi comandi di presidio sentiti gli uffici di commissariato competenti.

Le somme ricavate da siffatte cessioni saranno pur esse versate in tesoreria a favore del capitolo 101, art. 9 del bilancio dell'entrata dell'esercizio 1908-909 e corrispondenti degli anni successivi.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **160*. — Partecipazione di ufficiali e sottufficiali a pubbliche feste d'armi.** — (Gabinetto militare). — 13 aprile.

L'intervento di ufficiali e sottufficiali (compresi i maestri di scherma) a pubbliche feste d'armi è regolato dalle seguenti norme:

a) Se la riunione ha luogo nel Regno, l'autorizzazione è data dal comandante del corpo d'armata cui appartiene il con-

corrente, in base alle esigenze del servizio e ad opportune informazioni da assumersi sulla abilità del concorrente e sulla serietà della riunione;

b) Se trattasi d'intervento a feste d'armi indette all'estero, l'autorizzazione deve essere chiesta per via gerarchica al Ministero (Gabinetto militare).

Nell'un caso e nell'altro, i concorrenti non avranno diritto a rimborso di spese, salvo che ciò fosse espressamente stabilito volta per volta dal Ministero.

Le circolari n. 9278 del 17 novembre 1895, n. 5693 del 4 settembre 1896 e n. 115 del 13 luglio 1906 sono abrogate.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **161. — Ufficiali che hanno frequentato il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 14 aprile.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il 3° corso della scuola centrale di tiro da campagna:

Rapisardi cav. Carlo, colonnello 9 artiglieria campagna.
Gigli-Cervi cav. Giovanni, id. 3 id. id.
Berlingeri cav. Adolfo, id. 19 id. id.
Lauritano cav. Antonio, tenente colonnello 21 id. id.
Lanzoni cav. Tito, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Martinez cav. Francesco, maggiore 12 artiglieria campagna.
Peluso cav. Ferdinando, id. 3 id. id.
Baumgartner cav. Edmondo, capitano 10 id. id.
Caruso cav. Cosimo, id. 12 id. id.
Negri cav. Alfredo, id. 13 id. id.
Pontiglione cav. Giovanni, id. 14 id. id.
Porro cav. Alberto, id. 9 id. id.
Sierra Francesco, id. 18 id. id.
Avogadro di Quaregna conte Filippo, id. scuola applicazione artiglieria e genio.
Golzio Alberto, id. 21 artiglieria campagna.
Daneo Giuseppe, id. 5 id. id.
Badoglio cav. Pietro, id. stato maggiore.
Rolandi-Ricci Ottavio, id. id.
Cantoni Carlo, id. 6 artiglieria campagna.
De Seigneux nob. Giulio, id. 11 id. id.

Marietti Giovanni, capitano stato maggiore.
Pianzola Giusto, id. 4 artiglieria campagna.
Gregori Antonio, id. 1° id. id.
Arzani Annibale, id. 9 id. id.
Businelli Ugo, id. 3 id. id.
Grimaldi dei Serravalle Antonino, id. 17 id. id.
Vacca-Maggiolini Arturo, id. 17 id. id.
Deronzo Luigi, id. 16 id. id.
Gallotti Alfredo, id. 22 id. id.
Romanelli Mario, id. 2 id. id.
Luzzatto Arturo, id. 20 id. id.
Radicati di Primeglio Ferdinando, id. 15 id. id.
Morelli Sesto, tenente reggimento artiglieria a cavallo.
Gennarelli Leonida, id. brigata artiglieria montagna del Veneto.
Matteucci Bettino, id. 7 artiglieria campagna.
Cittadino Enrico, id. 22 id. id.
Gelli Gastone, id. brigata artiglieria montagna del Veneto.
Roux Matteo, id. 23 artiglieria campagna.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **162.** — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 16 maggio 1909.** — (Direzione generale leve e truppa). — 15 aprile.

1. Questo Ministero è venuto nella determinazione di far luogo a nuove ammissioni di allievi sergenti e, in relazione al disposto dai §§ 429 e 430 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i nuovi corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 16 maggio del corrente anno.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, il quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 11 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è disposto dal § 448 della menzionata istruzione complementare e analogamente a quanto

venne già praticato per i corsi di allievi sergenti iniziati a partire dall'anno 1908, stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 15 maggio 1910.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri sei mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 15 novembre 1910.

3. Ne consegue pertanto che gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nella prima decade di novembre 1909 e quelli di riparazione, per gli allievi che non superarono o non si presentarono al detto primo esame, nel tempo indicato al § 451 dell'istruzione complementare su citata. Nella prima decade del mese di maggio 1910 dovrà poi aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 dell'istruzione medesima, e i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella prima decade di novembre 1910 avrà poi luogo la seconda prova di esami per gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri sei mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 15 novembre predetto.

In proposito si avverte che nello stabilire la media dei punti d'esame in base alla quale sono classificati i candidati, dovrà tenersi conto dei punti dai medesimi riportati in autorevolezza ed in condotta. Tale avvertenza sarà pertanto tenuta presente dai corpi interessati all'atto della compilazione dell'elenco mod. 51-*G* (catalogo stampati ediz. 1906), di cui al § 455 della istruzione complementare anzidetta. A modificazione dell'ultimo comma dell'*Atto* 114 del 1907, avvertesi inoltre che, per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà aver riportato l'idoneità negli esami, nell'esperimento pratico, nel giudizio sull'autorevolezza e nel giudizio sulla condotta.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 16 maggio 1909; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il 15 stesso mese, dovendo farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 16 maggio detto essi si trovino già alla sede del corpo prescelto, dovendo l'arruola-

mento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del ripetuto 15 maggio.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XII della citata istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

Al riguardo si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 10 della circolare n. 178 del 1908 trasmettendo, poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del caserlario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

I distretti stessi dovranno poi, analogamente a quanto è prescritto dal § 331 dell'istruzione complementare per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, assumere subito, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che reputeranno opportuni, riservate informazioni circa la moralità e condotta politica dei singoli aspiranti, e unire alle rispettive domande i rapporti relativi alle informazioni stesse. Il giudizio sulle informazioni anzidette è delegato alle commissioni d'avanzamento dei corpi, le quali decideranno definitivamente in proposito.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 5 maggio prossimo però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data del 15 maggio 1909.

6. Come è stabilito al § 438 della menzionata istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare

che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con giusto rigore ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare, cercando anzitutto di comandare, per tali visite, personale anziano e adatto.

Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi giusta la mentovata circolare, e quella del 29 aprile 1906, n. 69, contenente istruzioni per la visita degli inscritti di leva, che sono applicabili anche al caso degli aspiranti allievi sergenti. Nel procedere alle visite stesse dovranno essere tenute presenti le schede individuali di informazioni sanitarie che, giusta le prescrizioni contenute nella circolare ora citata, i consigli di leva avessero eventualmente compilato e che si trovassero perciò presso i distretti in applicazione della predetta circolare.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo sergente qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

7. I comandanti dei corpi nei quali dovranno costituirsi i corsi allievi sergenti avranno cura, *il giorno 6 maggio* (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presen-

tazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili fra tutte le domande ricevute, tenendo all'uopo anche conto dei titoli di studio che abbiano prodotti gli aspiranti, giusta l'avvertenza loro fatta alla fine del n. 4 del manifesto.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

8. A modificazione di quanto prescrive il § 443 dell'istruzione complementare, si stabilisce poi che i comandi di distretto avranno l'obbligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza, le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

9. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei corsi dei quali, all'atto della costituzione del plotone, si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficiente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo, allo scopo di completare il numero di allievi stabilito, si rivolgerà, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anzi accennato.

10. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 31 maggio, i corsi dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

Si avverte poi, ad ogni buon fine, che anche l'arruolamento o l'incorporazione degli allievi compresi nelle ammissioni suppletive dovrà considerarsi, agli effetti matricolari, avvenuta, come per gli altri, sotto la data 15 maggio 1909.

11. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

12. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a senso del disposto dal § 444 della predetta istruzione complementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertenpo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

13. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

14. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti che, a senso del prescritto dal § 447 della succitata istruzione complementare, dovranno trasmettere col giorno 16 giugno 1909 a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertiranno che tale

elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi *per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

15. Si avverte infine che, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della detta istruzione complementare, a raggiungere lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo, aventi i corsi di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire tra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 5 maggio prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti, a datare dal 16 maggio 1909, nelle città e nei corpi sottoindicati:

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Nola.	2°	Saluzzo.	14°	Faenza	17°
Vercelli	5°	Aversa	15°	Voghera	19°
Parma	8°	Lucca	16°	Udine.	21°
Vicenza.	10°				

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Foligno.	1°	Pisa.	7°	Aquila.	18°
Pesaro	2°	Alessandria . .	11°	Padova	20°
Vigevano . . .	6°				

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

30 allievi in ciascun corso di cavalleria;

30 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;

Gli aspiranti che siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare, al quale presentarono la domanda, affinchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1889 stati arruolati o non dai consigli di leva; i rivedibili e i riformati di leve precedenti che non abbiano oltrepassato l'età di anni 26;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 15 maggio prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Gli aspiranti che posseggono speciali titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza. L'obbligo di fare la domanda su carta da bollo è esteso anche ai militari sotto le armi.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili, presentazione che avverrà verso il 15 maggio p. v.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) Certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato, di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 2ª e 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato a tali categorie.

Per gli inscritti della leva in corso sulla classe 1889, compresi i rivedibili della leva stessa e delle leve precedenti.

a) Certificato di nascita per coloro che non fossero ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i riformati alla leva.

Il foglio di riforma, di cui l'aspirante è provvisto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) prescritti per i volontari, e, ove l'aspirante non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso di chi esercita su di esso la patria potestà.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) Domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1890 e 1891 o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Qualora il fratello che l'aspirante allievo sergente intende surrogare sia un iscritto della classe 1889 la cui posizione di fronte alla leva non fosse ancora definita, potrà l'aspirante medesimo essere arruolato come semplice volontario salva la facoltà di commutare in seguito la sua posizione in quella di surrogato.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Avvertesi poi, per ogni buon fine, che quegli aspiranti i quali posseggano titoli di studi, è bene che li uniscano alla loro domanda affinchè, se del caso, le competenti autorità possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al capo XIII dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi, per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra

quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioé che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 15 maggio 1909.

9. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno chiedere il proscioglimento dal servizio, purché beninteso si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

10. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz' altro in libertà, ammenochè non abbiano obblighi di servizio alle armi, nel qual caso, dovranno senza indugio essere assegnati ad un corpo, secondo la loro attitudine, reclutato dal distretto al quale appartengono.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 6 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del diciottesimo mese di corso, secondo che trattisi d allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

13. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XII dell'*Istruzione complementare* anzidetta.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 15 maggio p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . *aprile* 1909.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **163**. — **Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio**. — (Direzione amministrativa d'artiglieria e genio). — 15 aprile.

La commissione, incaricata di esaminare le memorie presentate per il concorso al premio Henry bandito con la circolare n. 140 del *giornale militare* del 1908, e delle quali furono riportati i *motti* nell'altra circolare n. 43 del *giornale militare* del 1909, ha espresso il seguente giudizio:

« che le due memorie presentate dal concorrente al premio Henry sotto il motto *Theleafar*, non si possono considerare di reale interesse nel campo pratico delle applicazioni militari, e che quindi nessuna delle due memorie stesse sia meritevole di essere premiata »

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **164**. — **R. decreto col quale si stabiliscono speciali fregi per la divisa della brigata granatieri di Sardegna**. — (Gabinetto militare). — 15 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In occasione del 250° anniversario della fondazione del reggimento Guardie, dal quale trasse origine l'attuale brigata granatieri di Sardegna, e come attestato della Nostra speciale considerazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali ed i militari di truppa della brigata granatieri di Sardegna porteranno i fregi seguenti, oltre quelli già di prescrizione:

1° sulle manopole scarlatte della giubba di panno turchino scuro un alamaro simile a quello del colletto;

2° su tutti i bottoni e bottoncini metallici la granata caratteristica del corpo.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **165.** — **Ammissioni negli istituti militari per l'anno scolastico 1909-910.** — (Gabinetto militare). — 17 aprile.

Per norma dei comandanti di distretto militare ed a modificazione di quanto è detto nel quarto capoverso della circolare 139 del 31 marzo u. s., si avverte che, nel richiedere la dichiarazione del casellario giudiziale per i concorrenti all'ammissione sia nei collegi militari, sia nella scuola o nell'accademia militare, dovranno osservarsi le disposizioni contenute nella circolare n. 178* del 1908, e quindi la richiesta stessa dovrà essere compilata sullo stampato prescritto in detta circolare (modello 42-*A* del vigente catalogo).

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(8399) Roma, 1909 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — **1909** — 24 aprile

APRILE 20. — Aggiunte e varianti alla monografia sulle torrette corazzate per cannoni a caricamento rapido da 57, *pag.* 541.

» 21. — Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91, caricate in modo speciale, *pag.* 541.

» 22. — Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per più di sei mesi, *pag.* 542.

» 22. — Scuole di tiro ed esercitazioni per l'artiglieria nell'anno 1909, *pag.* 543.

» 22. — Somministrazione straordinaria a pagamento di cognac e di rhum agli ufficiali ed impiegati civili, *pag.* 551.

» 23. — Ufficiali che hanno frequentato il 4° corso della scuola centrale di tiro da campagna, *pag.* 551.

» 23. — Iscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia, *pag.* 553.

» 23. — Concorso per la nomina a farmacista militare di 2ª classe, *pag.* 553.

» 23. — Regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali), *pag.* 554.

» 23. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 556.

CIRCOLARE N. **166**. — **Aggiunte e varianti alla monografia sulle torrette corazzate per cannoni a caricamento rapido da 57.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 20 aprile.

Tutte le autorità che hanno in distribuzione la « Monografia sulle torrette corazzate per cannoni a caricamento rapido da 57 », si rivolgeranno al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) per avere comunicazione di alcune aggiunte e varianti che si debbono apportare alla ora detta pubblicazione.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **167**. — **Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91 caricate in modo speciale.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 22 aprile.

Allo scopo di verificare la convenienza o meno di addivenire ad uno speciale e più celere sistema di caricamento delle car-

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 144, pag. 494. — Nella terza riga del 2° periodo, *alle parole*: clorurata-jodica-sulfurea, *sostituire*: solfurea, clorurata-sodico-magnesiaca, bicarbonata-calcica, arsenicale.

tucce da salve per armi mod. 91, impiegando esplosivo polverizzato anzichè in trucioli, il Ministero determina che abbia luogo un pratico esperimento con cartucce da salve caricate nel modo anzidetto, presso tutti i reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini, di sede nel territorio dei primi sei corpi d'armata.

Dispone pertanto che il laboratorio pirotecnico di Bologna, non appena siano pronte le cartucce di detta specie, le distribuisca, in numero di 40,320, per ciascuno dei reggimenti predetti.

I comandi dei reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini, interessati, impiegheranno le nominate cartucce in tutte le esercitazioni e manovre che dovranno eseguire nel prossimo periodo estivo, e provvederanno, se del caso, a completare l'assegno annuo di cartucce da salve loro spettanti, sia con quelle già eventualmente possedute, di tipo regolamentare, sia con congrue richieste di dette munizioni alle competenti direzioni di artiglieria.

Le cartucce caricate col nuovo sistema si distinguono, dalle regolamentari, per una lettera *E* apposta sui pacchetti e sulle casse che le contengono.

Subito dopo il congedamento della classe anziana, i comandi di reggimento interessati nell'esperimento invieranno, seguendo la prescritta via gerarchica, al Ministero (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) una succinta relazione sulle osservazioni alle quali possa, eventualmente, aver dato luogo l'impiego di dette cartucce e circa il modo nel quale si sono comportate nel tiro.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **168***.— **Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per più di sei mesi**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 aprile.

In relazione alla legge n. 389 del 19 luglio 1906 (*Atto* n. 187 del 1906), in virtù della quale gli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio per più di sei mesi hanno diritto a liquidare la pensione definitiva sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo, la Corte dei conti, d'accordo col Ministero del tesoro, ha determinato che, dal 18 agosto 1906, nel qual giorno è entrata in vigore quella legge, tanto l'indennità annua,

quanto il supplemento alla medesima debbano essere assoggettati alla ritenuta in conto entrata del tesoro prescritta dalla legge 7 luglio 1876 n. 3212 (serie 2ª). — (Allegato *C* al regolamento d'amministrazione — disposizione n. 168 del fascicolo 2° della raccolta delle disposizioni in vigore).

La ritenuta proporzionale deve essere uguale alla differenza fra la ritenuta stabilita per lo stipendio del grado (in attività di servizio) e quella già applicata sulla pensione in conto entrate del tesoro.

Allo scopo di porre le amministrazioni in grado di conteggiare la predetta ritenuta e cominciare dal 13 agosto 1906 l'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, — per gli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ed in servizio nel trimestre in corso — comunicherà ai corpi, presso i quali i detti ufficiali si trovano, lo ammontare annuo del supplemento all'indennità e della ritenuta sopracitata; ed uguale partecipazione farà a questo Ministero, Direzione generale revisione dei conti, giusta il § 2338 del regolamento di amministrazione.

I corpi ricevuta tale comunicazione, conteggeranno la ritenuta riflettente i mesi da gennaio a giugno 1909 sul rendiconto mod. 222-*B* del trimestre in corso e quella pel tempo dal 18 agosto 1906 al 31 dicembre 1908 su apposito rendiconto mod. 222-*B*.

Per gli ufficiali non più in servizio al 1° gennaio 1909 la ritenuta proporzionale sarà conteggiata direttamente dall'ufficio predetto su apposito rendiconto mod. 222-*B*.

Le varie amministrazioni, nel darsi debito sui rendiconti della ritenuta proporzionale relativa al periodo di tempo dal 18 agosto 1906 al 31 dicembre 1908, si daranno pure credito dell'imposta di ricchezza mobile, la quale per effetto dell'attuale ritenuta proporzionale viene a risultare pagata dagli ufficiali e versata in più all'erario.

A giustificazione di siffatti conteggi verrà allegata al rendiconto una dimostrazione nominativa conforme al modulo che fa seguito alla presente.

La differenza fra le somme così conteggiate a debito ed a credito potrà essere ritenuta agli ufficiali in dodici rate mensili uguali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

DIMOSTRAZIONE *nominativa degli ufficiali in posizione ausiliaria stati richiamati in servizio nel suddetto* (1) *nel tempo fra il 18 agosto 1906 ed il 31 dicembre 1908.*

Grado	COGNOME E NOME	Data dalla quale: incominciò il diritto al supplemento all'indennità annua	Data dalla quale: cessò il diritto al supplemento all'indennità annua	Giornate di servizio	Stipendio annuo (lordo) del grado	Pensione annua (lorda) liquidata	Ritenuta: annua proporzionale sullo stipendio	Ritenuta: annua sulla pensione in conto entrata del Tesoro	Differenza annua (col. 8 — col. 9)	Importo della ritenuta proporzionale da versare (col. 10 × col. 5) / 365
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capit.	Zoccoli Armando .	1° ottobre 1906	30 giugno 907	273	3700	2848	90 00	56 96	33 04	24 71
		1° luglio 1907	30 giugno 908	365	3800		94 00		37 04	37 04
		1° luglio 1908	31 ottobre 908	123	4100		107 00		50 04	16 86
		1° nov. 1908	31 dic. 908	61	4550		129 50		72 54	12 12
									Totale da conteggiare a debito L.	90 73
									Imposta di ricchezza mobile (7,50 %) sulla predetta somma, da conteggiare a credito L.	6 80

V. IL RELATORE

IL DIRETTORE DEI CONTI

(1) Corpo, ufficio, direzione, ecc.

N. **169.** — **Scuole di tiro ed esercitazioni per l'artiglieria nell'anno 1909.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 22 aprile.

1. Le scuole di tiro e le esercitazioni completive per i reggimenti e riparti d'artiglieria avranno luogo quest'anno nelle località e nei periodi di tempo indicati dallo specchio A, annesso alla presente circolare.

2. Lo specchio B indica le munizioni assegnate per le scuole di tiro.

3. Tanto nell'andata ai poligoni, quanto nel ritorno, le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria, secondo le disposizioni che saranno impartite dai comandi di corpo d'armata. I riparti da fortezza raggiungeranno le loro destinazioni per ferrovia.

4. Le formazioni in materiale delle batterie saranno stabilite dai rispettivi comandanti d'artiglieria da campagna, tenendo presente che una batteria per ogni reggimento da campagna, e due per quello a cavallo, eseguiranno la scuola di tiro col materiale da 75 mod. 1906, nella formazione di 4 cannoni e 4 cassoni corazzati. I reparti a ciò destinati lasceranno, di conseguenza, alla sede, il materiale (da 87 B o da 75 A) che normalmente hanno in distribuzione.

Fanno eccezione i reggimenti 2°, 10° e 12° pei quali, non avendosi a disposizione tutto il relativo materiale mod. 1906, il Ministero si riserva di dare ulteriori disposizioni.

5. Per i reggimenti d'artiglieria da campagna che eseguiranno solo la prima parte della scuola di tiro in un poligono, non dovranno essere istituiti depositi laboratori, per parte delle competenti direzioni d'artiglieria.

6. La batteria del 10° reggimento da campagna dislocata in Sardegna eseguirà nell'isola la scuola di tiro, con le norme degli scorsi anni.

7. Durante la scuola di tiro del 3° reggimento da fortezza, i servizi pel traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno con 75 cavalli, designata dal comando del IX corpo d'armata.

Il Ministro — P. Spingardi.

SPECCHIO A

COMANDO, CORPO O RIPARTO	ISTRUZIONE ED ESERCITAZIONE	LOCALITÀ	EPOCA
1° reggimento artiglieria campagna.	Scuola di tiro	Dintorni di S. Gemini ed Acquasparta	23 luglio — 9 agosto.
2° id. id.	Id. id.	Firenzuola	13-30 giugno.
3° id. id.	Id. id.	Dintorni di Spilimbergo e S. Daniele	28 giugno — 20 luglio.
4° id. id.	Id. id.	S. Polo d'Enza	2-18 luglio.
5° id. id.	Id. id. 1° periodo .	S. Maurizio	1°-10 giugno.
	Id. id. 2° id. .	Baraggia di Masserano.	10 25 giugno.
6° id. id.	Id. id.	Pellegrino Parmense .	26 giugno — 12 luglio.
7° id. id.	Id. id. 1° periodo .	Cecina	20-25 luglio.
	Id. id. 2° id. .	Dintorni di Volterra . .	27 luglio — 5 agosto.
8° id. id.	Id. id. 1° periodo .	Dintorni di Verona . .	1ª quindicina di giugno.
	Id. id. 2° id. .	Altipiano di Asiago . .	1ª-16 luglio.
9° id. id.	Id. id.	Berceto (Parma) . . .	10-30 giugno.
10° id. id.	Id. id.	Poligono di Bracciano .	1°-25 giugno.
11° id. id.	Id. id. 1° per. { 1ª brig.	Valenza.	2ª quindicina di maggio.
	Id. id. 1° per. { 2ª e 3ª.	Bassignana	
	Id. id. 2° periodo – tutto il reggim.	Caluso	5-20 giugno.

			Id.	id.	2°	id.	Iserina	20-30 luglio.
			Id.	id.	1°	id.	Poligono di Bracciano .	2ª quindicina di maggio
13°	id.	id.	Id.	id.	2°	id.	Territorio attiguo al Poligono di Bracciano	1ª quindicina di giugno.
14°	id.	id.	Id	id.	. . . . .		Firenzuola	2-18 luglio.
15°	id.	id.	Id.	id.	. . . . .		Berceto (Parma) . . .	1°-16 luglio.
16°	id.	id.	Id.	id.	. . . . .		Volta Mantovana — Monzambano.	5-22 luglio.
			Id.	id.	. . . . .		Pozzolengo — Cavriana	
17°	id.	id.	Id.	id.	1° periodo		Brughiera di Cameri. .	1°-12 giugno.
			Id.	id.	2°	id.	Borgomasino.	14-30 giugno.
18°	id.	id.	Id.	id.	. . . . .		Dintorni di Aquila — Castelvecchio Subequo — Capestrano.	8 luglio — 5 agosto.
			Id.	id.	. . . . .			
19°	id.	id.	Id.	id.	. . . . .		S. Quirico d'Orcia . . .	10-28 luglio.
20°	id.	id.	Id.	id.	. . . . .		Cadore — Pieve e Tai di Cadore	10-26 luglio.
21°	id.	id.	Id.	id.	. . . . .		Bardi (Piacenza) . . .	1°-18 luglio.
22°	id.	id.	Id.	id.	. . . . .		Piazza Armerina . . .	Mese di agosto.
			Id.	id. Riparti alla sede			Baraggia di Benna . .	10-20 luglio.
23°	id.	id.	Id.	id.	Riparti di Cuneo	1° per.	Letto della Stura . . .	Primi di luglio.
						2° id.	Col reggimento . . .	13-25 luglio.

Segue SPECCHIO **A**

COMANDO, CORPO O RIPARTO	ISTRUZIONE ED ESERCITAZIONE	LOCALITÀ	EPOCA
24° reggimento artiglieria campagna.	. . . . .	Dintorni d'Eboli . . .	28 luglio — 14 agosto.
Reggimento artiglieria a cavallo.	1° period. riparti alla sede.	Gallarate	12 giugno — 3 luglio.
	1° period. distacc. Verona.	Dintorni Verona . . .	
	2° period. - tutto il reggimen.	Lonato — Castiglione — Solferino.	7-19 luglio.
Riparti da montagna .	Scuola di tiro	Nella zona delle escursioni.	Periodo delle escursioni.
1° reggimento artiglieria da fortezza.	Scuola di tiro ed esercitazioni completive.	Forti di sbarramento. .	Arrivo agli sbarramenti 5 luglio. Partenza degli sbarramenti 6 settembre.
2° reggimento artiglieria da fortezza.	Scuola di tiro ed esercitazioni completive.	Forti di sbarramento. .	Arrivo agli sbarramenti 5 luglio. Partenza dagli sbarramenti 6 settembre.

3° reggimento artiglieria da fortezza.	Scuola di tiro al poligono. Esercitazioni completive per tutte 4 le brigate del reggimento (traino del materiale del parco).	Poligono di Bracciano Bèttola (V'interverrà anche la prima brigata che per conseguenza non farà l'esercitazioni nei forti di Roma).	Partenza il 18 agosto. Subito dopo la scuola di tiro fino al 6 settembre.
Gruppo compagnie operai d'artiglieria.	Scuola di tiro ed esercitazioni completive.	Forti di sbarramento .	Arrivo agli sbarramenti 5 luglio. Partenza dagli sbarramenti 6 settembre.
1° 2° 3° reggimento artiglieria da costa.	Scuola di tiro	Batterie dei fronti marittimi e dei fronti a terra delle piazze.	Dopo il 1° luglio.
Brigata da costa della Sardegna.	Id. id.	Idem.	

SPECCHIO **B.**

MUNIZIONI	PER OGNI BATTERIA da campagna 87 B	da campagna 75 A	da campagna 75 mod. 906	a cavallo 75 A	a cavallo 75 mod. 906	montagna 70 A	*Annotazioni*
Shrapnels a diaframma .	200	—	—	—	—	—	*a)* È fatta facoltà ai comandanti di corpo d'armata di far economizzare da alcuni reggimenti da campagna dipendenti, sul presente assegno, 60 shrapnels d'acciaio da 75 A e 60 shrapnels a diaframma da 87 B, per essere impiegati in tiri da eseguirsi da qualche batteria inquadrata con riparti di altre armi. Parimenti è fatta facoltà all'ispettorato delle truppe da montagna, di far economizzare ad ogni batteria da montagna 50 shrapnels di ghisa, per essere sparati in occasione delle esercitazioni con riparti alpini.
Id. acciaio . . .	—	25	—	25	—	25	
Id. ghisa per scuole di tiro.	—	175	—	175	—	275	
Cartucce a shrapnel di fazione.	—	—	25	—	25	—	
Cartucce a granata di fazione.	—	—	25	—	25	—	
Cartucce con proietto per scuole di tiro	—	—	125	—	125	—	
Cartucce con proietto munite di tappo di zinco (per scuole di tiro).	—	—	25	—	25	—	
Cartucce di fillite a salve.	60	60	80	60	80	60	

MUNIZIONI PER I RIPARTI DI ARTIGLIERIA DA FORTEZZA.

a) Per ogni compagnia dei 3 reggimenti d'artiglieria da fortezza e del gruppo delle compagnie operai saranno assegnati 200 colpi, di cui 50 per i calibri da 87 e 75, e 150 per le artiglierie di medio calibro.

b) Alle compagnie predette sarà fatto un assegno di 600 cartucce per mitragliatrici.

c) Ognuno dei 3 reggimenti ed il gruppo delle compagnie operai avrà a disposizione 6 scatole a mitraglia del calibro 120 ed altrettante da 87.

d) La ripartizione per numero, specie e località delle munizioni predette, sarà determinata dall'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza.

MUNIZIONI PER I RIPARTI DI ARTIGLIERIA DA COSTA.

Saranno richieste dall'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza, nella misura necessaria per le singole batterie da costa, non meno che per le opere delle fronti a terra delle piazze, al Ministero della guerra, che si riserva di far luogo all'assegno stesso a seconda di tali proposte e dei mezzi disponibili.

L'assegno definitivo sarà comunicato ai riparti a mezzo del predetto ispettorato.

N. **170**. — **Somministrazione straordinaria a pagamento di cognac e di rhum agli ufficiali ed impiegati civili.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 aprile.

Nel prossimo mese di maggio presso gli ospedali militari (eccettuati quelli di Genova e Piacenza) verrà messa in distribuzione una certa quantità di rhum e di cognac, che sarà ceduta a pagamento agli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare della guerra che ne facciano richiesta.

Ogni ufficiale od impiegato non potrà richiedere più di litri due di cognac e litri tre di rhum al mese.

Per le richieste sarà adoperato lo stesso stampato in uso per le ricette mediche, mod 774 del catalogo, senza la firma del medico, ma con quella del capo di ufficio e col bollo.

Le richieste dovranno essere fatte su apposito foglio separato e non contenere prelevamento di medicinali.

Il prezzo del rhum è di L. 2,00 e quello del cognac di L. 2,25 al litro, senza alcun aumento percentuale.

Gli ospedali militari addebiteranno agli ufficiali ed impiegati l'importo del cognac e del rhum prelevati e lo verseranno in tesoreria con imputazione al capitolo 105 art. 9 del bilancio dell'entrata a reintegrazione di fondi del bilancio passivo della guerra capitolo 51 esercizio in corso.

Per il Ministro — G Prudente.

N. **171**. — **Ufficiali che hanno frequentato il 4° corso della scuola centrale di tiro da campagna.** - - Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 23 aprile.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il 4° corso della scuola centrale di tiro da campagna:

Castellani cav. Gio. Battista, colonnello 3 artiglieria fortezza.

Gardini cav. Ernesto, id. laboratorio pirotecnico Bologna.

Frattina nob. Giovanni, id. direzione artiglieria Verona.

Besozzi cav. Annibale, tenente colonnello polverificio Fossano.

Rubadi cav. Ettore, id. 3 artiglieria fortezza.

Rossi conte Giuseppe, id. ufficio comando artiglieria Verona.

Mottura cav. Goffredo, tenente colonnello ispettorato artiglieria costa e fortezza.
Caffi cav. Roberto, maggiore 3 artiglieria fortezza.
Bandini cav. Enrico, id. 3 id. id.
Longo cav. Luigi, id. laboratorio precisione.
Gabrielli cav. Giovanni, id. 3 artiglieria costa.
De Crescenzi cav. Giuseppe, id. officina costruzione artiglieria Napoli.
Di Fiore cav. Eduardo, id. fabbrica armi Torre Annunziata.
Verani-Masin nob. Carlo, id. 2 artiglieria fortezza.
Bocchia cav. Pietro, id. 1° id. id.
Gonnelli cav. Giuseppe, id. 2 id. costa.
Pelizza cav. Giovanni, capitano 3 id. fortezza.
Pandolfi cav. Alfredo, id. 1° id. id.
Buffi Aldo, id. ispettorato costruzioni artiglieria.
Grotti Giuseppe, id. 2 artiglieria costa.
Denora Vitangelo, id. 3 id. fortezza.
Cosenza Francesco, id. R. polverificio sul Liri.
Gianesi Angelo, id. 1° artiglieria costa.
Barusso cav. Filippo, id. Ministero guerra.
Genova Maria Enrico, id. arsenale costruzione artiglieria Napoli.
Tofano Bruno, id. 3 artiglieria fortezza.
Caldarera Ernesto, id. officina costruzione artiglieria Torino.
Cassitto Giovanni, id. 3 artiglieria costa.
Gloria Amerigo, id. comando artiglieria Roma.
Scazzola Marco, id. 2 artiglieria fortezza.
Stevani Mario, tenente brigata artiglieria costa Sardegna.
Lacroix Filippo, id. 1° artiglieria costa.
Beverini Luigi, id. 2 id. id.
Bellisai Raimondo, id. brigata artiglieria costa Sardegna.
Perini Manlio, id. 1° artiglieria costa.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **172. — Iscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 23 aprile.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia, il Ministero autorizza coloro che si trovano nelle condizioni volute

dal capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali (edizione 1907) ad inoltrare per via gerarchica la relativa domanda, non oltre il giorno 10 del prossimo venturo mese di maggio.

Tale autorizzazione dovrà intendersi estesa a tutti i sottufficiali che al 1° gennaio 1910 avranno compiuto l'ottavo anno di servizio.

Il Ministero si riserva però di prendere in considerazione le domande in parola, nella misura consentita dal numero degli aspiranti da inscrivere nell'elenco anzidetto, dando la precedenza a quelle dei marescialli che per menomate condizioni fisiche sono stati esonerati dalle attribuzioni di compagnia, a senso della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Le commissioni d'avanzamento nell'esprimere in merito alle singole domande il loro parere, dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei sottufficiali ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli della carica, ed atti a bene disimpegnarla anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

A suo tempo saranno date le opportune disposizioni per l'esecuzione del corso speciale d'istruzione prescritto dal § 38 del succitato regolamento.

Le domande dovranno pervenire al Ministero (direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio) per il giorno 20 del prossimo venturo mese di maggio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **173**. — **Concorso per la nomina a farmacista militare di 2ª classe**. — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 23 aprile.

In seguito al risultato del concorso per la nomina a farmacista militare di 2ª classe indetto con la circolare n. 374 inserita nel *giornale militare* del 9 settembre 1908 sono stati dichiarati idonei con la classificazione sottoindicata i seguenti farmacisti di complemento:

1°	Marini dott. Carlo . . .	voto	complessivo	77,0
2°	Mozzana dott. Carlo . . .	»	»	74,4
3°	Verna dott. Giovanni . .	»	»	72,6
4°	Lombardi dott. Manlio . .	»	»	72,2

5°	Parrozzani Giulio . . .	voto complessivo	71,4
6°	Salvatori dott. Giuseppe .	» »	69,6
7°	Antolino Alberto	» »	69,6
8°	Accossato dott. Ermenegildo	» »	68,4
9°	Gorreta dott. Carlo . . .	» »	67,8
10°	Rebuffo Luigi	» »	66,4
11°	Pulga Elia	» »	66,0
12°	Caravita Francesco . . .	» »	66,0
13°	Beltrandi dott. Enrico . .	» »	62,0
14°	Massobrio Carlo	» »	59,0

In base poi al prescritto dal n. 1 dell'anzidetta circolare si avverte che conseguiranno la nomina succitata i primi nove farmacisti di complemento riusciti vincitori del concorso, mentre agli altri potrà essere conferito il posto soltanto se vi saranno vacanze fra i farmacisti effettivi non oltre il 31 dicembre corrente anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **174. — Regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali).** — (Gabinetto militare). — 23 aprile.

I.

È pubblicato il regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) edizione 1909, approvato con R. decreto in data 11 marzo 1909.

Con questa pubblicazione sono abrogati, oltre i diversi regolamenti di servizio interno, speciali per ogni arma (edizione 1892 per la fanteria e cavalleria, 1893 per il genio, 1904 per l'artiglieria) anche il regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) bozze di stampa edizione 1907; nonchè tutte le circolari che trattano di questioni di servizio interno.

Si intendono pure modificate, secondo quanto è stabilito nei n. 5, 44 ed 81 di questo regolamento, le disposizioni contenute negli articoli 86 e 145 del regolamento di disciplina militare, al quale il Ministero si riserva di apportare le necessarie varianti.

In questo nuovo regolamento non è stato compreso:

1° Quanto riguarda l'istruzione. — Ciò formerà oggetto di un regolamento a parte, e nel frattempo continuerà ad essere in

vigore il libro primo del regolamento suaccennato, bozze di stampa edizione 1907.

2° Quanto riguarda gli onori. — Ciò formerà pure oggetto di un regolamento a parte, nel quale verrà riunito tutto quanto riguarda gli onori, le visite, le riviste e parate, che attualmente è sparso in diversi regolamenti ed istruzioni.

Però, sino a che non sia pubblicato questo regolamento, si osserveranno sin d'ora le prescrizioni seguenti:

a) Per quanto riguarda gli onori da rendersi dalle guardie alle caserme:

« quanto era prescritto nei capoversi 3°, 4°, 5° e 6° del numero *Guardia alla caserma*, dei regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio, precedentemente alla modificazione apportata a detti capoversi con *Atto* 24 del 1907 ».

b) Per quanto riguarda gli onori da rendersi ai superiori che entrano in una sala, in una camerata, od in una scuderia:

« quanto era prescritto nei n. 101 e 102 del regolamento edizione 1907, bozze di stampa ».

II.

Il sottufficiale che è in servizio di picchetto alla caserma, porterà al braccio sinistro un bracciale di colore azzurro, di dimensioni uguali a quelle dei bracciali adoperati nelle manovre. Ogni corpo provvederà a fornire il bracciale. Questa disposizione verrà introdotta nel regolamento sulla uniforme.

III.

Il regolamento sarà diramato nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore. . .	copie n.	10
Comandi di corpo d'armata, di divisione militare, di brigata di fanteria e cavalleria, di gruppo alpino, di artiglieria, del genio, ispettorati, direzioni d'artiglieria e genio, sottodirezioni del genio, direzione superiore esperienze, stabilimenti militari di artiglieria e genio, comandi di reggimento, di battaglione, di mezzo reggimento, brigate d'artiglieria e genio, di depositi di allevamento cavalli, ciascuno	» »	1

Uffici dei corpi (meno l'artiglieria ed il genio), ciascuno	copie	n.	2
Uffici dei corpi d'artiglieria e genio, ciascuno	»	»	3
Compagnie, squadroni, batterie, compagnie treno, depositi, ciascuno	»	»	2
Comandi di distretto militare, ciascuno	»	»	2
Comando stabilimenti militari di pena ed unità dipendenti	»	»	11
Gruppo compagnie operai	»	»	11
Corpo invalidi e veterani	»	»	5
Scuola di guerra	»	»	5
Comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare e comandi dipendenti	»	»	15
Scuola militare	»	»	10
Collegi militari, ciascuno	»	»	5
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	10
Scuola di cavalleria	»	»	10
Scuola centrale di tiro d'artiglieria	»	»	2
Scuola magistrale di scherma	»	»	1
Tribunale supremo e tribunali militari, ciascuno	»	»	1
Istituto geografico militare	»	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,60.
La pubblicazione ha il numero d'ordine 3.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **175. — Preavviso per i cambi di guarnigione.** — (Gabinetto militare). — 23 aprile.

Il Ministero ha determinato di apportare le seguenti aggiunte alla circolare n. 440, in data 14 novembre u. s., relativa ai cambi di guarnigione da effettuarsi nel prossimo autunno:

Fanteria.

Comando della brigata Piemonte	—	da Firenze a Catania.
3° reggimento	—	da Pistoia a Messina M.
4° »	—	da Firenze F. II a Catania.

Comando della brigata Napoli	—	da Genova a Messina.
75° reggimento	—	da Genova G. a Siracusa.
76° »	—	da Genova T. a Messina C.
Comando della brigata Venezia	—	da Catania a Firenze.
83° reggimento	—	da Messina M. a Pistoia.
84° »	—	da Catania a Firenze F.II.
Comando della brigata Salerno	—	da Messina a Genova.
89° reggimento	—	da Messina C. a Genova T.
90° »	—	da Siracusa a Genova G.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(8424) Roma, 1909 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª **1909** 4 maggio

APRILE 26. — Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento, *pag.* 559.
» 26. — Quaderni di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio, *pag.* 559.
» 27. — Concorso a due posti di vicedirettore nel personale dei depositi cavalli stalloni, *pag.* 560.
» 27. — Disposizioni complementari pel servizio della leva all'estero, *pag.* 561.
» 27. — Elenchi degli impieghi ai quali possono aspirare i sottufficiali del R. esercito e del corpo reali equipaggi e gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina, *pag.* 581.
» 29. — Stato sanitario del R. esercito durante il 4° trimestre dell'anno 1908, *pag.* 594.
» 29. — Varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, *pag.* 598.
» 30. — Varianti al regolamento n. 1 per la pubblicazione e la tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore pel R. esercito, *pag.* 598.
» 30. — Equipaggiamento individuale ed armamento dei marescialli addetti al comando del corpo di stato maggiore, *pag.* 598.
» 30. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 599.
» 30. — Varianti all'istruzione sulla telegrafia a segnali (edizione 1904), *pag.* 599.
MAGGIO 3. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio, *pag.* 600.
» 3. — Servizio balneario militare, *pag.* 600.
APRILE 17. — Decreto ministeriale col quale viene sostituita la tabella I annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 600.

CIRCOLARE N. **176**. — **Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento.** — (Gabinetto milit.). — 26 aprile.

È stata pubblicata una nuova edizione dell'istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento, la quale sostituisce quella in data 1° ottobre 1893.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari spedirà agli enti interessati il numero di esemplari occorrenti, tanto per i bisogni in tempo di pace, quanto per i bisogni di mobilitazione, giusta lo specchio di distribuzione che gli verrà trasmesso dal Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,30.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 53.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **177**. — **Quaderni di caricamento del parco d'artiglieria d'assedio.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 26 aprile.

Non tutte le autorità che hanno in distribuzione i quaderni dei caricamenti del parco d'artiglieria d'assedio, hanno tra-

smesso al Ministero la nota prescritta dalla circolare 113 del corrente anno. Pertanto i comandi, direzioni ed uffici, che non hanno già effettuato tale trasmissione, sono invitati ad inviare, senza ulteriore indugio, le notizie richieste.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **178.** — **Concorso a due posti di vicedirettore nel personale dei depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 27 aprile.

Questo Ministero, in seguito ad accordi presi con quello di agricoltura, industria e commercio, ha deliberato di indire un concorso per due posti di vice direttore nel personale dei depositi cavalli stalloni.

Tale concorso avrà luogo per esame, il giorno 2 luglio 1909 in base al programma che fa seguito, e potranno esservi ammessi i tenenti di cavalleria con anzianità posteriore a quella del tenente Gigliosi Giglio.

Le domande degli aspiranti dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali combattenti) non più tardi del 1° giugno 1909 e le competenti autorità militari, nel trasmetterle, esprimeranno il loro parere sull'attitudine dell'ufficiale allo speciale servizio dei depositi cavalli stalloni.

Il Ministero si riserva di stabilire quali degli ufficiali, che avranno fatta domanda, potranno essere ammessi al concorso di cui si tratta.

I nomi degli ufficiali ammessi al concorso, come pure il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno principio gli esami, saranno indicati nel bollettino ufficiale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice direttore nel personale dei depositi cavalli stalloni.

PARTE PRIMA.

a) Nozioni intorno all'esteriore conformazione del cavallo: pregi e difetti delle diverse parti del corpo.

b) Tipi e razze equine — Razze primitive e derivate — Il puro sangue arabo — Il puro sangue inglese, sue principali

famiglie — Rappresentanza del tipo dolicomorfo — Tipi e razze diverse in Inghilterra — L'allevamento equino nelle altre regioni d'Europa e d'America — L'allevamento equino in Italia.

c) Leggi della ereditarietà — Fisiologia della riproduzione — Calore — Accoppiamento — Fecondazione — Eredità del sesso, delle forme, delle attitudini, delle malattie — Consanguineità.

d) Caratteri che contraddistinguono la buona qualità dei foraggi che si somministrano ai cavalli.

e) Criteri sulla composizione delle razioni alimentari del cavallo — Alimenti che d'ordinario si amministrano al cavallo — Diversa proporzione nei medesimi, secondo la condizione degli animali e la natura del servizio che prestano — Volume Divisione dei pasti — Abbeveraggio.

PARTE SECONDA.

a) Legge, 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), sull'ampliamento del servizio ippico — Legge, 11 luglio 1904, n. 359, per l'incremento della produzione dei cavalli e regolamento, 10 novembre 1905, per l'esecuzione della legge stessa — Regolamento per l'industria stalloneria privata, approvato con R. decreto 24 giugno 1888, n. 5531 (serie 3ª), e modificato col R. decreto 23 febbraio 1893, n. 128 — Regolamento, 9 dicembre 1896, per le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato.

b) Assegni agli ufficiali ed alla truppa — Leggi e decreti che li determinano — Decorrenza e cessazione degli assegni — Modo di conteggiarli presso i depositi cavalli stalloni — Quinquenni e sessenni — Indennità di viaggio e di trasferta Soprassoldo di stazione — Ritenute e loro entità.

c) Spese varie — Con quali criteri si regolano e si conteggiano nei depositi cavalli stalloni — Contratti col mezzo di pubblici incanti — Contratti per le piccole forniture con sistemi speciali — Regolamento di contabilità per il servizio dei depositi cavalli stalloni, approvato col R. decreto 2 gennaio 1867, n. 3488.

d) Spese del vestiario Come si provvede.

e) Rafferma Legge relativa.

f) Inventari — Beni mobili — Quali si considerano tali — Loro consegna — Formazione di nuovi inventari — Tenuta degli inventari.

N. **179. — Disposizioni complementari pel servizio della leva all'estero.** - - (Direzione generale leve e truppa). — 27 aprile.

Autenticazione degli atti di sottomissione mod. nn. 19 - 1069 e 20 - 1070.

1. Col § 87 della Istruzione pel servizio della leva all'estero (edizione 1907) fu prescritto che gli inscritti residenti in località lontane dalla sede dell'ufficio consolare possano chiedere di essere arruolati nella 1ª categoria mediante un apposito atto di sottomissione per l'arruolamento, conforme al mod. n. 19-1069 od al mod. n. 20-1070 della Istruzione medesima, da redigersi avanti ad un pubblico notaio, la firma del quale deve essere autenticata dalle competenti autorità dello Stato in cui l'atto è rilasciato.

Dovrà peraltro prescindersi dal richiedere l'intervento del notaio ogni qualvolta l'autorità diplomatica o consolare sia in grado di accertare direttamente l'autenticità della firma dell'inscritto che rilascia l'atto di sottomissione; e così pure si prescinderà dall'autenticazione della firma del notaio per parte delle autorità estere, negli atti di sottomissione anzidetti, ogniqualvolta l'autorità diplomatica o consolare sia in grado di accertarne direttamente l'autenticità.

In questi casi però le autorità diplomatiche e consolari faranno menzione di questa circostanza nell'atto di sottomissione.

Applicazione dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1907, n. 763.

2. Col n. 8 della circolare litografata del 1° febbraio 1908, n. 9, si dispose, in applicazione dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, che gli inscritti della classe 1888 che risiedevano all'estero anteriormente al 1° dicembre 1907 e avrebbero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1888, dovessero, se arruolati nella 1ª o nella 2ª categoria ai termini della legge citata, essere lasciati in congedo illimitato finchè duri la loro residenza all'estero.

La disposizione suddetta aveva indole assolutamente transitoria limitatamente agli inscritti appartenenti per ragione di nascita alla classe 1888, e perciò d'ora innanzi essa potrà avere applicazione esclusivamente nei rapporti dei capilista, dei renitenti e degli omessi che risultino nati nell'anno 1888 e di cui sia fuori di dubbio che risiedessero già all'estero

al 1° dicembre 1907: mentre gli inscritti nati negli anni 1889 e successivi, quando debbano essere arruolati nella 1ª categoria, non potranno essere lasciati in congedo illimitato sulla semplice considerazione che si trovino in alcuna delle condizioni che davano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria ai termini degli abrogati articoli del citato testo unico.

Tuttavia, in considerazione della speciale condizione in cui gli inscritti medesimi sono venuti a trovarsi pel effetto della legge 15 dicembre 1907, il Ministero, in via eccezionale per questa leva, autorizza le autorità diplomatiche e consolari a concedere a quelli di essi che ne faranno domanda, anche indipendentemente dai requisiti stabiliti col § 210 della Istruzione pel servizio della leva all'estero, la dilazione di un anno a presentarsi alle armi. Di questa concessione (che non potrà essere rinnovata negli anni successivi a meno che non sussistano le condizioni prescritte col citato § 210) esse daranno speciale partecipazione al Ministero, che si riserva di provvedere di conseguenza presso l'autorità militare competente.

3. Relativamente poi ai capilista, renitenti ed omessi che, per essere nati nell'anno 1888, abbiano diritto ad essere lasciati in congedo illimitato finchè duri la loro residenza all'estero, giusta il numero precedente, i comandi dei distretti militari prenderanno nota sui ruoli matricolari della loro posizione con la formola seguente: « *Lasciato in congedo illimitato finchè duri la sua residenza all' estero, n. 3 circolare n. 179 del 1909* ».

4. In analogia al disposto dal capo X dell'Istruzione, i capilista, renitenti ed omessi che si trovano nell'anzidetta condizione potranno essere arruolati nella 1ª categoria sulla semplice richiesta della famiglia o del sindaco e senza che debbano presentarsi appositamente alla autorità diplomatica o consolare ovvero rilasciare l'atto di sottomissione per l'arruolamento: e per quanto concerne i renitenti i consigli di leva potranno cancellare in via amministrativa la nota di renitenza, in analogia al disposto dal capo XXI.

Inscritti che hanno diritto alla assegnazione od al passaggio alla 2ª categoria.

5. Agli inscritti residenti all'estero che abbiano diritto all'assegnazione od al passaggio alla 2ª categoria ai termini della legge 15 dicembre 1907, n. 763, sono applicabili le disposizioni del capo X e del § 121 della Istruzione, nel senso che

essi potranno conseguire l'assegnazione od il passaggio suddetti in seguito a domanda della loro famiglia o del sindaco. Qualora poi l'invocato diritto non esistesse, si applicherà loro il § 117.

6. Per quanto concerne gli obblighi di servizio dei militari di 2ª categoria residenti all'estero si terrà presente quanto si dispone col n. 33 della presente circolare.

Decisioni di rimando alla leva successiva.

7. Il rimando alla leva successiva ai termini del § 125 della Istruzione (cioè perchè l'inscritto sia impedito da infermità debitamente accertata a presentarsi all'autorità diplomatica o consolare) compete esclusivamente agli inscritti che nella impossibilità di presentarsi all'autorità diplomatica o consolare a cagione di malattia si trovino quando stanno per chiudersi le operazioni di leva. Per ciò relativamente agli inscritti i quali chiedano il rimando di cui sopra mentre si abbia motivo a ritenere che possano essere ristabiliti in salute per il giorno 31 agosto, le autorità diplomatiche e consolari sospenderanno qualsiasi decisione invitandoli a presentarsi personalmente per il termine suddetto; salvo a chiedere nuovamente il rimando nel caso che a quella data l'infermità perdurasse.

Inscritti ai quali fu revocata l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria

8. Gli inscritti i quali siano stati assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria, ed ai quali sia poscia stata revocata tale assegnazione per circostanze che non implichino dolo, possono — tanto nel caso che risiedessero all'estero all'atto del loro arruolamento quanto nel caso che siansi all'estero recati dopo l'arruolamento, ma anteriormente alla revoca dell'assegnazione — essere considerati, per quanto concerne il termine per la presentazione alle armi, quali inscritti residenti all'estero i quali abbiano firmato l'atto di sottomissione per l'arruolamento per conseguire l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria e che il consiglio di leva abbia invece arruolato nella 1ª categoria.

I comandi dei distretti militari vorranno pertanto, nel precettarli a presentarsi alle armi, attenersi alle norme stabilite col § 420 della istruzione ed assegnar loro, quale termine per la presentazione alle armi, quello in cui dovrebbero presentarsi alle armi le reclute della leva successiva a quella in cui avvenne la revoca dell'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria.

Dispensa provvisoria dal servizio alle armi

A). — *Concessione della dispensa.*

9. È indispensabile di evitare che gli inscritti siano ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace in base a semplici atti di notorietà rilasciati da pubblici notai, non per personale conoscenza che i notai medesimi abbiano delle notizie emergenti dall'atto di notorietà o quanto meno delle persone che tali notizie depongano, ma in base a semplici deposizioni di persone ad essi perfettamente sconosciute e che non presentino le volute garanzie di moralità.

Perciò, qualora gli inscritti che invocano la dispensa non fossero in grado di fornire la prova del loro diritto alla dispensa medesima altrimenti che con atti di notorietà i quali non presentino le volute garanzie, le autorità diplomatiche e consolari si limiteranno a procedere all'arruolamento dell'inscritto senza decidere in ordine alla dispensa, e chiederanno le opportune informazioni alla prefettura o sottoprefettura competente: la quale provvederà perchè, in attesa che l'inscritto possa avere partecipazione della definitiva decisione emessa a suo riguardo, ne sia tenuta sospesa la chiamata alle armi.

B). — *Inscritti nati e residenti all'estero od emigrati anteriormente al 16° anno di età per paesi transoceanici, che si presentano personalmente al consiglio di leva.*

10. Il § 440 della Istruzione dispone che, presentandosi al consiglio di leva un inscritto nato o residente all'estero, il consiglio di leva deve avvertirlo che ove si trovasse nelle condizioni volute per aspirare alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace e volesse conseguirla, dovrebbe far subito ritorno all'estero e presentarsi all'autorità diplomatica e consolare per farsi da essa ammettere alla dispensa.

Questa disposizione aveva ragione di essere per lo addietro, quando, essendo da pochi anni entrata in vigore la legge sulla emigrazione, gli inscritti residenti all'estero nelle condizioni sovra enunciate potevano ragionevolmente ignorare di aver diritto alla dispensa provvisoria dal servizio.

Ora però, sia pel lungo tempo trascorso dalla promulgazione della legge suddetta sia per la grande pubblicità che

alle disposizioni di essa è stata data specialmente per mezzo dei numerosi modelli istituiti con la Istruzione, tutti gli inscritti residenti all'estero devono essere a conoscenza delle disposizioni medesime: e perciò il cennato § 440 non dovrà più avere applicazione.

11. Non è per altro da escludersi che, per circostanze speciali, qualche inscritto il quale abbia diritto alla dispensa provvisoria dal servizio si trovi occasionalmente e giustificatamente in Italia al tempo delle operazioni di leva, e che, in tale condizione, egli si presenti al consiglio di leva e a questo chieda di essere ammesso alla dispensa.

In tale eventualità, il consiglio di leva, quando abbia pronunziato riguardo all'inscritto la decisione di arruolamento nella prima categoria, lo inviterà a presentare regolare domanda (redatta su carta da bollo da lire una) al Ministero della guerra per essere ammesso alla dispensa provvisoria: ed il prefetto o sottoprefetto, nel dar corso alla domanda medesima, l'accompagnerà con le seguenti informazioni, le quali dovranno essere diligentemente assunte, ove occorra, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali:

1° data precisa in cui l'inscritto (qualora non sia nato all'estero) emigrò, e paese a cui si diresse;

2° data precisa in cui giunse in Italia;

3° se abbia all'estero la famiglia e se abbia altre volte, e quante, fatto ritorno in Italia e per quanto tempo e per quali ragioni;

4° da quali ragioni sia stato motivato l'ultimo rimpatrio;

5° se l'inscritto abbia assoluto bisogno di ritornare all'estero per raggiungervi la famiglia, o per accudire ad una proprietà, o ad un negozio o ad una azienda che altrimenti resterebbero abbandonati, o per completare studi di qualsiasi genere o per riprendere un impiego che diversamente perderebbe.

In attesa che il Ministero emetta la sua decisione in ordine alla domanda, il prefetto o sottoprefetto provvederà perchè il ricorrente non abbia ad emigrare clandestinamente.

Visite delle reclute residenti all'estero agli effetti della rassegna.

12. Affinchè non abbiano a verificarsi abusi per parte degli inscritti i quali, dopo di essere stati riconosciuti idonei alle armi ed arruolati nella 1ª categoria, si presentano a subire una nuova visita agli effetti della rassegna ai termini dei §§ 226 e seguenti

della Istruzione, il Ministero avverte che la visita agli effetti della rassegna deve sempre essere concessa alle reclute le quali siano state arruolate senza aver subito una regolare visita medica: ma che per quelle per le quali l'abilità al servizio militare fu già riconosciuta dal medico consolare la nuova visita potrà essere concessa, giusta quanto è prescritto col § 226, soltanto quando la recluta abbia nel frattempo subito una amputazione o una ferita, oppure quando possa ritenersi che le sue condizioni di salute abbiano avuto una notevole alterazione per effetto d'una malattia sopraggiunta dopo la prima visita.

In quest'ultimo caso, poi, sarà opportuno che la visita agli effetti della rassegna abbia luogo in prossimità del termine in cui la recluta dovrà presentarsi alle armi, affinchè non debbansi adottare decisioni di riforma o di rivedibilità per infermità guaribili in breve tempo: e la visita dovrà essere eseguita con la massima accuratezza, per evitare che le reclute di cui trattasi abbiano a sottrarsi indebitamente all'adempimento del loro obbligo di servizio.

Termini per l'adempimento degli obblighi di leva e per la presentazione alle armi degli inscritti residenti all'estero.

A). — *Termine in cui gli inscritti di leva possono regolare la loro posizione presso le autorità diplomatiche e consolari.*

13. Molte autorità diplomatiche e consolari hanno erroneamente interpretato il § 31 della Istruzione (giusta il quale le operazioni di leva presso i rispettivi uffici si svolgono fra il 1° febbraio ed il 31 agosto di ciascun anno) nel senso che, scaduto il giorno 31 agosto, gli inscritti residenti all'estero non abbiano più facoltà di invocare la loro assistenza in materia di leva.

Il citato § 31 deve invece essere applicato non come per sè stante ma in relazione alle disposizioni contenute nel capo XXI e nel § 287: nel senso che dopo il 31 agosto di ciascun anno le autorità diplomatiche e consolari non possono più pronunziare riguardo agli inscritti della leva in corso la decisione di arruolamento nella 1ª categoria quando essi abbiano obbligo di compiere la ferma, e devono, riguardo agli inscritti medesimi, limitarsi a far loro conoscere che, ove non intendano di incorrere nella renitenza, devono presentarsi personalmente al loro consiglio di leva non più tardi del giorno 1° dicembre.

Invece, relativamente agli inscritti i quali chiedano dopo il giorno 31 agosto di essere visitati per conseguire la riforma

o la rivedibilità; ovvero di essere arruolati nella 2ª o nella 3ª categoria; od anche di essere arruolati nella 1ª categoria e contemporaneamente ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi (in una parola relativamente a tutti gli inscritti i quali non abbiano obbligo effettivo di servizio sotto le armi), le autorità diplomatiche e consolari devono ritenersi sempre competenti a decidere: e ciò in forza del § 287 della Istruzione per quanto concerne gli inscritti che si presentino fra il 31 agosto ed il 1° dicembre (prima cioè della speciale seduta straordinaria del consiglio di leva nella quale soltanto, ai termini dei §§ 276 e 277, il consiglio stesso può pronunziare a loro riguardo la decisione di renitenza), ed in forza del capo XXI per quanto concerne gli inscritti i quali, per essersi presentati dopo il 1° dicembre, siano già incorsi nella renitenza.

14. In relazione a quanto precede, le autorità diplomatiche e consolari regoleranno la posizione di quegli inscritti della classe 1888 ai quali, per essersi presentati dopo il 31 agosto 1908, esse avessero negato assistenza e che perciò figurano ora renitenti.

Riguardo a quelli degli inscritti medesimi i quali avrebbero dovuto essere arruolati nella 1ª categoria senza che avessero diritto alla dispensa provvisoria dal servizio dovranno astenersi dal pronunziare la decisione di arruolamento, avvertendoli che qualora rimpatriassero per imprendere servizio non più tardi del 1° dicembre p. v. la nota di renitenza stata emessa a loro riguardo sarà cancellata in via amministrativa in considerazione dell'errore commesso in loro danno nella leva scorsa: ed a tale intento apporranno sul loro foglio di via obbligatorio un'avvertenza da cui risulti che essi si trovano nella condizione contemplata nella presente disposizione.

B). — *Termini per l'assegnazione ed il passaggio alla 2ª od alla 3ª categoria per gl'inscritti residenti all'estero.* (1)

15. Anche per gli inscritti residenti all'estero i titoli per l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria sono quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva cui gli inscritti concorrono per ragione di età (1° febbraio) e quelli che vengono a verificarsi prima della chiusura della leva stessa (31 gennaio dell'anno successivo).

(1) Le presenti disposizioni riproducono quelle della circolare n. 355 del *Giornale militare ufficiale* del 1908, la quale perciò non dovrà più essere citata.

Sono invece titoli al passaggio in 2ª o in 3ª categoria quelli che vengono a verificarsi per una modificazione sorta in famiglia dopo chiusa la leva nella quale gli inscritti sono stati arruolati (31 gennaio dell'anno successivo).

16. I periodi di tempo entro i quali gli inscritti residenti all'estero possono essere ammessi a far valere i titoli all'assegnazione in 2ª o in 3ª categoria sono i seguenti:

a) tutta la leva alla quale gli inscritti concorrono (1° febbraio-31 gennaio dell'anno successivo) per i titoli già perfetti all'apertura della leva;

b) un anno dal giorno in cui il titolo si è verificato, per i titoli che vengono a maturarsi durante la leva e cioè tra il 1° febbraio dell'anno in cui gli inscritti concorrono alla leva ed il 31 gennaio dell'anno successivo.

17. I titoli al passaggio in 2ª o in 3ª categoria possono essere utilmente fatti valere entro un anno dal giorno in cui i titoli stessi si sono verificati.

18. Gli inscritti residenti all'estero arruolati in 1ª categoria hanno l'obbligo di presentarsi alle armi non più tardi del giorno 1° dicembre dell'anno in cui sono stati arruolati, come è stabilito col § 36 dell'Istruzione. Però se, pur essendo stati arruolati in 1ª categoria per non aver comprovato di aver diritto all'esenzione, facciano presente tale diritto prima del 1° dicembre o alle autorità consolari o, per mezzo dei parenti, a quelle prefettizie del Regno, le autorità stesse rilasceranno agli inscritti una dichiarazione conforme all'annesso modello (allegato n. 1), in virtù della quale la loro chiamata alle armi sarà rinviata al 1° dicembre dell'anno successivo perchè possano nel frattempo ed *entro i termini indicati nel precedente numero* 16 far valere l'allegato diritto all'assegnazione in 2ª o in 3ª categoria.

19. Le autorità consolari e quelle prefettizie non più tardi del 1° dicembre di ciascun anno trasmetteranno ai comandi di distretto competenti un elenco degli inscritti ai quali sia stata concessa la dilazione accennata nel numero precedente. Le autorità stesse presteranno ogni assistenza agli inscritti o alle loro famiglie perchè sia al più presto costituita la prova dell'allegato diritto, per provocare su di essa la decisione del consiglio di leva.

C). — *Termine per la dichiarazione e denunzia di diserzione delle reclute residenti all'estero.*

20. Le reclute le quali, dopo d'essere state arruolate dai consigli di leva, abbiano ottenuto il nulla osta per recarsi al-

l'estero in attesa della chiamata alle armi ai termini del § 336 della Istruzione con scadenza del passaporto al giorno 1° novembre, non possono, agli effetti del termine per la presentazione alle armi, essere considerate alla stessa stregua delle reclute che risiedevano all'estero anteriormente all'arruolamento. Si tratta infatti per esse di una concessione speciale di emigrare subordinata alla condizione che esse facciano ritorno nel Regno nel giorno fissato col passaporto e che esse hanno obbligo preciso di conoscere; e perciò se alcuna delle reclute medesime avesse omesso di presentarsi alle armi nel giorno stabilito, dovrà essere dichiarata disertore e come tale deferita all'autorità giudiziaria militare giusta le norme ordinarie, senza che occorra di attendere per ciò il termine fissato col § 406.

A tale massima non potrebbe apportare eccezione la circostanza che le reclute di che trattasi si fossero, giunte all'estero, presentate all'autorità diplomatica o consolare occultando la loro speciale condizione ed ottenendo di essere da essa arruolate nella 1ª categoria: inquantochè di nessun effetto può riuscire questa decisione di fronte a quella analoga precedentemente e regolarmente emessa dal consiglio di leva.

21. Le reclute che ottennero dalle autorità diplomatiche o consolari o dal Ministero la dilazione a presentarsi alle armi con le reclute della classe successiva, hanno facoltà di sperimentare entro questo termine la visita all'estero agli effetti della rassegna oppure di chiedere una nuova dilazione; e perciò è necessario di attendere anche per esse che possano giungere ai comandi dei distretti militari le partecipazioni dei provvedimenti che a loro riguardo abbiano eventualmente emesso le autorità suddette.

Dovrà pertanto a loro riguardo tenersi sospesa la dichiarazione di diserzione fino alla scadenza del sesto mese dal giorno in cui esse avrebbero dovuto presentarsi alle armi.

Renitenti residenti all'estero che hanno diritto alla assegnazione od al passaggio alla 2ª od alla 3ª categoria.

22. Per quanto concerne i renitenti residenti all'estero che, avendo diritto alla assegnazione od al passaggio alla 2ª od alla 3ª categoria, possono regolare la loro posizione ai termini del capo XXI dell'Istruzione, conseguendo così la cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza, le disposizioni del citato capo XXI vanno applicate in relazione con quelle

del capo X: nel senso, cioè, che la domanda di assegnazione o di passaggio alla 2ª od alla 3ª categoria può esser fatta dai loro parenti residenti nel Regno oppure dai sindaci.

Inscritti e reclute che rimpatriano prima che sia giunta ai prefetti e sottoprefetti partecipazione della decisione emessa a loro riguardo dalle autorità diplomatiche o consolari.

23. Le disposizioni contenute nel capo XVIII della Istruzione in ordine agli inscritti ad alle reclute che rimpatriano prima che sia giunta ai prefetti e sottoprefetti partecipazione della decisione emessa al loro riguardo dalle autorità diplomatiche o consolari erano state inspirate al concetto di considerare come valide e definitive le decisioni delle autorità diplomatiche e consolari anche nei casi, non infrequenti, che le relative partecipazioni andassero smarrite per disguido postale.

Si è però riconosciuto che il tenere a lungo sospesa la posizione degli inscritti e delle reclute medesime, mentre complica il lavoro dei diversi uffici, è causa anche di frequenti errori che non di rado pregiudicano la istruzione militare e gli interessi degli inscritti e delle reclute medesime.

Su questo proposito perciò si osserveranno le disposizioni di cui ai numeri seguenti.

24. Gli inscritti che dichiarino di avere regolato la loro posizione all'estero ma riguardo ai quali non sia giunta veruna partecipazione dall'autorità diplomatica o consolare, dovranno in ogni caso (cioè tanto se non possano produrre verun documento che faccia fede della loro asserzione, quanto se siano in possesso della dichiarazione di riforma o di rivedibilità o di ammissione alla dispensa provvisoria dal servizio ovvero del foglio di congedo illimitato di 1ª categoria) essere precettati a presentarsi, nella prima seduta ordinaria, suppletiva o straordinaria, al consiglio di leva che li visiterà e pronunzierà a loro riguardo la decisione che sarà del caso, così come se essi non si fossero mai presentati all'autorità diplomatica o consolare: e se li avrà arruolati nella 1ª categoria e la loro classe sia stata già chiamata alle armi, li avvierà alle insegne.

25. Per gli inscritti che si saranno in tal modo presentati dopo i termini stabiliti per le operazioni ordinarie dei consigli di leva ma entro il termine stabilito per gli inscritti residenti all'estero (1° dicembre), la dichiarazione di renitenza che fosse stata eventualmente pronunziata a loro riguardo sarà cancellata in via amministrativa, quando essi siano provvisti di

uno dei documenti menzionati nel precedente numero 24 ovvero quando sia altrimenti provato che essi siano ritornati dall'estero.

26. Nel solo caso che non consti che essi risiedessero all'estero, il consiglio di leva chiederà all'autorità diplomatica o consolare competente un estratto del registro-protocollo, mod. 2-*A*, tenendo frattanto sospesa la denunzia all'autorità giudiziaria pel reato di renitenza: e se resterà in tal modo provato che essi risiedevano effettivamente all'estero, la nota di renitenza potrà essere cancellata in via amministrativa, mentre in caso contrario dovrà farsi luogo alla denunzia all'autorità giudiziaria.

27. Sarà parimenti cancellata in via amministrativa la nota di renitenza attribuita agli inscritti rimpatriati dopo il termine assegnato per la presentazione degli inscritti residenti all'estero, quando essi siano forniti di una dichiarazione di riforma o di rivedibilità o di dispensa provvisoria sulla autenticità della quale non possa sorgere dubbio alcuno. In caso di dubbio, invece, il consiglio di leva procederà analogamente al numero precedente.

Passaporti.

A). — *Rilascio del passaporto ai militari da lasciarsi in congedo illimitato ai termini dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763.*

28. Ai militari i quali debbano essere lasciati in congedo illimitato ai termini dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, per avere un fratello sotto le armi per fatto di leva, i comandi dei distretti militari potranno concedere il nulla osta per il passaporto, salvo il caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che vogliano sottrarsi agli obblighi militari, quando ne facciano domanda:

a) almeno due mesi prima del termine in cui dovrà essere congedata la classe a cui appartiene il fratello, se vogliono recarsi in paese di Europa o del bacino del Mediterraneo;

b) almeno dodici mesi prima del termine suddetto, se vogliono recarsi in paese transoceanico.

Tuttavia i comandi dei distretti militari potranno in via eccezionale concedere anche dopo il termine menzionato nella precedente lettera *b)* il nulla osta per un paese transoceanico

ai militari i quali abbiano all'estero la famiglia e gravi ragioni di interessi e siano in grado (per le loro condizioni economiche o perchè forniti di un regolare contratto di lavoro con scadenza non eccedente il termine in cui dovranno presentarsi alle armi) di far fronte alle spese pel viaggio di ritorno in Italia.

29. Ritenuto poi che i militari in tal modo espatriati non potrebbero essere in grado di presentarsi alle armi entro 30 giorni dalla data del congedamento del fratello se questi dovesse essere congedato prima della sua classe, il passaporto per essi dovrà avere scadenza in ogni caso col termine in cui dovranno presentarsi alle armi i militari *residenti all'estero* della prima classe a chiamarsi dopo il congedamento di quella a cui il fratello appartiene; rimanendo così priva di effetto per essi la clausola relativa all'obbligo di presentarsi alle armi, nella detta eventualità, entro 30 giorni dal congedamento del fratello, stata apposta al loro foglio matricolare ai termini della lettera *e*) del § 521 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

B). — *Rilascio del passaporto ai militari di 1ª categoria mandati rivedibili in rassegna speciale o inviati in licenza di convalescenza.*

30. I militari di 1ª categoria rimpatriati dall'estero per compiere la ferma, quando siano stati mandati rivedibili alla leva successiva in rassegna speciale oppure inviati in licenza di convalescenza, potranno conseguire dai comandi dei distretti militari il nulla osta al rilascio del passaporto per paesi di Europa o del bacino del Mediterraneo, con le norme di cui ai §§ 336 e 337 dell'Istruzione.

Quando non provino in tempo utile, mediante visita all'estero, di essere ancora inabili alle armi e non debbano perciò essere nuovamente proposti a rassegna ai termini del capo XIX della Istruzione, i militari anzidetti avranno obbligo assoluto di presentarsi alle armi colle reclute residenti all'estero della prima classe a chiamarsi: ed il passaporto dovrà perciò avere scadenza con la data medesima.

31. A quelli dei militari di cui sopra i quali chiedano di emigrare in paesi transoceanici, il nulla osta per il passaporto potrà essere rilasciato soltanto quando, da informazioni che i comandi dei distretti militari vorranno all'uopo richiedere all'arma dei carabinieri reali, rimanga provato che essi abbiano

assoluto bisogno di ritornare all'estero per prestare assistenza alla famiglia ivi rimasta, oppure per attendere a gravi interessi che altrimenti resterebbero abbandonati: e potranno altresì concedere ai militari suddetti la facoltà di presentarsi alle armi, invece che con le reclute *residenti all'estero* della prima classe a chiamarsi, con quelle della classe immediatamente successiva, e di provvedere perchè il passaporto abbia scadenza a quest'ultima data. Rimane però inteso che nella ferma dovrà essere calcolato soltanto il periodo di tempo corrispondente alla rivedibilità od alla licenza di convalescenza: mentre l'ulteriore dilazione non darà luogo a veruna riduzione di ferma.

32. Per i militari che non si trovino nelle suddette condizioni, dovrà tenersi presente il disposto dai §§ 445 e 446 della Istruzione.

C). — *Rilascio del passaporto ai militari di 2ª categoria.*

33. I militari di 2ª categoria potranno ottenere il passaporto per qualsiasi paese in seguito al nulla osta del comando del distretto militare.

Il Ministero si riserva di notificare anno per anno, mediante pubblicazione nel *giornale militare ufficiale*, il termine al quale dovrà sospendersi il rilascio del detto nulla osta: ma in mancanza di tale notificazione rimane inteso che la concessione del nulla osta per i militari di 2ª categoria di ciascuna classe dovrà sospendersi col giorno 1° di maggio dell'anno successivo a quello in cui avvenne il loro arruolamento.

I militari di 2ª categoria emigrati con regolare passaporto saranno dispensati dalla chiamata alle armi per istruzione fino a che duri la loro residenza all'estero: ed in caso di rimpatrio saranno obbligati a presentarsi al distretto militare con la prima classe di 2ª categoria che sarà chiamata all'istruzione.

In conseguenza di quanto precede il passaporto per i detti militari dovrà avere la validità normale e potrà essere rinnovato indefinitamente, sempre quando essi continuino a risiedere all'estero.

D). — *Rilascio del passaporto ai religiosi destinati al servizio delle missioni all'estero.*

34. Ai termini dell'art. 34 della legge sulla emigrazione, coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a

compiere gli studi per le missioni, e siano arruolati in 1ª categoria, possono ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età, ed anche prima se abbiano tralasciato gli studi intrapresi: ma qualora si rechino all'estero in qualità di missionari nei luoghi e sotto le condizioni prescritte dal Ministero degli affari esteri, sono ad essi applicabili le facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

Da questa disposizione si desume chiaramente che il ritardo del servizio per gli studenti missionari e l'ammissione alla dispensa provvisoria per i missionari sono due cose ben distinte: e che perciò il militare il quale abbia compiuto gli studi preparatori per le missioni non ha per ciò solo diritto a conseguire il passaporto, ma può conseguirlo soltanto quando sia stato effettivamente destinato alle missioni all'estero.

Ora, è stato riconosciuto che condizione indispensabile per conseguire la qualità di missionario nel senso voluto dall'art. 34 della legge sulla emigrazione si è l'essere stato ordinato sacerdote, dignità che, normalmente, può conseguirsi soltanto da chi abbia raggiunto l'età di 25 anni.

Il Ministero, pertanto, determina che, a datare dalla leva in corso, nessun militare ammesso al ritardo del servizio ai termini dell'articolo citato, possa conseguire dal comando del distretto militare il nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero, se non produca i seguenti documenti redatti in carta da bollo da L. 0,50, che dovranno essere conservati in atti:

a) certificato della curia vescovile dal quale risulti che egli fu ordinato sacerdote;

b) certificato della direzione del competente istituto preparatorio per le missioni, comprovante che egli fu destinato alle missioni religiose in paese fuori d'Europa o in provincia europea dell'Impero ottomano.

Il militare a cui sarà stato in tal modo rilasciato il passaporto dovrà dal comando del distretto militare essere avvertito che, non appena giunto al paese di destinazione, dovrà presentarsi all'autorità diplomatica o consolare competente per dar corso alle ulteriori pratiche prescritte col § 258 della Istruzione; e che qualora la relativa dichiarazione dell'autorità suddetta comprovante aver egli soddisfatto alle condizioni volute non fosse giunta al comando del distretto nel termine che il comando medesimo determinerà caso per caso (tenendo conto della maggiore o minore lontananza e frequenza delle comuni-

cazioni), sarà senz'altro dichiarato disertore e come tale denunziato all'autorità giudiziaria.

Al militare medesimo dovrà essere rilasciata una dichiarazione redatta a mano conformemente al modello allegato n. 2 alla presente circolare: ed il militare dovrà consegnarla all'autorità diplomatica o consolare, che la conserverà in atti.

35. Da quanto precede consegue che il militare il quale, prima del tempo stabilito per la chiamata generale alle armi delle reclute della leva in corso, non abbia provato, col regolare certificato prescritto col § 254 della Istruzione, di trovarsi tuttora come allievo interno in un istituto del Regno o della colonia Eritrea per compiervi gli studi per le missioni, e non sia in grado di produrre i certificati prescritti col numero precedente per ottenere il nulla osta per recarsi all'estero in qualità di missionario, dovrà essere considerato decaduto dal diritto del ritardo del servizio e quindi precettato a presentarsi immediatamente alle armi.

Egli potrà però conseguire il passaporto per l'estero, rimanendo così dispensato dal compiere la ferma iniziata, non appena sia in grado di produrre i documenti richiesti col numero precedente.

36. Delle disposizioni di cui ai precedenti numeri sarà opportuno che i prefetti e sottoprefetti diano subito notizia ai direttori degli istituti preparatori per le missioni esistenti nel circondario rispettivo (quali sono menzionati nelle circolari del 19 agosto 1904, n. 193; del 24 ottobre 1905, n. 159; e del 10 febbraio 1909, n. 13578), per opportuna norma loro e degli allievi degli istituti medesimi.

E). — *Rilascio del passaporto agli inscritti emigrati senza di esso dopo il 18° anno di età.*

37. Le disposizioni della Istruzione pel servizio della leva all'estero (§§ 310 e seguenti), in forza delle quali agli inscritti di leva i quali chiedano di emigrare dopo d'aver compito il 18° anno di età, e prima dell'apertura della leva sulla loro classe, può rilasciarsi il passaporto soltanto in seguito al rilascio dell'atto di sottomissione per l'arruolamento, mod. n. 34-43, tendono ad evitare che gli inscritti possano recarsi all'estero in prossimità dell'apertura della leva con l'intendimento di sottrarsi ai loro obblighi di servizio militare; ed i prefetti e sottoprefetti devono, nei limiti del possibile, fare in modo che gli inscritti soggetti alla leva non abbiano ad emi-

grare se non dopo di aver ottemperato alle citate disposizioni.

Se, per altro, qualche inscritto, malgrado le disposizioni medesime, si fosse recato all'estero senza passaporto, sarà opportuno, per evitare complicazioni nel servizio, che le autorità diplomatiche e consolari, d'accordo con i prefetti o sottoprefetti competenti, non abbiano a rifiutar loro il passaporto, a condizione per altro che gl' inscritti medesimi, *quando siano già iniziate le operazioni per la leva sulla loro classe*, si sottopongano alla visita, o contraggano l'arruolamento nella 1ª categoria, o firmino l'atto di sottomissione per essere assegnati alla 2ª od alla 3ª categoria.

Per quelli degli inscritti di cui sopra che saranno stati riformati il passaporto potrà avere la validità normale; per quelli arruolati nella 1ª categoria, dovrà aver scadenza col giorno 1° dicembre dell'anno in cui sarà stato rilasciato; e per quelli che saranno stati mandati rivedibili ovvero che avranno chiesto l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, dovrà aver scadenza col giorno 1° dicembre dell'anno immediatamente successivo. Ciò in relazione ai termini stabiliti, coi §§ 36 e 37 dell' Istruzione, per la presentazione alle armi delle reclute residenti all'estero.

38. Quanto poi a quelli degli inscritti di cui sopra i quali facciano richiesta del passaporto *prima che siano iniziate all'estero le operazioni per la leva* della loro classe, si terrà presente che nessuna disposizione prescrive che, per conseguire il passaporto, essi debbano rilasciare un atto di sottomissione per lo arruolamento e ad ogni modo non potrebbero servire a tale scopo nè l'atto di sottomissione mod. n. 34 43 già citato, nè l'atto di sottomissione mod. n. 8-1057, perchè entrambi si riferiscono a casi diversi da quello in esame e non possono essere a questo adattati.

Perciò agli inscritti medesimi i prefetti e sottoprefetti dovranno concedere senz'altro il nulla osta pel rilascio del passaporto: rimanendo però, in tali casi, fermo il principio sancito coi §§ 314 e 345 della Istruzione, nel senso che il passaporto dovrà avere validità limitata al termine stabilito col § 36 per la presentazione alle armi dei militari di 1ª categoria residenti all'estero della classe a cui gl'interessati appartengono, in guisa da rendere necessario che essi abbiano a regolare entro il termine medesimo la loro posizione di leva presso la competente autorità diplomatica o consolare.

F). — *Compilazione dei passaporti.*

39. I passaporti degli inscritti di leva non sono sempre, per la parte che concerne i contrassegni personali, compilati con la necessaria esattezza: cosicchè riesce sovente difficile alle autorità diplomatiche e consolari di accertare (come è indispensabile) la identità personale degli inscritti che si presentano al rispettivo ufficio per regolare la loro posizione. Perciò i perfetti e sottoprefetti provvederanno perchè nei passaporti siano sempre indicati con la massima precisione i connotati di coloro a cui sono rilasciati, non senza avvertire che ciò risparmierà lavoro anche agli uffici prefettizi, evitando loro tutte le pratiche che, nei casi dubbi, si richiedono per l'accertamento dell'identità degli emigrati.

40. Sarà poi opportuno che, nella colonna « *Osservazioni* » dei passaporti rilasciati a persone che emigrano conducendo seco giovani ancora soggetti alla leva, si indichi *la data precisa di nascita* e la maternità (ed occorrendo anche la paternità) dei giovani medesimi, affinchè le autorità diplomatiche e consolari possano averne norma nel regolarne la posizione di leva.

Errata-corrige all'Istruzione pel servizio della leva all'estero.

41. Le diverse autorità a cui fu distribuita la Istruzione pel servizio della leva all'estero vorranno apportarvi a mano le seguenti correzioni:

1° al § 224 dovrà essere cancellata l'ultima riga; cioè le parole « *perchè possa procedersi analogamente al disposto del precedente § 155* ».

2° al § 409, nella quarta riga, dopo le parole « *della presente istruzione* » dovrà aggiungersi: « *o l'ammissione alla dispensa provvisoria dal servizio* »; e nella quinta riga alle parole « *della dilazione medesima* » dovranno sostituirsi le seguenti: « *della dilazione o dell'ammissione alla dispensa provvisoria* ».

3° il § 420, dovrà essere corretto come segue: « *I comandi dei distretti militari devono poscia provvedere per la notificazione della decisione di arruolamento nella 1ª categoria stata pronunziata dai consigli di leva relativamente a tutte le reclute di cui ai precedenti §§ 416, 417 e 418, nonchè a quelle di cui sia stato respinto il ricorso per l'assegnazione od il passaggio alla 2ª od alla 3ª categoria* ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N 4

N. . . del registro protocollo dell'autorità diplomatica o consolare.

(1) . . . . . .

Visto che il militare. . . . . figlio di . . . . nato nell'anno. . . . ed appartenente per fatto di leva al comune di . . . . . il quale fu arruolato in 1ª categoria con la leva sulla classe . . . . ha dichiarato di aver diritto all'assegnazione in (2) . . categoria, si concede al militare stesso di *presentarsi alle armi il 1° dicembre dell'anno prossimo*, avvertendolo che se nel frattempo non gli sarà riconosciuto l'allegato diritto, egli dovrà senz'altro presentarsi alle armi nel Regno nel termine suindicato e che in caso di inadempienza egli sarà dichiarato disertore.

Addì . . . . . 190 . .

Il (3) . . . . . .

(1) Prefettura o Sottoprefettura di . . . : *ovvero* R. ambasciata, legazione, consolato o vice consolato d'Italia in . . . .

(2) 2ª o 3ª.

3) Firma dell'autorità che ha rilasciato la presente dichiarazione.

N. . . di protocollo — ALLEGATO N. 2

Addì . . . . . 19 . .

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . .

PARTECIPAZIONE *del permesso concesso ad un militare ritardatario quale allievo per le missioni religiose e destinato alle missioni medesime di recarsi all'estero per conseguire l'ammissione alla dispensa provvisoria dal servizio.*

Contrassegni personali

Statura m. 1, . . .

Perim. tor. m. 0, . .

Capelli (*colore . . .* / *forma . . .*)

Occhi . . . . . .

Colorito . . . . . .

Dentatura . . . . .

Sopracciglia . . . .

Fronte . . . . . .

Naso . . . . . .

Mento . . . . . .

Viso . . . . . .

Segni particolari .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

FIRMA DEL MILITARE

Si partecipa alla S. V. che il militare latore della presente . . . . . figlio di . . . . e della . . . . . nato il . . . . 18 . . in . . . . . ha comprovato di aver ultimato gli studi preparatori per le missioni religiose in considerazione dei quali era stato ammesso al ritardo del servizio ai termini dell'art. 34 della legge sull'emigrazione; di essere stato ordinato sacerdote e di essere stato destinato alle missioni religiose: e che perciò questo comando gli ha concesso il nulla osta per recarsi in codesta regione con obbligo di presentarsi, non appena giunto, alla S. V. per ottemperare alle ulteriori pratiche prescritte col § 252 della Istruzione pel servizio della leva all'estero.

La S. V. dovrà pertanto provvedere in proposito, trasmettendo poscia la prescritta dichiarazione comprovante che il militare suddetto è stato riconosciuto missionario nel senso voluto dal citato art. 34 della legge sulla emigrazione al Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza e pel rilascio al militare medesimo della dichiarazione di ammissione alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace.

Il militare medesimo è stato avvertito che qualora non fosse provato entro il giorno . . . . che egli siasi presentato alla S. V. e sia stato riconosciuto quale missionario, sarà senz'altro dichiarato disertore e denunziato alla competente autorità giudiziaria.

IL COMAND. DEL DISTRETTO MILIT.

Al Signor Regio . . . . . d'Italia

in . . . . . .

N. 180. — Elenchi degli impieghi ai quali possono aspirare i sottufficiali del R. esercito e del corpo reali equipaggi e gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina. — (Direzione personali civili dipendenti e pensioni). — 27 aprile.

In seguito a modificazioni apportate con recenti disposizioni legislative agli organici delle varie amministrazioni dello Stato alcuni impieghi indicati negli elenchi *A*, *B* e *C* annessi al regolamento per la concessione degli impieghi 28 giugno 1888, ai quali furono sostituiti gli specchi I e II dell'*Atto* 12 del *giornale militare* del 1904, cambiarono la denominazione come pure il relativo stipendio.

Il Ministero ha perciò determinato di pubblicare i nuovi elenchi *A* e *B* che fanno seguito alla presente circolare dai quali risultano gli impieghi cui attualmente possono concorrere i sottufficiali del R. esercito e del corpo reali equipaggi e gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina.

Ai sottufficiali che avessero già chiesto impieghi, i quali non figurano più nell'elenco *A*, viene fatta facoltà di domandarne altri della stessa categoria, in sostituzione di quelli che non possono più conseguire. Le relative domande dovranno essere trasmesse al Ministero non più tardi del 31 maggio p. v.

Le autorità militari, che hanno alla loro dipendenza ufficiali d'ordine e sottufficiali aspiranti ad impiego tanto in esperimento quanto in attesa di nomina, notificheranno, senza indugio, la presente circolare facendosi rilasciare esplicita dichiarazione che ne hanno preso conoscenza.

Per quanto riguarda i sottufficiali in congedo in attesa di impiego ai quali non è stato ancora offerto l'impiego, il Ministero provvederà direttamente per tale notificazione per mezzo delle autorità civili e militari nella cui giurisdizione essi hanno attualmente domicilio.

Il Ministro — P. Spingardi.

ELENCO A

Impieghi ai quali possono essere

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI	Categoria
	MINISTERO DEGLI	
1	Usciere di 3ª classe dell'amministrazione centrale	1ª
	MINISTERO	
2	Usciere di 3ª classe al Consiglio di Stato.	1ª
3	Usciere di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1ª
4	Usciere di 3ª classe nell'amministrazione provinciale	1ª
5	Inserviente nell'amministrazione della sanità pubblica	1ª
6	Guardia di 2ª classe di sanità marittima	1ª
7	Usciere di 2ª classe negli archivi di Stato.	1ª
	MINISTERO DI GRAZIA,	
8	Inserviente nell'amministrazione centrale	1ª
9	Usciere di 3ª classe alla direzione generale del fondo per il culto	1ª
10	Inserviente agli economati generali dei benefici vavanti (Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia) . . .	1ª
	MINISTERO	
11	Usciere di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1ª
12	Usciere di 3ª classe nelle intendenze di finanza	1ª

ammessi i sottufficiali

Stipendio di prima nomina	RELATIVA QUALIFICA E STIPENDIO MASSIMO	*Annotazioni*
	AFFARI ESTERI.	
1200	Capo usciere . . . . . L. 2000	Vestiario prescritto.
	DELL'INTERNO.	
1400	Capo usciere . . . . . L. 2000	Vestiario prescritto.
1200	Capo usciere . . . . . » 2000	Vestiario prescritto.
1200	Usciere di 1ª classe . . » 1600	
1300	Inserviente. . . . . » 1300	
1200	Guardia di 1ª classe . . » 1400	
900	Usciere di 1ª classe . . » 1200	
	GIUSTIZIA E DEI CULTI.	
1000	Capo usciere . . . . . L. 2000	Vestiario prescritto
1100	Capo usciere . . . . . » 2000	Vestiario prescritto.
900	Usciere di 1ª classe . . » 1200	
	DELLE FINANZE.	
1200	Capo usciere . . . . . L. 2000	Vestiario prescritto.
1200	Usciere di 1ª classe . . » 1600	

Segue ELENCO A

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI	Categoria
13	Inserviente di 4ª classe nel personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza	1ª
14	Aiuto d'agenzia di 4ª classe nel personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto	2ª
15	Usciere nell'amministrazione del lotto	1ª
	MINISTERO	
16	Usciere di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	1ª
17	Usciere di 3ª classe nelle delegazioni del tesoro	1ª
18	Usciere di 2ª classe nella R. zecca	1ª
19	Usciere di 3ª classe nelle avvocature erariali	1ª
20	Inserviente alla Corte dei conti.	1ª
21	Usciere di 2ª classe alla Presidenza del Consiglio dei ministri .	1ª
	MINISTERO	
22	Ufficiale d'ordine di 4ª classe delle amministrazioni militari dipendenti (1)	2ª
23	Ufficiale d'ordine di 3ª classe dei magazzini militari (1) . . .	1ª
24	Assistente di 3ª classe del genio militare (1) (2)	3ª
25	Usciere di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1ª

(1) Impieghi che vengono conferiti esclusivamente ai sottufficiali del R. esercito.
(2) L'ammissione dei sottufficiali all'impiego di assistente del genio è temporaneamente rare saranno quanto prima pubblicate in apposito regolamento.

Stipendio di prima nomina	RELATIVA QUALIFICA E STIPENDIO MASSIMO			*Annotazioni*
1100	Usciere di 1ª classe . .	L.	1400	
1200	Aiuto d'agenzia di 1ª cl.	»	2000	
1400	Usciere	»	1400	

DEL TESORO

1200	Capo usciere	L.	2000	Vestiario prescritto.
1200	Usciere di 1ª classe . .	»	1600	
1500	Usciere di 1ª classe . .	»	1600	
1200	Usciere di 1ª classe . .	»	1600	
1000	Capo usciere	»	2000	Vestiario prescritto.
1400	Usciere di 1ª classe . .	»	1600	Vestiario prescritto.

DELLA GUERRA.

1200	Ufficiale d'ordine di 1ª cl.	L.	2000	
1200	Ufficiale d'ordine di 1ª cl.	»	1800	
1500	Assistente di 1ª classe .	»	2400	
1200	Capo usciere	»	2000	Vestiario prescritto

sospesa (circolare 139 del *giornale militare* del 1904). Le condizioni necessarie per potervi aspi-

Segue ELENCO A

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI	Categoria
	MINISTERO	
26	Usciere di 3ª classe nell'amministrazione centrale (1).	1ª
27	Guardiano di magazzino di 2ª classe (1).	2ª
	MINISTERO DELLA	
28	Usciere di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1ª
29	Inserviente nella R. accademia della crusca	1ª
30	Inserviente nel R. istituto lombardo di scienze, lettere ed arti.	1ª
31	Inserviente nel R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti. .	1ª
32	Usciere nella R. accademia delle scienze di Torino	1ª
33	Inserviente nel R. istituto di belle arti in Roma	1ª
34	Custode nel R. istituto di belle arti in Firenze	1ª
35	Bidello e custode nel R. istituto di belle arti di Bologna . . .	1ª
36	Bidello nel R. istituto di belle arti di Modena	1ª
37	Bidello nel R. istituto di belle arti di Parma.	1ª
38	Bidello nel R. istituto di belle arti di Venezia	1ª
39	Bidello nel R. istituto di belle arti di Palermo	1ª

(1) Impieghi che vengono conferiti ai sottufficiali dell'esercito nel solo caso che non vi siano

Stipendio di prima nomina	RELATIVA QUALIFICA E STIPENDIO MASSIMO		*Annotazioni*
DELLA MARINA.			
1200	Capo usciere	L. 2000	Vestiario prescritto.
1002	Guardiano di 1ª classe .	» 1800	
ISTRUZIONE PUBBLICA.			
1200	Capo usciere	L. 2000	Vestiario prescritto.
1000	Inserviente	» 1000	
1000	Bidello	» 1200	Gl'inservienti possono essere promossi bidelli ma non ne hanno diritto.
1000	Bidello	» 1200	
1200	Usciere	» 1200	
900	Inserviente	» 1300	
900	Custode	» 1200	Vestiario prescritto.
900	Custode	» 1000	Vestiario prescritto.
900	Bidello	» 900	Vestiario prescritto.
900	Bidello	» 900	Vestiario prescritto.
900	Bidello	» 900	Vestiario prescritto.
1000	Bidello	» 1000	Vestiario prescritto.

concorrenti del corpo reali equipaggi.

Segue ELENCO A

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI	Categoria
40	Bidello nel R. istituto di belle arti di Napoli	1ª
41	Bidello nell'accademia di belle arti di Milano.	1ª
42	Bidello nell'accademia di belle arti di Torino	1ª
43	Bidello nelle segreterie universitarie	1ª
44	Servente nell'istituto musicale di Firenze	1ª
45	Usciere nelle biblioteche governative.	1ª
46	Custode nel personale dei musei, monumenti, delle gallerie e degli scavi	1ª
47	Amanuense nel personale dei musei, monumenti, delle gallerie e degli scavi	2ª
48	Applicato per l'amministrazione della scuola d'applicazione degli ingegneri di Palermo	2ª

MINISTERO DEI

49	Inserviente nell'amministrazione centrale	1ª
50	Usciere di 3ª classe nel corpo del genio civile.	1ª
51	Aiutante applicato nelle ferrovie dello Stato	2ª
52	Guarda portoni nell'amministrazione dello Stato	1ª

Stipendio di prima nomina	RELATIVA QUALIFICA E STIPENDIO MASSIMO			*Annotazioni*
1000	Bidello	L.	1200	Vestiario prescritto.
950	Bidello	»	1200	Vestiario prescritto.
960	Bidello.	»	1200	Vestiario prescritto.
900	Bidello	»	1200	Vestiario prescritto.
1000	Servente.	»	1500	
1100	Usciere	»	1800	Vestiario prescritto.
1000	Custode		1500	Vestiario prescritto.
1200	Amanuense	»	1600	
1000	Applicato	»	1000	

LAVORI PUBBLICI.

1000	Capo usciere	L.	2000	Vestiario prescritto.
1100	Usciere di 1ª classe. . .	»	1400	Vestiario prescritto.
1200	Aiutante applicato . . .	»	2100	Previa visita sanitaria per l'accertamento dell'idoneità fisica agli impieghi ferroviari ed esperimento pratico di mesi 6 e purchè all'atto della nomina in pianta stabile i concorrenti non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.
960	Guarda portoni	»	1800	Vestiario prescritto.

Segue ELENCO A

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI	Categoria
	MINISTERO DI AGRICOLTURA,	
53	Usciere di 3ª classe nell'amministrazione centrale (1)	1ª
54	Inserviente nell'ufficio centrale metereologico e geodinamico. .	1ª
55	Bollatore usciere nell'amministrazione metrica e del saggio e marchio dei metalli preziosi.	1ª
56	Custode di 2ª classe negli osservatori geodinamici.	1ª
57	Sorvegliante forestale.	1ª
	MINISTERO DELLE POSTE	
58	Ufficiale d'ordine nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi	2ª

(1) Gli uscieri di ruolo del Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno inscritti, nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai secondo la convenzione

Stipendio di prima nomina	RELATIVA QUALIFICA E STIPENDIO MASSIMO		*Annotazioni*
INDUSTRIA E COMMERCIO.			
1200	Capo usciere	L. 2000	Vestiario prescritto.
1200	Usciere di 1ª classe . .	» 1600	
1200	Bollatore	» 1200	
1000	Custode di 1ª classe . .	» 1100	
1020	Sorvegliante	» 1500	Vestiario prescritto. Previa visita sanitaria per l'accertamento della idoneità fisica ai servizi di campagna e purchè all'atto della nomina i concorrenti non abbiano oltrepassato il 38° anno di età.
E DEI TELEGRAFI.			
1200	Ufficiale d'ordine . . .	L. 2700	Previo esperimento di 3 mesi e purchè all'atto dell'ammissione all'esperimento i concorrenti non abbiano oltrepassato il 35° anno di età.

dalla decorrenza della nomina, nel ruolo delle associazioni popolari di rendite vitalizie alla Cassa stipulata il 23 ottobre 1904 fra quel Ministero e il presidente della Cassa nazionale suddetta.

ELENCO B

Impieghi ai quali possono essere ammessi gli ufficiali d'ordine.

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI	STIPENDIO di 1ª nomina lire	STIPENDIO massimo lire
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.		
1	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale (1).	1500	4000
	MINISTERO DELL'INTERNO.		
2	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	1500	4000
3	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (prefetture e sottoprefetture)	1500	4000
4	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza	1500	4000
5	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione delle carceri	1500	3500
	MINISTERO DI GRAZIA GIUSTIZIA E DEI CULTI.		
6	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	1500	4000
7	Applicato di 3ª classe nella direzione generale del fondo per il culto	1500	4000
8	Ufficiale d'ordine di 2ª classe negli economati generali dei benefici vacanti.	1500	3500

(1) Previo esame di lingua francese.

Segue ELENCO B.

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI	STIPENDIO di 4ª nomina lire	STIPENDIO massimo lire
	MINISTERO DELLE FINANZE.		
9	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1500	4000
10	Applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza.	1500	4000
11	Ufficiale di 3ª classe nell'amministrazione del lotto	1500	4000
12	Applicato di 5ª classe nel personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza	1500	3500
	MINISTERO DEL TESORO.		
13	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1500	4000
14	Applicato di 3ª classe nelle avvocature erariali.	1500	4000
15	Ufficiale di scrittura di 6ª classe nelle intendenze di finanza	1500	4000
16	Ufficiale di delegazione di 6ª classe	1500	4000
	CORTE DEI CONTI.		
17	Applicato di 3ª classe	1500	4000
	MINISTERO DELLA GUERRA.		
18	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1500	4000
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.		
19	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1500	4000

Segue ELENCO B.

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI	STIPENDIO di 1ª nomina lire	STIPENDIO massimo lire
	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.		
20	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1500	4000
21	Ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile	1500	3500
	MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO.		
22	Applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale	1500	4000
23	Ufficiale d'ordine nell'ufficio speciale d'ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'Agro romano (1)	2000	2000
24	Ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo delle miniere.	1500	3000

(1) Un posto solo.

N. **181. — Stato sanitario del R. esercito durante il 4° trimestre dell'anno 1908.** — (Gabinetto militare). — 29 aprile.

Qui di seguito si pubblicano gli specchi relativi allo stato sanitario del R. esercito durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1908.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Mese di ottobre 1908.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	262	149	411	»	»	»	»	4071	1013	5084	12.0	1.0
Novara	131	87	218	1	»	»	1	1758	716	2474	11.1	1.0
Alessandria	188	163	351	3	»	2	5	2185	1246	3431	9.7	1.0
Cuneo	138	167	305	»	»	»	»	1817	1240	3057	12.6	1.3
Milano	24	131	378	1	»	»	1	4160	1092	5252	13.0	0.9
Brescia	146	51	197	1	»	»	1	1467	378	1845	10.4	1.1
Genova	129	101	230	3	»	»	3	977	770	1747	9.1	1.2
Piacenza	171	118	289	»	»	»	»	2315	873	3188	10.8	1.0
Verona	262	120	382	1	»	1	2	2287	886	3174	9.0	1.1
Padova	113	103	216	1	»	»	1	1403	845	2248	9.8	1.0
Bologna	370	200	570	1	»	2	3	4802	1208	6010	13.1	1.2
Ravenna	114	100	214	1	»	»	1	1539	631	2170	14.5	1.4
Ancona	113	57	170	1	»	1	2	1446	224	1670	12.1	1.2
Chieti	174	138	312	6	»	»	6	2865	963	3828	16.4	1.3
Firenze	133	130	263	1	1	»	2	3214	1194	4408	17.4	1.0
Livorno	214	126	340	5	»	»	5	2968	1005	3973	14.6	1.3
Roma	291	336	630	7	»	1	8	5166	2283	7549	17.4	1.5
Perugia	99	69	168	»	»	1	1	1411	690	2101	14.9	1.2
Cagliari	73	82	155	»	»	»	»	1430	671	2101	12.5	0.9
Napoli	344	304	648	4	»	»	4	5856	2829	8685	21.0	1.6
Salerno	91	75	166	1	»	»	1	1516	517	2033	16.1	1.3
Bari	200	96	296	1	»	1	2	3259	624	3883	18.7	1.4
Catanzaro	145	64	209	»	»	»	»	1920	449	2364	17.6	1.6
Palermo	338	138	476	3	»	»	3	3597	604	4201	17.2	1.9
Messina	351	62	313	4	»	»	4	2673	626	3299	17.5	1.6
TOTALI	4740	3167	7907	46	1	9	56	66102	23677	89779	13.8	1.2

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,27.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di novembre 1908.

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	453	495	948	4	»	»	4	4486	3213	7699	17.4	1.8
Novara	254	306	560	2	»	»	2	2280	1818	4098	17.5	2.4
Alessandria	375	440	815	»	»	»	»	4192	3542	7734	18.6	1.9
Cuneo	227	291	518	2	»	1	3	2439	2317	4756	16.1	1.8
Milano	396	325	721	3	»	»	3	6121	2194	8315	21.1	1.8
Brescia	259	188	447	»	»	»	»	2758	872	3630	18.8	2.3
Genova	258	333	591	1	»	»	1	3259	2023	5282	19.3	2.2
Piacenza	401	300	701	1	»	»	1	4413	1985	6398	18.8	2.
Verona	379	325	704	»	»	»	»	4181	2575	6756	17.0	1.8
Padova	236	345	581	1	»	»	1	4089	2350	6439	24.1	2.2
Bologna	738	528	1266	4	»	1	5	8100	2672	10772	21.6	2.5
Ravenna	226	262	488	1	»	»	1	2371	1662	4033	24.3	2,9
Ancona	210	126	336	1	»	»	1	2222	747	2969	16.5	1.9
Chieti	235	169	404	1	»	1	2	3082	1156	4238	19.0	1.8
Firenze	273	278	551	1	»	»	1	4891	2257	7148	26.9	2.1
Livorno	319	320	639	2	»	1	3	4798	1943	6741	22.0	2.1
Roma	532	708	1240	2	»	»	2	8380	4000	12380	22.7	2.3
Perugia	131	140	271	1	»	»	1	1396	1005	2401	16.6	1.9
Cagliari	151	140	291	2	»	1	3	2345	1174	3519	20.0	1.7
Napoli	551	713	1264	3	1	1	5	10179	4844	15023	31.0	2.6
Salerno	147	109	256	1	»	1	2	2553	878	3431	24.3	1.8
Bari	333	175	508	1	»	1	2	5380	921	6301	31.5	2.5
Catanzaro	254	175	429	»	»	1	1	3570	1070	4640	33.6	3.1
Palermo	488	287	775	3	»	1	4	5166	1379	6545	21.7	2.6
Messina	386	136	522	»	»	»	»	3506	1232	4738	20.3	2.2
TOTALI	8212	7614	15826	37	1	10	48	106157	49829	155986	21.3	2.2

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,20.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Deiotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Mese di dicembre 1908

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)			MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
	Negli ospedali (1)	Nelle infermerie di corpo (2)	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
Torino	523	563	1086	1	»	1	2	6407	4456	10863	20.1	2.0
Novara	251	237	488	1	»	»	1	2681	2143	4824	20.2	2.1
Alessandria	374	375	749	1	»	1	2	4576	4451	9027	21.8	1.8
Cuneo	227	354	581	2	»	»	2	2706	3255	6051	20.4	2.0
Milano	409	320	729	»	»	»	»	6353	2555	8908	22.1	1.8
Brescia	250	172	422	1	»	1	2	3085	1188	4273	22.0	2.2
Genova	224	260	484	1	»	1	2	3144	2171	5315	16.6	1.5
Piacenza	383	281	664	2	»	»	2	4949	1995	6944	20.5	2.0
Verona	378	229	607	1	»	»	1	4792	2456	7248	17.1	1.5
Padova	223	322	545	»	»	»	»	4343	2734	7077	25.4	2.0
Bologna	804	523	1327	4	»	1	5	8613	3706	12319	23.8	2.6
Ravenna	210	181	391	»	»	»	»	3169	1400	4569	26.9	2.3
Ancona	134	56	190	»	»	»	»	2451	1291	3742	21.7	1.1
Chieti	186	152	338	3	»	»	3	4302	1467	5769	25.5	1.5
Firenze	245	279	524	2	»	4	6	6524	2810	9334	35.3	2.0
Livorno	324	291	615	3	»	»	3	4624	2278	6902	22.2	2.0
Roma	436	642	1078	4	»	»	4	7452	4196	11648	24.2	2.3
Perugia	115	123	238	3	»	1	4	1492	1029	2521	16.6	1.6
Cagliari	143	129	272	»	»	1	1	1811	827	2638	14.9	1.5
Napoli	594	582	1176	2	»	2	4	8483	5418	13801	20.8	2.5
Salerno	156	86	242	»	»	1	1	4209	674	4883	35.2	1.7
Bari	254	163	417	»	»	»	»	4459	1247	5706	20.3	2.1
Catanzaro (3)	174	100	274	»	»	»	»	2270	696	2966	25.7	2.4
Palermo	513	262	775	7	»	»	7	6959	2480	9439	30.3	2.5
Messina (3)	340	113	453	3	»	»	3	5524	1671	7195	34.5	2.2
TOTALI	7870	6795	14665	41	»	14	55	115368	58594	173962	23.6	2.0

Mortalità generale per 1000 della forza media = 0,23.

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dei soli passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.
(3) Non sono compresi i morti in seguito al terremoto del 28 dicembre. — Questi, come risulta dalla circolare n. 80 del giornale militare ufficiale corrente anno, sarebbero stati:

nella divisione di Catanzaro n. 278 — in quella di Messina n. 444

in detta circolare sono pure indicati come irreperibili:

nella divisione di Catanzaro n. 2 — in quella di Messina n. 473.

N. **182**. — **Varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa**. — Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 29 aprile.

Si è pubblicata la seconda serie di varianti alla istruzione sul servizio delle artiglierie da costa. I comandi, corpi ed uffici, provvisti di detta istruzione, richiederanno al reclusorio militare di Gaeta, il numero di fascicoletti loro necessari.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **183**. — **Varianti al regolamento n. 1 per la pubblicazione e la tenuta a giorno delle disposizioni permanenti in vigore pel R. esercito**. — (Gabinetto militare). — 30 aprile.

È stata pubblicata la prima serie di varianti al suindicato regolamento.

I corpi, uffici e comandi ne richiederanno al reclusorio militare di Gaeta il numero di copie per ciascuno occorrente.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **184** *. — **Equipaggiamento individuale ed armamento dei marescialli addetti al comando del corpo di stato maggiore**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 30 aprile.

Fermo restando quanto è stabilito nella disposizione n. 74 del fascicolo 2° della Raccolta a riguardo dell' armamento e buffetteria di cui devono essere provvisti i sottufficiali trasferiti effettivi od aggregati al distretto militare di Roma, perchè comandati a prestare servizio nei vari uffici della capitale, questo Ministero determina che i marescialli che vengono destinati al comando del corpo di stato maggiore, passino al distretto con l'intero equipaggiamento individuale ed armamento di guerra, compresi, quindi, la borsa zaino, la borraccia, la gavetta e la tazza d'alluminio, le armi, le bufetterie, i viveri di riserva ed il pacchetto di medicazione.

Le dette robe, però, ad eccezione della sciabola e del rispettivo cinturino, saranno ritirate dal distretto e conservate in magazzino per essere distribuite ai marescialli in caso di mobilitazione o quando venissero comandati a seguire uffi-

ciali del corpo di stato maggiore destinati ad esercitazioni e manovre, nonchè nel caso che debbono essere rinviati ai corpi di provenienza.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **185. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 30 aprile.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900 ed altri successivi, sono apportate le seguenti varianti per quanto riguarda la sottodirezione autonoma del genio militare di Belluno.

SEZIONI	UFFICI LOCALI
1ª Belluno	—
2ª Belluno	Tai di Cadore — Arsié.
3ª Belluno	—

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **186. — Varianti all'istruzione sulla telegrafia a segnali (edizione 1904)** — (Gabinetto militare). — 30 aprile.

È stato pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione ed al cifrario sulla telegrafia a segnali.

I corpi, uffici e comandi ne richiederanno il numero di copie loro necessarie, al reclusorio militare di Gaeta.

Il prezzo di tale fascicoletto, con annesso cifrario, è di L. 0,10.

Il prezzo del solo cifrario è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **187.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 3 maggio.

Nel mese di gennaio 1910 saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità all'avanzamento i tenenti di artiglieria e del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione e quelli che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa, aventi anzianità a tutto il 23 settembre 1901, i quali non subirono ancora tali esami, ovvero non furono dichiarati idonei in quelli fissati con le circolari 378-462 del decorso anno e 19-121 del corrente.

Tali esami saranno regolati, per gli ufficiali d'artiglieria, dalle norme di cui all'*Atto* 115 del 1907 e per quelli del genio dalle norme contenute nell'*Atto* 115 dello stesso anno, in base ai programmi stabiliti rispettivamente dal § 4 e dal § 5 degli *Atti* precitati.

Gli elenchi nominativi di cui ai §§ 2 degli *Atti* stessi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° dicembre p. v. alla direzione generale personale ufficiali combattenti (divisione 2ª personali) alla quale dovranno essere pure dirette tutte le comunicazioni relative.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **188.** — **Servizio balneario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 3 maggio.

Questo Ministero, riservandosi di apportare ulteriori modificazioni alle norme che regolano il servizio balneario militare avverte intanto che fin dal corrente anno alle cinque mute dello stabilimento di Casciana, viene aggiunta una sesta che avrà luogo dal 30 agosto al 13 settembre.

Per il Ministro — G. Prudente.

N. **189.** — **Decreto ministeriale col quale viene sostituita la tabella 1 annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 17 aprile.

Riconosciuto che nei magazzini centrali militari di Firenze e di Napoli per l'andamento specifico dei lavori ad essi affidati è necessario modificare i rispettivi quadri organici del perso-

nale operaio mettendoli in relazione a quello stabilito pel magazzino centrale militare di Torino;

Visto il regolamento per gli operai borghesi della guerra approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820;

Valendosi della facoltà fattagli dal combinato disposto dei §§ 7 ed 8 del regolamento predetto;

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Al riparto in categorie del personale operaio dei magazzini centrali militari di Firenze e di Napoli quale risulta dalla tabella I annessa al citato regolamento è sostituito il seguente a tutti gli effetti del regolamento stesso.

MAGAZZINO	Capi operai Categoria		OPERAI							Numero totale degli operai	Totale complessivo
	I	II	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Firenze. .	8		—	23	—	27	—	—	—	50	58
Napoli . .	10		—	28	—	31	—	—	—	59	69

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 aprile 1909

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(8447) Roma 1909 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª **1909** 8 maggio

MAGGIO 2. — R. decreto n. 220 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 603.

» 6. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909, *pag.* 612.

» 4. — Invio al Ministero dei rendiconti degli assegni ordinari mod. 222 *A-B-C*, *pag.* 620.

» 5. — Norme per le gare fra ufficiali e fra sottufficiali con annesso regolamento per la gara di scherma divisionale, *pag.* 621.

» 5. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 623.

» 5. — Rilascio del nulla osta pel passaporto pei militari di 2ª categoria della classe 1888, *pag.* 623.

» 6. — Uniforme grigio-verde, *pag.* 624.

» 6. — Spese per il mantenimento dei cavalli d'ufficiali destinati per la Sardegna *pag.* 624.

» 6. — Personale di governo dei depositi cavalli stalloni, *pag.* 625.

CIRCOLARE N. **190**. — **R. decreto n. 220 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato**. — (Direzione generale leve e truppa). — 2 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1909 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 15 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1876 che farà passaggio alla

detta milizia nel giugno p. v.), ascritti alla fanteria ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Venezia;

b) i militari di 1ª categoria nati negli anni 1873, 1874, 1875 e 1876, ascritti alla milizia territoriale di fanteria (compresi quelli che faranno passaggio alla detta milizia nel giugno p. v.) ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Sacile.

2. *Per un periodo di 20 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Casale, Cremona, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Ancona, Belluno, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Lucca, Mantova, Massa, Modena, Padova, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Sacile, Savona, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria e quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 166 del 1° aprile corrente anno;

f) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Avellino, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Como, Cremona, Cuneo, Foggia, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Parma, Pavia, Piacenza, Salerno, Savona e Voghera;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli specialisti del genio, di tutti i di-

stretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria;

h) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sanità, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Siracusa, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 166 del 1° aprile corrente anno;

i) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 166 del 1° aprile corrente anno;

l) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) ed all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria;

m) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Aquila, Bologna, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Modena, Orvieto, Padova, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Spoleto, Sulmona, Teramo, Venezia e Verona;

n) i militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Aquila, Chieti, Frosinone, Gaeta, Orvieto, Perugia, Roma, Spoleto, Sulmona e Teramo;

o) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Aquila, Avellino, Benevento, Campagna, Casale, Caserta, Chieti, Cuneo, Frosinone, Gaeta, Genova, Mondovì, Napoli, Nola, Orvieto, Parma, Perugia, Piacenza, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Sulmona, Teramo e Voghera;

p) i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cefalù, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani;

q) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria.

3. *Per un periodo di 24 giorni*:

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza.

4. *Per un periodo di 25 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Vercelli e Verona, effettivi ai battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2°, Ivrea del 4° e Verona del 6° reggimento alpini;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile) e 1880 (che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti agli alpini, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Pinerolo, Torino e Treviso, effettivi ai battaglioni Susa del 3°, Edolo del 5° e Feltre del 7° reggimento alpini;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da montagna, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da montagna, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Lucca, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera.

5. *Per un periodo di 30 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da

fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli della classe 1879 dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Siracusa;

c) i militari di 1ª categoria nati negli anni 1874 e 1875, ascritti alla milizia territoriale degli alpini ed appartenenti per fatto di leva ai distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Verona e Vicenza.

Art. 2.

Alle chiamate di cui al precedente articolo dovranno rispondere soltanto i militari appartenenti ai distretti compresi in ciascuna chiamata e che alla data del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi ovvero ve la fissino posteriormente.

Art. 3.

La chiamata di tutti i militari di cui al presente decreto avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

In esecuzione del R. decreto sopra riportato, i militari di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto, e la loro presentazione alle armi avrà luogo, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del R. decreto medesimo, nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

5 luglio. — 1. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari;

b) Militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1876 che farà passaggio alla detta milizia nel giugno p. v.), ascritti alla fanteria ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Venezia;

c) Militari di 1ª categoria nati negli anni 1873, 1874, 1875 e 1876, ascritti alla milizia territoriale di fanteria (compresi quelli che faranno passaggio alla detta milizia nel giugno p. v.) ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Sacile.

15 luglio. — 2. Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno).

1° agosto. — 3. Militari di 1ª categoria nati negli anni 1874 e 1875, ascritti alla milizia territoriale degli alpini ed appartenenti per fatto di leva ai distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Verona e Vicenza.

8 agosto. — 4. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza;

b) Militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Cuneo, Ivrea,

Mondovì, Vercelli e Verona, effettivi ai battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2°, Ivrea del 4° e Verona del 6° reggimento alpini;

c) Militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile) e 1880 (che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti agli alpini, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Pinerolo, Torino e Treviso, effettivi ai battaglioni Susa del 3°, Edolo del 5° e Feltre del 7° reggimento alpini.

12 agosto. — 5. *a*) Militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli della classe 1879 dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza;

b) Militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Siracusa.

18 agosto. — 6. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Casale, Cremona, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

b) Militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Ancona, Belluno, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Lucca, Mantova, Massa, Modena, Padova, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Sacile, Savona, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

c) Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria e quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 166 del 1° aprile corrente anno;

d) Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Avellino, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Como, Cremona, Cuneo, Foggia, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Parma, Pavia, Piacenza, Salerno, Savona e Voghera;

e) Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli specialisti del genio, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria;

f) Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sanità, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Siracusa, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 166 del 1° aprile corrente anno;

g) Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 166 del 1° aprile corrente anno.

1° ottobre. — 7. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) ed all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria;

b) Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da montagna, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

c) Militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da montagna, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Lucca, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera;

d) Militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Aquila, Bologna, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Modena, Orvieto, Padova, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Spoleto, Sulmona, Teramo, Venezia e Verona;

e) Militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Aquila, Chieti, Frosinone, Gaeta, Orvieto, Perugia, Roma, Spoleto, Sulmona e Teramo;

f) Militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Aquila, Avellino, Benevento, Campagna, Casale, Caserta, Chieti, Cuneo, Frosinone, Gaeta, Genova, Mondovì, Napoli, Nola, Orvieto, Parma, Perugia, Piacenza, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Sulmona, Teramo e Voghera;

g) Militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cefalù, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani;

h) Militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **191**. — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909**. — (Direzione generale leve e truppa). — 6 maggio.

1. I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello, contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. decreto 2 maggio, n. 220, avranno luogo in quest'anno.

A tale manifesto dovrà darsi la maggior diffusione, curando all'uopo che ne venga effettuata l'affissione nelle singole frazioni onde si compone ciascun comune.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) una copia del detto manifesto ed un'altra copia invieranno anche alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata, i distretti ricorderanno loro che, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali individui un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che siano temporaneamente assenti dal paese.

2. Si richiama la speciale attenzione dei comandi di distretto sulla disposizione dell'art. 2 del R. decreto sopra ricordato, per la quale sono tenuti a rispondere solo i militari appartenenti ai distretti indicati nell'unito modello di manifesto che, nel giorno 2 maggio 1909, avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti compresi nella chiamata che li riguarda, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per l'applicazione di questa disposizione i distretti compresi nelle chiamate inviteranno i sindaci dei comuni dipendenti a segnalar loro quali militari richiamati non avevano più al 2 maggio 1909 la loro dimora abituale nel comune e ad indicare in pari tempo l'attuale residenza di ciascuno dei detti militari. Ove da tali indicazioni risulti che i militari risiedano nel territorio di uno dei distretti compresi nella chiamata, i comandanti dei distretti, cui i militari stessi appartengono per leva, provvederanno a far loro presente l'obbligo che hanno di rispondere alla chiamata, per mezzo del sindaco del comune di residenza, il quale dovrà altresì essere avvertito di includere anche tali richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto al successivo n. 3.

Quei militari compresi nella chiamata, ma che risiedono, invece, nel territorio degli altri distretti ai quali la chiamata stessa non si estende, saranno considerati senz'altro come dispensati dalla chiamata.

3. I comandi di distretto faranno inoltre presente ai sindaci che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al *manifesto preavviso*, i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del

comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

4. Per quanto riguarda la chiamata degli uomini di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 di milizia mobile e della classe 1880, che farà passaggio alla detta milizia nel giugno p. v., ascritti agli alpini ed effettivi ai battaglioni indicati nell'unito modello di manifesto, e di quelli delle classi 1882 e 1883 dell'esercito permanente, ascritti ai *telegrafisti* del genio classificati quali *trasmettitori*, i distretti prenderanno preventivi accordi coi comandi dei reggimenti interessati, allo scopo di accertare quali militari abbiano veramente obbligo di rispondere alla detta chiamata, che sarà effettuata beninteso per *precetto personale*, giusta le speciali norme che, a suo tempo, saranno emanate.

Il Ministro — P. Spingardi.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1909.

D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. decreto 2 maggio, n. 220, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

Per il giorno 5 luglio.

1° Per un periodo di giorni 15:

a) i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1876 che farà passaggio alla detta milizia nel giugno p. v.), ascritti alla fanteria, appartenenti per fatto di leva al distretto di Venezia e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) i militari di 1ª categoria nati negli anni 1873, 1874, 1875 e 1876, ascritti alla milizia territoriale di fanteria (compresi quelli che faranno passaggio alla detta milizia nel giugno p. v.), appartenenti per fatto di leva al distretto di Sacile e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

2° Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi cinque distretti.

Per il giorno 15 luglio.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

Per il giorno 1° agosto.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1874 e 1875, ascritti alla milizia territoriale degli alpini, appartenenti per fatto di leva ai distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 8 agosto.

1° Per un periodo di giorni 24:

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

2° Per un periodo di giorni 25:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Vercelli e Verona, effettivi ai battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2°, Ivrea del 4° e Verona del 6° reggimento alpini e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile) e 1880 (che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti agli alpini, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Pinerolo, Torino e Treviso, effettivi ai battaglioni Susa del 3°, Edolo del 5° e Feltre del 7° reggimento alpini e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Per il giorno 12 agosto.

Per un periodo di giorni 30:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli della classe 1879 dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza e quelli della classe stessa che nel giorno 2 maggio

1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Siracusa e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi otto distretti.

Per il giorno 18 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Casale, Cremona, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Ancona, Belluno, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Lucca, Mantova, Massa, Modena, Padova, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Sacile, Savona, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 166 del 1º aprile corrente anno;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Avellino, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Como, Cremona, Cuneo, Foggia, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Parma, Pavia, Piacenza, Salerno, Savona e Voghera e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli specialisti del genio, di tutti i distretti del Regno eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti;

f) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sanità, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Siracusa, quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi cinque distretti, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 166 del 1° aprile corrente anno;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi quattro distretti, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che avranno risposto alla chiamata indetta col R. decreto n. 166 del 1° aprile corrente anno.

Per il giorno 1° ottobre.

1ª Per un periodo di giorni 20:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) ed all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Aquila, Bologna, Chieti, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Modena, Orvieto, Padova, Perugia, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Spoleto, Sulmona, Teramo, Venezia e Verona e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alle specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Aquila, Chieti, Frosinone, Gaeta, Orvieto, Perugia, Roma, Spoleto, Sulmona e Teramo e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro

dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile) ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Aquila, Avellino, Benevento, Campagna, Casale, Caserta, Chieti, Cuneo, Frosinone, Gaeta, Genova, Mondovì, Napoli, Nola, Orvieto, Parma, Perugia, Piacenza, Roma, Salerno, Savona, Spoleto, Sulmona, Teramo e Voghera e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (escluso il treno) classificati quali *trasmettitori*, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cefalù, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi dieci distretti;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1883 e 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti.

2° Per un periodo di giorni 25:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da montagna, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da montagna, dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Lucca, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Torino, Varese, Vercelli e Voghera e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abi-

tuale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

. . . . . *addì* . . . . . *1909.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni segnenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

N. **192*.** — **Invio al Ministero dei rendiconti degli assegni ordinari mod. 222-*A*-*B*-*C*.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 4 maggio.

Dal 1° gennaio del corrente anno il servizio per la fornitura del foraggio ai cavalli del R. esercito è stato ripristinato col sistema delle imprese di corpo d'armata già in vigore fino al 1906, e poichè, a norma dei relativi capitoli d'oneri, le imprese hanno la facoltà di presentare le loro contabilità nei primi 20 giorni del mese successivo al trimestre, non è più possibile che i corpi inviino, nei termini ora prescritti, i rendiconti degli assegni ordinari in cui sono conteggiate razioni foraggio.

È pertanto necessario ripristinare le corrispondenti disposizioni del regolamento d'amministrazione epperò, a parziale modificazione del § 28 della circolare 408 del 1908 il Ministero determina quanto segue:

1. I rendiconti degli assegni ordinari mod. 222-*A*, 222-*B* e 222-*C*, devono essere spediti al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) entro il mese successivo alla chiusura del trimestre.

Solo nel caso eccezionale in cui non si possano conteggiare tutte le somministrazioni in natura per ritardo nel ricevimento di qualche epilogo — il quale, o per l'appianamento di differenze o per altri giustificati motivi, non potesse a tempo essere liquidato — si potrà differire l'invio del relativo rendiconto sino a liquidazione compiuta, ma non oltre, in ogni modo, al giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre. Del ritardo

però dovranno i corpi avvertire il Ministero (Direzione generale revisione dei conti), indicandogli intanto quale sarà per essere, approssimativamente, il risultante credito o debito del rendiconto.

2. Quando poi a questa data rimanesse ancora, per qualche eventuale circostanza, qualche partita in sospeso, si conteggeranno soltanto gli epiloghi pervenuti e riconosciuti esatti, annettendo allo specchio mod. 403 (*A* o *B*) per norma del Ministero, un prospetto valutativo delle somministrazioni non state conteggiate nel trimestre.

3. Siccome gli epiloghi dei buoni rilasciati pel foraggio possono comprendere razioni per cavalli di ufficiali e razioni per cavalli di truppa, che devono essere conteggiate in distinti rendiconti, le amministrazioni dei corpi, a giustificazione delle somme detratte sui rendiconti sprovvisti di epiloghi, dovranno unire agli specchi mod. 403 apposita dimostrazione delle razioni prelevate, firmata dal relatore, dalla quale risulti il rendiconto a cui fu allegato l'epilogo ove furono comprese complessivamente le somministrazioni prelevate.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **192**. — **Norme per le gare fra ufficiali e fra sottufficiali con annesso regolamento per la gara di scherma divisionale.** — (Gabinetto militare). — 5 maggio.

È pubblicato un volume contenente le « Norme per le gare fra ufficiali e fra sottufficiali », nonchè il « Regolamento per la gara di scherma divisionale ».

I comandi, corpi ed uffici seguenti ne riceveranno il numero di copie per ciascuno indicato:

Comando del corpo di stato maggiore — Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . .	N. 20
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali .	» 3
Comando del R. corpo di truppe coloniali del Benadir — Comando del battaglione a La Canea — Scuole militari — Istituto geografico militare	» 2
Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione militare — Comandi di legione territoriale, di divisione, di compagnia di carabinieri reali — Comando della legione allievi di carabinieri	

reali — Comandi di battaglione, di compagnia e dello squadrone della legione allievi carabinieri reali — Comandi di brigata di fanteria e di cavalleria — Comandi di gruppo alpini — Comandi di artiglieria e del genio — Comandi di reggimento di fanteria di linea, di bersaglieri, di alpini, di cavalleria, di artiglieria, del genio — Comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata — Comandi di batteria, squadrone e batteria — Comandi dei presidi di Spezia, Venezia e Taranto

Comandi di distretto militare — Comando degli stabilimenti militari di pena — Comandi di compagnia di disciplina, del reclusorio militare e del carcere militare — Depositi di allevamento cavalli — Direzioni di artiglieria — Sezioni staccate di artiglieria — Compagnie operai d'artiglieria — Direzioni e sottodirezioni autonome del genio — Sottodirezioni e sezioni staccate del genio — Stabilimenti di artiglieria e del genio — Direzioni di sanità militare — Direzioni di ospedali militari principali e succursali — Compagnie di sanità — Direzioni di commissariato — Sezioni ed ufficio locale di commissariato — Compagnie di sussistenza — Magazzini centrali militari — Stabilimenti di commissariato militare — Tribunale supremo di guerra e marina — Tribunali militari — Ispettorati vari — Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari — Deposito della colonia Eritrea — Collegi militari — Commissioni militari di linea — Biblioteche militari . . . . » 1

Con la pubblicazione di cui sopra s'intendono abolite tutte le disposizioni relative alle gare fra ufficiali e fra sottufficiali contenute nelle varie istruzioni, nonchè la circolare 357 del *giornale militare* 1907, la circolare 247 del *giornale militare* 1908 e la disposizione n. 3 del fascicolo 13 della raccolta.

Le varianti da apportarsi alle varie istruzioni saranno prossimamente pubblicate in apposito fascicoletto.

Si avverte inoltre che si sta allestendo il diploma da conferirsi alla squadra vincitrice della gara divisionale di rappresentanza di tiro col fucile. Non appena detto diploma potrà

essere messo in distribuzione, questo Ministero provvederà a farne pervenire un adeguato numero di copie ai comandi di divisione militare.

Il prezzo d'ogni esemplare della pubblicazione è di L. 0,30.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 54.

Per il Ministro — G. PRUDENTE

N. **194**. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare**. — (Gabinetto militare). — 5 maggio.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1:100.000, edizione policroma a sfumo:

Foglio 135 (Orbetello).
Id. 136 (Toscanella).
Id. 137 (Viterbo).
Id. 138 (Terni).
Id. 139 (Aquila degli Abruzzi).
Id. 142 (Civitavecchia).
Id. 143 (Bracciano).
Id. 144 (Palombara Sabina).
Foglio 145 (Avezzano).
Id. 149 (Cervèteri).
Id. 150 (Roma).
Id. 151 (Alatri).
Id. 158 (Cori).
Id. 159 (Frosinone).
Id. 170 (Terracina).

Ciascun foglio sciolto L. 1,50.

Montatura su tela di ogni foglio L. 0,75.

Per il Ministro — G. PRUDENTE

N. **195**. — **Rilascio del nulla osta pel passaporto pei militari di 2ª categoria della classe 1888**. — (Direzione generale leve e truppa). — 5 maggio.

In relazione al n. 33 della circolare n. 179 dell'anno in corso il Ministero avverte che il termine al quale dovrà sospendersi il rilascio del nulla osta per il passaporto per i militari di 2ª categoria della classe 1888 che intendono recarsi all'estero sarà stabilito col manifesto per la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe medesima.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **196**. — **Uniforme grigio-verde**. — (Gabinetto militare). 6 maggio.

Il Ministero determina, a modificazione di quanto venne prescritto con la circolare n. 72 del corrente anno, che nelle esercitazioni o servizi esterni, che non siano di pubblica sicurezza, gli ufficiali (esclusi quelli di cavalleria) non portino la sciabola, ma abbiano la pistola, soltanto quando la uniforme grigio-verde è vestita dal riparto e quindi obbligatoria per gli ufficiali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **197***. — **Spese di malleinamento dei cavalli d'ufficiali destinati per la Sardegna**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 6 maggio.

Con la circolare 104 del *giornale militare* del corrente anno è stato stabilito che i cavalli di ufficiali e di truppa destinati nell'isola di Sardegna debbono, all'atto di esservi importati, subire il malleinamento.

Siccome, però, non sono da tutti ben conosciute le pratiche relative al malleinamento e le giuste interpretazioni da darsi alle reazioni malleiniche, così si rende necessario che i malleinamenti tutti, sia su cavalli di ufficiali, che su cavalli di truppa, vengano praticati con le norme stabilite dalla predetta circolare, da ufficiali veterinarî in servizio permanente.

All'uopo, nei presidi ove non trovansi ufficiali veterinarî, e sianvi cavalli da malleinare, occorrerà che il comando del corpo al quale appartengono i quadrupedi da sottoporre ad un tale esperimento, ne informi il comando del corpo d'armata da cui dipende, il quale provvederà in conseguenza.

La spesa per la provvista della malleina dovrà essere sostituita dalla massa cavalli dei corpi ai quali appartengono i quadrupedi da malleinare, anche se trattasi di cavalli di ufficiali, e per i corpi che non hanno la detta massa, dalla massa generale.

Per i cavalli poi degli ufficiali appartenenti a corpi che vengono amministrati come distaccamenti del corpo di stato maggiore, la spesa di cui trattasi sarà sostenuta dalla massa generale di quel corpo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **198**. — **Personale di governo dei depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 maggio.

Allo scopo di favorire il reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni e di far fronte alla deficienza numerica del personale stesso, il Ministero determina, in via di esperimento e salvo a modificare in seguito in tal senso i §§ 1017 e seguenti del regolamento sul reclutamento, che i militari in congedo illimitato, qualunque sia la loro arma di provenienza e la milizia cui appartengano, possano, con le norme consuete, far domanda di riammissione in servizio nel personale suddetto a condizione che non abbiano superato il 35° anno di età e non abbiano fatto passaggio da più di due anni alla milizia territoriale e che si vincolino alla prescritta ferma di 5 anni.

Qualora però non risultino praticamente idonei a disimpegnare lo speciale servizio che sono chiamati a compiere, saranno dal Ministero prosciolti da tale ferma e rinviati in congedo illimitato, su proposta del comando di quel personale.

Si avverte in pari tempo che fino a nuovo ordine, dovranno rimanere sospesi i passaggi nell'arma dai carabinieri reali, nelle guardie di finanza, nelle guardie di città e carcerarie dei militari appartenenti al personale dei depositi cavalli stalloni e che quindi, le relative domande di trasferimento non dovranno più aver corso.

Il Ministro — P. Spingardi

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(8459) Roma 1909 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — **1909** — 15 maggio

MAGGIO 10. — Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91 caricate in modo speciale, *pag.* 627.

» 12. — Svincolo delle cauzioni per fornitura foraggi ai quadrupedi del R. esercito, *pag.* 627.

» 13. — Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, nel 1909, *pag.* 628.

» 14. — Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio permanente, *pag.* 636

» 16. — Sostituzione di un membro della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone, *pag.* 636.

— Avviso. — Cinquantenario della campagna del 59, *pag.* 637.

CIRCOLARE N. **199**. — **Esperimento presso alcuni corpi con cartucce da salve per armi mod. 91 caricate in modo speciale**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 10 maggio.

A parziale modificazione della circolare n. 167 del corrente anno, si avvertono le amministrazioni interessate che le cartucce da salve che verranno distribuite per l'esperimento, saranno 30,000 per reggimento, anzichè 40,320 e che le cartucce stesse verranno spedite dal laboratorio pirotecnico di Bologna, alle direzioni di artiglieria interessate, invece che ai corpi, direttamente.

Le direzioni di artiglieria provvederanno poi a ripartire, fra i corpi della circoscrizione, le cartucce di detta specie che saranno loro pervenute.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **200**. — **Svincolo delle cauzioni per fornitura foraggi ai quadrupedi del R. esercito**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 12 maggio.

Allo scopo di disciplinare la materia degli svincoli delle cauzioni prestate nell'interesse dell'amministrazione militare a garanzia della fornitura foraggi ai quadrupedi del R. esercito, in seguito ad accordi presi col Ministero del tesoro, si è stabilito che quando la fornitura è a carico diretto del bilancio della guerra e l'approvazione del contratto è data da questo dica-

stero, l'autorizzazione allo svincolo del deposito deve avvenire con decreto ministeriale.

Quando invece la provvista è a carico della massa dei corpi (come si verifica per l'arma dei carabinieri) o, pur essendo a carico diretto del bilancio della guerra, la stipulazione e l'approvazione sono per delegazione del Ministero riservate ai comandi dei corpi, spetta all'autorità stessa che stipulò il contratto a rilasciare la dichiarazione di svincolo.

Quindi non solo il decreto ministeriale, ma anche la dichiarazione di svincolo della cauzione emessa dall'autorità che stipulò ed approvò il contratto, munita della formalità del bollo e del registro, è attendibile e liberatoria per la Cassa depositi e prestiti, purchè dalle premesse della dichiarazione stessa risulti che la autorità che la emise, provvide essa alla stipulazione ed approvazione del contratto di appalto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **201**. — **Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, nel 1909**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 13 maggio.

1. Nel corrente anno, al poligono di S. Maurizio, avranno luogo, dal 1° al 31 luglio, le esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e, dal 15 al 28 settembre, quelle dell'accademia militare.

2. I riparti comandati per i vari servizi, la loro formazione, le date di arrivo e partenza, appaiono dallo specchio *A*, e le munizioni assegnate per gli esercizi di tiro dallo specchio *B*.

3. Il poligono, durante la permanenza della scuola d'applicazione, sarà a disposizione di questa nelle ore antimeridiane di ogni giorno.

4. Il comando dei due istituti determinerà la ripartizione degli alloggiamenti, e la consegna dei locali avverrà direttamente fra la direzione del genio e gli utenti.

5. L'accademia militare, nelle giornate di tiro, potrà valersi, nel numero strettamente indispensabile, dei telefonisti della sezione delle esperienze, e richiederà i materiali ed i proietti che le occorrono al deposito laboratorio, costituito dalla direzione d'artiglieria di Torino, che funzionerà fino dal 14 settembre.

6. Il comando del I corpo d'armata destinerà un ufficiale veterinario pel disimpegno del servizio, durante la permanenza a S. Maurizio, dell'accademia militare.

7. Il comandante del presidio di Ciriè porterà a conoscenza dei due istituti, le norme contenute nel regolamento pel transito sulle strade che attraversano il poligono di S. Maurizio durante il tiro.

8. I comandi di corpo d'armata interessati disporranno per i movimenti di andata e ritorno dei riparti comandati pel servizio della scuola d'applicazione e dell'accademia, tenendo presente che le batterie ed il drappello treno seguiranno la via ordinaria, e gli altri usufruiranno della ferrovia.

9. Il comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio si accorderà con quello del 5° reggimento pel trasporto al poligono del materiale da 75 mod. 906.

10. Nel mese di luglio avranno pure luogo, per una parte degli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, due viaggi d'istruzione, in uno dei quali saranno visitate le piazze di Spezia e di Venezia e gli sbarramenti di Osoppo e Rivoli Veronese.

Gli itinerarii particolareggiati, colle indicazioni delle visite ed esercitazioni da compiersi dagli ufficiali allievi, saranno comunicati direttamente dal comando dei due istituti, alle autorità interessate, le quali disporranno perchè siano messi a disposizione della scuola, il personale, i materiali ed i mezzi di trasporto, che verranno loro richiesti per tempo, direttamente, dal comando in 2ª della scuola stessa.

11. Le munizioni assegnate per i tiri da eseguirsi durante le visite ad opere di fortificazione sono indicate nello specchio *B*.

Il Ministro — P. Spingardi.

SPECCHIO A.

RIPARTO	FORZA E COMPOSIZIONE
Due compagnie del 2° reggimento artiglieria da fortezza.	Quella stabilita dalle tabelle graduali numeriche di formazione del R. esercito con tre ufficiali in servizio permanente, per compagnia.
Una batteria da 75 A del 5° reggimento artiglieria da campagna.	Tre ufficiali in servizio permanente, 90 uomini di truppa e 70 cavalli.
Una batteria da 75 A mod. 906 del 5° reggimento artiglieria da campagna.	Tre ufficiali in servizio permanente, 90 uomini di truppa e 70 cavalli.
Una compagnia zappatori del 2° reggimento genio.	Quella stabilita dalle tabelle graduali numeriche di formazione del R esercito con tre ufficiali in servizio permanente.
Un drappello telegrafisti del 3° reggimento genio.	Un ufficiale subalterno (pratico del servizio telefonico), un maresciallo e trenta caporali e soldati.

Per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio

MATERIALE	DATA DI arrivo al poligono	DATA DI partenza dal poligono	*Annotazioni*
(1)	Mattina del 29 giugno	Una il 20 luglio e l'altra il 1° agosto	(1) La direzione d'artiglieria di Torino deve mettere a disposizione della scuola di applicazione gli stessi materiali dello scorso anno più due cannoni da 149 A. (2) I pezzi e cassoni da 75 A mod. 906 saranno dati dalla scuola di applicazione.
6 pezzi coi relativi bossoli per tiri a salve - 4 carri per munizioni di cui uno per granate - 2 carri da trasporto - Una fucina.	Mattina del 30 giugno	1° agosto	
Invece del materiale mod. 906 trasporta al poligono 6 pezzi da 87 B coi relativi bossoli per tiri a salve e tre carri per munizioni da 87 B col completo caricamento (meno le munizioni) - due carri da trasporto (2).	Mattina del 30 giugno	1° agosto	
Parco della compagnia.	Mattina del 29 giugno	20 luglio	
Un carro da parco per materiale telegrafico pesante. Un carro da parco per materiale telegrafico volante. Oltre al carico suddetto il drappello trasporterà a S. Maurizio numero 20 apparati telefonici da campo, due dei quali con microtelefono, n. 5 biciclette e n. 2 apparati ottici da campo.	Mattina del 30 giugno	1° agosto	

Segue SPECCHIO **A**.

RIPARTO	FORZA E COMPOSIZIONE
Un drappello della brigata specialisti.	Un caporale e 4 soldati (fra i quali almeno un sarto ed un cordaio) pratici nel maneggio degli areostati.
Un drappello treno del 5° reggimento artiglieria da campagna.	Un sottufficiale comandante del drappello, un caporale, 12 conducenti, 8 pariglie di timone, 2 di mezzo, 2 cavalli da stanghe, un cavallo da guidare a redini lunghe per la vettura di posta, un cavallo da sella. Tutti i quadrupedi devono avere i relativi finimenti.
Una batteria da 75 A del 17° reggimento artiglieria da campagna.	Tre ufficiali, 90 uomini di truppa e 75 cavalli.
Una batteria da 87 B, mod. 80-98 del 5° reggimento artiglieria da campagna.	Tre ufficiali, 90 uomini di truppa e 75 cavalli.

MATERIALE	DATA DI arrivo al poligono	DATA DI partenza dal poligono	*Annotazioni*
—	5 luglio	1° agosto	Per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio
—	Mattina del 29 giugno	1° agosto	
6 pezzi, coi relativi bossoli per tiri a salve, 4 cassoni, un carro da trasporto, una fucina.	Mattina del 14 sett.	29 sett.	Per l'accademia militare
6 pezzi, coi relativi bossoli per tiri a salve, 4 cassoni, un carro da trasporto, una fucina.	Mattina del 14 sett.	29 sett.	

SPECCHIO **B**.

MUNIZIONI	Per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	Per l'accademia militare	*Annotazioni*
Colpi a shrapnel da 75 A (acciaio)	48	—	
Colpi a shrapnel da 75 A per scuole di tiro	156	190	
Colpi a granata lorpedine da 75 A	60	—	
Cartucce a shrapnel da 75 modello 906 (acciaio)	40	—	
Cartucce a shrapnel da 75 modello 906 (economiche)	160	—	
Colpi a shrapnel da 87 B per cannone da 87 mod. 80/98. .	70	200	
Colpi a metraglia da 87 B per cannone da 87 mod. 80/98. .	6	—	Per i tiri da eseguirsi al poligono di S. Maurizio.
Colpi a shrapnel da 70 montagna (acciaio)	40	—	
Colpi a salve da 75 A	—	200	
Colpi a salve da 87 B per cannoni da 87 B mod. 80/98 . .	—	200	
Colpi a granata da 210 (per obice)	54	—	
Colpi a granata da 149 A per scuole di tiro	12	—	
Colpi a granata da 149 . . .	24	—	
Colpi a shrapnel da 149 . . .	54	—	

Segue SPECCHIO **B**

MUNIZIONI	Per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	Per l'accademia militare	*Annotazioni*
Colpi a shrapnel da 120 . . .	94	—	
Colpi a metraglia da 120 . . .	4	—	
Colpi a shrapnel da 87 per mortaio	36	—	Per i tiri da eseguirsi al poligono di S. Maurizio.
Cartocci a granata da 42 . . .	40	—	
Cartucce a pallottola per mitragliatrice mod. 86 a due canne.	800	—	
Colpi a granata da 149 A per scuole di tiro	20	—	Per un tiro dalla batteria di M. Ercole.
Colpi a shrapnel da 149 A per scuole di tiro	20	—	
Colpi a granata da 149 . . .	40	—	Per un tiro di gruppo dallo sbarramento di Rivoli Ceraino.
Colpi a shrapnel da 149 . . .	80	—	
Colpi a granata da 240 per esperienze	32	—	Per due esercizi di tiro dalla batteria Falconara.
Colpi a granata da 280 per esperienze	16	—	Per un esercizio di tiro dalla batteria Lido. Sarà eseguito per la scuola di applicazione un tiro di gruppo da alcune opere della piazza di Spezia, pel quale il comando dell'Istituto fisserà le munizioni occorrenti.

N. **202.** — **Concorso per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 14 maggio.

Con riserva di pubblicare nella prossima dispensa del *Bollettino* i nomi dei sottotenenti di complemento stati ammessi agli esami di concorso indetti con la circolare n. 493 del 29 dicembre 1908, il Ministero avverte che le prove scritte di tali esami avranno luogo nei primi tre giorni del prossimo mese di giugno.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **203.** — **Sostituzione di un membro della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone.** — (Gabinetto civile). — 10 maggio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visti i regi decreti 9 aprile 1908 e 10 gennaio 1909 relativi all' istituzione della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari civili dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile e 25 giugno 1908 relativi alla nomina dei membri effettivi e supplenti della commissione predetta;

DECRETA:

Art. 1.

Il direttore capo di divisione di 1ª classe Rousseau comm. Guido, capo del gabinetto civile del Ministero della guerra, è esonerato dall'ufficio di membro effettivo della commissione predetta.

Art. 2.

Il direttore capo di divisione di 1ª classe Galeazzi comm. dott. Goffredo, membro supplente della commissione stessa, è nominato membro effettivo.

Roma, 10 maggio 1909.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Cinquantenario della campagna del 59. Con riferimento alla circolare n. 152 del corrente anno si avverte che le richieste di medaglie per gare e della medaglia commemorativa dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto militare), non più tardi del 22 corrente mese di maggio.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(8488) Roma 1909 -- Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1909 — 22 maggio

APRILE 15. — R. decreto n. 221 che concede l'indennità di missione ridotta ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di quelli devastati dal terremoto *pag.* 639.

MAGGIO 16. — Concessione della medaglia d'argento alle bandiere del 51° e 52° reggimento fanteria. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo, *pag.* 640.

» 16. — Commutazione in medaglie al valor militare d'oro e d'argento, di tre delle menzioni onorevoli ottenute dai bersaglieri nelle campagne di guerra del 1859 (7° battaglione) e del 1866 (23° e 25° battaglione). — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo, *pag.* 642.

» 18. — Talloncini di varianti e varie istruzioni, *pag.* 645.

» 18. — Varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria, *pag.* 646.

» 19. — Ufficiali che hanno frequentato il 5° corso della scuola centrale di tiro da campagna, *pag.* 647.

» 20. — Scuola di tiro per alcuni reggimenti di artiglieria, *pag.* 648.

» 20. — Conteggio dei materiali e delle somministrazioni fatte ai danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908, *pag.* 649.

» 22. — Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume primo — per la truppa, *pag.* 649.

CIRCOLARE N. **204**. — **R. decreto n. 221 che concede l'indennità di missione ridotta ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di quelli devastati dal terremoto**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1909, n. 74; (1)

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° aprile 1909 ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909 n. 12 sarà corrisposta una indennità di missione corrispondente alla metà di quella regolamentare.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 91, pag. 258, riga 26ª, prima colonna, *al posto di:* Heusch cav. Gino, *sostituire:* Heusch Gino.

(1) Circolare n. 75 del corrente anno.

Alla presente dispensa è unita la tavola che va annessa alla Circol. 156 del 1909.

Dalla stessa data ai funzionari che saranno destinati a prestar servizio permanente in una delle località indicate nel comma precedente, saranno corrisposte le indennità di missione regolamentari per il primo mese e pel tempo successivo le indennità medesime ridotte alla metà.

Le disposizioni del presente decreto cesseranno col 31 dicembre 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

N. **205.** — **Concessione della medaglia d'argento alle bandiere del 51° e 52° reggimento fanteria. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo.** — (Direzione degli affari generali). — 16 maggio.

SIRE,

I reggimenti della brigata Alpi, il 51° e il 52° fanteria, hanno inciso sulle frecce della loro bandiera i nomi di *Varese*, *San Fermo*, *Laveno*, *Treponti*, *Stelvio*. Sono questi i memorabili combattimenti ove più si illustrarono i cacciatori delle Alpi nella campagna del 1859, al comando del generale Garibaldi. Ardua e perigliosa fu la missione affidata a quel corpo di giovani volontari, alla cui inesperienza nell'arte della guerra sol potè sopperire lo straordinario entusiasmo e il grande ardore. Ebbero essi sempre di fronte un nemico agguerrito di gran lunga più forte per la superiorità del numero, il vantaggio della posizione e la potenza delle armi, ma pur sempre, negli arditi assalti, come nelle tenaci resistenze, seppero sgominarlo, respingerlo e infliggergli perdite ognora più gravi di quelle subìte.

Gli ordini del giorno dell'esercito sardo han tramandato con parole di alto elogio e di viva ammirazione il ricordo dell'intrepido e valoroso contegno che, anche nei cimenti più difficili, tennero i cacciatori delle Alpi, ed additano tuttora a nobile

esempio l'audacia e la prodezza con cui essi condussero a termine le loro belle imprese.

Ricco di splendidi episodi d'eroismo personale è il diario di quel corpo, e ne fa testimonianza l'elenco delle ricompense che furono ad esso decretate: la medaglia d'oro al valor militare e la croce di grande uffiziale dell'Ordine militare di Savoia al suo duce, undici onorificenze dell'Ordine stesso ad ufficiali superiori, oltre 210 medaglie d'argento e menzioni onorevoli ad ufficiali inferiori e militari di truppa, la menzione onorevole, come premio collettivo, allo squadrone Guide, ed al corpo sanitario.

Non si va quindi lungi dal vero nel presumere che, se i tre reggimenti dei cacciatori fossero stati forniti della bandiera, avrebbero essi pure, come quasi tutti i corpi dell'esercito regolare, ottenuto la medaglia al valore.

Ora, a buon diritto il 51° e il 52° reggimento fanteria considerano come proprii i fasti e la gloria di quello strenuo corpo di volontari, dal quale direttamente discendono per immediata derivazione, e sebbene quei due reggimenti abbiano poi avuto occasione di coprirsi di gloria propria nella campagna del 1866, prevale non di meno in essi il sentimento delle fulgide tradizioni ereditate.

Essi si apprestano a festeggiare solennemente la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della creazione del corpo cacciatori delle Alpi nel giorno 26 del maggio corrente, cinquantenario del combattimento di Varese, ove quel corpo ebbe il battesimo del fuoco.

Ispirandomi ai nobilissimi intendimenti onde la Maestà Vostra fu mossa ad emanare il R. decreto 26 novembre 1908, che vuole consacrata a solenne onoranza per l'esercito la commemorazione della ricorrenza cinquantenaria della campagna del 1859, e confortato dal parere unanimemente favorevole espresso dalla competente commissione, io mi onoro sottoporre a V. M. la proposta di voler oggi conferire, come postumo attestato di valore collettivo, la medaglia d'argento al valor militare alla bandiera dei due reggimenti che hanno in retaggio il patrimonio d'onore e di gloria dei cacciatori delle Alpi. È un'antica, viva aspirazione dei reggimenti della brigata Alpi ottenere, in un segno tangibile del valore, il riconoscimento della bravura e delle gesta, onde hanno sì altamente benemeritato del patrio riscatto i prodi loro predecessori, e poichè l'occasione si offre assai propizia, io nutro speranza che la Maestà Vostra voglia esaudirla.

In tale pensiero, ho l'onore di rassegnarle qui accluso lo schema del decreto relativo, per il caso piaccia alla Maestà Vostra munirlo dell'Augusta Sua firma.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Volendo che sia perpetuato il ricordo degli ardimenti e degli eroismi, onde rifulse nella campagna del 1859 il corpo volontario dei cacciatori delle Alpi, e sia reso indissolubile il vincolo delle memorie epiche onde a quel corpo sono uniti i reggimenti di fanteria 51° e 52°, che ne hanno in retaggio il patrimonio d'onore e di gloria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È concessa la medaglia d'argento al valor militare alla bandiera del 51° e del 52° reggimento fanteria.

Il relativo soprassoldo annuo verrà corrisposto a decorrere dal 26 maggio 1909.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. 206. — **Commutazione in medaglie al valor militare d'oro e d'argento, di tre delle menzioni onorevoli ottenute dai bersaglieri nelle campagne di guerra del 1859 (7° battaglione) e del 1866 (23° e 25° battaglione). Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo.** — (Direzione degli affari generali). — 16 maggio.

SIRE,

Hanno i bersaglieri ne' lor fasti pagine memorabili per tutte le campagne dell'indipendenza e dell'unità nazionale, chè in tutte rifulse singolarmente la loro bravura ed il loro valore.

Anche la spedizione d'Oriente essi gloriosamente ricordano per la brillante condotta tenuta alla Cernaia e sotto Sebastopoli.

Ben trenta sono le ricompense collettive al valor militare che i bersaglieri contano per gli eroismi dei loro strenui battaglioni sui cruenti campi di battaglia, ma, a causa del loro peculiare ordinamento tattico non avendo bandiere, le ricompense dovettero essere sempre limitate alla menzione onorevole, anche quando premio adeguato sarebbe stata la medaglia d'oro o d'argento.

Creatasi nel 1887 la medaglia di bronzo al valor militare, furono nella medesima commutate tutte le menzioni onorevoli già conseguite da reggimenti o da unità inferiori. Più tardi vennero autorizzati i corpi a fregiare la bandiera o lo stendardo rispettivi anche delle medaglie corrispondenti ad antiche menzioni ottenute da riparti della forza almeno di un battaglione.

Con successive disposizioni speciali, alle menzioni onorevoli meritate dai carabinieri e dall'artiglieria nella campagna del 1848 vennero sostituite altrettante medaglie di bronzo, che ora brillano sulla bandiera della legione allievi carabinieri e su quella dell'arma di artiglieria. E non altrimenti avvenne per l'arma del genio, la cui bandiera è decorata di una medaglia di bronzo, quale simbolo delle quattro menzioni ottenute da altrettante compagnie zappatori nella campagna del 1860-61.

Anche i bersaglieri sollecitarono la surrogazione delle numerose loro menzioni collettive nei distintivi tangibili del valore, e l'ebbero; ma non essendo essi provveduti di bandiera, che mal si converrebbe al loro impiego tattico, le medaglie di bronzo, così ottenute, vennero raccolte oscuramente in un medagliere, che è affidato alle cure del reggimento che, a vicenda, trovasi di guarnigione nella capitale.

Non tutte però le loro menzioni poterono commutarsi, chè tre, le più gloriose, han dovuto esserne eccettuate: l'una, conseguita dal 7° battaglione, per la brillante condotta tenuta a Palestro il 30 e 31 maggio 1859, con la annotazione che « avrebbe meritato la medaglia d'oro se fosse stato provveduto di bandiera »; le altre due, guadagnate dal 23° e dal 25° battaglione per la bravura dimostrata all'attacco di Castel di Borgo e di Borgo e Levico il 23 luglio 1866, con l'annotazione che « avrebbero ricevuto la medaglia d'argento se fossero stati provvisti di bandiera ».

Evidentemente la medaglia di bronzo non avrebbe corrisposto al significato altissimo di tali menzioni, le quali hanno la loro perfetta equivalenza solo nelle medaglie d'oro e d'argento al valor militare.

Oggi per altro la commemorazione del cinquantesimo anniversario della campagna del 1859, che la Maestà Vostra vuole consacrata a solenne onoranza per l'esercito, offre occasione propizia di esaudire alfine le antiche, legittime aspirazioni dei bersaglieri; epperò io non esito a proporre a Vostra Maestà che voglia, con atto di Sua Regale benevolenza, decretare la commutazione anche delle accennate tre menzioni in una medaglia d'oro ed in due medaglie d'argento al valor militare.

E perchè codesti preziosi cimelii, simboli dei compiuti eroismi e pegni ad un tempo di inalterabile virtù militare, abbiano, in difetto di un vessillo cui essere appesi, sede onorevole e degna custodia, insieme alle 27 altre medaglie di bronzo al valore, onde va giustamente fiero quell'eletto corpo, io mi onoro rassegnare alla Maestà Vostra la proposta di voler altresì, con grazioso atto Sovrano, riconoscere solennemente e formalmente costituito il Museo storico dei bersaglieri, al quale con le medaglie, sarebbe affidata anche la pregevole collezione di documenti storici che i bersaglieri posseggono.

Nella speranza che la Maestà Vostra si degni accogliere le mie proposte, io mi onoro sottoporle l'unito schema di R. decreto, col quale le proposte stesse verrebbero attuate, per il caso Le piaccia munirlo dell'Augusta Sua firma.

Il Ministro — P. SPINGARDI

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Volendo dare ai bersaglieri una testimonianza della Nostra particolare benevolenza;

Vista la determinazione reale in data 19 giugno 1859, con la quale, per la splendida condotta tenuta all'attacco di Palestro il 30 maggio 1859 e nella battaglia del giorno successivo, venne concessa al 7° battaglione bersaglieri la menzione onorevole al valor militare, con l'annotazione, che avrebbe ottenuto la medaglia d'oro se avesse avuta la bandiera;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1866, col quale per la somma bravura spiegata il 23 luglio 1866 all'attacco del Castello di Borgo dal 23° battaglione bersaglieri e alla presa di Borgo e Levico dal 25° battaglione bersaglieri, venne concessa ai due battaglioni la menzione onorevole al valor militare con l'annotazione, che avrebbero ricevuta la medaglia d'argento se avessero avuta la bandiera;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le menzioni onorevoli di cui sopra sono commutate nella medaglia d'oro al valor militare per il 7° battaglione bersaglieri e nella medaglia d'argento al valor militare per il 23° ed il 25° battaglione bersaglieri. Gli assegni annessi a tali medaglie saranno dovuti a decorrere dal 30 maggio 1909 e spetteranno ai reggimenti, cui ora appartengono o saranno per appartenere i detti battaglioni.

Art. 2.

È costituito in Roma il Museo storico dei bersaglieri, il quale sarà retto da apposito statuto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Al Museo saranno consegnate ed affidate in custodia le medaglie suddette, nonchè tutte le altre corrispondenti alle antiche menzioni onorevoli meritate collettivamente dai bersaglieri.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **207**. — **Talloncini di varianti a varie istruzioni**. — (Gabinetto militare). — 18 maggio.

A complemento della circolare n. 193 del corrente anno, con la quale veniva annunziata la pubblicazione delle « Norme per le gare fra ufficiali e sottufficiali ecc. » si partecipa che è stato pubblicato un fascicoletto contenente 10 talloncini con i quali si indicano le varianti da apportarsi alle seguenti istruzioni:

Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali (Istruzione della truppa);

Id. sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Vol. I — Per la truppa (bozze di stampa);

Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Vol. II — Per gli ufficiali;
Id. di ginnastica militare;
Id. provvisoria sulla pistola a rotazione mod. 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria;
Id. sulle armi e sul tiro per la cavalleria. — Vol I. — Istruzione della truppa;
Id. sulle armi e sul tiro per la cavalleria. — Vol. II. — Per gli ufficiali;
Id. a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza;
Id. sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna;
Istruzioni pratiche del genio. — Vol. II. — Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno al reclusorio militare di Gaeta il numero di fascicoletti loro occorrenti.

Il prezzo di ogni copia è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **208.** — **Varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 18 maggio.

Si sono pubblicati i fascicoletti di aggiunte e varianti alle seguenti istruzioni:

Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (2ª serie).

Istruzione sull'affardellamento per le batterie da 75 A. (1ª serie).

Istruzione sull'affardellamento, attendamento, e accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo (1ª serie).

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno al reclusorio militare di Gaeta i fascicoletti che sono loro necessari.

Il prezzo di ciascun fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **209**. — **Ufficiali che hanno frequentato il 5° corso della scuola centrale di tiro da campagna**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 19 maggio.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il 5° corso della scuola centrale di tiro da campagna.

Morin cav. Carlo, colonnello comandante 10 artiglieria campagna.

Bodria cav. Primo. id. id. 20 id. id.
Secco cav. Luciano, id. id. 18 id. id.
Amato cav. Giuseppe, id. id. 22 id. id.
Fantoni cav. Giuseppe, id. id. 11 id. id.
Romagnoli cav. Pietro, id. id. 21 id. id.
Franco cav. Pio, id. id. 4 id. id.
Palizzolo nobile Gandolfo, id. id. 2 id. id.
Locurcio cav. Antonio, tenente colonnello 16 id. id.
Guccione cav. Gustavo, id. 8 id. id.
Gajano cav. Luigi, maggiore 22 id. id.
Cerboni cav. Ernesto, id. 18 id. id.
Maioli cav. Paolo, id. 15 id. id.
Santarelli cav. Attilio, capitano 7 id. id.
Sandulli cav. Roberto, id. 19 id. id.
Garrone cav. Alessandro, id. 19 id. id.
Onnis cav. Giacomo, id. ispettorato costruzioni artiglieria.
Nuzzolese cav. Michele, id. 13 artiglieria campagna.
Riccardi Benedetto, id. 6 id. id.
Baistrocchi Federico, id. 10 id. id.
Cannoniere Alfredo, id. 3 id. id.
Castellazzi Camillo, id. 23 id. id.
Marsanich Alfredo, id. 24 id. id.
Lapini cav. Giuseppe, id. 13 id. id.
Bianco cav. Alfredo, id. stato maggiore.
Degli Azzoni Avogadro conte Aldobrandino, 3 artiglieria campagna.
Morone Augusto, id. scuola applicazione artiglieria e genio.
Piazza Carlo, id. 8 artiglieria campagna.
Perelli Ippolito, id. stato maggiore.
Bonomi Annibale, id. id.
Zoppi dei conti nobile Enrico, id. 11 artiglieria campagna.
Scipioni Scipione, id. stato maggiore.
Benoivenga Roberto, id. id.
Finzi Angelo, id. 21 artiglieria campagna.

Archivolti Carlo, capitano 17 artiglieria campagna.
Assereto Paolo, id. 14 id. id.
Trapani Arturo, id. 2 id. id.
Borsella Silvio, id. 4 id. id.
Bessone Edoardo, id. 18 id. id.
Villa Augusto, id. 5 id. id.
Baldini Alberto, id. 15 id. id.
De Stefano Gennaro, id. 1 id. id.
Salimbeni conte di Salisole Sebastiano, id. 15 id. id.
Ronconi Italo, id. 16 id. id.
Bogliolo Adolfo, id. 12 id. id.
Gabrielli Guglielmo, id. 4 id. id.
Romano Carlo, tenente 13 id. id.
Molari Arturo, id. 4 id. id.
Brusa Eugenio, id. 15 id. id.
Tortora Gabriele, id. 11 id. id.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **210**. — **Scuola di tiro per alcuni reggimenti di artiglieria**. — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 20 maggio.

A modificazione di quanto è prescritto nello specchio *A*, annesso alla circolare 169 del corrente anno, la scuola di tiro dei seguenti reggimenti di artiglieria da campagna avrà luogo nelle epoche sottoindicate:

1° reggimento — dal 1° al 20 luglio al poligono di Bracciano.
10° reggimento — dal 1° al 17 giugno.
17° reggimento — 1° periodo dal 16 maggio al 6 giugno. 2° periodo dal 14 al 30 giugno.
20° reggimento — dal 25 giugno al 10 luglio.

Inoltre la 5ª brigata del 1° reggimento da fortezza si recherà ai forti di sbarramento l'11 luglio anzichè il 6 dello stesso mese.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **211**. — **Conteggio dei materiali e delle somministrazioni fatte ai danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 20 maggio.

Le amministrazioni che, in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908, effettuarono cessioni di materiali e finora non inviarono al distretto, all'ospedale ed alla direzione di commissariato militare di Napoli le richieste di scarico di cui al n. 2 della circolare 495 del 1908, sono invitate a mandarle subito, anche se non potessero corredarle dei documenti prescritti con quella circolare, segnalando in tal caso perchè non possono documentarle.

Altrettanto faranno pei materiali di artiglieria e del genio le amministrazioni militari che ne effettuarono cessioni, inviando le relative richieste, se già non l'hanno fatto, alle direzioni d'artiglieria e del genio di Napoli, quatunque non siano state nominate nella lettera *c*) della citata circolare

I comandi delle divisioni militari di Catanzaro e di Messina, sia per mezzo dei comandi di presidio e dei carabinieri reali, sia per mezzo delle autorità politiche, procureranno che i materiali distribuiti ai danneggiati, eccezione fatta dagli oggetti di vestiario, vengano concentrati presso i distretti viciniori di mano in mano che cesseranno di avere utile impiego presso i danneggiati; ed i materiali di sussistenza e di casermaggio ricuperati siano versati ai magazzini di casermaggio e delle sussistenze prossimiori.

Gli stessi comandi di divisione, entro il 5 luglio p. v., notificheranno al Ministero ed al comando del X corpo d'armata il risultato delle operazioni di ricupero, compiute a tutto il 30 giugno.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **212**. — **Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria — volume I — per la truppa.**—(Gabinetto militare). 22 maggio.

È pubblicata l'istruzione suddetta, la quale sostituisce quella stata diramata in bozze nel luglio 1906.

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne farà la diramazione sulla base dello specchio seguente.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,85.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 55.

È desiderio di questo Ministero che la predetta istruzione venga, ovunque è possibile, già applicata nei tiri collettivi del corrente anno. Perciò, affinchè i riparti si possano presentare ben preparati a questi tiri, occorrerà che, valendosi del maggior assegno di cartucce fissato dalla nuova istruzione (già usufruibile per intiero nel corrente anno) eseguano, come preparazione ai tiri collettivi, almeno due lezioni di tiro individuale, tra le quali l'8ª del tiro di classificazione, a tempo fisso e con numero di cartucce indeterminato.

Dei modelli prescritti dalla nuova istruzione dovranno impiegarsi per ora gli specchietti di tiro mod. 1 a fogli sciolti per le due lezioni di tiro individuale sopradette, il registro dei tiri collettivi mod. 4 e gli specchietti per la stima delle distanze.

Dopo il congedamento della classe anziana, dovendo l'istruzione essere applicata nella sua integrità, si dovranno richiedere al reclusorio militare:

a) i quaderni degli specchietti di tiro mod. 1;

b) i libretti di tiro mod. 2, che dovranno essere impiantati per tutti riportandovi pei soldati anziani i dati di tiro degli anni precedenti;

c) i foglietti fac-simile dei bersagli.

In seguito poi, mano a mano che occorreranno, si potranno richiedere il mod. 3 (tabella del tiro di classificazione), il modello 5 (certificato di tiratore scelto) ed il mod. 7 (riepilogo dei risultati del tiro di classificazione).

Pel corrente anno di tiro, la classificazione dei tiratori e le gare dovranno ancora essere fatte colle norme dell'istruzione abolita. Lo stesso dicasi per la classificazione degli stimatori di distanze. Sarà però conveniente che l'istruzione sulla stima delle distanze sia subito fatta colle nuove norme, per potere prima dell'arrivo della nuova leva eseguire le gare corrispondenti al periodo d'istruzione estivo-autunnale.

Si avverte infine che per ragioni di economia si potranno ancora impiegare nei tiri collettivi di quest'anno le sagome prescritte dall'istruzione del luglio 1906, ma si dovrà evitare l'uso promiscuo di sagome abolite e di sagome nuove; e si dovrà poi accennare nei registri mod. 4 alla qualità delle sagome impiegate.

SPECCHIO indicante il numero delle copie dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, volume primo, assegnate ai vari comandi e corpi.

Comando del corpo di stato maggiore e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore		N.	20
Comandi di corpo d'armata		»	2
Id.	di divisione militare	»	2

Ispettorati.

Ispettorato di cavalleria		N.	2
Id.	delle truppe da montagna	»	2
Id.	generale d'artiglieria	»	2
Id.	generale del genio	»	2
Id.	d'artiglieria da campagna	»	2
Id.	delle costruzioni del genio	»	2
Id.	delle truppe del genio	»	2

Arma dei carabinieri reali

Comando generale dell'arma		N.	2
Id.	della legione allievi	»	3

Arma di fanteria.

Comandi	di brigata di fanteria e di gruppo alpino	N.	1
Id.	di reggimento di fanteria, alpini e bersaglieri	»	2
Id.	di battaglioni id. id. id.	»	1
Id.	di compagnia id. id. id.	»	3

Arma di cavalleria.

Comandi	di brigata di cavalleria	N.	1
Id.	di reggimento id.	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi d'artiglieria da campagna, da costa e da fortezza	N.	1
Comandi di reggimenti d'artiglieria di qualsiasi specialità	»	1
Comandi di brigate d'artiglieria autonome	»	1

Arma del genio.

Comandi del genio		N.	1
Id.	di reggimenti del genio	»	1
Id.	delle brigate ferrovieri	»	1
Direzioni del genio		»	1
Sottodirezioni del genio		»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità		N.	1
Compagnie di sanità		»	1
Plotone autonomo di Cagliari		»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato		N.	1
Compagnie di sussistenze		»	1
Plotone autonomo di Cagliari		»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando	della scuola di guerra	N.	5
Id.	della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	3
Id.	della scuola militare	»	20
Id.	della scuola d'applicazione di sanità militare	»	2
Id.	della scuola centrale di tiro di fanteria	»	20
Id.	della scuola centrale di tiro d'artiglieria	»	2
Id.	della scuola di cavalleria	»	2
Id.	di collegi militari	»	6
Id.	della scuola allievi ufficiali carabinieri reali	»	2

Distretti militari.

Comandi di distretto militare		N.	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando	degli stabilimenti militari di pena	N.	2
Id.	del reclusorio militare	»	2
Id.	del carcere militare	»	2
Id.	di compagnie di disciplina	»	2

Corpo coloniale.

Comando	del R. corpo di truppe coloniali (Eritrea)	N.	50
Id.	del R. corpo di truppe coloniali (Benadir)	»	20

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(8509) Roma, 1909 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª **1909** 29 maggio

MAGGIO 24. — Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1880, *pag.* 653.
» 24. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 654.
» 24. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1882 di cavalleria, *pag.* 654.
» 25. — Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria, *pag.* 655.
» 25. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 655.
» 26. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia, *pag.* 655.
» 26. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 656.
» 26. — R. decreto n. 266 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 dei militari di 2ª categoria della classe 1888 in congedo illimitato, *pag.* 658.
» 29. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1888, *pag.* 659.

CIRCOLARE N. **213**. — **Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria.** – (Direzione generale leve e truppa). – 24 maggio.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della classe 1876 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla R. marina, i quali fecero già passaggio alla detta milizia, giusta le disposizioni impartite con la circolare n. 451 del 2 dicembre 1908;

2° i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1879, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1879 che prestarono servizio con la ferma di anni quattro nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dall'articolo 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nel § 674 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **214**. — **Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1880.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 maggio.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1880 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa, quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° per i militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° pei militari non sottufficiali appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° pei militari che prestarono servizio con la ferma di quattro anni nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio;

4° pei militari già appartenenti alla R. marina, che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti con le norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nei §§ 670 e 673 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **215**. — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1882, di cavalleria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 maggio.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1882 dell'arma di cavalleria, siano trasferiti effettivi ai reggimenti di

artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (articolo 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **216**. — **Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 24 maggio.

È soppressa, a datare dal 1° giugno 1909, la sezione staccata di artiglieria a Civitavecchia (direzione di artiglieria di Roma).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **217**. — **Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 25 maggio.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva il 10 giugno p. v. trasferirà la propria sede da Sassari alla residenza estiva di Burgos.

Se ne avvertono le autorità militari interessate perchè la corrispondenza diretta a quello stabilimento sia indirizzata a Bono a partire dal giorno predetto.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **218**. — **Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 26 maggio.

In seguito all'esame delle domande presentate al Ministero a senso della circolare n. 172 del 23 aprile corrente anno, i sottufficiali, qui di seguito indicati, sono stati inscritti nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia:

1. Albertoni Alberto, maresciallo 4 fanteria.
2. Lubrano Giuseppe, id. 3 artiglieria costa.
3. Cattani Achille, id. 6 id. campagna.
4. Fiore Salvatore, id. 41 fanteria.

5. Bazzani Celso, maresciallo 4 bersaglieri.
6. Ferri Giuseppe, id. 3 genio.
7. Martini Adalberto, id. 7 bersaglieri.
8. Coletti Bruno, id. 9 id.
9. Funari Fraschitto, id. 21 fanteria.
10. Brondani Leonardo, id. 39 id.
11. Mignani Adrasto, id. 6 artiglieria campagna.
12. Ricci Emidio, id. 71 fanteria.
13. Rosetta Ettore, id. 4 bersaglieri.
14. Cherchi Antonio, id. 21 fanteria.
15. Biamino Giulio, id. 37 id.

I predetti sottufficiali dovranno frequentare il corso d'istruzione di colombicultura che avrà luogo in Roma, presso l'ispettorato delle truppe del genio, dal 7 giugno al 25 luglio prossimo venturo.

I comandi, da cui i sottufficiali dipendono, disporranno perchè questi giungano a Roma il giorno 5 giugno e si presentino al mattino successivo all'ispettorato delle truppe del genio.

Durante la loro permanenza nella capitale, i sottufficiali stessi saranno tenuti in aggregazione da uno dei riparti del 2 reggimento granatieri acquartierato nella caserma Umberto I.

Qualora alcuno di essi non potesse, per qualsiasi motivo, frequentare il corso, il comando, da cui dipende, dovrà avvisarne in tempo i suddetti, 2° reggimento granatieri, ed ispettorato, il quale poi ne darà comunicazione al Ministero.

Appena ultimato il corso, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai rispettivi corpi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **219**. — **Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Gabinetto militare). — 26 maggio.

1. È aperto, per l'anno scolastico 1909-910, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel Regio esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente fissati nella misura di mezza pensione

(L. 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno in genere la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1909-910, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovine è minorenne, altrimenti dal giovane stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Gabinetto militare) non più tardi del 15 ottobre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 15 ottobre fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1909-910.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti;

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi economici di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **220**. — **R. decreto n. 266 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1909 dei militari di 2ª categoria della classe 1888 in congedo illimitato.** — Direzione generale leve e truppa). — 26 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari della 2ª categoria della classe 1888 sono chiamati sotto le armi per la loro istruzione per la durata di tre mesi, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **221. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1888.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 maggio.

1. In esecuzione del R. decreto del 26 maggio 1909 n. 266 (circolare n. 220 del corrente anno) questo Ministero determina che i militari di 2ª categoria della classe 1888 siano chiamati alle armi il 16 agosto p. v. per un periodo di tre mesi presso i reggimenti di fanteria di linea.

2. I distretti compileranno i fogli matricolari (modello 59) di tutti i militari di 2ª categoria della classe 1888 e li invieranno entro il 1° luglio ai corrispondenti depositi di fanteria di linea.

Per eseguire tale operazione i distretti di Varese, Milano, Firenze, Roma e Napoli dovranno ripartire i propri uomini secondo lo specchio annesso alla tabella n. 2 di reclutamento per la fanteria di linea, rimettendo poscia i fogli matricolari entro il termine suindicato ai rispettivi depositi. Il distretto di Sacile ripartirà fra i reggimenti 79° ed 80° i propri uomini in conformità delle indicazioni già esistenti, nella tabella suddetta, pel soppresso distretto di Udine.

3. I depositi dei corpi ai quali i militari debbono presentarsi cureranno perchè sui detti fogli sia inscritta la variazione relativa alla presentazione, o meno, alle armi dandone partecipazione ai rispettivi distretti, ai quali dovranno pure essere comunicate tutte le variazioni successive.

4. La presentazione si effettuerà al deposito di fanteria di linea corrispondente al distretto nel cui territorio risiedono i militari di 2ª categoria, anzichè ai distretti militari, come prescriverebbe il § 11 delle istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.

5. Gli uomini delle città di Milano, Firenze, Roma e Napoli si presenteranno rispettivamente ai depositi del 7°, 27°, 25° e 19° reggimento fanteria i quali, colla scorta dei fogli matricolari avuti dai distretti, tratterranno i propri uomini e faranno accompagnare rispettivamente all'altro deposito esistente nella stessa città i militari che a questo appartengono.

6. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Esso sarà fatto stampare a cura dei comandanti di deposito di fanteria di linea, i quali ne invieranno subito un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio del corrispondente distretto militare, nonchè una copia al Ministero (Direzione generale leve e truppa) ed una ai prefetti, sottoprefetti, ed ai capi di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nell'anzidetto territorio.

Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma dove devono presentarsi gli uomini chiamati fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

7. Nelle città di Milano, Firenze, Roma e Napoli il manifesto di chiamata sarà pubblicato soltanto dai depositi dei reggimenti indicati al precedente n. 5. Quindi gli altri depositi di fanteria di linea, di sede nelle anzidette città, non dovranno far pubblicare il manifesto nella città stessa, ma invece ne cureranno la pubblicazione in tutti gli altri comuni compresi nel territorio del corrispondente distretto militare.

8. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei depositi di fanteria di linea avvertiranno i sindaci che per l'invio degli uomini di 2ª categoria della classe 1888 ai detti depositi essi dovranno regolarsi analogamente a quanto è prescritto per l'invio ai corpi dei richiamati.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci che essi dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria il numero dei militari di 2ª categoria della classe 1888 che debbono valersi della ferrovia o della tramvia, secondo che l'una o l'altra risulti più economica, tenuto conto del complesso delle indennità spettanti ai chiamati alle armi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei detti militari dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con l'obbligo di rimetterlo subito al deposito, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio si accerteranno, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate ai medesimi per poterne effettuare subito la ritenuta.

9. In relazione al n. 33 della circolare n. 179 del corrente anno ed alla successiva circolare n. 195 si avvertono i comandanti di distretto militare che il rilascio del *nulla osta* per il passaporto pei militari di 2ª categoria della classe 1888 che intendono recarsi all'estero è sospeso da oggi fino al 15 novembre p. v.

10. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai numeri 3 e 4 del manifesto (allegato 1). I rinvii verranno concessi dai comandi dei distretti militari sulla esibizione di un certificato rilasciato dalle competenti autorità.

I comandanti di distretto dovranno segnalare per tempo al corrispondente deposito tutti i militari stati rinviati o dispensati.

11. In analogia al n. 64 del regolamento per le licenze il militare di 1ª categoria sotto le armi che avesse l'unico fratello ascritto alla 2ª categoria della classe 1888, potrà essere inviato e lasciato in licenza straordinaria per tutto il periodo di tempo nel quale il detto fratello di 2ª categoria verrà a trovarsi alle armi a scopo d'istruzione.

12. A senso del n. 7 del manifesto i comandanti di distretto sono autorizzati a rinviare gli infermi alla successiva chiamata di 2ª categoria quando alla data della presente chiamata risulti bene accertata la loro impossibilità a presentarsi, sia dai certificati medici, sia dalle informazioni riservate fornite dall'arma dei reali carabinieri.

13. L'identità personale degli uomini che si presenteranno

sarà accertata nei modi indicati nel § 43 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

14. Giunti ai depositi i militari in questione, in conformità a quanto si pratica per le reclute di 1ª categoria, saranno sottoposti al taglio dei capelli, al bagno ed alla visita medica.

Se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, il comando della divisione militare dovrà disporre in tempo perchè essi vi siano all'uopo inviati nel giorno stabilito per la presentazione degli uomini di 2ª categoria.

Nella visita sanitaria si avrà cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando alla successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio da emettere.

15. Gli uomini che si presenteranno ad un deposito che non sia quello corrispondente al proprio distretto di leva saranno sottoposti a visita presso il deposito di presentazione e se risulteranno inabili saranno, a seconda dei casi, inviati in osservazione o sottoposti a rassegna dal deposito stesso, il quale si procurerà la copia del foglio matricolare dal distretto di leva ed avrà poi cura di fare al distretto stesso le necessarie comunicazioni.

16. I militari che si trovano in un comune fuori della circoscrizione del proprio distretto sono considerati come appartenenti al distretto di residenza, e quindi devono essere avviati allo stesso deposito al quale sono diretti gli altri chiamati residenti nel comune stesso.

17. Dopo la presentazione degli uomini chiamati i depositi avranno cura di fare subito le necessarie comunicazioni, occorrendo con telegramma — espresso, ai rispettivi distretti di leva a riguardo di tutti i militari che si saranno presentati.

18. La sera del secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi i comandanti di distretto, viste le comunicazioni di cui al precedente paragrafo, daranno in nota all'arma dei reali carabinieri quegli uomini chiamati che non risultassero ancora presentatisi, affinchè, se non siano impediti da legittimi motivi, possano essere fatti giungere subito al deposito di fanteria più vicino.

19. Coloro che si presenteranno spontaneamente ad un de-

posito o che vi saranno tradotti dalla forza pubblica entro gli 8 giorni successivi a quello della chiamata, andranno soggetti a punizioni disciplinari da scontarsi dopo il congedamento.

Gli altri invece che allo spirare del detto termine non abbiano obbedito all'ordine della chiamata, o non abbiano comprovato l'impossibilità di obbedire saranno dal comandante del proprio distretto dichiarati mancanti e denunziati, a suo tempo, all'avvocato fiscale militare giusta il disposto dell'art. 175 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

20. I depositi staccati dalla sede del reggimento, dopo la visita e l'equipaggiamento, invieranno gli uomini ad essi presentatisi ai propri reggimenti secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi dal comando del corpo di stato maggiore.

21. I comandi di corpo d'armata disporranno presso i reggimenti che hanno il deposito staccato per l'invio al deposito stesso del personale occorrente per l'accompagnamento dei drappelli dei militari alla sede del reggimento, nonchè poi pel loro rinvio ai detti depositi.

22. Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento individuale dovranno essere distribuiti dai depositi nella qualità e misura indicate nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

L'armamento sarà fatto alla sede dei reggimenti, nel modo stabilito per le reclute di 1ª categoria dei reggimenti di fanteria di linea.

23. L'istruzione militare da impartire agli uomini onde trattasi è quella stabilita per le reclute dal n. 27 del *regolamento di istruzione e di servizio interno per le varie armi* (parte non abrogata delle bozze di stampa, edizione 1907), fatte le eccezioni di cui al successivo numero della presente circolare.

24. Gli uomini chiamati saranno proporzionatamente ripartiti nelle compagnie che trovansi alla sede del reggimento e saranno considerati, per tutti gli effetti amministrativi, come uomini dell'esercito permanente richiamati per l'istruzione.

Essi però per l'istruzione saranno riuniti in uno o più riparti.

Ultimata la necessaria istruzione, da compiersi entro il periodo più breve possibile, i riparti si scioglieranno, e gli uomini presteranno servizio presso le compagnie cui sono effettivi.

25. In quei reggimenti che, durante il periodo della presente chiamata, debbono prendere parte alle grandi manovre od ai campi di brigata, o che si trovino per qualsiasi ragione temporaneamente assenti dalla loro sede, la assegnazione degli

uomini chiamati alle compagnie verrà fatta ugualmente all'atto della presentazione e i detti uomini saranno amministrati come aggregati al deposito o al riparto rimasto alla sede.

26. Nei cambi di guarnigione i militari di 2ª categoria saranno ceduti al reggimento subentrante, e da questo ripartiti fra le compagnie presenti alla sede; ma seguiteranno ad essere riuniti in un solo reparto fino al compimento del periodo di istruzione.

Il personale destinato a tale reparto raggiungerà il proprio reggimento trasferto soltanto dopo il termine del periodo d'istruzione ora detto.

27. Per l'acquartieramento degli uomini onde trattasi provvederanno i comandi di divisione nel modo che riterranno più opportuno, sia nell'interesse della istruzione sia nell'interesse del migliore alloggiamento dei detti uomini.

28. Tutti i militari di 2ª categoria della classe 1888 verranno congedati dai depositi cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del 15 novembre p. v. Gli uomini onde trattasi, stati incorporati nei reggimenti che hanno il deposito staccato dalla sede del reggimento, saranno fatti rientrare alla sede del deposito in base agli ordini di movimento che verranno diramati a suo tempo, dal comando del corpo di stato maggiore, per essere poi congedati dal deposito stesso. Il movimento dai depositi ai comuni, verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari, avute presenti le norme speciali che in proposito verranno comunicate alle autorità interessate.

Anche dopo il congedamento gli uomini di 2ª categoria della classe 1888 rimarranno effettivi al deposito di fanteria di linea corrispondente al proprio distretto di leva.

29. Venti giorni dopo il rinvio in congedo illimitato dei militari di 2ª categoria della classe 1888 i comandanti di corpo d'armata riferiranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) in odine alle vicende della chiamata e dell'istruzione dei detti militari e faranno tutte le osservazioni e proposte che riterranno opportune circa la chiamata e l'istruzione della 2ª categoria.

Entro lo stesso periodo di tempo i comandanti di distretto militare trasmetteranno direttamente al Ministero (Direzione generale leve e truppa) un rendiconto numerico del risultato della chiamata conforme all'allegato 3 della presente circolare.

Non più tardi del 10 gennaio 1910, i distretti militari tra-

smetteranno al Ministero un prospetto numerico a parte dei militari chiamati con la presente circolare effettivamente denunziati all'avvocato fiscale militare il 31 dicembre 1909, quali mancanti senza giustificato motivo.

30 I comandanti dei distretti militari chiederanno alla regie procure coi fogli individuali mod. 42 C del catalogo (allegato n. 1 alla circolare 178 del 1908) i certificati penali di tutti i militari di 2ª categoria chiamati alle armi. I certificati da cui risultino carichi penali saranno dai comandanti stessi trasmessi per tempo ai corrispondenti depositi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del deposito del . . . . . reggimento di fanteria di linea in . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1888.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i militari di 2ª categoria della classe 1888.

2. Quelli dei detti militari che si trovano in questa città dovranno presentarsi direttamente, con il foglio di congedo alla caserma (1) . . . . . sita in (2) . . . . . N. . . ., nelle ore antimeridiane del 16 agosto p. v.

Tutti gli altri si presenteranno muniti del foglio di congedo, al sindaco del comune in cui risiedono nelle ore antimeridiane dello stesso giorno 16 agosto per essere inviati subito a questo deposito.

A coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci distribuite le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè un documento di identificazione peronale, qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

3. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero stati dispensati provvisoriamente dal compiere la ferma sotto le armi, e coloro che si trovano all'estero con regolare nulla osta rilasciato dall'autorità militare avanti la data del presente manifesto;

b) coloro che hanno già prestato tre mesi di servizio sotto le armi;

c) gli inscritti in servizio nella R. guardia di finanza, e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

4. Dai comandanti dei distretti militari saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) coloro che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di due mesi;

(1) Nome della caserma
(2) Via o piazza.

b) coloro che appartengono per fatto di leva ai circondari di Messina, Castroreale, Reggio Calabria, Gerace e Palmi.

5. Per l'invio ai depositi dei militari di 2ª categoria della classe 1888 i sindaci si regoleranno analogamente a quanto è disposto per l'invio dei richiamati dai comuni ai corpi.

6. Oltre al rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare, agli uomini chiamati saranno corrisposte le seguenti indennità di trasferta:

lire 0,60 a coloro che si trovano alla sede di questo deposito o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento purchè si presentino nelle ore antimeridiane del 16 agosto;

lire 1,20 per ogni giornata di viaggio a tutti gli altri.

A questi uomini non sarà però corrisposta la detta indennità qualora, pur avendo la possibilità di arrivare a questo comando nelle ore antimeridiane del 16 agosto, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

Coloro che provengano da un comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento), munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono riceveranno soltanto lire 0,60 e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stabilito.

7. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata alle armi, sono tenuti a giustificare al proprio distretto militare tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco.

8. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel giorno stabilito saranno puniti con castighi disciplinari, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

9. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini di 2ª categoria della classe 1888 i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

10. Il rilascio del *nulla osta* per il passaporto pei militari di 2ª categoria della classe 1888 che intendono recarsi all'estero è sospeso da oggi fino al 15 novembre p. v.

. . . . addì 29 maggio 1909.

IL COMANDANTE DEL DEPOSITO DEL. ... REGGIMENTO FANTERIA

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai militari di 2ª categoria.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	2
Berretti di panno per fatica con visiera	1
Chepi o berretti da campagna di panno turchino	1
Borracce con correggia	1
Borse complete per pulizia	1
Camicie di cotone	2
Cappotti	1
Coperture di tela	1
Corregge per pantaloni	1
Cravatte di tela per collo	2
Cucchiai di ferro	1
Fasce di lana	1
Fazzoletti	2
Gavette piccole	1
Ginocchielli	1
Giubbe di tela	1
Mutande di tela	2
Paletti per teli da tenda	2
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Parti di bastone per teli da tenda	2
Pezzuole per piedi (paia)	2
Piastrini di riconoscimento	1
Sacchetti per galletta da una razione	2
Scarpe rinforzate (paia)	2
Scatolette per nero	1
Sottopiedi per uose (con 4 bottoni gemelli) (paia)	1
Spazzole (da scarpe o da vestimenta)	1
Tasche per pane con correggia	1
Tazze di lamiera	1
Teli per tenda	1
Uose di tela complete (paia)	2
Zaini con relativo sacchetto per cartucce	1
Libretti personali (mod. 339-A)	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta	*

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 559 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 462 del 1903).

AVVERTENZE.

1°) I berretti per fatica, i chepì e berretti da campagna dovranno essere completati dei rispettivi fregi. Con i chepì verranno distribuite anche le trecce di lana rossa.

2°) I cappotti e le giubbe di tela saranno completati delle rispettive stellette metalliche. Sui baveri dei cappotti verranno applicate le mostrine.

3°) Tanto i fregi per i copricapo quanto le mostrine per cappotti dovranno essere quelli in uso per i corpi presso i quali gli uomini di 2ª categoria riceveranno l'istruzione.

4°) I depositi che hanno le rispettive dotazioni costituite con equipaggiamenti mod. 1907 distribuiranno tali equipaggiamenti in luogo delle borracce con correggia, delle tasche per pane e degli zaini. Tutti gli altri dovranno distribuire materiali del vecchio equipaggiamento. In nessun caso dovranno essere distribuiti equipaggiamenti mod. 1905.

5°) Ai militari di 2ª categoria potrà essere distribuito il farsetto a maglia qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

6°) Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati, purchè in condizioni tali da non richiedere sostituzioni durante il periodo di permanenza alle armi dei militari. Le calzature dovranno essere accuratamente bagnate ed unte con vasellina gialla, osservando la *disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *raccolta* (bozze di stampa) nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901.

7°) I militari di 2ª categoria potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia alta alla marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

8°) Ai militari cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose ed i sottopiedi di riserva.

ALLEGATO N. 3

Comando del distretto militare di . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi per istruzione degli uomini di 2ª categoria della classe 1888.*

Non presentatisi:

- Rinviati ad altra chiamata:
  - ammalati. . . . . .
  - detenuti . . . . . .
  - per morte dei genitori o della moglie. . .
  - . . . . . .
  - . . . . . .
  - . . . . . .
  - . . . . . .
- Dispensati dalla chiamata:
  - residenti all'estero . . . . . .
  - arruolati nelle guardie di città, di finanza ed agenti di custodia. . . . . .
  - avevano già prestato tre mesi di servizio .
  - . . . . . .
  - . . . . . .
  - . . . . . .
- Morti . . . . . .
- Passati alla 1ª o alla 3ª categoria . . . . . .
- Mancanti senza giustificato motivo . . . . . .

Presentatisi:

- Non ricevettero l'istruzione:
  - congedati in seguito a rassegna . . . . .
  - rinviati per malattia . . . . . .
  - morti dopo l'arrivo al corpo . . . . . .
- Ricevettero l'istruzione. . . . . .

. . . .

Contingente totale di 2ª categoria della classe 1888 al 31 gennaio 1909.

. . . . . *li* . . . . . *1909.*

VISTO IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(8544) Roma 1909 — Tip E Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª **1909** 5 giugno

MAGGIO 30. — Adozione dello specchio dimostrativo delle spese per le esercitazioni annuali, mod. 1034, *pag.* 671.

GIUGNO 2. — Ufficiali che hanno frequentato il 6° corso della scuola centrale di tiro da campagna, *pag.* 671.

» 3. — Ammissione gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1909-910, *pag.* 673.

» 4. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale, *pag.* 679.

» 4. — Disposizioni per l'attuazione del nuovo ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato, *pag.* 702.

» 5. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni di commissariato e per le compagnie di sussistenza, *pag.* 704.

CIRCOLARE N. **222**. — **Adozione dello specchio dimostrativo delle spese per le esercitazioni annuali, mod. 1034**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 30 maggio.

Il reclusorio militare ha provveduto alla stampa dello *Specchio dimostrativo delle spese per le esercitazioni annuali*, prescritto dall'*Atto* 216 del 1907 (allegato I), che è stato inserto nel catalogo al n. 1034.

Tale modello dovrà incominciare ed essere usato per le esercitazioni del corrente anno, epperò i comandi, corpi ed uffici interessati se ne procureranno in tempo il numero di copie necessario.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **223**. — **Ufficiali che hanno frequentato il 6° corso della scuola centrale di tiro da campagna**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 2 giugno

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali hanno compiuto il 6° corso della scuola centrale di tiro da campagna.

Radicati di Marmorito conte Roberto, colonnello comandante 7 artiglieria campagna.
Ettorre cav. Giuseppe, id. id. 24 id. id.
Clavarino march. Alfeo, id. id. 6 id. id.
Negri cav. Alerino, tenente colonnello 8 id. id.
Sodani cav. Paolo, id. 13 id. id.
Bondi cav. Aurelio, id. comando artiglieria Bologna.
Gamberini conte e patr. d'Imola Armando, maggiore 19 artiglieria campagna.
Boyl cav. conte nob. dei march. di Putifigari don Vittorio, id. 17 id. id.
Buffa di Perrero cav. Vittorio, id. 7 id. id.
Palumbo cav. Domenico, id. 14 id. id.
Pizzoni cav. Paolo, id. 9 id. id.
Testa di Marsciano conte Giacomo, capitano reggimento artiglieria a cavallo.
Renzi cav. Franco, id. 10 artiglieria campagna.
Oppizzi cav. Italo, id. 16 id. id.
Pellissero Giuseppe, id. 3 id. id.
Verdiani-Bandi Alfredo, id. 7 id. id.
Giovannini Carlo, id. 18 id. id.
Turano Alberto, id. 24 id. id.
Fadini nob. Giulio, id. 8 id. id.
Cornetti Luigi, id. 14 id. id.
Venzi cav. Emilio, id. 1° id. id.
Berrino Paolo, id. 5 id. id.
Cerutti Annibale, id. 23 id. id.
Garbasso Alberto, id. stato maggiore.
Segre Roberto, id. id.
Tellini Enrico, id. id.
Bollati Ambrogio, id. id.
Matassi Enrico, id. 19 artiglieria campagna.
Bianchi d'Espinosa nob. Enrico, id. 24 id. id.
Castelli Gustavo, id. scuola applicazione artiglieria e genio.
Reggiani Ivone, id. 2 artiglieria campagna.
Collorà Luigi, id. 4 id. id.
Vaciago Carlo, id. 17 id. id
Simeoni Ulisse, id. 20 id. id.
Verdiani-Bandi Arrigo, id. 1° id. id.
Volpi Ghirardini Livio, id. 8 id. id.
Nutini Lorenzo, id. 21 id. id
Sassi Giuseppe, id. 11 id. id.
Schellino Gioacchino, id. 6 id. id.

Gabba Melchiade, capitano 9 artiglieria campagna.
De Rosa Filippo, tenente 10 id. id.
Barbaro Benedetto, id. 22 id. id.
Tanfani Emilio, id. 4 id. id.
Zanghieri Giovanni, id. 21 id. id.
Rescali Lorenzo, id. reggimento artiglieria a cavallo.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **224.** — **Ammissione gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1909-910.** — (Gabinetto militare). — 3 giugno.

1. È aperto un concorso per l'ammissione gratuita di 45 allievi al 3° corso dell'accademia militare, pel prossimo anno scolastico 1909-910.

Coloro che otterranno tale ammissione potranno aspirare alla nomina a sottotenente sia nell'arma di artiglieria sia nell'arma del genio; però almeno un quarto degli ammessi dovrà essere assegnato a quest'ultima arma.

2. Al concorso sono ammessi i giovani che abbiano conseguito la licenza in scienze fisico-matematiche nelle università del Regno o negli istituti superiori di grado equivalente e che abbiano compiuto l'età di 19 anni al 1° ottobre dell'anno corrente e non superata quella di 24 al 1° gennaio 1909.

3. Il concorso avrà luogo per esame, previa presentazione della predetta licenza. L'esame, consistente in una prova orale, sarà dato in base al programma che fa seguito alla presente circolare e avrà luogo in settembre nelle seguenti sedi:

in Torino presso l'accademia militare, in Modena presso la scuola militare, in Roma e in Napoli presso i collegi militari, in quei giorni che si faranno conoscere ai singoli candidati e dinanzi alla stessa commissione costituita per l'esame complementare di matematica per l'ammissione al 1° anno dell'accademia militare.

4. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti (espressi in ventesimi) riportati da ciascun concorrente nell'esame anzidetto.

Nel solo caso di parità di punti di merito, sarà data la preferenza a coloro che presentarono titoli di studio superiori a quello richiesto.

Non saranno iscritti nella graduatoria coloro che riportassero meno di $^{10}/_{20}$.

5. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere fatte su carta da bollo da lire 0,60 dal padre o dalla persona cui spetta per legge la patria potestà, se il concorrente è minorenne, oppure dal concorrente se maggiorenne e dovranno contenere la chiara ed esatta indicazione del domicilio della persona o delle persone cui si riferisce. In esse dovrà inoltre essere indicata la sede d'esame prescelta dal richiedente, fra quelle indicate al precedente n. 3.

Tali domande, indirizzate al comando dell'accademia militare, debbono essere presentate ai comandanti di distretto (ad eccezione di quelle dei militari sotto le armi, le quali saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo) dal 1° agosto al 1° settembre p. v.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del Regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 2.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b)* ed *f)*; invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

6. I predetti comandanti, riconosciuta la regolarità delle domande e dei documenti, le trasmetteranno direttamente al comando dell'accademia militare, ed al tempo stesso provvederanno per le informazioni, e conseguenti comunicazioni, di cui al n. 31 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola ed all'accademia militare. Chiederanno altresì d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun concorrente.

Qualora sorgano dubbi circa la validità od equipollenza dei titoli di studio presentati dai concorrenti, si dovrà riferirne al Ministero.

7. Il comando dell'accademia militare accertata alla sua volta la regolarità dei documenti, notificherà a ciascuno degli interessati il giorno in cui dovrà presentarsi all'esame nella sede prescelta, alla quale il candidato dovrà recarsi a tutte sue spese, e comunicherà l'elenco degli ammessi al concorso al presidente della commissione esaminatrice.

Prima dell'esame e presso l'ospedale militare esistente nella sede dell'esame stesso, il candidato sarà sottoposto ad una visita medica preliminare, l'esito della quale, se negativo, servirà unicamente per mettere in avvertenza i concorrenti che presentassero fondati motivi di non idoneità fisica: affinchè essi, fatti di ciò consapevoli, possano provvedere in tempo alla cura di quelle infermità od imperfezioni suscettibili di guarigione, ovvero rinunciare al proposito di concorrere, qualora queste infermità od imperfezioni non fossero guaribile od il giovine non intendesse di curarsele.

Appena ultimato l'esame nell'ultima sede, il presidente della commissione invierà la graduatoria generale al Ministero (Gabinetto militare), per gli ulteriori provvedimenti circa l'ammissione unendo i verbali delle visite mediche che ebbero esito negativo.

8. Le domande che dal comando dell'accademia saranno, per qualsiasi ragione, state riconosciute non regolari, verranno respinte, ed i documenti ad esse annessi saranno restituiti agli interessati, per mezzo delle stesse autorità pel cui tramite pervennero al predetto comando.

9. I giovani che risultassero ammessi dovranno presentarsi, previo apposito avviso, il giorno 10 ottobre p. v. al comando dell'accademia militare, per ivi subire la seconda visita medica al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Si avverte che tanto per recarsi all'accademia quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

10. Subito dopo l'ammissione, coloro che non siano già arruolati, per fatto di leva, in 1ª categoria, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario o domandare (se ascritti alla 2ª o alla 3ª) il trasferimento per libera elezione alla 1ª categoria.

Da questi vincoli essi potranno però, per determinazione ministeriale, essere poi prosciolti, qualora dovessero cessare d'appartenere all'accennato istituto, salvo sempre l'adempimento degli obblighi di leva.

11. Per tutti gli ammessi la retta, durante il corso dell'accademia, sarà interamente gratuita, a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1873, n. 1291, serie 2ª. Rimarranno però a loro carico le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali.

La somma necessaria per la provvista del corredo (stabilita in lire 350 per gli allievi ordinari ammessi al 1° corso), sarà ridotta in proporzione degli oggetti da distribuirsi; e sarà loro indicata, all'atto dell'ammissione, dal comandante dell'accademia. Per la manutenzione del corredo (compresi i libri di testo e gli oggetti di cancelleria) è stabilita una quota trimestrale anticipata di L. 30.

12. Gli allievi; in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno dal far parte del corso e saranno rinviati dall'accademia.

13. I comandanti di distretto e di corpo senza pubblicare apposito manifesto, sono però autorizzati a dare alle presenti disposizioni la maggiore pubblicità possibile, mettendo bene in rilievo il fatto che trattasi di ammissione gratuita.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA D'ESAME

(Calcolo infinitesimale).

1. Derivata e differenziale di $y = f(x)$, essendo x variabile indipendente. Derivata e differenziale di una funzione di funzione. Derivata e differenziale di qualsiasi funzione esplicita di una sola variabile indipendente. Differenziali e derivate d'ordine superiore di $y = f(x)$, sia x indipendente o no. Funzione crescente o decrescente.

2. Serie. Criteri principali di convergenza. Formola di Taylor e di Mac Laurin coi resti di Lagrange e di Canchy. Serie di e^x, sen x, cos x, log $(1 + x)$, $(1 + x)^m$.

Calcolo dei logaritmi e delle radici dei numeri. Valore vero di una espressione indeterminata.

3. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita composta di più funzioni della stessa variabile. Differenziali totali e derivate parziali di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita di più variabili indipendenti. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione implicita di una sola variabile indipendente. Differenziali totali e derivate parziali di 1° e 2° ordine di una funzione implicita di più variabili indipendenti. Sistemi di equazioni.

4. Massimi e minimi di una funzione di una sola variabile indipendente e di una funzione di due variabili indipendenti.

Massimi e minimi di $f(x, y)$ dato $\varphi(x, y) = o$, di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = o$ e di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = o$ e $\varphi(x, y, z) = o$.

Tangente, normale, sotto-tangente, sotto-normale, concavità, assintoti di una curva piana in coordinate cartesiane e polari.

Raggio di curvatura di una curva piana. Evoluta.

Tangente, piano normale, piano osculatore, normale principale e binormale di una curva sghemba riferita a tre assi ortogonali.

Piano tangente e normale di una superficie riferita a tre assi ortogonali.

5. Regole di integrazione che si deducono di quelle di differenziazione: Integrazione per sostituzione e per parti. Eseguire gli integrali:

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2}, \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2}, \quad \int \frac{dx}{x^2 + px + q}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \int x \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \quad \int \sqrt{a^2 \pm x^2}\, dx$$

$$\int \operatorname{sen}^m x\, dx, \quad \int \cos^m x\, dx, \quad \int \operatorname{tang}^m x\, dx$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^m x}, \quad \int \frac{dx}{\cos^m x}, \quad \int \frac{dx}{\operatorname{tang}^m x}$$

$$\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\, dx, \quad \int \frac{dx}{\operatorname{sen}^m x \cos^n x}$$

$\int f(x)\, dx$, quando $f(x)$ è un prodotto di fattori della forma $\operatorname{sen}(ax + b)$ o $\cos(ax + b)$.

6. Integrali definiti. Calcolo di $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^{2m} x\, dx$. Integrali multipli. Condizioni di integrabilità di $\varphi(x, y)\, dx + \Psi(x, y)\, dy$ e di $\varphi(x, y, z)\, dx + \Psi(x, y, z)\, dy + X(x, y, z)\, dz$, essendo x, y, z variabili indipendenti e integrazione di queste espressioni.

7. Calcolo di un'area piana e della lunghezza di un arco di curva piana in coordinate cartesiane e polari; della lunghezza di un arco di curva sghemba in coordinate cartesiane ortogonali; di un'area di rivoluzione; di un volume di rivoluzione; di un volume risultante da una sola integrazione; di una porzione di superficie curva; di un volume qualunque.

8. Integrazione dell'equazione differenziale di 1° ordine e di 1° grado $M\,dx + N\,dy = 0$, in cui M ed N non contengono dx e dy: 1° quando le variabili sono separate o facilmente

separabili; 2° quando il primo membro è un differenziale esatto; 3° quando M ed N sono funzioni di x e y omogeneo e dello stesso grado; 4° quando M ed N sono funzioni lineari di x e y.

Integrazione dell'equazione lineare di 1° ordine $\frac{dy}{dx}+Py=Q$, ove P e Q non contengono y e $\frac{dy}{dx}$.

Integrazione di una equazione di 1° ordine della forma $f\left(x, \frac{dy}{dx}\right)=o, f\left(y, \frac{dy}{dx}\right)=o.$

Integrazione di una equazione di 2° ordine della forma $f\left(x, \frac{d^2y}{dx^2}\right)=o, f\left(y, \frac{d^2y}{dx^2}\right)=o$, e della equazione lineare di 2° ordine a coefficienti costanti.

Il candidato dovrà rispondere sopra un numero estratto fra i primi quattro e sopra uno estratto fra gli ultimi quattro.

Durata dell'esame: 25 minuti.

N. **225.** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 giugno.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 2 maggio u. s., n. 220 (circolare n. 190 del corrente anno), saranno chiamati alle armi per istruzione:

a) *il giorno 5 luglio p. v.*,

per un periodo di giorni 15:

i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1876 che farà passaggio alla detta milizia nel giugno corrente), ascritti alla fanteria, appartenenti per fatto di leva al distretto di Venezia e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1873, 1874, 1875 e 1876, ascritti alla milizia territoriale di fanteria (compresi quelli che faranno passaggio alla detta milizia nel giugno corrente), appartenenti per fatto di leva al distretto di Sacile e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi cinque distretti;

b) *il giorno 15 luglio p. v.*,

per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito del citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune, ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto stesso dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904, modificata dalla 1ª serie di varianti dell'aprile 1908*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto, il numero dei militari richiamati alle armi che debbono valersi della ferrovia o della tramvia, secondo che l'una o l'altra risulti più economica, tenuto conto del complesso delle indennità spettanti ai medesimi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci, per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

A tale riguardo si stima opportuno avvertire che gli estratti anzidetti debbono essere conformi al modello riportato a pa-

gina 110 del *Compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale* (15 dicembre 1900), affinchè sia possibile di accertare se le singole lezioni di tiro siano state eseguite in conformità delle disposizioni del *Compendio* stesso.

In attesa che sia introdotta opportuna aggiunta al riguardo nell' *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego,* i comandi dei distretti sono autorizzati a concedere fin d'ora la dispensa dalle chiamate alle armi per istruzione anche ai militari di esercito permanente e di milizia mobile che siano ufficiali forestali governativi (ispettori superiori, ispettori e vice ispettori forestali) e guardie forestali governative o provinciali (graduati e agenti di bassa forza). La dispensa dovrà essere richiesta per detti personali con norme analoghe a quelle già stabilite dal n. 86 e dallo specchio O dell'*Istruzione* suaccennata per coloro di essi che appartengono alla milizia territoriale.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento, ovvero a distretti di complemento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi o i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito o distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà es-

sere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale:*

a) gli ufficiali in congedo destinati ai battaglioni di fanteria di milizia territoriale da formarsi;

b) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati quelli residenti nel territorio dei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari;

c) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *pontieri.*

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione, stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Ai quadri in servizio attivo permanente, occorrenti per completare l'inquadramento dei riparti di milizia mobile che si formeranno presso i vari depositi, provvederanno i comandi di corpo d'armata interessati, secondo le direttive loro già date dal comando del corpo di stato maggiore.

All'inquadramento dei riparti da formarsi di milizia territoriale sarà provveduto dal comando del VI corpo d'armata in base alle comunicazioni già fatte in proposito dal Ministero.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino ufficiale.*

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione

agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, incorreranno nella sanzione della legge 1° luglio 1906, n. 298, della quale comunicheranno loro il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio alla autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), rivolgendosi in caso d'urgenza all'arma dei carabinieri reali.

13. La dispensa degli ufficiali di complemento dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero alla autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata n. 220 del 2 maggio u. s.;

b) l'ufficiale si trovi in uno dei casi indicati nel capitolo VII della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con R. decreto 13 luglio 1903.

14. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dall'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandanti di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali, i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Agli ufficiali di milizia territoriale che avessero diritto all'esenzione sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata, dalla autorità dalle quali dipendono, in analogia del § 987 del regolamento sul reclutamento.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte all'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi di esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando di corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione degli ufficiali di complemento basate sulle straordinarie circostanze di famiglia ai comandi di corpo d'armata nonchè quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 13, presentate dagli stessi ufficiali di complemento, direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli di cui sopra le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali combattenti*) con elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 14 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

16. La presentazione degli ufficiali avrà luogo *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa, per modo che al

giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. I richiamati di fanteria e bersaglieri di milizia mobile saranno costituiti, presso i depositi di presentazione, in riparti, secondo gli ordini che saranno dati in proposito dai comandi di corpo d'armata interessati.

18. I richiamati della specialità *pontieri* del genio del centro di Piacenza saranno incorporati nelle compagnie che al tempo della chiamata eseguiscono esercitazioni fra Piacenza e Verona; quelli dei centri di Verona e di Roma saranno invece rispettivamente incorporati nelle compagnie stanziate in dette città.

19. Coi richiamati di fanteria di milizia territoriale si costituiranno due battaglioni di detta milizia.

Alla costituzione dei battaglioni suddetti, sarà provveduto dai centri di mobilitazione interessati secondo le istruzioni che verranno impartite dal comando del corpo di stato maggiore.

Art. 4. — *Istruzione.*

20. Per l'istruzione dei richiamati di milizia mobile di fanteria e bersaglieri, nonchè per quella dei battaglioni di milizia territoriale, sarà provveduto dai comandi di corpo d'ar-

mata interessati, secondo gli accordi da essi già presi col comando del corpo di stato maggiore. Tutti questi richiamati eseguiranno almeno due lezioni di tiro prima o durante le esercitazioni che dovranno compiere.

21. I richiamati ascritti ai *pontieri del genio* (esclusi i lagunari ed il treno), appena inquadrati nelle compagnie cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro al bersaglio.

Art. 5. — *Congedamento.*

22. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) il 19 luglio p. v., i richiamati di fanteria di milizia territoriale, presentatisi alle armi il giorno 5 luglio;

b) il 24 luglio p. v., i richiamati della classe 1879, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, presentatisi alle armi il giorno 5 luglio;

c) il 3 agosto p. v., i richiamati della classe 1884, ascritti ai pontieri del genio, presentatisi alle armi il giorno 15 luglio precedente.

E' beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

23. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

24. Ogni deposito provvederà alla distribuzione degli oggetti di equipaggiamento generale per i riparti di milizia mobile che costituisce, proporzionandone la quantità alla forza di quelli e tenendo conto delle speciali disposizioni che in proposito fossero date. Non saranno però distribuiti i sacchi per vestiario di riserva.

25. Fra gli oggetti di equipaggiamento dovranno comprendersi i colli per riparazioni da sarto e da calzolaio ed ogni compagnia trasporterà al seguito un sacco contenente 30 paia di calzature.

26. Alle munizioni occorrenti per le due lezioni di tiro da eseguirsi dai richiamati di milizia mobile provvederanno i comandi di corpo d'armata, ciascuno per i riparti di milizia mobile da costituirsi sotto la loro alta direzione.

27. Per l'equipaggiamento e per i servizi sanitario e di vettovagliamento dei richiamati di milizia territoriale si attueranno, per quanto sarà possibile, le disposizioni previste pel caso di mobilitazione.

Ai riparti di milizia territoriale verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per i medesimi prescritta nel caso di mobilitazione — riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno i riparti stessi all'atto della loro costituzione — e le dotazioni di cancelleria.

28 I richiamati di milizia mobile e di milizia territoriale potranno portare la barba a piacimento.

29. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

30. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno

essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

Art. 7. — *Militari richiamati che furono inviati in congedo dal corpo della regia guardia di finanza.*

31. I depositi di fanteria di linea dei primi sei corpi d'armata (1) non dovranno incorporare quei richiamati della classe 1879 che, al tempo in cui concorsero alla leva, fruirono della dispensa dalla chiamata stabilita dal § 514 del regolamento sul reclutamento per trovarsi incorporati nella regia guardia di finanza e che da questa furono congedati dopo avvenuto il licenziamento dalle armi dei militari della loro classe.

Detti richiamati dovranno essere subito avviati dai depositi, cui si presentano e qualunque sia il distretto cui appartengono, al circolo della regia guardia di finanza corrispondente al distretto nel cui territorio ha sede il deposito, giusta le indicazioni dello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

A tal fine ciascun deposito provvederà perchè dal rispettivo ufficio matricola, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla scorta dei fogli matricolari mod. 59, sia compilato l'elenco dei richiamati che si trovano nelle condizioni suaccennate, affinchè all'atto della loro presentazione sia possibile di tenerli in disparte per avviarli, riuniti in drappello e dopo di averne accertata l'idoneità fisica, al circolo della regia guardia di finanza come sopra indicato, senza però somministrare loro alcun oggetto di corredo, nè di equipaggiamento.

32. I richiamati anzidetti che si presenteranno ad un deposito diverso dal proprio, dovranno essere avviati al circolo della guardia suddetta insieme ai richiamati effettivi al deposito cui si presentano.

A tale scopo i comandanti di deposito avranno cura di rivolgere opportune domande ai militari che non sono ad essi effettivi, per accertare quali di essi abbiano servito nel corpo della regia guardia di finanza.

33. I richiamati dovranno essere avviati ai circoli provvisti delle competenze loro dovute fino a tutto il giorno di arrivo ai circoli stessi.

(1) Ad ogni buon fine si avverte che i depositi di fanteria di linea degli altri sei corpi d'armata (dal VII al XII) dovranno incorporare anche i richiamati, di cui al presente articolo, senza tener conto alcuno del fatto che prestarono servizio e furono congedati dalla regia guardia di finanza.

34. Prima d'inviare i richiamati suddetti al comando del circolo della regia guardia di finanza, i depositi avranno cura di compiere le pratiche prescritte dalla relativa Istruzione per quei richiamati cui sia stato concesso il soccorso a favore della famiglia, nonchè per quelli che lo chieggano all'atto della presentazione.

35. A capo del drappello sarà posto preferibilmente il richiamato che abbia conseguito grado più elevato nel corpo della regia guardia di finanza o, quando ciò non sia possibile, il richiamato più anziano, salvo a comandarvi un graduato dell'esercito o un ufficiale, se la forza del drappello lo consigli.

Per mezzo del capo drappello i depositi invieranno al comando di circolo l'elenco nominativo dei richiamati che costituiscono il drappello.

36. Sul foglio matricolare dei detti militari, dopo la formula n. 86, prescritta dal regolamento sulle matricole, dovrà essere inscritta l'altra: « *Avviato al circolo della regia guardia di finanza di..... (circolare n. 225) li.....* »

37. I comandi di circolo provvederanno a servizio ultimato, a rinviare i richiamati al deposito dal quale li ricevettero, abbastanza in tempo perchè essi possano poi essere avviati dal deposito al proprio comune in modo da giungervi nel giorno stabilito dall'art. 5 della presente circolare.

38. Dopo avvenuto il congedamento i comandi di circolo richiederanno, ai depositi interessati, il rimborso delle spese sostenute per i richiamati (quota di assegno di primo corredo, spese di viaggio pel rinvio dei militari ai depositi, assegno medio giornaliero stabilito pei militari richiamati), rimborso che dai depositi stessi sarà subito effettuato. A tal fine i depositi debbono considerare questi richiamati come tutti gli altri che assegnano al rispettivo reggimento, e tenerli nella forza con assegno per tutto il tempo che rimangono sotto le armi.

39. I militari di cui trattasi nel presente articolo dovranno essere dimostrati dai distretti nel resoconto mod. 21-B, insieme agli altri militari di fanteria di linea della loro classe. Però sarà cura dei comandi di distretto di indicare, a piè di pagina del resoconto, il numero complessivo dei richiamati avviati ai circoli della regia guardia di finanza a senso del presente articolo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il giorno 5 luglio p. v.,

per un periodo di giorni 15:

i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1876 che farà passaggio alla detta milizia nel giugno corrente), ascritti alla fanteria, appartenenti per fatto di leva al distretto di Venezia e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1873, 1874, 1875 e 1876, ascritti alla milizia territoriale di fanteria (compresi quelli che faranno passaggio alla detta milizia nel giugno corrente), appartenenti per fatto di leva al distretto di Sacile e che nel giugno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi cinque distretti;

b) il giorno 15 luglio p. v.,

per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente),

ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, appartenenti ai distretti suindicati e residenti nel territorio dei distretti stessi, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

c) gli ufficiali in congedo destinati ai battaglioni di fanteria di milizia territoriale da formarsi;

d) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1879, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati quelli residenti nel territorio dei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari;

e) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *pontieri*.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune

dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, compresi nella chiamata, che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (e nell'articolo 6, se di milizia territoriale) e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con Regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. I richiamati di fanteria di linea della classe 1879, residenti nel territorio dei distretti militari delei spr imi corpi d'armata, i quali pre-

starono servizio e furono congedati dal corpo della regia guardia di finanza, dovranno, all'atto della loro presentazione ai rispettivi depositi di fanteria, dichiarare di aver fatto parte del corpo della regia guardia suddetta.

9. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

10. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

11. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anziché in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

...., *addì* ... *giugno 1909*.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2.

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati di 1ª categoria dell'esercito permanente, di milizia mobile e di milizia territoriale.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Genio	Milizia territoriale
Asciugatoi	2	2	2	1
Berretti da campagna o chepì con fregio e copertura di tela bianca	1	»	1	»
Berretti per falica, con fregio	1	»	1	»
Berretti (fetz) con fiocco	»	1	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	»
Borse complete per pulizia	1	1	1	»
Calzature (paia)	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2
Cappelli completi da milizia territoriale	»	»	»	1
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	»	»
Cappotti con mostrine e stellette	1	»	1	»
Controspallini di panno scarlatto (paia)	»	»	»	2
Coregge per pantaloni	1	1	1	1
Cravatte per collo	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	»
Fazzoletti	1	1	1	»
Gavette	1	1	1	1
Giubbe di panno con stellette	»	1	»	»
Giubbe di tela con stellette	1	1	1	1
Mantelline	»	1	»	»
Mutande	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	»
Pantaloni di panno	1	1	1	»
Pantaloni di tela	1	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	2	»
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2	»
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (1)	1	1	1	»
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	1	»

(1) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Genio	Milizia territoriale
Tasche per pane con coreggia	1	1	1	»
Tazze di lamiera	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	»
Uose di tela complete (paia)	1	1	»	1
Zaini	1	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	»
Razioni galletta	*	*	*	*

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati saranno distribuiti i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato). Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficienza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori, tiratori scelti, ecc.).

2. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno egualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso. A quelli di milizia territoriale do-

vranno essere distribuiti, occorrendo, anche la borraccia e la tasca per pane con coreggia.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà,però, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonché quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

7. Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta* potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

8. Oltre a quanto sopra è detto, i corpi dovranno tenere presenti le disposizioni impartite per mezzo dei comandi di corpo d'armata con dispaccio del 30 maggio u. s., n. 8840 (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi. — Divisione vestiario, equipaggiamento e materiale sanitario).

ALLEGATO N. 3

—

SPECCHIO *indicante il comando del circolo della regia guardia di finanza cui debbono essere avviati i richiamati presentatisi ai depositi di fanteria di linea stanziati nel territorio dei sottoindicati distretti.*

Distretto militare	Comando di circolo della R. guardia di finanza	Distretto militare	Comando di circolo della R. guardia di finanza
Alessandria	Novara	Novara	Novara
Belluno	Belluno	Padova	Padova
Bergamo	Brescia	Parma	Bologna
Bologna	Bologna	Pavia	Milano
Brescia	Brescia	Piacenza	Bologna
Casale	Novara	Pinerolo	Torino
Como	Como	Ravenna	Ravenna
Cremona	Brescia	Reggio Emilia	Bologna
Cuneo	Torino	Rovigo	Venezia
Ferrara	Bologna	Sacile	Udine
Forlì	Ravenna	Savona	Savona
Genova	Genova	Torino	Torino
Ivrea	Torino	Treviso	Padova
Lecco	Brescia	Varese	Varese
Lodi	Milano	Venezia	Venezia
Mantova	Verona	Vercelli	Novara
Milano	Milano	Verona	Verona
Modena	Bologna	Vicenza	Verona
Mondovì	Torino	Voghera	Milano.
Monza	Milano		

N. **226.** — **Disposizioni per l'attuazione del nuovo ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 4 giugno.

§ 1. I consigli d'amministrazione istituiti presso le direzioni di commissariato militare di Torino, Firenze e Napoli cominceranno a funzionare dal 1° luglio prossimo e dalla stessa data i consigli d'amministrazione ora istituiti presso le altre direzioni s'intenderanno sciolti. Presso queste direzioni sarà però contemporaneamente istituito un ufficio stralcio per la liquidazione finale e la presentazione dei conti del cessante consiglio a tutto giugno 1909.

§ 2. Il personale di queste direzioni e degli stabilimenti da esse dipendenti (ufficiali commissari, contabili e ufficiali d'ordine) sarà assunto in forza dal consiglio d'amministrazione rispettivo colla scorta dei ruolini di cui al § 2828 del regolamento d'amministrazione debitamente parificati. Le relative variazioni saranno comunicate al consiglio cessante con apposito elenco mod. 252.

Le compagnie di sussistenza compileranno invece pel giorno 1° luglio due rapporti situazione mod. 80: uno per il consiglio cessante e l'altro per il consiglio subentrante sui quali verrà fatta la variazione collettiva di passaggio, allegando a corredo della variazione, un ruolino della forza colla indicazione del numero di matricola, grado, cognome e nome e posizione di ciascun individuo. Questi ruolini terranno luogo dei preavvisi mod. 83 e verranno quindi successivamente allegati ai prospetti mod. 215 dei nuovi consigli a giustificazione della variazione di trasferimento degli uomini.

§ 3. I consigli d'amministrazione presso le direzioni di commissariato di Torino, Firenze e Napoli, colle richieste di fondi mod. 218 A e 218 B pel mese di luglio prossimo, richiederanno anche i fondi occorrenti per le altre direzioni, le quali all'uopo trasmetteranno al consiglio d'amministrazione rispettivo entro il 10 giugno prossimo apposita domanda di fondi mod. 428.

§ 4. Ai consigli predetti saranno passati in carico tutti i materiali dei gruppi A, B e C delle compagnie di sussistenza, e tutti gli altri materiali pel servizio delle compagnie siano di proprietà dello Stato o di spettanza delle masse interne osservando all'uopo le norme stabilite per le ordinarie cessioni da un corpo all'altro.

Tutti i materiali, compresi gli stampati, saranno ceduti gratuitamente.

Agli stessi consigli saranno anche passate, mediante operazioni di conto corrente, tutte le somme che esisteranno al 30 giugno, alla chiusa dei conti, presso le singole direzioni e i loro distaccamenti (sezioni, uffici locali e compagnie).

§ 5. Gli uffici stralcio dei cessati consigli saranno composti del maggiore commissario relatore, del capitano direttore dei conti, di un ufficiale contabile subalterno e degli ufficiali d'ordine attualmente addetti ai consigli stessi.

Essi continueranno a corrispondere in franchigia con le varie autorità facendo uso della carta intestata e dei bolli già usati per « l'ufficio d'amministrazione » aggiungendo, però, alla intestazione della carta d'ufficio e dei documenti contabili l'indicazione: *Ufficio stralcio*. Viceversa, l'indirizzo esteriore da usarsi nelle corrispondenze dirette ai predetti uffici sarà:

« Direzione di commissariato militare del . . . corpo d'armata (Ufficio stralcio) . . . . ».

È obbligo degli uffici stralcio di procedere senza indugio allo assettamento delle varie scritture ed alla compilazione delle contabilità finali in contanti ed in materie, procedendo alle operazioni di cassa e di conto corrente necessarie per saldare tutti i crediti ed i debiti dell'amministrazione.

Compiute le operazioni di cassa, il residuo fondo sarà passato al consiglio d'amministrazione subentrante.

Al consiglio stesso saranno trasmessi i documenti matricolari (fogli individuali e documenti relativi), tanto pei militari sotto le armi quanto per quelli in congedo.

§ 6. Tutte le amministrazioni dell'esercito che abbiano partite pendenti con i soppressi consigli d'amministrazione cureranno di liquidarle senza ritardo affinchè si possano chiudere le scritture nel più breve termine possibile.

§ 7. I debiti degli ufficiali verso la cassa saranno dagli uffici stralcio passati ai consigli d'amministrazione interessati trasmettendo loro la nota nominativa dei debitori col residuo debito di ognuno e della ritenuta cui sono sottoposti.

I debiti degli uomini di truppa saranno passati mediante l'invio di *Note di partecipazione dei debiti mod. 269*.

§ 8. I crediti e i debiti risultanti dai rendiconti in contanti che per qualche imprevedibile circostanza non potessero essere liquidati, saranno passati, con operazione di conto corrente, ai

consigli di amministrazione subentranti, i quali provvederanno poi alla liquidazione di siffatte partite.

A questi consigli saranno passate anche le rimanenze finali delle masse.

§ 9. Gli uffici stralcio cesseranno di funzionare non più tardi del 1° ottobre 1909.

Man mano però che il lavoro diminuirà gli ufficiali contabili e gli ufficiali d'ordine che verranno a risultare in esuberanza dovranno essere inviati alla loro nuova destinazione dandone avviso al comando del corpo d'armata che a sua volta ne informerà il Ministero (direzione generale competente).

Analogo avviso dovrà essere dato anche quando gli uffici stralcio saranno sciolti.

§ 10. All'atto di sciogliersi gli uffici stralcio spediranno al Ministero anche i documenti contabili di cui il § 3168 del regolamento d'amministrazione. Le rimanenti carte amministrative resteranno in consegna alle direzioni di commissariato.

Compiuto il quinquennio di permanenza sarà disposto, previa l'autorizzazione del Ministero, per la vendita delle carte, eccettuate quelle che debbono essere conservate per un tempo maggiore (protocolli, contratti, repertori, registri delle spese ecc.) versandone il ricavato a beneficio della massa generale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **227**. — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni di commissariato e per le compagnie di sussistenza.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 5 giugno.

È stato pubblicato un nuovo regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni di commissariato e per le compagnie di sussistenza approvato con R. decreto 16 maggio 1909, n. 263.

Il regolamento sarà diramato nella misura seguente:

Direzioni di commissariato	Copie	N. 15
Comando del corpo di stato maggiore . .	»	» 10
Comando R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	»	» 5
Scuola di guerra	»	» 3
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	» 2

Comandi di corpo d'armata, di divisione militare, di brigata di fanteria e cavalleria, di gruppo alpino, ciascuno	Copie	N.	1
Comandi di reggimento, ciascuno . . .	»	»	1
Comandi di distretto militare, ciascuno . .	»	»	1
Comando stabilimenti militari di pena. . .	»	»	1
Comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare	»	»	1
Collegi militari, ciascuno	»	»	1
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	1
Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . .	»	»	1
Scuola di cavalleria	»	»	1
Tribunale supremo e tribunali militari, ciascuno	»	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,45.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 58.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(8556) Roma 1909 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª **1909** 12 giugno

MAGGIO 16. — R. decreto n. 303 per revoca di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna, *pag.* 707.
GIUGNO 7. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 708.
» 8. — Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra, per l'esercizio 1908-909, *pag.* 709.
» 8. — Concorso per la nomina di insegnanti militari aggiunti di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria. *pag.* 709.
» 8. — Secondo elenco di militari ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra morti o irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, *pag.* 710.
» 11. — Libretti di viaggio degli ufficiali collocati in congedo provvisorio, *pag.* 728.
» 11. — Formazione di una sezione staccata d'artiglieria a Treviso, *pag.* 728.
» 11. — Ristampa del prospetto dei fondi mod. 303, *pag.* 728.
» 11. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc., *pag.* 729.

CIRCOLARE N. **228. — R. decreto n. 303 per revoca di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i Nostri decreti 1° aprile 1909, n. 166, e 2 maggio 1909, n. 220, per la chiamata alle armi per istruzione di classi di 1ª categoria in congedo illimitato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La chiamata alle armi per istruzione indetta pel corrente anno 1909 nell'isola di Sardegna col Nostro decreto 1 aprile 1909, n. 166, non avrà più luogo.

Art. 2.

Per effetto del precedente articolo i militari di 1ª categoria della classe 1884 ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alla sanità e alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Ca-

gliari e Sassari e che alla data del 19 maggio 1909 si trovino nel territorio di questi due distretti, debbono considerarsi dispensati dalla suddetta chiamata.

Invece i militari della suddetta classe, categoria e specialità appartenenti ai distretti medesimi e che alla data del 19 maggio 1909 non si trovino nel territorio dei distretti stessi, avranno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi indetta con Nostro decreto 2 maggio 1909, n. 220.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **229. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 7 giugno.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900 ed altri successivi, sono apportate le seguenti varianti per quanto riguarda la direzione del genio di Napoli.

SOTTODIREZIONI	SEZIONI	UFFICI LOCALI
—	1ª Napoli 2ª Napoli 3ª Caserta **	— — Capua-Gaeta
Salerno	4ª Salerno	—

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **230.** — **Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra, per l'esercizio 1908-909.** — (Direzione degli affari generali). 8 giugno.

Si rammenta alle amministrazioni del R. esercito che, a termini dell'art. 378 del regolamento di contabilità generale dello Stato, dovranno versare, entro il 30 giugno corrente, nelle sezioni di R. tesoreria provinciale, le somme che siano per sopravanzare sulle anticipazioni corrisposte sui vari capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio 1908-909, ad eccezione dei sopravanzi delle anticipazioni date pel pagamento di assegni (compresi quelli del corredo) e per l'acquisto dal commercio del pane, del foraggio, della paglia e della legna.

Tali versamenti dovranno essere imputati al cap. 105 del bilancio della entrata, se riferentisi ad anticipazioni date sui capitoli della parte ordinaria del bilancio della guerra, ed al cap. 143, pure dell'entrata, se relativi a capitoli della parte straordinaria.

Sulle quietanze pei versamenti suddetti dovrà essere indicato il numero del mandato e il capitolo sul quale fu accordata l'anticipazione, come pure il titolo di cassa cui ciascuna quietanza deve essere unita.

A senso poi del § 1056 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, tutte le quietanze dovranno essere spedite al Ministero (Direzione degli affari generali — Divisione ragioneria), appena siano state rilasciate, insieme coi relativi certificati mod. 181-*T* di cui all'*Atto* 190 del *giornale militare* del 4 novembre 1907, e che le Delegazioni del tesoro sono tenute a rilasciare alle amministrazioni del R. esercito, a senso della circolare del Ministero del tesoro, n. 109737 in data 6 luglio 1906.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **231.** — **Concorso per la nomina di insegnanti militari aggiunti di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria.** (Gabinetto militare). — 8 giugno.

È indetto il concorso per due posti d'insegnanti militari aggiunti di tattica presso la scuola centrale di tiro di fanteria.

Tale concorso si svolgerà con le norme stabilite dall'*Atto* 123 del 1906, modificato dall'*Atto* 27 del 1907, avvertendo però che gli aspiranti dovranno avere il grado di capitano.

Le domande, inoltrate per via gerarchica, dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto militare) non più tardi del 15 settembre venturo e le ulteriori prove (lezione orale ed esperimento pratico sul terreno) avranno luogo alla sede del predetto istituto entro la seconda decade del prossimo ottobre.

Il Ministro - P. SPINGARDI.

N. **232**. — **Secondo elenco di militari ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra morti o irreperibili in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908**. — (Direzione generale leve e truppa). - 8 giugno.

Facendo seguito alla circolare n. 80 del *giornale militare* del corrente anno, si pubblica qui di seguito un secondo elenco di militari ed impiegati dell'amministrazione della guerra per i quali, dopo la pubblicazione della suddetta circolare, è venuta a risultare la morte o l'irreperibilità in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

Coll'occasione, in base a nuove e più esatte notizie avute dai corpi, si pubblica anche una serie di rettificazioni alla circolare precedente e cioè un elenco di individui che debbono essere cancellati ed un elenco di individui il cognome e nome dei quali non fu precedentemente indicato con esattezza.

In ultimo, per ogni buon fine, si ritiene opportuno ricordare ai comandi ed uffici interessati che, giusta le disposizioni del R. decreto del 19 gennaio 1909 n. 23, le denuncie di presunta morte fatta agli uffici di stato civile per i militari ed impiegati irreperibili dànno luogo alla compilazione dell'atto di morte soltanto col decorso del termine di 90 giorni dalla seconda pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Invece le dichiarazioni di morte per i militari ed impiegati dei quali è stato rinvenuto il cadavere dànno luogo alla immediata compilazione dell'atto.

I comandi ed uffici dovranno tener presente tale distinzione per il carteggio che occorra loro tenere con le famiglie, coi sindaci e con le altre autorità relativamente ai militari morti o scomparsi nel disastro.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

2° ELENCO *nominativo di militari ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra* **morti** *nel disastro del 28 dicembre 1908.*

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
			Arma dei carabinieri	
9551-20	1879	Carabiniere	Santoro Angelo . . .	Giuseppe
32869-33	1887	Id.	Lo Faso Costantino . .	Girolamo
			8° reggimento	
—	—	Tenente	Moauro Giuseppe. . .	Cosimo
			12° reggimento	
2043-21	1876	Sergente maggiore tamburino maggiore	Gaetano Francesco . .	Vincenzo
			22° reggimento	
30393-6	1888	Soldato	Cazzoli Evaristo . . .	Carlo
15602-77	1888	Id.	Da Ronk Carlo	Giovanni
20031-7	1888	Id.	Mazzini Pietro	Carlo
47374-30	1888	Id.	Peresotti Giordano . .	Giacomo
14461-77	1888	Id.	Tessaro Vittore . . .	Luigi
14372-76	1888	Id.	Ronchi Giovanni . . .	Luigi

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
reali (Sicilia).				
Messina	22. 7.81	Si	Si	Stazione di Catania Princ.
Palermo	28. 6.89	Si	Si	Id. di Burgio.
fanteria.				
Benevento	28. 1.77	Si	No	Trovavasi in licenza a Messina — piazza Cairoli 104.
fanteria				
San Roberto	7. 5.77	Si	Si	Trovavasi in licenza a San Roberto (Reggio Calabria).
fanteria.				
S Pietro in Casale	4. 7.88	Si	Si	
Belluno	1.11.88	Si	Si	
Neviano	12. 8.88	Si	Si	
Ragogna	6. 7.88	Si	Si	
Alano di Piave	6. 4.88	Si	Si	
Meda	7. 6.88	Si	Si	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
18388-7	1887	Soldato	Reverberi Giulio . . .	Pietro
15546-7	1888	Id.	Zanella Pasquale . . .	Domenico
				83° reggimento
38019-59	1888	Soldato	Sortino Francesco. . .	Salvatore
				91° reggimento
25005-21	1887	Sergente allievo ufficiale	Serrao Giuseppe . . .	Antonio
				2° reggimento
16881-21	1883	Sergente allievo ufficiale	Spinella Vincenzo. . .	Antonino
				Distretto militare
—	—	Capit. fant. in asp. spec.	Stagno di Quintana Mariano.	Giuseppe
				Ospedale militare
—	—	Ufficiale d'ordine	D'Angiolino Antonino .	Giovanni

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto dimorte	*Annotazioni eventuali*
Montecchio	24. 2.87	Si	Si	Morto a Palermo l'8 febbraio 1909 nel nosocomio della Guadagna, dove era ricoverato.
Pedavena	4. 9.88	No	Si	
fanteria.				
Noto	28. 9.86	Si	Si	
fanteria.				
Reggio Calabria	25. 8.87	?	Si	Trovavasi in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento.
bersaglieri.				
Catona	30.11.83	?	Si	Trovavasi in licenza a Catona in attesa della nomina a sottotenente di complemento.
di Messina.				
Messina	26. 4.67	Si	Si	Trovavasi a Messina in aspettativa speciale.
di Bari.				
Messina	26. 7.74	?	Si	

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
				Ufficiali
—	—	Colonnello nella riserva	Tosini Gio. Battista . .	Giuseppe
—	—	Tenente di complemento	Calabrò Callisto . . .	Antonino
—	—	Id.	Pirrello Gabriele . . .	Carmelo
—	—	Sottotenente di complemento	De Marino Giuseppe. .	Tommaso
—	—	Id.	Madonna Francesco. .	Carlo Cesare
—	—	Id.	Biscossi Gino	Filippo
—	—	Id.	Frisina Luigi	Francesco

Comune di nascita	Data di nascita	Se sia stato trovato il cadavere	Se sia stato redatto l'atto di morte	*Annotazioni eventuali*
in congedo.				
Grosseto	25. 4.42	?	Si	Morto a Messina.
Reggio Calabria	4.10.80	?	?	Morto a Reggio Calabria. Era effettivo al deposito fant. Reggio Calabria.
Reggio Calabria	9. 3.73	?	?	Morto a Sbarre — Idem.
Marano di Napoli	27. 2.79	?	?	Morto a Reggio Calabria — Idem.
Reggio Calabria	13. 1.81	?	?	Idem. Idem.
Roma	23. 7.80	?	?	Idem. Idem.
Villa S. Giovanni	23.10.79	?	?	Morto a Villa S. Giovanni — Idem.

2° ELENCO *nominativo di militari del R. esercito* **irreperibili** *dopo il disastro del 28 dicembre 1908.*

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
				22° reggimento
20540-87	1888	Soldato	Giacomarra Vincenzo .	Vincenzo
14559-76	1888	Id.	Teruzzi Luigi	Ernesto
47361-30	1888	Id.	Stefani Daniele. . . .	Daniele
20403-7	1887	Id.	Zucconi Luigi	Giovanni
14778-19	1888	Id.	Raso Antonio	Gennaro
				47° reggimento
25184-21	1887	Sergente allievo ufficiale	Ripepi Saverio	Fortunato
				86° reggimento
30620-33	1886	Id.	Calapso Leopoldo . . .	Enrico

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
fanteria.		
Petralia Sottana	10. 3.88	Affermasi che rimase gravemente ferito e fu trasportato in luogo di medicazione. Se ne ignora ancora la sorte.
Concorezzo	29. 4.88	Affermasi che rimase ferito e fu trasportato in luogo di medicazione della Croce rossa. Se ne ignora ancora la sorte.
Raveo	10. 3.87	Trasportato gravemente ferito a bordo di un piroscafo, non risulta che sia stato poi sbarcato e ricoverato in alcun luogo di cura.
Borgotaro	22.12.87	Trovavasi in viaggio per raggiungere il reggimento e doveva essere giunto a Reggio Calabria la mattina del disastro.
Sambiase	22.10.81	Era degente all'ospedale militare di Messina dal 21 dicembre 1908.
fanteria.		
Frazione di S. Vito (Reggio Calabria)	23. 9.87	Trovavasi in licenza a Reggio Calabria in attesa della nomina a sottotenente di complemento.
fanteria.		
Palermo	31. 1.86	Trovavasi in licenza a Messina in attesa della nomina a sottotenente di complemento.

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO E NOME	Paternità
				89° reggimento
18391-61	1887	Caporale	Mai Sante.	Antonio
24246-20	1886	Id.	Picciché Francesco . .	Francesco
23231-13	1887	Soldato	Ciampalini Primo . . .	Ranieri
26098-20	1887	Id.	Cinque Alberto. . . .	Silvestro
19691-13	1888	Id.	Rossetti Antonio . . .	Telesforo
				90° reggimento
23957-13	1887	Soldato	Briganti Francesco . .	Narciso
				Reggimento cavalleggeri
28514-20	1888	Soldato	D'Ascari Natale. . . .	Giovanni
				3° reggimento
22252-21	1886	Soldato	Raso Gesuè	Francesco

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
nteria.		
Quistello	5. 4.87	Era aggregato all'83° fanteria e comandato alla divisione militare di Messina.
Messina	16.12.87	
Lari	17. 4.87	Estratto ferito dalle macerie, fu trasportato da una squadra di soccorso a bordo di una nave. Se ne ignora ancora la sorte.
Messina	15. 4.89	
Marciana	14. 8.88	
nteria.		
Bagni S. Giuliano	11. 1.87	Era aggregato all'83° fanteria e comandato alla divisione militare di Messina.
l Monferrato. (13°)		
Messina	23.11.88	Trovavasi in licenza a Messina dal 27 dicembre 1908.
rtiglieria da costa.		
S. Giorgio	17. 4.86	—

Numero di matricola	Classe	Grado	CASATO e NOME	Paternità
				1° reggimento
20578-32	1888	Soldato	Basciano Domenico . .	Nicolò
				Scuola militare
24730-18	1887	Sergente maggiore del 4° genio	Cianciolo Carlo. . .	Enrico
				Ufficiali
—	—	Tenente di complem. di fanteria	Mangiola Bruno . . .	Domenico
—	—	Tenente di milizia territoriale	Castro Francesco. . .	Alfio
—	—	Sottotenente di complem. di fanteria	Lovera Antonino . . .	Bernardino

Comune di nascita	Data di nascita	*Annotazioni eventuali*
genio.		
Trapani	20. 9.88	Era degente all'ospedale militare di Messina. Se ne ignora la sorte.
di Modena.		
Catania	13. 9.87	Trovavasi in licenza a Messina.
in congedo.		
S. Lorenzo Cal.	22.12.71	Risiedeva in Messina. Era effettivo al deposito fanteria Potenza.
Sortino	12.11.63	Risiedeva in Reggio Calabria.
Cuneo	2. 4.82	Risiedeva in Reggio Calabria. Era effettivo al deposito fanteria Cuneo.

ELENCO di rettificazioni all'elenco precedente

(Circolare n. 80 del *G. M.* del 1909)

Individui che sono stati erroneamente compresi nell'elenco precedente, dal quale debbono essere perciò cancellati.

Pag. 188 del *G. M.* Minisini Fortunato — accertato in vita.
Id. 192 id. Prachin Cesare — soprannome di altro militare morto.
Id. 192 id. Pissan Giuseppe — accertato in vita.
Id. 210 id. Zingales Giuseppe — se ne conferma la morte — non era però un militare del R. esercito.
Id. 216 id. Verducci Giovanni — accertato in vita.
Id. 226 id. Papara Vito — id. id.
Id. 230 id. Scudieri Salvatore — id. id.

Individui il cognome o nome dei quali nell'elenco precedente fu inesattamente indicato.

			Errata	*Corrige*
Pag.	178	del *G. M.*	Abate Pietro	Abbate Pietro.
Id.	178	id.	Asnaghi Carlo	Asnaghi Vermundo.
Id.	178	id.	Bonci Adolfo	Banci Adolfo.
Id.	180	id.	Boni Emilio	Boni Natale.
Id.	180	id.	Bai Natale	Bai Emilio.
Id.	180	id.	Bandinelli Armido	Bandinelli Almiro.
Id.	180	id.	Bruneo Rocco	Bruno Rocco.
Id.	180	id.	Carbogno Felice	Carbogno Luigi.
Id.	180	id.	Cerrito Antonio	Cerritto Salvatore.
Id.	182	id.	Caramico Antonio	Caramico Michele.
Id.	182	id.	Carminutti Leone	Carminati Leone.
Id.	182	id.	Corradini Calogero	Corradino Calogero.
Id.	182	id.	De Michei Domenico	De Michiei Domenico.
Id.	184	id.	Donini Probo Agostino	Donini Paolo Agostino.
Id.	184	id.	De Bertoli Giov. Battista	De Bortoli Gio. Battista.

Pag.	184	del *G. M.*	Dalla Fiore Luigi	Dalla Fiora Luigi.
Id.	184	id.	Follin Eugenio	Fullin Eugenio.
Id.	186	id.	Ferraro Agostino	Ferrari Agostino.
Id.	186	id.	Frammenta Natale	Frammento Natale.
Id.	186	id.	Grossi Ferdinando	Grassi Ferdinando.
Id.	186	id.	Geroni Antonio	Gironi Antonio.
Id.	188	id	Grandin Antonio	Grandis Antonio.
Id.	188	id.	Imbraguglia Stefano	Imbraguglio Stefano.
Id.	190	id.	Magni Leonido	Magni Leonildo.
Id.	192	id.	Partera Liborio	Portera Liborio.
Id.	192	id.	Pecchioli Antonio	Pecchioli Arturo.
Id.	192	id.	Ruffinengo Agostino	Raffinengo Agostino.
Id.	194	id.	Staduan Gio. Battista	Stadoan Gio. Battista.
Id.	194	id.	Tedeschi Odoardo	Tedeschi Eduardo.
Id.	194	id.	Tramondin Giuseppe	Tramontin Giuseppe.
Id.	194	id.	Tazzi Vincenzo	Tozzi Vincenzo.
Id.	196	id.	Vilardi Andrea	Velardi Andrea.
Id.	196	id.	Zancanaro Carità	Zanganaro Carità
Id.	196	id.	Zandonella Liberale	Zandanella Liberale.
Id.	196	id.	Zucchetti Luigi	Zucchetto Luigi.
Id.	206	id.	Di Pasquale Giuseppe	De Pasquale Giuseppe.
Id.	208	id.	Gerace Girolamo	Geraci Girolamo.
Id.	218	id.	Candelieri Bellisario	Candeliere Belisario.
Id.	218	id.	Vanni Alfredo	Vanni Ercole.
Id.	220	id.	Varni Ercole	Varni Alfredo.
Id.	220	id.	Aguzzi Anselmo	Aguzza Anselmo.
Id	224	id.	Fracassi Agostino	Fragassi Agostino.
Id.	224	id.	Filio Igino	Zilio Igino.
Id.	226	id.	Mazzucco Raffaele	Mazzucca Raffaele.
Id.	232	id.	Piccirillo Alfredo	Piccirillo-FriozziAlfredo.
Id.	234	id.	Solari Giuseppe	Salari Giuseppe.
Id.	234	id.	Del Prete Antonio	Del Prete Dom. Antonio.
Id.	234	id.	Rizzo Letterio	Rizzo Letterio Rosario.

N. **233.** — **Libretti di viaggio degli ufficiali collocati in congedo provvisorio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 giugno.

A soluzione di quesiti mossi circa l'interpretazione del § 111 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, in quanto ai libretti mod. *A* e *A-bis* che debbono essere ritirati ad ufficiali collocati in congedo provvisorio, si fa presente quanto segue:

I libretti degli ufficiali collocati in congedo provvisorio perchè non idonei pel grado di cui sono rivestiti dovranno dai rispettivi comandanti di corpo, capi d'ufficio ecc. essere trasmessi al Ministero per l'annullamento.

I libretti invece degli ufficiali collocati in detta posizione perchè esclusi definitivamente dall'avanzamento pur conservando la idoneità pel grado di cui sono rivestiti, saranno dalle nominate autorità trasmessi ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio abbiano fissato il domicilio i titolari dei libretti stessi. I detti comandanti conserveranno tali libretti per tutto il tempo in cui gli ufficiali rimangono nella posizione di congedo provvisorio ed in quella di servizio ausiliario, nella quale possono far passaggio a norma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 482.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **234.** — **Formazione di una sezione staccata d'artiglieria a Treviso.** — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 11 giugno.

È istituita, a datare dal 1° luglio 1909, una sezione staccata d'artiglieria a Treviso, sotto la dipendenza della direzione di artiglieria di Venezia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **235.** — **Ristampa del prospetto dei fondi mod. 303.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 11 giugno.

Il Ministero avendo ordinata, con sostanziali modificazioni, la ristampa del *Prospetto dei fondi per le spese straordinarie mod. 303*, determina che sia, d'ora innanzi, fatto uso esclusivamente dei nuovi moduli.

I corpi ne faranno pertanto richiesta al reclusorio militare, mettendo fuori uso i consimili prospetti delle ristampe precedenti, i quali, dopo il 1° agosto prossimo, qualora fossero ancora trasmessi, saranno considerati come non giunti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **236**. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Direzione generale dei servizî logistici ed amministrativi). — 11 giugno.

Si è pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc., la quale andrà in vigore il 1° luglio p. v.

A datare da tale giorno quindi cesserà di aver vigore l'attuale tariffa, ferme restando le seguenti disposizioni:

a) i medicinali non più compresi nella tariffa, che le direzioni d'ospedale abbiano ancora in carico, si potranno usare fino a consumazione, salvo a darsene scarico secondo le norme vigenti quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili per essere da lungo tempo conservati;

b) l'olio di olive e le altre sostanze per uso della farmacia, per le quali il prelevamento sia facoltativo, non si potranno richiedere alla farmacia centrale militare se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta ed a prezzi convenienti;

c) tutte le sostanze da acquistarsi sul luogo dovranno avere i caratteri indicati dal manuale dei medicamenti in vigore o dai testi di chimica farmaceutica più accreditati.

Le iniezioni ipodermiche di cui a pagina 51 e 52 della tariffa *dovranno essere richieste da tutti gli ospedali e consumate* per far che il fondo di esse ancora esistente presso la farmacia centrale militare si esaurisca al più presto.

Della predetta tariffa saranno distribuite:

Alla farmacia centrale militare	copie	n.	12
All'ispettorato di sanità militare	»	»	3
Ad ogni ospedale militare principale	»	»	8
Ad ogni ospedale militare succursale	»	»	4
Ad ogni infermeria presidiaria e a tutti i comandi, corpi ed uffici militari	»	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,40.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(8579) Roma 1909 — Tip E Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1909 — 19 giugno

MAGGIO 6 R. decreto n. 272 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, *pag.* 731.
» 6. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 273, col quale sono apportate varianti al regolamento sul reclutamento ed all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare, *pag.* 746.
» 14. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare *pag.* 752.
» 15. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 754.
» 16. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 754.
» 16. — Aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra — parte II — servizio delle intendenze, *pag* 755.
» 16. — Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa, *pag.* 755.
» 17. — Concessione della medaglia d'argento al valor militare alla bandiera della legione allievi carabinieri. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo, *pag.* 756.
» 18. — Proposte d'avanzamento dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1909, *pag.* 758.
» 18. — Varianti alle disposizioni per le esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare, *pag.* 758.

CIRCOLARE N. 237. — **R. decreto n. 272 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521;

Viste le leggi 2 giugno 1904, n. 217 e 25 maggio 1905, n. 211, che apportarono modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali;

Viste le leggi 19 luglio 1906, n. 372 e 14 luglio 1907, numero 483, recanti provvedimenti per i sottufficiali;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 230, pag. 709. — In fine del primo periodo *dopo le parole:* della paglia e della legna, *aggiungere:* **e dei trasporti ad economia dei materiali.** (Veggasi fine terzo comma, n. 87 Circolare 243 del 1908).

Vista la legge 2 luglio 1908, n. 328, con la quale furono apportate modificazioni alla suddetta legge 19 luglio 1906, n. 372, e fu data al nostro Governo l'autorizzazione di coordinare in un testo unico le leggi sullo stato dei sottufficiali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

Testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito.

Art. 1.

Art. 1 legge 8 luglio 1883. — Art. 3 legge 2 luglio 1896. (Art. 1 testo unico 30 novembre 1902).

I sottufficiali dell'esercito si reclutano:

a) fra i caporali dei corpi che ne siano meritevoli ed abbiano almeno 12 mesi di servizio effettivo alle armi;

b) fra gli allievi sottufficiali dei riparti d'istruzione e dei corpi che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente;

c) fra gli allievi della scuola militare o dell'accademia militare, che al termine del 2° o 3° corso non possono essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, la quale però non sia di regolamento militare.

Sono inscritti nei ruoli col grado di sergente:

d) gli ufficiali di complemento, che a senso dell'art. 7 della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano dato la dimissione dal grado;

e) i militari di cui al capoverso *d*) dell'art. 1 della precitata legge che non furono nominati sottotenenti di complemento;

f) i volontari di un anno che abbiano riportato il certificato di idoneità a sergente;

g) i caporali maggiori, che all'atto del loro invio in congedo siano promossi al grado di sergente.

Art. 2.

Art. 1 legge 3 luglio 1902. (Art. 2 testo unico 30 novembre 1902).

Gli allievi sergenti contraggono la ferma di tre anni. La ferma dei sottufficiali è di tre anni.

Art. 3.

Art. 122, 124 e 125 testo unico leggi sul reclutamento.
(Art. 3 testo unico 30 novembre 1902).

I sottufficiali delle varie armi inviati in congedo fanno passaggio nell'ottavo e nono anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso, dopo di che fanno passaggio alla milizia territoriale.

Art. 4.

Art. 1 legge 2 luglio 1908

La progressione dei gradi di sottufficiale è la seguente:

1° sergente, vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

3° maresciallo (di 3ª, 2ª e 1ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (ordinario, capo e maggiore).

Art. 5.

Art. 2 legge 2 luglio 1908.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale ha luogo nel modo seguente:

a sergente ed a sergente maggiore con nomina del comandante del corpo;

a maresciallo per arma e per specialità di arma con nomina del Ministero.

Il passaggio dalla 3ª alla 2ª e dalla 2ª alla 1ª classe di maresciallo ha luogo con nomina del comandante del corpo.

Il grado di sergente maggiore è conferito ai sergenti idonei all'avanzamento al termine della ferma di sottufficiale, purchè contino almeno sei mesi nel grado di sergente.

Il grado di maresciallo è conferito, per un terzo dei posti vacanti a scelta e per due terzi ad anzianità, ai sergenti maggiori delle compagnie, squadroni e batterie che abbiano l'attitudine a disimpegnarne le funzioni.

Analogamente nell'arma dei carabinieri reali, i gradi di maresciallo d'alloggio e di brigadiere sono conferiti per un terzo dei posti vacanti a scelta e per due terzi ad anzianità rispettivamente ai brigadieri e vice brigadieri.

Le promozioni ai vari gradi di sottufficiale nei carabinieri sono fatte dal comando generale dell'arma.

I sergenti maggiori addetti a cariche speciali designate dal regolamento saranno, se idonei all'avanzamento, promossi al grado di maresciallo nella propria carica quando venga promosso a tal grado un sergente maggiore in servizio presso le truppe inscritto dopo di essi nel rispettivo quadro di avanzamento dell'arma o specialità dell'arma cui appartengono.

Art. 6.

Art. 2 legge 2 luglio 1908.

In tempo di pace nessun sergente maggiore può essere promosso maresciallo se non conta almeno sei anni di servizio e tre di grado di sergente maggiore.

I marescialli, sia che prestino servizio alla maggiorità o alle compagnie, squadroni o batterie, sia che occupino cariche speciali nell'interno o fuori dei corpi, saranno nominati di 2ª e di 1ª classe quando raggiungano quattro anni di permanenza nella classe rispettivamente inferiore e purchè ne siano dichiarati meritevoli dalla commissione di avanzamento.

Tuttavia i marescialli che prestano servizio alle compagnie, squadroni o batterie, potranno ottenere il passaggio di classe anche per merito (a scelta) dopo soli tre anni di permanenza nella classe inferiore, quando posseggano speciali benemerenze

di servizio o spiccate qualità militari. Tali passaggi per merito dovranno però essere limitati al quinto delle nomine alla classe superiore che abbiano luogo in ciascun corpo, senza computare in esse quelle dei sottufficiali con cariche speciali.

I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da cause di servizio saranno promossi sergenti maggiori al compimento del quinto anno e marescialli al compimento del decimo anno di servizio. I marescialli che siano in grado di prestare e prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio governativo con le sole competenze militari saranno nominati alla 2ª ed alla 1ª classe dopo quattro anni di permanenza nella classe inferiore.

Art. 7.

Art. 6 legge 2 luglio 1908.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento, a norma del regolamento, saranno promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e potranno conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 8.

Art. 4 legge 2 luglio 1908.

L'assegno giornaliero dei gradi di sottufficiale è il seguente:

Sergente, L. 2,10.
Sergente maggiore, L. 2,50.
Maresciallo di 3ª classe, L. 3.
Maresciallo di 2ª classe, L. 3,50.
Maresciallo di 1ª classe, L. 4.

Art. 9.

Art. 7 legge 19 luglio 1906. Art. 5 legge 2 luglio 1908.

Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni il sottufficiale avrà diritto ad un aumento giornaliero di L. 0,30. Compiuti i 18 anni di servizio, il sottufficiale continuerà a percepire un aumento giornaliero di L. 1,50. Questi aumenti sono concessi ai sottufficiali in ragione dei loro anni di servizio.

I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani continueranno a ricevere, finchè restano in servizio, l'aumento giornaliero nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.

Art. 10.

Art. 10 legge 19 luglio 1906.

Per ogni maresciallo di nuova nomina è assegnato ai corpi rispettivi un supplemento assegno di 1° corredo di L. 130 se appartenenti ai granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (escluso il treno), alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza; e di L. 150 se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria ed al treno del genio.

Art. 11.

Art. 9 legge 19 luglio 1906.

Il sottufficiale dispensato dal servizio o riformato senza diritto a pensione, acquista diritto ad una indennità di lire 500 se abbia compiuto il sesto anno di servizio, più lire 50 per ogni anno di servizio oltre il sesto.

Il sottufficiale che, avendo compiuto sei anni di servizio, sia retrocesso dal grado, avrà diritto ad una indennità nella misura di tre quarti di quella stabilita al comma precedente, escluso il caso di retrocessione dovuta a colpa di carattere indecoroso, o a pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà guarentite dallo Statuto.

Non ha diritto alle indennità stabilite nei commi precedenti il sottufficiale rimosso o condannato a pena che porti la perdita del grado.

Art. 12.

Art. 6 legge 19 luglio 1906. Art. 6 legge 2 luglio 1908.

Possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio, purchè abbiano i requisiti necessari, i carabinieri reali, siano o no graduati, i sottufficiali musicanti, trombettieri e tamburini, i capi armaiuoli, i sottufficiali e caporali maniscalchi, i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonchè quelli dei depositi cavalli stalloni, ed i caporali ed appuntati musicanti.

Art. 13.

Art. 8 della legge 19 luglio 1906.

Il sergente maggiore che abbia compiuto dodici anni di servizio, ha diritto ad un impiego civile nel personale delle ferrovie e delle altre amministrazioni dello Stato.

Eguale diritto è riservato ai marescialli che contino non meno di 12 anni di servizio e che ne siano dispensati per motivi estranei alla disciplina.

Salvo i casi di dispensa dal servizio, il sergente maggiore in attesa d'impiego civile può essere trattenuto alle armi sino al conseguimento dell'impiego stesso. Perderà il diritto all'impiego, se dispensato dal servizio per motivi disciplinari.

I sottufficiali raffermati con premio non hanno diritto all'impiego civile.

Art. 14.

Art. 8 legge 19 luglio 1906.

Gli impieghi riservati ai sottufficiali sono:

a) in tutte le amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra tutti gli impieghi di assistente locale del genio, custode ed altri analoghi, e nella amministrazione centrale della guerra due terzi di quelli di usciere. Sono esclusi gli impieghi di ufficiale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e di ufficiali d'ordine dei magazzini militari, i quali pel disposto del successivo art. 22, sono devoluti ai sottufficiali in servizio sedentario;

b) in tutte le amministrazioni dello Stato: un terzo dei posti d'ordine e di custodia dei locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.

Peraltro i posti di applicato e ufficiale d'ordine sono devoluti per un terzo ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti del personale degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Tale disposizione dev'essere applicata in modo che, nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni, i provenienti da quella militare siano intercalati nella misura da uno a due, alle stesse condizioni di carriera cogli altri concorrenti:

c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine, di custodia

di locali o di materiali e di servizio, che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire.

Dei posti contemplati nel presente articolo ai capoversi *b*) e *c*) una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 anni di servizio nei corpi della R. marina, i quali avranno sempre la preferenza, ove si tratti di impieghi dipendenti dall'amministrazione della marina.

Art. 15.

Art. 21 legge 8 luglio 1883.

Per ottenere i posti di cui all'articolo precedente, gli aspiranti devono possedere l'idoneità necessaria a sostenere l'ufficio.

Art. 16.

Art. 6 della legge 14 luglio 1907 e art. 1 della legge 25 maggio 1905.

Il diritto all'impiego civile di cui al precedente art. 14 deve essere fatto valere dal sottufficiale mediante domanda, al momento in cui compie 12 anni di servizio.

Il sottufficiale, all'atto in cui acquista diritto al collocamento a riposo, perde quello di ottenere l'impiego civile.

Il sottufficiale rimasto alle armi dopo il dodicesimo anno di servizio senza aver chiesto impiego civile può aspirare a tale impiego soltanto quando cessi d'autorità dal servizio militare senza pensione di riforma o di riposo, eccetto il caso di dispensa dal servizio per motivi disciplinari.

Art. 17.

Art. 27 legge 8 luglio 1883.

I sottufficiali che otterranno gli impieghi riservati loro da questa legge saranno sottoposti a tutte le norme e discipline che regolano gli altri impiegati della stessa categoria anche per ciò che riguarda la sospensione od il licenziamento.

Art. 18.

Art. 26 legge 8 luglio 1883.

Il sottufficiale che in virtù della presente legge sia stato impiegato in una società ferroviaria od altra nella quale, con appositi capitolati, siansi riservati impieghi ai sottufficiali, rice-

verà, dopo un anno che si troverà in tale impiego, e per una volta tanto, la speciale indennità di lire 600 come quota capitale pensione pei 12 anni del servizio militare prestato.

Qualora presso le amministrazioni delle dette società esistessero casse-pensioni per i rispettivi impiegati, il sottufficiale avrà facoltà di versare nelle casse stesse una quota proporzionata al numero degli anni di servizio prestato nell'esercito, e nella misura corrispondente a quella versata per un egual tempo dagli altri impiegati della stessa amministrazione.

Art. 19.

Art. 22 legge 8 luglio 1883. (Art. 17 testo unico 1902).

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, inteso il parere di una commissione composta di due membri dei due rami del Parlamento e di funzionari dei diversi Ministeri, saranno determinati numericamente i posti riservati ai sottufficiali in base all'art. 14 e saranno stabilite le norme per la concessione di essi posti.

Art. 20.

Art. 3 legge 25 maggio 1905.

A fine di assicurare l'effettiva concessione ai sottufficiali degli impieghi loro riservati dalle vigenti leggi, tutti i ministri dovranno al primo d'ogni mese trasmettere al ministro della guerra l'elenco dei posti, di competenza dei sottufficiali, resisi vacanti nel rispettivo dicastero.

Uguale comunicazione sarà fatta alla corte dei conti, affinchè essa si assicuri dell'esatta osservanza delle leggi medesime.

Art. 21.

Art. 25 legge 8 luglio 1883. (Art. 18 testo unico 1902).

Unitamente al bilancio il Ministero della guerra presenterà una relazione sul numero degli impieghi che nell'anno precedente saranno stati conferiti ai sottufficiali.

Art. 22.

Art. 1 legge 14 luglio 1907.

È stabilita per i sottufficiali, eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri reali, ma inclusi tutti gli altri raffermati con pre-

mio, la posizione di servizio sedentario, la quale comprende tutti gli impieghi occupati dagli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e dagli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Art. 23.

Art. 2 legge 14 luglio 1907 e art. 3 legge 12 luglio 1908.

Possono essere trasferiti nella posizione di servizio sedentario i sottufficiali che abbiano compiuto trenta anni di servizio purchè siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

È in facoltà del Ministero di collocare nella posizione di servizio sedentario, in via eccezionale, i sottufficiali indicati nel precedente art. 22 anche prima del 30° anno di servizio, purchè abbiano almeno venti anni di servizio.

I sottufficiali del corpo invalidi e veterani che, al compimento del ventesimo anno di servizio, siano in grado di prestare e prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio militare, potranno pure concorrere all'ammissione al servizio sedentario.

I requisiti per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti da apposito regolamento.

Art. 24.

Art. 3 legge 14 luglio 1907 e art. 1 legge 2 luglio 1908.

I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado.

Quelli trasferiti prima di aver compiuto trenta anni di servizio che avessero grado inferiore, saranno nominati marescialli di 3ª classe al 28° anno di servizio compiuto, marescialli di 2ª classe al 29° e marescialli di 1ª classe al 30°.

Art. 25.

Art. 4 legge 14 luglio 1907 e art. 1 legge 2 luglio 1908.

L'assegno giornaliero complessivo dei gradi di sottufficiale in servizio sedentario è il seguente:

sergente maggiore	L. 4 —
maresciallo di 3ª classe . . .	» 4,50
maresciallo di 2ª classe . . .	» 5 —
maresciallo di 1ª classe . . .	» 5,50

È escluso ogni altro aumento dipendente dalle disposizioni del presente testo unico.

Art. 26.

Art. 5 legge 14 luglio 1907.

Il sottufficiale raffermato con premio avrà diritto di riscuotere, all'atto del trasferimento in servizio sedentario, le indennità di rafferma che in quel momento avrà maturate.

Art. 27.

Art. 4 legge 19 luglio 1906 e art. 3 legge 2 luglio 1908.

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° dispensa dal servizio proposta dalla commissione di avanzamento e dalle superiori autorità gerarchiche;
2° invio in congedo a domanda;
3° collocamento a riposo;
4° collocamento in riforma;
5° retrocessione dal grado;
6° perdita del grado in seguito a condanna;
7° rimozione dal grado;
8° espulsione dall'esercito per condanna penale.

Il provvedimento indicato al n. 2 è di competenza del comandante il corpo d'armata; quelli indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5 sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti.

L'uno e gli altri verranno determinati con modalità da stabilirsi dal regolamento.

Il maresciallo esonerato d'autorità od a domanda per menomate condizioni fisiche dalle funzioni del suo grado, potrà, se idoneo, essere chiamato a coprire una di quelle cariche speciali che saranno stabilite dal regolamento.

I sottufficiali del corpo invalidi e veterani che non siano in grado di prestare e non prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio militare saranno collocati a riposo al compimento del ventesimo anno di servizio.

Art. 28.

Art. 18 legge 8 luglio 1883. Art. 9 testo unico leggi sulle pensioni. (Art. 23 testo unico 1902).

I sottufficiali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Per far valere un tale diritto debbono aver raggiunto quarantadue anni di età.

Disposizioni transitorie

Art. 29.

Art. 7 e 11 legge 2 luglio 1908.

I marescialli di battaglione che siano stati nominati marescialli di 2ª classe conseguiranno il passaggio alla 1ª classe allorchè avranno raggiunta la anzianità di 14 anni di servizio, o anche prima di raggiungerla quando siano trascorsi quattro anni dalla data in cui ebbe luogo la loro promozione a maresciallo di battaglione.

I marescialli di compagnia che siano stati nominati marescialli di 3ª classe conseguiranno il passaggio alla 2ª classe al compimento del decimo anno di servizio.

Art. 30.

Art. 8 legge 2 luglio 1908.

I caporali maniscalchi che contando oltre sei anni di servizio alla data in cui andò in vigore la legge 2 luglio 1908, n. 328, furono nominati sergenti, potranno essere promossi sergenti maggiori quando contino nove anni di servizio ed almeno uno nel grado di sergente.

I caporali maniscalchi che contino da tre a sei anni di servizio sono promossi sergenti al raggiungimento del sesto anno.

Art. 31.

Art. 9 legge 2 luglio 1908.

A tutti i marescialli del corpo invalidi e veterani già raffermati con soprassoldo è dovuto, invece del soprassoldo di rafferma, l'aumento giornaliero di assegno limitato in ragione degli anni di servizio che avevano all'atto del trasferimento nel detto corpo.

I sottufficiali del corpo invalidi e veterani che non prestino alcun servizio e contino oltre 19 anni di servizio saranno collocati a riposo dal 1° luglio 1909.

Sarà fatta eccezione per quei sottufficiali invalidi che per l'età avanzata o per infermità gravi siano riconosciuti assolutamente inabili a qualsiasi occupazione.

Quelli invece che prestino servizio ed abbiano raggiunto il 20° anno di servizio potranno concorrere all'ammissione al servizio sedentario.

Art. 32.

Art. 6 legge 19 luglio 1906.

Le rafferme con soprassoldo sono abolite, dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Art. 33.

Art. 12 legge 19 luglio 1906.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo all'andata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372, i quali non optarono per il trattamento stabilito dalla medesima e non rinunciarono all'impiego civile, conservano il grado che avevano, continuano a godere del trattamento stabilito dalla legge anteriore e possono quindi essere ammessi alle rafferme e percepire le indennità ivi stabilite.

Art. 34.

Art. 15 legge 19 luglio 1906.

Il sottufficiale raffermato con soprassoldo che, all'andata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372, aveva acquistato diritto all'indennità di lire 2000, lo conserva alle condizioni stabilite dall'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, n. 251.

Il sottufficiale, già raffermato con soprassoldo che, nel momento suddetto, aveva compiuto un periodo di servizio fra gli 8 e i 12 anni, ha diritto, anche rimanendo in servizio, a quella parte della surriferita indennità, che era maturata a suo favore all'andata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Art. 35.

Art. 10 legge 2 luglio 1908.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo che fecero l'opzione a senso dell'art. 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328, conservano il diritto alle indennità maturate alla data in cui ebbe effetto l'opzione, in analogia al disposto del precedente articolo 34.

Art. 36.

Art. 9 legge 19 luglio 1906.

Le indennità stabilite nel precedente art. 11 non spettano al sottufficiale dispensato, riformato o retrocesso, che abbia acquistato diritto alle indennità di cui all'art. 34.

Art. 37.

Art. 24 legge 8 luglio 1883,
(art. 10 testo unico 1902).

I soprassoldi e tutte le indennità inerenti alle rafferme con soprassoldo, non possono essere ceduti nè sequestrati, salvo il disposto della legge 30 giugno 1908, n. 335, in quanto possa essere applicabile.

Art. 38.

Art. 35 legge 8 luglio 1883,
(art. 31 testo unico 1902).

I sottufficiali aventi rafferme con premio continueranno a percepire i premi annuali e sarà pure loro corrisposta mensilmente la differenza fra l'aumento di paga di cui all'art. 30 della legge 8 luglio 1883 e l'abolito caposoldo.

Art. 39.

Art. 7 legge 14 luglio 1907 e art. 8 legge 19 luglio 1906.

I sottufficiali che hanno acquistato diritto all'impiego civile fino alla promulgazione della legge 14 luglio 1907, n. 483, conservano il diritto ad occupare, oltre agli impieghi indicati nell'art. 14 del presente testo unico, anche gli impieghi di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari.

Gli ufficiali d'ordine delle dette amministrazioni e gli assistenti locali che erano in servizio al giorno in cui entrò in vigore la legge succitata conservano integri i loro diritti ad occupare gli impieghi nelle diverse amministrazioni dello Stato, giusta le disposizioni preesistenti.

Art. 40.

Art. 10 legge 2 luglio 1908.

Ai sottufficiali raffermati con soprassoldo che abbiano compiuto il 12° anno di servizio posteriormente all'andata in vigore della legge 14 luglio 1907, n. 483 e non abbiano optato per la legge 19 luglio 1906, n. 372, potranno essere conferiti la metà dei posti di ufficiale d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari che si facciano vacanti.

Art. 41.

Art. 1 legge 25 maggio 1905.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo stati riammessi in servizio non potranno aspirare ad un impiego se non dopo di aver terminata la ferma o la rafferma in corso al momento in cui compiono il 12° anno di servizio.

Ad essi sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge (testo unico) 30 novembre 1902, n. 521, quale fu modificato dalla legge 25 maggio 1905, n. 211, per quanto riguarda la permanenza alle armi fino al conseguimento dell'impiego.

Art. 42.

Art. 17 legge 8 luglio 1883,
(art. 13 testo unico 1902).

I sottufficiali che siano in attesa di conseguire l'impiego civile e siano impiegati in servizi assegnati ad ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra o ad ufficiali d'ordine dei magazzini militari, ne occupano altrettanti posti.

Art. 43.

Art. 1 legge 2 giugno 1904 ed art. 16 legge 19 luglio 1906.

I posti di applicato e di ufficiale d'ordine nelle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, di cui all'art. 14, lettera *b*) del presente testo unico, sono devoluti in ragione della metà ai sottufficiali che acquistarono diritto all'impiego civile prima del 1° gennaio 1907.

Art. 44.

Art. 1 legge 2 giugno 1904,
art. 8 ed art. 16 legge 19 luglio 1906.

I posti di applicato nel Ministero della guerra sono tutti devoluti agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Quelli di applicato e di ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni dello Stato sono devoluti soltanto per metà agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra i quali provengano da sottufficiali che acquistarono diritto all'impiego civile prima del 1° gennaio 1907; e soltanto per un terzo a quelli fra gli stessi ufficiali d'ordine i quali provengano da sottufficiali che abbiano acquistato tale diritto dopo detto giorno.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **238.** — **Relazione a S. M. il Re e R. decreto n. 273 col quale sono apportate varianti al regolamento sul reclutamento ed all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 maggio.

SIRE!

La progressiva diminuzione del contingente di 1ª categoria, che ha dato motivo alle restrizioni ai titoli d'esenzione dal servizio di 1ª categoria contenute nella legge 15 dicembre 1907, n. 763, ha per causa precipua l'aumento delle riforme degli inscritti di leva. Aumento derivato specialmente dalle modificazioni che con R. decreto 30 aprile 1896 sono state apportate al precedente elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

Con tali modificazioni si ammise, contrariamente a quanto per lo innanzi era stabilito:

a) che due dei più importanti motivi di riforma e cioè: 1° la debolezza di costituzione ed il deperimento organico; 2° la scrofola, la oligoemia e tutte le cachessie, potessero dar luogo

a riforma anche nella prima leva alla quale gl'inscritti si presentano, cioè senza rimandi per rivedibilità;

b) che dovessero senz'altro riformarsi gl'inscritti aventi il perimetro toracico compreso fra cm. 75 e 77 (mentre prima la riforma avveniva solo dopo il periodo della rivedibilità quando il perimetro toracico non avesse raggiunto gli 80 cm.) stabilendosi un rapporto tra perimetro toracico e statura, in base al quale gl'individui d'alta statura possono essere riformati per deficienza di perimetro toracico anche se tale perimetro superi i cm. 80.

Gli studi fatti per stabilire l'influenza che le modificazioni ora riassunte possono aver esercitato sull'andamento delle riforme portano a far ritenere che, se tali modificazioni non avessero avuto effetto, l'aumento delle riforme sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello verificatosi.

Per questi motivi, ed anche per impedire le frodi facili a verificarsi, specialmente nel campo della debolezza di costituzione e della congiuntivite, parrebbe opportuno reintegrare per la massima parte le disposizioni dell'antico elenco delle infermità (24 marzo 1892) statuendo:

1° che per la debolezza di costituzione grave, pel notevole deperimento organico, per la scrofola, l'infezione malarica, l'infezione sifilitica e l'oligoemia di grado leggero, la riforma possa essere pronunciata solo dopo trascorso l'intero periodo della rivedibilità;

2° che solo la scrofola grave, l'infezione tubercolare, la oligoemia grave, la infezione malarica grave, la sifilide manifesta per gravi lesioni, le cachessie manifeste: scorbutica, saturnina, ecc., possano dar luogo a riforma anche senza rimandi per rivedibilità;

3° che qualunque sia la statura degli inscritti aventi il perimetro toracico superiore agli 80 cm., essi non possano mai essere riformati per deficienza di perimetro toracico e che, indipendentemente dalla statura, il perimetro toracico di cm. 80 sia requisito di idoneità ed il perimetro tra i 74 e gli 80 cm. sia motivo di riforma solo quando persista oltre il periodo della rivedibilità.

Per quanto riguarda specialmente la congiuntivite si disporrebbe che per tale malattia non debba pronunciarsi la rivedibilità se non dopo osservazione in ospedale militare.

Ad ovviare poi ad alcuni inconvenienti che si verificano nelle visite sanitarie presso i consigli di leva, inconvenienti che derivano: o dalla necessità in cui si trova il sanitario di consa-

crare ad ogni visita uno spazio di tempo assolutamente insufficiente; o dall'isolamento tecnico in cui egli si trova e pel quale ricadono su lui gravissime responsabilità; o, infine, dall'obbligo che gli incombe di pronunciarsi senz'altro definitivamente sopra un certo numero di casi che gli si presentino scientificamente dubbi, è parso opportuno concedere al sanitario stesso la facoltà di sospendere in tali casi il suo giudizio, rimandando gli inscritti, sui quali non creda di pronunciarsi, alle sedute suppletive del consiglio di leva, nelle quali essi dovrebbero essere visitati non più dal solo ufficiale medico che li visitò la prima volta, ma da un collegio composto di tre sanitari militari, del quale l'ufficiale medico stesso dovrebbe normalmente far parte.

A raggiungere gl'intenti sopra accennati, tenderebbe l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

Roma, addì 6 maggio 1909.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1890, n. 6952, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, successivamente modificato coi R. decreti 21 giugno e 16 agosto 1891, n. 330 e 503, e con altri decreti;

Visto l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, sostituito, con R. decreto 24 marzo 1892 n. 103, agli elenchi *A*, *B* e *C* già annessi al predetto regolamento, e modificato coi successivi R. decreti 30 aprile 1896 n 104, 20 febbraio 1898 n. 71, e 11 giugno 1899 n. 209;

Riconosciuta la convenienza di modificare alcune disposizioni del regolamento e dell'elenco precitati, allo scopo di disciplinare in modo più rigoroso l'accertamento della idoneità o inidoneità fisica al servizio militare, tanto nell'interesse dell'esercito quanto nell'interesse dei cittadini;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai paragrafi 120, 153 comma *e*), 315 e 336 del suddetto regolamento, *sono sostituiti i seguenti*:

« § 120. Terminata l'estrazione, il commissario di leva procederà all'esame di quegli inscritti che si trovino tuttavia presenti nella sala dell'adunanza, e che alleghino una delle imperfezioni o deformità che secondo l'avvertenza preposta all' elenco che fa seguito al presente regolamento, danno luogo alla riforma nel primo esame affidato ai commissari di leva.

« Questo esame seguirà in presenza dei sindaci e dell'ufficiale dei carabinieri reali in contraddittorio degli astanti.

« Gli inscritti che in seguito a tale esame risultassero in uno dei casi indicati dalla suaccennata avvertenza, saranno dallo stesso commissario di leva dichiarati inabili al servizio militare. »

« § 153. comma *e*) rimanderà alla ventura leva gli inscritti che, sottoposti alla visita, risultassero di debole costituzione, o affetti da infermità presunte sanabili col tempo; rimanderà però alle sedute suppletive quelli di cotesti inscritti che risultassero affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo e coloro che, a richiesta del perito sanitario, debbano essere sottoposti a visita medica collegiale, a norma del § 316 ».

« § 315. Le malattie fisiche ed intellettuali, le imperfezioni ed i difetti che possono dar luogo alla riforma degli inscritti di leva nel primo esame, nella visita innanzi ai consigli di leva e nelle rassegne speciali, e quindi fino al termine del secondo periodo della leva, sono descritte nell'apposito elenco che fa seguito al presente regolamento ».

« § 336. Il consiglio di leva non può sospendere le sue decisioni, in ordine agli inscritti visitati, ma deve subito pronunciare il suo giudizio d'idoneità, di rivedibilità o di riforma, a meno che si tratti d'infermità per le quali creda di deliberare l' invio dei medesimi in osservazione in un ospedale militare, o dei casi in cui debba, a richiesta del perito sanitario, pronunciare il rimando alla seduta o ad una delle sedute suppletive indette per le visite mediche collegiali ».

Art. 2.

Ai paragrafi 59, 316, 319, 329, 543 e 825 del regolamento medesimo sono apportate le seguenti modificazioni od aggiunte:

§ 59. Al primo comma *sostituire il seguente*:

« Assiste egualmente alle sedute del consiglio, come perito sanitario, un ufficiale medico, che sarà destinato dal comandante del corpo d'armata, salvo il disposto dal capoverso del § 316 per le sedute suppletive indette per le visite mediche collegiali ».

§ 316. *Aggiungere il seguente capoverso*:

« In tutti i casi in cui, pur non ritenendo necessaria l'osservazione in un ospedale militare, il perito sanitario abbia qualche dubbio sulla idoneità o inidoneità fisica dell'inscritto al servizio militare, egli potrà tener sospeso il suo giudizio e richiedere che la decisione del consiglio di leva venga adottata su parere di un collegio medico, che sarà normalmente costituito di tre ufficiali medici dell'esercito, compreso possibilmente il detto perito sanitario. Per queste visite collegiali verranno indette, d'accordo fra i prefetti e i sottoprefetti e i comandi dei corpi d'armata, apposite sedute suppletive, da tenersi immediatamente dopo compiute, in ciascun circondario, le sedute ordinarie. »

§ 319. *Aggiungere*, dopo l'attuale ultimo comma, il seguente capoverso:

« Ove ritengano, infine, necessaria una visita medica collegiale, a norma del capoverso del § 316, lo dichiareranno con le parole: *rinviato a visita collegiale.* »

§ 329. Nel terzo rigo, *dopo la parola* « elenco », *sopprimere* la lettera *B*.

§ 543. Al primo comma *sostituire il seguente*:

« L'ufficiale rassegnatore terrà nelle sue proposte esclusivamente per norma l'elenco delle infermità ed imperfezioni che fa seguito al presente regolamento. »

§ 825. Al secondo comma *sostituire il seguente*:

« Nel procedere a tali rassegne dovrà aversi per norma l'elenco delle imperfezioni fisiche ed infermità, che fa seguito al presente regolamento e, per quanto riguarda la statura, l'articolo 80 della legge. »

Art. 3.

Agli articoli 1, 2, 4 e 41 del sopracitato elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare sono *sostituiti od aggiunti i seguenti*:

« Art. 1. La debolezza di costituzione grave ed il notevole deperimento organico, ma in ogni caso non prima che sia trascorso l'intiero periodo della rivedibilità. »

« Art. 2. La deficienza dello sviluppo toracico quando questo non raggiunga almeno gli ottanta centimetri nel perimetro orizzontale. »

« Saranno senz' altro riformati gli inscritti la cui periferia del torace non raggiunga la misura perimetrica di *settantacinque* centimetri. »

« Gli inscritti il cui perimetro toracico misura da settantacinque centimetri a meno di ottanta centimetri saranno dichiarati rivedibili (Vedi avvertenza n. 13). »

« Art. 4. La scrofola, l'infezione malarica, l'infezione sifilitica e l'oligoemia di grado leggero, ma in ogni caso non prima che sia trascorso l'intiero periodo della rivedibilità. »

« Art. 4 bis. La scrofola grave, l'infezione tubercolare, la oligoemia grave, l'infezione malarica grave, la sifilide manifesta per gravi lesioni esterne o interne e viscerali, le cachessie manifeste : scorbutica, saturnina, ecc., determineranno la riforma ; nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare ».

« Art. 41. La xerosis e le congiuntiviti manifestamente croniche, persistenti oltre il periodo della rivedibilità ».

« *N. B.* — Le forme morbose congiuntivali semplici, cioè senza reliquati materiali ed indelebili per loro stessi sufficienti a motivare la inabilità, non dovranno mai dar luogo a giudizio di riforma, nè di rivedibilità se non dopo osservazione all'ospedale con protratta sorveglianza ed attuazione degli opportuni mezzi di cura onde escludere il dubbio di provocazione ».

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno esecuzione colla apertura della leva dei nati nel 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **239. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Direzione degli affari generali). — 14 giugno.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
55	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.
83	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra. Art. 1. Concorso della Cassa depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento di premi annui di L. 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari. Art. 3. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887 n. 4759 e 23 agosto 1891 n. 494 e 504). Art. 4. Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice. Art. 5. Rendita consolidata 3,75 % netto di annue lire 1181,25 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio. Art. 6. Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio della linea Roma - Frascati.
86	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
99	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
107	Entrate diverse dei Ministeri (1).
108	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
109	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
113	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive.*
152	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
156	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive.*
169	Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, d'armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496.
197	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito.
209	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa di depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908 n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
216	Fitti dei beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

(1) A questo capitolo 107 dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti dei panifici militari, delle vendite di galletta e biscotto avariati e di cavalli e muli riformati.

N. **240**. – **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — (Direzione generale amministrativa di artiglieria e genio). — 15 giugno.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900 ed altri successivi, sono apportate le seguenti varianti per quanto riguarda la direzione del genio militare di Verona.

Sottodirezioni	Sezioni	Uffici locali
—	1ª Verona 2ª Verona 3ª Verona 4ª Mantova**	— — — Vicenza
Padova	5ª Padova 6ª Padova	— Treviso

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **241**. **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare**. — (Gabinetto militare). — 16 giugno.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1 : 100000, edizione con le curve di livello senza tratteggio e senza sfumo:

Foglio 12 (Pieve di Cadore)
Id. 13 (Ampezzo)
Id. 14 (Pontebba)
Id. 23 (Belluno)
Id. 24 (Maniago)
Id. 25 (Udine)
Id. 26 (S. Pietro al Natisone)
Id. 39 (Pordenone)
Foglio 40 (Palmanova)
Id. 51 (Venezia)
Id. 53 (Foce del Tagliamento)
Id. 61 (Cremona)
Id. 62 (Mantova)
Id. 63 (Legnago)
Id. 74 (Reggio nell'Emilia)

Foglio 75 (Mirandola)	Foglio 98 (Vergato)
Id. 86 (Modena)	Id. 100 (Forlì)
Id. 89 (Ravenna)	Id. 101 (Rimini)
Id. 97 (S. Marcello Pistoiese)	Id. 110 (Senigallia)

Ciascun foglio sciolto L. 0,50.
Montatura su tela di ciascun foglio L. 0,75.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **212**. — **Aggiunte e varianti al regolamento di servizio in guerra — parte II — servizio delle intendenze.** — (Gabinetto militare). — 16 giugno.

In relazione ai regi decreti 10 dicembre 1908, n. 788, 789, 790 e 791 riportati nella dispensa 10ª del giornale militare corrente anno, sono stati pubblicati quattro fascicoletti di aggiunte e varianti, al regolamento di servizio in guerra — parte II — servizio delle intendenze:

a) servizio di cassa (edizione 1897);

b) servizio dei rifornimenti di materiali d'artiglieria (edizione 1907);

c) servizio postale (edizione 1901);

d) servizio telegrafico (edizione 1899).

Le varie autorità militari preleveranno dal reclusorio militare di Gaeta di ogni fascicoletto quel numero di copie che riterranno necessario.

Il prezzo di ogni esemplare di ciascun fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **213**. — **Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 16 giugno.

Si è pubblicata la terza serie di varianti alla istruzione sul servizio delle batterie da costa. I comandi, corpi ed uffici provvisti di detta istruzione, richiederanno, al reclusorio militare di Gaeta, il numero di fascicoletti loro necessari.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di L. 0,05.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **244.** — **Concessione della medaglia d'argento al valor militare alla bandiera della legione allievi carabinieri. - Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo.** — (Direzione degli affari generali). 17 giugno.

SIRE,

Il 30 aprile 1848, sulle alture di Pastrengo, mentre incerte pendevano le sorti della battaglia e in grave frangente versava la vita istessa del Re Carlo Alberto, una colonna di tre squadroni di carabinieri, agli ordini del maggiore Alessandro Negri conte di S. Front, costituenti la fida scorta del Sovrano, si lanciava a vigorosa carica, in stretta ordinanza, ed irrompeva sul nemico con impeto irresistibile ed intrepidezza rara, precipitando la crisi del combattimento e contribuendo efficacemente alla vittoria dell'esercito sardo.

Ricostruire nell'assoluta verità storica quella splendida azione di guerra, che ben a diritto i carabinieri ascrivono a loro fulgida gloria, e rivendicarne tutta l'importanza e l'efficienza nel successo della memorabile giornata, fu cura del comando generale dell'arma; ed evocare oggi solennemente la memoria di quell'epico fatto che, consacrato negli aurei fasti militari e celebrato nella inspirata poesia nazionale, si tramanderà lungamente, è compito che il riferente si assume quale atto di doverosa e singolare onoranza all'arma, cui religione sono il dovere e l'eroismo.

In tutti i combattimenti cui presero parte nella campagna del 1848, i valorosi tre squadroni esemplarmente si segnalarono per bravura, per coraggio, per devozione al Re; e due volte vennero menzionati onorevolmente agli ordini del giorno dell'esercito, per la condotta ammirevole tenuta dapprima a S. Lucia (6 maggio) e poi a Staffalo, Sommacampagna e Custoza (24-27 luglio).

Corrispondenti a tali menzioni, due medaglie di bronzo al valor militare stanno ad insignire la bandiera della legione allievi carabinieri; ma nessuna forma di ricompensa ricorda la brillante carica di Pastrengo, la quale rappresenta la più bella azione collettiva che ai carabinieri sia stato dato di compiere sui campi di battaglia.

Nulla potrebbe giustificare siffatta omissione; ed i carabinieri, sebbene nell'adempimento del dovere, sempre arduo, mai non attingano allettamenti nella speranza del premio, assai orgogliosi andrebbero ove un postumo attestato di valore sug-

gellasse il riconoscimento formale del memorando episodio, in cui tanto rifulse la loro virtù militare e la loro imperturbabile disciplina.

In tale pensiero, e confortato dal concorde parere dell'ufficio storico presso il comando del corpo di stato maggiore e della commissione per le ricompense al valor militare, il riferente si onora proporre a Vostra Maestà di voler decretare oggi alla bandiera della legione allievi carabinieri, che è la bandiera dell'arma, la medaglia d'argento al valor militare a memoria imperitura della carica di Pastrengo.

Il riferente nutre fiducia che vorrà la Maestà Vostra degnarsi accogliere la sua proposta, ed a tal uopo ha l'onore di rassegnarle lo schema del R. decreto relativo, perchè, ove Le piaccia, possa munirlo della Augusta Sua firma.

Il Ministro — P. SPINGARDI

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Volendo che perenne ed onorevole si tramandi la memoria della gloriosa carica che il 30 aprile 1848, su Pastrengo, con impeto irrefrenabile e rara intrepidezza, eseguirono i tre squadroni di guerra dei carabinieri reali, decidendo le sorti della battaglia in favore dell'esercito Sardo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la medaglia d'argento al valor militare alla bandiera della legione allievi carabinieri.

Art. 2.

Il soprassoldo annuo annesso a tale medaglia verrà corrisposto dalla data del presente decreto.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **245**. — **Proposte d'avanzamento dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1909.** — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 18 giugno.

A mente del § 171 (2° capoverso) del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che sia compilato un quadro suppletivo per l'avanzamento dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali fino a tutta l'anzianità del 29 settembre 1904.

I documenti relativi a tale quadro dovranno essere subito compilati e trasmessi al Ministero.

In conseguenza di quanto precede, a modificazione della circolare n. 76 dello scorso anno, il limite di anzianità per l'inscrizione dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri sul quadro d'avanzamento per il 1909 è portato fino alla data sopraindicata.

Il Ministro. — P. SPINGARDI.

N. **246**. — **Varianti alle disposizioni per le esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 18 giugno.

A modificazione di quanto è indicato al n. 1 della circolare 201 del corrente anno, l'accademia militare si recherà al campo di S. Maurizio, per le proprie esercitazioni dal 7 al 15 settembre

In conseguenza, le batterie del 5° e 17° reggimento artiglieria da campagna, comandate ad intervenire a tali esercitazioni, giungeranno al campo la mattina del 6 settembre per ripartirne il 16 dello stesso mese.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(8602) Roma, 1909. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1909 — 26 giugno

GIUGNO 10. — Legge n. 314 che approva l'eccedenza d'impegni per L. 60,811.28 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908, *pag.* 759.

» 21. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 760.

» 23. — Riparto del personale fra le direzioni, le sezioni staccate e gli uffici locali di commissariato, *pag.* 761.

» 23. — Falci fienaie disponibili presso la direzione d'artiglieria di Torino, *pag.* 764.

» 23. — Concorsi annuali a premio per ufficiali inferiori delle armi combattenti, *pag.* 764.

» 23. — Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio - Fascicolo III, *pag.* 766.

» 24. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 767.

» 24. — Cessioni di materiali ad altre amministrazioni. — Quietanze di tesoreria, *pag.* 768.

» 24. — Cavalli di carica per gli ufficiali del treno di artiglieria e del genio e per gli ufficiali d'artiglieria da montagna, *pag.* 771.

» 24. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici, *pag.* 772.

» 25. — Militari congedandi che chiedono di essere avviati all'estero, *pag.* 773.

» 25. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, *pag.* 774.

» 25. — Ammissione anticipata all'istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1889, *pag.* 777.

» 25. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, *pag.* 778.

» 25. — Miglioramenti alla razione viveri del soldato, *pag.* 803.

» 25. — Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare, *pag.* 804.

CIRCOLARE N. **247**. — **Legge n. 314 che approva l'eccedenza di impegni per L. 60,811.28 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 36 « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti » (spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908.** (Direzione degli affari generali. — 10 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 60,811.28, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 36 « Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

N. **248.** — **Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.** — (Gabinetto militare). — 21 giugno.

Col 16 settembre p. v. s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma, l'ordinario corso per il conseguimento della nomina a maestro militare di scherma nonchè dell'abilitazione all'insegnamento della ginnastica presso i corpi.

A tale corso, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto del 22 novembre 1899, e dello speciale regolamento per detta scuola, potranno essere ammessi 18 sottufficiali, i quali dovranno soddisfare pienamente a tutte le condizioni richieste ai numeri 4 e 6 della citata parte V del regolamento organico.

I comandanti di corpo, non più tardi del 31 luglio p. v., trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti e dalle domande degli interessati.

Ciascun comandante di divisione dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre alla sua volta al Ministero non più di un sottufficiale prescegliendo quello che, a suo giudizio, riunisca i migliori requisiti e inoltrando le carte ad esso relative.

Per la constatazione di tali requisiti, si dovrà avere speciale riguardo:

a) alla coltura generale, alla condotta, al carattere e all'educazione degli aspiranti.

Le commissioni d'avanzamento dovranno accertarsi del grado di coltura generale o in base ai titoli di studio posseduti dagli aspiranti o mediante quelle prove che fossero ritenute più opportune;

b) alla robustezza di costituzione, alla regolarità dello sviluppo muscolare e scheletrico, e in complesso alla dimostrata attitudine speciale sia per la scherma, sia per la ginnastica, in modo che i sottufficiali proposti risultino perfettamente atti ad ambedue i rami di insegnamento e non si verifichi l'inconveniente di dover poi rinviare dalla scuola molti sottufficiali perchè riconosciuti inadatti a frequentarne i corsi con buon successo. In proposito si rammenta che è obbligatoria una rigorosa visita sanitaria presso il corpo, e che dell'attitudine sopraindicata le commissioni di avanzamento debbono accertarsi, se occorre, mediante appositi esperimenti.

A modificazione delle precedenti disposizioni si avverte che l'ammissione alla scuola non importa l'obbligo di alcuna esonerazione dal grado rivestito all'atto dell'ammissione stessa; però i sottufficiali che dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio per altri 2 anni almeno dalla data in cui verranno licenziati dalla scuola per averne compiuto l'intero corso con buon successo.

Per il Ministro · G. PRUDENTE.

N. **249**. — **Riparto del personale fra le direzioni, le sezioni staccate e gli uffici locali di commissariato**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 23 giugno.

In relazione colle disposizioni contenute nel nuovo regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni di commissariato e per le compagnie di sussistenza (V. circolare n. 227), il riparto del personale fra le direzioni, le sezioni staccate e gli uffici locali di commissariato sarà dal 1° luglio prossimo quale risulta dal seguente prospetto.

Corpi d'armata	DIREZIONI SEZIONI STACCATE UFFICI LOCALI	UFFICIALI COMMISSARI						UFFICIALI CONTABILI		UFFICIALI D'ORDINE	
		Colonnelli direttori	Tenenti colonnelli vice direttori	Maggiori addetti alle direzioni	Maggiori capi delle sezioni staccate	Maggiori capi degli uffici locali	Capitani addetti	Maggiori o capitani	Ufficiali inferiori	Per gli uffici di commissariato	Per gli uffici di amministrazione
I	Direzione Torino	1	1	1	»	»	12(1)	1	2	7	4
	Sezione Novara	»	»	»	1	»	3	»	»	2	»
II	Direzione Alessandria	1	1	1	»	»	5	»	1	5	»
	Sezione Cuneo	»	»	»	1	»	2	»	»	3	»
III	Direzione Milano	1	1	1	»	»	5	»	1	5	»
	Sezione Brescia	»	»	»	1	»	2	»	»	2	»
IV	Direzione Genova	1	1	1	»	»	6	»	1	5	»
	Sezione Piacenza	»	»	»	1	»	2	»	»	2	»
V	Direzione Verona	1	1	1	»	»	9	»	1	5	»
	Sezione Padova	»	»	»	1	»	3	»	»	3	»
VI	Direzione Bologna	1	1	1	»	»	7	»	1	5	»
	Sezione Ravenna	»	»	»	1	»	2	»	»	2	»
VII	Direzione Ancona	1	1	1	»	»	4	»	1	4	»
	Sezione Chieti	»	»	»	1	»	2	»	»	2	»
VIII	Direzione Firenze	1	1	1	»	»	9(2)	1	2	6	4
	Sezione Livorno	»	»	»	1	»	2	»	»	2	»
	Uff. locale Spezia	»	»	»	»	1	1	»	»	2	»
	A riportarsi	8	8	8	8	1	76	2	10	62	8

(1) Compresi 5 capitani addetti al locale magazzino centrale.
(2) Id. 3 id. id. id. id.

Corpi d'armata	DIREZIONI SEZIONI STACCATE UFFICI LOCALI	UFFICIALI COMMISSARI						UFFICIALI CONTABILI		UFFICIALI D'ORDINE	
		Colonnelli direttori	Tenenti colonnelli vice direttori	Maggiori addetti alle direzioni	Maggiori capi delle sezioni staccate	Maggiori capi degli uffici locali	Capitani addetti	Maggiori o capitani	Ufficiali inferiori	Per gli uffici di commissariato	Per gli uffici di amministrazione
	Riporto . .	8	8	8	8	1	76	2	10	62	8
IX	Direzione Roma. . .	1	1	1	»	»	9(1)	»	1	6	»
	Sezione Perugia. . .	»	»	»	1	»	2	»	»	2	»
	Id. Cagliari. . .	»	»	»	1	»	2	»	»	2	»
X	Direzione Napoli. . .	1	1	1	»	»	10(2)	1	2	7	4
	Sezione Salerno . . .	»	»	»	1	»	1	»	»	2	»
	Id. Caserta . . .	»	»	»	1	»	2	»	»	2	»
XI	Direzione Bari . . .	1	1	1	»	»	4	»	1	4	»
	Sezione Catanzaro . .	»	»	»	1	»	2	»	»	2	»
XII	Direzione Palermo. .	1	1	1	»	»	4	»	1	5	»
	Sezione Messina. . .	»	»	»	1	»	2	»	»	3	»
	TOTALI . .	12	12	12	14	1	114	3	15	97	12
				27						109	

(1) Compresi 3 capitani addetti al locale magazzino centrale.

(2) Id. 2 id. id. alla commissione permanente per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.

NOTE.

1. Gli ufficiali superiori commissari comandati (scuola di guerra, comando del corpo di stato maggiore ecc.) produrranno deficienza presso le direzioni di commissariato dei corpi d'armata VII, IX e XI.

2. Gli ufficiali commissari comandati al Ministero della guerra, verranno trasferiti effettivi alla direzione di commissariato del IX corpo d'armata in eccedenza al personale in organico.

3. Gli ufficiali in servizio di commissariato saranno destinati in primo luogo a fare le veci dei capitani commissari mancanti, perchè comandati al Ministero della guerra o altrove e poi a coadiuvare gli ufficiali commissari organicamente assegnati alle direzioni e alle sezioni maggiormente gravate di servizio.

4. Degli ufficiali inferiori contabili addetti alle direzioni di commissariato di Torino, Firenze e Napoli, uno sarà incaricato dei servizi di cui al § 11 del citato regolamento e delle funzioni di ufficiale pagatore; l'altro sarà segretario del consiglio e al tempo stesso ufficiale di magazzino e di matricola.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **250. — Falci fienaie disponibili presso la direzione d'artiglieria di Torino.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 23 giugno.

La direzione d'artiglieria di Torino ha disponibili 94 falci fienaie, senza manico.

I corpi che avessero modo di utilizzarle nei campi sperimentali delle scuole agrarie di presidio, potranno richiederle alla direzione predetta, che le distribuirà al prezzo di L. 0,75 caduna.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **251. — Concorsi annuali a premio per ufficiali inferiori delle armi combattenti.** — (Gabinetto militare). 23 giugno.

1.

Al fine di promuovere la coltura militare fra gli ufficiali inferiori delle armi combattenti in servizio effettivo, incoraggiandoli allo studio delle questioni di maggior importanza, questo Ministero, in seguito a proposta di S. E. il capo di stato maggiore dell'esercito, ha determinato di bandire annualmente concorsi a premio fra tali ufficiali.

2.

Ad ogni concorso potranno prender parte le categorie di ufficiali che saranno volta per volta indicate.

3.

I temi dei concorsi, che saranno volta per volta fissati da S. E. il capo di stato maggiore, riguarderanno questioni tanto di carattere storico o geografico-militare quanto riflettenti l'impiego tecnico e tattico e il servizio in guerra delle varie armi, e la loro preparazione in pace.

4.

I concorrenti dovranno svolgere i temi con *memorie inedite originali*, scritte in lingua italiana con carattere chiaramente leggibile ma non di pugno del concorrente. Le memorie verranno poi esaminate da una commissione da designarsi volta per volta, da S. E. il capo di stato maggiore.

5.

Le memorie dovranno venire direttamente inviate al comando del corpo di stato maggiore (ufficio istruzioni e manovre) in una busta sigillata contrassegnata da un motto, ma senza alcuna indicazione circa l'autore: una seconda busta pure sigillata conterrà nome, grado e corpo dell'autore.

Sulla prima busta dovrà essere scritto: « Contenente la *memoria*, pel concorso indetto dalla circolare..... contrassegnata col motto..... »; e sulla seconda: « Contenente il *nome dell' autore* della memoria, pel concorso indetto dalla circolare..... , contrassegnata col motto..... ».

Neppure le indicazioni su queste buste dovranno essere di pugno del concorrente.

Tali plichi dovranno essere spediti direttamente per posta, e non per mezzo dei corpi o comandi dai quali i concorrenti dipendono; e ne sarà data ricevuta per mezzo della pubblicazione dei rispettivi motti sul *giornale militare ufficiale*.

6.

Ogni commissione esaminerà i lavori sottoposti al suo giudizio nel modo che riterrà più opportuno, e ne riferirà a S. E. il capo di stato maggiore indicando quali memorie essa ritiene meritevoli di premio in ordine di merito; limitandosi a desi-

gnarne tante quanti sono i premi stabiliti. Il suo giudizio sarà inappellabile.

Se il numero delle memorie giudicate meritevoli di premio risultasse però inferiore al numero dei premi stabiliti, i premi esuberanti resteranno disponibili per un ulteriore analogo concorso.

7.

Dell'esito del concorso sarà data notizia sul *giornale militare ufficiale*; pubblicandosi, allora, anche i nomi dei componenti la commissione che l'ha giudicato.

Nessuna memoria presentata verrà restituita: quelle premiate apparterranno di pien diritto al Ministero della guerra, il quale si riserva la facoltà di pubblicarle.

8.

I premi, normalmente di mille lire ognuno, dovranno servire a compiere un viaggio all'estero, durante il quale l'ufficiale sarà considerato come in licenza ordinaria, da contarsi però in più di quella normalmente spettantegli.

L'ufficiale premiato avrà, di norma, facoltà di scegliere il paese nel quale compiere il viaggio: l'epoca e la durata di esso saranno determinate in relazione alle esigenze di servizio.

9.

Ogni concorso, oltre che dalle disposizioni generiche stabilite dalla presente circolare, sarà regolato, volta per volta, da speciali norme che verranno pubblicate sul *giornale militare ufficiale*, assieme ai temi proposti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **252**. — **Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio. — Fascicolo III.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 23 giugno.

È stato pubblicato in forma di bozze di stampa, il fascicolo III dell'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio, in sostituzione delle seguenti pubblicazioni, che si intenderanno fin da ora abolite:

a) Istruzione sulla organizzazione e funzionamento del tiro preparato d'assedio (litografata).

b) Istruzione (riservata) sulla organizzazione del tiro preparato nelle fortezze parte I e II.

L'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza impartirà, ai dipendenti reggimenti, le norme che riterrà opportune per l'applicazione, in via di esperimento, di tale nuova istruzione, e, a prova ultimata, ottenuta l'approvazione dal comando del corpo di stato maggiore, riferirà al Ministero per l'adozione definitiva.

Alle sottoindicate autorità sarà distribuito il numero di copie per ciascuna segnato:

Ispettorato d'artiglieria da campagna — Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — Comandi d'artiglieria da campagna — Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare — Scuola centrale di tiro d'artiglieria — Scuola di guerra — Istituto geografico militare — Stabilimenti militari	N.	1
Comando del corpo di stato maggiore — Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza — Ispettorato generale del genio — Comandi di artiglieria da costa e da fortezza — Ufficio comando d'artiglieria da costa e fortezza di Verona — Direzione superiore delle esperienze — Comando in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — Comando della scuola militare — Direzioni d'artiglieria	»	2
Accademia militare	»	4
Brigata artiglieria da costa della Sardegna . . .	»	7
Gruppo delle compagnie operai	»	11
1° reggimento artiglieria da costa	»	34
2° id. id. id.	»	29
3° id. id. id.	»	30
1° id. id. da fortezza.	»	37
2° id. id. id.	»	32
3° id. id. id.	»	30

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,75.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **253. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Gabinetto militare). — 24 giugno.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta corografica d'Italia alla scala di 1: 200,000, edizione policroma a sfumo:

Foglio n. 2 (Sondrio)
Id. » 3 (Tirano)
Id. » 4 (Feltre)
Id. » 10 (Milano)
Id. » 18 (Piacenza)

Ciascun foglio sciolto L. 2,00.
Montatura su tela di ciascun foglio L. 0,75.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **254**. — **Cessioni di materiali ad altre amministrazioni. - Quietanze di tesoreria.** — (Direzione degli affari generali). — 24 giugno.

Per evitare gl'inconvenienti che derivano dal lungo ritardo con cui varie amministrazioni dello Stato soddisfano al pagamento dell'importo di materiali ad esse ceduti da questa della guerra, il Ministero dispone che tali cessioni non si facciano se non vi sia l'assicurazione da parte dell'amministrazione ricevente che il pagamento sarà eseguito all'atto stesso della consegna del materiale, o, quanto meno, non oltre il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità relative; in ogni caso prima della chiusura dell'esercizio in cui ha luogo la cessione.

Nei casi in cui non si potesse ottenere tale assicurazione, i corpi ed uffici interessati, prima di convenire la cessione, ne riferiranno al Ministero (Ragioneria) per la sua decisione.

Con la circostanza si rileva che i corpi ed uffici nell'effettuare, per vari motivi, versamenti di somme in tesoreria e nell'inviare poi al Ministero le relative quietanze incorrono spesso in errori od in omissioni per le quali devonsi fare rilievi ed ordinare rettifiche che intralciano il servizio non soltanto di questa amministrazione ma anche di quella del tesoro, che ha già mosso lagnanze in proposito.

Circa le modalità da seguirsi nei versamenti di che trattasi, tutte le amministrazioni militari hanno istruzioni precise o in regolamenti speciali o nel regolamento d'amministrazione ed in alcuni *Atti* e circolari del *giornale militare*, istruzioni che sono riassunte nelle avvertenze apposte a tergo dell'elenco de-

scrittivo mod. 344 con cui i corpi trasmettono a questo Ministero le quietanze comprovanti i versamenti.

Tali avvertenze sono state rese più complete nella ristampa del predetto mod. 344 recentemente ordinata al reclusorio militare di Gaeta, al quale i corpi od uffici dovranno subito chiedere il numero di esemplari che saranno loro occorrenti, poichè deve intendersi fin d'ora abolito lo stampato precedente.

L'osservanza completa delle menzionate istruzioni basterebbe ad eliminare senz'altro ogni causa d'osservazioni e di inutili carteggi; tuttavia, perchè non abbiano in avvenire a ripetersi gli errori e le omissioni che più frequentemente si verificano, il Ministero rammenta quanto segue:

1° Le applicazioni ai capitoli del bilancio dell'entrata devono essere indicate alle delegazioni del tesoro, dagli stessi corpi ed uffici che eseguiscono i versamenti, in base alla circolare che viene all'uopo pubblicata ogni anno sul *giornale militare* ed avendo cura di distinguere bene le vendite o cessioni di materiali *fuori uso* da quelli *fuori servizio* o *fuori modello* (§ 6 delle avvertenze già citate) e, in genere, i casi in cui trattisi di somme devolute all'erario da quelli riferentisi a somme che devono invece reintegrarsi al bilancio della guerra. Per questi ultimi devesi vedere se il reintegro sia da farsi a capitoli della parte ordinaria o di quella straordinaria del bilancio medesimo, ed imputare i versamenti, a seconda del caso, all'uno o all'altro dei due capitoli dell'entrata, indicati nella circolare di cui sopra. Così pure occorre por mente che il versamento del ricavo dalla vendita o cessione di armi e materiali deve applicarsi al capitolo d'entrata relativo alle « *alienazioni* » quando trattasi di materiali o di armi di vecchio modello o non più necessari alle difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.

Per ben distinguere i vari casi, le amministrazioni militari terranno presenti le speciali istruzioni relative alle cessioni, vendite ed alienazioni di materiali che siano emanate dal Ministero.

2° I versamenti relativi a materiali devono essere eseguiti separatamente per ciascun gruppo di essi e per ciascun capitolo del bilancio d'entrata cui il versamento deve imputarsi.

3° Per tutte le quietanze comprovanti il versamento di somme reintegrabili al bilancio della guerra deve chiedersi sempre il relativo certificato mod. 181-*T* che è prescritto dal-

l'*Atto* 190 del 4 novembre 1907 e che le delegazioni del tesoro devono rilasciare a termini della circolare del Ministero del tesoro in data 6 luglio 1906, n. 109737.

4° La causale del versamento deve pure essere indicata dai corpi ed uffici alle delegazioni del tesoro in modo preciso e corrispondente alla realtà dei fatti, di guisa che, ad esempio, pel versamento dell'importo della galletta che si distribuisce talvolta ai quadrupedi di truppa invece di avena, non abbia a ripetersi l'espressione comunemente usata: « *avena distribuita in meno ai quadrupedi di truppa per altrettanta quantità di galletta da essi consumata* », espressione inesatta che ha dato luogo ad osservazioni del Ministero del tesoro circa il capitolo del bilancio della guerra cui doveva reintegrarsi il corrispondente importo, pel dubbio che potesse trattarsi del capitolo « *foraggi* » anzichè di quello « *pane e viveri* »; mentre ogni contestazione può essere evitata usando la formula semplice e chiara: « *importo di galletta consumata dai quadrupedi di truppa in luogo di avena* ».

5° All'atto stesso in cui si ritirano le quietanze, devesi accertare se la data, la somma in cifre ed in lettere, l'esercizio ed ogni altra indicazione in esse apposta siano esatte; se, pei versamenti reintegrabili, il certificato mod. 181-*T* corrisponda perfettamente alla relativa quietanza e in caso di errori richiedere subito la rettificazione, da farsi come prescrive l'art. 278 del regolamento di contabilità generale dello Stato, convalidata cioè colle firme del delegato del tesoro e del capo della sezione di tesoreria; e ciò tanto per le quietanze che pei corrispondenti certificati mod. 181-*T*, ove questi debbano essere rilasciati.

6° Le quietanze ed i certificati (meno quelle riguardanti versamenti di somme ricavate dalla vendita di quadrupedi di truppa di proprietà dello Stato) devono essere trasmessi al Ministero — Ragioneria — dai corpi con l'elenco descrittivo modello 344 e dalle direzioni di artiglieria con quello n. 38 prescritto dal § 159 dell'istruzione sul servizio del materiale d'artiglieria, insieme colle note descrittive dei materiali mod. 68 di cui al § 445 dell'istruzione medesima.

Le quietanze invece constatanti il versamento del ricavato dalla vendita dei quadrupedi continueranno ad essere trasmesse, coi relativi documenti, alla direzione generale revisione dei conti, giusta il n. 1 del foglio d'ordine I del 1909.

7° A tergo ed in calce delle quietanze devono essere apposte le indicazioni riflettenti la contabilità cui si riferiscono;

il numero e l'importo di ciascuna richiesta di scarico pei materiali, od il titolo di cassa per le contabilità in contanti e, pei versamenti di somme sopravanzate dalle anticipazioni, bisogna indicare sempre, nell'elenco descrittivo, il numero e la data del mandato, il capitolo del bilancio e l'esercizio in cui fu disposto il pagamento dell'anticipazione.

8° Scaduto l'esercizio finanziario, le quietanze di tesoreria devono essere inviate al Ministero con separati elenchi descrittivi, secondo che trattisi di versamenti eseguiti entro o dopo il 30 giugno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **255. — Cavalli di carica per gli ufficiali del treno di artiglieria e del genio e per gli ufficiali di artiglieria da montagna.** — (Direzione generale amministrativa d'artiglieria e genio). — 24 giugno.

Sciogliendo la riserva della chiusa della circolare n. 158: Cavalli di carica (Direzione degli affari generali) 12 aprile c. a. si portano a conoscenza delle dipendenti autorità le seguenti disposizioni provvisorie, che, modificate poi nel modo che apparirà più conveniente nella pratica applicazione, troveranno posto nel fascicolo n. 6 (cavalli) in corso di revisione.

a) Il Ministero lascia in facoltà dei comandanti dei reggimenti d'artiglieria di campagna, di assegnare, ai riparti treno, alcuni dei cavalli di carica disponibili, dai quali debbono essere tratti quelli da distribuire agli ufficiali della predetta specialità, facenti servizio presso i reggimenti.

b) Analoga facoltà è lasciata ai comandanti dei reggimenti del genio per provvedere a che fra i cavalli di truppa di ogni compagnia treno, siano scelti ed assegnati agli ufficiali quelli idonei allo speciale servizio.

c) La distribuzione di cavalli di carica agli ufficiali dei riparti da montagna avrà principio nel prossimo autunno.

Fino a nuova disposizione, i cavalli di carica assegnati ai riparti da montagna non potranno seguire gli ufficiali che dai predetti riparti fossero comandati o trasferiti altrove; così pure gli ufficiali trasferiti ai riparti da montagna non potranno portare seco i cavalli di carica che già avessero in consegna, se non nel solo caso che questi siano di razza sarda o siciliana.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **256**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici**. — (Direzione generale personale ufficiali combattenti). — 24 giugno.

Nel mese di novembre del corrente anno e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e 120 del 1906) gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i capitani e per i tenenti medici.

Agli esami ad anzianità saranno ammessi i capitani ed i tenenti medici compresi nei limiti di anzianità fissati dalla circolare 71 corrente anno; agli esami per la scelta potranno concorrere i capitani ed i tenenti medici inscritti a ruolo, rispettivamente fino al capitano medico dott. Boltieri Roberto ed al tenente medico dott. Fiorenza Ignazio, inclusi.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni (§ 147 del regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero per il 1° ottobre prossimo. In applicazione del § 146 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 20 settembre prossimo.

Per i capitani e tenenti medici che concorrono all'avanzamento sia ad anzianità che a scelta, avrà luogo inoltre dal 15 settembre al 30 ottobre, un corso preparatorio agli esami stessi presso la scuola d'applicazione di sanità militare. A questo corso potranno prendere parte coloro che ne facciano domanda al Ministero non più tardi del 20 agosto prossimo.

Tale corso d'istruzione per i capitani riguarderà soprattutto il 2° gruppo d'esami, di cui all'*Atto* 120 suddetto e per i tenenti le materie di cui alla prova 2ª del 1° gruppo ed alla prova 1ª e 2ª del 2° gruppo dell'*Atto* medesimo.

Coloro che chiamati agli esami per anzianità rinuncino al corso suddetto, saranno lasciati in libertà per un periodo di tempo equivalente a quello della durata del corso stesso, periodo da non computarsi come licenza.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **257. — Militari congedandi che chiedono di essere avviati all'estero.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno.

Si è varie volte verificato il caso che dalle autorità militari sono stati rilasciati a congedandi indigenti che desideravano tornare nelle Americhe, dove si trovavano prima di venire a soddisfare gli obblighi di servizio, dei documenti per far loro ottenere il trasporto sul mare a spese dell'amministrazione militare.

Tali concessioni sono irregolari. Di vero, come risulta dai §§ 57 e 58 dell'istruzione pei trasporti militari sul mare (*Atto* 77 del 1900 modificato dall'*Atto* 38 del 1903), i militari congedati hanno diritto, se indigenti, al trasporto gratuito per tornare all'estero, sui piroscafi della società di navigazione generale italiana — col vitto a carico del Ministero della guerra se del caso — solamente sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, che sono quelle enumerate nella nota al § 3 della citata istruzione. *Invece su tutte le altre linee* — compresevi quindi quelle *per le Americhe* — i militari congedati, anche se indigenti, non hanno diritto che al trasporto a *tariffa militare* sui piroscafi delle società « Navigazione generale italiana » o « La Veloce »; epperò le autorità militari, in tali casi, non debbono rilasciare loro che la sola richiesta mod. *B* per ottenere l'applicazione di detta tariffa.

Ove pertanto si ripetesse l'irregolarità preaccennata e questo Ministero ricevesse domande di pagamenti da parte di società di navigazione per trasporti di congedati eseguiti gratuitamente in seguito a richiesta di autorità militari, saranno senz'altro addebitate a quest'ultime le somme relative.

Le dette autorità dovranno anche astenersi dal dar corso alle domande che i militari indigenti facessero per essere forniti, in occasione del loro congedamento, dei mezzi di viaggio per tornare all'estero, poichè i fondi stanziati in bilancio per provvedere ai viaggi dei militari residenti all'estero sono molto limitati e debbono quindi essere riservati pressochè unicamente a porre in grado le reclute di recarsi in Italia per imprendere il servizio cui sono obbligate, evitando così di incorrere nella diserzione.

Qualora poi si presentasse qualche caso assolutamente eccezionale, i comandi dei corpi potranno segnalarlo al Ministero, il quale procurerà di ottenere che il viaggio possa aver luogo, a cura del commissariato della emigrazione, con nolo anche più ridotto di quello stabilito dalla tariffa militare.

Si raccomanda poi ai comandi di corpo, che avviano a porti d'imbarco militari congedandi che intendono recarsi all'estero, di assicurarsi che essi abbiano i mezzi necessari per pagare, se occorra, il biglietto di passaggio, e di curare che i medesimi siano provvisti di tutti i documenti necessari cioè passaporto, richieste di viaggio, dichiarazione d'indigenza (pei viaggi sulle linee sovvenzionate) ecc., per modo che la posizione di ogni individuo sia già nettamente definita al suo giungere al porto e non debba quindi rimanervi che in attesa d'imbarco. Se per inosservanza di tali disposizioni accadesse che i militari dovessero essere trattenuti in aggregazione presso i corpi stanziati nei porti d'imbarco per un tempo eccedente quello strettamente necessario, la maggiore spesa occorrente per mantenere *fuori forza*, durante tale tempo, i militari stessi dovrà essere posta a carico dei responsabili.

È abrogata la disposizione n. 35 della Raccolta delle disposizioni in vigore (fascicolo n. 29 — trasporti — bozze di stampa).

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **258.** — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Gabinetto militare). — 25 giugno.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1909-910, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina del 9 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del n. 15 dell'*Atto* 36 del 1905 (disposizione 15 del fascicolo n. 21 della Raccolta — bozze di stampa), una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al n. 20 dell'*Atto* anzidetto.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

Aspiranti alle armi combattenti.

Crisanti Raoul, sergente maggiore 1° granatieri.
Bozzoni Aurelio, id. 1° id.
Verdinois Federico, id. 1° id.
Casi Guglielmo, id. 2° id.
Comini Federico, id. 2° id.
Ceccherelli Gino, id. 2° id.
Oreadi Armando, id. 2° id.
Puddu Giulio, id. 1° fanteria.
De Sogus Daniele, id. 1° id.
Visca Giov. Battista, id, 1° id.
Pontiero Vasco, id. 2° id.
Ferrero Francesco, id. 2° id.
De Cicco Adriano, id. 3° id.
Zambonini Carlo, id. 3° id.
Giorgeri Giuseppe, id. 4° id.
Rabini Gaspare, id. 5° id.
Taurino Marcello, id. 7° id,
Venditti Ulrico, id. 9° id.
Bianchi Arturo, id. 11° id.
La Viola Gaetano, id. 11° id.
Graffi Petronio, id. 13° id.
Fedeli Leone, id. 14° id.
Capponi Lorenzo, id. 16° id.
Arnò Carlo, id. 16° id.
Casoria Alberigo, id. 18° id.
Del Guerra Cosimo, id 18° id.
Lazzerini Mario, id. 19° id.
Bologna Guido, id. 20° id.
Nannini Luciano, id. 21° id.
Chiari Enrico, id. 21° id.
Pacini Gino, id. 25° id.
Ruggero Umberto, id. 25° id.
Pincelli Pietro, id. 26° id.
Maccario Matteo, id. 26° id.
Berna Renato, id. 27° id.
Caldera Vincenzo, id. 28° id.
Guazzone Giuseppe, maresciallo 28° id.
Bottari Gastone, sergente maggiore 31° fanteria.
Grandi Alessandro, id. 32° id.
Piazzi Rodolfo, id. 35° id.
Borghi Carlo, id. 36° id.
Vendramin Mario, id. 36° id.
Maifreni Aldo, id. 37° id.
Gabardo Aldo, id. 37° id.
Fregosi Paolo, id. 39° id.
Pavani Mario, id. 39° id.
Falugi *Giuseppe*, id. 41° id.
Andreotti Benedetto, id. 44° id.
Gangi Ignazio, id. 48 id.
Zamagni Angelo, id. 48° id.
Tallinucci Evandro, id. 48° id.
Casini Evaristo, id. 48° id.
Pizzi Enrico, id. 48° id.
Francorsi Giovanni, id. 49° id.
Fava Colombo, id. 50° id.
Genevini Andrea, id. 50° id.
Garbarino Silvio, id. 51° id.
Margottini Giuseppe, id. 51° id.
Orengo Dante, id. 55° id.
Schinardi Rodolfo, id. 57° id.
Iannetta Romeo, id. 59° id.
Genta Sennen, id. 61° id.
Pianeggiani Rubens, id. 61° id.
Fiaschi Carlo, id. 64° id.
Ferrero Felice, id. 65° id.
Corsi Nello, id. 65° id.
Cagnassi Salvatore, maresciallo 66° id.
Dell'Acqua Pietro, sergente maggiore 66° id.
Dominici Leonardo, id. 67° id.
Marchi Mario, id. 67° id.
Capelli Pietro, id. 68° id.
Lessana Virgilio, id. 68° id.

Vinciarelli Italo, sergente maggiore 73° fanteria.
Marucco Celso, id. 77° id.
Tirelli Orazio, id. 77° id.
Rocchi Lelio, id. 78° id.
Balduini Guglielmo, id. 80° id.
Leognani Salvatore, id. 82° id.
Cicerchia Pietro, id. 82° id.
Barbagallo Filippo, id. 83° id.
Ausaldi Enrico, id. 85° id.
Suglia Cesare, id. 88° id.
Albano Angelo, maresciallo 89° id.
Coppola Attilio, sergente maggiore 90° id.
Busacca Angelo, id. 90° id.
De Grazia Giuseppe, maresciallo 91° id.
Ricci Arturo, sergente maggiore 92° id.
Vitelli Romolo, id. 1° bersaglieri.
Borghi Mario, id. 2° id.
Nardi Gastone, id. 2° id.
Riva Attilio, maresciallo 3° id.
Garroni Gastone, sergente maggiore 4° id.
Ciuccio Francesco, id. 4° id.
Necade Giovanni, id. 4° id.
Vannetti Manlio, id. 4° id.
Tavoni Gaetano, id. 5° id.
Diomede Umberto, id. 5° id.
Gengaro Daniele, id. 8° id.
Guidi Guido, id. 9° id.
Giulioli Giulio, id. 11° id.
Robertiello Vincenzo, id. 12° id.
Danioni Carlo, id. 5° alpini.
Curcio Alfonso, id. 6° id.
Federici Pietro, id. 7° id.
Antonelli Francesco, id. 7° id.
Soldano Armando, sergente maggiore 10° compagnia sussistenze.
Monteferrante Tommaso, maresciallo R. corpo di truppe coloniali (fanteria).
Piromallo Francesco, sergente maggiore id. (id.).
Stanzione Luigi, id. id. (id.).
Barchiesi Umberto, id. id. (id.).
Marotta Ferdinando, id. id. (id.).
Biondi Guglielmo, id. id. (id.).
Monacelli Alfredo, id. id. (id.).
Lantana Umberto, id. reggimento Genova cavalleria (4°).
Piccone Alberto, id. id. lancieri di Novara (5°).
Albertone Domenico, id. id. id. di Aosta (6°).
Laus Ludovico, id. id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Boscassi Guglielmo, id. id. id. id. id.
Loredani-Partesotti Ausonio, id. id. id. di Piacenza (18°).
Fagioli Aristide, id. id. id. di Catania (22°).
Bartoli Rodolfo, id. id. id. id. id.
Vistarini Francesco, id. id. id. Umberto I (23°).
Panicadi Aurelio, id. id. id. id. id.
Salvini Mario, id. id. id. id. id.
Lupi Italo, id. 2° artiglieria campagna.
Bregni Carlo, id. 2° id. id.
Cattaneo Giuseppe, id. 5° id. id.
Riva Attilio, id. 8° id. id.
Gozzano Matteo, id. 9° id. id.
Molari Ottavio, id. 10° id. id.
Della Rocca Nicola, id. 10° id. id.

Bruognolo Gennaro, sergente maggiore 10° artiglieria campagna.
Petteruti Vincenzo, id. 12° id. id.
De Simone Alessandro, id. 12° id. id.
Moneta Antonio, id. 13° id. id.
Iacomini Pietro, id. 13° id. id.
Pandolfi Giovanni, id. 13° id. id.
Bravi Giuseppe, id. 14° id. id.
Rossi Orfeo, id. 19° id. id.
Morrone Anselmo, id. 20° id. id.
Barra Carlo, id. 24° id. id.
Bascapè Carlo, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Volpi Giuseppe, sergente maggiore 2° artiglieria fortezza.
Ghione Guido, id. 2° id. id.
Semerari Giovanni, id. 2° id. id.
Landi Alfonso, id. 3° id. id.
Fantacchiotti Carlo, id. 3° id. id.
Concaro Carlo, id. 1° genio.
Negri Francesco, id. 1° id.
Mellana Silvio, id. 2° id.
Coppo Candido, id. 2° id.
Barbieri Barnaba, id. 3° id.
Chibbaro Emilio, id. 3° id.
Montanini Ciro, id. 3° id.
Marson Arnaldo, id. 4° id.
Brescianelli Attilio, id. brigata ferrovieri.

Aspiranti al corpo contabile.

Guiducci Carlo, sergente maggiore 9° fanteria.
Castelli Giuseppe, id. 9° id.
Casulli Attilio, id. 16° id.
Raspani Ugo, id. 17° id.
Mandarino Angelo, id. 22° id.
Scuderi Giuseppe, id. 41° id.
Pagliuca Camillo, id. 42° id.
La Viola Guido, id. 42° id.
Pederzani Egidio, id. 44° id.
Parrella Luigi, id. 46° id.
Roscioli Tito, id. 58° id.
Barone Domenico, id. 73° id.
Costa Francesco, id. 1° bersaglieri.
Buttà Gino, sergente maggiore reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).
De Tomasis Dino, id id. id. di Lucca (16°).
D'Attili Nazzareno, id. 10° artiglieria campagna.
Rampello Angelo, maresciallo 1° genio.
Nizzola Guglielmo, sergente maggiore 2° id.
Oneto Gio. Battista, id. 3ª compagnia sussistenze.
Spadoni Alfredo, id. 7ª id. id.

N. **259**. — **Ammissione anticipata all'istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1889.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 giugno.

Questo Ministero autorizza i comandanti di distretto militare ad ammettere gli inscritti della leva in corso sulla classe 1889 stati arruolati in 2ª categoria a prender parte all'istru-

zione militare insieme agli uomini di 2ª categoria della classe 1888 chiamati alle armi con la circolare n. 221 del corrente anno.

A tal uopo occorre che i militari onde trattasi facciano apposita domanda, anche verbale, ai comandanti dei distretti militari non più tardi del 20 luglio p. v.

I distretti stessi provvederanno per l'invio d'urgenza al corrispondente deposito di fanteria di linea dei relativi fogli matricolari (mod. 59) nonchè delle altre carte personali relative ai loro precedenti in materia penale e politica.

Anche i detti uomini ammessi a ricevere anticipatamente l'istruzione militare dovranno essere assegnati esclusivamente ai reggimenti di fanteria di linea, ed essi dovranno presentarsi, muniti del foglio provvisorio di congedo di 2ª categoria ad un deposito dei detti reggimenti nelle ore antimeridiane del 16 agosto p. v. e saranno trattenuti e considerati effettivi al deposito stesso.

Avvenuta la presentazione dei militari in parola i depositi di fanteria completeranno la matricola con la seguente variazione:

« Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 2ª categoria della classe 1888 — Circolare n. 259 del 1909 . . . . li . . . »

Ai militari onde trattasi saranno applicate le disposizioni contenute nella circolare n. 221 precitata.

Essi però non saranno compresi sul rendiconto richiesto col n. 29 della circolare stessa, ma saranno invece dimostrati in un prospetto a parte.

Per il Ministro — G. PRUDENTE.

N. **260. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 giugno.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 2 maggio u. s., n. 220 (circolare n. 190 del corrente anno), modificato dal R. decreto del 16 maggio detto, n. 303 (circolare n. 228 del corrente anno), saranno chiamati alle armi per istruzione:

a) *il giorno 1° agosto p. v.*,

per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1874 e 1875, ascritti alla milizia territoriale degli alpini, appartenenti per fatto di leva ai distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) *il giorno 8 agosto p. v.*,

per un periodo di giorni 24:

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Vercelli e Verona, effettivi ai battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2°, Ivrea del 4° e Verona del 6° reggimento alpini e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile) e 1880 (che ha fatto passaggio alla milizia mobile nel giugno corrente), ascritti agli alpini, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Pinerolo, Torino e Treviso, effettivi ai battaglioni Susa del 3°, Edolo del 5° e Feltre del 7° reggimento alpini e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) *il giorno 12 agosto p. v.*,

per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli della

classe 1879 dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza e quelli della classe stessa che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti;

i militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Siracusa, e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la dimora abituale nel territorio di uno di questi otto distretti;

d) *il giorno 18 agosto p. v.*,

per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Casale, Cremona, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Ancona, Belluno, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Lucca, Mantova, Massa, Modena, Padova, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Sacile, Savona, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che nel giorno 19 maggio scorso si trovavano nel territorio di uno degli oradetti due distretti;

i militari di 1ª categoria della classe del 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Avellino, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Como, Cremona, Cuneo, Foggia, Genova, Lecco, Lodi,

Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Parma, Pavia, Piacenza, Salerno, Savona e Voghera e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli specialisti del genio, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti;

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sanità, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Siracusa, quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi cinque distretti, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che nel giorno 19 maggio scorso si trovavano nel territorio di uno degli oradetti due distretti;

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi quattro distretti, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che nel giorno 19 maggio scorso si trovavano nel territorio di uno degli oradetti due distretti.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. Per quanto riguarda la pubblicazione dell'unito modello di manifesto (allegato n. 1), e di quelli speciali che occorresse di compilare, i comandanti dei distretti militari si atterranno alle istruzioni date con l'analoga circolare n. 225 del corrente anno.

Per cura poi dei comandanti dei reggimenti alpini, e con le norme del § 726 dell'istruzione complementare, sarà pure pubblicato nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, con le modalità accennate al primo comma del presente numero, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

Una copia dei manifesti speciali compilati dai comandanti di distretto, come pure una copia del manifesto cui si riferisce il precedente comma, dovrà rimanere affissa alla porta

della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Ad un tempo, per cura dei distretti, verrà fatto recapitare *ai militari ascritti agli alpini delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880, richiamati alle armi*, un precetto personale, colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

4. Le autorità militari interessate per le chiamate cui si riferisce la presente circolare si atterranno altresì alle istruzioni date dal n. 4 e successivi dell'art. 1 della già citata circolare n. 225 del corrente anno.

Per l'esatta applicazione del disposto dell'ultimo capoverso della lettera *d*) del n. 1 del manifesto allegato 1 e della lettera *b*) del n. 1 del manifesto allegato 2 si avverte che i militari per i quali sussiste l'obbligo di servizio derivante dal rinvio sono quelli soltanto che tuttora appartengono al riparto dell'esercito cui erano ascritti al momento in cui ottennero il rinvio. Quindi coloro che nel frattempo abbiano fatto passaggio o alla milizia mobile o alla milizia territoriale debbono considerarsi come non più obbligati a rispondere ad una chiamata in conseguenza del rinvio goduto.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

5. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale:*

a) gli ufficiali di milizia territoriale effettivi al 5° e 6° reggimento alpini e quelli residenti nel distretto militare di Belluno effettivi al 7° reggimento alpini;

b) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, ascritti agli alpini;

c) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877, 1878 e 1879, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2°, Ivrea del 4° e Verona del 6° reggimento alpini;

d) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877, 1878, 1879 e 1880, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni Susa del 3°, Edolo del 5° e Feltre del 7° reggimento alpini;

e) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1884 e 1879, effettivi ai reggimenti di artiglieria da fortezza ed al gruppo compagnie operai di artiglieria, eccettuati quelli nati nell'anno 1879 residenti nei distretti di Treviso, Verona e Vicenza;

f) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1884 e 1879, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa ed alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna, eccettuati quelli residenti nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Siracusa;

g) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Casale, Cremona, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera;

h) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri e residenti nei distretti di Ancona, Belluno, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Lucca, Mantova, Massa, Modena, Padova, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Sacile, Savona, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

i) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati quelli residenti nei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari;

l) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

m) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alla brigata specialisti (escluso il treno), eccettuati quelli residenti nei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria;

n) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, ascritti al corpo sanitario, eccettuati quelli residenti nei distretti di Cagliari, Catania, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria, Sassari e Siracusa;

o) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, ascritti al corpo contabile, eccettuati quelli residenti nei distretti di Cagliari, Catania, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione, stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

6. Per quanto riguarda le partecipazioni da farsi agli ufficiali richiamati, le dispense e le esenzioni dalla chiamata che possono essere loro concesse ed il tempo della loro presentazione alle armi, le autorità militari interessate si atterranno alle istruzioni date dall'art. 2 (numeri 12 e seguenti) della precedente analoga circolare n. 225 del corrente anno.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

7. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata, in massima, secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione, salvo per i granatieri, la fanteria di linea e i bersaglieri, l'assegnazione dei quali sarà fatta tenendo presenti le disposizioni speciali già emanate in proposito alle autorità interessate dal comando del corpo di stato maggiore (circolare n. 1040 del 3 giugno 1909 diretta ai comandi di corpo d'armata).

8. Coi richiamati alpini delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880 si costituiranno compagnie di milizia mobile per ciascuno dei seguenti battaglioni: Mondovì (1° alpini), Dronero (2° alpini), Susa (3° alpini), Ivrea (4° alpini), Edolo (5° alpini), Verona (6° alpini) e Feltre (7° alpini).

Alla costituzione delle salmerie per le dette compagnie di milizia mobile si provvederà colle norme seguite in passato, cioè le compagnie di milizia mobile preleveranno dalle proprie salmerie gli oggetti strettamente necessari. I quadrupedi saranno forniti dal rispettivo reggimento alpini ed in caso di necessità saranno noleggiati e, preferibilmente, fra quelli precettati.

Il bagaglio degli ufficiali chiamati in servizio, a senso del precedente n. 5, sarà beninteso limitato alla sola cassetta di ordinanza.

9. Coi richiamati alpini di milizia territoriale, nati negli anni 1874 e 1875, si formeranno alcuni riparti di milizia territoriale, secondo gli ordini che emanerà l'Ispettorato delle truppe da montagna.

Alla costituzione delle salmerie si provvederà in modo analogo a quello indicato per le compagnie di milizia mobile dal numero precedente.

10. I richiamati di milizia mobile dell'artiglieria da costa e da fortezza saranno dai comandi di reggimento raggruppati in *unità occasionali*, sotto la direzione di ufficiali in effettività di servizio.

11. Con gli zappatori del genio si provvederà a rinforzare

le compagnie che interverranno alle grandi manovre. I richiamati esuberanti saranno istruiti presso i corpi.

Art. 4. — *Istruzione.*

12. I richiamati dei *granatieri*, di *fanteria di linea* e *bersaglieri*, appena inquadrati nel reggimento al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento stesso ed eseguiranno almeno due lezioni di tiro al bersaglio.

I richiamati *alpini* della classe 1884 prenderanno parte (salvo disposizioni diverse che credesse impartire l'Ispettorato delle truppe da montagna) alle grandi escursioni e manovre con le rispettive compagnie. Essi dovranno però essere trattenuti almeno tre giorni ai magazzini per acquistare un certo allenamento e meglio adattarsi il vestiario, soprattutto la calzatura.

Le *compagnie alpine di milizia mobile* da formarsi saranno fatte partire dai rispettivi centri di mobilitazione non oltre il sesto giorno dalla chiamata alle armi per raggiungere i rispettivi battaglioni dell'esercito permanente.

I *battaglioni alpini di milizia territoriale* lascieranno i magazzini non oltre il settimo giorno ed inizieranno le loro escursioni, come da programma da compilarsi dai comandanti di reggimento. Prenderanno parte alle esercitazioni d'assieme del 3° periodo delle grandi escursioni.

Tutti i richiamati alpini eseguiranno due lezioni di tiro al bersaglio prima o durante le grandi escursioni.

I richiamati dell'*artiglieria da costa e da fortezza* appartenenti all'esercito permanente prenderanno parte alle istruzioni ed esercitazioni coi rispettivi riparti. Quelli di milizia mobile, raggruppati come si è detto in unità occasionali, sotto la direzione di ufficiali in effettività di servizio, parteciperanno alle esercitazioni completive che si svolgeranno durante il tempo in cui ha luogo la chiamata.

Tutti eseguiranno poi due lezioni di tiro col fucile o colla pistola, secondo il loro armamento individuale.

Ogni unità di milizia mobile da costa eseguirà:

a) alcune esercitazioni di tiro ridotto a mare, per le quali sono assegnati cento colpi complessivamente;

b) una esercitazione di tiro colle artiglierie di medio calibro delle fronti a terra delle piazze marittime, colle stesse norme abituali per i tiri analoghi dei riparti permanenti e

coll'assegno di otto colpi a granata e di dodici a shrapnel; oppure (qualora tali esercitazioni non fossero possibili per le speciali condizioni della piazza) qualche esercitazione di tiro con artiglieria da campagna, coll'assegno di trentasei colpi.

Ogni unità di milizia mobile da fortezza dovrà eseguire due esercitazioni di tiro con artiglierie di medio calibro, una con dodici colpi a granata, l'altra con sedici colpi a shrapnel.

I richiamati del *genio*, appena inquadrati nelle compagnie cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto.

I richiamati di *sanità* e *sussistenza* saranno impiegati per rinforzare i drappelli occorrenti per i servizi di sanità e sussistenza durante le grandi manovre e le esercitazioni annuali.

Art. 5. — *Congedamento.*

13. Tutti i richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) *il 30 agosto p. v*, i richiamati alpini di milizia territoriale, presentatisi alle armi il 1° agosto;

b) *il 31 agosto p. v.*, i richiamati alpini di esercito permanente, presentatisi alle armi l'8 agosto;

c) *il 1° settembre p. v.*, i richiamati alpini di milizia mobile, presentatisi alle armi l'8 agosto precedente;

d) *il 6 settembre p. v.*, i richiamati, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri, al genio, alla sanità ed alla sussistenza, presentatisi alle armi il 18 agosto precedente;

e) *il 10 settembre p. v.*, i richiamati, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza, presentatisi alle armi il 12 agosto precedente.

Per tutto quanto riguarda le modalità del congedamento, le autorità militari interessate si atterranno alle norme date coll'art. 5 della precedente analoga circolare n. 225 del corrente anno, avvertendo che al termine delle grandi manovre i richiamati, che vi presero parte, saranno rinviati, secondo gli ordini di movimento, direttamente dal sito di scioglimento ai centri di mobilitazione, ai quali si presentarono. Per cura di questi sarà tosto effettuato il loro congedamento nei limiti di tempo sopra indicato.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

14. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Alle compagnie alpine di milizia mobile verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione, riducendone, *ove sia reputato opportuno,* la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione.

La galletta a mano distribuita ai richiamati dovrà essere dai medesimi consumata durante la permanenza alle armi, secondo gli ordini che al riguardo verranno impartiti dai comandi dei riparti.

15. Saranno applicate, anche in occasione delle chiamate di cui alla presente circolare ed in quanto possano esserlo, le disposizioni contenute nell' art. 6 della precedente circolare n. 225 del corrente anno, avvertendo che non dovrà essere distribuita ai graduati la pistola che loro spetterebbe.

16. I comandanti dei reggimenti alpini, in occasione del rinvio in congedo illimitato dei richiamati delle classi 1877, 1878, 1879, 1880 e 1884, avranno cura di stabilire quali di essi possano essere promossi sergenti all'atto del passaggio alla milizia territoriale, nell' intento di supplire così alla deficienza di sottufficiali che attualmente si verifica nei riparti di milizia territoriale alpina.

Della riconosciuta idoneità alla detta promozione, dovrà esser presa debita annotazione sui ruoli, e i militari che riportarono tale idoneità dovranno dai reggimenti alpini esser tenuti in evidenza in un registro speciale, onde si possa poi far luogo alla promozione a sergente all' atto del loro passaggio alla milizia territoriale.

Art. 7. — *Militari richiamati che furono inviati in congedo dal corpo della regia guardia di finanza.*

17. I depositi di fanteria di linea dei primi sei corpi d'armata, analogamente a quanto è disposto dall'art. 7 della precedente circolare n. 225 del corrente anno e attenendosi alle norme

contenute nell'articolo stesso, invieranno ai comandi di circolo della regia guardia di finanza i richiamati delle classi 1881, 1882 e 1884 ascritti alla fanteria di linea e che al tempo in cui concorsero alla leva fruirono della dispensa dalla chiamata stabilita dal § 514 del regolamento sul reclutamento per trovarsi incorporati nella regia guardia suddetta e che da questa furono congedati dopo avvenuto il licenziamento dalle armi dei militari della loro classe.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il giorno 1° agosto p. v.,

per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1874 e 1875, ascritti alla milizia territoriale degli alpini, appartenenti per fatto di leva ai distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) il giorno 8 agosto p. v.,

per un periodo di giorni 24:

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Vercelli e Verona, effettivi ai battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2°, Ivrea del 4° e Verona del 6° reggimento alpini e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile) e 1880 (che ha fatto passaggio alla milizia mobile nel giugno corrente), ascritti agli alpini, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Pine-

rolo, Torino e Treviso, effettivi ai battaglioni Susa del 3°, Edolo del 5° e Feltre del 7° reggimento alpini e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

c) il giorno 12 agosto p. v.,

per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli della classe 1879 dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza e quelli della classe stessa che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti;

i militari di 1ª categoria delle classi 1884 (esercito permanente) e 1879 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Siracusa e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi otto distretti;

d) il giorno 18 agosto p. v.,

per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Casale, Cremona, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Vercelli e Voghera e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1882 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Ancona, Belluno, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Lucca, Mantova, Massa, Modena, Padova, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Sacile, Savona, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che nel giorno 19 maggio scorso si trovavano nel territorio di uno degli ora detti due distretti;

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Alessandria, Avellino, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Como, Cremona, Cuneo, Foggia, Genova, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Parma, Pavia, Piacenza, Salerno, Savona e Voghera e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli specialisti del genio, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria e quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi tre distretti;

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sanità, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Siracusa, quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi cinque distretti, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari; che nel giorno 19 maggio scorso si trovavano nel territorio di uno degli oradetti due distretti;

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Catania, Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, quelli che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno di questi quattro distretti, non che quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, che nel giorno 19 maggio scorso si trovavano nel territorio di uno degli oradetti due distretti.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

e) gli ufficiali di milizia territoriale effettivi al 5° e 6° reggimento alpini e quelli residenti nel distretto militare di Belluno effettivi al 7° reggimento alpini;

f) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, ascritti agli alpini;

g) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877, 1878 e 1879, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2°, Ivrea del 4° e Verona del 6° reggimento alpini;

h) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877, 1878, 1879 e 1880, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni Susa del 3°, Edolo del 5° e Feltre del 7° reggimento alpini;

i) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1884 e 1879, effettivi ai reggimenti d'artiglieria da fortezza ed al gruppo compagnie operai d'artiglieria, eccettuati quelli nati nell'anno 1879 residenti nei distretti di Treviso, Verona e Vicenza;

l) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1884 e 1879, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa ed alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna, eccettuati quelli residenti nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Siracusa;

m) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Casale, Cremona, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Vercelli, e Voghera;

n) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1882, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri e residenti nei distretti di Ancona, Belluno, Bologna, Firenze, Forlì, Genova, Livorno, Lucca, Mantova, Massa, Modena, Padova, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Sacile, Savona, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

o) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati quelli residenti nei distretti di Cagliari, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari;

p) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

q) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alla brigata specialisti (escluso il treno), eccettuati quelli residenti nei distretti di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria;

r) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, ascritti al corpo sanitario, eccettuati quelli residenti nei distretti di Cagliari, Catania, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria, Sassari e Siracusa;

s) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, ascritti al corpo contabile, eccettuati quelli residenti nei distretti di Cagliari, Catania, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria e Sassari.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *otto giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, compresi nella chiamata, che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (e nell'articolo 6, se di milizia territoriale) e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903 e modificata con Regio decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purché uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. I richiamati di fanteria di linea delle classi 1881, 1882 e 1884, residenti nel territorio dei distretti militari dei *primi sei corpi d'armata*, i quali prestarono servizio e furono congedati dal corpo della regia guardia di finanza, dovranno, all'atto della loro presentazione ai rispettivi depositi di fanteria, dichiarare di aver fatto parte del corpo della regia guardia suddetta.

9. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

10. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

11. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

. ...., *addì .... giugno 1909.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . .

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il giorno 1° agosto p. v.,

per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria nati negli anni 1874 e 1875, ascritti alla milizia territoriale degli alpini, appartenenti per fatto di leva ai distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

b) il giorno 8 agosto p. v.,

per un periodo di giorni 24:

i militari di 1ª categoria della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Vercelli e Verona, effettivi battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2°, Ivrea del 4° e Verona del 6° reggimento alpini e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878 e 1879 (milizia mobile) e 1880 (che ha fatto passaggio alla milizia mobile nel giugno

corrente) ascritti agli alpini, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Pinerolo, Torino e Treviso, effettivi ai battaglioni Susa del 3° Edolo del 5° e Feltre del 7° reggimento alpini e che nel giorno 2 maggio 1909 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o della milizia mobile, ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti anzidetti ed ivi residenti che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di milizia territoriale effettivi al 5° e 6° reggimento alpini e quelli residenti nel distretto militare di Belluno, effettivi al 7° reggimento alpini;

d) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1884, ascritti agli alpini;

e) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877, 1878 e 1879, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2°, Ivrea del 4° e Verona del 6° reggimento alpini;

f) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877, 1878, 1879 e 1880, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni Susa del 3°, Edolo del 5° e Feltre del 7° reggimento alpini.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suaccennati.

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito, oppure partiranno

nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia o in tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o in tramvia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in man-

canza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saránno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

6. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. 3 si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia, per tramvia, che accordi facilitazioni ai militari, o per mare, si presenteranno al mattino dello stesso giorno al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandi dei distretti militari.

....., addì ..... giugno 1909.

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Alpini	Artiglieria da costa e da fortezza	Genio
Asciugatoi	2	2	2	2	2
Berretti da campagna o chepi con fregio e copertura di tela bianca	1	»	»	1	1
Berretti per fatica, con fregio	1	»	1	1	1
Berretti (feltz) con fiocco	»	1	»	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	1	»	»
Cappotti con mostrine e stellette	1	»	»	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1	1
Coreggiuole per zaini	»	»	4	»	»
Cravatte per collo	2	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1	1
Gavette	1	1	1	1	1
Giubbe di panno con stellette	»	1	1	1	»
Giubbe di tela con stellette	1	1	1	1	1
Mantelline	»	1	1	»	»
Mutande	1	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	»	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2	2
Sacchetti per galletta (1)	2	2	3	»	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (2)	1	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»	1	1

(1) Ai richiamati d'artiglieria da costa e da fortezza i sacchetti per galletta saranno distribuiti nella quantità corrispondente alle razioni.

(2) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Alpini	Artiglieria da costa e da fortezza	Genio
Tasche per pane con coreggia	1	1	1	1	1
Tazze di lamiera	1	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	»	1	1
Zaini	1	1	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*	*	*

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del regolamento d'amministrazione posto in armonia, per quanto riguarda la consumazione della galletta medesima, con le prescrizioni del n. 14, ultimo capoverso, della presente circolare.

N. B. — L'ispettorato delle truppe da montagna potrà, quando lo creda opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati saranno distribuiti i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato). Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficienza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori, tiratori scelti, ecc.).

2. Ai sottufficiali d'artiglieria da costa e da fortezza saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge, in luogo del cappotto, un paio di stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi di riserva.

Ai caporali maggiori di dette specialità d'arma verranno distribuite la valigia con coregge, in luogo dello zaino, e due coregge per pastrano.

3. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno egualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

5. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però, portata particolare attenzione alle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

7. Per i piastrini di riconoscimento sarà tenuta presente la *Disposizione* n. 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa).

8. Giusta la *Disposizione* n. 54 del predetto fascicolo della *Raccolta* potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

9. Oltre a quanto sopra è detto, i corpi dovranno tenere presenti le disposizioni impartite per mezzo dei comandi di corpo d'armata con dispaccio del 30 maggio u. s., n. 8840 (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi. — Divisione vestiario, equipaggiamento e materiale sanitario).

N. **261**. — **Miglioramenti alla razione viveri del soldato.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno.

In applicazione della legge 6 luglio 1908 n. 362, il Ministero determina che le disposizioni date con la circolare n. 270 dello scorso anno, al riguardo dei miglioramenti concessi

per la razione viveri del soldato durante l'esercizio finanziario 1908-909, abbiano vigore anche per tutto il prossimo esercizio 1909-910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **262.** — **Concorso a posti di topografo nel personale tecnico dell'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili dipendenti e pensioni). — 25 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dell'amministrazione della guerra approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1898, n. 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756:

DECRETA:

1. È indetto un concorso per la nomina di otto topografi di 2ª classe nel personale tecnico dell'istituto geografico militare con l'annuo stipendio di L. 2000, dei quali quattro nella specialità incisori in rame e quattro in quella di artisti disegnatori.

2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno avere compiuto, alla data del presente decreto, 20 anni di età e non avere superato i 25 anni. Però per coloro i quali comprovino di avere prestato precedentemente servizi militari o civili che dieno diritto a pensione, l'età massima può essere aumentata del numero di anni pei quali detti servizi furono prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni.

3. Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno farne domanda al Ministero della guerra su carta bollata da L. 1,00 presentandola al comando del distretto più vicino, al quale è affidata la cura di accertare che la istanza ed i documenti annessi siano del tutto conformi alle prescrizioni del presente decreto.

4. Le istanze che giungessero ai singoli distretti dopo 40 giorni dalla data del presente decreto o che entro questo limite di tempo non fossero completate di tutti i documenti prescritti, saranno senz'altro respinte come inammissibili.

5. Ogni aspirante dovrà indicare nell'istanza la specialità per la quale intende concorrere, se cioè, quella di artista disegnatore od incisore in rame ed unirà i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente debitamente legalizzato.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

e) foglio di congedo o di riforma comprovante che l'aspirante al concorso ha soddisfatto agli obblighi di leva;

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del regio esercito che comprovi come l'aspirante sia di sana costituzione fisica ed esente da difetti in grado incompatibile con le funzioni che dovrà esercitare;

g) quei titoli da descriversi in apposito elenco, relativi a studi compiuti ed impieghi coperti, che valgano a comprovare il grado di coltura generale e professionale nonchè l'abilità artistica dell'aspirante.

6. Le domande e i documenti per cura dei comandi di distretto saranno inviati alla direzione dell'istituto geografico militare in modo che vi pervengano non più tardi del 15 agosto p. v.

7. La direzione dell'istituto dopo un preliminare esame relativo ai titoli di studio e di professione trasmetterà tutte le domande con i relativi documenti al Ministero il quale per mezzo degli stessi distretti militari che avranno ricevuto le istanze farà conoscere agli interessati se furono ammessi o no al concorso, indicando altresì per gli ammessi il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

8. Queste avranno luogo presso la direzione dell'istituto geografico militare in Firenze e consisteranno:

a) in esami di coltura generale comuni ad entrambe le specialità;

b) in esperimenti pratici divisi secondo la specialità cui il concorrente aspira.

9. Gli esami di coltura generale vertono sulle seguenti materie:

I. Composizione italiana (quale potrebbe essere richiesta al compimento dell'istituto tecnico);

II. Aritmetica ed elementi di geometria secondo l'estensione dei programmi del primo anno del corso liceale.

III. Elementi di geografia matematica e geografia fisica conforme al programma pel primo anno del corso d'istituto tecnico.

IV. Elementi di topografia (interpretazione ragionata di una carta topografica).

V. Saggio di calligrafia (caratteri vari ordinari e caratteri artistici).

10. L'esame speciale per gli artisti disegnatori consisterà nella copia di modelli di disegno topografico e di calligrafia.

11. Quello per gli incisori in rame nell'incidere un saggio di disegno topografico (delineazione e scrittura).

La durata dell'esame speciale tanto per gli artisti disegnatori quanto per gli incisori su rame è di sei giorni.

12. Oltre le dette prove, che sono obbligatorie, i candidati di entrambe le specialità avranno la facoltà di dare esami di lingue straniere i quali varranno ad aumentare il punto di coltura generale secondo è detto al n. 21.

13. Gli esami di lingue straniere consisteranno: pel francese, in una traduzione scritta dall'italiana al francese, e per le altre lingue in una traduzione, parimenti scritta, da queste all'italiano.

14. La durata degli esami di coltura generale e di lingue non supererà i sei giorni.

15. I primi quattro nella graduatoria generale della specialità incisori su rame ed i primi quattro nella graduatoria generale della specialità artisti disegnatori saranno quindi ammessi ad un esperimento della durata di sei mesi durante il quale godranno l'assegno mensile di lire 100.

16. Compiuto l'esperimento gli otto aspiranti saranno nominati topografi di 2ª classe, dopo che la commissione d'esame di cui al numero seguente li avrà giudicati meritevoli di tale nomina.

17. La commissione per gli esami di ammissione si compone del direttore in 2° dell'istituto, presidente, e di quattro membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandati all'istituto e gli impiegati, equiparati ad ufficiali superiori, i quali abbiano particolare competenza nelle specialità alle quali si riferiscono gli esami.

18. Per ciascuna materia di esame si faranno due votazioni, una di idoneità per *si* o per *no*, e l'altra di classificazione con punti compresi fra 0 e 9, per i non idonei, e fra 10 e 20 per gli idonei.

19. Per i candidati provveduti di licenza liceale o di istituto tecnico, negli esami di coltura generale si farà la sola votazione di classificazione.

20. Il punto di coltura generale risulterà dalla media dei punti ottenuti nelle singole prove, assegnando a ciascuno di essi i seguenti coefficienti: composizione italiana 4, aritmetica ed elementi di geometria 3, elementi di geografia matematica e geografia fisica 2, elementi di topografia 2, calligrafia 1.

21. Per i candidati i quali, mediante esame, comprovino di conoscere lingue straniere, il punto di coltura generale verrà aumentato di tanti quinti, quanti sono i punti che nell'esame di ciascuna lingua superano il 9.

22. La commissione, nel dare il punto di merito sugli esami di lingue straniere, terrà conto del tempo impiegato dal candidato nell'eseguire la traduzione e se egli abbia fatto o no uso del vocabolario.

23. Il punto dell'esame speciale risulterà dalla media dei punti ottenuti in ogni singola materia od esperimento.

24. Il punto della media generale risulterà dalla media di dei due punti di coltura e dell'esame speciale.

25. In base ad esso verrà stabilita per ogni specialità la graduatoria dei candidati e coloro i quali saranno dichiarati idonei, fino a raggiungere nella specialità stessa il numero stabilito nel presente decreto, saranno sottoposti all'esperimento di cui al n. 15 con la corrispondente retribuzione mensile.

26. Quando l'esperimento sia ultimato si riunirà la commissione esaminatrice di cui al precedente n. 17 per giudicare se il candidato meriti di essere proposto per la nomina a topografo di 2ª classe, formulando il giudizio in base ai lavori ed alla condotta tenuta dai candidati in ufficio.

27. Ai giudicati meritevoli viene assegnato un punto di attitudine professionale che sommato col punto della media generale di cui al n. 24, costituisce il punto definitivo di merito secondo il quale è stabilito l'ordine di classificazione per la nomina a topografo di 2ª classe, indipendentemente dalla specialità.

28. Nel caso che gli esami di concorso non fornissero un numero sufficiente di incisori è in facoltà della direzione dell'istituto di ammettere al periodo di esperimento un numero maggiore di artisti disegnatori, purchè, nel complesso, non si superi il numero dei posti per i quali è stato indetto il presente concorso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.